




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi e Affari europei

**Raccolta dei dossier e delle note di lettura
elaborati nell'anno 2012**

**XV legislatura – Ottobre
2012**

Servizio Studi e Affari europei

Direttore dott.ssa Laura Salamone

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali:

Capoufficio dott. Fabio Scalia

Consigliere parlamentare: dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

Ufficio per l'attività legislativa per l'area delle attività produttive e di governo del territorio: Capo Ufficio dott.ssa Elisa Giudice

Consiglieri parlamentari: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde

Segretari parlamentari documentaristi: Maria Rosa Del Bosco Rizzone e Piera Cangelosi

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

PREMESSA

Il presente volume raccoglie tutti i documenti elaborati nel corso dell'anno 2012 dal Servizio Studi e affari europei dell'Assemblea regionale siciliana.

Nella raccolta sono ricomprese, con una numerazione di tipo progressivo che accomuna tutte le categorie di lavori, tre tipologie di documenti: dossier di documentazione, dossier sui disegni di legge e note di lettura, anche esse relative ai disegni di legge. In qualche caso sono stati inseriti anche dei lavori effettuati sulla base di comparazioni fra le proposte di legge prese in considerazione e la normativa vigente, al fine di sottolineare e di rendere di immediata evidenza la portata innovativa delle norme esaminate. Si tratta di diverse tipologie di documenti, che hanno quale comune denominatore quello di predisporre materiale illustrativo o di commento rispetto alle tematiche di interesse per l'attività legislativa e più in generale parlamentare.

In particolare mentre i dossier di documentazione hanno ordinariamente carattere compilativo, limitandosi a raccogliere i provvedimenti e gli altri atti relativi alla materia o alla problematica presa in considerazione, i dossier sui disegni di legge sono strumenti destinati all'analisi dei testi di disegni di legge affrontati nell'iter dei lavori delle commissioni parlamentari, con osservazioni e note non soltanto di natura conoscitiva, ma talvolta recanti spunti ed elementi di criticità. Di norma i disegni di legge oggetto dei dossier sono quelli individuati dalla Conferenza dei capigruppo per essere inseriti nel programma e nel calendario dei lavori e che, pertanto, sono stati successivamente sottoposti all'esame degli organi parlamentari competenti.

I dossier relativi ai disegni di legge sono ordinariamente composti da una scheda di sintesi, contenente i dati identificativi del provvedimento, la struttura e l'oggetto dello stesso e gli elementi per l'istruttoria legislativa e da una appendice concernente la documentazione normativa di riferimento.

Le schede tengono conto di una serie di elementi, soltanto in parte descrittivi o legati agli aspetti della documentazione. Nelle sezioni in cui i dossier sono suddivisi si trovano anche brevi commenti alle norme prese in considerazione e spunti e profili di criticità del disegno di legge esaminato in relazione ad una serie di voci che vengono sistematicamente affrontate. I dossier hanno, infatti, una struttura simile a quella degli analoghi documenti del Parlamento nazionale e mirano innanzitutto a valutare la sussistenza della competenza legislativa regionale in materia e la mancanza di elementi di incostituzionalità o di incompatibilità comunitaria. Sono spesso presenti rilievi anche in ordine alla corretta formulazione delle norme ed al rispetto delle regole e delle buone pratiche di drafting e di regolazione normativa. L'inquadramento del disegno di legge nell'ambito del contesto normativo regionale e statale di riferimento viene curato, sia attraverso un apposito paragrafo ad esso relativo all'interno della scheda di sintesi del dossier che attraverso l'allegata appendice normativa, nella quale, oltre ai riferimenti al testo espressamente richiamati nel disegno di legge, è contenuta anche altra documentazione di interesse, soprattutto di carattere normativo, ma talvolta anche in relazione agli orientamenti della giurisprudenza costituzionale presente in materia.

I dossier inseriti in questo compendio hanno riguardato materie disparate e hanno affrontato alcune importanti tematiche che afferiscono alla competenza legislativa della Regione e in ordine alle quali sono state esaminate le questioni relative alla ripartizione di competenza fra la Regione e lo Stato, con riferimento al fondamento della potestà di normazione dell'Assemblea ed ai suoi contenuti e limiti. Analoghi contenuto e simili finalità hanno le note di lettura, contrassegnate tuttavia da una maggiore stringatezza e dalla peculiarità di soffermarsi sugli aspetti critici e sui profili problematici dei provvedimenti presi in considerazione.

Nel corso del 2012 sono state affrontate tematiche disparate che vanno dagli aiuti alle piccole e medie imprese al tema del ridimensionamento o della soppressione delle province, dall'introduzione del sistema digitale terrestre alla riduzione del numero dei deputati regionali.

INDICE

Dossier e note di lettura sui disegni di legge


1 - Interventi urgenti a favore delle imprese viticole siciliane (ddl n. 827)	5
2 - Decentramento di funzioni regionali. Riforma dei liberi consorzi comunali (ddl n. 812)	23
3 - Norme in materia di trasporto aereo (ddl n.142)	94
4 - Norme urgenti per il passaggio al digitale terrestre (ddl n. 867)	119
5 - Modifica allo Statuto della Regione siciliana approvato con Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 in materia di riduzione dei membri dell'Assemblea regionale (Disegno di legge costituzionale A.S. n. 2962)	132
Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale, in materia di riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali (Disegno di legge costituzionale A.S. n. 2976)	
6 - Interventi per favorire gli investimenti delle imprese nel territorio della Regione (ddl n. 869)	155
Dossier di documentazione	
7 - Raccolta delle disposizioni legislative regionali nel testo vigente in materia di aiuti all'agricoltura, strade del vino e agriturismo	183
8 - Raccolta delle disposizioni legislative regionali in materia di aiuti alle piccole e medie imprese approvate nella XV legislatura	323
Dossier e note di lettura sui disegni di legge	
9 - Disposizioni correttive finanziarie e contabili (ddl n. 901)	438

Dossier di documentazione

10 - Disciplina degli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale	500
Dossier e note di lettura sui disegni di legge	
11 - Norme a tutela delle famiglie dei lavoratori siciliani caduti sul posto di lavoro (ddl n. 147)	535
12 - Inquadramento personale regionale nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 10/2000, in attuazione dell'articolo 1, lettera b), della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (ddl n. 294)	547
13 - Norme in materia di incarichi e nomine pubbliche (ddl n. 681)	563
14 - Equiparazione delle norme regionali alla legislazione nazionale in tema di incompatibilità all'ufficio di deputato regionale (ddl n. 785)	584
15 - Disegni di legge nn. 908-918-920 concernenti norme in materia di nomine e designazioni di competenza del Governo della Regione	611
Dossier di documentazione	
16 - Documentazione relativa alle fasi di accertamento, gestione e riscossione del servizio rifiuti	722
Dossier e note di lettura sui disegni di legge	
17 - Nuove norme in materia di panificazione (ddl n. 932)	836
18 - Nota di lettura sull'emendamento COMM BIL A 132 presentato dal Governo al ddl n. 900/A "Norme in materia di entrata. Finanziamento di leggi di spesa".	843



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier

n. 1/2012

Interventi urgenti a favore delle imprese viticole siciliane

(DDL n. 827)

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Gennaio 2012

a cura del Servizio Studi e affari europei

Ufficio per l'attività legislativa per l'area delle attività produttive e di governo del territorio

Capo Ufficio: dott.ssa Elisa Giudice

Consigliere parlamentare: dott.ssa Valeria Lo Verde

Segretario parlamentare: Paola Canino

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Dossier

n. 1/2012

Interventi urgenti a favore delle imprese viticole siciliane

(DDL n. 827)

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Gennaio 2012

INDICE

SCHEDA DI SINTESI	5
DATI IDENTIFICATIVI	6
OGGETTO	7
ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA	8
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	10
REGOLAMENTO (CE) 22-10-2007 N. 1234/2007, ART. 103 NOVODECIES	11
REGOLAMENTO (CE) 27-6-2008 N. 555/2008, ART. 12	11
LEGGE REGIONALE. 22-12-2005 N. 19, ART. 4	13

SCHEDA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	827
<i>Titolo</i>	Interventi urgenti a favore delle imprese viticole siciliane
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Agricoltura
<i>Numero di articoli</i>	3
<i>Commissione competente</i>	III
<i>Pareri previsti</i>	

OGGETTO

Il disegno di legge n. 827 prevede un aiuto in *de minimis* a favore delle imprese viticole che:

- abbiano aderito nell'anno 2011 alla misura della vendemmia verde;

- siano socie di cantine che deliberino una compartecipazione alle spese di gestione dovute al mancato conferimento delle uve per la produzione.

La **vendemmia verde** è una misura prevista dall'**articolo 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM)**, consiste nell'eliminazione totale dei grappoli ancora acerbi in modo da annullare la resa della superficie vitata interessata, con l'obbligo di non mettere a vendemmia lo stesso impianto per più di un anno. A favore delle imprese che hanno aderito alla vendemmia verde può essere prevista una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro nella misura stabilita da ciascuno Stato membro. L'importo di tale pagamento non può comunque essere superiore al 50% della somma dei costi diretti derivanti dalla distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

Rispetto delle competenze costituzionalmente e statutariamente definite

Il disegno di legge interviene nel settore dell'agricoltura, materia di competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 14 lettere *a)* ed *e)* dello Statuto.

Compatibilità comunitaria

La compatibilità comunitaria delle norme proposte va valutata sotto il profilo del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e in particolar modo in relazione alle regole di cumulo degli aiuti.

L'aiuto in *de minimis* per le imprese agricole di produzione - fra le quali rientrano le imprese viticole - è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1535/2007, che all'articolo 3 stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti concessi a una medesima impresa non può superare 7.550 euro nell'arco di tre esercizi fiscali. Per le cantine sociali occorre fare riferimento al regolamento (CE) n. 1998/2006 che pone un limite di 200.000 euro sempre nell'arco di tre esercizi fiscali.

Si ricorda che, sia le cantine sociali sia le singole imprese viticole, hanno già ricevuto aiuti connessi all'adesione alla vendemmia verde. In specie, l'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 19/2005 ha previsto il finanziamento delle spese di gestione delle cantine sociali i cui soci conferitori abbiano aderito alla misura vendemmia verde. Le imprese viticole poi hanno ricevuto un contributo per la partecipazione alla vendemmia verde erogato dall'Assessorato regionale per le risorse statali in attuazione della normativa europea e nazionale di riferimento.

Incidenza sull'ordinamento giuridico***Necessità dell'intervento con legge***

La necessità dell'intervento legislativo discende dai seguenti elementi:

- rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa;

- autorizzazione della spesa e delle necessarie variazioni di bilancio.

Coordinamento con la normativa vigente ed eventuali lavori legislativi in corso

Circa il coordinamento con la normativa vigente, si segnala il richiamato articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 19/2005, che ha introdotto la misura per il finanziamento delle spese di gestione delle cantine sociali i cui soci conferitori hanno aderito alla misura vendemmia verde.

Formulazione del testo

All'articolo 1, la parola "siciliane", riferita alle imprese beneficiarie, va sostituita con la locuzione <<operanti nel territorio della Regione siciliana>> in quanto la prima viola i principi comunitari in materia di concorrenza: la misura infatti non può discriminare selettivamente, in ragione della nazionalità, le imprese beneficiarie ma deve essere rivolta a qualsiasi impresa, appartenente a qualsiasi Paese membro dell'Unione, operi in Sicilia.

Strutture preposte all'attuazione

Dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato regionale per le risorse agricole e alimentari.

Normativa comunitaria e nazionale di interesse

- Regolamento CE n. 1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) come modificato dal Reg. CE n. 491 del Consiglio, del 25 maggio 2009: prevede all'articolo 103 novodecies la misura della vendemmia verde.

- Regolamento CE n. 555 della Commissione, del 28 maggio 2008: al Titolo II, Capo II, Sezione 3, articoli 11, 12, 13 e 14 prevede le modalità applicative della misura della vendemmia verde.

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 9258 del 23 dicembre 2009 recante disposizioni attuative in ordine alla misura della vendemmia verde.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

Regolamento (CE) 22-10-2007 n. 1234/2007, art. 103 novodecies

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

Pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299.

Articolo 103 novodecies ⁽¹⁶²⁾- *Vendemmia verde*

1. Ai fini del presente articolo per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.
2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato del vino nella Comunità per evitare crisi di mercato.
3. Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro.

L'importo del pagamento non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

4. Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che le misure relative alla vendemmia verde non comportino una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma.

(162) Articolo inserito dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 491/2009*, con decorrenza indicata nel suo articolo 4.

Regolamento (CE) 27-6-2008 n. 555/2008, art. 12

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2008, n. L 170.

Articolo 12 *Condizione di attuazione della vendemmia verde*

1. In relazione alle misure relative alla vendemmia verde gli Stati membri:
 - a) adottano modalità di applicazione della misura che comprendono
 - i) la notifica preventiva della vendemmia verde;
 - ii) l'importo della compensazione da versare;

iii) disposizioni atte a garantire che le superfici sottoposte a vendemmia verde siano mantenute in buone condizioni vegetative, che l'applicazione della misura non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative e che sia possibile effettuare controlli sulla corretta esecuzione della misura; in relazione a tali obiettivi gli Stati membri possono applicare restrizioni alla misura in base a criteri oggettivi e non discriminatori, ad esempio tenendo conto dei diversi tempi di maturazione delle singole varietà, dei rischi ambientali o fitosanitari o del metodo da usare;

b) stabiliscono il termine di presentazione delle domande di vendemmia verde all'interno del periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 maggio di ogni anno;

c) entro il 31 maggio valutano se la situazione del mercato giustifichi l'applicazione della vendemmia verde per riequilibrare il mercato e prevenire una crisi;

d) garantiscono che la misura sia eseguita correttamente controllando l'effettiva esecuzione delle operazioni; le superfici che beneficiano dell'aiuto per la vendemmia verde sono sottoposte sistematicamente a controlli in loco dopo l'esecuzione;

sono sottoposte a controllo le particelle oggetto di domande di aiuto.

Il controllo di cui al primo comma, lettera d), consiste nella verifica:

i) dell'esistenza del vigneto e dell'effettiva coltivazione della particella;

ii) della completa rimozione o distruzione di tutti i grappoli;

iii) del metodo utilizzato; gli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la vendemmia verde conservano le prove dei costi dell'operazione.

Per garantire che nella particella che beneficia dell'aiuto non rimanga più uva commercializzabile, i controlli sono effettuati tra il 15 giugno e il 31 luglio di ogni anno e, in ogni caso, sono completati entro il periodo normale di invaiatura (Baggiolini stage M, BBCH stage 83) nella zona considerata.

2. La vendemmia verde non può essere praticata per due anni consecutivi sulla stessa particella.

3. In caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a causa, in particolare, di calamità naturali ai sensi dell'*articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006* della Commissione, non è erogato alcun sostegno.

4. In caso di danno totale o parziale subito tra la data del pagamento dell'aiuto per la vendemmia verde e il periodo della vendemmia, non può essere erogata nessuna compensazione finanziaria nell'ambito dell'assicurazione del raccolto per perdite subite sulla superficie che ha già beneficiato dell'aiuto.

LEGGE REGIONALE. 22-12-2005 n. 19, art. 4

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
Disposizioni varie.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2005, n. 56, S.O. n. 30.

Art. 4 *Interventi a sostegno del comparto agricolo.*

1. Al fine di qualificare il settore vitivinicolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005 (UPB 4.2.2.7.99, capitolo 613940), la spesa, a destinazione vincolata, di complessivi 100.000 migliaia di euro, da iscrivere in un fondo unico da destinare, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, alle seguenti finalità, con possibilità di effettuare compensazioni tra i vari interventi ⁽⁵⁾:

a) 25.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla misura F1A del *Regolamento CE n. 1257/1999* applicata all'intero territorio regionale ⁽⁶⁾;

b) 10.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'*articolo 104 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, per il mantenimento del paesaggio agrario della vite ⁽⁷⁾;

c) 6.000 migliaia di euro per le finalità dell'*articolo 2 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73*, per programmi sperimentali e innovativi;

d) 100 migliaia di euro per le finalità previste dagli *articoli 24-bis, 24-ter e 24-quater del Regolamento CE n. 1257/1999* introdotti dall'*articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003* ⁽⁸⁾;

e) 500 migliaia di euro per le finalità previste dall'*articolo 24-quinquies del Regolamento CE n. 1257/1999* introdotto dall'*articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003* ⁽⁹⁾;

f) 3.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'*articolo 68, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4*;

g) 100 migliaia di euro per l'incremento del fondo a gestione separata istituito presso l'IRCAC, con l'*articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6*, e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di destinazione per interventi conformi alle disposizioni del *Regolamento CE n. 1/2004* relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, effettuati a favore delle cantine sociali in forma cooperativa aventi sede in Sicilia nonché 3.000 migliaia di euro per l'attuazione della convenzione stipulata con l'ISMEA per la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a favorire l'accesso al mercato del credito e dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari siciliane ⁽¹⁰⁾;

h) 6.000 migliaia di euro da destinare al fondo di cui al comma 2 dell'*articolo 18-bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11* ⁽¹¹⁾;

h-bis) 11.000 migliaia di euro da destinare a sostegno delle aziende vitivinicole che hanno subito, nell'anno 2007, un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa di attacchi della peronospora della vite, (plasmopara viticola) attraverso l'erogazione di un aiuto, a compensazione del mancato reddito ⁽¹²⁾;

h-ter) 500 migliaia di euro da destinare al pagamento degli indennizzi pregressi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli agricoltori aventi diritto ⁽¹³⁾;

h-quater) 12.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla *legge 14 febbraio 1992, n. 185, articolo 3, comma 2, lettera c)*, in favore dei viticoltori danneggiati dalla siccità dell'anno 2002 ⁽¹⁴⁾;

h-quinquies) 11.500 migliaia di euro per favorire la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in Sicilia. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto fissa i parametri e le modalità di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti ⁽¹⁵⁾;

h-sexies) 5.000 migliaia di euro da utilizzarsi per innalzare dal 50 al 70 per cento l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria ⁽¹⁶⁾;

h-septies) 3.000 migliaia di euro da utilizzarsi nel periodo 2010-2013 per il finanziamento di iniziative di qualificazione della produzione, proposte da organizzazioni di produttori vitivinicoli e cooperative che gestiscono terreni confiscati alla mafia riconosciute ai sensi della vigente normativa ⁽¹⁷⁾;

h-octies) 1.000 migliaia di euro da utilizzare nel periodo 2010-2012 per il finanziamento e le finalità di cui al comma 3 dell'*articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5* e successive modifiche ed integrazioni ⁽¹⁸⁾;

h-nonies) 1.800 migliaia di euro per gli eventuali maggiori oneri, sulle spese di gestione delle cantine sociali, derivanti dall'adesione dei soci conferitori alla misura della vendemmia verde dell'OCM vitivinicolo ⁽¹⁹⁾;

h-decies) 500 migliaia di euro per l'integrazione dei fondi speciali di cui al comma 2 dell'*articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108* ⁽²⁰⁾.

Le modalità di erogazioni degli aiuti nonché i relativi parametri, di cui alle lettere da h-quinquies ad h-nonies, sono stabiliti con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In particolare il sostegno di cui alle lettere h-quinquies e h-nonies è erogato nei limiti e conformemente a quanto previsto dal *regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C/16 del 22 gennaio 2009, "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione 2009/4277/CE del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea ⁽²¹⁾.

(5) Vedi, anche, la *Circ. reg. 31 marzo 2009, n. 3*.

(6) Vedi, anche, la *Circ. reg. 31 dicembre 2007, n. 19*, la *Circ. reg. 22 marzo 2010, n. 1*, la *Circ. reg. 5 luglio 2010, n. 6*, la *Circ. reg. 26 aprile 2011, n. 3*, la *Circ. reg. 17 giugno 2011, n. 4* e la *Circ. reg. 5 luglio 2011, n. 5*.

(7) Lettera così modificata dall'*art. 20, comma 2, L.R. 14 maggio 2009, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'*art. 79, comma 2, della stessa legge*). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario importo di 25.000 migliaia di euro con quello attuale di 10.000 migliaia di euro.

(8) Lettera così modificata dall'*art. 80, comma 22, L.R. 12 maggio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge*).

(9) Lettera così modificata dall'*art. 20, comma 1, L.R. 14 maggio 2009, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'*art. 79, comma 2, della stessa legge*). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario importo di 9.000 migliaia di euro con quello attuale di 500 migliaia di euro.

(10) Lettera così modificata dall'*art. 80, comma 23, L.R. 12 maggio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge*).

(11) Lettera così sostituita dall'*art. 80, comma 24, L.R. 12 maggio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «h) 3.000 migliaia di euro da destinare all'integrazione regionale dei fondi rischi di cui all'*articolo 3, comma 1 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11*, in favore delle cantine sociali in forma cooperativa aventi sede o unità operative nel territorio siciliano, per la concessione delle agevolazioni sotto forma di garanzia previste dall'*articolo 16 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11*;».

(12) Lettera aggiunta dall'*art. 20, comma 3, L.R. 14 maggio 2009, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'*art. 79, comma 2, della stessa legge*), poi così modificata dall'*art. 80, comma 25, L.R. 12 maggio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge*).

(13) Lettera aggiunta dall'*art. 20, comma 3, L.R. 14 maggio 2009, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'*art. 79, comma 2, della stessa legge*).

(14) Lettera aggiunta dall'*art. 20, comma 3, L.R. 14 maggio 2009, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'*art. 79, comma 2, della stessa legge*), poi così modificata dall'*art. 80, comma 26, L.R. 12 maggio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge*).

(15) Lettera aggiunta dall'*art. 80, comma 27, L.R. 12 maggio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge*).

(16) Lettera aggiunta dall'*art. 80, comma 27, L.R. 12 maggio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge*).

(17) Lettera aggiunta dall'*art. 80, comma 27, L.R. 12 maggio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge*).

(18) Lettera aggiunta dall'*art. 80, comma 27, L.R. 12 maggio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge*).

(19) Lettera aggiunta dall'*art. 80, comma 27, L.R. 12 maggio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge*).

(20) Lettera aggiunta dall'*art. 80, comma 27, L.R. 12 maggio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge*).

(21) Periodo aggiunto dall'*art. 80, comma 27, L.R. 12 maggio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge*).



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Decentramento di funzioni regionali. Riforma dei liberi
consorzi comunali

(DDL n. 812)

Note sui disegni di legge
n. 2/2012

XV Legislatura
Gennaio 2012



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Decentramento di funzioni regionali. Riforma dei liberi
consorzi comunali

(DDL n. 812)

Note sui disegni di legge
n. 2/2012

XV Legislatura
Gennaio 2012

Servizio studi e affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

dott.ssa Arianna Gerardi, consigliere parlamentare ad interim

Note di lettura a cura di:

Maria Cristina Pensovecchio, consigliere parlamentare assegnato all'Ufficio con la collaborazione di Fabrizio Scimè, capo dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa e la programmazione dei lavori parlamentari e di Daniele Marino, consigliere parlamentare assegnato al servizio delle Commissioni.

Segretario parlamentare: sig.ra Maria Rosa Del Bosco Rizzone

Coadiutori parlamentari: sig.ra Rosalia Barravecchia, sig.ra Matilde Sacco e sig.ra Marcella Sirchia

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Le note che seguono intendono fornire un breve quadro informativo sulle tematiche trattate dal disegno di legge di iniziativa governativa n. 812 “Decentramento di funzioni regionali. Riforma dei liberi consorzi comunali”.

Esse intendono in particolare fornire dei cenni introduttivi al disegno di legge, richiamando l’attenzione su alcuni punti particolarmente salienti della proposta legislativa in esame, in relazione a ciascuno dei quali, al fine di un più agevole esame da parte del lettore, si riporta un prospetto comparativo ove viene riportata la norma proposta nel disegno di legge, e la normativa regionale attualmente vigente.

Le note sono corredate da una appendice di documentazione, contenente la normativa più significativa sull’oggetto in esame, ed in particolare le norme contenute nella recente manovra varata dal Governo nazionale con il d.l. 201/2011.

INDICE

Cenni introduttivi.....	8
Problematiche di particolare interesse del disegno di legge n. 812	10
1) Natura giuridica.....	12
2) Requisiti per la costituzione	13
3) Procedure per la costituzione	15
4) Modifiche degli ambiti territoriali	17
5) Competenze dei liberi consorzi	18
6) Atto fondativo.....	23
7) L'organizzazione.....	25
8) Personale, patrimonio e mezzi finanziari. Rapporti con lo Stato. Norme di attuazione.....	33
9) Consigli e giunte comunali – Revisori.....	38
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	45
Decreto legge. 6 dicembre 2011, n. 201., Art. 23	46
Legge regionale 6 marzo 1986 n. 9.	51
Legge regionale 15 settembre 1997 n. 35, artt da 5 a 7	65
Decreto legge 13 agosto 2011 , n. 138, art. 16	68

Cenni introduttivi

La proposta abolizione delle Province regionali in Sicilia, e la loro sostituzione con i liberi consorzi, intende dare attuazione alle peculiari previsioni contenute nel nostro Statuto regionale in materia di ordinamento degli enti locali. Infatti lo stesso Statuto, dopo aver attribuito alla Regione la competenza esclusiva relativamente al “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative” (art. 14, lett. o)), nell’art. 15 sancisce che “le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell’ambito della Regione siciliana” e che “l’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi consorzi di comuni, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria”, ribadendo che “nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali”.

La sussistenza di una competenza della Regione in materia e la “forza derogatoria” dello Statuto regionale rispetto alla disciplina stabilita nel titolo V della parte II della Costituzione – il quale come è noto assume l’ente Provincia come uno dei livelli fondamentali attraverso cui si esplica l’autonomia locale – è stata già in passato riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha ritenuto “pacificamente compresa” nella potestà esclusiva della Regione quella di istituire con proprie leggi i “liberi consorzi comunali” che nella Regione siciliana, sotto la denominazione di “province regionali” (art. 3 della legge regionale n. 9 del 1986), hanno preso il posto delle province” (vedi in proposito sent. Corte costituzionale n. 230 del luglio 2001¹).

In sede di formazione del nuovo ordinamento degli enti locali in Sicilia (d. P. Reg 29 ottobre 1955, n. 6) fu decisa la sostituzione della Provincia, come ente autarchico territoriale, con il libero consorzio dei comuni.

Con questa legge il libero consorzio fu ritenuto entità necessaria, anche se volontaria (La Barbera) sotto il profilo della scelta del consorzio a cui aderire. E’ noto tuttavia che tali previsioni rimasero lettera morta. Vennero, infatti, mantenute le Province, la cui permanenza era stata prevista in via “provvisoria”, sino alla costituzione dei liberi consorzi, dall’articolo 266, secondo comma, della citato decreto del Presidente della Regione.

¹ In tale pronuncia, in particolare, la Corte ha rilevato che non è stabilito alcun nesso necessario tra l’istituzione di una provincia e la creazione di uffici statali decentrati su scala corrispondente... tanto più in quanto la provincia ha ormai perso la sua originaria prevalente matrice di circoscrizione dell’amministrazione decentrata del Ministero dell’interno per assumere la natura essenziale di ente espressivo di una delle dimensioni del sistema delle autonomie locali tracciato dalla costituzione.

Con la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 “Istituzione della Provincia regionale, il legislatore siciliano, adottava una soluzione compromissoria, e, prendendo atto della mancata attuazione dei liberi consorzi, stabiliva che “L’amministrazione locale territoriale nella Regione siciliana è articolata, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto regionale, in comuni e in liberi consorzi di comuni denominati “province regionali”.

La stessa legge ha attribuito alle province regionali, costituite dalla aggregazione dei comuni siciliani in liberi consorzi, la più ampia autonomia amministrativa e finanziaria, definendole quali enti territoriali “espressioni delle comunità operanti in territori di dimensioni sovracomunali, storicamente integrate o suscettibili di integrazioni intorno ad un unico polo di direzione, che consentano l’organizzazione delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo delle relative aree, nonché l’elaborazione e l’attuazione di una comune programmazione economica e sociale”.

L’attuale iniziativa legislativa, che propone la sostituzione delle attuali province regionali con i liberi consorzi (realizzando una fattispecie giuridica che lo stesso disegno di legge definisce di “successione”) , riconosce l’esistenza di una sfera di funzioni e di competenze che richiedono di essere gestite a livello sovracomunale, e quindi la necessità dell’esistenza di un ente intermedio e tuttavia conferisce al livello amministrativo intermedio un carattere nuovo e diverso che ne valorizzi il ruolo di rappresentatività degli interessi dei comuni consorziati. Essa intende, d’altra parte, inserirsi in un’ottica di snellimento dell’apparato amministrativo regionale che, anche ciò in coerenza con il principio di sussidiarietà verticale, alleggerisca la Regione di svariati compiti deferendoli ad un livello più vicino alle istanze delle comunità interessate.

Si impone tuttavia una seria riflessione su taluni aspetti della proposta in esame, tenendo presente che l’istituto del libero consorzio si atterrebbe comunque – almeno allo stato attuale – come una soluzione in qualche modo eccentrica rispetto al quadro generale dell’ordinamento giuridico nazionale.

Va certo tenuto presente che anche il legislatore nazionale ha in tempi alquanto recenti manifestato una tendenza a favorire il ricorso a forme associative tra comuni, considerandone l’utilità ai fini di un più efficace svolgimento di talune funzioni che difficilmente potrebbero essere espletate da singoli enti locali. E tuttavia tali forme associative presentano delle caratteristiche ben diverse da quelle che contraddistinguono i liberi consorzi.

Va peraltro precisato che la filosofia dei recenti provvedimenti statali in materia, specie in relazione all’abolizione o comunque allo svuotamento del ruolo dell’ente intermedio si muove in una direzione assai differente rispetto a quella del disegno di legge in questione, attribuendo alle province soltanto funzioni di indirizzo e coordinamento. In

particolare, l'art. 23 del d. l. n. 201/2011 'Disposizioni regionali per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici' prevede ai commi da 14 a 20 disposizioni relative ai compiti e alle funzioni delle Province con norme che realizzano in buona sostanza un forte ridimensionamento degli enti intermedi ed una modifica della loro configurazione e delle loro funzioni. In particolare, esso dispone che spettino alle Province "esclusivamente le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze". Lo Stato e la Regione, secondo le proprie competenze, trasferiscono ai comuni o alle Regioni le funzioni conferite alle Province, trasferendo nel contempo le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite. Ciò, salvo che la Regione non assuma alcune funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province al fine di assicurarne l'esercizio unitario.

A tal proposito è stato sostenuto da una parte della dottrina che tale normativa realizzi uno svuotamento della natura costituzionale delle province, preannunciando nei fatti e senza una riforma costituzionale, un ridimensionamento se non addirittura un'eliminazione del livello intermedio fra Comune e Regione.

Il citato decreto prevede che i consigli provinciali non possano avere un numero di componenti superiore a dieci e che essi siano eletti dagli organi elettivi dei Comuni con modalità stabilite dalla legge statale. Si indica, pertanto, solo un tetto massimo (peraltro piuttosto basso) di consiglieri provinciali che prescinde dalle dimensioni fisiche e demografiche delle province con un grado di rappresentatività di difficile misurazione.

Anche l'elezione del Presidente della Provincia non è più diretta, ma affidata al Consiglio nel suo seno. Vengono inoltre abolite le Giunte provinciali.

Il d. l. prevede a carico delle Regioni speciali l'obbligo di adeguarsi alla normativa dettata nei commi da 14 a 20, non tenendo conto del fatto che esse godono di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali.

Le norme alle quali abbiamo fatto riferimento vengono riportate di seguito nell'appendice di documentazione normativa.

Problematiche di particolare interesse del disegno di legge n. 812

Si intende in questa sede richiamare l'attenzione su taluni aspetti, di particolare rilievo, della proposta in esame, suscettibili di dar luogo a profili problematici, onde assicurare al nuovo istituto una connotazione certa che non dia luogo a difficoltà applicative.

Al fine di una più efficace considerazione dei punti trattati, a conclusione di ciascuna nota di commento si riporta un prospetto comparativo contenente la norma proposta nel disegno di legge, e la norma regionale attualmente vigente.

1) Natura giuridica

Sulla natura giuridica dei liberi consorzi nella proposta legislativa in esame non sono contenute particolari precisazioni. Ci si limita a sancire che ad essi è assicurata ampia autonomia amministrativa e finanziaria (articolo 1), oltre che statutaria (articolo 13). Al contrario, nella vigente legge n. 9 del 1986, istitutiva della provincia, si precisa che questa è un ente pubblico territoriale.

Nell'articolo 10 si afferma che con la legge di istituzione dei liberi consorzi comunali sono indicate le modalità di successione dei liberi consorzi comunali alle province regionali. Il riferimento al concetto di "successione" rimanda evidentemente alla fattispecie giuridica della successione tra enti, con ciò lasciando intendere che il libero consorzio va considerato, come del resto appare ovvio, un ente. Non potrebbe del resto pensarsi a nulla di diverso, dal momento che il libero consorzio dovrà continuare ad essere centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive e di rapporti giuridici, di natura anche patrimoniale, già di spettanza delle province regionali.

Resta peraltro da chiarire se esso possa essere o meno configurato come un ente territoriale. Il problema non è trascurabile, dato che dalla classificazione di un ente come territoriale derivano rilevanti conseguenze. Sul punto, come si accennava, il disegno di legge in esame non contiene alcuna esplicita affermazione se non quella contenuta nell'articolo 6, comma 2, ove si sancisce che per i liberi consorzi "il territorio è area funzionale", così mostrando di escludere che esso vada considerato come elemento costitutivo dell'ente, di cui sembrerebbe così volersi negare la natura di ente territoriale.

DDL N. 812	L.R. N. 9/1986
<p data-bbox="359 1496 584 1570">Art. 6. <i>Natura e compiti</i></p> <p data-bbox="193 1608 756 1861">1. I liberi consorzi comunali, già province regionali costituite con l'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, sono costituiti nuovamente dalla aggregazione di almeno dieci comuni: ogni comune deve aderire ad un unico consorzio.</p> <p data-bbox="193 1899 756 2080">2. I liberi consorzi comunali sono espressioni delle comunità operanti in territori di dimensioni sovracomunali, storicamente ed economicamente integrate o suscettibili di integrazioni intorno ad un</p>	<p data-bbox="794 1496 1342 1570">Art. 4 <i>Natura e compiti delle province regionali</i></p> <p data-bbox="783 1608 1353 1749">Le province regionali, costituite dalla aggregazione dei comuni siciliani in liberi consorzi, sono dotate della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.</p> <p data-bbox="783 1756 1353 2080">Esse sono espressioni delle comunità operanti in territori di dimensioni sovracomunali, storicamente integrate o suscettibili di integrazioni intorno ad un unico polo di direzione, che consentano l'organizzazione delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo delle relative aree, nonché l'elaborazione e l'attuazione di una comune programmazione economica e</p>

<p>unico polo di direzione, che consentano l'organizzazione delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo delle relative aree, volta ad assicurare il più alto livello di efficienza ed economicità dei suddetti servizi, nonché l'elaborazione e l'attuazione di una comune programmazione economica e sociale; il territorio è area funzionale.</p>	<p>sociale.</p> <p>La provincia regionale, ente pubblico territoriale, realizza l'autogoverno della comunità consortile e sovrintende, nel quadro della programmazione regionale, all'ordinato sviluppo economico e sociale della comunità medesima. Essa è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione.</p> <p>Per le funzioni statali o regionali ad essa non delegate, la provincia regionale svolge compiti di proposta.</p> <p>Il territorio della provincia regionale può costituire circoscrizione di decentramento statale.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Requisiti per la costituzione

Nell'articolo 6, comma 2 si precisa, analogamente a quanto previsto nella legge n. 9 del 1986, istitutiva della provincia regionale, che i liberi consorzi sono espressione di comunità "storicamente ed economicamente integrate o suscettibili di integrazione intorno ad un unico polo di aggregazione". Nella proposta in esame si suggerisce di integrare l'attuale previsione precisando la necessità che la costituzione dei consorzi sia tale da consentire un'organizzazione delle strutture e dei servizi delle relative aree che assicuri una gestione ottimale dei servizi inerenti alle rispettive aree. L'articolo 6, comma 1, precisa inoltre che ai fini della costituzione del libero consorzio è necessaria l'aggregazione di almeno dieci comuni, fermo restando che ogni comune deve aderire ad un unico consorzio.

Altri requisiti sono specificati nell'articolo 9, comma 3, e riguardano la continuità territoriale e la consistenza demografica minima.

DDL N. 812	L.R. N. 9/1986
<p>Art. 6. <i>Natura e compiti</i></p> <p>1. I liberi consorzi comunali, già province regionali costituite con l'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, sono costituiti nuovamente dalla aggregazione di almeno dieci comuni: ogni comune deve aderire ad un unico</p>	<p>Art. 4</p> <p>Natura e compiti delle province regionali</p> <p>Le province regionali, costituite dalla aggregazione dei comuni siciliani in liberi consorzi, sono dotate della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Esse sono espressioni delle comunità operanti in territori di dimensioni</p>

<p>consorzio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9. <i>Costituzione dei liberi consorzi comunali</i></p> <p>1. La costituzione di ciascun libero consorzio comunale è promossa da uno o più comuni ricompresi in una medesima area contraddistinta dalle caratteristiche di cui all'articolo 6, mediante delibere dei rispettivi consigli su una specifica, identica, motivata proposta, da adottarsi, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.</p> <p>2. Le delibere di cui al comma 1 devono essere adottate, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. Le delibere devono contenere l'indicazione dell'ambito territoriale dell'istituendo libero consorzio comunale, avente caratteristiche di continuità territoriale ed una popolazione residente di almeno 250 mila abitanti riducibile a non meno di 100 mila allorché ricorrano particolari ragioni storiche, sociali ed economiche, nonché la designazione del comune sede del libero consorzio comunale.</p> <p>4. La popolazione residente nei comuni è quella risultante dai registri di popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>5. La mancata adozione delle delibere entro il termine di cui al comma 2 equivale alla proposta di costituirsi in libero consorzio comunale con i comuni ricadenti entro l'ambito territoriale della disciolta provincia regionale e con il medesimo comune capoluogo.</p> <p>6. È fatta salva la facoltà dei singoli comuni di richiedere, entro gli stessi termini e nel rispetto delle medesime modalità procedurali, l'aggregazione ad altro istituendo libero consorzio comunale,</p>	<p>sovracomunali, storicamente integrate o suscettibili di integrazioni intorno ad un unico polo di direzione, che consentano l'organizzazione delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo delle relative aree, nonché l'elaborazione e l'attuazione di una comune programmazione economica e sociale.</p> <p>La provincia regionale, ente pubblico territoriale, realizza l'autogoverno della comunità consortile e sovrintende, nel quadro della programmazione regionale, all'ordinato sviluppo economico e sociale della comunità medesima. Essa è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione.</p> <p>Per le funzioni statali o regionali ad essa non delegate, la provincia regionale svolge compiti di proposta.</p> <p>Il territorio della provincia regionale può costituire circoscrizione di decentramento statale.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

semprechè sussistano i requisiti di cui all'articolo 6 ed al comma 3 del presente articolo.	
---------------------------------------------------------------------------------------------	--

3) Procedure per la costituzione

Si prevede l'attivazione di uno o più comuni ai fini della promozione della costituzione del libero consorzio, fermo restando che la mancata attivazione comporterà il permanere dello "status quo", ossia la coincidenza dell'area del libero consorzio con quella della attuale provincia regionale corrispondente.

Decisivo sarà poi l'intervento della Giunta regionale, che dovrà presentare un disegno di legge per la costituzione dei liberi consorzi, per la quale si rinvia ad una legge della Regione.

Tale disegno di legge dovrà tenere conto sia delle adesioni effettuate con le deliberazioni dei comuni che delle mancate adozioni delle delibere.

Altrettanto fondamentale l'intervento del Governo regionale previsto dall'articolo 15 per assicurare la concreta operatività dei liberi consorzi, attraverso l'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali e del personale.

Si sottolinea tuttavia che i termini previsti per la conclusione dell'intero procedimento non sono perentori, non essendo previste sanzioni per l'inerzia o il ritardo nella presentazione del disegno di legge o per la sua definitiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale. Ci si chiede, quindi, come ciò si concili con l'art. 15, comma 1 che prevede la soppressione delle province al 31 maggio 2013.

Sotto il profilo della tecnica legislativa sarebbe opportuno prevedere una diversa formulazione delle norme, procedendo ad un accorpamento delle disposizioni relative alle procedure costitutive e di quelle concernenti i requisiti di costituzione.

DDL N. 812	L.R. N. 9/1986
<p>Art. 6. <i>Natura e compiti</i></p> <p>1. I liberi consorzi comunali, già province regionali costituite con l'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, sono costituiti nuovamente dalla aggregazione di almeno dieci comuni:</p>	<p>Art.5 <i>Costituzione delle province regionali</i></p> <p>La costituzione di ciascuna provincia regionale è promossa da uno o più comuni ricompresi in una medesima area contraddistinta dalle caratteristiche di cui all' art. 4, mediante delibere dei</p>

ogni comune deve aderire ad un unico consorzio.

Art. 9.

*Costituzione dei liberi
consorzi comunali*

1. La costituzione di ciascun libero consorzio comunale è promossa da uno o più comuni ricompresi in una medesima area contraddistinta dalle caratteristiche di cui all'articolo 6, mediante delibere dei rispettivi consigli su una specifica, identica, motivata proposta, da adottarsi, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

2. Le delibere di cui al comma 1 devono essere adottate, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le delibere devono contenere l'indicazione dell'ambito territoriale dell'istituendo libero consorzio comunale, avente caratteristiche di continuità territoriale ed una popolazione residente di almeno 250 mila abitanti riducibile a non meno di 100 mila allorché ricorrano particolari ragioni storiche, sociali ed economiche, nonché la designazione del comune sede del libero consorzio comunale.

4. La popolazione residente nei comuni è quella risultante dai registri di popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. La mancata adozione delle delibere entro il termine di cui al comma 2 equivale alla proposta di costituirsi in libero consorzio comunale con i comuni ricadenti entro l'ambito territoriale della disciolta provincia regionale e con il medesimo comune capoluogo.

6. È fatta salva la facoltà dei singoli comuni di richiedere, entro gli stessi termini e nel rispetto delle medesime modalità procedurali, l'aggregazione ad altro istituendo libero consorzio comunale, sempreché sussistano i requisiti di cui all'articolo 6 ed al comma 3 del presente

rispettivi consigli su una specifica, identica, motivata proposta, da adottarsi, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Le delibere di cui al comma precedente debbono essere adottate nel corso del primo semestre del 1987.

Le delibere devono contenere l'indicazione dell'ambito territoriale dell'istituenda provincia regionale, avente caratteristiche di continuità territoriale ed una popolazione residente di almeno 230 mila abitanti riducibile a non meno di 180 mila allorché ricorrano particolari ragioni storiche, sociali ed economiche, nonché la designazione del capoluogo.

La popolazione residente nei comuni è quella risultante dai registri di popolazione.

La mancata adozione delle delibere entro il termine di cui al secondo comma equivale alla proposta di costituirsi in libero consorzio con i comuni ricadenti entro l'ambito territoriale della disciolta provincia e con il medesimo capoluogo, sempreché sussistano i requisiti di cui all'art. 4 ed al terzo comma del presente articolo.

E' fatta salva la facoltà dei singoli comuni di richiedere, entro gli stessi termini e nel rispetto delle medesime modalità procedurali, l'aggregazione ad altra istituenda provincia, sempreché sussistano i requisiti di cui all'art. 4 al terzo comma del presente articolo.

Le delibere, munite del riscontro tutorio, sono trasmesse all'Assessorato regionale degli enti locali.

Il riscontro tutorio sulle suddette delibere è esclusivamente di legittimità sulla regolarità delle adunanze e delle votazioni dei consigli comunali.

<p>articolo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10. <i>Adempimenti della Giunta regionale</i></p> <p>1. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto dal comma 2 dell'articolo 9, preso atto delle deliberazioni previste dall'articolo 9, nonché delle eventuali mancate adozioni di cui al comma 5 del medesimo articolo, ricorrendone i presupposti, delibera la presentazione all'Assemblea regionale siciliana del disegno di legge per la costituzione dei liberi consorzi comunali.</p> <p>2. Con la legge di istituzione dei liberi consorzi comunali sono indicate le modalità di successione dei liberi consorzi comunali alle province regionali, di assegnazione delle risorse finanziarie ad oggi destinate alle province regionali e le norme espressamente abrogate con particolare riferimento alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art.6 <i>Adempimenti della Giunta regionale</i></p> <p>Entro il secondo semestre dell' anno 1987, preso atto delle deliberazioni previste dall' art. 5, nonché delle eventuali mancate adozioni di cui al quinto comma del medesimo articolo, la Giunta regionale, ricorrendone i presupposti - e subordinatamente alla presenza nelle aree provinciali residue dei caratteri di cui all' art. 4 ed al terzo comma dell' art. 5 - delibera la presentazione all' Assemblea regionale del disegno di legge per la costituzione delle province regionali con le indicazioni conseguenti a riguardo delle circoscrizioni territoriali e della istituzione dei relativi capoluoghi.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Modifiche degli ambiti territoriali

La procedura individuata dal disegno di legge è mutuata sostanzialmente dalle corrispondenti disposizioni della legge n. 9 del 1986 relativa alle province regionali, salva la previsione della riserva al Governo regionale del potere di iniziativa in materia. Anche per la modifica degli ambiti territoriali lo strumento previsto è quello della legge regionale.

DDL N. 812	L.R. N. 9/1986
<p style="text-align: center;">Art. 11. <i>Modifiche agli ambiti territoriali dei liberi consorzi comunali</i></p> <p>1. Alle modifiche degli ambiti territoriali dei liberi consorzi comunali, si provvede con legge regionale nel rispetto dei criteri indicati negli articoli precedenti, su richiesta di uno o più liberi consorzi</p>	<p style="text-align: center;">Art.7 <i>Modifiche agli ambiti territoriali delle province regionali</i></p> <p>Alle modifiche degli ambiti territoriali delle province regionali, si provvede con legge regionale, ad iniziativa del Governo regionale, nel rispetto dei criteri indicati negli articoli precedenti, su richiesta di una</p>

<p>comunali, ovvero di uno o più comuni, oppure in base a richiesta popolare avanzata: da almeno il 50 per cento degli elettori del comune di cui viene chiesto il trasferimento ad altro libero consorzio comunale, per i comuni sino a 50.000 abitanti; da almeno il 30 per cento per i comuni fino a 100.000 abitanti; da almeno il 20 per cento per i comuni oltre i 100.000 abitanti. Nessuna variazione può essere proposta, ad eccezione dell'iniziativa di uno o più liberi consorzi comunali, prima dei tre anni dall'adesione al libero consorzio comunale.</p> <p>2. Delle richieste di cui al comma 1 è data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione.</p> <p>3. Entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione i liberi consorzi comunali ed i comuni interessati possono presentare osservazioni.</p> <p>4. La Giunta regionale delibera, quindi, la presentazione all'Assemblea regionale siciliana del disegno di legge concernente le modifiche degli ambiti territoriali dei liberi consorzi comunali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12. <i>Istituzione successiva di liberi consorzi comunali.</i></p> <p>1. Trascorsi tre anni dalla prima istituzione dei liberi consorzi comunali è sempre consentita la costituzione di nuovi liberi consorzi comunali nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 9.</p>	<p>o più province, ovvero di uno o più comuni, oppure in base a richiesta popolare avanzata: da almeno il 50 per cento degli elettori del comune di cui viene chiesto il trasferimento ad altra provincia, per i comuni sino a 50.000 abitanti; da almeno il 30 per cento, per i comuni fino a 100.000 abitanti; da almeno il 20 per cento, per i comuni oltre i 100.000 abitanti.</p> <p>Delle richieste di cui al comma precedente è data notizia mediante avviso pubblicato, a cura dell' Assessorato regionale degli enti locali, nella Gazzetta Ufficiale della Regione.</p> <p>Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione le province regionali ed i comuni interessati possono presentare osservazioni.</p> <p>La Giunta regionale delibera, quindi, la presentazione all' Assemblea regionale del disegno di legge concernente le modifiche degli ambiti territoriali provinciali.</p> <p>Esse hanno effetto dalla data di scadenza dei relativi consigli provinciali.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Competenze dei liberi consorzi

L'articolo 8 del disegno di legge attribuisce ai liberi consorzi funzioni amministrative in una serie di ambiti materiali che spaziano dai servizi sociali e culturali alla manutenzione degli istituti di istruzione media di secondo grado, dalla realizzazione di iniziative in campo turistico, artistico, sportivo alla promozione delle attività artigiane, dalla vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne alla tutela dell'ambiente, alla costruzione e manutenzione della rete stradale, ecc.. Tali funzioni corrispondono in modo quasi integrale a quelle già attribuite alle province regionali dall'articolo 13 della legge regionale n. 9 del

1986. Si tratta sostanzialmente, d'altra parte, di funzioni rientranti negli ambiti tradizionalmente spettanti alle Province, quali definiti anche dalla normativa statale, e precisamente dall'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. E' noto che quest'ultimo attribuisce al livello intermedio di governo locale compiti amministrativi relativi alla difesa del suolo, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione delle calamità; alla valorizzazione dei beni culturali; alla viabilità e ai trasporti; alla protezione della flora e della fauna, ai parchi e alle riserve naturali; alla caccia e alla pesca nelle acque interne; all'organizzazione e allo smaltimento dei rifiuti; ai servizi sanitari, all'igiene e profilassi pubblica; all'istruzione secondaria ed alla formazione professionale.

Altrettanto consolidata è l'attribuzione alle province di compiti di pianificazione territoriale.

In proposito, l'articolo 7 del disegno di legge riprende quanto già previsto dalla legge n. 9 del 1986 per le province regionali, devolvendo ai liberi consorzi la elaborazione di un piano in materia di rete delle principali vie di comunicazione stradali (nella legge n. 9 del 1986 erano prese in considerazione anche le comunicazioni ferroviarie), di localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale, prevedendo anche un raccordo tra liberi consorzi e province in tema di pianificazione urbanistica. E' prevista l'approvazione del piano da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Rammentiamo che la normativa statale, e precisamente l'articolo 20 del decreto legislativo n. 267 del 2000, attribuisce alle province funzioni di programmazione piuttosto ampie ed articolate, relativamente agli ambiti di competenza sopra ricordati, e in particolare in ordine all'assetto del territorio, prevedendo altresì che esse collaborino alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

Infine, l'articolo 4 del disegno di legge prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente della Regione, dei procedimenti amministrativi di competenza dei comuni e dei liberi consorzi nell'ambito dei richiamati settori dei beni culturali e dell'ambiente, della formazione professionale, del turismo, sport e spettacolo, nonché della gestione integrata del servizio idrico e dei rifiuti, dei lavori pubblici e delle infrastrutture, delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato.

DDL N. 812	L.R. N. 9/1986
Art. 7. <i>Pianificazione territoriale</i>	Art.12 <i>Pianificazione territoriale</i>

<p>1. Il libero consorzio comunale, ferme restando le competenze dei comuni, adotta un piano relativo:</p> <p>a) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali;</p> <p>b) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.</p> <p>2. Qualora i comuni interessati non provvedano, entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione del piano adottato, ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di detto piano le deliberazioni dei liberi consorzi comunali relativamente alle suddette materie costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.</p> <p>3. In relazione al perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni il libero consorzio comunale può presentare osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ed in corso di approvazione; i comuni sono altresì tenuti a trasmettere al libero consorzio comunale le delibere di proposta dei piani triennali delle opere pubbliche.</p> <p>4. Lo schema del piano prima della adozione è trasmesso ai comuni per eventuali osservazioni; qualora i consigli comunali non si pronuncino entro il termine di trenta giorni, il parere si intende reso favorevolmente. Durante la formazione del piano devono essere acquisiti i pareri delle amministrazioni pubbliche interessate.</p> <p>5. Il piano è adottato dal libero consorzio comunale entro sei mesi dalla sua istituzione, tenuto conto delle osservazioni dei comuni eventualmente rese.</p> <p>6. Al piano è allegato un programma triennale di attuazione, nel quale è indicato l'ordine di priorità delle opere da realizzare.</p> <p>7. Il piano è approvato dall'Assessore regionale per il territorio e</p>	<p>La provincia regionale, ferme restando le competenze dei comuni, adotta un piano relativo:</p> <p>1) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie;</p> <p>2) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.</p> <p>Qualora i comuni interessati non provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di detto piano, le deliberazioni delle province regionali relativamente alle suddette materie costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.</p> <p>Ai fini della formulazione del piano territoriale regionale, la provincia formula proposte relative alle vocazioni prevalenti del suo territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.</p> <p>In relazione al perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni la provincia regionale presenta osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ed in corso di approvazione.</p> <p style="text-align: center;">Art.13 <i>Funzioni amministrative</i></p> <p>Nell' ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la provincia regionale provvede sulle seguenti materie:</p> <p>1) servizi sociali e culturali:</p> <p>a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio - scolastiche permanenti, in atto gestite ai sensi dell' art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le competenze comunali in materia;</p> <p>b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;</p> <p>c) promozione ed attuazione, nell'</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l'ambiente entro trenta giorni dalla trasmissione; trascorso il termine il piano acquista efficacia. Il piano è sottoposto a revisione dopo cinque anni.

8. Varianti al piano sono ammesse con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti.

9. Decorso il termine di cui al comma 5, l'amministrazione regionale provvede in via sostitutiva.

Art. 8.

Funzioni amministrative

1. Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione e nel rispetto delle finalità indicate dalla presente legge, i liberi consorzi comunali provvedono sulle seguenti:

a) servizi sociali e culturali:

1) realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale;

2) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;

3) promozione ed attuazione di iniziative ed attività di formazione professionale;

4) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio del libero consorzio comunale, nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali;

5) promozione e sostegno di

ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, in conformità della legislazione regionale vigente in materia, nonché realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;

d) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all' art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Per l'esercizio delle funzioni suddette, la provincia si avvale degli organi periferici dell' Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;

e) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;

2) sviluppo economico:

a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;

b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;

c) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;

d) autorizzazione all' apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all' art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43;

3) organizzazione del territorio e tutela dell' ambiente:

a) costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infra-regionale, provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell' art. 16

<p>manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo di interesse sovracomunale;</p> <p>b) sviluppo economico:</p> <p>1) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche di interesse sovracomunale;</p> <p>2) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;</p> <p>3) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;</p> <p>c) organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente:</p> <p>1) costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere;</p> <p>2) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale;</p> <p>3) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche mediante intese con i comuni interessati;</p> <p>4) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali;</p> <p>5) organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli non possono provvedervi.</p> <p>2. Per le attività espletate dai liberi consorzi comunali, gli stessi operano col personale già in servizio presso le sopresse province regionali, possono</p>	<p>della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;</p> <p>b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;</p> <p>c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;</p> <p>d) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche mediante intese e consorzi con i comuni interessati;</p> <p>e) tutela dell' ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell' inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali;</p> <p>f) organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi.</p> <p>Per le finalità di cui al numero 2, lettera a), del primo comma del presente articolo e di altre disposizioni di leggi regionali, gli uffici periferici e gli enti regionali operanti nel territorio sono collegati e coordinati dalle province regionali [2].</p> <p>La provincia regionale svolge, altresì, le attribuzioni delle sopresse amministrazioni provinciali, esplica ogni altra attività di interesse provinciale, in conformità delle disposizioni di legge, può essere organo di decentramento regionale e realizzare interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.</p> <p>La provincia regionale provvede altresì alla manutenzione della viabilità danneggiata da attività eruttive di vulcani e alla rimozione dei detriti delle ceneri e dei lapilli</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>avvalersi degli uffici dei comuni e possono altresì stipulare convenzioni con la Regione con le modalità indicate dall'articolo 5. Il personale trasferito conserva il trattamento economico pregresso. E' fatto divieto ai liberi consorzi comunali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo per il periodo di un anno dalla costituzione.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

6) Atto fondativo

L'articolo 13 del disegno di legge individua nello Statuto la fonte nella quale vengono stabilite le norme fondamentali relative all'organizzazione ed al funzionamento del libero consorzio.

La possibilità di adottare un proprio statuto rappresenta, come è noto, una delle principali espressioni dell'autonomia degli enti locali, formalmente sancita – per i comuni e le province- dall'articolo 114 della Costituzione, e disciplinata a livello statale dal decreto legislativo n. 267 del 2000, che determina in maniera piuttosto articolata i contenuti essenziali degli statuti degli enti locali.

L'adozione di uno statuto è prevista, a livello nazionale, anche da parte dei consorzi e delle unioni di comuni, ossia da forme associative tra enti locali disciplinate dal decreto legislativo n. 267 del 2000.

A livello regionale, l'articolo 22 della legge regionale n. 9 del 1986 prevede attualmente l'autonomia statutaria delle province regionali, stabilendo che: “La provincia regionale, in relazione alle proprie esigenze e specificità , adotta lo statuto. Lo statuto fissa, in armonia con le disposizioni della presente legge, le norme fondamentali relative all' organizzazione della provincia regionale ed al suo funzionamento, nonché :i modi e le forme del controllo e della partecipazione popolare alla vita della provincia regionale mediante: referendum, iniziativa popolare ed altri strumenti di consultazione e di democrazia diretta; i modi e le forme in cui i comuni, singoli o associati, partecipano all' esercizio delle funzioni spettanti alla provincia regionale”.

I contenuti necessari degli statuti dei liberi consorzi vengono definiti nel disegno di legge in esame in maniera piuttosto essenziale, a differenza di quanto avviene a livello statale nel testo unico degli enti locali.

Si tiene conto della particolare natura del libero consorzio, derivante dalla aggregazione di più comuni, inserendo nell'ambito del contenuto necessario dello statuto la definizione dei “modi e le forme in cui i comuni partecipano all'esercizio delle funzioni spettanti al libero

consorzio”. Si stabiliscono alcune norme di indirizzo in materia di organizzazione dell’ente, tra cui l’individuazione del presidente nell’ambito dei sindaci dei comuni aderenti al consorzio, la presenza di componenti delle giunte e dei consigli dei comuni consorziati all’interno di non meglio precisati “altri organi”, la gratuità delle funzioni di tutti gli organi.

Si individuano le modalità di approvazione dello statuto.

DDL N. 812	L.R. N. 9/1986
<p data-bbox="240 658 600 759">Art. 13. <i>Statuto del libero consorzio comunale</i></p> <p data-bbox="165 804 727 904">1. Il libero consorzio comunale, in relazione alle proprie esigenze e specificità, adotta lo statuto.</p> <p data-bbox="165 949 727 1756">2. Lo statuto fissa, in armonia con le disposizioni della presente legge, le norme fondamentali relative all'organizzazione del libero consorzio comunale ed al suo funzionamento, nonché i modi e le forme in cui i comuni, partecipano all'esercizio delle funzioni spettanti al libero consorzio comunale. Lo statuto integra la previsione normativa degli organi del libero consorzio comunale nel rispetto dei principi indicati nell'articolo 14; deve altresì prevedere il presidente del libero consorzio comunale scelto tra i sindaci dei comuni aderenti allo stesso e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni consorziati. Le funzioni di tutti gli organi sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.</p> <p data-bbox="165 1800 727 2013">3. Ai liberi consorzi comunali si applicano in quanto compatibili i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano in particolare i principi in materia di competenze e funzionamento degli organi dei comuni.</p> <p data-bbox="240 2058 727 2080">4. Lo statuto è deliberato</p>	<p data-bbox="831 658 1262 725">Art.22 <i>Statuto della provincia regionale</i></p> <p data-bbox="762 770 1324 871">La provincia regionale, in relazione alle proprie esigenze e specificità , adotta lo statuto.</p> <p data-bbox="762 882 1324 1061">Lo statuto fissa, in armonia con le disposizioni della presente legge, le norme fondamentali relative all' organizzazione della provincia regionale ed al suo funzionamento, nonché :</p> <p data-bbox="762 1072 1324 1240">i modi e le forme del controllo e della partecipazione popolare alla vita della provincia regionale mediante: referendum, iniziativa popolare ed altri strumenti di consultazione e di democrazia diretta;</p> <p data-bbox="762 1252 1324 1397">i modi e le forme in cui i comuni, singoli o associati, partecipano all' esercizio delle funzioni spettanti alla provincia regionale.</p> <p data-bbox="778 1442 1318 1509">Art.23 <i>Procedimento di formazione dello statuto</i></p> <p data-bbox="762 1543 1324 1868">Lo statuto della provincia regionale è adottato dal consiglio, entro un anno dal suo insediamento, su proposta della giunta che, a tal fine, ne redige il progetto e lo sottopone ai comuni dell' area provinciale, i quali, entro 30 giorni dalla ricezione, possono formulare, mediante delibere consiliari, osservazioni e proposte di modifica.</p> <p data-bbox="762 1879 1324 2080">Sul progetto e sulle proposte di cui al comma precedente, il consiglio delibera a maggioranza di due terzi dei componenti. Dopo il secondo scrutinio, da effettuarsi non prima di 8 giorni ed entro i successivi 15 giorni, è sufficiente la maggioranza</p>

<p>dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle modifiche statutarie.</p> <p>5. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvato lo statuto tipo che disciplina altresì l'elezione del presidente del libero consorzio comunale nel rispetto dei principi indicati nell'articolo 14.</p>	<p>assoluta dei componenti.</p> <p>Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo competente, lo statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed affisso all'albo dell'ente per 30 giorni consecutivi.</p> <p>Le modifiche allo statuto sono adottate con la procedura di cui ai commi precedenti.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) L'organizzazione

Viene delineata una struttura organizzativa che tende a stabilire un collegamento tra gli organi di governo del consorzio ed i comuni consorziati. Tale organizzazione risulta basata su un'assemblea, composta da tutti i sindaci degli stessi comuni, in seno alla quale viene prescelto il presidente del consorzio. Questi viene eletto, con un sistema di voto ponderato che tiene conto della consistenza demografica del comune di appartenenza, dai consiglieri comunali dei comuni facenti parte del libero consorzio.

La composizione dell'assemblea, composta da tutti i sindaci dei comuni consorziati, ricorda quella prevista a livello nazionale per i consorzi di comuni. Anche per questi ultimi è infatti prevista un'organizzazione incentrata su un organo rappresentativo denominato "assemblea consorziale", composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, dal presidente dell'ente o da un loro delegato, in cui ciascun membro dispone di un voto proporzionale alla quota di partecipazione dell'ente che rappresenta, nella misura determinata dalla convenzione o dallo statuto.

E' inoltre prevista una giunta, nominata dal presidente tra i componenti dell'assemblea o dei consigli comunali.

Il disegno di legge peraltro non definisce le funzioni ed i compiti di ciascuno degli organi ricordati. E' da ritenere che possa in parte sopperire a tale lacuna l'articolo 13, comma 3, il quale stabilisce che i liberi consorzi si applichino in quanto compatibili i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, e in particolare i principi relativi alle competenze e al funzionamento degli organi dei comuni.

DDL N. 812	L.R. N. 9/1986
<p style="text-align: center;">Art. 14. <i>Organi dei liberi consorzi comunali</i></p> <p>1. Sono organi del libero consorzio comunale il presidente, la giunta e l'assemblea.</p> <p>2. L'assemblea è composta da tutti i sindaci in carica dei comuni che costituiscono il libero consorzio comunale.</p> <p>3. Il presidente viene eletto in seno all'assemblea dai consiglieri comunali dei comuni facenti parte del libero consorzio comunale. Ogni consigliere comunale, in carica, esprime un voto ponderato pari al rapporto tra la popolazione del comune di appartenenza, accertata con censimento, ed il numero dei componenti, in carica, del consiglio comunale di appartenenza. La votazione potrà avvenire con voto telematico e con le modalità indicate nello statuto tipo adottato col decreto del Presidente della Regione prescritto dall'articolo 13. In sede di prima votazione risulta eletto presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto; in sede di seconda votazione risulta eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti ponderati.</p> <p>4. Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata dai consiglieri comunali dei comuni facenti parte del libero consorzio comunale; il voto utile alla sfiducia non deve essere inferiore ai due terzi del complesso dei voti ponderati. La votazione può avvenire con voto telematico e con le modalità indicate nello statuto tipo adottato col decreto del Presidente della Regione prescritto dall'articolo 13. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da un numero di consiglieri comunali che rappresentano almeno due quinti del complesso dei voti ponderati</p>	<p style="text-align: center;">Art.25 Organi della provincia regionale</p> <p>Sono organi della provincia regionale il consiglio, la giunta, il presidente della provincia regionale.</p> <p>Il consiglio provinciale elegge nel suo seno con votazioni separate il presidente ed il vice presidente. Nella prima votazione per la elezione del presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti..</p> <p>In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.</p> <p style="text-align: center;">Art.26 Composizione del consiglio</p> <p>Il consiglio della provincia regionale è composto:</p> <p>a) di quarantacinque consiglieri nelle province regionali con popolazione superiore a 600 mila abitanti;</p> <p>b) di trentacinque consiglieri nelle province regionali con popolazione da 400.000 abitanti sino a 600.000 abitanti;</p> <p>c) di venticinque consiglieri nelle altre province regionali.</p> <p style="text-align: center;">Art.26 bis Riunioni del consiglio</p> <p>1. Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo.</p> <p>2. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del presidente della provincia regionale. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.</p> <p>3. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonchè l'attivazione delle commissioni consiliari</p>

ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione del presidente e della giunta.

5. Il presidente nomina la giunta tra i componenti dell'assemblea o dei consigli comunali. La giunta è composta dal presidente che la presiede e da un numero di componenti stabilito in modo aritmetico dagli statuti che non deve essere superiore a:

a) otto nei liberi consorzi comunali con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) sei nei liberi consorzi comunali con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) quattro nei liberi Consorzi comunali con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

6. Nelle votazioni dell'assemblea ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino ad un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nel libero consorzio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto.

7. La prima convocazione dell'assemblea è disposta dal sindaco del comune con la maggiore popolazione entro trenta giorni dalla costituzione del libero consorzio comunale. La seduta è presieduta dal medesimo sindaco.

costituite spetta al presidente di tale collegio.

4. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del presidente della provincia, quindi le proposte delle commissioni consiliari e dopo le proposte dei singoli consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.

5. Il presidente ed i componenti della giunta della provincia regionale possono intervenire senza diritto di voto alle sedute del consiglio.

6. Il presidente della provincia regionale è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei componenti il consiglio entro trenta giorni dalla presentazione dei medesimi presso la segreteria dell'ente.

7. Le rispettive e persistenti violazioni degli obblighi di cui al precedente comma, del comma 9 dell'art. 32 e del comma 2 dell'art. 34 della presente legge, sono rilevanti per l'applicazione delle misure dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'articolo 1 lettera g della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48

Art.27

Prima adunanza

1. Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti il consiglio della provincia regionale tiene la sua prima adunanza.

2. La convocazione è disposta dal presidente del consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

3. Qualora il presidente del consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal vice presidente uscente e, in difetto, dal consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenza individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo presidente.

Art.28

Giuramento dei consiglieri ed adempimenti di prima adunanza

1. Il consigliere anziano per numero di preferenza individuali, appena assunta la

presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula:

" Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell' interesse della provincia regionale in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".

2. Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell' esercizio delle loro funzioni. Del giuramento si redige processo verbale.

3. I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio.

4. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento, alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti, all' esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del presidente e del vicepresidente del medesimo collegio.

Art.29

Attribuzioni del consiglio

1. Il consiglio è l' organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell' ente e delle aziende speciali, regolamenti, l' ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle suddette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni con i comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell' ambito della provincia;

f) l' affidamento di attività e servizi mediante convenzione, l' assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell' ente a società di capitali;

g) l' istituzione e l' ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura al comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo;

l) le spese che impegnino i bilanci, per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla amministrazione e fornitura al comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo;

m) l' autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture.

Art.30

Numero legale

1. Il consiglio delibera con l' intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un' ora della seduta in corso.
3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l' intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità .
5. Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all' ordine del giorno .

	<p style="text-align: center;">Art.31 Composizione della giunta</p> <p>La giunta della provincia regionale è composta dal presidente e da assessori in numero eguali ad un quinto dei consiglieri assegnati alla provincia regionale.</p> <p style="text-align: center;">Art.32 Giunta della provincia regionale</p> <p>1. Il presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all' atto di presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio provinciale ed alla carica di presidente della provincia. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dalla nomina, al consiglio provinciale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. la durata della giunta è fissata in quattro anni.</p> <p>2. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere di provincia regionale e di presidente che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.</p> <p>3. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere provinciale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti .</p> <p>4. Gli assessori e i consiglieri provinciali non possono essere nominati dal presidente della provincia o eletti dal consiglio provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della provincia, nè essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi della provincia.</p> <p>5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del presidente della provincia, di altro componente della giunta e dei consiglieri provinciali.</p> <p>6. Prima di essere immessi nelle funzioni il presidente ed i componenti della giunta</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

attestano dinanzi al segretario dell' ente, che ne redige apposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente.

7. In presenza del segretario generale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell' esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri della provincia regionale.

8. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal presidente della provincia.

9. Il presidente nomina, tra gli assessori, il vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonchè nel caso di sospensione dell' esercizio della funzione adottata secondo l' articolo 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice presidente, fa le veci del presidente il componente della giunta più anziano di età .

10. Nella prima riunione di giunta il presidente ripartisce agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell' amministrazione.

11. Il presidente può delegare a singoli assessori, con appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni.

12. Il presidente può , in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio provinciale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni .

Contemporaneamente alla revoca, il presidente provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il presidente provvede nelle altre ipotesi di cessazione dalla carica degli assessori.

13. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del presidente, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio provinciale alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all' Assessorato regionale per gli enti locali.

14. La cessazione dalla carica del presidente, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell' intera giunta.

15. Sino all' insediamento del commissario straordinario, il vice presidente e la giunta assicurano l' esercizio delle funzioni degli organi di cui al comma 11.

Art.33

Attribuzioni della giunta

1. La giunta collabora con il presidente della provincia nell' amministrazione dell' ente ed opera con deliberazione collegiale.
2. La giunta delibera sulle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto. Delibera, altresì , sulle materie indicate nell' articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che non siano di competenza del consiglio.

Art.34

Attribuzioni del presidente

1. Il presidente rappresenta la provincia regionale;
convoca e presiede la giunta;
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all' esecuzione degli atti;
presiede l' assemblea dei sindaci dei comuni della provincia ed esercita ogni altra attribuzione che la legge o lo statuto non riservano alla competenza di altri organi della provincia, del segretario e dei dirigenti.
Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli dell' articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche, come recepito dall' articolo 1, comma 1, lettera h della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
2. Ogni sei mesi il presidente presenta una relazione scritta al consiglio provinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull' attività svolta.
3. Il consiglio provinciale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
4. Si applicano al presidente della provincia le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

8) Personale, patrimonio e mezzi finanziari. Rapporti con lo Stato. Norme di attuazione

La materia del personale è trattata in tre disposizioni del disegno di legge (articolo 5, comma 2 dell'articolo 8 e articolo 15). Dal complesso di tali disposizioni risulta che lo svolgimento delle funzioni assegnate ai liberi consorzi è assicurato in via ordinaria mediante il personale già in servizio presso le soppresse province regionali. Le modalità di trasferimento del personale, fermo restando il mantenimento delle qualifiche e dei livelli retributivi posseduti, sono individuate con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 120 giorni dalla istituzione dei liberi consorzi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento del personale delle province ad altri enti locali.

Inoltre, i liberi consorzi possono utilizzare personale regionale a seguito di apposita convezione con la Regione, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente della Regione. La possibilità di avvalersi di personale regionale è prevista, con la medesima procedura, anche per i comuni.

La disciplina in materia di personale è, infine, completata dal divieto di assunzione a qualsiasi titolo per i liberi consorzi per il periodo di un anno dalla loro costituzione e, analogamente, per i comuni e gli enti sottoposti a loro vigilanza e controllo o a totale partecipazione pubblica per il periodo di un anno dalla pubblicazione del decreto relativo alle modalità di utilizzo del personale regionale.

In relazione al patrimonio ed alle risorse finanziarie delle soppresse province, l'articolo 15 del disegno di legge prevede che la disciplina del loro trasferimento ai liberi consorzi sia determinata con decreti del Presidente della Regione da emanarsi entro 120 giorni dalla istituzione dei nuovi soggetti istituzionali. All'articolo 10 è, inoltre, previsto che la legge di sostituzione dei liberi consorzi determini le modalità per l'assegnazione delle risorse destinate alle province. Nulla invece si dice in relazione al demanio delle province.

In considerazione della istituzione dei liberi consorzi, che potrebbero avere una delimitazione territoriale non corrispondente alle soppresse province, il disegno di legge prevede all'articolo 15, comma 5 che la Regione, mediante la necessaria interlocuzione con lo Stato, favorisca l'adeguamento dell'organizzazione delle amministrazioni statali agli ambiti territoriali dei liberi consorzi. La medesima norma prevede una interlocuzione con lo Stato in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie statali attualmente assegnate alle province. Tale disposizione, tuttavia, se da un lato appare pleonastica, dall'altro potrebbe configurare un'interferenza nei confronti della competenza statale in materia di organizzazione amministrativa.

L'articolo 15 (norme di attuazione) disciplina la cessazione delle province regionali ed il trasferimento di personale, risorse e patrimonio ai liberi consorzi comunali.

In particolare il comma 1 dispone, anzitutto, che le province sono soppresse dalla data del 31 maggio 2013 e, in caso di cessazione anticipata degli organi provinciali attualmente esistenti, si provvede ai sensi della vigente normativa. Tale rinvio si traduce nell'applicazione delle norme relative alla nomina del commissario ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche. Specificamente per la provincia di Ragusa è, invece, prevista la proroga degli organi fino alla data sopra indicata. Tale disposizione crea profili di compatibilità in relazione alla durata in carica degli organi. In alternativa per il caso in cui, come nella fattispecie relativa alla provincia di Ragusa richiamata nel testo, la scadenza naturale degli organi provinciali sia precedente alla data di soppressione delle province (maggio 2013) si potrebbe prevedere il rinvio alla normativa vigente come nei casi di cessazione anticipata.

Il comma 2 prevede che qualora i liberi consorzi non siano istituiti entro la data del 30 aprile 2013, si provvede alla gestione straordinaria delle province.

In relazione ai casi di cessazione anticipata degli organi provinciali, sarebbe opportuno richiamare espressamente la norma sopra citata, specificando che la gestione commissariale si protrae fino a quando siano istituiti i liberi consorzi.

Analogamente, nel caso di mancata istituzione dei liberi consorzi entro il termine di cui al comma 2, occorrerebbe precisare il termine finale della gestione straordinaria delle province, prevedendo un più chiaro coordinamento con i termini indicati nell'articolo 9 e con le disposizioni relative alla costituzione per legge dei liberi consorzi ai sensi dell'articolo 10.

Il comma 3 prevede che con decreti del Presidente della Regione da emanarsi entro 120 giorni dalla istituzione dei liberi consorzi, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali e delle commissioni parlamentari Affari istituzionali e Bilancio dell'Ars, sono disciplinati il trasferimento del personale, del patrimonio e delle risorse finanziarie delle soppresse province regionali ai liberi consorzi, nonché i meccanismi di premialità per i comuni e i liberi consorzi in relazione al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica.

Con riguardo al personale ed al patrimonio delle province regionali, si prevede che il primo possa essere trasferito anche ad altri enti locali della Regione ed il secondo anche a comuni compresi nel territorio delle soppresse province.

Si rileva che il comma 2 dell'articolo 10 prevede la determinazione delle modalità di assegnazione delle risorse finanziarie destinate alle province regionali mediante la legge di

istituzione dei liberi consorzi. Sembra, dunque, opportuno un coordinamento tra le due norme.

Infine il comma 4 prevede, attraverso l'abrogazione delle relative disposizioni, la cessazione delle unioni di comuni e delle aree metropolitane dalla data del 31 maggio 2013, la stessa prevista dal comma 1 per la soppressione delle province regionali.

Si segnala che l'articolo in esame, contenente le norme di attuazione della legge, nulla prevede in ordine alla sorte dei rapporti giuridici pendenti in capo alle province regionali al momento della loro cessazione e della contestuale introduzione del nuovo ordinamento.

Un'ulteriore considerazione merita, inoltre, l'opportunità di prevedere disposizioni relative alle refluenze della successione dei liberi consorzi comunali alle province in materia tributaria. Si rileva, infatti, che attualmente le province sono destinatarie del gettito di alcuni tributi la cui disciplina è definita dallo Stato e, pertanto, occorre valutare modalità e limiti di applicabilità della normativa statale in tale materia ai nuovi soggetti introdotti nell'ordinamento regionale dal disegno di legge in esame.

Per una più agevole lettura si riporta, qui di seguito, il testo degli articoli appena commentati:

DDL N. 812

Art. 5.

Convenzione per l'utilizzo da parte dei comuni e dei liberi consorzi comunali di personale della Regione

1. I comuni e i liberi consorzi comunali possono stipulare convenzioni con la Regione per l'utilizzo di personale della Regione con modalità da fissarsi con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della vigente normativa in materia.

2. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione del decreto previsto dal comma 1 è fatto divieto ai comuni ed a enti a totale capitale pubblico, vigilati o controllati dai comuni, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo per il periodo di un anno.

Art. 8.

Funzioni amministrative

(omissis)

2. Per le attività espletate dai liberi consorzi comunali, gli stessi operano col personale già in servizio presso le sopresse province regionali, possono avvalersi degli uffici dei comuni e possono altresì stipulare convenzioni con la Regione con le modalità indicate dall'articolo 5. Il

personale trasferito conserva il trattamento economico pregresso. E' fatto divieto ai liberi consorzi comunali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo per il periodo di un anno dalla costituzione.

Art. 15.

Norme di attuazione

1. Le province regionali sono soppresse a far data dal 31 maggio 2013; gli organi della provincia regionale di Ragusa sono prorogati fino alla succitata data. In caso di anticipata cessazione degli organi si provvede ai sensi della vigente normativa.

2. Qualora i liberi consorzi comunali non siano istituiti entro il 30 aprile 2013 si provvede alla gestione straordinaria delle province secondo la vigente normativa.

3. Con decreti del Presidente della Regione da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di istituzione dei liberi consorzi previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, della Commissione 'Affari istituzionali' e della Commissione 'bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana vengono disciplinati le seguenti materie:

a) trasferimento di personale delle soppresse province regionali ai liberi consorzi comunali ed agli altri enti locali della Regione, nel rispetto della vigente normativa in materia, mantenendo la qualifica di provenienza;

b) trasferimento del patrimonio delle soppresse province regionali ai liberi consorzi comunali ed ai comuni ricadenti nel territorio delle soppresse province regionali;

c) trasferimento delle risorse finanziarie ai liberi consorzi comunali;

d) previsione di meccanismi di premialità per i comuni ed i liberi consorzi comunali che raggiungano livelli di efficienza ed economicità con riduzione della spesa pubblica.

4. A far data dal 31 maggio 2013 cessano le unioni dei comuni, disciplinate dall'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e dall'articolo 37 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. A far data dal 31 maggio 2013 sono altresì abrogati gli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

5. La Regione provvede, altresì, a promuovere tutte le opportune iniziative nei confronti dello Stato, affinché l'organizzazione periferica dello Stato tenda ad adeguarsi agli ambiti territoriali dei liberi consorzi nel territorio della Regione; la Regione provvede altresì a rapportarsi con lo Stato per l'assegnazione delle risorse finanziarie ad oggi destinate alle province regionali e disciplinate dalla normativa statale.

6. Sino all'adeguamento della relativa normativa, restano salve le norme che adottino quale parametro di riferimento il territorio della provincia regionale.

9) Consigli e giunte comunali – Revisori

L'articolo 17 prevede una riduzione dei componenti dei consigli comunali e della giunta comunale che nell'ispirarsi alla logica del contenimento della spesa che ha guidato i recenti provvedimenti adottati a livello statale, in alcuni casi se ne discosta in senso più o meno restrittivo.

Le recenti manovre statali adottate a decorrere dal 2011 (art.2, cc.183,184,185,186 e187 della l.191/2009- finanziaria 2010- modificati dall'art.1 del d.l.2/2010, convertito con modifiche dalla l. 42/2010, e art.16, c.17 del D.L.138/2011) hanno previsto una riduzione dei componenti dei consigli comunali che per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti è quantificabile nel 20%; per i comuni con popolazione sotto i 10.000 abitanti la riduzione è di maggiore entità (per i comuni sotto i 3000 abitanti è del 50%) ed è articolata per fasce di popolazione.

Per le province, con la medesima decorrenza 2011, la riduzione dei componenti del consiglio è quantificabile nel 20%.

Per i componenti delle giunte comunali e provinciali, fermo restando il numero massimo di 12 assessori, il numero degli assessori è stato ridotto da 1/3 ad 1/4 del numero dei componenti del consiglio, calcolato a sua volta sulla base della nuova quantificazione. Tale riduzione si applica a decorrere dalla data del rinnovo del consiglio.

L'art.17 del ddl in esame prevede una riduzione dei consiglieri comunali che oscilla tra il 17% ed il 25% e però non tiene conto dell'ulteriore riduzione operata a livello statale con il d.l.138/2011, per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

In particolare la riduzione:

- a) per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti è da 50 a 40 (-20%)
- b) per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è da 45 a 35 (-22%)
- c) per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti è da 40 a 30 (-25%)
- d) per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o capoluoghi di provincia è da 30 a 25 (-17%)
- e) per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti è da 20 a 15 (-25%)
- f) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti è da 15 a 12(-20%)
- g) per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è da 12 a 9 (-25%).

Per le giunte comunali che attualmente non possono essere composte da un numero di soggetti superiori al 20% dei componenti dei consigli (art. 33 l. 142/1990, come introdotto dall'art.1 l.r.48/1991, e successive modifiche), l'art.17 stabilisce in modo espresso il numero dei componenti in riferimento alla nuova composizione di consigli, con una conseguente riduzione.

Riguardo all'efficacia delle suddette disposizioni, sarebbe opportuno chiarire il rapporto tra il comma 4, che prevede l'adeguamento degli statuti comunali, il comma 5, che prevede che in ogni caso in occasione del rinnovo delle cariche elettive il numero degli assessori è stabilito nel numero massimo sopra individuato, ed il comma 6 che stabilisce che l'efficacia delle predette disposizioni decorre dalle prossime elezioni amministrative.

A tal proposito ricordiamo che il numero dei componenti dei consigli comunali influisce sul numero dei componenti delle liste dei candidati alle elezioni del consiglio comunale (l.r. 35/1997). In particolare, il numero dei componenti delle liste dev'essere non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi per i consigli dei comuni con popolazione sopra i 10.000 abitanti; non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti per i consigli dei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti (artt.2, 2 ter e 4 della l.r.35/1997).

I comizi sono convocati con decreto dell'assessore aut locali emanato tra il sessantesimo ed il cinquantesimo giorno antecedente la consultazione. (art. 8 decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3).

Ricordiamo infine che con il d.l. 138/2011 all'art.16 è stata prevista a decorrere dal 13 agosto 2012 l'unione obbligatoria tra comuni con popolazione sino a 1000 abitanti. In conseguenza di ciò nei comuni sino a 1000 abitanti ci saranno quali organi soltanto il sindaco ed il consiglio, con il venir meno delle giunte. L'unione avrà quali organi il consiglio (composto dai sindaci dei comuni compresi), il presidente (eletto dal consiglio tra i propri componenti) e la giunta (composta dal presidente e da assessori scelti tra i sindaci componenti il consiglio). Si tratta di un diverso livello di governo che qualora ritenuto applicabile in Sicilia (l'articolo 16, c. 29 del d.l. 138 prevede che tali disposizioni si applichino anche alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei loro statuti) andrebbe coordinato con la nuova articolazione degli enti locali.

DDL 812	NORMATIVA REGIONALE VIGENTE
<p style="text-align: center;">Art. 17. <i>Composizione dei consigli e delle giunte dei comuni</i></p> <p>1. L'articolo 43 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, è</p>	<p style="text-align: center;">L.r. n. 16/1963 Ordinamento amministrativo degli enti locali</p> <p style="text-align: center;">Art. 43 <i>Composizione dei consigli comunali ed indennità agli amministratori locali.</i></p>

sostituito dal seguente: 'Art. 43 - *Composizione dei consigli comunali* - 1. Il consiglio comunale è composto da:

a) quaranta membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) trentacinque membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) trenta membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

d) venticinque membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) quindici membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

f) dodici membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

g) nove membri negli altri comuni.'.

2. L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: 'Art. 33. - *Composizione della giunta dei comuni* - 1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti che non deve essere superiore a:

a) otto nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) sette nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) sei nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

d) cinque nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) quattro nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

f) tre nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

g) due negli altri comuni.

2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica.'.

3. Sino alla cessazione delle province regionali, la giunta della provincia

1. Il consiglio comunale è composto di:

a) cinquanta membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) quarantacinque membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) quaranta membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

d) trenta membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) venti membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

f) quindici membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

g) dodici membri negli altri comuni.

Art. 33

della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e come modificato dalla legge regionale n. 22 del 16.12.2008

Composizione della giunta dei comuni e delle province regionali.

1. La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento. Nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può comunque essere superiore a 4.

2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco o del presidente della provincia regionale comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica".

<p>regionale è composta dal presidente della provincia regionale che la presiede e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento.</p> <p>4. I comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dal comma 2 del presente articolo.</p> <p>5. In mancanza del necessario adeguamento di cui al comma 4, anche con riferimento alle previsioni degli articoli 7 e 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, il numero degli assessori è comunque determinato, in occasione del rinnovo delle cariche elettive, nel numero massimo individuato dal comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dal comma 2 del presente articolo.</p> <p>6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

REVISORI – Con l'art.19 c.2, del ddl si prevede che nei comuni sino a 15.000 abitanti la revisione economico finanziaria sia affidata ad un unico revisore. Soltanto sopra i 15.000 abitanti ci sarà il collegio composto di 3 revisori.

Tale modifica è in linea con quanto previsto dalla normativa statale (art.234 d.l.s 267/2000).

A tal proposito si ricorda che l'articolo 16, c. 25 del d.l.138/2011 prevede che i revisori dei conti degli enti, locali siano scelti mediante estrazione a sorte da un elenco e non più eletti dai consigli.

DDL N. 812	NORMATIVA REGIONALE VIGENTE
<p>Art. 19. <i>Disposizioni varie</i></p> <p>1. E' abrogato il comma 2 bis dell'articolo 24 della legge regionale 3</p>	<p><i>Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della legge regionale n.48/1991</i></p> <p><i>Art. 57</i></p>

<p>dicembre 1991, n. 44, introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22.</p> <p>2. All'articolo 57, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, la parola '5.000' è sostituita dalla parola '15.000'.</p>	<p><i>Revisione economico-finanziaria (60) (61)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a un componente, un collegio di revisori composto da tre membri. <u>(62)</u> 2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti: <ol style="list-style-type: none"> a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. 4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. 5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. 6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio. 8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lett. a), b) e c). 9. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione. 10. Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti si rinvia alle disposizioni statali afferenti. <p>L.R. 11 maggio 1993, n. 15 ^o.Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa ⁽²⁾.

Art. 9

Nomina dei presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di competenza della Regione ⁽²²⁾.

1. Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88](#) in attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

2. I revisori dei conti ed i membri dei collegi sindacali non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi nominati dallo stesso ente.

3. Il comma 2 trova applicazione anche nei casi in cui la nomina sia vincolata per legge. In tale ipotesi l'organo competente alla nomina, accertato che nel proprio organico mancano o sono insufficienti i funzionari, od in caso di cumulo di incarichi, procede alla nomina del sindaco o del revisore iscritto all'apposito registro dei revisori contabili ⁽²³⁾.

4. Ogni nomina deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto per i rappresentanti di autorità ministeriali, dal comma 1, lettera h), dall'articolo 13 del [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419](#) non si applicano ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale individuati fra i dipendenti in servizio, con profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbiano svolto mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici ⁽²⁴⁾.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

Decreto legge. 6 dicembre 2011, n. 201., Art. 23

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

[1] Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.

[2] Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 77 e 87 della Costituzione*;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il consolidamento dei conti pubblici, al fine di garantire la stabilità economico-finanziaria del Paese nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, nonché di adottare misure dirette a favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento;

Emana

Il seguente decreto-legge:

Art. 23 *Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province*

1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti, il numero dei componenti:

a) del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente. Conseguentemente, il numero dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente, e quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti della medesima Autorità è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente; ⁽⁵⁷⁾

b) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è ridotto da sette a tre, compreso il Presidente; ⁽⁵⁷⁾

c) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

d) dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

e) della Commissione nazionale per la società e la borsa è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

f) del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo è ridotto da sei a tre, compreso il Presidente;

- g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
- h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
- i) della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove l'ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti i componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove il numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. ⁽⁵⁸⁾

2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della Commissione di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, al [decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 giugno 1974, n. 216](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all' [articolo 1](#), nono comma, il primo periodo è soppresso;
- b) all' [articolo 2](#), quarto comma, terzo periodo, le parole: «con non meno di quattro voti favorevoli» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Commissione»;
- c) all' [articolo 2](#), quarto comma, quarto periodo, le parole: «e con non meno di quattro voti favorevoli» sono soppresse;
- d) all' [articolo 2](#), quinto comma, le parole: «adottata con non meno di quattro voti favorevoli» sono soppresse;
- e) all' [articolo 2](#), ottavo comma, l'ultimo periodo è soppresso. ⁽⁵⁹⁾

2-ter. All' [articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al quinto comma, le parole: «assume le deliberazioni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non meno di quattro voti favorevoli» sono sostituite dalle seguenti: «con proprie deliberazioni dà attuazione alle norme di cui ai due precedenti commi»;
- b) all'ottavo comma, le parole: «con non meno di quattro voti favorevoli» sono soppresse. ⁽⁵⁹⁾

3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e delle altre Autorità amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'[articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), non possono essere confermati alla cessazione dalla carica, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249](#).

4. All'[articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'[articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici». ⁽⁵⁸⁾

5. L'[articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

6. Fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, il secondo comma dell'[articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146](#), si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico, comprese

le componenti accessoria e variabile della retribuzione, eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato.

7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa prevista dall'[articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#) e istituita con [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011](#) non abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti economici di cui all'[articolo 1 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011](#), riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il Parlamento e il Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al citato [articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011](#). ⁽⁵⁸⁾

8. Alla [legge 30 dicembre 1986, n. 936](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'[articolo 2](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Composizione del Consiglio). - 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:

a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;

c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

2. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti»; ⁽⁶⁰⁾

b) all'[articolo 3](#) sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina dei componenti";

2) al comma 2, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b) e

c)";

c) all'[articolo 4](#) sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina dei rappresentanti";

2) il comma 10 è soppresso.

9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, secondo la ripartizione di cui all'[articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936](#), e successive modificazioni, come modificato dal comma 8. In sede di prima applicazione, al fine di evitare soluzione di continuità nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali esperti, gli attuali rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nonché gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima applicazione, la riduzione numerica, nonché l'assegnazione dei resti percentuali risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri:

a) maggiore rappresentatività nella categoria di riferimento, secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificità del settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento;

b) pluralismo.

10. La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro individuati secondo i criteri di cui al comma 9, ha scadenza coincidente con quella dell'attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010-2015. ⁽⁵⁸⁾

11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alle successive scadenze, si applicano le disposizioni degli *articoli 3 e 4, della legge n. 936 del 1986*.

12. All'*articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, è soppresso il terzo periodo.

13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 12 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. ⁽⁵⁸⁾

15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.

16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012. ⁽⁵⁸⁾

17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dalla legge statale di cui al comma 16. ⁽⁵⁸⁾

18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, con legge dello Stato. ⁽⁵⁸⁾

19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia.

20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l' *articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai commi 16 e 17. ⁽⁶¹⁾

20-bis. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto. Le medesime disposizioni non trovano applicazione per le province autonome di Trento e di Bolzano. ⁽⁵⁹⁾

21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l'invarianza della spesa.

22. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all' *articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, e successive modificazioni. ⁽⁵⁸⁾

[57] Lettera così modificata dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

[58] Comma così modificato dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

[59] Comma inserito dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

[60] Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

[61] Comma così sostituito dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

Legge regionale 6 marzo 1986 n. 9.

ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA REGIONALE.

G.U.R.S. 08 marzo 1986 , n.11

TITOLO I

Caratteri dell' amministrazione

Art.1

Principi generali

L' attività della Regione, degli enti locali territoriali e degli enti da essi dipendenti è ispirata ai principi di autonomia, di decentramento, di partecipazione ed al metodo della programmazione. Gli enti locali partecipano alla formulazione della programmazione economica e sociale regionale e ne attuano gli obiettivi.

Art.2

Criteri dell' azione amministrativa

Omissis [1].

TITOLO II

Organizzazione locale territoriale nella Regione siciliana

Art.3

Ordinamento degli enti locali territoriali

L' amministrazione locale territoriale nella Regione siciliana è articolata, ai sensi dell' art. 15 dello Statuto regionale, in comuni ed in liberi consorzi di comuni denominati << province regionali >>.

Art.4

Natura e compiti delle province regionali

Le province regionali, costituite dalla aggregazione dei comuni siciliani in liberi consorzi, sono dotate della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Esse sono espressioni delle comunità operanti in territori di dimensioni sovracomunali, storicamente integrate o suscettibili di integrazioni intorno ad un unico polo di direzione, che consentano l' organizzazione delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo delle relative aree, nonché l' elaborazione e l' attuazione di una comune programmazione economica e sociale.

La provincia regionale, ente pubblico territoriale, realizza l' autogoverno della comunità consortile e sovrintende, nel quadro della programmazione regionale, all' ordinato sviluppo economico e sociale della comunità medesima. Essa è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione.

Per le funzioni statali o regionali ad essa non delegate, la provincia regionale svolge compiti di proposta.

Il territorio della provincia regionale può costituire circoscrizione di decentramento statale.

Art.5

Costituzione delle province regionali

La costituzione di ciascuna provincia regionale è promossa da uno o più comuni ricompresi in una medesima area contraddistinta dalle caratteristiche di cui all' art. 4, mediante delibere dei rispettivi consigli su una specifica, identica, motivata proposta, da adottarsi, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Le delibere di cui al comma precedente debbono essere adottate nel corso del primo semestre del 1987.

Le delibere devono contenere l' indicazione dell' ambito territoriale dell' istituenda provincia regionale, avente caratteristiche di continuità territoriale ed una popolazione residente di almeno 230 mila abitanti riducibile a non meno di 180 mila allorchè ricorrano particolari ragioni storiche, sociali ed economiche, nonché la designazione del capoluogo.

La popolazione residente nei comuni è quella risultante dai registri di popolazione.

La mancata adozione delle delibere entro il termine di cui al secondo comma equivale alla proposta di costituirsi in libero consorzio con i comuni ricadenti entro l' ambito territoriale della disciolta provincia e con il medesimo capoluogo, semprechè sussistano i requisiti di cui all' art. 4 ed al terzo comma del presente articolo.

E' fatta salva la facoltà dei singoli comuni di richiedere, entro gli stessi termini e nel rispetto delle medesime modalità procedurali, l' aggregazione ad altra istituenda provincia, semprechè sussistano i requisiti di cui all' art. 4 al terzo comma del presente articolo.

Le delibere, munite del riscontro tutorio, sono trasmesse all' Assessorato regionale degli enti locali.

Il riscontro tutorio sulle suddette delibere è esclusivamente di legittimità sulla regolarità delle adunanze e delle votazioni dei consigli comunali.

Art.6

Adempimenti della Giunta regionale

Entro il secondo semestre dell' anno 1987, preso atto delle deliberazioni previste dall' art. 5, nonché delle eventuali mancate adozioni di cui al quinto comma del medesimo articolo, la Giunta regionale, ricorrendone i presupposti - e subordinatamente alla presenza nelle aree provinciali residue dei caratteri di cui all' art. 4 ed al terzo comma dell' art. 5 - delibera la presentazione all' Assemblea regionale del disegno di legge per la costituzione delle province regionali con le indicazioni conseguenti a riguardo delle circoscrizioni territoriali e della istituzione dei relativi capoluoghi.

Art.7

Modifiche agli ambiti territoriali delle province regionali

Alle modifiche degli ambiti territoriali delle province regionali, si provvede con legge regionale, ad iniziativa del Governo regionale, nel rispetto dei criteri indicati negli articoli precedenti, su richiesta di una o più province, ovvero di uno o più comuni, oppure in base a richiesta popolare avanzata: da almeno il 50 per cento degli elettori del comune di cui viene chiesto il trasferimento ad altra provincia, per i comuni sino a 50.000 abitanti; da almeno il 30 per cento, per i comuni fino a 100.000 abitanti; da almeno il 20 per cento, per i comuni oltre i 100.000 abitanti.

Delle richieste di cui al comma precedente è data notizia mediante avviso pubblicato, a cura dell' Assessorato regionale degli enti locali, nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione le province regionali ed i comuni interessati possono presentare osservazioni.

La Giunta regionale delibera, quindi, la presentazione all' Assemblea regionale del disegno di legge concernente le modifiche degli ambiti territoriali provinciali.

Esse hanno effetto dalla data di scadenza dei relativi consigli provinciali.

TITOLO III

Funzioni della provincia regionale

Art.8

Caratteristiche dell' attività della provincia regionale

Le province regionali operano, di norma, sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi.

Le province regionali concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio - economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione del piano urbanistico regionale, coordinando, a tal fine, le esigenze e le proposte dei comuni

Art.9

Programmazione economico - sociale

In conformità agli indirizzi ed agli atti della programmazione regionale di sviluppo economico - sociale ed in armonia con i relativi obiettivi e priorità, la provincia regionale, in relazione alle complessive esigenze di sviluppo della comunità provinciale, adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili.

Il piano provinciale di sviluppo economico - sociale tiene conto delle risultanze dell' assemblea generale dei sindaci dei comuni della provincia regionale, da tenersi annualmente su convocazione del presidente della provincia.

Nella stessa sede il presidente della provincia regionale riferisce sullo stato di attuazione della programmazione provinciale.

Art.10

Procedure della programmazione

Il progetto del programma di sviluppo economico sociale è predisposto dalla giunta, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, tenendo conto delle proposte avanzate dai comuni, dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, dalle formazioni sociali e dagli altri soggetti pubblici o privati operanti nel territorio della provincia regionale, ed è inviato ai comuni della provincia i quali, entro 30 giorni dalla ricezione, possono formulare, con delibera consiliare, osservazioni e proposte.

Decorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della provincia regionale trasmette il progetto di programma, corredato delle proposte ed osservazioni dei comuni e delle eventuali conseguenti determinazioni della giunta, alla Presidenza della Regione per l' esame da parte degli organi preposti alla programmazione regionale, nel corso del quale sono sentiti i rappresentanti della provincia regionale.

La Presidenza della Regione formula, entro 60 giorni dalla ricezione del progetto di programma, le proprie osservazioni e le eventuali proposte di modifica, necessarie al fine di rendere compatibili i progetti stessi con le scelte della programmazione regionale.

Il programma provinciale di sviluppo economico - sociale è approvato con delibera consiliare, a maggioranza assoluta, tenendo conto delle osservazioni e delle proposte formulate dalla Presidenza della Regione ed è aggiornato ogni anno con prospettiva poliennale anche con riferimento alla verifica di cui all' art. 11, con gli adeguamenti e le specificazioni necessarie alla formulazione del bilancio dell' esercizio successivo.

In ogni caso la provincia è tenuta ad uniformarsi alle proposte della Presidenza della Regione relative alla compatibilità con le scelte della programmazione regionale.

Art.11

Verifica sull' attuazione del programma economico - sociale

La giunta presenta annualmente al consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione del programma provinciale di sviluppo economico - sociale e dei progetti in cui esso si articola.

Copia della relazione è trasmessa ai comuni che possono presentare proprie osservazioni e proposte.

Art.12

Pianificazione territoriale

La provincia regionale, ferme restando le competenze dei comuni, adotta un piano relativo:

- 1) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie;
- 2) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.

Qualora i comuni interessati non provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di detto piano, le deliberazioni delle province regionali relativamente alle suddette materie costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.

Ai fini della formulazione del piano territoriale regionale, la provincia formula proposte relative alle vocazioni prevalenti del suo territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.

In relazione al perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni la provincia regionale presenta osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ed in corso di approvazione.

Art.13

Funzioni amministrative

Nell' ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la provincia regionale provvede sulle seguenti materie:

1) servizi sociali e culturali:

- a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio - scolastiche permanenti, in atto gestite ai sensi dell' art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le competenze comunali in materia;
- b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;
- c) promozione ed attuazione, nell' ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, in conformità della legislazione regionale vigente in materia, nonchè realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;
- d) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all' individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonchè alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all' art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Per l' esercizio delle funzioni suddette, la provincia si avvale degli organi periferici dell' Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;
- e) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;

2) sviluppo economico:

- a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;
- b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;
- c) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;
- d) autorizzazione all' apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all' art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43;

3) organizzazione del territorio e tutela dell' ambiente:

- a) costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell' art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;
- b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;
- c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;
- d) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche mediante intese e consorzi con i comuni interessati;
- e) tutela dell' ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell' inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali;

f) organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi.

Per le finalità di cui al numero 2, lettera a), del primo comma del presente articolo e di altre disposizioni di leggi regionali, gli uffici periferici e gli enti regionali operanti nel territorio sono collegati e coordinati dalle province regionali [2].

La provincia regionale svolge, altresì, le attribuzioni delle sopresse amministrazioni provinciali, esplica ogni altra attività di interesse provinciale, in conformità delle disposizioni di legge, può essere organo di decentramento regionale e realizzare interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.

La provincia regionale provvede altresì alla manutenzione della viabilità danneggiata da attività eruttive di vulcani e alla rimozione dei detriti delle ceneri e dei lapilli [3].

Art.14

Delega di funzioni amministrative

La provincia regionale può provvedere alla gestione degli interventi e dei servizi di competenza dei comuni compresi nel suo territorio, d' intesa con gli organi comunali.

Salve le competenze attribuite con la presente legge e quelle eventualmente trasferite con leggi regionali, la provincia può delegare ai comuni compresi nel proprio territorio o a consorzi intercomunali l' esercizio di funzioni amministrative ritenute di interesse locale.

I relativi rapporti finanziari sono disciplinati sulla base di intese fra la provincia regionale e i comuni interessati o i consorzi intercomunali.

Art.15

Gestione comuni

I comuni appartenenti ad una medesima provincia regionale possono - ove per le relative materie non si provveda già a termini dell' art. 13 - stabilire fra loro, anche con l' intervento della provincia regionale, gestioni comuni al fine di:

- a) predisporre ed adottare unitariamente i piani territoriali di rispettiva competenza;
- b) realizzare l' esercizio congiunto di servizi, anche attraverso la costituzione di specifiche unità di gestione;
- c) utilizzare congiuntamente beni e servizi;
- d) far fronte in modo coordinato ad esigenze tecniche particolari, quali l' informazione automatizzata, l' addestramento del relativo personale ed ogni altra esigenza per la quale non sia necessario costituire strutture associate specifiche.

Le gestioni comuni sono deliberate dai consigli comunali e provinciali interessati, unitamente al relativo regolamento, a maggioranza assoluta dei loro componenti.

Il regolamento della gestione comune deve prevedere:

- 1) la sede, le attività ed i servizi da gestire congiuntamente;
- 2) l' istituzione, la composizione e le competenze dell' organo comune deliberante;
- 3) l' organo monocratico responsabile della gestione;
- 4) la disciplina dei rapporti finanziari e patrimoniali; le norme per il recesso di un comune o per l' adesione di altri; i modi e le forme di organizzazione ed utilizzazione del personale dipendente degli enti interessati;
- 5) i poteri di iniziative e di proposte degli enti associati, il diritto di informazione e le modalità di accesso agli atti della gestione comune da parte degli enti stessi e dei rispettivi consiglieri, nei limiti stabiliti dalla legge.

Almeno una volta l' anno è indetta una conferenza dei consigli dei comuni interessati, in seduta pubblica, per discutere sull' attività e sui programmi della gestione comune.

Art.16

Gestione comuni obbligatorie

Per la realizzazione di particolari obiettivi della programmazione provinciale, il Presidente della Regione, ove non vi provvedano i comuni interessati, anche su proposta dei consigli delle province regionali, dispone con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, la costituzione obbligatoria di gestioni comuni per l' esercizio delle funzioni relative al perseguimento dei predetti obiettivi.

Col decreto di cui al comma precedente sono fissate le norme di organizzazione e le modalità di esercizio della gestione comune, in conformità delle disposizioni dell' art. 15.

Art.17

Convenzioni

I comuni possono avvalersi, mediante convenzione, su richiesta dei relativi consigli, degli uffici tecnici della provincia regionale cui appartengono per le proprie attività istituzionali, concordando con la giunta provinciale i tempi, le condizioni, le modalità di utilizzazione ed il relativo apporto finanziario.

I comuni, mediante apposita convenzione, possono utilizzare servizi gestiti da altri comuni o da loro aziende.

La convenzione stabilisce i rapporti economici, le forme e le condizioni di gestione, nonché i modi di consultazione periodica degli enti contraenti.

Le province hanno facoltà di promuovere e stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti.

Art.18

Società per azioni

I comuni e le province hanno facoltà di promuovere, per la gestione di servizi pubblici, la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO IV

Aree metropolitane

Art.19

Caratteri delle aree metropolitane

Possono essere dichiarate aree metropolitane le zone del territorio regionale che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) siano ricomprese nell' ambito dello stesso territorio provinciale;
- b) abbiano, in base ai dati ISTAT relativi al 31 dicembre dell' anno precedente la dichiarazione, una popolazione residente non inferiore a 250 mila abitanti;
- c) siano caratterizzate dall' aggregazione, intorno ad un comune di almeno 200 mila abitanti, di più centri urbani aventi fra loro una sostanziale continuità di insediamenti;
- d) presentino un elevato grado di integrazione in ordine ai servizi essenziali, al sistema dei trasporti e allo sviluppo economico e sociale.

Art.20

Individuazione e delimitazione dell' area metropolitana

L' individuazione dell' area metropolitana e la relativa delimitazione è effettuata, anche su richiesta degli enti locali interessati, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell' Assessore regionale per gli enti locali. A tal fine la relativa iniziativa è preventivamente sottoposta - a cura dell' Assessore regionale per gli enti locali - all' esame degli enti locali interessati che non abbiano promosso la richiesta di cui al comma precedente, i quali possono esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento.

Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dal parere.

Art.21

Funzioni dell' area metropolitana

Le province regionali comprendenti aree metropolitane, oltre alle funzioni indicate negli articoli precedenti, svolgono, nell' ambito delle predette aree, le funzioni spettanti ai comuni in materia di:

- 1) disciplina del territorio, mediante la formazione di un piano intercomunale, relativo: alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie e dei relativi impianti; alle aree da destinare ad edilizia pubblica residenziale, convenzionata ed agevolata; alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.

Le previsioni del suddetto piano intercomunale costituiscono variante agli strumenti urbanistici comunali;

- 2) formazione del piano intercomunale della rete commerciale;
- 3) distribuzione dell' acqua potabile e del gas;
- 4) trasporti pubblici;
- 5) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Per l' esercizio delle funzioni di cui ai punti 3, 4 e 5 la provincia regionale può avvalersi delle aziende municipalizzate esistenti, ovvero promuovere la costituzione di gestioni comuni ai sensi dell' art. 15 o la stipula di convenzioni ai sensi dell' art. 17, secondo comma.

TITOLO V

Organizzazione della provincia regionale

CAPO I

Potestà statutaria e regolamentare

Art.22

Statuto della provincia regionale

La provincia regionale, in relazione alle proprie esigenze e specificità, adotta lo statuto.

Lo statuto fissa, in armonia con le disposizioni della presente legge, le norme fondamentali relative all' organizzazione della provincia regionale ed al suo funzionamento, nonchè:

i modi e le forme del controllo e della partecipazione popolare alla vita della provincia regionale mediante: referendum, iniziativa popolare ed altri strumenti di consultazione e di democrazia diretta;

i modi e le forme in cui i comuni, singoli o associati, partecipano all' esercizio delle funzioni spettanti alla provincia regionale.

Art.23

Procedimento di formazione dello statuto [4]

Lo statuto della provincia regionale è adottato dal consiglio, entro un anno dal suo insediamento, su proposta della giunta che, a tal fine, ne redige il progetto e lo sottopone ai comuni dell' area provinciale, i quali, entro 30 giorni dalla ricezione, possono formulare, mediante delibere consiliari, osservazioni e proposte di modifica.

Sul progetto e sulle proposte di cui al comma precedente, il consiglio delibera a maggioranza di due terzi dei componenti. Dopo il secondo scrutinio, da effettuarsi non prima di 8 giorni ed entro i successivi 15 giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo competente, lo statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed affisso all'albo dell'ente per 30 giorni consecutivi.

Le modifiche allo statuto sono adottate con la procedura di cui ai commi precedenti.

Art.24

Potestà regolamentare

La provincia regionale adotta, in armonia con le disposizioni di legge e del proprio statuto, regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni e delle relative modalità di esplicazione.

In particolare i regolamenti concernono:

l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio provinciale con particolare riferimento alle attribuzioni della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, alla suddivisione in gruppi dei componenti il consiglio, alla istituzione di commissioni permanenti, all'esame delle proposte di deliberazione, mozioni, interpellanze e interrogazioni;

l'organizzazione ed il funzionamento della giunta;

l'organizzazione degli uffici e la pianta organica del personale;

le modalità di gestione dei servizi;

le aziende provinciali;

i contenuti e le forme dei provvedimenti per i fini di cui all'art. 2.

TITOLO V

Organizzazione della provincia regionale

CAPO II

Organizzazione della provincia regionale

Art.25

Organi della provincia regionale

Sono organi della provincia regionale il consiglio, la giunta, il presidente della provincia regionale. Il consiglio provinciale elegge nel suo seno con votazioni separate il presidente ed il vice presidente. Nella prima votazione per la elezione del presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti [5].

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali [5].

Art.26

Composizione del consiglio [6]

Il consiglio della provincia regionale è composto:

- a) di quarantacinque consiglieri nelle province regionali con popolazione superiore a 600 mila abitanti;
- b) di trentacinque consiglieri nelle province regionali con popolazione da 400.000 abitanti sino a 600.000 abitanti;
- c) di venticinque consiglieri nelle altre province regionali.

Art.26 bis

Riunioni del consiglio [7]

1. Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo.
2. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del presidente della provincia regionale. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
3. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari costituite spetta al presidente di tale collegio.
4. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del presidente della provincia, quindi le proposte delle commissioni consiliari e dopo le proposte dei singoli consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Il presidente ed i componenti della giunta della provincia regionale possono intervenire senza diritto di voto alle sedute del consiglio.
6. Il presidente della provincia regionale è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei componenti il consiglio entro trenta giorni dalla presentazione dei medesimi presso la segreteria dell'ente.
7. Le rispettive e persistenti violazioni degli obblighi di cui al precedente comma, del comma 9 dell'art. 32 e del comma 2 dell'art. 34 della presente legge, sono rilevanti per l'applicazione delle misure dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'articolo 1 lettera g della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48

Art.27

Prima adunanza [8]

1. Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti il consiglio della provincia regionale tiene la sua prima adunanza.
2. La convocazione è disposta dal presidente del consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l' adunanza.
3. Qualora il presidente del consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal vice presidente uscente e, in difetto, dal consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenza individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell' adunanza sino all' elezione del nuovo presidente.

Art.28

Giuramento dei consiglieri ed adempimenti di prima adunanza [9]

1. Il consigliere anziano per numero di preferenza individuali, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula:
" Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell' interesse della provincia regionale in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".
2. Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell' esercizio delle loro funzioni. Del giuramento si redige processo verbale.
3. I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio.
4. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento, alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti, all' esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del presidente e del vicepresidente del medesimo collegio.

Art.29

Attribuzioni del consiglio [10]

1. Il consiglio è l' organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell' ente e delle aziende speciali, regolamenti, l' ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle suddette materie [11];
 - c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
 - d) le convenzioni con i comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell' ambito della provincia;
 - f) l' affidamento di attività e servizi mediante convenzione, l' assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell' ente a società di capitali;
 - g) l' istituzione e l' ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura al comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) le spese che impegnino i bilanci, per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla amministrazione e fornitura al comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) l' autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture.

Art. 30

Numero legale [12]

1. Il consiglio delibera con l' intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un' ora della seduta in corso.
3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l' intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità .
5. Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all' ordine del giorno .

Art. 31

Composizione della giunta

La giunta della provincia regionale è composta dal presidente e da assessori in numero eguali ad un quinto dei consiglieri assegnati alla provincia regionale.

Art.32

Giunta della provincia regionale [13]

1. Il presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all' atto di presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio provinciale ed alla carica di presidente della provincia. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dalla nomina, al consiglio provinciale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. La durata della giunta è fissata in quattro anni [14].

2. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere di provincia regionale e di presidente che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

3. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere provinciale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti [17].

4. Gli assessori e i consiglieri provinciali non possono essere nominati dal presidente della provincia o eletti dal consiglio provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della provincia, nè essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi della provincia [15].

5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del presidente della provincia, di altro componente della giunta e dei consiglieri provinciali [17]

6. Prima di essere immessi nelle funzioni il presidente ed i componenti della giunta attestano dinanzi al segretario dell' ente, che ne redige apposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente.

7. In presenza del segretario generale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell' esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri della provincia regionale.

8. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal presidente della provincia.

9. Il presidente nomina, tra gli assessori, il vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonchè nel caso di sospensione dell' esercizio della funzione adottata secondo l' articolo 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice presidente, fa le veci del presidente il componente della giunta più anziano di età .

10. Nella prima riunione di giunta il presidente ripartisce agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell' amministrazione.

11. Il presidente può delegare a singoli assessori, con appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni.

12. Il presidente può , in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio provinciale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni .

Contemporaneamente alla revoca, il presidente provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il presidente provvede nelle altre ipotesi di cessazione dalla carica degli assessori[16].

13. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del presidente, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio provinciale alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all' Assessorato regionale per gli enti locali.

14. La cessazione dalla carica del presidente, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell' intera giunta.

15. Sino all' insediamento del commissario straordinario, il vice presidente e la giunta assicurano l' esercizio delle funzioni degli organi di cui al comma 11.

Art.33

Attribuzioni della giunta [18]

1. La giunta collabora con il presidente della provincia nell' amministrazione dell' ente ed opera con deliberazione collegiale.

2. La giunta delibera sulle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto. Delibera, altresì , sulle materie indicate nell' articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che non siano di competenza del consiglio.

Art.34

Attribuzioni del presidente [19]

1. Il presidente rappresenta la provincia regionale;

convoca e presiede la giunta;

sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè all' esecuzione degli atti;

presiede l' assemblea dei sindaci dei comuni della provincia ed esercita ogni altra attribuzione che la legge o lo statuto non riservano alla competenza di altri organi della provincia, del segretario e dei dirigenti.

Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli dell' articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche, come recepito dall' articolo 1, comma 1, lettera h della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

2. Ogni sei mesi il presidente presenta una relazione scritta al consiglio provinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull' attività svolta.

3. Il consiglio provinciale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

4. Si applicano al presidente della provincia le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Art. 35

Incarichi ad esperti [20]

1. Il presidente, per l' espletamento di attività connesse con le materie di competenza della provincia, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all' amministrazione.

2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:

a) cinque nelle province con popolazione superiore a 600.000 abitanti;

b) tre nelle province con popolazione da 400.000 a 600.000 abitanti;

c) due nelle altre province.

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentazione professionalità . In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.

4. Gli atti di nomina sono comunicati al consiglio della provincia, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all' Assessorato regionale degli enti locali.

5. Il presidente annualmente trasmette al consiglio provinciale una dettagliata relazione sull' attività svolta dagli esperti nominati.

6. Gli esperti possono essere revocati dal presidente prima del termine fissato dall' incarico con provvedimento motivato da inviare entro dieci giorni al consiglio.

7. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l' indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.

8. Si applicano agli esperti del presidente della provincia le limitazioni previste per gli esperti dei sindaci dal comma 6 dell' articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7[21].

TITOLO V

Organizzazione della provincia regionale

CAPO III

Uffici e finanze

Art.36

Uffici

Ogni provincia regionale ha un segretario ed un ufficio provinciale, che ha sede nel capoluogo.

Art.37

Finanze

Alle province regionali continuano ad applicarsi le norme sulla finanza locale relative alle amministrazioni straordinarie delle province.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

Art.38

Passaggio dalle amministrazioni straordinarie provinciali alle province regionali

Le province regionali, costituite a norma dell' art. 6, subentrano alle amministrazioni straordinarie delle province alla data dell' elezione dei rispettivi consigli.

Le nuove competenze previste dalla presente legge per le province regionali sono attribuite alle attuali amministrazioni straordinarie provinciali a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.39

Delegati regionali

Entro 60 giorni dall' entrata in vigore della legge di costituzione delle province regionali, il Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore per gli enti locali, nomina un delegato regionale, scelto tra i dirigenti in servizio dell' Amministrazione regionale o funzionari in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, perchè provveda a tutti gli adempimenti necessari all' ordinata successione dell' amministrazione delle province regionali alle amministrazioni straordinarie delle province, compresa la prima convocazione del consiglio provinciale.

Art.40

Ripartizione del personale, dei mezzi funzionari e delle attrezzature delle amministrazioni straordinarie provinciali

Il Presidente della Regione, sentito l' Assessore regionale per gli enti locali, su proposta dei delegati regionali, ripartisce il personale, i mezzi finanziari previsti nei relativi bilanci, i beni e le attrezzature delle sopresse amministrazioni straordinarie provinciali tra le province regionali che vi succedono e provvede alla liquidazione dei rapporti pregressi.
I residui passivi sui bilanci pregressi sono iscritti nel bilancio provvisorio della provincia regionale che comprende il capoluogo della soppressa provincia.

Art.41

Personale in posizione di comando

Ai dipendenti di enti trasferiti alla provincia regionale che, per effetto della presente legge, vengono a trovarsi in situazioni di incompatibilità è data facoltà, per la durata del mandato elettivo in corso, di essere collocati in posizione di comando presso gli uffici della Regione.
I dipendenti che all' atto dell' approvazione della presente legge si trovino in posizione di comando presso gli stessi enti vengono inquadrati negli organici della provincia regionale salva la facoltà di optare, entro il 30 giugno 1987, per il rientro nell' ente di provenienza [22].

Art.42

Norme elettorali

Fino a quando le province regionali non subentrino alle amministrazioni straordinarie delle province, per l' elezione dei consigli e per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità si applica la legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive aggiunte e modifiche.

Art.43

Esercizio del controllo in via transitoria

Fino all' istituzione delle relative commissioni provinciali di controllo, il controllo sugli atti delle province regionali di nuova costituzione e dei comuni compresi nelle relative circoscrizioni è esercitato, per gli atti delle province regionali, dalla commissione provinciale di controllo della provincia cui appartiene il capoluogo della nuova provincia regionale e, per gli atti dei comuni, dalla commissione provinciale di controllo già competente all' atto dell' istituzione del nuovo libero consorzio.

Art.44

Istituzioni socio - scolastiche permanenti

Per l' esercizio delle funzioni di cui al n. 1, lett. a, dell' art. 13, i beni delle istituzioni socio - scolastiche permanenti, di cui al primo comma dell' art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 18 sono trasferiti alle province nel cui territorio ricadono.

TITOLO VII

Rapporti tra provincia ed enti pubblici operanti in ambito provinciale

Art.45

Comunità montane

Entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, le comunità montane della Sicilia sono sopresse e le relative funzioni nonché il personale, i beni ed ogni altro mezzo finanziario sono assegnati alle province regionali nei cui territori ricadono le relative aree [23].
La funzione di valorizzazione delle zone montane, secondo le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modifiche, è esercitata dalla provincia regionale previo parere dell' assemblea consultiva dei comuni montani, avente sede presso ciascuna provincia od eletta dai consigli dei comuni interessati con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38.

L' assemblea consultiva, per il cui funzionamento si applica, in quanto compatibile, l' art. 10 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38, deve rendere il parere di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla richiesta da parte delle province regionali. Decorso infruttuosamente detto termine si prescinde dal parere.

Le risultanze della programmazione provinciale sono comunicate annualmente, per le relative valutazioni, all' assemblea consultiva dei comuni montani che, a tal fine, deve essere convocata dal presidente della provincia.

I fondi assegnati alle comunità montane affluiscono nei bilanci delle province regionali nei cui territori sono comprese le relative aree, rimanendo vincolati alla promozione dello sviluppo delle popolazioni residenti nei comuni montani, alla difesa del suolo ed alla protezione della natura delle rispettive zone secondo le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed all' art. 2 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38 e successive modifiche.

Art.46

Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato

Le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della Regione coordinano, per i fini di cui all' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, la propria attività con gli interventi delle province regionali.

I settori economici rappresentati nella giunta camerale sono determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione legislativa permanente << Questioni istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali territoriali ed istituzionali >> dell' Assemblée regionale siciliana.

La giunta camerale è integrata, ai fini del coordinamento di cui al primo comma, da due rappresentanti della provincia eletti dal consiglio, con voto limitato.

Art.47

Attività promozionali in materia turistica

Nelle more del riordino del settore le province regionali, fermi restando i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali delle attività in materia turistica, esercitano le funzioni attualmente attribuite agli enti provinciali per il turismo e coordinano l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello sub - regionale.

A tal fine, le province si avvalgono delle strutture organizzative e delle relative procedure amministrative degli enti provinciali per il turismo, che vengono trasformati in aziende autonome provinciali, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge[24].

Alle stesse aziende affluiscono le entrate già di competenza dei trasformati enti provinciali per il turismo.

Ferma restando la composizione dei relativi organi amministrativi a termini della normativa relativa ai trasformati enti provinciali per il turismo, la cui nomina è effettuata dal consiglio provinciale, le funzioni di presidente di ciascuna azienda autonoma per l'incremento turistico sono svolte dal presidente della relativa provincia regionale o dall'assessore da questi delegato.

Al personale trasferito, che conserva la posizione giuridica ed economica conseguita all'atto del trasferimento, si applica la normativa relativa ai dipendenti dell'amministrazione regionale.

Art.48

Trasferimento alle province regionali di immobili di interesse turistico

Gli immobili ed i complessi turistico - alberghieri previsti dall'art. 7 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non siano stati alienati, sono trasferiti alle province regionali nel cui ambito territoriale si trovano.

La Presidenza della Regione, d'intesa con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, provvederà alla consegna dei predetti beni alle province regionali non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Restano salvi gli effetti degli atti di gestione compiuti sino alla data di consegna.

I beni di cui al presente articolo saranno gestiti dalle aziende autonome di cui all'articolo precedente.

Art.49

Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione

Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è sostituito dal seguente:

<< Uno dei rappresentanti della Regione siciliana ed uno della provincia designati a far parte del consiglio generale sono membri di diritto del comitato direttivo >>.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 18 della medesima legge, è aggiunto il seguente:

<< I piani e le eventuali proposte di variante sono sottoposti al parere del consiglio della provincia regionale competente per territorio >>.

Art.50

Consorzi di bonifica

In attesa di una generale riforma della materia, i consorzi di bonifica nel cui comprensorio non esistano opere o impianti irrigui dagli stessi gestiti, realizzati, in corso di realizzazione o inclusi in programmi di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi.

Il patrimonio, gli uffici ed i mezzi dei consorzi soppressi sono devoluti alle amministrazioni provinciali nei cui territori sono compresi, all'Amministrazione regionale o all'Ente di sviluppo agricolo, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'Amministrazione regionale assume tutti i diritti e gli obblighi dei consorzi estinti.

Il personale, dipendente dai soppressi consorzi alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento dell'Amministrazione regionale, strutturato in qualifiche e posizioni economiche corrispondenti a quelle possedute dal personale, ed è destinato a prestare servizio presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste o presso enti sottoposti al controllo o alla vigilanza dello stesso Assessorato.

TITOLO VIII

Norme finanziarie

Art.51

Risorse finanziarie

Per l'assegnazione alle province delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base alla presente legge, sono istituiti, per l'esercizio finanziario 1986, due appositi fondi, uno per spese correnti, l'altro per spese in conto capitale, da iscriversi, per un ammontare, rispettivamente, di lire 80.000 milioni e 200.000 milioni, nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione.

Omissis [25].

Il Presidente della Regione, su delibera della Giunta, ripartisce annualmente con propri decreti i fondi anzidetti, per il 50 per cento in base alla popolazione, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT del

penultimo anno precedente a quello della ripartizione, e per il 50 per cento in base alla superficie territoriale. In vista della presentazione del bilancio di previsione della Regione per l' anno 1987, il Governo della Regione predispone per l' esame della Commissione legislativa permanente << Finanza, bilancio e programmazione >> dell' Assemblea regionale siciliana, l' elenco dei capitoli di spesa da sopprimere perchè corrispondenti a funzioni trasferite alla provincia.

Lo schema di bilancio terrà conto delle eventuali osservazioni della Commissione.

Omissis [25].

Le somme attribuite in conto capitale possono essere delegate a garanzia di mutui contratti per investimenti.

Il consiglio provinciale approva un programma di utilizzo delle somme assegnate ai sensi del presente articolo, che deve essere comunicato alla Presidenza della Regione.

Le province devono trasmettere alla Presidenza della Regione, entro il 30 aprile dell' anno successivo a quello di assegnazione o, comunque, entro il 30 aprile successivo all' anno di utilizzazione, una relazione sull' impiego delle somme in conto capitale attribuite ai sensi del presente articolo, sottoscritta dal Presidente e dal segretario, da cui risulti l' utilizzazione delle somme assegnate in relazione alle finalità previste dalla presente legge ed in conformità del programma di cui al precedente comma.

A decorrere dal 1° gennaio 1987 la Regione non potrà esercitare le funzioni amministrative riguardanti le materie trasferite in attuazione della presente legge.

Art.52

Spese di primo impianto

Per le spese di primo impianto delle nuove province regionali il cui capoluogo non coincida con quello di una soppressa provincia è stanziata per l' anno finanziario 1986 la complessiva somma di lire 1.000 milioni da assegnare, mediante accreditamento, dall' Assessore regionale per il bilancio e le finanze ai delegati regionali in base alle previsioni da essi formulate.

Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono essere iscritte nel bilancio dell' esercizio successivo.

Art.53

All' onere di lire 281.000 milioni, derivante dall' applicazione della presente legge e ricadente nell' esercizio finanziario in corso, si fa fronte, quanto a lire 81.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l' esercizio medesimo e, quanto a lire 200.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60756 - Fondo di solidarietà nazionale da impiegarsi per le finalità dello art. 38 dello Statuto della Regione siciliana.

La predetta spesa trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale, della Regione, quanto a lire 200.000 milioni, nel progetto 01.02 << Riforma amministrativa della Regione >> e, quanto a lire 81.000 milioni, nel progetto 07.09 << Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all' emergenza >>.

TITOLO IX

Modifiche relative a comuni e province

Art.54

Mancata approvazione del bilancio

Dopo l' art. 109 dell' Ordinamento regionale degli enti locali è inserito il seguente art. 109 bis:
<< Controllo sostitutivo per l' approvazione del bilancio.

In caso di mancata approvazione del bilancio nei termini di legge, l' Assessore regionale per gli enti locali nomina, anche senza previa diffida, un commissario per la predisposizione d' ufficio dello schema di bilancio e la convocazione del consiglio per la necessaria approvazione che deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione stessa.

Il commissario provvede, altresì, all' approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio qualora questo non vi abbia provveduto entro il termine di cui al precedente comma.

Il consiglio inadempiente viene sciolto, senza contestazione di addebiti, secondo le procedure previste dall' art. 54 dell' Ordinamento amministrativo degli enti locali e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento.

La sospensione del consiglio di cui al precedente comma è decretata dall' Assessore regionale per gli enti locali, il quale, con lo stesso decreto, nomina un commissario per la provvisoria gestione del comune >>.

Art.55

Attribuzioni del consiglio comunale

All' art. 51 dell' Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sostituito dall' art. 6 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1, sono aggiunti i seguenti punti:

<< 4 bis) delibera sull' affidamento di lavori per trattativa privata, per appalto - concorso, per licitazione privata, per pubblico incanto, per concessione;

4 ter) delibera sugli appalti - concorso, sulle licitazioni private e sui pubblici incanti, relativi all' acquisizione di servizi e forniture >>.

Art.56

Diritto di accesso

Dopo l' art. 198 dell' ordinamento amministrativo degli enti locali è aggiunto l' articolo 198 bis:

<< Diritti di visione degli atti e di informazione.

I cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli di quartiere, dalle aziende speciali di enti territoriali. Le amministrazioni disciplinano con propri regolamenti l' esercizio di tale diritto >>.

I comuni sono tenuti ad adottare entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, appositi regolamenti che disciplinano i modi e le forme del controllo e della partecipazione popolare all' attività comunale di cui all' art. 22 della presente legge.

Il secondo comma dell' art. 199 dell' Ordinamento amministrativo degli enti locali è sostituito dai seguenti:

<< I consiglieri comunali e provinciali, per l' effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall' ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all' esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

Copia dell' elenco delle delibere adottate dalla giunta è trasmessa al domicilio dei consiglieri e depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Nei comuni capoluogo o con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province, per l' esercizio delle funzioni, sono assicurate idonee strutture fornite ai gruppi consiliari costituiti a norma di regolamento >>.

Art.57

Deliberazioni di urgenza

L' art. 64 dell' Ordinamento degli enti locali è sostituito dal seguente:

<< La giunta municipale adotta le deliberazioni di competenza del consiglio nei casi di necessità ed urgenza.

Tale facoltà non può essere esercitata relativamente alle attribuzioni di cui ai numeri 4 bis e 4 ter dello art. 51.

Le deliberazioni adottate ai sensi del primo comma decadono se entro 30 giorni dalla data della loro adozione il consiglio non sia stato convocato per deliberarne la ratifica.

Le deliberazioni di cui al comma precedente, non ancora decadute, devono essere iscritte all' ordine del giorno delle successive sedute del consiglio sino alla loro ratifica.

L' elenco di tutte le deliberazioni non ancora ratificate è sottoposto all' esame del consiglio unitamente allo schema del bilancio di previsione. Tali deliberazioni, ove non ratificate, decadono con l' approvazione del bilancio.

In caso di mancata ratifica o di decadenza, rimangono salvi gli effetti già prodotti dall' atto.

Il consiglio procede alla ratifica delle deliberazioni adottate ai sensi del primo comma del presente articolo, anche qualora la giunta abbia rassegnato le dimissioni >>.

Art.58

Estensione di norme

Le norme di cui agli articoli 28 e 30 si applicano anche ai comuni.

Le norme di cui agli articoli 33 e 34 si applicano anche ai comuni per i quali vige il sistema proporzionale di elezione, sostituendo alla parola << presidente >> la parola << sindaco >>, ed alle parole << assessori provinciali >> le parole << assessori comunali >>.

Le disposizioni di cui al penultimo comma dello art. 51 sono estese, per quanto riguarda l' impiego delle somme in conto capitale attribuite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Art.59

Conferenza delle autonomie locali

E' istituita la Conferenza regionale delle autonomie locali con sede presso l' Assemblea regionale siciliana.

Essa è costituita dai sindaci e dai vice - sindaci, dai presidenti dei gruppi consiliari dei comuni, dai presidenti, vicepresidenti e capigruppo consiliari delle province regionali.

La Conferenza si riunisce ordinariamente ogni due anni ed in linea straordinaria per motivi urgenti e di particolare importanza generale.

La seduta ordinaria si tiene il 15 maggio di ogni biennio ovvero in altra data stabilita dal Presidente dell'Assemblea qualora ricorrano particolari esigenze [26].

La Conferenza è convocata dal Presidente dell' Assemblea regionale siciliana, che la presiede.

La Conferenza nella sua seduta biennale ordinaria discute sulla relazione presentata dal Presidente della Regione sullo stato della Regione e sulle linee di programmazione della spesa.

A conclusione è approvata una risoluzione di intenti e di proposte.

Alla Conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di enti e amministratori locali.

Art.60

Organi dell' Amministrazione statale

Nell' ambito delle province regionali restano salve le attribuzioni degli organi dell' Amministrazione dello Stato.

TITOLO X

Disposizioni finali

Art.61

Modifiche ed abrogazioni di norme

Sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 49, 130, 131, 132, 133, 139, 141, 141 bis, 143 primo comma, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 158, 181, 266, 268, dell' Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. All' art. 95, ultimo comma, del predetto Ordinamento amministrativo degli enti locali è soppressa l' espressione << col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica >>.

Art.62

Revisione della normativa concernente le funzioni attribuite alle province regionali
Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, è istituita, con decreto del Presidente della Regione, una commissione di studio composta di funzionari delle amministrazioni regionali e provinciali, di docenti universitari in materie giuridico - amministrative e di esperti, per la revisione della legislazione vigente nelle materie attribuite alla competenza delle province regionali ai sensi della presente legge.

Art.63

Commissione di studi per la revisione della legislazione elettorale e dell' ordinamento degli enti locali

Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge è istituita con decreto del Presidente della Regione, una Commissione di studio, composta di quindici membri scelti tra docenti universitari ed esperti, con il compito di elaborare un documento di proposta riguardante:

- 1) la revisione della legislazione elettorale e l' individuazione, sotto il profilo della stabilità e dell' efficienza, di forme diverse e dirette di elezione di organi istituzionali;
- 2) le modifiche all' ordinamento degli enti locali anche con riguardo ad una diversa articolazione delle competenze degli organi;
- 3) il riordino dei sistemi di rappresentanza degli interessi delle categorie produttive e professionali e loro rapporto con la programmazione provinciale;
- 4) la previsione di nuove forme di partecipazione della società civile alla vita delle istituzioni attraverso la ricerca di meccanismi che assicurino il concorso e la valorizzazione delle forze culturali, professionali, produttive e sociali.

La Commissione presenterà gli elaborati entro sei mesi dall' insediamento.

Il Presidente della Regione provvederà con proprio decreto a determinare i compensi spettanti ai componenti la Commissione.

Art.64

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

NOTE

- [1] Articolo abrogato dall'articolo 36 della L.R. n. 10 del 30-04-1991.
- [2] Comma inserito dall'articolo 19 della l.r. n. 19 del 22-12-2005
- [3] Comma inserito dall'articolo 37 della L.R. n. 11 del 12 maggio 2010.
- [4] Vedi l'articolo 5 della L.R. n. 21 del 15-05-1991.
- [5] Comma aggiunto dall'articolo 15 della L.R. n. 26 del 01-09-1993.
- [6] Articolo sostituito dall'articolo 16 della L.R. n. 26 del 01-09-1993.
- [7] Articolo inserito dall'articolo 17 della L.R. n. 26 del 01-09-1993.
- [8] Articolo sostituito dall'articolo 18 della L.R. n. 26 del 01-09-1993.
- [9] Articolo sostituito dall'articolo 19 della L.R. n. 26 del 01-09-1993.
- [10] Articolo sostituito dall'articolo 20 della L.R. n. 26 del 01-09-1993.
- [11] Vedi interpretazione autentica di cui all'articolo 2 della L.R. n. 4 del 15-03-1994.
- [12] Articolo sostituito dall'articolo 21 della L.R. n. 26 del 01-09-1993.
- [13] Articolo sostituito dall'articolo 22 della L.R. n. 26 del 01-09-1993.
- [14] Comma sostituito dall'articolo 8 della L.R. n. 35 del 15-09-1997.
- [15] Comma modificato dall'articolo 3 della L.R. n. 32 del 20-08-1994.
- [16] Comma modificato dall'articolo 15 della L.R. n. 35 del 15-09-1997.
- [17] Comma sostituito dall'articolo 4 della L.R. n. 6 del 5 aprile 2011.
- [18] Articolo sostituito dall'articolo 23 della L.R. n. 26 del 01-09-1993.
- [19] Articolo sostituito dall'articolo 24 della L.R. n. 26 del 01-09-1993.
- [20] Articolo sostituito dall'articolo 25 della L.R. n. 26 del 01-09-1993.
- [21] Comma aggiunto dall'articolo 6 della L.R. n. 41 del 12-11-1996.
- [22] Comma modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 16 del 13-05-1987.
- [23] Comma modificato dall'articolo 18 della L.R. n. 31 del 24-06-1986.
- [24] Vedi interpretazione autentica di cui all'articolo 60 della L.R. n. 23 del 23-12-2002.
- [25] Comma abrogato dall'articolo 4 della L.R. n. 2 del 27-02-1992.
- [26] Comma modificato dall'articolo 52 della L.R. n. 15 del 05-11-2004.

Legge regionale 15 settembre 1997 n. 35, artt da 5 a 7

NUOVE NORME PER LA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. G.U.R.S. 17 settembre 1997 , n.51

Art.5

Presentazione candidature a presidente della provincia e a consigliere provinciale

1. L' articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:
<< 1. - La circoscrizione per l' elezione del presidente della provincia regionale coincide con il territorio provinciale.
2. La candidatura a presidente, estesa nell' ambito provinciale, è presentata all' ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo di provincia, con dichiarazione sottoscritta da almeno 500 elettori nelle province con popolazione fino a 500.000 abitanti e da almeno 1.000 elettori nelle province con popolazione oltre 500.000 abitanti.
3. Il numero dei sottoscrittori non può superare il doppio di quello indicato al comma 2.
4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l' Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell' ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi la candidatura sarà sottoscritta e presentata dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.
5. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di presidente in più province regionali.
6. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale nella stessa provincia. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto presidente della provincia decade da quella di consigliere provinciale.
7. Per la candidatura vanno presentati:
 - a) l' atto di accettazione della candidatura nella quale è contenuta l' esplicita dichiarazione dell' interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
 - c) l' indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti del candidato e della lista o delle liste collegate ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge;
 - d) la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dagli elettori con indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita;
 - e) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni della provincia ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali. I certificati devono essere rilasciati nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta;
 - f) il programma amministrativo, da affiggere all' albo pretorio dei comuni della provincia, con l' indicazione dell' elenco di almeno la metà degli assessori che il candidato intende nominare.
8. Alla presentazione della candidatura deve contemporaneamente dichiararsi il collegamento della stessa ad una lista o ad un gruppo di liste che siano presentate in almeno uno dei collegi in cui è ripartita la circoscrizione provinciale.
9. Analoga dichiarazione dovrà essere prodotta dai presentatori delle liste collegate che vengono presentate nei collegi provinciali.
10. Il collegamento di liste con una candidatura a presidente deve essere omogeneo per tutti i collegi della provincia ove le stesse liste concorrano per la elezione dei consiglieri provinciali.
11. Onde verificare l' omogeneità di collegamento tra le liste presentate nei collegi della provincia e la candidatura a presidente della provincia, gli uffici elettorali circoscrizionali trasmettono immediatamente copia delle liste ammesse e dei relativi collegamenti all' ufficio elettorale provinciale. Detto ufficio procede alle verifiche di cui ai commi 8, 9 e 10 nelle ventiquattro ore

successive, dandone immediata comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali. Qualora vengano riscontrate discordanze nei collegamenti tra le liste e i candidati a presidente, l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede, entro e non oltre 24 ore dalla presentazione della documentazione, a richiedere chiarimenti ai rappresentanti designati dalle stesse liste e dai candidati presidenti. Gli eventuali vizi formali sono sanabili entro l'ulteriore termine di 24 ore, trascorso il quale, i collegamenti sono ritenuti non validi.

12. L'ufficio elettorale provvede altresì ad assegnare un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati >>.

2. Ai fini della presentazione della candidatura alla carica di presidente della provincia va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 8.

Art.6

Elezione del presidente della provincia regionale

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio provinciale.

2. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente della provincia collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente della provincia non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo [15]

3. E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso negativo si procede a ballottaggio, da tenere la seconda domenica successiva tra i due candidati alla carica di presidente della provincia che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

4. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, ai sensi del comma 3, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

5. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio nei vari collegi dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo il collegamento con ulteriori liste, sempre che dette liste assicurino un collegamento omogeneo in tutti i collegi della provincia, ove siano state presentate. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate [14]

6. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

7. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con la lista o le liste per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.

A parità di cifra elettorale è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art.6 bis

1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio provinciale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa [16]

Art.7

Elezione del consiglio provinciale

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modificazioni, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

2. Con la lista dei candidati al consiglio provinciale, per ogni collegio deve essere presentato il candidato alla carica di presidente della provincia regionale ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei comuni.

3. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.

4. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale alla lista od alle liste collegate è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia, al termine del primo turno o, ricorrendone le condizioni, del secondo turno [20]

4 bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi [18]

5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti [19]

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista [19]

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi [19]

8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni [19]

[14] Comma modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 6 del 08-05-1998.

[15] Comma sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 6 del 5 aprile 2011.

[16] Articolo inserito dall'articolo 3 della L.R. n. 6 del 5 aprile 2011

[18] Comma aggiunto dall'articolo 15 della l.r. n. 22 del 16-12-2008.

[19] Comma sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 6 del 5 aprile 2011.

[20] Vedi interpretazione autentica di cui all'articolo 6 della L.R. n. 6 del 5 aprile 2011.

Decreto legge 13 agosto 2011 , n. 138, art. 16

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

Decreto convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148. –

TITOLO IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Art.16

Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al comune di Campione d'Italia.

2. A ciascuna unione di cui al comma 1 hanno facoltà di aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa, facoltà di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente.

3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo.

4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni che sono membri dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici.

7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano

i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di farne parte alla data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1.

8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.

9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettano in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione.

10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.

11. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato può stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo.

12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i propri componenti. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico.

13. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.

14. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.

15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel

proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1.

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in due;

c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in tre;

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in quattro.

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: "previsti dal regolamento", sono aggiunte le seguenti: "e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti".

20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti".

21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: "per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli" sono sostituite dalle seguenti: "per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento".

22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le parole: "fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di piu' isole".

23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "le isole monocomune" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di piu' isole".

24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: "5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente piu' piccolo tra quelli associati" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138"; al medesimo comma 31, la lettera c) e' abrogata e la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009".

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianita' di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessita', ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto e' trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed e' pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilita' interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in sede di conversione.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier

n. 3/2012

Norme in materia di trasporto aereo

(DDL n.142)

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Febbraio 2012



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Dossier

n. 3/2012

Norme in materia di trasporto aereo

(DDL n.142)

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Febbraio 2012

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

Note sul trasporto aereo.....	5
AIUTI DI STATO E SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE.....	6
1) Aiuti ai vettori per incrementare le rotte	6
2) Aiuti alle società di gestione aeroportuali che svolgono un servizio considerato dalla regione di interesse economico generale	7
GLI AIUTI CONCESSI DALLA REGIONE SARDEGNA.....	9
L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO.....	10
DOCUMENTAZIONE.....	12
Aiuto di Stato N 55/2007 - Italia Aiuto di avviamento alle compagnie aeree che partono da aeroporti regionali pugliesi.....	13
Legge regionale 27 dicembre 2011 , n. 66– REGIONE TOSCANA -	15
Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 – REGIONE CALABRIA.....	16
Legge regionale 17 marzo 2009, N. 6 – REGIONE MARCHE	16
Legge regionale 13 aprile 2010, N. 10 – REGIONE SARDEGNA	17
Legge Regionale 2 dicembre 2011, n. 25 - Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea. – REGIONE SARDEGNA.....	19
Legge 27 dicembre 2006, N. 296 (Legge finanziaria 2007) Articolo 1, Commi 837- 840	20
Legge 23 dicembre 2000, n. 388.....	21
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ..	21

Note sul trasporto aereo.

Nel 2008 veniva presentato dall'Onorevole Adamo il ddl n. 142 "Norme in materia di trasporto aereo" che aveva come fine precipuo l'incremento dei collegamenti aerei *point to point* con destinazioni nazionali e comunitarie provenienti da aeroporti regionali.

Nelle more dell'approvazione di tale disegno di legge, veniva inserito, in seno alla legge finanziaria regionale n. 11 del 2010, l'art. 75, che riproduceva nella sostanza i contenuti del ddl. Quest'ultima norma ha subito l'arresto da parte del Commissario dello Stato, che ha individuato profili di illegittimità, trattandosi di materia, quella della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato. Secondo la tesi sostenuta dal Commissario, le norme avrebbero violato l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed h) Cost.

In particolare, si legge nell'impugnativa che la disciplina degli aeroporti risponde, da un lato, ad esigenze di sicurezza del traffico aereo, e, dall'altro, ad esigenze di tutela della concorrenza.

Tra le pronunce sostegno dalla tesi dell'illegittimità vengono citate: le **sentenze n. 18 del 2009 e n. 51 del 2008 della Corte costituzionale**.

Tuttavia, tali richiami non appaiono pertinenti. Le sentenze, infatti, si occupano di profili diversi rispetto a quelli introdotti nelle disposizioni impuginate: l'una infatti riguarda l'assegnazione delle bande orarie e l'altra si occupa degli oneri aeroportuali dovuti dalle compagnie aeree e dagli utenti.

Le norme proposte, invece, attengono esclusivamente alla concessione di aiuti ai vettori per produrre un incremento delle rotte, non riguardando affatto l'aspetto dell'assegnazione delle bande orarie che rimangono disciplinate dalle procedure già previste.

A tal proposito, si rende utile riportare alcuni passaggi significativi delle parti in diritto delle pronunce.

La **sentenza n. 18 del 2009** si occupa della distribuzione delle bande orarie e dei relativi ambiti di competenza .

In particolare: *"Dall'esame della normativa comunitaria e di quella interna di attuazione emerge che la disciplina dell'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati risponde, da un lato, ad esigenze di sicurezza del traffico aereo, e, dall'altro, ad esigenze di tutela della concorrenza, le quali corrispondono ad ambiti di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma secondo, lettere e) ed h), Cost).*

La legge regionale impugnata nel presente giudizio, pur riguardando sotto un profilo limitato ed in modo indiretto gli aeroporti, non può essere ricondotta alla materia «porti e aeroporti civili», di competenza regionale concorrente. Tale materia – come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 51 del 2008) – riguarda le infrastrutture e la loro collocazione sul territorio regionale, mentre la normativa impugnata attiene all'organizzazione ed all'uso dello spazio aereo, peraltro in una prospettiva di coordinamento fra più sistemi aeroportuali. La distribuzione delle bande orarie richiede, infatti, almeno una corrispondenza tra i due aeroporti del volo, quello di partenza e quello di arrivo, oltre che il coordinamento dei voli nello spazio aereo considerato.

Le norme in esame, pertanto, incidono direttamente ed immediatamente sulla disciplina di settori (l'assegnazione delle bande orarie, il rilascio delle concessioni aeroportuali) che sono stati oggetto dei richiamati interventi del legislatore comunitario, e poi del legislatore statale, riconducibili alle materie sopra indicate, attribuite alla competenza esclusiva dello Stato".

La **sentenza 51 del 2008**, invece, ruota intorno ai **diritti aeroportuali** che rappresentano i corrispettivi dovuti dalle imprese di trasporto aereo e dagli utenti, materia *stricto sensu* contrattuale, di competenza statale.

...La disciplina in esame si colloca alla confluenza di un insieme di materie: ha per oggetto i rapporti civilistici che attengono agli aeroporti (e, quindi, rientra nella materia dell'ordinamento civile, di potestà legislativa esclusiva dello Stato), investe profili che ineriscono alla tutela della concorrenza (materia anch'essa di potestà legislativa esclusiva dello Stato), ma riguarda gli aeroporti (che rientrano nell'ambito della potestà legislativa concorrente). In ragione della

molteplicità degli oggetti disciplinati e degli interessi perseguiti, la disciplina non è, quindi, riferibile ad un unico ambito materiale.

le disposizioni impugnate, pur riguardando gli aeroporti, non possono essere interamente ricondotte alla relativa materia. Questa, collocata nell'art. 117, terzo comma, Cost. dopo il «governo del territorio» e prima delle «grandi reti di trasporto e navigazione», riguarda principalmente le infrastrutture e la loro collocazione sul territorio. Per la stessa ragione, la disciplina non può essere interamente compresa nella materia delle «comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere» (art. 17 Statuto regionale siciliano), come prospettato dalla Regione Siciliana.

Nel caso in esame, però, la disciplina delle relazioni contrattuali incide sulla gestione degli aeroporti civili. Viene, quindi, in rilievo una ipotesi di interferenza di competenze legislative statali e regionali, che rende necessario applicare il principio di leale collaborazione.

La Corte ha affermato che «per le ipotesi in cui ricorra una “concorrenza di competenze”, la Costituzione non prevede espressamente un criterio di composizione delle interferenze. In tal caso – ove [...] non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri, che renda dominante la relativa competenza legislativa – si deve ricorrere al canone della “leale collaborazione”, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze» (sentenze nn. 219 e 50 del 2005).

Nella materia aeroportuale, per il rilascio della concessione per la gestione di aeroporti, la nuova formulazione dell'art. 704 del codice della navigazione, introdotta dal d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265), prevede che sia sentita la Regione competente nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione. Inoltre l'art. 698 del codice della navigazione, prevede che, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, siano individuati gli aeroporti di interesse nazionale.

AIUTI DI STATO E SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

Sotto il profilo degli aiuti di Stato, è possibile individuare due tipologie di finanziamenti concessi dalle Regioni italiane:

- 1) aiuti ai vettori per incrementare le rotte;
- 2) aiuti alle società di gestione aeroportuali perché svolgono un servizio considerato dalla Regione di interesse economico generale: la concessione degli aiuti è controbilanciata dall'imposizione di oneri di servizio pubblico e deve rispettare una serie di condizioni sotto riportate.

1) Aiuti ai vettori per incrementare le rotte

La **Regione Puglia** ha ottenuto l'autorizzazione a concedere un aiuto di Stato, n. 55/2007, al fine di garantire un sostegno alle compagnie aeree per nuove rotte che colleghino la Regione con altre destinazioni nazionali e comunitarie.

Tale regime è analogo a quello che si intende istituire con le norme proposte dall'on. Adamo.

Il regime della Puglia consiste nella concessione di una sovvenzione da parte dello Stato e del Governo regionale ad una compagnia aerea che in tal modo riceve un vantaggio commerciale proveniente da risorse pubbliche: tale vantaggio pone la compagnia in una situazione più favorevole rispetto ad altre, cui non viene erogato l'aiuto, e che sono in concorrenza con la prima.

In relazione all'erogazione da parte di autorità pubbliche di aiuti di avviamento a compagnie aeree, la Commissione deve tenere conto degli orientamenti applicabili agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione (di seguito "gli orientamenti per l'aviazione del 1994"), nonché degli orientamenti 2005. Gli orientamenti per l'aviazione del 1994 prevedono che "gli aiuti diretti volti a coprire le perdite di esercizio non sono di regola compatibili con il mercato comune e non possono beneficiare di esenzioni". Gli orientamenti tuttavia, riconoscono che "la Commissione deve tenere conto del desiderio degli Stati membri di attuare collegamenti regionali con zone sfavorite. Per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale, il principale obiettivo della Commissione è quello di impedire che la compensazione ricevuta possa permettere ai vettori beneficiari di praticare la sovvenzione incrociata fra le rotte regionali sovvenzionate e le altre rotte nelle quali si trovano in concorrenza con vettori aerei del SEE". In questa luce gli orientamenti del 1994 stabiliscono che il sovvenzionamento diretto operativo di rotte aeree potrebbe, in linea di principio, essere accettato solo per promuovere collegamenti regionali e in mancanza di sovvenzioni incrociate.

Gli orientamenti 2005 definiscono una serie di condizioni (al punto 79) da soddisfare affinché l'aiuto di avviamento di questo tipo sia compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c):

- (a)... "gli aiuti devono essere versati a vettori aerei detentori di una licenza d'esercizio in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro in applicazione del regolamento (CEE)n 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei"

- (b)... "gli aiuti devono essere versati per rotte che collegano un aeroporto regionale delle categorie C e D con un altro aeroporto dell'Unione".

- © "gli aiuti riguardano esclusivamente l'attivazione di nuove rotte o di nuove frequenze, quali definite qui di seguito, che si traducono in un incremento del volume netto di passeggeri". "Gli aiuti non devono incoraggiare un semplice spostamento del traffico da una linea o da una compagnia ad un'altra. Non devono in particolare comportare uno sviamento ingiustificato del traffico in relazione alla frequenza e alla redditività dei servizi esistenti in partenza da un altro aeroporto situato in una stessa città, uno stesso agglomerato urbano o uno stesso sistema aeroportuale, che serve la stessa destinazione o una destinazione comparabile secondo gli stessi criteri".

-(h) "l'ente pubblico che intenda erogare ad una compagnia, sia attraverso un aeroporto che senza il suo tramite, aiuti all'avviamento di una nuova rotta è tenuto a rendere pubblico il proprio progetto entro un termine e con una pubblicità sufficienti a permettere a tutte le compagnie aeree interessate di proporre i loro servizi. In tale comunicazione occorre precisare in particolare la rotta e i criteri obiettivi in termini di importo e durata degli aiuti".

N.B.: La Regione Puglia al fine di ottenere tale regime di aiuti non ha adottato alcuna disposizione legislativa, di natura autorizzatoria, riservando all'esecutivo la competenza in materia.

Si noti comunque che nel sistema delle fonti della Regione siciliana tali disposizioni vanno adottate con legge.

2) Aiuti alle società di gestione aeroportuali che svolgono un servizio considerato dalla regione di interesse economico generale

Toscana, Calabria e Marche sono intervenute con legge attribuendo ad alcune attività economiche svolte dagli aeroporti la qualifica di servizi di interesse economico generale, avviando in tale modo le procedure utili ad erogare compensi per i costi aggiuntivi scaturenti dall'onere di servizio pubblico.

In alcuni casi e solo a talune condizioni rigidamente fissate dalla disciplina comunitaria, le attività svolte dalle imprese-gestori degli aeroporti costituiscono servizi di interesse economico generale, estranee alla categoria degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del trattato CE.

A questo proposito è intervenuta dapprima la sentenza Altmark del 24 luglio 2003, che ha fissato la giurisprudenza in questo settore, e poi, la stessa Commissione europea nella Comunicazione 2005/C 312/01.

Appare utile citare alcuni passaggi della suddetta sentenza:

Un intervento statale non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) qualora debba essere considerato come una compensazione che rappresenta la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese che fanno loro concorrenza.

Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto statale, devono ricorrere taluni presupposti. In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento. La sussistenza di tale presupposto è indispensabile al fine di garantire che all'impresa beneficiaria non venga concesso alcun vantaggio che falsi o minacci di falsare la concorrenza rafforzando la posizione concorrenziale di detta impresa. In quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico pertinenti, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

Negli Orientamenti comunitari contenuti nella **Comunicazione della Commissione (2005/C 312/01)** si legge:

34) L'autorità pubblica competente può considerare che certe attività economiche svolte dagli aeroporti costituiscano un servizio di interesse economico generale. L'autorità impone in tal caso al gestore dell'aeroporto una serie di oneri di servizio pubblico per garantire che l'interesse pubblico generale sia adeguatamente tutelato. In simili casi, il soggetto che gestisce l'aeroporto può ricevere dalle autorità pubbliche un compenso per i costi aggiuntivi scaturenti dall'onere di servizio pubblico. A questo proposito non è escluso che, in casi eccezionali, la gestione di un aeroporto nel suo insieme possa considerarsi come un servizio di interesse economico generale. L'autorità pubblica potrebbe in tal caso imporre oneri di servizio pubblico a un aeroporto siffatto, ad esempio quando questi sia ubicato in una regione isolata, e decidere eventualmente di fornire una compensazione. Va tuttavia notato che la gestione di un aeroporto

nel suo insieme in quanto servizio economico di interesse generale non dovrebbe estendersi anche alle attività non direttamente connesse alle attività di base, quali elencate al punto 53 iv).

35) A questo proposito la Commissione ricorda la sentenza della Corte nella causa Altmark , che ha fissato la giurisprudenza in questo settore. La Corte ha statuito che le compensazioni di servizio pubblico non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE quando ricorrano i seguenti quattro presupposti:

- 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;*
- 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;*
- 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento;*
- 4) quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata all'esito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico pertinenti, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.*

GLI AIUTI CONCESSI DALLA REGIONE SARDEGNA

La Regione Sardegna, con la legge regionale n. 10 del 2010, ha previsto la concessione di entrambe le tipologie di aiuti:

- a) finanziamenti alle società di gestione aeroportuale per favorire la continuità territoriale, anche ai fini della destagionalizzazione dei collegamenti aerei, nel quadro di quanto previsto da una norma della finanziaria nazionale del 2006 (n. 296 del 2006, che si riporta in seguito).
Tali aiuti, seppure inquadrati come servizi di interesse economico generale e pertanto non soggetti all'obbligo di notifica, sono stati comunque notificati dalla Sardegna e non sono ancora stati concessi poiché l'autorizzazione della Commissione europea non è stata ancora rilasciata;
- b) aiuti di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali: tali aiuti sono solo genericamente previsti dall'articolo 3 della citata legge ma non è stata data attuazione da parte della Giunta regionale che non ha emanato alcun atto al riguardo, non identificando pertanto né la tipologia né la finalità degli aiuti.

SI RILEVA CHE ALLA SICILIA COME ALLA SARDEGNA DEVE ESSERE ASSICURATA LA C.D. CONTINUITA' TERRITORIALE. COSA SIA E QUALE SIA LA DISCIPLINA SI RIPORTANO DI SEGUITO DELLE BREVI CONSIDERAZIONI.

La continuità territoriale, intesa come capacità di garantire un servizio di trasporto che non penalizzi cittadini residenti in territori meno favoriti, si inserisce nel quadro più generale di garanzia dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini e di coesione di natura economica e sociale, promosso in sede europea. Il trasporto, infatti, se da un lato, si configura come attività di tipo economico, dall'altro, come elemento essenziale del

“diritto alla mobilità” previsto all’articolo 16 della Costituzione, costituisce un servizio di interesse economico generale e, quindi, tale da dover essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica.

Poiché la peculiarità del mercato dei trasporti impedisce di fatto la realizzazione di un mercato concorrenziale effettivo, è stata necessaria un’azione di sostegno legittimata dalle istituzioni europee che hanno così consentito interventi nazionali, altrimenti inammissibili in quanto rientranti nella sfera degli aiuti di Stato

L’ordinamento giuridico italiano ha previsto specifiche misure volte a ridurre gli effetti negativi derivanti dallo svantaggio territoriale.

In particolare, sono state emanate disposizioni volte ad assicurare il servizio di trasporto anche in talune tratte non remunerative, perché scarsamente frequentate o perché caratterizzate da frequenza stagionale, mediante il finanziamento statale degli obblighi di servizio pubblico, da considerarsi non come erogazione di denaro pubblico per lo svolgimento di un servizio pubblico, ma come “compensazione” del disavanzo economico che l’impresa sostiene al fine di assicurare il servizio. Tale compensazione deve essere offerta dallo Stato, a parità di condizioni, a tutti i vettori disponibili a svolgere il servizio stesso.

L’imposizione di un obbligo di pubblico servizio comporta l’erogazione di una somma - necessaria a rendere economicamente possibile la gestione di un regolare servizio di trasporto - a tutti i vettori disponibili a svolgere quest’ultimo secondo condizioni qualitative e di efficienza predeterminate. In ogni caso, il compenso non deve eccedere il disavanzo specificamente imputabile al servizio e non deve rappresentare un generico finanziamento all’impresa beneficiaria.

Solo nel rispetto delle suddette condizioni, l’erogazione del compenso non costituisce aiuto di Stato.

L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

Nell’ordinamento nazionale sono state emanate una serie di disposizioni volte ad assicurare la continuità territoriale tra i principali aeroporti nazionali e le isole maggiori, alcune isole minori e alcuni territori svantaggiati per dislocazione o tipologia della domanda.

In particolare, l’**articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144**, al fine di garantire la **continuità territoriale** per la **Sardegna** e le **isole minori della Sicilia** dotate di scali aeroportuali, ha previsto procedure e contenuti degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea relativi alle zone indicate, prevedendo la gara d’appalto europea per l’assegnazione delle rotte, in assenza dell’istituzione del servizio con assunzione dei relativi oneri.

L’articolo ha previsto inoltre che la determinazione dei contenuti dell’onere di servizio pubblico debba essere disposta con decreto ministeriale, e debba avvenire previa Conferenza di servizi appositamente indetta dal Presidente della Regione, che deve essere altresì sentito ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale con il quale si dispone lo svolgimento della gara europea, qualora nessun vettore accetti gli oneri di servizio pubblico. Come previsto dal comma 4 dell’articolo 36, qualora nessun vettore accetti l’imposizione degli oneri di servizio pubblico, il Ministro dei trasporti, d’intesa con i Presidenti delle regioni interessate, è tenuto ad indire la gara di appalto europea secondo le procedure previste dal regolamento (CEE) n. 2408/92.

L’**articolo 135 della legge finanziaria per il 2001 (L. 388/2000)** ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina relativa agli oneri di servizio pubblico anche agli **scali aeroportuali della Sicilia**, per i collegamenti con i principali aeroporti nazionali e con quelli delle isole minori siciliane.

A seguito della conferenza di servizi, indetta ai sensi della legge n. 388 del 2000 dal Presidente della Regione, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono state individuate una serie di rotte su cui, con il decreto ministeriale dell’11 gennaio 2002, sono stati imposti gli oneri di servizio pubblico.

Le tratte interessate sono Trapani - Pantelleria, Trapani - Lampedusa, Trapani - Roma - Milano, Trapani - Bari - Venezia, Trapani - Catania, Pantelleria - Palermo, Lampedusa - Palermo, Lampedusa - Catania.

Per i predetti collegamenti aventi per origine o per destinazione l'aeroporto di Trapani, è stata stipulata tra il vettore *Air One* e l'ENAC una convenzione che prevede una compensazione, di cui i due terzi a carico dello Stato e un terzo a carico della regione: detta convenzione è scaduta il 1° giugno 2005.

Le convenzioni sottoscritte sono state prorogate dall'ENAC per un ulteriore anno.

È stata, inoltre, sottoscritta tra la società Meridiana e l'ENAC un'ulteriore convenzione per l'affidamento dei servizi onerati tra gli aeroporti di Palermo e Catania con le isole minori della Sicilia: anche in tale ipotesi la compensazione è per i due terzi a carico dello Stato e per un terzo a carico della regione. Detta convenzione ha avuto la sua scadenza naturale il 26 marzo 2006, con possibilità di proroga per un ulteriore anno.

Il Presidente della Regione siciliana ha, inoltre, richiesto un'ulteriore delega - conferita dal Ministro in data 9 giugno 2005 - per indire una nuova conferenza di servizi, al fine di attuare quanto previsto dal citato articolo 1, comma 269, della legge 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), che assegna - come precisato - un contributo annuo per il triennio 2005-2007 per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale per Trapani, Pantelleria e Lampedusa.

Le conferenze di servizi si sono tenute nei giorni del 26 luglio 2005, 10 ottobre 2005 e del 24 ottobre 2005. Nel verbale della conferenza di servizi del 26 luglio 2005, la regione Sicilia ha dichiarato di voler cofinanziare la continuità territoriale. Di conseguenza è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 22 marzo 2006 che impone oneri di servizio pubblico per il collegamento aereo Trapani -Pantelleria..

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 28 marzo 2006 sono stati imposti oneri di servizio pubblico, per i servizi aerei di linea Trapani -Roma, Trapani -Cagliari, Trapani -Bari, Trapani -Milano. Conseguentemente, è stata abrogata l'imposizione di oneri di servizio pubblico di cui al decreto ministeriale del 11 gennaio 2002 limitatamente alle rotte Trapani -Catania, Trapani-Roma-Milano, Trapani-Bari-Venezia, Trapani-Lampedusa.

DOCUMENTAZIONE

Aiuto di Stato N 55/2007 - Italia Aiuto di avviamento alle compagnie aeree che partono da aeroporti regionali pugliesi

Signor Ministro,

I. PROCEDURA

1 In conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, mediante notifica elettronica del 30 gennaio 2007 (DG TREN A/22691) le autorità italiane hanno notificato alla Commissione l'intenzione di creare un regime di aiuti volto a garantire un aiuto di avviamento alle compagnie aeree per nuove rotte che colleghino la regione Puglia con altre destinazioni nazionali e comunitarie. Sono stati trasmessi ai servizi della Commissione anche un progetto di bando di gara, una valutazione di impatto e un esempio di calcolo di tariffa di riferimento. La Commissione europea ha dichiarato di avere ricevuto la notifica con lettera del 30.1.2007 e il caso è stato protocollato con il numero N55/2007.

2 Con lettera del 23.2.2007 (A/24947) le autorità italiane hanno trasmesso informazioni complementari sul regime.

II. DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1 Scopo della misura

3. La misura è volta a istituire tra il 2007 e il 2008 nuovi collegamenti aerei *point to point* con destinazioni nazionali e comunitarie da e per gli aeroporti di Bari, Brindisi, Taranto e Foggia. Le nuove rotte, inoltre, incrementeranno i traffici aerei e di terra nei suddetti aeroporti e in generale il turismo nella Regione Puglia, che rientra fra le regioni dell'obiettivo 1.

S.E On. Massimo D'ALEMA
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1 I - 00194
Roma

2.2 Base giuridica, dotazione e durata

4. Il regime notificato sarà finanziato principalmente dalla Regione Puglia, nell'ambito di un quadro giuridico ancora da adottare, e dallo Stato centrale con particolare riguardo alle nuove rotte che collegheranno l'aeroporto di Brindisi ad altre destinazioni. L'articolo 11-bis del decreto legge italiano 30 settembre 2005, n. 203 confermato con emendamenti dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quale modificata dall'articolo 1(575) della legge 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) ha infatti previsto stanziamenti fino a un importo totale di 2 500 000,00 EUR per finanziare i collegamenti aerei fra l'aeroporto di Brindisi e altre destinazioni. L'aiuto totale per tutte le nuove rotte ammonterà a 63 088 553,00 EUR su tre anni.

2.3 Beneficiari dell'aiuto e aeroporti interessati

1 Beneficiari potenziali dell'aiuto sono tutti i vettori nazionali e comunitari che soddisfano determinati criteri tecnici e finanziari descritti qui di seguito. I beneficiari finali saranno gli aggiudicatari selezionati a seguito di una procedura di appalto.

2 Gli aeroporti della Puglia rientrano nelle categorie C e D ai sensi degli "Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali"¹ (di seguito "gli orientamenti 2005"). In particolare, l'aeroporto di Bari è un grande aeroporto regionale che nel 2005 ha registrato un volume di traffico passeggeri annuo pari a 1.620.000 unità, mentre gli aeroporti di Brindisi, Taranto e Foggia sono piccoli aeroporti regionali che nel 2005 hanno registrato un volume di traffico passeggeri annuo pari rispettivamente a 790.000, 7.600, 550 unità.

2.4 Forma dell'aiuto, costi ammissibili e intensità dell'aiuto

7. L'aiuto di avviamento verrà fornito sotto forma di sovvenzione diretta ai vettori aerei per uno o più nuovi collegamenti come specificato nella tabella qui di seguito, suddivisi in lotti di rotte nazionali e comunitarie. Per i lotti di rotte comunitarie (lotti 1-16) si può scegliere come aeroporto di partenza Bari o Brindisi; per i lotti di rotte nazionali (lotti 17 – 24) sono indicate sia la città di destinazione che l'aeroporto di partenza.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI DIVERSE
CAPO I
Disposizioni diverse
SEZIONE III
Aeroporto di Marina di Campo

Art.137
Aeroporto di Marina di Campo

1. L'aeroporto di Marina di Campo costituisce per la collettività regionale servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
2. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, la Giunta regionale può coprire i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività relative alla sicurezza, all'antincendio, al controllo del traffico aereo, alla polizia ed alle dogane, svolte dalla società di gestione di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione 2005/C312/01 della Commissione del 9 dicembre 2005 relativa agli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva lo schema di convenzione da stipulare con cadenza triennale con la società di gestione, al fine di definire le condizioni e l'entità della compensazione delle attività indicate al comma 2, attivabile a partire dalle risultanze dell'annualità 2011.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 400.000,00 annui per ciascuna delle annualità 2012, 2013 e 2014, si fronte con gli stanziamenti dell'UPB 322 "Servizi di trasporto pubblico – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012-2014.
5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 – REGIONE CALABRIA

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

TITOLO VI ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORDINAMENTALE

Art.49

Misure in materia di trasporto aereo

1. La Regione Calabria attribuisce ai servizi aeroportuali, connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, svolti dalle società dalla stessa partecipate (Società aeroporto di S. Anna Spa, Sacal Spa e Sogas Spa) la missione di servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) con imposizione di servizio pubblico, a vantaggio della collettività regionale.
2. Al fine di assicurare gli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, sentita la Commissione Assembleare competente, lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione e le rispettive Società di gestione, che deve rispettare le condizioni previste per la compensazione degli oneri di servizio pubblico.

Legge regionale 17 marzo 2009, N. 6 – REGIONE MARCHE

Epigrafe

“Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche” Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6.

Art.1

Partecipazione alla società e svolgimento dell'attività

1. La Giunta regionale promuove l'ingresso di nuovi soci nella società Aerdorica s.p.a., anche con la partecipazione di soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 6 (Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società Aerdorica-Sogesam s.p.a.) e con l'eventuale riduzione del capitale pubblico previsto dall'articolo 4 della medesima legge regionale, che non può comunque risultare inferiore al 20 per cento.
 2. L'Assemblea legislativa regionale nomina un componente del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile.
 3. La fornitura di servizi aeroportuali a terra strettamente connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, svolta dalla società di cui al comma 1, costituisce per la collettività regionale un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE, i cui obblighi di servizio pubblico possono essere compensati in osservanza della Comunicazione della Commissione orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (2005/C 312/01).
 4. Al fine di assicurare gli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 3, la Giunta regionale approva, sentita la Commissione assembleare competente, lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione e la società di gestione.
- La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Legge regionale 13 aprile 2010, N. 10 – REGIONE SARDEGNA

Misure per lo sviluppo del trasporto aereo

Art.1

Acquisizione di quote di partecipazione SOGEAAL Spa

1. Al fine di salvaguardare e consolidare la quota di partecipazione azionaria, diretta ed indiretta, della Regione Sardegna nel capitale sociale di SOGEAAL Spa è autorizzata, nell'anno 2010, la spesa di euro 10.000.000.
2. La ricapitalizzazione di cui al comma 1 è accompagnata da un programma di riorganizzazione e riassetto gestionale da approvarsi da parte della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di trasporti finalizzato anche alla collocazione sul mercato di parte della quota di partecipazione azionaria in capo alla Regione, da avviarsi allo scadere del primo quadriennio di operatività della concessione ministeriale per la gestione totale dello scalo aeroportuale di Alghero.

Art.2

Continuità territoriale

1. Per far fronte agli oneri derivanti **dall'articolo 1, commi 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)**, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013.
2. Il programma degli interventi relativi alla continuità territoriale è adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, e sottoposto al preventivo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito .

Art.3

Incentivi alla destagionalizzazione dei collegamenti aerei isolani

1. È autorizzata la spesa di euro 19.700.000 per l'anno 2010 e di euro 24.500.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 per il finanziamento degli aeroporti isolani per il potenziamento e lo sviluppo del trasporto aereo, quale servizio di interesse economico generale, anche attraverso la destagionalizzazione dei collegamenti aerei, ai sensi degli orientamenti comunitari, contenuti nella comunicazione della Commissione 2005/C 312/01 concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, d'intesa con gli Assessori della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, del turismo artigianato e commercio, dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sono definiti i criteri, la natura e la durata dell'offerta di trasporto e le direttive per l'elaborazione dei programmi di attività da parte delle società di gestione aeroportuale, che tengano conto degli interventi relativi alla continuità territoriale di cui all'articolo 2.
3. La delibera di cui al comma 2 e i programmi di attività, anche quelli già definiti dalle società di gestione aeroportuale alla data di entrata in vigore della presente legge accompagnati dagli atti e dai relativi contratti, sono finanziati se elaborati in coerenza con i criteri, la natura, la durata dell'offerta di trasporto e le direttive di cui al comma 2 e sono sottoposti al preventivo parere vincolante della competente Commissione consiliare .

Art.4
Norma finanziaria

1. Alle spese di cui all'articolo 1 si fa fronte:

- quanto ad euro 2.000.000 mediante utilizzo delle risorse previste per l'anno 2010 dall'articolo 7, comma 13, legge regionale 7 agosto 2009, n. 3. Si intende corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;
- quanto ad euro 8.000.000 mediante utilizzo di quota parte delle risorse sussistenti nel conto dei residui, autorizzate dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2;

2. Alle spese di cui all'articolo 2, pari a euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013, si fa fronte:

- quanto ad euro 1.000.000, mediante utilizzo di quota parte nell'anno 2010, delle risorse sussistenti nel conto dei residui autorizzate dall'art. 20, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007;
- quanto ad euro 7.000.000, per l'anno 2010 ed euro 8.000.000, per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nella UPB S08.01.004 (Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare).

3. Alle spese di cui all'articolo 3, pari a euro 19.700.000 per l'anno 2010 ed a euro 24.500.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, si fa fronte:

- quanto ad euro 7.700.000, per l'anno 2010, mediante utilizzo delle risorse già autorizzate dall'articolo 21 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7;
- quanto ad euro 12.000.000, per l'anno 2010, ed euro 24.500.000, per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nella UPB S08.01.004 (Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare).

4. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono introdotte le seguenti variazioni:
in aumento STRATEGIA 07

UPB S07.06.001

Trasporto pubblico locale 2010 euro 19.000.000

2011 euro 32.500.000

2012 euro 32.500.000

2013 euro 32.500.000

in diminuzione STRATEGIA 08

UPB S08.01.004

Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare 2010 euro 19.000.000

2011 euro 32.500.000

2012 euro 32.500.000

2013 euro 32.500.000

5. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e con quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Legge Regionale 2 dicembre 2011, n. 25 - Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea. – REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2011, n. 25

Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.36 del 9 dicembre 2011.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Continuità territoriale da e per la Sardegna

1. In attuazione dell'articolo 1, commi 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è autorizzata nell'anno 2012 e per ciascuno degli anni 2013 e 2014 la spesa di euro 57.500.000 (UPB S07.06.001) finalizzata alla adozione di idonei programmi e/o interventi per favorire la continuità territoriale da e per la Sardegna.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte:
 - a) quanto ad euro 19.383.000 per l'anno 2012 ed euro 35.750.000 per l'anno 2013, con le disponibilità recate in conto dell'UPB S07.06.001;
 - b) quanto ad euro 38.117.000 per l'anno 2012 ed euro 21.750.000 per l'anno 2013, con le variazioni al bilancio di cui al comma 3.
3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono apportate le seguenti variazioni:
 - in diminuzione
 - UPB S08.01.002
 - Fondo nuovi oneri legislativi – parte corrente
 - 2011 euro ---
 - 2012 euro 38.117.000
 - 2013 euro 21.750.000mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011); conseguentemente è ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, articolo 6, della legge regionale n. 1 del 2011;
- in aumento
- UPB S07.06.001
- Trasporto pubblico locale
- 2011 euro ---
- 2012 euro 38.117.000
- 2013 euro 21.750.000
4. Ai maggiori oneri per l'anno 2014 pari ad euro 35.750.000 si provvede con la legge di bilancio per lo stesso anno.
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione fanno carico all'UPB S07.06.001 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e a quelle corrispondenti del bilancio per l'anno 2014.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge 27 dicembre 2006, N. 296 (Legge finanziaria 2007) Articolo 1, Commi 837- 840

(Trasferimento alla regione Sardegna di funzioni relative al trasporto pubblico locale e quelle relative alla continuita' territoriale)

837. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e le funzioni relative alla continuita' territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone relativi alle Ferrovie della Sardegna ed alle Ferrovie Meridionali Sarde, il Ministero dei trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna, entro il 31 marzo 2007, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso.

(Compartecipazione della regione Sardegna al gettito imposte erariali)

838. L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma dell'articolo 8 dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, non puo' determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente a 344 milioni di euro per l'anno 2007, a 371 milioni di euro per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro per l'anno 2009. La nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010.

(Misura compartecipazione IVA della Regione Sardegna)

839. Dall'attuazione del combinato disposto della lettera f), del primo comma, dell'articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, e del comma 836 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non puo' derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi e' attribuita sino alla concorrenza dell'importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere del CIPE per gli stessi anni 2007-2009, aumentato dell'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

(Oneri funzioni trasferite a carico dello Stato)

840. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 837 rimangono a carico dello Stato.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302).

CAPO XXI

INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ TERRITORIALE CON LA SICILIA

Art.133

(Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane) (1)

1. È concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo è concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 è riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma. A decorrere dal 2002 tale percentuale è diminuita del 5 per cento per ciascun anno.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il presidente della regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entità del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il bilancio dello Stato non può superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001, e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

(1) A norma dell'articolo 1, comma 528 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i benefici di cui al presente articolo si intendono trasferiti al successivo articolo 134 della presente legge.

Art.134

(Riqualficazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia) (1)

1. È assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualficazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale è erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.

(1) A norma dell'articolo 1, comma 528 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i benefici di cui al precedente articolo 133 si intendono trasferiti al presente articolo della presente legge.


Art.135

(Continuità territoriale per la Sicilia)

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
 - a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i Principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
 - b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice una conferenza di servizi.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:
 - a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
 - b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
 - c) al numero dei voli;
 - d) agli orari dei voli;
 - e) alle tipologie degli aeromobili;
 - f) alla capacità dell'offerta;
 - g) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea.
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Presidente della regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.
5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea.
6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziati lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
7. L'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier

n. 4/2012

Norme urgenti per il passaggio al digitale terrestre

(DDL n. 867)

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Gennaio 2012

Servizio Studi e Affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa

Segretario parlamentare documentarista: Maria Piera Cangelosi

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Dossier

n. 4/2012

Norme urgenti per il passaggio al digitale terrestre

(DDL n. 867)

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Gennaio 2012

INDICE

SCHEDA DI SINTESI	6
DATI IDENTIFICATIVI.....	7
STRUTTURA E OGGETTO	8
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	10
D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259, ART. 87	12
L.R. 28 DICEMBRE 2004, N. 17, ART. 103	13
L.R. 11 MAGGIO 1993, N. 15, ART. 6	13

SCHEDA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	867
<i>Titolo</i>	Norme urgenti per il passaggio al digitale terrestre
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Ambiente
<i>Numero di articoli</i>	2
<i>Commissione competente</i>	IV
<i>Pareri previsti</i>	

Struttura e oggetto

Il disegno di legge n. 867 introduce norme per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale, dettando disposizioni per la modifica e l'adeguamento degli impianti di radiodiffusione televisiva.

Come è noto tutte le Regioni sono state interessate da questo processo di conversione dal sistema analogico a quello digitale, nel rispetto di un calendario dettato dal Ministero dello sviluppo economico.

Mediante il decreto del 10 settembre 2008, sono state, infatti, individuate diverse tappe temporali, entro le quali le Regioni devono adeguarsi. La Regione Sicilia rientra nell'area 15, insieme alla Regione Calabria, per le quali la scadenza è individuata nel secondo semestre del 2012.

Pertanto, l'intervento legislativo appare improcrastinabile, per consentire l'individuazione precisa delle frequenze spettanti agli operatori del settore.

Al fine di rendere più celere l'assegnazione delle frequenze, il disegno di legge detta una procedura amministrativa liberalizzata, sostituendo all'autorizzazione, con un riscontro dei presupposti ex ante, una semplice comunicazione, che comporta l'attivazione dei controlli ex post.

Ciò è consentito solo nella eventualità che le modifiche dovute al passaggio dal sistema di trasmissione analogico alla tecnica digitale non comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico.

In particolare, si prevede che il titolare dell'impianto invii una comunicazione al comune territorialmente competente e all'ARPA, corredata da un'apposita relazione tecnica, restando salva da parte dell'ARPA stessa la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento, attività di controllo.

Si tratta di una scelta procedurale adottata da altre Regioni, tra cui Friuli Venezia Giulia e Marche.

Tale deroga, non si applica, invece, qualora si renda necessario un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, avviandosi il procedimento autorizzatorio previsto dall'art. 87 del d.lgs n. 259 del 2003.

In ordine alla procedura semplificata, si precisa, inoltre, che la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato (sent. n. 265 del 2006, n. 129 del 2006, n. 232 del 2007) che l'art 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, nel dare attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a), della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), stabilisce moduli di definizione del procedimento informati alle regole della semplificazione

amministrativa e della celerità, espressivi, in quanto tali, di un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria (direttiva 2002/21/CE).

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

a cura di:

Maria Piera Cangelosi

Documentazione per l'area delle attività produttive e di governo del territorio

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 87

Codice delle comunicazioni elettroniche.

87. *Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.*

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione (22).

2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13 (23).

3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione (24).

4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto (25).

5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione

prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente (26).

7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero (27).

8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (28).

9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma (29) (30).

10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso (31) (32).

(22) (23) (25) (26) Corte costituzionale, sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1^a Serie speciale)

(24) Comma aggiunto dal comma 1-bis dell'art. 4, D.L. 14 novembre 2003, n. 315, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 560 dell'art. 1,

L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, art. 103

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005

Art. 103 *Applicazione in Sicilia del codice delle comunicazioni elettroniche.*

1. Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "codice delle comunicazioni elettroniche", si applica nel territorio della Regione siciliana, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

L.R. 11 maggio 1993, n. 15, art. 6

Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa

Art. 6 (16) *Coordinamento attività statistica ed informatica della Regione.*


1. Le funzioni di Ufficio di statistica della Regione, previste dall'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sono esercitate unicamente dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze – Direzione bilancio e tesoro.
2. L'Ufficio di statistica, oltre ai compiti ed agli obblighi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dagli atti di indirizzo che saranno adottati dal Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento delle rilevazioni di interesse delle Amministrazioni regionali e degli enti sottoposti alla vigilanza della stessa.
3. L'Ufficio di statistica provvede all'esecuzione di ricerche di carattere statistico – economico, per la conoscenza dei fenomeni rilevati nell'ambito dei programmi statistici nazionali e regionali, anche in collaborazione con istituti universitari ed organismi di alta qualificazione.
4. L'Ufficio di statistica è autorizzato a partecipare al CISIS (Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico), associazione tra le Regioni con sede in Roma ed organo tecnico della Conferenza dei Presidenti, per il raccordo dell'attività statistica tra le Regioni stesse.
5. Ai fini dello scambio di flussi informativi tra la Regione e lo Stato in attuazione del protocollo di intesa Stato–Regioni del 27 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 dell'8 luglio 1991, anche al fine di omogeneizzare i sistemi informativi e dell'innovazione tecnologica regionali e per una migliore utilizzazione della spesa relativa, nonché per rendere compatibili i sistemi stessi, è istituito presso l'Assessorato bilancio e finanze – Direzione bilancio e tesoro – il coordinamento dei sistemi informativi della Regione (17).

(16) Si veda Dec.Ass. 3 dicembre 1993.

(17) Comma così modificato dall'art. 127, comma 23, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge). Per il coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al presente comma, in attesa dell'istituzione di una "authority" regionale per l'informatica, si veda l'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Ai sensi dell'art. 103 della suddetta L.R. n. 17/2004 il D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) si applica nel territorio della Regione siciliana, fermo restando quanto previsto nel presente comma.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier
n. 5/2012

Modifica allo Statuto della Regione siciliana approvato con Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 in materia di riduzione dei membri dell'Assemblea regionale
(Disegno di legge costituzionale A.S. n. 2962)

Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale, in materia di riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali
(Disegno di legge costituzionale A.S. n. 2976)

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Marzo 2012

Servizio Studi e Affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

*Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali:
dott. Fabio Scalia*

*Consigliere parlamentare assegnato all'Ufficio: dott.ssa Maria Cristina
Pensovecchio*

Segretario parlamentare documentarista: Maria Rosa Del Bosco Rizzone

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Dossier
n. 5/2012

Modifica allo Statuto della Regione siciliana approvato con Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 in materia di riduzione dei membri dell'Assemblea regionale
(Disegno di legge costituzionale A.S. n. 2962)

Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale, in materia di riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali
(Disegno di legge costituzionale A.S. n. 2976)

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Marzo 2012



INDICE

SCHEDA DI SINTESI	8
DATI IDENTIFICATIVI.....	9
STRUTTURA E OGGETTO.....	11
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA.....	16
Statuto speciale della Regione Siciliana, artt. 3 e 41 ter	17
D.L. 13 agosto 2011, n. 138 - Art. 14 <i>Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali</i>	18
DISEGNO DI LEGGE VOTO NN. 790-52-778-779-784 - APPROVATO DALL' ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA IL 7 DICEMBRE 2011	19
SENATO DELLA REPUBBLICA 1 ^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 351 del 31/01/2012 - Legislatura 16 ^o	20

Il presente dossier intende costituire un approfondimento delle tematiche trattate dai progetti di legge costituzionale n. A.S. 2962 “Modifica allo Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di riduzione dei membri dell’Assemblea regionale” e n. A.S. 2976 recante “Modifiche agli statuti delle Regioni a statuto speciale, in materia di riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali”, sottoposti all’esame dell’Assemblea per il parere ai sensi dell’articolo 41-ter dello Statuto regionale.

Esso consta di una scheda di sintesi, che illustra il contenuto dei disegni di legge, il fondamento giuridico e i profili di criticità, anche in rapporto con la normativa nazionale e regionale concernente la materia, nonché di un’appendice contenente la documentazione di interesse.

Scheda di sintesi
a cura del Servizio Studi e affari europei
Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali:
dott. Fabio Scalia
Consigliere parlamentare: dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge costituzionale</i>	A.S. 2962
<i>Titolo</i>	Modifica allo Statuto della Regione siciliana approvato con Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 in materia di riduzione dei membri dell'Assemblea regionale
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare (sen. Bianco)
<i>Settore di intervento</i>	Statuto della Regione
<i>Numero di articoli</i>	1
<i>Commissione competente</i>	I

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge costituzionale</i>	A.S. n. 2976
<i>Titolo</i>	Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale, in materia di riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare (sen. Cabras e altri)
<i>Settore di intervento</i>	Statuto della Regione
<i>Numero di articoli</i>	5
<i>Commissione competente</i>	I

STRUTTURA E OGGETTO

Struttura e oggetto

I progetti di legge costituzionale n. A.S. 2962 “Modifica allo Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di riduzione dei membri dell’Assemblea regionale”, di iniziativa del senatore Bianco, e n. A.S. 2976 recante “Modifiche agli statuti delle Regioni a statuto speciale, in materia di riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali”, di iniziativa dei senatori Cabras ed altri, sono pervenuti in Assemblea in data 24 gennaio 2012, trasmessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell’ Ufficio del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai fini dell’ espressione del parere da parte dell’Assemblea, previsto dall’ articolo 41 ter dello Statuto.

Le predette iniziative di legge costituzionale sono all’esame della Commissione “Affari costituzionali” del Senato, che ha avviato l’istruttoria in sede referente dei disegni di legge costituzionale in materia di composizione delle Assemblee delle Regioni a Statuto speciale. Entrambe le iniziative legislative propongono una modifica dell’articolo 3, primo comma, primo periodo, dello Statuto della Regione siciliana, concernente il numero dei deputati regionali, che verrebbe ridotto da novanta a cinquanta.

In particolare, il disegno di legge costituzionale n. A.S. 2962 “Modifica allo Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di riduzione dei membri dell’Assemblea regionale” consta di un unico articolo riguardante la Regione siciliana, mentre il disegno di legge n. A.S. 2976 recante “Modifiche agli statuti delle Regioni a statuto speciale, in materia di riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali” è composto da 5 articoli, ciascuno dei quali riguarda una diversa Regione a Statuto speciale. L’articolo 1 è quello che specificamente concerne lo Statuto siciliano.

Le proposte in esame si muovono in linea con le indicazioni contenute nella recente normativa statale, che ha imposto alle Regioni di fissare il numero dei componenti dell’organo legislativo regionale secondo parametri che tengono conto della rispettiva consistenza demografica, nel rispetto peraltro dell’esigenza di rappresentatività dei consigli regionali. L’ articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con la legge 14 settembre 2011, n. 148, “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, ha infatti fissato dei parametri ben precisi in ordine al rapporto tra il numero di consiglieri regionali e la popolazione della Regione. In particolare esso ha previsto che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le

Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. Esso ha altresì previsto un termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto per l'adeguamento delle Regioni a tali parametri.

Fondamento giuridico e profili critici:

I progetti di legge costituzionale in oggetto sono ora sottoposti all'esame dell'Assemblea regionale in virtù dell'articolo 41-ter dello Statuto, il quale prevede che sui progetti di revisione statutaria di iniziativa governativa o parlamentare presentati presso i due rami del Parlamento venga espresso il parere dell'Assemblea regionale siciliana. Tale articolo dello Statuto fu introdotto con la legge costituzionale n. 2/2001 che ha provveduto ad una riforma organica della carta statutaria regionale, introducendo significative modifiche in ordine alla forma di governo regionale ed agli assetti istituzionali nonché alle fonti normative di riferimento.

Come già sopra richiamato, la proposta contenuta nei progetti di legge di cui trattasi appare conforme ai parametri prescritti dalla normativa statale.

Può peraltro osservarsi come la materia su cui i disegni di legge vertono appare compresa tra quelle più strettamente rientranti nell'ambito riservato alla disciplina statutaria, riguardando la composizione numerica dell'organo legislativo regionale. Da ciò si desume che il rispetto delle indicazioni contenute nella normativa statale, oltretutto di rango ordinario e non costituzionale, pur potendo risultare opportuno sotto il profilo della uniformità dell'ordinamento, non risulta strettamente cogente dal punto di vista giuridico.

Va in effetti ricordato che, nell'esercizio del potere di iniziativa legislativa parimenti attribuite dall'articolo 41-ter dello Statuto nel procedimento di revisione statutaria, l'Assemblea regionale siciliana, nella seduta n. 303 del 7 dicembre 2011 ha di recente approvato il disegno di legge n. 790-52-778-779-784/A "Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 2, dello Statuto recante "Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana", (oggi depositato agli atti del Senato come disegno di legge costituzionale n. A.S. 3073), volto a portare a settanta il numero dei deputati regionali. Con la richiamata iniziativa legislativa l'Assemblea ha dato prova di condividere la logica sottesa alla recente normativa statale contenuta nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con la legge 14 settembre 2011, n. 148, volta al perseguimento del contenimento dei costi della politica attraverso la riduzione del numero dei componenti dell'organo legislativo regionale. La Regione siciliana ha peraltro al contempo mostrato di non voler rinunciare, nello specifico oggetto di cui trattasi, relativo alla composizione numerica della

propria Assemblea legislativa, alle proprie prerogative di specialità, derivanti da un' autonomia conquistata a seguito di specifiche e complesse vicende storiche.

In particolare, il numero di 70 è apparso più consono, rispetto a quello di cinquanta indicato dalla legge statale, rispetto all'esigenza di provvedere, come in precedenza avvertito, nel senso di una riduzione dei costi dell'apparato politico, ma al contempo di garantire un buon grado di rappresentatività dell'Assemblea regionale rispetto alla consistenza demografica della Regione.

Tali considerazioni sono state altresì espresse dal Presidente dell'ARS, onorevole Francesco Cascio, nel corso di un'audizione tenutasi il 31 gennaio 2012 innanzi la Commissione "Affari costituzionali" del Senato in sede di esame da parte della Commissione del citato disegno di legge costituzionale A.S. 3073. Nel suo intervento, il Presidente ha sottolineato il rilievo che la Sicilia attribuisce all'accoglimento del disegno di legge costituzionale n. 3073, di iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana, di cui ha auspicato la tempestiva approvazione. Egli ha in particolare dichiarato di condividere la proposta di una riduzione a settanta del numero dei deputati regionali, ritenendo che tale numero rifletta un rapporto tra eletti e abitanti in media con quello che si riscontra in altre Regioni e assicuri il pluralismo e la rappresentanza di tutte le province siciliane.

Si rileva come i progetti di legge costituzionale A.S. 2962 e 2976 contengano la sola previsione di riduzione a cinquanta del numero dei membri dell'Assemblea, senza prevedere alcuna disposizione transitoria per il rinnovo, a legislazione elettorale vigente, dell'Assemblea regionale, una volta introdotta la modifica statutaria. Disposizione transitoria presente, invece, nel progetto di legge costituzionale approvato dall'Assemblea lo scorso 7 dicembre, proprio al fine di garantire il regolare rinnovo dell'Organo, qualora l'Assemblea non adotti una nuova normativa elettorale che tenga conto della riduzione dei deputati a settanta.

Normativa nazionale e regionale di interesse:

Va in ogni modo tenuto presente che da un'analisi comparativa delle iniziative assunte in materia dalle altre Regioni speciali, risulta che anche le proposte di modifica statutaria presentate presso i relativi Consigli regionali (tra cui può menzionarsi quella della Sardegna, già approvata dal Consiglio e presentata alla Camera dei deputati e la delibera approvata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia) pur prevedendo una riduzione del numero dei consiglieri, si discostano dai parametri indicati dallo Stato nel recente decreto legge n. 138/2011.

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha addirittura respinto la proposta di legge costituzionale di iniziativa consiliare "Disposizioni in materia di riduzione del numero dei Consiglieri regionali. Modificazione dell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta)", con delibera adottata dal Consiglio regionale in data 21 dicembre 2011.

Quanto sopra dimostra che anche nelle altre Regioni ad autonomia differenziata si è avvertita l'esigenza di non rinunciare, nello specifico oggetto di cui trattasi, relativo al numero dei consiglieri

regionali, alle proprie prerogative di specialità. Qualche rilievo in proposito potrebbe assumere la considerazione che il più esteso ambito di competenze di cui queste dispongono potrebbe funzionalmente richiedere una più ampia composizione dell'organo elettivo regionale.

Quanto alle Regioni ordinarie, può notarsi che non tutte tali Regioni si sono attivate nella direzione indicata dallo Stato, nonostante soltanto due di esse abbiano un numero di consiglieri già conforme a quello previsto dalla recente legge nazionale. Tra le proposte presentate, peraltro, alcune (come quelle presentate in Calabria e in Piemonte) si allineano perfettamente alla normativa statale, mentre altre (come quelle presentate in Puglia e Veneto) se ne discostano per eccesso. Si segnala in questa sede che la materia è riservata, ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 123 della Costituzione, allo statuto, la cui approvazione da parte del Consiglio regionale, richiede una procedura particolarmente complessa consistente in due successive deliberazioni da adottarsi con un intervallo non minore di due mesi.

Dalla stessa analisi comparativa, si evince comunque che il parametro di rappresentatività, ossia il rapporto tra numero di componenti dell'organo legislativo regionale e la consistenza demografica della Sicilia, quale risulterebbe dalla proposta riduzione a 70 del numero dei deputati regionali, non è assolutamente inferiore rispetto a quello delle altre Regioni, corrispondendo, all'incirca, ad un coefficiente di 1 deputato per ogni 70.000 abitanti. Rammentiamo in proposito che fu proprio questa considerazione, attinente alla particolare consistenza della popolazione siciliana, ad indurre a suo tempo i padri dello Statuto regionale a scegliere la cifra di novanta deputati per la composizione numerica dell'Assemblea regionale siciliana.

*Documentazione normativa
a cura di Maria Rosa Del Bosco Rizzone, Documentazione per l'area dell'attività
istituzionale, lavoro e affari sociali*

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANA, artt. 3 e 41 ter

approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella GURI n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 26 dell'1 febbraio 2001).

ARTICOLO 3

1. L'Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
2. L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
3. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
4. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
5. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.
6. I deputati regionali rappresentano l'intera Regione.
7. L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.

ARTICOLO 41 ter

1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
2. L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.
3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
4. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

D.L. 13 agosto 2011, n. 138 - Art. 14 *Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali*

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Publicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148](#).

Art. 14 *Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali*

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri: ⁽¹⁰²⁾

a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero;

b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'[articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 marzo 2010, n. 42](#), degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata ai sensi dell'[articolo 13](#) del presente decreto; ⁽¹⁰¹⁾

d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;

e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti; ^{(101) (103)}

f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.

2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'[articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato [articolo 27](#), assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

(101) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148](#).

(102) Alinea così modificato dall'[art. 30, comma 5, L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(103) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi la Deliberazione 8 febbraio 2012, n. 3/SEZAUT/2012/INPR

DISEGNO DI LEGGE VOTO NN. 790-52-778-779-784 - APPROVATO DALL' ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA IL 7 DICEMBRE 2011

Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 2, dello Statuto recante 'Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie'

Art. 1.

Riduzione del numero dei deputati

1. Al comma 1 dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato con la legge costituzionale del 23 febbraio 1972, n. 1, con la legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 e con la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, la parola 'novanta' è sostituita dalla parola 'settanta'.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3 dello Statuto, continua ad applicarsi la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, con gli adattamenti di seguito indicati:

a) la cifra ottanta riferita ai seggi da assegnare in ragione proporzionale ripartiti nei collegi elettorali, ovunque ricorra, è da intendersi sessantadue;

b) la cifra nove riferita al numero dei candidati della lista regionale, ovunque ricorra, è da intendersi sette;

c) la cifra cinquantaquattro corrispondente al numero massimo dei seggi attribuibili al fine di agevolare la formazione di una stabile maggioranza, ovunque ricorra, è da intendersi quarantadue.

SENATO DELLA REPUBBLICA 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 351 del 31/01/2012 - Legislatura 16^o

Indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale nn. 2923 e connessi, in materia di composizione delle assemblee delle Regioni a statuto speciale: audizione dei Presidenti del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e dell'Assemblea Regionale Siciliana

Il **PRESIDENTE** introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Maurizio FRANZ richiama i contenuti del disegno di legge di modifica dello Statuto della regione Friuli Venezia Giulia, presentato dal Consiglio regionale (Atto Senato n. 3057), allo scopo di realizzare un corretto dimensionamento di quell'assemblea e un conseguente contenimento dei relativi costi di funzionamento. La proposta tiene conto della necessità di rappresentare la complessità delle componenti etniche e linguistiche della Regione, nonché di assicurare l'esercizio delle articolate funzioni legislative e amministrative. Il disegno di legge propone una riduzione del 20 per cento del rapporto tra eletti e abitanti risultanti dalla rilevazione annuale dell'ISTAT: in tal modo il consiglio risulterebbe composto di 49 consiglieri, una cifra assimilabile a quella fissata, per il Friuli Venezia Giulia, dal disegno di legge n. 2976.

Si apre il dibattito.

Il senatore SANNA (PD), relatore alla Commissione sui disegni di legge nn. 2923 e connessi, riconosce che il numero di consiglieri indicato in cifra assoluta dal disegno di legge n. 2976 è assimilabile a quello immaginato dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia sulla base del rapporto tra elettori ed eletti. Inoltre, chiede se il Consiglio stesso intenda esprimere il prescritto parere sul disegno di legge d'iniziativa parlamentare n. 2976 e se la legge elettorale regionale preveda un premio di maggioranza tale da incidere sul limite massimo del numero di consiglieri. Infine, chiede al presidente Franz di esprimersi sull'ipotesi di una norma elettorale transitoria che anticipi gli effetti della riduzione del numero dei consiglieri nelle more dell'approvazione della legge di attuazione delle modifiche statutarie.

Il senatore SARO (PdL), relatore alla Commissione sui disegni di legge nn. 2923 e connessi, domanda se siano state valutate le proposte per introdurre nella legge elettorale regionale del Friuli Venezia Giulia norme dirette a garantire la rappresentanza della minoranza slovena, tenuto conto che disposizioni analoghe vigono nella vicina Slovenia in favore delle minoranze italiana e ungherese.

In secondo luogo, chiede se vi siano i tempi tecnici perché la riduzione del numero di consiglieri regionali sia operativa in tempi utili per la sua applicazione in occasione delle elezioni che si svolgeranno il prossimo anno.

Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) condivide le considerazioni svolte dal presidente Franz a proposito dell'opportunità di consentire un'adeguata rappresentanza delle minoranze etniche e linguistiche nelle Regioni a statuto speciale.

Interviene per la replica Maurizio FRANZ, in primo luogo confermando che il numero di consiglieri fissato dal disegno di legge n. 3057 è idoneo a consentire lo svolgimento delle funzioni legislativo-amministrative del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Ricorda, inoltre, che la legge elettorale per quella regione non contempla un premio di maggioranza, ma fissa la proporzione tra seggi assegnati alla maggioranza e seggi assegnati all'opposizione, al fine di assicurare la governabilità. Quanto all'ipotesi di introdurre garanzie di rappresentanza per la minoranza slovena, la questione è all'esame delle forze politiche, che, tuttavia, intravedono anche il rischio che misure in tal senso possano determinare un sacrificio delle componenti politiche minori, a danno proprio della minoranza slovena.

Infine, conviene sulla necessità di una valutazione tecnica per fare in modo che le modifiche statutarie siano applicabili già in occasione delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

Il **PRESIDENTE** dà quindi la parola a Francesco Cascio, Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Francesco CASCIO sottolinea il rilievo che la Sicilia attribuisce all'accoglimento del disegno di legge n. 3073, avanzato dall'Assemblea regionale siciliana. La proposta di ridurre il numero di deputati regionali consentirà di risparmiare circa 35 milioni di euro in una legislatura e di migliorare la funzionalità dell'Assemblea. Il numero di 70 membri riflette un rapporto tra eletti e abitanti in media con quello che si riscontra in altre Regioni e assicura il pluralismo e la rappresentanza di tutte le Province siciliane. Ricorda che il disegno di legge prevede una disciplina transitoria diretta ad anticipare gli effetti delle modifiche statutarie in occasione delle prossime elezioni regionali.

Conclude, auspicando la tempestiva approvazione del disegno di legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore **BIANCO** (PD) esprime apprezzamento per la proposta approvata a larga maggioranza dall'Assemblea regionale siciliana su proposta di Giovanni Barbagallo. Ricorda che la proposta contenuta nel disegno di legge n. 2962, di cui è firmatario, prospetta una più significativa riduzione del numero dei deputati senza pregiudicare tuttavia la funzionalità di quell'assemblea. D'altro canto, a suo avviso, è opportuno tenere conto del mantenimento di una certa omogeneità del rapporto fra eletti e abitanti in tutte le Regioni. Assicura, in conclusione, l'impegno del suo Gruppo per una rapida approvazione del provvedimento.

Il senatore **SANNA** (PD), relatore alla Commissione sui disegni di legge nn. 2923 e connessi, domanda se la Regione siciliana intenda esprimere il parere sui disegni di legge d'iniziativa parlamentare e se la previsione di un premio di maggioranza possa determinare un aumento del numero massimo dei deputati regionali.

Il senatore **SALTAMARTINI** (PdL) ricorda che lo Statuto della Regione siciliana è stato adottato prima della entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana: proprio un approfondimento sulla vicenda storica e legislativa dell'approvazione dello Statuto della Regione siciliana, a suo avviso, potrebbe consentire di chiarire i complessi rapporti fra le autonomie speciali e lo Stato.

Interviene per la replica Francesco CASCIO, ricordando, in primo luogo, che il disegno di legge presentato dal senatore Bianco sarà esaminato, entro breve termine, dalla competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana. Il parere su quell'iniziativa non potrà che essere contrario, visto che la riduzione a 50 del numero dei deputati non è ritenuta compatibile per assicurare la funzionalità dell'Assemblea e la rappresentanza di tutte le province regionali. Inoltre, nell'illustrare il sistema elettorale regionale, sottolinea che l'attribuzione del premio di maggioranza non comporta aumento del numero massimo dei deputati.

Il senatore **BATTAGLIA** (PdL) rivolge al presidente Cascio un saluto di benvenuto e sottolinea il senso di responsabilità della classe dirigente siciliana che ha avanzato spontaneamente una proposta di riduzione del numero dei deputati dell'Assemblea regionale.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e dell'Assemblea regionale siciliana per il contributo fornito e avvisa che la documentazione presentata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Informa che il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna non è potuto intervenire a causa degli impegni connessi alla discussione della legge finanziaria. Esprime il rammarico per il fatto che non siano state tenute in considerazione le esigenze di garbo istituzionale che avrebbero dovuto consigliare la partecipazione almeno di un componente dell'Ufficio di Presidenza di quell'assemblea.

Il senatore **SANNA** (PD) invita il Presidente a reiterare l'invito ai rappresentanti del Consiglio regionale della Sardegna i quali, se ancora impegnati nella discussione della legge finanziaria, potranno


comunque inviare una delegazione con il compito di esprimere l'avviso dell'Assemblea regionale sui disegni di legge costituzionale all'esame della Commissione.

Il **PRESIDENTE** condivide tale proposta e si riserva quindi di reiterare l'invito.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier

n. 6 /2012

Interventi per favorire gli investimenti delle imprese nel territorio
della Regione

(DDL n. 869)

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Marzo 2012

Servizio Studi e Affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Valeria Lo Verde

Segretario parlamentare documentarista: Maria Piera Cangelosi

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Dossier

n. 6/2012

Interventi per favorire gli investimenti delle imprese nel territorio
della Regione

(DDL n. 869)

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Marzo 2012



INDICE

SCHEDA DI SINTESI	7
<i>DATI IDENTIFICATIVI</i>	8
<i>STRUTTURA E OGGETTO</i>	9
<i>ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA</i>	12
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	15
RIFERIMENTI ARTICOLO 2.....	16
L.R. 21 DICEMBRE 1973, N. 50, ARTT. 43 E 46	16
COMUNICAZIONE (2008/C 155/02), PUNTO 3	17
L.R. 1 SETTEMBRE 1993, N. 25, ART. 26	22
L.R. 13 DICEMBRE 1983, N. 119, ART. 11	24
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	24
D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, ART. 65	24
L.R. 18 FEBBRAIO 1986, N. 7, ART. 20	25
L.R. 23 DICEMBRE 2000, N. 32, ART. 197	26
L.R. 12 MAGGIO 2010, N. 11, ART. 105	26
REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008, DELLA COMMISSIONE, DEL 6 AGOSTO 2008, ART.29.....	27

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	869
<i>Titolo</i>	<i>Interventi per favorire gli investimenti delle imprese nel territorio della Regione</i>
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Industria, agricoltura
<i>Numero di articoli</i>	3
<i>Commissione competente</i>	II
<i>Pareri previsti</i>	III

STRUTTURA E OGGETTO

Il disegno di legge n. 869 è volto a sostenere investimenti nel settore del “piccolo fotovoltaico” effettuati da imprese agricole.

Il “piccolo fotovoltaico” è individuato, all’articolo 2, negli impianti che producono energia sino a 100 KW, nel caso di imprese individuali, e sino a un 1 MW, nell’ipotesi di imprese aventi forma societaria.

Gli interventi previsti sono i seguenti:

- costituzione di un fondo immobiliare a gestione separata gestito da IRFIS-FinSicilia (art. 1);
- concessione di garanzie dirette da parte del “Fondo regionale di garanzia per il credito industriale” di cui alla legge regionale n. 50/1973 (art. 2, comma 2);
- destinazione prioritaria alle imprese agricole, individuali e societarie, dei prestiti partecipativi di cui all’articolo 26 della legge regionale n. 25/1993.

ARTICOLO 1

Costituzione di un Fondo immobiliare a gestione separata

1. Gli immobili di proprietà della Regione, sino alla concorrenza di 1000 migliaia di euro, sono conferiti in un apposito Fondo immobiliare a gestione separata, gestito da IRFIS - FinSicilia, destinato a favorire gli investimenti delle imprese nel territorio della Regione con destinazione prioritaria al settore del ‘piccolo fotovoltaico’ di cui all'articolo 2. Lo stesso istituto assicura l'assistenza tecnica ai progetti di investimento ed alle iniziative di partenariato pubblico-privato.

2. Gli oneri relativi alla costituzione del Fondo di cui al comma 1, nonché quelli per gli adempimenti tecnico-legali connessi al conferimento allo stesso degli immobili della Regione, sono posti a carico del bilancio dell'IRFIS - Finsicilia.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo nonché la individuazione del patrimonio immobiliare da conferire al Fondo di cui al comma 1.

Con l’articolo 1 si istituisce un Fondo immobiliare a gestione separata, gestito da IRFIS-FinSicilia, destinato a favorire gli investimenti delle imprese nel territorio della Regione, con destinazione

prioritaria al settore del “piccolo fotovoltaico”. All’IRFIS-FinSicilia si attribuisce anche il compito di fornire l’assistenza tecnica ai progetti di investimento e alle iniziative di partenariato pubblico-privato.

Nell’istituendo fondo confluiranno, sino alla concorrenza di 1.000 migliaia di euro, immobili di proprietà della Regione individuati da un successivo decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’economia.

Gli oneri relativi alla costituzione del Fondo e quelli connessi al conferimento nel medesimo fondo degli immobili della Regione sono posti a carico del bilancio dell’IRFIS-FinSicilia.

ARTICOLO 2

Costituzione Fondo di garanzia diretta

1. L'articolo 46 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

‘Art. 46 – 1. La garanzia prevista dall’articolo 43 ha natura di Garanzia diretta.

2. La garanzia è concessa, anche per i finanziamenti richiesti per interventi nel settore del ‘piccolo fotovoltaico’, in regime di contributo in conto energia, fino a 100 KW per le imprese agricole individuali e sino a 1 MW per le imprese agricole societarie, nel rispetto del punto 3 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).

3. I prestiti partecipativi istituiti con l'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinati prioritariamente ai soggetti beneficiari degli interventi di cui al comma 2, nella misura massima del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti previsti, e fino alla concorrenza delle esistenti dotazioni finanziarie del Fondo istituito presso l'IRFIS-FinSicilia, ai sensi del comma 11 dell'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le condizioni per la concessione delle garanzie in applicazione dei criteri previsti dal punto 3 della Comunicazione richiamata al comma 2. Con il medesimo decreto sono individuate le risorse ad integrazione di quelle già esistenti presso IRFIS - FinSicilia, ad incremento del Fondo di garanzia per il credito industriale, senza alcun aggravio per la finanza regionale, attraverso un riordino dei Fondi a gestione unificata per il credito all'industria già esistenti presso l'IRFIS - FinSicilia, a sensi dell'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119.’.

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che le garanzie concesse dal "Fondo regionale di garanzia per il credito industriale", istituito presso l'IRFIS dall'articolo 26 della legge regionale n. 25/1993 per la copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine alle imprese industriali per il rinnovo o la ristrutturazione degli impianti, abbiano natura diretta e non sussidiaria.

Si prevede poi, al comma 2, che dette garanzie siano concesse anche alle imprese agricole per i finanziamenti richiesti per interventi nel settore del piccolo fotovoltaico, in regime di contributo in conto energia, fino a 100 KW per quelle individuali e fino a 1 MW per quelle societarie.

Al comma 3, si statuisce che i prestiti partecipativi di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 25/1993, siano destinati prioritariamente alle imprese agricole per gli interventi nel settore del "piccolo fotovoltaico" nella <<misura massima del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti previsti>> e <<fino alla concorrenza delle esistenti dotazioni finanziarie del Fondo regionale di garanzia per il credito industriale>> istituito presso l'IRFIS dal citato articolo 26 della legge regionale n. 25/1993.

Si ricorda che gli aiuti previsti dal citato articolo 26, sotto forma di prestiti partecipativi, sono concessi per favorire la partecipazione del capitale privato al finanziamento dei programmi di sviluppo delle piccole e medie imprese, in conformità alle previsioni del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 6 agosto 2008 in materia di aiuti sotto forma di capitale di rischio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008.

In particolare, i prestiti partecipativi sono erogati alle piccole e medie imprese costituite sotto forma di società di capitale, per adeguarne la struttura finanziaria a fronte di programmi di sviluppo riguardanti la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l'attività produttiva ed il potenziamento della rete commerciale.

Le modalità di attuazione dell'articolo 2 e le condizioni per la concessione delle garanzie sono demandate a un decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia.

<p style="text-align: center;">ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA</p>

Rispetto delle competenze costituzionalmente e statutariamente definite

Il disegno di legge n. 869 contiene disposizioni riconducibili alla competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana in materia di agricoltura (art. 14, lett. *a* St.), industria (art. 14 lett. *d* St.) e incremento e valorizzazione della produzione agricola e industriale (art. 14 lett. *e* St.). Va richiamato, inoltre, l'articolo 36 dello Statuto il quale statuisce che la Regione provvede al proprio fabbisogno finanziario anche con i redditi derivanti dal proprio patrimonio.

Compatibilità comunitaria

La compatibilità comunitaria delle norme in esame deve essere valutata sotto il profilo della conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato in relazione a ciascuno dei tre interventi previsti.

- **Costituzione di un fondo immobiliare a gestione separata presso l'IRFIS-FinSicilia (art. 1):** l'articolo non specifica che genere di aiuti per gli investimenti saranno concessi alle imprese e non contiene alcun riferimento alla normativa comunitaria. Sarebbe opportuno, pertanto, indicare con che mezzi (garanzie, contributi in conto interessi ecc...) saranno agevolati gli investimenti. Si dovrebbe chiarire, inoltre, se gli aiuti dovranno essere erogati in *de minimis* ovvero secondo le regole previste per le varie tipologie di aiuti in esenzione oppure ancora se il regime sarà subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.
- **Concessione di garanzie (art. 2, comma 2):** occorre che siano rispettate le regole poste dalla Comunicazione (2008/C 155/02) della Commissione europea. In particolare, il punto 3 della predetta Comunicazione individua le condizioni affinché la concessione di garanzie non sia considerata un aiuto di Stato; tra esse si segnalano le seguenti:
 - il mutuatario non deve trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria;

- l'entità della garanzia deve poter essere correttamente misurata al momento della concessione;
- le garanzie (ad eccezione di quelle che assistono i titoli di debito) non possono assistere più dell'80% di ciascun prestito o altra operazione finanziaria.
- **Prestiti partecipativi (art. 2, comma 3):** devono essere rispettate le previsioni del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 6 agosto 2008 in materia di aiuti sotto forma di capitale di rischio e, segnatamente, l'articolo 29.

In tutte e tre le ipotesi, le norme proposte demandano a un decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, l'individuazione delle disposizioni di attuazione; tale decreto, quindi, dovrà rispettare le condizioni poste dalla normativa comunitaria sopra richiamata.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge si rende necessario ai fini del rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa ed inoltre poiché si interviene in tema di attribuzione di nuove finalità a fondi precedentemente istituiti, con legge regionale, e di destinazione di risorse pubbliche.

Coordinamento con la normativa vigente ed eventuali lavori legislativi in corso

Va segnalato che l'articolo 105 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 ha istituito un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese industriali, agricole e artigiane e per le famiglie destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine per la realizzazione di investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici sino ad una potenza massima di 20 Kw per unità immobiliare.

Formulazione del testo

- Si riscontra un'incongruenza tra quanto riportato nella relazione al disegno di legge in esame e nella rubrica dell'articolo 2 ("Costituzione di fondo di garanzia diretta"), da un lato, e quanto enunciato nell'articolo 2, dall'altro. Invero, nella relazione e nella rubrica dell'articolo 2, si prevede l'istituzione di un fondo per il rilascio di garanzie; dalla lettera dell'articolo 2, tuttavia, si evince che le garanzie saranno rilasciate a valere su un fondo già esistente e cioè il "Fondo regionale di garanzia per il credito industriale", istituito presso l'IRFIS dall'articolo 26 della legge regionale n. 25/1993.
- Per una migliore tecnica legislativa, sarebbe opportuno che il terzo comma dell'articolo 3 fosse concepito quale integrazione all'art. 26 della legge regionale n. 23/1995 e non come nuova disposizione in seno all'art. 46 della legge regionale n. 50/1973. Invero, detto comma pone ulteriori criteri in tema di prestiti partecipativi, disciplinati dall'articolo 26 della legge regionale n. 23/1995 e non dall'art. 46 della legge regionale n. 50/1973 che, invece, concerne le garanzie.

Strutture preposte all'attuazione

- Assessorato regionale dell'economia;
- Irfis-FinSicilia.

Normativa comunitaria e nazionale di interesse

Si veda la sezione "**Documentazione normativa**" del presente dossier.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

Riferimenti articolo 2

L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, artt. 43 e 46

Norme riguardanti enti pubblici istituiti con leggi regionali e provvidenze a favore delle piccole e medie imprese industriali.

Art. 43 (25)

Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia – IRFIS – è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo statuto ed a carico del bilancio della Regione, un "fondo regionale di garanzia per il credito industriale", di 10 miliardi di lire con un versamento iniziale di 4 miliardi nell'esercizio 1973 e di 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1976.

Il fondo è destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi, ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, alle imprese industriali nonché alle imprese artigiane che realizzino investimenti nel territorio della Regione per la costruzione, riattivazione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di stabilimenti per lo svolgimento di attività produttive, ivi compresi i servizi reali di cui allo articolo 12 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonché i centri di ricerca scientifica e tecnologica.

La garanzia è concessa agli istituti di credito operanti in Sicilia per le imprese che ne facciano richiesta in concessione ai finanziamenti a medio termine di cui al secondo comma e che non siano in grado di assicurare, sulla base del solo patrimonio immobiliare che verrà a costituirsi o ad aggiungersi nell'azienda da finanziare, garanzie ritenute capienti dagli istituti di credito a fronte dell'intera operazione di finanziamento ivi compresa la quota riferita alle scorte .

(24) Per disposizioni relative al presente art. 43, e seguenti, si veda l'art. 12 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39.

(25) Il secondo e terzo comma dell'articolo, già modificati dagli artt. 8 e 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, sono stati così sostituiti dall'art. 21 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34. Vedi, anche, l'art. 116, L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

Art. 46 (28)

"La garanzia prevista dall'articolo 43 si esplica nella misura del 75 per cento del finanziamento ed in ogni caso non oltre l'ammontare di lire 6.000 milioni, per la perdita che gli istituti e le aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo aver escusso i beni costituiti in specifica garanzia all'atto della concessione del finanziamento stesso (29).

Qualora il recupero dei crediti sia subordinato alle conclusioni di qualsiasi procedura concorsuale, gli istituti di credito interessati documentano al comitato di gestione del fondo le possibilità reali di recupero e questo, valutata la situazione, procede alla liquidazione provvisoria della perdita presunta nella misura prevista dal precedente comma.

Quando questi casi si verificano viene concordato con l'istituto di credito interessato il comportamento che questo deve seguire nelle procedure, avuto presente l'obiettivo di limitare al minimo la perdita e le spese a carico del fondo.

Eventuali differenze attive e passive tra la perdita definitivamente accertata e la liquidazione provvisoria sono definite tra il fondo e gli istituti di credito interessati secondo le norme vigenti che regolano i rapporti interbancari".

(28) Articolo già sostituito dall'art. 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e così nuovamente sostituito dall'art. 10 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119.

(29) Comma così sostituito dall'art. 23 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34.

Comunicazione (2008/C 155/02)

della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20.6.2008 serie C 155/103.

PUNTO 3. CONDIZIONI CHE ESCLUDONO L'ESISTENZA DI AIUTI

3.1. Considerazioni generali

Se una garanzia ad hoc o un regime di garanzie concessi dallo Stato non determinano un vantaggio per un'impresa, essi non costituiscono aiuto di Stato.

In questo contesto, per determinare se attraverso una garanzia o un regime di garanzie viene concesso un vantaggio, come confermato dalla Corte in recenti sentenze [4], la Commissione dovrebbe basare la propria valutazione sul "principio dell'investitore operante in un'economia di mercato". Andrebbe quindi tenuto conto delle possibilità effettive per un'impresa beneficiaria di ottenere risorse finanziarie equivalenti ricorrendo al mercato dei capitali. Non si configura un aiuto di Stato qualora venga messa a disposizione una nuova fonte di finanziamento a condizioni che sarebbero accettabili per un operatore privato operante in circostanze normali di economia di mercato [5].

Onde valutare più agevolmente se il principio dell'investitore operante in economia di mercato è rispettato per una determinata misura di garanzia, nella presente sezione la Commissione elenca una serie di condizioni sufficienti per constatare l'assenza d'aiuto. Le garanzie ad hoc sono illustrate al punto 3.2, con disposizioni semplificate per le PMI al punto 3.3. I regimi di garanzia sono trattati al punto 3.4, con disposizioni semplificate per le PMI al punto 3.5.

3.2. Garanzie ad hoc

Nel caso delle garanzie statali ad hoc, la Commissione ritiene sufficiente che vengano rispettate tutte le condizioni seguenti per escludere la presenza di aiuti di Stato:

a) Il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie.

Per decidere se il mutuatario deve essere considerato in difficoltà finanziarie, va fatto riferimento alla definizione di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [6]. Agli scopi della presente comunicazione, le PMI costituite da meno di tre anni non sono considerate in difficoltà per tale periodo.

b) L'entità della garanzia può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che la garanzia deve riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.

c) La garanzia non assiste più dell'80 % del prestito (o di un'altra obbligazione finanziaria) in essere; tale limitazione non si applica alle garanzie che assistono i titoli di debito [7].

La Commissione ritiene che, se l'obbligazione finanziaria è interamente assistita da una garanzia statale, il mutuante sarà meno motivato a valutare, coprire e minimizzare adeguatamente il rischio derivante dall'operazione di prestito e, in particolare, a valutare adeguatamente il merito di credito del mutuatario. Per mancanza di mezzi, il garante statale non sempre assumerà l'onere di valutare tale rischio. La mancanza di incentivo a minimizzare il rischio dell'inadempimento potrebbe indurre i mutuanti a

concedere prestiti soggetti a rischi eccedenti il normale rischio di mercato, incrementando così il numero delle garanzie ad alto rischio comprese nel portafoglio dello Stato.

La limitazione dell'80 % non si applica ad una garanzia pubblica concessa per finanziare un'impresa la cui attività è costituita esclusivamente da un servizio d'interesse economico generale debitamente conferito [8] e quando detta garanzia è stata fornita dall'autorità pubblica che le ha assegnato il servizio. La limitazione dell'80 % si applica se l'impresa interessata fornisce altri servizi d'interesse economico generale o svolge altre attività economiche.

Onde garantire che il mutuante assuma effettivamente una parte del rischio, vanno tenuti in debita considerazione i due aspetti seguenti:

- quando l'entità del prestito o dell'obbligazione finanziaria diminuisce col tempo, ad esempio perché il prestito inizia ad essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente, in modo che in ogni momento la garanzia non copra più dell'80 % del prestito o dell'obbligazione finanziaria in essere,
- le perdite devono essere sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal mutuante e dal garante. Nello stesso modo, i recuperi netti (ossia le entrate al netto delle spese delle operazioni di recupero) provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario devono ridurre proporzionalmente le perdite sostenute dal mutuante e dal garante. Si riterrà che le garanzie, in base alle quali le perdite sono prima imputate al garante e soltanto dopo al mutuante, possano configurare aiuti.

Qualora intenda fornire una garanzia superiore alla soglia dell'80 % e sostenere che essa non costituisce aiuto, uno Stato membro deve debitamente comprovare tale affermazione, ad esempio sulla base degli accordi relativi all'intera operazione, notificandoli alla Commissione in modo che la garanzia possa essere opportunamente valutata in riferimento alla sua eventuale natura sovvenzionale.

d) Per la garanzia viene pagato un prezzo orientato al mercato.

Come precisato al punto 2.1, l'assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio) sull'importo garantito o controgarantito. Quando il prezzo pagato per la garanzia è di entità almeno equivalente al corrispondente parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari, la garanzia non implica aiuto.

Se non è possibile trovare alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia sui mercati finanziari, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere comparato al prezzo di mercato di un prestito simile non garantito.

In entrambi i casi, onde determinare il prezzo di mercato corrispondente, dovrebbero essere prese in considerazione le caratteristiche della garanzia e del relativo prestito, tra cui: l'importo e la durata dell'operazione, la copertura fornita dal mutuatario ed altri aspetti che influiscono sulla valutazione del tasso di recupero, la probabilità di inadempimento del mutuatario dovuta alla sua posizione finanziaria, il suo settore d'attività e le sue prospettive, nonché altre condizioni economiche. Quest'analisi dovrebbe in particolare permettere di classificare il mutuatario mediante un rating del rischio. La classificazione può essere fornita da un'agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale o, se disponibile, dal rating interno utilizzato dalla banca che fornisce il prestito in questione. La Commissione sottolinea il collegamento tra rating e tasso di inadempimento operato dalle istituzioni finanziarie internazionali, i cui lavori sono accessibili anche al pubblico [9]. Per valutare se le caratteristiche del premio corrispondono a quelle di mercato, lo Stato membro può effettuare un raffronto dei prezzi pagati sul mercato dalle imprese con rating simili.

La Commissione non ammetterà pertanto che il premio di garanzia sia fissato ad un tasso unico che si ritiene corrisponda ad uno standard complessivo dell'industria.

3.3. Valutazione delle garanzie ad hoc per le PMI

In via eccezionale, se il mutuatario è una PMI [10], la Commissione, in deroga al punto 3.2, lettera d), può ammettere una valutazione più semplice per verificare se una garanzia di prestito comprenda o meno elementi di aiuto; in tal caso, se sono soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.2, si riterrà che la garanzia statale non costituisca aiuto se il premio annuale minimo [premio "esente" [11]] riportato nella seguente tabella viene addebitato sull'importo effettivamente garantito dallo Stato in base al rating del mutuatario [12]:

Qualità creditizia	Standard & Poor's	Fitch	Moody's	Premio «esente» annuo
Qualità più elevata	AAA	AAA	Aaa	0,4 %
Capacità di pagamento molto alta	AA +	AA +	Aa 1	0,4 %
	AA	AA	Aa 2	
	AA -	AA -	Aa 3	
Capacità di pagamento alta	A +	A +	A 1	0,55 %
	A	A	A 2	
	A -	A -	A 3	
Capacità di pagamento adeguata	BBB +	BBB +	Baa 1	0,8 %
	BBB	BBB	Baa 2	
	BBB -	BBB -	Baa 3	
Capacità di pagamento che può risentire di condizioni sfavorevoli	BB +	BB +	Ba 1	2,0 %
	BB	BB	Ba 2	
	BB -	BB -	Ba 3	
Capacità di pagamento probabilmente pregiudicata in caso di condizioni sfavorevoli	B +	B +	B 1	3,8 %
	B	B	B 2	6,3 %
	B -	B -	B 3	
Capacità di pagamento che dipende dal perdurare di condizioni favorevoli	CCC +	CCC +	Caa 1	Non può essere fornito un premio «esente» annuo
	CCC	CCC	Caa 2	
	CCC -	CCC -	Caa 3	
	CC	CC		
In stato di inadempimento o prossimo allo stato di inadempimento	SD	DDD	Ca	Non può essere fornito un premio «esente» annuo
	D	DD	C	
		D		

I premi "esenti" si applicano all'importo effettivamente garantito o controgarantito dallo Stato all'inizio di ciascun anno interessato. Devono essere considerati come un minimo da applicare nei confronti di un'impresa il cui rating di credito sia almeno uguale a quelli indicati nella tabella [13].

Nel caso di un premio unico di garanzia pagato anticipatamente, si ritiene che la garanzia del prestito sia priva di elementi di aiuto se è almeno uguale al valore attuale dei futuri premi di garanzia come indicato sopra, utilizzando come tasso di attualizzazione il corrispondente tasso di riferimento [14].

Come illustrato nella tabella di cui sopra, le imprese con un rating corrispondente a CCC/Caa o inferiore non possono beneficiare di questa metodologia semplificata.

Per le PMI che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, quali determinate società a destinazione specifica o imprese nuove, il premio "esente" è fissato al 3,8 % ma non può mai essere inferiore al premio che sarebbe applicabile alla o alle imprese madri.

Tali margini possono essere rivisti periodicamente in riferimento alla situazione del mercato.

3.4. Regimi di garanzia

Nel caso dei regimi di garanzia statale, la Commissione ritiene che la presenza di aiuto di Stato sia esclusa qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) Il regime è precluso a mutuatari che si trovino in difficoltà finanziarie [cfr. dettagli al punto 3.2, lettera a)].

b) L'entità delle garanzie può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che le garanzie devono riguardare operazioni finanziarie specifiche, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.

c) Le garanzie non assistono più dell'80 % di ciascun prestito (o altra obbligazione finanziaria) in essere [cfr. dettagli ed eccezioni al punto 3.2, lettera c)].

d) Le modalità del regime sono basate su una valutazione realistica del rischio, di modo che i premi pagati dai beneficiari consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso. La natura di autofinanziamento del regime e l'adeguato orientamento al rischio sono considerati dalla Commissione come indicazioni del fatto che i premi di garanzia addebitati a norma del regime sono conformi alle condizioni di mercato.

Questo rende necessaria la valutazione del rischio di ogni nuova garanzia, sulla base di tutti i fattori rilevanti (qualità del mutuatario, coperture fornite, durata della garanzia, ecc.). Sulla base di tale analisi dei rischi, devono essere definite le classi di rischio [15], la garanzia deve essere classificata in una di tali classi e deve essere addebitato il corrispondente premio di garanzia per l'importo garantito o controgarantito.

e) Per avere una valutazione adeguata e progressiva in merito all'autofinanziamento del regime, l'adeguatezza del livello dei premi deve essere rivista almeno una volta l'anno sulla base del tasso effettivo di perdita del regime durante un periodo di tempo economicamente ragionevole, ed i premi devono essere adeguati di conseguenza se vi è il rischio che il regime non possa più essere autofinanziato. Tale adeguamento può riguardare tutte le garanzie emesse e future o soltanto queste ultime.

f) Per essere considerati conformi al mercato, i premi applicati devono coprire sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative del regime nonché una remunerazione annua di un capitale adeguato, anche se questo non è affatto o è solo parzialmente costituito.

Per quanto riguarda le spese amministrative, queste dovrebbero comprendere almeno la specifica valutazione iniziale del rischio nonché i costi di monitoraggio e di gestione del rischio connessi alla concessione ed all'amministrazione della garanzia.

Per quanto riguarda la remunerazione del capitale, la Commissione osserva che i garanti abituali sono soggetti alle norme relative ai requisiti patrimoniali e che, conformemente a dette norme, sono tenuti a costituire il capitale in modo da non fallire in caso di variazioni nelle perdite annuali relative alle garanzie. I regimi di garanzia statali non sono solitamente soggetti a dette norme e non devono pertanto costituire tali riserve. In altri termini, ogni volta che le perdite dovute a garanzie superano le entrate derivanti dai premi di garanzia, la differenza è semplicemente coperta dal bilancio pubblico. Tale garanzia statale del regime mette il regime stesso in una situazione più favorevole rispetto ad un normale garante. Per evitare questa disparità e remunerare lo Stato per il rischio assunto, la Commissione ritiene che i premi di garanzia debbano coprire la remunerazione di un capitale adeguato.

La Commissione ritiene che tale capitale debba corrispondere all'8 % [16] delle garanzie in essere. Per le garanzie concesse alle imprese il cui rating è equivalente a AAA/AA- (Aaa/Aa3), l'importo del capitale da remunerare può essere ridotto al 2 % delle garanzie in essere. Per le garanzie concesse alle imprese il cui rating è equivalente a A+/A- (A1/A3), l'importo del capitale da remunerare può essere ridotto al 4 % delle garanzie in essere.

La remunerazione normale di tale capitale è composta da un premio di rischio, a cui eventualmente si aggiunge un tasso d'interesse esente da rischio.

Il premio di rischio deve essere pagato allo Stato sull'importo adeguato del capitale in tutti i casi. In base alla propria prassi, la Commissione ritiene che un premio di rischio normale per il capitale proprio

ammonti ad almeno 400 punti base e che tale premio di rischio debba essere compreso nel premio di garanzia addebitato ai beneficiari [17].

Se, come avviene per la maggior parte dei regimi di garanzia statale, non viene fornito capitale al regime e non vi è dunque un conferimento in contanti da parte dello Stato, il tasso d'interesse esente da rischio non deve essere preso in considerazione. In alternativa, se il relativo capitale è effettivamente fornito dallo Stato, questo deve sostenere costi di prestito e il regime beneficia di tale contante presumibilmente investendolo. Di conseguenza, sull'importo fornito deve essere pagato allo Stato il tasso d'interesse esente da rischio. Inoltre tale spesa dovrebbe gravare sulle entrate finanziarie del regime e non incide necessariamente sui premi di garanzia [18]. La Commissione ritiene che il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni possa essere utilizzato come riferimento adeguato per il tasso esente da rischio considerato come normale rendimento sul capitale.

g) Per assicurare la trasparenza, il regime deve prevedere le condizioni alle quali saranno concesse le future garanzie, quali le imprese ammissibili in termini di rating e, ove applicabili, settori e dimensioni, importo massimo e durata delle garanzie.

3.5. Valutazione dei regimi di garanzia per le PMI

In considerazione della situazione specifica delle PMI e onde facilitare il loro accesso al finanziamento, in particolare attraverso l'utilizzo di regimi di garanzia, esistono per tali imprese due possibilità specifiche:

- l'utilizzo di premi "esenti" quali definiti per le garanzie ad hoc alle PMI,
- la valutazione di regimi di garanzia in quanto tali permettendo l'applicazione di un premio unico ed evitando la necessità di effettuare il rating delle singole PMI beneficiarie.

Le condizioni d'utilizzo di queste norme sono definite in appresso.

Utilizzo dei premi "esenti" nei regimi di garanzia per le PMI

In linea con quanto proposto per la semplificazione relativamente alle garanzie ad hoc, anche i regimi di garanzia a favore delle PMI possono in linea di principio essere considerati autofinanziati e non costituire aiuto di Stato se sono applicati i premi minimi "esenti" di cui al punto 3.3, basati sui rating delle imprese [19]. Anche le altre condizioni precisate al punto 3.4, lettere a), b) e c), nonché al punto 3.4, lettera g), devono essere soddisfatte; si considera che le condizioni di cui al punto 3.4, lettere d), e) ed f), siano rispettate in caso di utilizzo dei premi annui minimi precisati al punto 3.3.

Utilizzo di premi unici nei regimi di garanzia per le PMI

La Commissione è consapevole del fatto che l'esecuzione di una valutazione individuale del rischio di ogni mutuatario è un procedimento costoso, che può non essere adeguato quando un regime copre un gran numero di piccoli prestiti per i quali esso rappresenta uno strumento di messa in comune del rischio ("risk pooling").

Di conseguenza, qualora il regime riguardi soltanto garanzie per PMI e l'importo garantito non superi la soglia di 2,5 Mio EUR per impresa nell'ambito del regime stesso, la Commissione può ammettere, in deroga al punto 3.4, lettera d), un premio di garanzia annuo unico per tutti i mutuatari. Tuttavia, onde poter considerare che le garanzie concesse nell'ambito di un tale regime non costituiscano aiuto di Stato, il regime deve continuare ad essere autofinanziato e tutte le altre condizioni indicate alle lettere a), b) e c) nonché alle lettere e) f) e g) del punto 3.4 devono essere soddisfatte.

3.6. Non automaticità della classificazione delle garanzie come aiuti di Stato

L'inosservanza di una delle condizioni indicate nei punti da 3.2 a 3.5 non implica che la garanzia o il regime di garanzie debbano considerarsi automaticamente aiuti di Stato. In caso di dubbi sul fatto che la prevista garanzia o il previsto regime di garanzia costituiscano aiuti di Stato, è opportuno procedere alla previa notifica alla Commissione.

L.R. 1 settembre 1993, n. 25, art. 26

Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia

Art. 26 *Prestiti partecipativi.*

1. Allo scopo di favorire la partecipazione del capitale privato al finanziamento dei programmi di sviluppo delle piccole e medie imprese, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concorrere alla costituzione, ai fini della concessione di prestiti partecipativi, di un fondo di investimento di "private equity" orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali, in conformità alle previsioni del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 6 agosto 2008 in materia di aiuti sotto forma di capitale di rischio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008 (65).

2. I prestiti partecipativi sono erogati alle piccole e medie imprese costituite sotto forma di società di capitale, per adeguarne la struttura finanziaria a fronte di programmi di sviluppo riguardanti la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l'attività produttiva ed il potenziamento della rete commerciale, che comportino un incremento del fabbisogno finanziario aziendale (66).

3. Il rendimento del prestito partecipativo si basa principalmente sull'andamento economico delle imprese destinatarie; l'onere della relativa remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di ammortamento del capitale saranno corrisposte dai soci (67).

4. I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno (68).

5. L'Assessore regionale per l'industria fissa, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione dei prestiti partecipativi, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro necessario in ordine alla attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo (69).

6. [I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno] (70).

7. [Le operazioni sono assistite da garanzie reali e/o personali da prestarsi in via principale da parte dei soci ed in via sussidiaria dalla società beneficiaria. Tali operazioni possono essere assistite dalle garanzie sussidiarie e/o integrative vigenti al momento della stipula del contratto di finanziamento] (71).

8. [L'entità del contributo in conto interessi di cui al comma 1 è pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato mensilmente per il settore industriale dal Ministro del tesoro ed il tasso agevolato fissato dal comma 4] (72).

9. [Il Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, fissa le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro è necessario in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo] (73).

10. Per le finalità del presente articolo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1995 il limite di impegno decennale di lire 10.000 milioni. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.02.00. All'onere di lire 10.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con le disponibilità del capitolo 64991.

11. Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato della somma di lire 20.000 milioni. Detto stanziamento verrà utilizzato in via esclusiva per la concessione da parte del Comitato amministrativo di cui all'articolo 10

della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, di finanziamenti secondo i criteri fissati dal presente articolo.

12. All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 11 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 64990.

13. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo possono essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea per l'Asse Industria e servizi (74).

(65) Il presente comma, già sostituito dall'art. 17, L.R. 29 dicembre 2003, n. 21, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (come prevedeva l'art. 32, comma 2, della stessa legge), è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23. Il testo precedente era così formulato: «1. Al fine di favorire e promuovere in Sicilia la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che perfezionano prestiti partecipativi con gli enti creditizi. A tali prestiti possono accedere tutte le imprese del settore estrattivo e manifatturiero in conformità a quanto sancito dal Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001.».

(66) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23. Il testo originario era così formulato: «2. Per l'individuazione delle piccole e medie imprese si applicano le disposizioni emanate al riguardo dall'Unione europea.».

(67) Il presente comma, già sostituito dall'art. 17, L.R. 29 dicembre 2003, n. 21, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (come prevedeva l'art. 32, comma 2, della stessa legge), è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23. Il testo precedente era così formulato: «3. I prestiti partecipativi sono finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese industriali e di servizi condotte sotto forma di società di capitale che dispongono già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni. I prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale. I programmi possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti fissi, in immobilizzazioni materiali ed immateriali, localizzati sul territorio della Regione.».

(68) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23. Il testo originario era così formulato: «4. Ai prestiti partecipativi si applica un tasso di interesse annuo non inferiore al 36 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula dell'atto, che sarà annualmente incrementato in rapporto ai risultati economici conseguiti nell'esercizio precedente, e non potrà superare in ogni caso la misura del tasso di riferimento medesimo. Per le imprese che non rientrano nei parametri definiti dall'Unione europea per le piccole e medie imprese, l'ammontare dell'aiuto non potrà superare i limiti massimi stabiliti nella decisione della Commissione europea dell'1 marzo 1995.».

(69) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23. Il testo originario era così formulato: «5. L'onere della remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di capitali di ammortamento saranno corrisposte dai soci. Nel caso in cui questi non dovessero assolvere ai loro obblighi di rimborso, dovrà provvedere in via sussidiaria la società.».

(70) Comma soppresso dall'art. 10, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23.

(71) Comma soppresso dall'art. 10, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23.

(72) Comma soppresso dall'art. 10, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23.

(73) Comma così sostituito dall'art. 17, L.R. 29 dicembre 2003, n. 21, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (come prevedeva l'art. 32, comma 2, della stessa legge), poi soppresso dall'art. 10, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23. Il testo originario era così formulato: «9. Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, fissa entro sessanta giorni dall'entrata in

vigore della presente legge le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro è necessario in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.».

(74) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 27 settembre 1995, n. 66, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Sui termini per la definizione delle domande dirette ad ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo, si veda l'art. 6, comma 1, della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66. Si veda anche la Delib. 18 novembre 1997, n. 2 del Comitato regionale per il credito ed il risparmio, recante direttive di attuazione del presente articolo.

L.R. 13 dicembre 1983, n. 119, art. 11

Interventi per il credito nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della pesca e della cooperazione.

Art. 11 (12)

I fondi a gestione separata di cui agli articoli 1, 5 e 8 della presente legge nonché i fondi a gestione separata istituiti presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, dell'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, nonché quello di cui all'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, confluiscono in unica gestione separata presso l'IRFIS mantenendo le originarie destinazioni e formando oggetto di un unico bilancio a decorrere dall'esercizio finanziario 1985.

Nella gestione unica di cui al primo comma confluiscono, altresì, il fondo di riserva di cui all'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, i fondi rischi su crediti costituiti ai sensi dell'art. 66, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i fondi rischi su crediti per interessi di mora costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, n. 170, la riserva speciale costituita ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576, nonché tutte le attività e passività delle singole gestioni separate dei fondi, specificate nel precedente comma, risultanti alla data della unificazione.

Nella gestione unica di cui al primo comma del presente articolo confluisce il residuo dello stanziamento di cui all'art. 13 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, e successive modifiche, che va destinato alle finalità del fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

(12) Vedi anche l'art. 8, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23.

Ulteriori riferimenti normativi

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 65

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O. e in corso di conversione

Art. 65 Impianti fotovoltaici in ambito agricolo

In vigore dal 24 gennaio 2012

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al *decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i

quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'*articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*.

3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'*articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010*, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell'intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.

4. I commi 4, 5 e 6 dell'*articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28* sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2.

L.R. 18 febbraio 1986, n. 7, art. 20

Interventi per la razionalizzazione delle partecipazioni regionali e norme per il settore dei giacimenti minerari da cava.

Art. 20 (10) (11)

Allo scopo di consentire la normalizzazione dello equilibrio economico finanziario delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, incluse le imprese artigiane, aventi sede ed operanti in Sicilia, di cui all'art. 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono autorizzati interventi creditizi sotto forma di apertura di credito di durata non superiore a tre anni.

Gli interventi di cui al precedente comma sono commisurati al 30 per cento del fatturato riferito all'ultimo esercizio e non possono superare l'importo massimo di lire 500 milioni per ogni singola impresa beneficiaria.

Per le operazioni di finanziamento di cui al presente articolo il tasso d'interesse annuo comprensivo di ogni onere accessorio e spese è fissato nella misura indicata dall'art. 107 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche.

Per le finalità di cui al presente articolo il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS con l'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato, nell'anno finanziario 1986, di lire 20.000 milioni.

Dei 20.000 milioni di cui al comma precedente, il 40 per cento è riservato alle imprese di estrazione dei materiali lapidei e di pregio operanti nel settore.

Le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo vengono impartite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.

Le operazioni di credito di cui ai precedenti commi sono assistite da garanzie reali, ivi compresi gli speciali privilegi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e/ o da fidejussione bancaria e/ o assicurativa nella misura del 30 per cento e da garanzia sussidiaria regionale sino al 70 per cento (12).

(10) Vedi anche l'art. 9, L.R. 15 maggio 1991, n. 24, nonché l'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 5 luglio 2004, n. 10.

(11) Si veda il Dec.Ass. 26 marzo 1986.

(12) Vedi anche l'art. 1, comma 3, L.R. 5 luglio 2004, n. 10.

L.R. 23 dicembre 2000, n. 32, art. 197

Disposizioni per l'attuazione del POR 2000–2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese (2).

TITOLO XV Disposizioni finali e transitorie riguardanti i regimi di aiuto

Art. 197 *Abrogazioni e norme transitorie.*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge recanti misure di aiuto a finalità regionale, secondo la definizione contenuta negli orientamenti della Commissione europea 98/C 74/06, non richiamate, integrate o modificate dalla presente legge. Continuano a trovare applicazione le misure di aiuto all'occupazione e ogni altra tipologia di aiuto non rientranti negli aiuti a finalità regionale che non siano richiamate, integrate o modificate dalla presente legge.

2. Fino a quando non sia stata ottenuta l'autorizzazione comunitaria per i relativi regimi di aiuto, le disposizioni di legge recanti misure di aiuto a finalità regionale, secondo la definizione contenuta negli orientamenti della Commissione europea 98/C 74/06, richiamate, integrate o modificate dalla presente legge continuano ad essere applicate nei limiti stabiliti per gli aiuti «de minimis».

3. Continuano a trovare applicazione le misure di aiuto all'occupazione e ogni altra tipologia di aiuto non rientranti negli aiuti a finalità regionale che siano richiamate, integrate o modificate dalla presente legge fino a quando non è definita positivamente la procedura di controllo comunitario sui regimi di aiuto modificati.

L.R. 12 maggio 2010, n. 11, art. 105

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Art. 105 *Fondo regionale di garanzia per l'installazione di impianti fotovoltaici.*

1. È costituito un “fondo regionale di garanzia” per le piccole medie imprese e per le famiglie. La gestione del fondo è affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.

2. Il fondo è destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi alle imprese industriali, nonché alle imprese artigiane e agricole nonché alle famiglie che realizzino investimenti nel territorio della Regione per l'installazione di impianti fotovoltaici sino ad una potenza massima di 20 Kw per unità immobiliare.

3. La dotazione finanziaria del fondo di garanzia, per l'anno 2010, è di 20.000 migliaia di euro a valere sui fondi PAR FAS 2007–2013.

4. La garanzia è concessa agli istituti di credito o alle istituzioni finanziarie per le imprese e le famiglie che ne facciano richiesta selezionati con le modalità previste dalla legge, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite al fondo.

5. Il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall'applicazione della direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, del Parlamento e del Consiglio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie 283 del 27 ottobre 2001, e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di recepimento della predetta direttiva. Tale decreto definisce, altresì, le misure di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ed è adottato nella forma prevista dall'articolo 12 dello Statuto regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, trova applicazione il D.P.Reg. 9 marzo 2009, di emanazione della Delib.G.R. 3 febbraio 2009, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 marzo 2009, n. 13.

Regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 6 agosto 2008

Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio

1. Gli aiuti sotto forma di capitale di rischio in favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.
2. L'intervento in favore del capitale di rischio assume la forma di partecipazioni in un fondo di investimento di private equity orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali.
3. Le rate di investimento realizzate dal fondo di investimento non devono superare 1,5 milioni di euro per impresa destinataria su un arco di dodici mesi.
4. Per le PMI ubicate nelle zone assistite, così come per le piccole imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale di rischio deve limitarsi a fornire seed capital, start-up capital e/o capitale di espansione. Per le medie imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale di rischio si limita a fornire seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione.
5. Il fondo di investimento fornisce almeno il 70% degli stanziamenti complessivi investiti a favore di PMI sotto forma di equity e quasi-equity.
6. I fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 50% da investitori privati. Nel caso di fondi di investimento che interessano esclusivamente PMI ubicate nelle zone assistite, i fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 30% da investitori privati.
7. Affinché la misura in favore del capitale di rischio sia orientata al profitto, occorre che siano riunite le seguenti condizioni:
 - a) ciascun investimento deve rientrare in un piano di investimento che fornisca informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti in modo da stabilire preventivamente la redditività dell'investimento e b) ciascun investimento deve prevedere una strategia di uscita chiara e realistica.
8. Affinché il fondo di investimento sia gestito secondo criteri commerciali, occorre che siano riunite le seguenti condizioni:
 - a) un accordo tra un gestore professionale di un fondo e gli aderenti al fondo stabilisce che la remunerazione del gestore è legata ai risultati e definisce gli obiettivi del fondo ed il calendario proposto per gli investimenti e
 - b) gli investitori privati sono rappresentati nel processo decisionale, ad esempio attraverso un comitato consultivo o degli investitori;
 - c) vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione dei fondi.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier di documentazione n. 7/2012

Raccolta delle disposizioni legislative regionali nel testo vigente
in materia di aiuti all'agricoltura, strade del vino e agriturismo

Adottate nel corso delle XIII – XIV – XV LEGISLATURA

(ANNI 2001 – 2012)

Servizio Studi e Affari Europei

XV Legislatura

Servizio Studi ed Affari europei

Direttore: dott. ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott. ssa Elisa Giudice

Consigliere parlamentare assegnato all'ufficio: dott. ssa Valeria Lo Verde

Segretario parlamentare documentarista: Maria Rosa Del Bosco Rizzone

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

La selezione proposta è effettuata attraverso una consultazione di siti internet. Quando possibile, si è provveduto a fare il collegamento ipertestuale alle pagine dei provvedimenti segnalati.

Premessa

Nella semplificazione e nella non duplicazione degli interventi normativi risiedono due principi cardine posti a base della qualità della legislazione.

Scopo della presente raccolta di norme è quindi sia quello di rendere agevole, a chiunque operi o sia interessato al settore dell'agricoltura in ambito regionale, trovare le norme emanate in materia nell'ultimo decennio, sia consentire all'interprete di rintracciare con facilità se un intervento già esista al fine di evitare la sua duplicazione.

Con la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, il legislatore, rispondendo a un preciso obbligo imposto dall'entrata in vigore degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato in agricoltura del 1998, aveva operato un riordino e una razionalizzazione degli interventi normativi stratificatisi nel tempo. Dopo quella data, l'urgenza di dare risposte a situazioni di crisi e alle richieste degli operatori, la necessità di adeguare le disposizioni alla normativa comunitaria nel frattempo intervenuta, hanno purtroppo prodotto una nuova stratificazione di norme, soprattutto in tema di aiuti di Stato, perdendosi per strada il disegno di razionalizzazione che aveva guidato il legislatore nel duemila.

Per questo motivo si è scelto di partire da quella data e raccogliere nel presente dossier di documentazione le norme in tema di agricoltura emanate dalla Regione siciliana dal 2001 al 2012 ovvero nel corso della XIII, XIV e XV legislatura.

Nel dossier sono state incluse tutte le norme relative agli interventi di aiuti e di disciplina del settore, includendo anche le disposizioni in tema di agriturismo in quanto una delle principali attività connesse all'agricoltura di interesse nella Regione.

Si sono invece escluse le norme in materia forestale e di tutela della vegetazione, quelle relative ai lavoratori impiegati nel settore forestale e agricolo e quelle in materia di caccia e tutela faunistico-venatoria in quanto costituiscono dei settori specifici di intervento regionale, fuori dall'obiettivo del presente lavoro che intende, principalmente, dare un quadro degli aiuti alle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Alla raccolta sono premessi sia un indice sommario che un indice analitico ove sono state incluse le principali voci di ricerca delle tipologie di aiuti previsti dalla legislazione: sotto alcune voci principali il lettore troverà altre voci correlate alla stessa tipologia di intervento, per esempio sotto la voce passività sono raccolti gli aiuti in materia di ristrutturazione o consolidamento dei debiti.

L'intento dell'Ufficio è stato quello di fornire uno strumento di lavoro a supporto dell'attività legislativa degli Organi dell'Assemblea regionale siciliana e di offrire un quadro dell'attività di un decennio come ausilio per il perseguimento dell'obiettivo della semplificazione e della qualità della legislazione.

INDICE

Anno 2001	1
L.r. 3 maggio 2001, n. 6, artt. 75 e 76.....	1
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.....	1
L.r. 5 novembre 2001, n. 16, artt. 1, 2 e 3.....	3
Norme finanziarie ed interventi urgenti in materia di forestazione e di meccanizzazione agricola.....	3
Anno 2002	4
L.r. 26 marzo 2002, n. 2, artt 55, 57, 58, 59 e 60.....	4
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.....	4
L.r. 2 agosto 2002, n. 5.....	6
Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo.....	6
L.r. 9 agosto 2002, n. 9, artt. 38 e 39.....	15
Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie.....	15
Anno 2003	16
L.r. 16 aprile 2003, n. 4, artt. 51, 52 e da 54 a 59.....	16
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.....	16
L.r. 3 dicembre 2003, n. 20, artt. 17, 19, 20 e 21.....	19
Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.....	19
Anno 2004	21
L.r. 28 dicembre 2004, n. 17, artt. 64 e 86.....	21
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.....	21

Anno 2005	22
L.r. 21 settembre 2005, n. 11, artt. 16, 18 e 18 bis.....	22
Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.....	22
L.r. 18 novembre 2005, n. 14, art. 1.....	25
Interventi in materia di cooperative agricole.....	25
L.r. 22 dicembre 2005, n. 19, art. 4.....	26
Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.....	26
L.r. 22 dicembre 2005, n. 20, artt. 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27 e 28.....	28
Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.....	28
Anno 2006	35
L.r. 14 maggio 2006, n. 14, art. 60.....	35
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.	35
Anno 2007	40
L.r. 21 agosto 2007, n. 14.....	40
Norme in materia di ristrutturazione delle passività agrarie.	40
Anno 2008	41
L.r. 25 settembre 2008, n. 8, art. 1.	41
Integrazione dell'articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008", recante modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 "Provvedimenti in favore delle cooperative agricole".....	41
Anno 2009	42
L.r. 14 maggio 2009 n. 6, artt. da 16 a 20.....	42
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.....	42
L.r. 6 agosto 2009, n. 9 artt. da 23 a 35.....	51
Norme in materia di aiuti alle imprese.....	51

L.r. 29 dicembre 2009, n. 13, art. 11.....	61
Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.....	61
Anno 2010	62
L.r. 26 febbraio 2010, n. 3.....	62
Disciplina dell'agriturismo in Sicilia.	62
L.r. 12 maggio 2010, n. 11, artt 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88 e 89.	77
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.....	77
Anno 2011	86
L.r. 11 maggio 2011, n. 7, art. 9.....	86
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale.....	86
L.r. 24 novembre 2011, n. 25 artt. da 1 a 27, da 31 a 35 45 e 46.....	87
Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.	87
Anno 2012	102
L.r. 9 maggio 2012 n. 26, art 11 c. 2.....	102
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale. Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 11 maggio 2012, n. 19, S.O. n. 20.....	102
IMPUGNATIVE DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	
	104
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana 11 aprile 2006 n. 53.....	104
L.r. 14 maggio 2006, n. 14, art. 60.....	104
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana 26 febbraio 2010 n. 27	105
L.r. 26 febbraio 2010, n. 3.....	105
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana 18 maggio 2010 n. 79.....	109
L.r. 12 maggio 2010, n. 11	109
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana 28 novembre 2011 n. 164.....	110
L.r. 24 novembre 2011, n. 25.....	110
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana 26 aprile 2012	124
L.r. 9 maggio 2012, n. 26.....	124

INDICE CON CITAZIONE DEGLI ARTICOLI

Anno 2001	1
L.r. 3 maggio 2001, n. 6, artt. 75 e 76.....	1
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.....	1
Art. 75 Garanzie soci cooperative.....	1
Art. 76 Cessione di crediti nel settore agricolo.....	2
L.r. 5 novembre 2001, n. 16, artt. 1, 2 e 3.....	3
Norme finanziarie ed interventi urgenti in materia di forestazione e di meccanizzazione agricola.....	3
Art. 1 Operazioni finanziarie.....	3
Art. 2 Manutenzione opere comprese nei bacini montani.....	3
Art. 3 Campagna di meccanizzazione agricola ESA.....	3
 Anno 2002	 4
L.r. 26 marzo 2002, n. 2, artt 55, 57, 58, 59 e 60.....	4
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.....	4
Art. 55 Istituto sperimentale zootecnico.....	4
Art. 57 Agricoltura biologica ed indennità compensative.....	4
Art. 58 Competitività nel settore agricolo.....	4
Art. 59 Rifi naziamento consorzi di bonifica.....	5
Art. 60 Agevolazioni fiscali.....	5
L.r. 2 agosto 2002, n. 5.....	6
Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo.....	6
Art. 1 Finalità.....	6
Art. 2 Costituzione e riconoscimento delle Strade del vino.....	6
Art. 3 Comitati di gestione.....	7
Art. 4 Equiparazione alle attività agrituristiche.....	7
Art. 5 Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali.....	8
Art. 6 Musei della vite e del vino.....	9
Art. 7 Centri di informazione e di accoglienza.....	9
Art. 8 Requisiti di qualità.....	10
Art. 9 Segnaletica delle strade.....	10
Art. 10 Finanziamento degli interventi.....	10
Art. 11 Disposizioni finanziarie.....	11
Art. 12 Disposizione transitoria.....	11

Art. 13 Norma di salvaguardia comunitaria.....	11
Art. 14 Contributi de minimis alle unioni di ristoratori e alle associazioni.....	12
Art. 15 Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 ⁽⁷⁾	12
Art. 16 Deroga all'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.....	13
Art. 17 Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.....	13
Art. 18 Indennità compensativa ed agricoltura biologica.....	14
Art. 19 Disposizioni per il bilancio dell'ESA.....	14
Art. 20 Attività Istituto della vite e del vino.....	14
Art. 21 ...(Norma finale).....	14
L.r. 9 agosto 2002, n. 9, artt. 38 e 39.....	15
Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie.....	15
Art. 38 Contributi per la lotta antiparassitaria in agricoltura.....	15
Art. 39 Fidejussioni soci cooperative agricole. Limiti d'intervento della Regione.....	15
Anno 2003	16
L.r. 16 aprile 2003, n. 4, artt. 51, 52 e da 54 a 59.....	16
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.....	16
Art. 51 Divulgazione agricola.....	16
Art. 52 Indennità compensativa pregressa.....	16
Art. 54 Disposizioni sull'ESA.....	16
Art. 55 Disposizioni per il settore agricolo.....	17
Art. 56 Imprenditori agricoli.....	18
Art. 57 Turismo rurale.....	18
Art. 58 Mutamento destinazione opere per l'agricoltura.....	18
Art. 59 Risarcimento imprese agricole.....	18
L.r. 3 dicembre 2003, n. 20, artt. 17, 19, 20 e 21.....	19
Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.....	19
Art. 17 Indennità compensative.....	19
Art. 19 Determinazione delle sedi dell'Enoteca regionale della Sicilia.....	19
Art. 20 Interventi compensativi per le imprese del settore zootecnico.....	19
Art. 21 Norme in materia di cooperative cantine sociali.....	20
Anno 2004	21
L.r. 28 dicembre 2004, n. 17, artt. 64 e 86.....	21
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.....	21

Art. 64 Proroga cambiali agrarie.....	21
Art. 86 Interventi in favore delle cooperative agricole.	21
Anno 2005	22
L.r. 21 settembre 2005, n. 11, artt. 16, 18 e 18 bis.....	22
Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.....	22
Art. 16 Regimi di aiuto per le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.	22
Art. 18 Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca.	22
Art. 18-bis Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e sistema delle garanzie tramite confidi.	23
L.r. 18 novembre 2005, n. 14, art. 1.....	25
Interventi in materia di cooperative agricole.....	25
Art. 1 Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, e abrogazione di norme.	25
L.r. 22 dicembre 2005, n. 19 , art. 4.....	26
Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.....	26
Art. 4 Interventi a sostegno del comparto agricolo.	26
L.r. 22 dicembre 2005, n. 20, artt. 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27 e 28.	28
Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.	28
Art. 18 Qualità degli alimenti nella ristorazione collettiva.	28
Art. 18-bis Impiego dei prodotti agricoli di qualità e a chilometro zero nei servizi di ristorazione collettiva (4).	29
Art. 19 Distretti agroalimentari.	29
Art. 20 Organizzazioni di produttori.....	30
Art. 21 Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.	31
Art. 23 Aiuti alle imprese cooperative attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.	32
Art. 24 Aiuti alle imprese cooperative attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.....	33
Art. 26 Prestiti partecipativi in favore delle cooperative.....	33
Art. 27 Prestiti partecipativi in favore dei consorzi di cooperative.	34
Art. 28 Disposizioni attuative.	34
Anno 2006	35
L.r. 14 maggio 2006, n. 14, art. 60.....	35

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.	35
Art.60 Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A. -	35
Anno 2007	40
L.r. 21 agosto 2007, n. 14.....	40
Norme in materia di ristrutturazione delle passività agrarie.	40
Art.1 ... (Norme in materia di passività agrarie)	40
Art.2 Entrata in vigore	40
Anno 2008	41
L.r. 25 settembre 2008, n. 8, art. 1.	41
Integrazione dell'articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008", recante modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 "Provvedimenti in favore delle cooperative agricole".....	41
Art. 1 . (Garanzie soci cooperative agricole ex l.r. n. 37/1994)	41
Anno 2009	42
L.r. 14 maggio 2009 n. 6, artt. da 16 a 20	42
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.....	42
Art. 16 Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte ⁽¹⁷⁾	42
Art. 17 Credito agrario di esercizio a tasso agevolato.....	44
Art. 18 Consolidamento passività onerose e interventi per la capitalizzazione ⁽³²⁾	46
Art. 19 Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e ristrutturazione delle passività a tasso agevolato.....	49
Art. 20 Disposizioni in favore della viticoltura.....	50
L.r. 6 agosto 2009, n. 9 artt. da 23 a 35.....	51
Norme in materia di aiuti alle imprese.....	51
Art. 23 Programma di sviluppo rurale.....	51
Art. 24 Diversificazione verso attività non agricole.....	51
Art. 25 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese.	52
Art. 26 Incentivazione di attività turistiche nelle aree rurali.	53
Art. 27 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale.....	54
Art. 28 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.....	55
Art. 29 Indennità compensativa.	55
Art. 30 Formazione e informazione degli operatori economici.	56

Art. 31 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali fuori Allegato I del Trattato CE.	57
Art. 32 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale.....	58
Art. 33 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi.....	58
Art. 34 Acquisizione di competenze ed animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.....	59
Art. 35 Norme sul deposito di carburanti agricoli.....	59
L.r. 29 dicembre 2009, n. 13, art. 11.....	61
Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.....	61
Art.11 Interventi in favore dell'Esa.....	61
Anno 2010	62
L.r. 26 febbraio 2010, n. 3.....	62
Disciplina dell'agriturismo in Sicilia.	62
Art. 1 Finalità.....	62
Art. 2 Definizione di attività agrituristiche.	62
Art. 3 Locali per attività agrituristiche (4).	63
Art. 4 Criteri e limiti dell'attività agriturstica.	64
Art. 5 Norme igienico-sanitarie e di sicurezza.....	65
Art. 6 Disciplina amministrativa.....	68
Art. 7 Certificato di abilitazione.....	69
Art. 8 Obblighi degli operatori agriturstici	69
Art. 9 Periodi di apertura e tariffe.....	69
Art. 10 Riserva di denominazione, classificazione.	69
Art. 11 Elenchi delle aziende agrituristiche e didattiche.....	70
Art. 12 Trasformazione e vendita dei prodotti.	70
Art. 13 Disposizioni applicative e competenze.....	70
Art. 14 Programma agriturstico. Sviluppo del settore.....	71
Art. 15 Vincoli di destinazione	71
Art. 16 Vigilanza e controllo.....	71
Art. 17 Sanzioni amministrative pecuniarie.....	72
Art. 18 Sospensioni, revoche e divieto di esercizio dell'attività.	73
Art. 19 Norme in materia di finanziamenti per la formazione di scorte. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.....	74
Art. 20 Interventi finanziari per la formazione di scorte in agricoltura e misure di solidarietà sociale e umanitarie....	74
Art. 21 Norme in materia di turismo rurale. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.	75
Art. 22 Norme transitorie.....	75

Art. 23 Abrogazioni di norme.....	76
Art. 24 Norma finale.....	76
L.r. 12 maggio 2010, n. 11, artt 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88 e 89.....	77
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.....	77
Art.80 Fondo di Solidarietà regionale.....	77
Art.81 Interventi a compensazione dei danni da peronospera della vite.....	83
Art.82 Accordo delle filiere agroalimentari.....	83
Art.83 Mercati contadini.....	84
Art.84 Norme in materia di agriturismo.....	84
Art.85 Canoni irrigui.....	85
Art.88 Contributi alle aziende agro-silvo pastorali.....	85
(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).....	85
Anno 2011	86
L.r. 11 maggio 2011, n. 7, art. 9.....	86
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale.....	86
Articolo 9 Modifica di norme in materia di turismo rurale.....	86
L.r. 24 novembre 2011, n. 25 artt. da 1 a 27, da 31 a 35 e da 45 a 46.....	87
Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.....	87
Art. 1 Fondo di solidarietà regionale.....	87
Art. 2 Stipula contratti assicurativi.....	87
Art. 3 Capitalizzazione di cooperative e di società di capitali.....	87
Art. 4 Proroga della scadenza delle esposizioni agrarie.....	88
Art. 5 Modifiche ed integrazioni all'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di finanziamenti alle imprese agricole per la formazione di scorte.....	89
Art. 7 Esposizioni nei confronti degli enti previdenziali.....	90
Art. 8 Disposizioni per la diffusione della conoscenza della produzione agricola e agroalimentare regionale di qualità.....	91
Art. 9 Pane siciliano tradizionale.....	92
Art. 10 Attività di vendita diretta e mercatale.....	92
Art. 11 Norme per il contrasto alle fitopatie "Citrus Tristeza Virus" ed al punteruolo rosso.....	94
Art. 12 Norme in materia di contributi nel settore vitivinicolo.....	94
Art. 13 Norme in materia di contributi alle imprese del comparto della peschicoltura.....	94
Art. 14 Vendemmia verde (Articolo omissso).....	95
Art. 15 Fondo regionale di garanzia.....	95
Art. 16 Modifiche di norme in materia di competenze dell'Istituto regionale della vite e del vino.....	96

Art. 17 Modifica di norme in materia di garanzie fornite dai soci garanti di cooperative agricole ed alimentari.....	96
Art. 18 Modifiche di norme relative all'ARSEA.....	97
Art. 19 Disposizione transitoria (Articolo omissa).....	97
Art. 20 Norme in materia di agevolazioni fiscali per la ricomposizione fondiaria (Articolo omissa).....	97
Art. 21 Disposizioni in materia di assegnazione di terreni ai coltivatori diretti.....	98
Art. 22 Norme in materia di personale dei consorzi agrari (Articolo omissa).....	98
Art. 23 Norme in materia di selezione della manodopera agricola stagionale.....	98
Art. 25 Norme in materia di disciplina del "debbio" (Articolo omissa).....	98
Art. 26 Norme in materia di Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia.....	99
Art. 27 Credito agevolato.....	99
Art. 31 Finanziamenti agevolati per la capitalizzazione di nuove cooperative agricole.....	100
Art. 32 Benefici alle imprese agricole soggette a procedura concorsuale o vittime di usura.....	100
Art. 33 Norme in materia di funzioni dei consorzi di bonifica.....	100
Art. 34 Vincolo di destinazione delle aziende agrituristiche.....	101
Art. 35 Agenzia per il Mediterraneo (Articolo omissa).....	101
Art. 45 Norma di salvaguardia comunitaria.....	101
Art. 46 Relazione sullo stato di attuazione.....	101

Anno 2012

102

L.r. 9 maggio 2012 n. 26, art. 11 c. 2.....	102
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilit� regionale. Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 11 maggio 2012, n. 19, S.O. n. 20.....	102
Art. 8 Salvaguardia della produzione agricola siciliana. Norme per il sostegno agli investimenti. Contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia di grande distribuzione.....	102
Art. 11. Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa.....	103

IMPUGNATIVE DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA104

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana 11 aprile 2006 n. 53.....	
L.r. 14 maggio 2006, n. 14, art. 60.....	104
Art. 60 c. 9 Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A. -.....	104
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana 26 febbraio 2010 n. 27.....	
L.r. 26 febbraio 2010, n. 3.....	105

Art. 2 c. 2	105
Art. 4 c. 1, 2 e 5.....	105
Art. 5 c. 1, 2, 8 e 10.....	105
Art. 6 Disciplina amministrativa.....	106
Art. 8 Obblighi degli operatori agrituristici	106
Art. 10 Riserva di denominazione, classificazione.....	106
Art. 13 Disposizioni applicative e competenze.....	106
Art. 14 Programma agrituristico. Sviluppo del settore.....	106
 Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana 18 maggio 2010 n. 79.....	
L.r. 12 maggio 2010, n. 11	109
Art. 89 Alimenti somministrati nelle mense	109
 Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana 28 novembre 2011 n. 164.....	
L.r. 24 novembre 2011, n. 25.	110
Art. 14 Vendemmia verde.....	110
Art. 15 Fondo regionale di garanzia.....	111
Art. 17 Modifica di norme in materia di garanzie fornite dai soci garanti di cooperative agricole ed alimentari	114
Art. 19 Disposizione transitoria	116
Art. 20 Norme in materia di agevolazioni fiscali per la ricomposizione fondiaria	116
Art. 22 Norme in materia di personale dei consorzi agrari	117
Art. 25 Norme in materia di disciplina del “debbio”	119
Art. 26 Norme in materia di Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia	121
Art. 35 Agenzia per il Mediterraneo	122
 Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana 26 aprile 2012	124
L.r. 9 maggio 2012, n. 26.	124
Art. 11 comma 2 Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa.....	124

INDICE ANALITICO

A

Accesso al credito; 26; 95
Adeguamento aziende agricole; 42
Agenzia per il Mediterraneo; 101,122
Agevolazioni fiscali; 5, 97
Agricoltura biologica; 4; 14;
Agriturismo; 18; 46; 62; 84; 86; 87; 88; 90;
Anagrafe vitivinicola; 12
Animazione territoriale; 59
Anticipi su fatture; 42
Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in
agricoltura (ARSEA); 97
Aree rurali; 52; 53; 55; 56;
Aziende agro-silvo pastorali; 85

B

Blue tongue; 19
Buone pratiche in agricoltura; 99

C

Calamità naturali; 18; 77
Canoni irrigui; 85
Cantine sociali; 13; 20; 26; 27; 81; 95;
Capitalizzazione; 46; 47; 48; 49; 87; 88; 100
Carburanti; 59
Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane
(CRIAS); 43; 44; 89; 90
Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA); 26
(art. 4 lett. f); 80
Cessione crediti; 2
Chilometro zero; 29; 91
Coltivatori diretti; 46; 79; 84; 98
Confidi; 22; 23
Consolidamento debiti; Vedi Passività
Consorzi di bonifica; 5; 85; 100
Contratti assicurativi; 77; 87
Controllo delle produzioni agrarie; 80
Cooperative 1; 4; 13; 15; 20; 21; 25; 27; 31; 32; 33;
34; 41; 42; 45; 46; 47; 79; 81; 87; 90; 93; 96;
100; 114
Costi bancari; 42; 89
Costi di energia elettrica captazione e distribuzione
acqua irrigua; 78
Credito di esercizio (anche credito di conduzione);
5; 17; 23; 42; 44; 49; 89; 90; 100

D

Debbio; 98
Distretti agroalimentari; 29
Distretti produttivi; 29; 98
Diversificazione; 51; 52;
Divulgazione agricola; 16

E

Enoteca regionale; 8; 19; 27
Ente sviluppo agricolo (ESA); 3; 14; 16; 61
Esposizione nei confronti di enti previdenziali; 90

F

Filiere agroalimentari; 83; 84
Fitopatie; 40; 94
Fondo di solidarietà regionale; 77; 87
Fondo regionale di garanzia; 95; 96; 111

G

Garanzie
Garanzia fideiussoria; 45; 50
Garanzia sussidiaria; 45
Garanzie soci cooperative agricole *ex l. r. 37 del*
1994; 1; 15; 25; 41; 97
Garanzia tramite confidi; 22; 23;
Giovani imprenditori; 43; 45

I

Imprenditore agricolo (nozione); 18
Indennità compensativa; 4; 14; 16; 19; 55; 56
Innovazione; 26; 29; 58
Interventi *ex Regolamento (CE) n. 1257/1999*
(*FEOGA 200/2006*); 26
Inventario viticolo; 12; 13; 14
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(*ISMEA*); 26; 45; 50; 96; 109; 111; 113
Istituto regionale del vino e dell'olio (anche Istituto
regionale della vite e del vino); 6; 7; 9; 10; 11;
14; 96

Istituto regionale per il credito alla cooperazione
(IRCAC); 21; 26; 32; 33; 34; 47; 48; 79; 88; 100
Istituto sperimentale zootecnico; 4; 99; 121

L

Lotta antiparassitaria; 15; 30; 94

M

Mantenimento paesaggio agrario; 26
Meccanizzazione agricola; 3; 61; 97; 116
Mercati contadini; 84; 92;
Microimprese; 52; 57

O

Operai agricoli; 98
Operatori economici; 7; 56; 112
Organismi geneticamente modificati (OGM); 28
Organizzazioni di produttori; 6; 27; 30; 31; 81
Osservatorio regionale dell'imprenditoria giovanile
in agricoltura (ORIGA); 80

P

Passività; 40; 45; 46; 47;; 49; 79; 87; 88; 89; 100
Patrimonio rurale; 55; 63
Peronospora della vite; 26; 50; 83
Peschicoltura; 94
Prestiti agrari; 44; 45; 48
per anticipo ai soci; 45
Prestiti partecipativi; 33; 34
Programma di sviluppo rurale (PSR); 51; 52; 53;
54; 55; 56; 57; 58; 59
Promozione prodotti (anche Pubblicità); 10; 27
(vini); 81; 91; 92; 93; 94; 96; 99;
Proroga passività agrarie (anche proroga cambiali);
5; 17; 21; 23; 49
Pubblicità (vedi Promozione prodotti)

Q

Qualità; 6; 10; 28; 29; 91
Logo; 91
Pane tradizionale; 92

R

Ricomposizione fondiaria; 5; 97; 115
Ristrutturazione debiti; 45; 49 Vedi anche passività
Ristorazione collettiva; 28; 29

S

Scorte; 42; 74; 89
Semplificazione amministrativa; 80
Settore vitivinicolo (anche Viticoltura); 6; 20; 26;
27; 50; 58; 81; 83; 94; 95
Settore zootecnico (vedi Blue tongue)
Siccità; 27; 50
Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA);
45; 50
Strade e rotte del vino; 6; 8; 10; 11

T

Terreni confiscati alla mafia; 27; 47; 79; 81; 93
Turismo rurale; 18; 74; 75; 76; 86

U

Usura; 27; 82; 100

V

Vendemmia verde; 27; 81; 95; 110
Villaggi; 58
Vincolo di destinazione opere; 18; 71; 73; 76; 101
Viticoltura (vedi settore vitivinicolo)

ANNO 2001

L.r. 3 maggio 2001, n. 6, artt. 75 e 76.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 maggio 2001, n. 21.

Art. 75 Garanzie soci cooperative.

1. Conformemente alle disposizioni di cui al comma 1-bis dell'*articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149*, convertito con modificazioni dalla *legge 19 luglio 1993, n. 237*, nonché dell'*articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, il pagamento da parte della Regione delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'*articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37* è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco approvato con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca del 28 aprile 2000, salve le integrazioni già disposte dal medesimo Assessorato o le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

2. L'intervento della Regione ai sensi dell'*articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37*, nei confronti dei soci, come individuati ai sensi del comma 1 che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti o loro eredi.

3. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti dall'*articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37*, devono essere ammessi a godere degli stessi benefici i soci garanti delle cooperative e loro consorzi che abbiano presentato la documentazione richiesta dal decreto presidenziale 16 gennaio 1997, n. 9, entro i termini previsti dallo stesso decreto, anche nel caso in cui gli stessi soci non abbiano presentato istanza entro i termini previsti dall'*articolo 2, comma 4, della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37*, purché le fidejussioni siano state prestate entro il 19 luglio 1993. Dei benefici di cui al presente comma usufruiscono i soci garanti delle cooperative e loro consorzi che abbiano presentato istanza entro i termini indicati dall'*articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37*, e che risultano inseriti nell'elenco n. 3 allegato al decreto del dirigente generale - dipartimento cooperazione, commercio e artigianato n. 525/8S del 17 maggio 2002, purché abbiano presentato la documentazione richiesta dall'*articolo 3 del D.P.Reg. 16 gennaio 1997, n. 9* entro il 31 ottobre 1997⁽⁶⁹⁾.

(69) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'*art. 11, L.R. 30 ottobre 2002, n. 16*.

Art. 76 Cessione di crediti nel settore agricolo.

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare, senza oneri per la Regione, apposita convenzione con istituti di credito ed enti creditizi per l'applicazione di condizioni uniformi nel caso in cui gli operatori agricoli intendano procedere alla cessione dei crediti vantati nei confronti degli enti pagatori incaricati di provvedere alla liquidazione delle somme relative ai prezzi comunitari di intervento e di ritiro delle produzioni agricole.

L.r. 5 novembre 2001, n. 16, artt. 1, 2 e 3.

Norme finanziarie ed interventi urgenti in materia di forestazione e di meccanizzazione agricola.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 9 novembre 2001, n. 53.

Art. 1 Operazioni finanziarie.

1. Le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8* e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche per i crediti derivanti dal limite di impegno assegnato alla Regione siciliana dall'*articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*.
2. In alternativa alle operazioni finanziarie di cui all'*articolo 1, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6* e all'*articolo 1, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8* e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a procedere ad una o più emissioni obbligazionarie o a contrarre mutui.
3. Ai prestiti obbligazionari previsti dal comma 2 si applicano le disposizioni dell'*articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6*.
4. Le operazioni finanziarie autorizzate per l'anno 2001, comprese le emissioni obbligazionarie di cui al presente articolo, possono essere perfezionate anche per importi parziali entro il termine del 31 dicembre 2002.
5. Al comma 4 dell'*articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47* e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole "e maggiore di anni quindici".

Art. 2 Manutenzione opere comprese nei bacini montani.

1. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività selvicolturali da effettuare attraverso l'assunzione dei lavoratori inseriti nelle speciali graduatorie di cui agli articoli 46 e seguenti della legge regionale 16 aprile 1996, n. 16, lo stanziamento del capitolo 150517 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001, dipartimento foreste, è incrementato di lire 84.452 milioni.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede quanto a lire 66.000 milioni mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 215701 e quanto a lire 18.452 milioni mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 108009 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 3 Campagna di meccanizzazione agricola ESA.

1. Le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 4, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16* e successive, modifiche ed integrazioni, trovano applicazione nel biennio 2002-2003 e la relativa copertura di spesa deve essere assicurata entro l'esercizio finanziario 2003.

ANNO 2002

L.r. 26 marzo 2002, n. 2, artt 55, 57, 58, 59 e 60.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 27 marzo 2002, n. 14.

Art. 55 Istituto sperimentale zootecnico.

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre ulteriori finanziamenti pari a 775 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2002 a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143704, tabella H, in favore dell'Istituto sperimentale zootecnico, anche al fine di razionalizzare la sezione di apicoltura.

Art. 57 Agricoltura biologica ed indennità compensative.

1. Ai sensi dell'*articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, le somme relative alle assegnazioni sotto elencate inerenti a leggi statali di settore, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono destinate, nell'esercizio 2002:

a) quanto a 5.165 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla *legge 23 aprile 1975, n. 125*⁽⁷⁸⁾;

b) quanto a 15.494 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla *legge 15 ottobre 1981, n. 590*⁽⁷⁹⁾;

c) quanto a 30.987 migliaia di euro per la corresponsione della indennità compensativa pregressa di cui all'*art. 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla *legge 15 ottobre 1981, n. 590*⁽⁸⁰⁾.

(78) Vedi anche l'*art. 18, comma 2, L.r. 2 agosto 2002, n. 5*.

(79) Vedi anche l'*art. 18, comma 2, L.r. 2 agosto 2002, n. 5*.

(80) Lettera così modificata dall'*art. 18, comma 1, L.r. 2 agosto 2002, n. 5*.

Art. 58 Competitività nel settore agricolo.

1. Al fine di agevolare la ripresa produttiva e la competitività del comparto agricolo siciliano, alle aziende agricole siciliane singole o associate, costituite anche in forma societaria, alle aziende esercenti l'attività di prima trasformazione di prodotti agricoli, alle cooperative, ai consorzi ed associazioni di

produttori costituiti in forma societaria, gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia consentono la concessione di finanziamenti di soccorso ventennale, con preammortamento triennale, da destinare specificamente al pagamento di tutte le passività pregresse ad oggi contratte anche se non scadute, derivanti dall'attività, nonché quelle di esercizio e miglioramento, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di attrezzature, macchine agricole ed animali.

2. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito e dagli enti anche regionali, ai sensi del comma 1, sono regolati al tasso di riferimento vigente al momento della stipula fermo restando che sugli stessi può essere riconosciuto il concorso pubblico nel pagamento degli interessi nei limiti e con le modalità previste dall'*articolo 128, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.

3. Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia possono prorogare, con durata concordata tra le parti, le passività di carattere agricolo, nonché i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali già scaduti o che andranno a scadere entro il 30 dicembre 2002, ancorché già prorogati purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁸¹⁾.

(81) Comma così modificato dall'*art. 55, comma 3, L.r. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'*art. 141, comma 2, della stessa legge*).

Art. 59 Rifinanziamento consorzi di bonifica.

1. Per le finalità di cui all'*articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76*, è autorizzata la spesa di 4000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003.

Art. 60 Agevolazioni fiscali ⁽⁸²⁾.

1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo, gli atti elencati al primo comma dell'*articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604*, da chiunque posti in essere fino alla data del 31 dicembre 2011, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura di cui all'*articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601* e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale ⁽⁸³⁾.

(82) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente articolo vedi l'*art. 99, L.r. 16 aprile 2003, n. 4* e l'*art. 20, comma 15, L.r. 22 dicembre 2005, n. 19*.

(83) Comma così modificato dall'*art. 32, comma 1, primo periodo, L.r. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede sia il secondo periodo del medesimo comma che l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario termine del 31 dicembre 2006 con quello attuale del 31 dicembre 2011.

L.r. 2 agosto 2002, n. 5.

Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 9 agosto 2002, n. 36.

TITOLO I

Strade e rotte del vino

Art. 1 Finalità.

1. Con la presente legge la Regione siciliana, in armonia con gli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale e allo scopo di valorizzare ed incentivare i territori ad alta vocazione vitivinicola di cui alla *legge 10 febbraio 1992, n. 164*, nonché le attività e le produzioni ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, promuove e disciplina la realizzazione delle strade e delle rotte del vino, in prosieguo denominate "Strade".

2. Le Strade sono itinerari turistici lungo i quali insistono vigneti, cantine di aziende agricole, enoteche, musei della vite e del vino, centri di informazione e accoglienza, aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità, strutture turistico ricettive, valori naturali, culturali e ambientali. Nell'ambito delle strade e delle rotte del vino la continuità territoriale fra tratti della fascia costiera e fra la costa e le isole minori è assicurata anche mediante l'apposizione del simbolo identificativo della Strada e l'istituzione di centri di informazione e di accoglienza sui mezzi di trasporto marittimi pubblici e privati e nei porti.

3. Le Strade possono comprendere i territori relativi a più di un vino a denominazione di origine controllata e a indicazione geografica tipica.

Art. 2 Costituzione e riconoscimento delle Strade del vino.

1. La costituzione delle Strade avviene su iniziativa di un apposito comitato promotore di cui fanno parte le aziende vitivinicole, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso devono fare parte del comitato almeno un terzo delle aziende vitivinicole che producono i vini di qualità cui fa riferimento la Strada. Il presidente del comitato è scelto tra i rappresentanti delle aziende vitivinicole.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, emana il disciplinare tipo delle Strade sulla base dello schema predisposto dall'Istituto regionale della vite e del vino. Il disciplinare tipo contiene i requisiti di qualità di cui all'articolo 8.

3. Il comitato promotore presenta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste istanza di riconoscimento della Strada, corredata da un disciplinare redatto sulla base del disciplinare tipo. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto della Strada da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.

4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede all'approvazione del disciplinare e al riconoscimento della Strada. Il termine può

essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti. Decorso tale termine il riconoscimento si intende concesso.

5. In presenza di più comitati per il riconoscimento della stessa Strada si dà priorità a quello cui aderiscono le aziende vitivinicole con la maggiore produzione vinicola di qualità cui fa riferimento la Strada.

6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste riconosce per ogni Strada uno specifico simbolo identificativo, sulla base dei criteri stabiliti nel disciplinare tipo.

7. L'Istituto regionale della vite e del vino provvede alla predisposizione del simbolo identificativo regionale che è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Art. 3 Comitati di gestione.

1. Entro 90 giorni dal riconoscimento della Strada i comitati promotori si trasformano, a pena di decadenza dal riconoscimento, in comitati di gestione aperti anche a soggetti non facenti parte del comitato promotore; ferme restando le condizioni previste per i comitati promotori all'articolo 2, comma 1.

2. I comitati di gestione svolgono i seguenti compiti:

a) realizzano e gestiscono la Strada nel rispetto del disciplinare approvato;

b) provvedono alla diffusione della conoscenza della Strada in collaborazione con le organizzazioni vitivinicole locali e con gli altri soggetti interessati;

c) collaborano con la Regione e con gli enti locali interessati per l'inserimento della Strada nei diversi strumenti di promozione turistica;

d) vigilano sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati e sul rispetto dei requisiti di qualità previsti all'articolo 8.

3. Nell'ambito delle Strade operano guide enoturistiche in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e che abbiano frequentato appositi corsi di formazione che rispettino requisiti minimi di durata e professionalità stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. È istituito un apposito registro professionale delle guide enoturistiche della Regione siciliana presso le camere di commercio.

Art. 4 Equiparazione alle attività agrituristiche.

1. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle Strade possono essere ricondotte alle attività agrituristiche, come disciplinate dalla vigente legislazione regionale in materia.

2. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, della legge 27 luglio 1999, n. 268*, le cantine ed enoteche presenti nell'ambito delle Strade, aderenti al relativo disciplinare, possono effettuare la presentazione,

degustazione e la miscita dei prodotti vitivinicoli nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

Art. 5 Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali ⁽²⁾.

1. È istituita l'enuoteca regionale della Sicilia e la rete di enoteche locali alla cui realizzazione si provvede con i fondi P.O.R. Sicilia 2000-2006 secondo le modalità previste dalla corrispondente misura. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ne promuove la costituzione con atto pubblico ⁽³⁾.

2. L'attività dell'Enoteca regionale è disciplinata dallo statuto, secondo le disposizioni del codice civile. All'Enoteca regionale siciliana e alla rete di enoteche locali possono aderire enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo e che promuovono o esplicano attività collegate al settore vitivinicolo e/o al turismo ⁽⁴⁾.

3. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un contributo per le spese di costituzione e di gestione dell'Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali e delle strade del vino riconosciute, per tre anni in misura decrescente, così stabilita:

1) per i comuni in cui ricadono le enoteche regionali il contributo è pari a euro 60.000, euro 40.000 e euro 40.000 rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di avviamento;

2) per i comuni in cui ricadono le enoteche locali il contributo è pari a euro 40.000, euro 30.000 e euro 20.000 rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di avviamento.

L'importo concesso annualmente ai comuni per la singola enoteca non può superare in ogni caso il 50 per cento dei costi di gestione sostenuti dalla stessa. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa complessiva di mille migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2010-2011-2012 ⁽⁵⁾.

4. L'Enoteca regionale ha due sedi, una nella Sicilia occidentale e l'altra nella Sicilia orientale, e ha compiti di ⁽⁶⁾:

a) presentare una selezione dei vini regionali, in sede idonea e ampia che possieda adeguati requisiti storici e architettonici;

b) svolgere un'azione tendente a valorizzare i vini siciliani e a promuoverne la conoscenza e il consumo, anche mediante attività di degustazione e di vendita;

c) organizzare corsi e stage formativi;

d) promuovere la cultura vitivinicola anche mediante la produzione e la divulgazione di materiale informativo ed editoriale.

5. Ai fini della realizzazione dell'Enoteca regionale, possono essere utilizzati immobili facenti parte del patrimonio della Regione o messi a disposizione gratuitamente dagli enti locali.

6. L'Enoteca regionale per il perseguimento delle proprie finalità può aderire ad Enotecche nazionali.

7. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive volte a coordinare l'attività dell'Enoteca regionale con quella dell'Istituto regionale della vite e del vino.

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 86, comma 1, lettera a), L.r. 12 maggio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Enoteca regionale della Sicilia.».

(3) Comma così sostituito dall'art. 86, comma 1, lettera b), L.r. 12 maggio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. È istituita l'Enoteca regionale della Sicilia alla cui realizzazione si provvede con i fondi e le modalità previste dalla corrispondente misura del POR Sicilia 2000-2006. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ne promuove la costituzione cui si provvede con atto pubblico.».

(4) Periodo così sostituito dall'art. 86, comma 1, lettera c), L.r. 12 maggio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «All'Enoteca regionale possono aderire associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute, enti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo.».

(5) Comma così sostituito dall'art. 86, comma 1, lettera d), L.r. 12 maggio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Gli oneri connessi alla costituzione e gestione dell'Enoteca regionale sono a carico degli enti pubblici e privati che ne fanno parte, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.».

(6) Vedi, anche, l'art. 19, L.r. 3 dicembre 2003, n. 20, che determina, ai sensi del presente comma, le sedi dell'Enoteca regionale della Sicilia.

Art. 6 Musei della vite e del vino.

1. Nell'ambito di ciascuna Strada può essere istituito un museo della vite e del vino da parte del comitato di gestione della Strada, degli enti locali o di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il responsabile scientifico del museo fa parte del comitato di gestione della Strada.

2. La collezione degli oggetti e del materiale documentario presente nel museo deve avere carattere di unicità nell'ambito della Strada e di originalità a livello regionale. Il museo ha anche compiti di realizzazione di iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei diversi aspetti culturali della produzione vitivinicola della Strada. Può inoltre costituire in un'apposita sezione un'enoteca dell'area vitivinicola interessata, presentando una selezione dei vini della Strada e svolgendo attività di degustazione e di vendita dei vini e dei prodotti tipici della Strada.

3. Ai fini della realizzazione del museo la Regione e gli enti locali possono concedere ai comitati di gestione gratuitamente immobili facenti parte del proprio patrimonio, anche appositamente ristrutturati. Il museo può essere sede di uno dei centri di informazione e accoglienza della Strada.

4. La gestione del museo è finanziata coi proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività espositiva e delle altre attività e servizi ad essa connesse, nonché con le donazioni e i finanziamenti a scopo pubblicitario e promozionale di soggetti privati.

Art. 7 Centri di informazione e di accoglienza.

1. I comitati di gestione istituiscono centri di informazione e di accoglienza della Strada, anche avvalendosi degli organismi locali che svolgono attività di promozione turistica e culturale.

2. I centri forniscono informazioni specifiche sull'area vitivinicola e sulle caratteristiche della Strada, sui servizi offerti dalle aziende e dagli altri soggetti che fanno parte della Strada stessa. Possono porre in vendita prodotti editoriali e altro materiale turistico in base alla vigente normativa regionale sul commercio; possono altresì fornire pacchetti turistici di breve durata a carattere locale per conto delle strutture private e pubbliche previi accordi e convenzioni con le medesime.

3. L'attività dei centri di informazione e di accoglienza è finanziata anche attraverso il corrispettivo dei servizi resi ai soggetti aderenti alla Strada.

Art. 8 Requisiti di qualità.

1. Ai fini della presente legge si applicano i requisiti minimi di qualità determinati dal Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'*articolo 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268*.

2. Requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Art. 9 Segnaletica delle strade.

1. I comitati di gestione provvedono alla realizzazione della segnaletica specifica della Strada sulla base della segnaletica tipo predisposta dall'Istituto regionale della vite e del vino e approvata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

2. I comuni e le province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza sentiti i comitati di gestione.

Art. 10 Finanziamento degli interventi.

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nei limiti delle disponibilità del bilancio per i seguenti interventi:

a) creazione del simbolo identificativo della Strada e della specifica segnaletica riferita alla strada del vino;

b) creazione o adeguamento dei centri di informazione e di accoglienza delle strade del vino riconosciute;

c) creazione di musei della vite e del vino mediante istituzione di nuovi musei o ampliamento e allestimento di musei già esistenti. Non potrà essere finanziato più di un museo per ogni strada del vino;

d) adeguamento ai requisiti di qualità previsti all'articolo 8;

e) creazione del simbolo identificativo regionale, di materiale divulgativo e informativo riguardante la generalità delle Strade, compresa la realizzazione di materiale multimediale.

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere concessi a favore dei comitati di gestione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati. I contributi possono essere concessi fino

al 50 per cento dell'investimento e in ogni caso non possono superare l'importo di 25.000 euro per gli interventi di cui alle lettere a) e b) e di 55.000 euro per gli interventi di cui alla lettera c). I beneficiari degli interventi di cui alla lettera c) sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:

a) comitati di gestione;

b) enti locali;

c) altri soggetti pubblici e privati.

3. I contributi di cui al comma 1, lettera d), possono essere concessi a favore di aziende vitivinicole che intendano aderire a una strada del vino, fino al 50 per cento dell'investimento e in ogni caso per un importo non superiore a 25.000 euro.

4. I contributi di cui al comma 1, lettera e), sono concessi all'Istituto regionale della vite e del vino nella misura del 50 per cento della spesa e fino a un massimo di 30.000 euro.

Art. 11 Disposizioni finanziarie.

1. Le assegnazioni disposte annualmente, ai sensi dell'*articolo 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268*, sono iscritte nel bilancio della Regione e sono destinate alle finalità di cui all'articolo 10.

2. Ad integrazione delle assegnazioni di cui al comma 1, per le finalità dell'articolo 10, per l'esercizio finanziario 2002, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro, sia in termini di competenza che di cassa, cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'*articolo 130 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2*, tabella "H" UPB 2.3.1.3.1., capitolo 147303.

Art. 12 Disposizione transitoria.

1. I soggetti promotori di strade del vino, comunque denominati, già costituiti con atto pubblico alla data del 31 dicembre 2001, possono presentare istanza di riconoscimento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Il riconoscimento è concesso a condizione che i predetti soggetti si adeguino ai requisiti e alle condizioni previsti dalla presente legge.

Art. 13 Norma di salvaguardia comunitaria.

1. I contributi di cui all'articolo 10, rientranti nel punto 4.3 degli Orientamenti comunitari degli aiuti di Stato nel settore agricolo, sono concessi nei limiti della regola de minimis.

2. Ogni altro aiuto previsto dall'articolo 10 riguardante iniziative promozionali è concesso fino ad un massimo di 100.000 euro per un periodo di tre anni e nel rispetto delle condizioni poste dal punto 14 dei predetti Orientamenti per il settore agricolo, dagli Orientamenti comunitari degli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti e dall'articolo 28 del Trattato istitutivo della Comunità europea. L'attuazione di tali interventi è subordinata alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 14 Contributi de minimis alle unioni di ristoratori e alle associazioni.

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nei limiti della regola de minimis alle unioni di ristoratori e alle associazioni che promuovano presso gli esercizi aderenti il consumo dei vini di qualità cui fanno riferimento le Strade.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'esercizio finanziario 2002, cui si provvede con parte delle disponibilità di cui all'U.P.B. 2.2.2.6.1 - codice 542804 per il medesimo esercizio.

TITOLO II

Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia

Art. 15 Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 ⁽⁷⁾.

1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è sostituita dalla seguente:

"c) cura la raccolta, l'elaborazione e il controllo dei dati trasmessi dai servizi comunali riguardanti l'anagrafe vitivinicola, il consumo dello zucchero a livello comunale, nonché la documentazione e le notizie di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 11".⁽⁸⁾
3. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è aggiunta la seguente lettera:

"l) cura la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti l'inventario viticolo della Sicilia trasmessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio per mezzo di apposite attrezzature informatiche".⁽⁹⁾
4. Le lettere a) e g) dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 sono così sostituite:

"a) la tenuta dell'anagrafe vitivinicola di cui all'articolo 14;

g) il rilascio di certificazioni attestanti l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola".⁽¹⁰⁾
5. L'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

"I dati inseriti nell'albo comunale dei vigneti ed i dati relativi alle sezioni a) e b) dell'anagrafe vitivinicola di cui all'articolo 14 sono sostituiti dai dati indicati nelle dichiarazioni delle superfici vitate come da modello B1 fornito dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in applicazione dell'articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e delle relative modalità di applicazione di cui all'articolo 19 del Regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000".⁽¹¹⁾

6. L'articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è così sostituito:

"L'Albo regionale dei vigneti è sostituito dalle risultanze della banca dati regionale fornita dall'AGEA, per la costituzione dell'inventario produttivo viticolo di cui all'articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e alle relative modalità di applicazione previste dall'articolo 19 del Regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000".⁽¹²⁾

7. Le lettere a) e b) del quarto comma dell'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate.

8. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

9. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

10. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, è aggiunto il seguente: "Art. 16 bis - 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con successivi provvedimenti, individua le nuove competenze da attribuire ai comuni e assume le necessarie iniziative inerenti la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo in Sicilia, di cui ai Regolamenti CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, e successive modificazioni".⁽¹³⁾

(7) Vedi, anche, la Circ. 14 novembre 2003, n. 333.

(8) Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 5, L.r. 9 maggio 1984, n. 26.

(9) Aggiunge la lettera l) al comma 1 dell'art. 5, L.r. 9 maggio 1984, n. 26.

(10) Sostituisce le lettere a) e g) del comma 1 dell'art. 11, L.r. 9 maggio 1984, n. 26.

(11) Sostituisce l'art. 12, L.r. 9 maggio 1984, n. 26.

(12) Sostituisce l'art. 13, L.r. 9 maggio 1984, n. 26.

(13) Aggiunge l'art. 16-bis alla L.r. 9 maggio 1984, n. 26.

Art. 16 Deroga all'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.

1. In deroga al disposto di cui al comma 3 dell'*articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198*, come sostituito dall'*articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51*, esclusivamente per la vendemmia 2002, il catastino soci delle cooperative cantine sociali, redatto secondo i modelli B e C, allegati al decreto del dirigente generale n. 616 del 5 luglio 2002, con l'indicazione delle quantità e dei tipi di uva ricevuti in conferimento, è inviato al Servizio V - Produzione vegetale - Impianti agro-industriali - Unità operativa n. 29 - Repressione frodi vinicole, entro i sessanta giorni successivi alla chiusura delle operazioni di conferimento delle uve e, comunque, non oltre la data prevista per la presentazione della dichiarazione di produzione vitivinicola.

Art. 17 Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.

1. A modifica di quanto disposto dall'*articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198*, a decorrere dalla vendemmia 2002, presso gli organismi cooperativi potrà essere conferita l'uva

proveniente da ciascuna unità vitata dichiarata ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale viticolo di cui all'*articolo 16 del regolamento CE n. 1493/1999* del Consiglio del 17 maggio 1999, e successive modificazioni e disposizioni applicative.

TITOLO III

Altre disposizioni per il settore agricolo

Art. 18 Indennità compensativa ed agricoltura biologica.

1. All'*articolo 57, lettera c)*, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2, le parole "delle indennità compensative di cui all'*articolo 14 del regolamento CE n. 1257/99*" sono sostituite dalle parole "della indennità compensativa pregressa di cui all'*articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*".

2. Gli stanziamenti di cui all'*articolo 57, lettere a) e b)*, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono destinati alla copertura della prima annualità degli interventi di cui alla misura FIB del Piano di sviluppo rurale attuativo del *regolamento CE n. 1257/1999* del Consiglio del 17 maggio 1999. Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con legge finanziaria.

Art. 19 Disposizioni per il bilancio dell'ESA ⁽¹⁴⁾.

1. Le disposizioni di cui all'*articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21*, si applicano al bilancio di previsione dell'ESA per l'esercizio finanziario 2002.

(14) Vedi anche l'art. 18, L.r. 28 dicembre 2004, n. 17.

Art. 20 Attività Istituto della vite e del vino.

1. L'Istituto regionale della vite e del vino svolge le attività promozionali di propria competenza nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabiliti dall'*articolo 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, e dalla relativa autorizzazione comunitaria.

2. È autorizzata l'erogazione all'Istituto regionale della vite e del vino dell'intero stanziamento dei capitoli 147302 e 147306 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, anche in deroga alle disposizioni dell'*articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6*, come modificato dall'*articolo 20 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2*.

Art. 21 ...(Norma finale)....

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.r. 9 agosto 2002, n. 9, artt. 38 e 39.

Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 16 agosto 2002, n. 38.

Art. 38 Contributi per la lotta antiparassitaria in agricoltura.

1. Per le finalità del capitolo 542802 del bilancio della Regione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 450 migliaia di euro, sia in termini di competenza che di cassa.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della U.P.B. 2.2.2.6.1 (capitolo 542804).

Art. 39 Fidejussioni soci cooperative agricole. Limiti d'intervento della Regione.

1. All'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

"5. Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio, lo stesso abbia già provveduto alla liquidazione di parte o tutto il debito garantito, ovvero il creditore abbia soddisfatto il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti del garante, l'intervento della Regione è limitato alla sola parte di credito ancora in essere alla data di emissione dei singoli decreti con i quali verranno assunte le garanzie prestate dai soci delle cooperative in favore delle banche creditrici."⁽²⁶⁾

(26) Aggiunge il comma 5 all'art. 2, L.r. 10 ottobre 1994, n. 37.

ANNO 2003

L.r. 16 aprile 2003, n. 4, artt. 51, 52 e da 54 a 59.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 aprile 2003, n. 17.

III

Interventi per lo sviluppo

Art. 51 Divulgazione agricola.

1. Al fine del potenziamento e della più capillare diffusione sul territorio della Regione delle attività di divulgazione agricola, a valere delle disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.1 del bilancio della Regione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, di importo inferiore alla soglia di applicazione del *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157* e successive modifiche ed integrazioni, con le organizzazioni professionali di categoria e della cooperazione agricola che hanno realizzato progetti-programma nei settori dell'assistenza tecnica, della divulgazione e della contabilità aziendale.

2. *L'articolo 14 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73 e l'articolo 18 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14* sono abrogati.

Art. 52 Indennità compensativa pregressa.

1. Ai sensi del comma 14 dell'*articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, la somma di 7.500 migliaia di euro, relativa alle assegnazioni di cui alla *legge 15 ottobre 1981, n. 590* e successive modifiche ed integrazioni, è destinata nell'esercizio 2003 alla corresponsione della indennità compensativa pregressa di cui all'*articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*.

Art. 54 Disposizioni sull'ESA.

1. L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare, entro il corrente esercizio finanziario, l'avanzo di amministrazione utilizzabile, come determinato dal conto consultivo per l'esercizio finanziario 2002, approvato secondo le vigenti disposizioni, per i seguenti fini istituzionali:

a) ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili e relativi impianti (capitolo 252);

b) spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali (capitolo 260);

c) spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'*articolo 9 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73* delle sezioni operative di assistenza tecnica (capitolo 261);

d) spese per la manutenzione di programmi di interventi ed opere pubbliche di interesse agricolo (capitolo 257);

e) spese per la manutenzione straordinaria di strade (capitolo 267);

f) spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative, etc. (capitolo 507);

2. Ai fini del comma 1 per gli esercizi finanziari dal 2000 al 2002 non si applicano all'Ente di sviluppo agricolo le disposizioni dell'*articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6*.

3. A modifica dell'ultimo comma dell'*articolo 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21*, l'incarico di direttore generale, equiparato a dirigente generale della Regione siciliana, viene conferito secondo la procedura prevista dall'*articolo 9, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* e la disciplina di cui al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, a dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione regionale. Il relativo contratto di lavoro sarà stipulato dal presidente dell'ente.

Art. 55 Disposizioni per il settore agricolo.

1. In relazione all'assegnazione a favore della Regione, disposta in attuazione del comma 4-octies, dell'*articolo 13 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138*, convertito nella *legge 8 agosto 2002, n. 178* e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attuazione del relativo credito, nonché del connesso cofinanziamento regionale⁽⁸²⁾. L'entrata derivante dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma è vincolata al finanziamento degli interventi previsti dai commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo 13, nonché dalla *legge 14 febbraio 1992, n. 185*.

2. [Al cofinanziamento regionale degli interventi di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dal comma 2 dell'*articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2* e successive modifiche ed integrazioni]⁽⁸³⁾.

3. Al comma 3 dell'*articolo 58 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2* le parole "prorogano al 30 giugno 2003" sono sostituite dalle parole "possono prorogare, con durata concordata tra le parti".

4. Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti anche regionali esercenti l'attività creditizia prorogano, con durata massima al 30 giugno 2004, le scadenze delle operazioni di credito agrario di esercizio e miglioramento scadute a partire dal 31 dicembre 2002 o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2003, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che non beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 13, commi 4-bis e 4-ter del *decreto legge 8 luglio 2002, n. 138*, convertito in legge dall'*articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178* e successive modifiche ed integrazioni⁽⁸⁴⁾. [PASSIVITA']

(82) Periodo così modificato dapprima dall'art. 76, comma 37, L.r. 3 dicembre 2003, n. 20 e poi dall'art. 127, comma 59, lettera a), L.r. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

(83) Comma soppresso dall'art. 127, comma 59, lettera b), L.r. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

(84) Ai sensi dell'art. 64, L.r. 28 dicembre 2004, n. 17 le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2005.

Art. 56 Imprenditori agricoli.

1. Nell'applicazione della legislazione regionale sono considerati imprenditori agricoli a titolo principale anche le società di persone e di capitali, aventi sede sociale nel territorio della Sicilia, a condizione che:

a) l'oggetto sociale preveda la conduzione di azienda agricola o di allevamento del bestiame, agriturismo e/o turismo rurale;

b) il reddito derivante dall'attività agricola sia superiore al 50 per cento del reddito totale rilevabile dai bilanci societari;

c) la persona delegata per statuto alla conduzione dell'azienda sia in possesso dei requisiti di capacità professionale di cui all'*articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153*.

Art. 57 Turismo rurale.

1. Per l'esercizio delle attività di turismo rurale, agrituristiche ed agricole, nei territori dei parchi naturali della Regione siciliana, è consentita, previo nulla-osta dell'ente parco, la fornitura di energia elettrica ed il collegamento alla rete telefonica, anche per via aerea con palificazione.

Art. 58 Mutamento destinazione opere per l'agricoltura.

1. Gli immobili e le opere che hanno beneficiato di aiuti regionali per l'agricoltura non possono essere disciolti dalla destinazione per la quale è stato concesso l'aiuto per almeno dieci anni dalla data di fine lavori.

Art. 59 Risarcimento imprese agricole.

1. Ai sensi dell'*articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, la somma di 3.000 migliaia di euro, relativa alle assegnazioni di cui alla *legge 15 ottobre 1981, n. 590*, e successive modifiche e integrazioni è destinata nell'esercizio finanziario 2003 alla corresponsione di risarcimenti alle imprese agricole e terricole danneggiate da calamità naturali nell'anno 2003 nella provincia di Ragusa.

L.r. 3 dicembre 2003, n. 20, artt. 17, 19, 20 e 21.

**Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003.
Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.**

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 5 dicembre 2003, n. 53.

Art. 17 Indennità compensative.

1. Ai sensi dell'*articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, le somme relative alle assegnazioni sotto elencate inerenti a leggi statali di settore, non impegnate alla data del 31 dicembre 1998 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate nell'esercizio 2003 alla corresponsione delle indennità compensative pregresse di cui all'*articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32* (UPB 2.2.2.6.4, capitolo 542924) secondo le disposizioni che seguono:

a) quanto a 7.000 migliaia di euro mediante utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni di cui alla *legge 10 maggio 1976, n. 352*;

b) quanto a 10.500 migliaia di euro mediante utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni di cui alla *legge 27 dicembre 1977, n. 984*.

Art. 19 Determinazione delle sedi dell'Enoteca regionale della Sicilia.

1. Ai sensi dell'*articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5*, le sedi dell'Enoteca regionale della Sicilia sono determinate nel modo seguente:

a) Enoteca regionale della Sicilia, sede occidentale, presso il Castello dei Conti di Modica sito in Alcamo;

b) Enoteca regionale della Sicilia, sede orientale, presso il comune di Castiglione di Sicilia.

Art. 20 Interventi compensativi per le imprese del settore zootecnico.

1. Al fine di assicurare un sostegno agli imprenditori del settore zootecnico interessati dal divieto di movimentazione degli animali imposto, in osservanza delle disposizioni del Ministero della salute, per fronteggiare il diffondersi dell'influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2003 la spesa di 1.000 migliaia di euro per la concessione di aiuti alle singole imprese a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per la tenuta e l'alimentazione del bestiame e le perdite subite in conseguenza dello stesso divieto (UPB 2.2.1.3.2., capitolo 144121).

2. L'entità e le modalità di erogazione degli aiuti sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è subordinata alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 21 Norme in materia di cooperative cantine sociali.

1. Il terzo comma dell'*articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198*, come sostituito dall'*articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51*, è abrogato.
2. Resta comunque l'obbligo per le aziende agricole singole o associate e per le cooperative cantine sociali di presentare, contestualmente alla dichiarazione annuale di produzione vitivinicola prevista dal regolamento comunitario 17 maggio 1999, n. 1493 e comunque entro il 10 dicembre di ogni anno, solo presso l'Ufficio regionale repressione frodi vinicole, i modelli B e C allegati al decreto 5 luglio 2002, n. 616 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
3. Il punto 4) del primo comma dell'*articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198*, è abrogato.
4. L'*articolo 19 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32*, è abrogato.

ANNO 2004

L.r. 28 dicembre 2004, n. 17, artt. 64 e 86

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 31 dicembre 2004, n. 56.

(2) Vedi anche la *Circ.Ass. 7 febbraio 2005, n. 3* e la *Circ.Ass. 2 maggio 2005*

Art. 64 Proroga cambiali agrarie.

1. Le disposizioni di cui all'*articolo 55, comma 4, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4* continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2005.

Art. 86 Interventi in favore delle cooperative agricole.

1. Per le finalità previste dalla Comunicazione della Commissione UE riguardanti: "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione

di imprese in difficoltà", in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C 244 dell'1 ottobre 2004, per l'anno finanziario 2005, a valere sulle disponibilità del Fondo unico previsto dall'*articolo 63, legge regionale 7 marzo 1997, n. 6*, l'IRCAC è autorizzato ad effettuare interventi in favore delle cooperative agricole di conferimento di ortofrutticoli in serra, di cui all'albo nazionale delle cooperative istituito con *decreto 23 giugno 2004* dal Ministero delle attività produttive, e che forniscono ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*.

2. Le cooperative di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2512 e dal terzo comma dell'articolo 2513 del Codice civile e devono essere formate al 31 dicembre 2003, da almeno cento soci produttori agricoli.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, con proprio decreto, stabilisce le direttive per l'attuazione da parte dell'IRCAC del presente articolo.

ANNO 2005

L.r. 21 settembre 2005, n. 11, art. 16, 18 e 18 bis.

Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 settembre 2005, n. 40.

Art. 16 Regimi di aiuto per le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agevolazioni sotto forma di garanzia, come previste al titolo I, e di contributo in conto interessi secondo le modalità stabilite all'articolo 11, nel rispetto delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti esenti previste dal *Regolamento CE n. 1/2004* della Commissione del 23 dicembre 2003 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L1 del 3 gennaio 2004 nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti concessi sotto forma di garanzia 2000/C 71/07 dell'11 marzo 2000.

2. Beneficiarie degli aiuti sono le piccole e medie imprese attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che realizzino gli interventi previsti dal *Regolamento CE n. 1/2004* alle condizioni in esso stabilite e che aderiscano a confidi.

3. In ordine agli investimenti nelle aziende agricole e agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il controllo sulla conformità ai criteri previsti dall'articolo 5 e dall'*articolo 26 del Regolamento CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999* è effettuato, sulla base di un campione comprendente almeno il 5 per cento delle imprese interessate, dall'ufficio speciale per i controlli di secondo livello della Presidenza della Regione. Devono, inoltre, essere disponibili prove sufficienti che esistono in futuro normali sbocchi di mercato per i prodotti agricoli trasformati. Tale valutazione è effettuata, caso per caso, sulla base dell'allegato I al POR Sicilia 2000-2006 "Le tendenze di fondo del sistema agroalimentare siciliano - Analisi dei normali sbocchi di mercato".

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai confidi i contributi di cui all'*articolo 99, comma 2, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32* e successive modifiche ed integrazioni alle condizioni stabilite nella decisione C 2004 (3352 Fin dell'8 settembre 2004) della Commissione europea.

5. I confidi del settore agricolo sono tenuti ad adeguarsi ai parametri economico-finanziari previsti dalla presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 18 Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi, aiuti de minimis per operazioni di credito agrario, compresi i crediti di conduzione, e

per ogni altra operazione creditizia diversa da quelle di cui agli articoli 16 e 17, sotto qualsiasi forma tecnica e a prescindere dalla durata del finanziamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal *Regolamento CE n. 1998/2006* per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal *Regolamento CE n. 875/2007* per le imprese attive nel settore della pesca e dal *Regolamento CE n. 1535/2007* per le imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli ⁽²⁶⁾.

(26) Articolo così sostituito dall'*art. 9, comma 2, L.r. 20 novembre 2008, n. 15* (vedi anche l'*art. 6, L.r. 20 novembre 2008, n. 16*). Il testo originario era così formulato: «Art. 18. Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi, aiuti de minimis, per operazioni di credito agrario, compresi i crediti di conduzione, e per ogni altra operazione creditizia diversa da quelle di cui agli articoli 16 e 17, sotto qualsiasi forma tecnica e a prescindere dalla durata del finanziamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal *Regolamento CE n. 1860/2004* della Commissione del 6 ottobre 2004. L'importo degli aiuti concessi a una medesima impresa non può superare i 3000 euro nel triennio, secondo quanto stabilito dal citato *Regolamento CE n. 1860/2004*.

2. Beneficiarie degli aiuti sono le piccole e medie imprese attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, che aderiscano a confidi operanti in Sicilia.».

Art. 18-bis Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e sistema delle garanzie tramite confidi (27).

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa della crisi di mercato c/o delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito possono prorogare fino a ventiquattro mesi le esposizioni di natura agraria scadute al 31 dicembre 2010 o in scadenza al 31 dicembre 2011 ⁽²⁸⁾.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui all'articolo 18 e con le modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 6.000 migliaia di euro a valere sull'*articolo 4, comma 1, lettera h), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19* ⁽²⁹⁾.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, d'intesa con l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, lo stanziamento di cui al comma 2 è attribuito per le finalità previste al comma 1 sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi.

4. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli gli aiuti di cui ai commi 2 e 3 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 e successive modifiche ed integrazioni che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.

(27) Articolo aggiunto dall'*art. 80, comma 10, L.r. 12 maggio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge*), poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(28) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lettera a), L.r. 24 novembre 2011, n. 25* (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del medesimo articolo).

(29) Il presente comma, già corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 29 ottobre 2010, n. 47, è stato poi così sostituito dall'*art. 4, comma 1, lettera b), L.r. 24 novembre 2011, n. 25*. Il testo precedente era così formulato: «2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 e per le finalità di cui all'articolo 18 e con le medesime modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 10 mila migliaia di euro, di cui 4 mila migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, istituito con *legge regionale 12 maggio 1959, n. 21* e successive modifiche ed integrazioni, e 6 mila migliaia di euro a valere sull'*articolo 4, comma 1 lettera h) della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*».

L.r. 18 novembre 2005, n. 14, art. 1.

Interventi in materia di cooperative agricole.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 novembre 2005, n. 50.

Art. 1 Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, e abrogazione di norme.

1. Per le finalità di cui all'*articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37*, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 28.164 migliaia di euro a copertura del fabbisogno maturato sino all'anno 2004.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006 e con 8.164 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2007.
3. Per l'esercizio finanziario 2005 si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 8.2.2.6.1.
4. Per l'esercizio finanziario 2006, la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 8.2.2.6.1, codice 21.01.09.
5. Per l'esercizio finanziario 2007, la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.
6. Sono abrogati l'*articolo 13 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16*, e l'*articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9*.

L.r. 22 dicembre 2005, n. 19 , art. 4.

**Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
Disposizioni varie.**

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2005, n. 56, S.O. n. 30.

Art. 4 Interventi a sostegno del comparto agricolo.

1. Al fine di qualificare il settore vitivinicolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005 (UPB 4.2.2.7.99, capitolo 613940), la spesa, a destinazione vincolata, di complessivi 100.000 migliaia di euro, da iscrivere in un fondo unico da destinare, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, alle seguenti finalità, con possibilità di effettuare compensazioni tra i vari interventi ⁽⁵⁾:

a) 25.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla misura F1A del *Regolamento CE n. 1257/1999* applicata all'intero territorio regionale ⁽⁶⁾;

b) 10.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'*articolo 104 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, per il mantenimento del paesaggio agrario della vite ⁽⁷⁾;

c) 6.000 migliaia di euro per le finalità dell'*articolo 2 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73*, per programmi sperimentali e innovativi;

d) 100 migliaia di euro per le finalità previste dagli *articoli 24-bis, 24-ter e 24-quater del Regolamento CE n. 1257/1999* introdotti dall'*articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003* ⁽⁸⁾;

e) 500 migliaia di euro per le finalità previste dall'*articolo 24-quinquies del Regolamento CE n. 1257/1999* introdotto dall'*articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003* ⁽⁹⁾;

f) 3.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'*articolo 68, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4*;

g) 100 migliaia di euro per l'incremento del fondo a gestione separata istituito presso l'IRCAC, con l'*articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6*, e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di destinazione per interventi conformi alle disposizioni del *Regolamento CE n. 1/2004* relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, effettuati a favore delle cantine sociali in forma cooperativa aventi sede in Sicilia nonché 3.000 migliaia di euro per l'attuazione della convenzione stipulata con l'ISMEA per la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a favorire l'accesso al mercato del credito e dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari siciliane ⁽¹⁰⁾;

h) 6.000 migliaia di euro da destinare al fondo di cui al comma 2 dell'*articolo 18-bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11* ⁽¹¹⁾;

h-bis) 11.000 migliaia di euro da destinare a sostegno delle aziende vitivinicole che hanno subito, nell'anno 2007, un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa di attacchi della peronospora

della vite, (plasmopara viticola) attraverso l'erogazione di un aiuto, a compensazione del mancato reddito ⁽¹²⁾;

h-ter) 500 migliaia di euro da destinare al pagamento degli indennizzi pregressi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli agricoltori aventi diritto ⁽¹²⁾;

h-quater) 12.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla *legge 14 febbraio 1992, n. 185, articolo 3, comma 2, lettera c)*, in favore dei viticoltori danneggiati dalla siccità dell'anno 2002 ⁽¹²⁾;

h-quinquies) 11.500 migliaia di euro per favorire la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in Sicilia. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto fissa i parametri e le modalità di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti ⁽¹³⁾;

h-sexies) 5.000 migliaia di euro da utilizzarsi per innalzare dal 50 al 70 per cento l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria ⁽¹³⁾,

h-septies) 3.000 migliaia di euro da utilizzarsi nel periodo 2010-2013 per il finanziamento di iniziative di qualificazione della produzione, proposte da organizzazioni di produttori vitivinicoli e cooperative che gestiscono terreni confiscati alla mafia riconosciute ai sensi della vigente normativa ⁽¹³⁾;

h-octies) 1.000 migliaia di euro da utilizzare nel periodo 2010-2012 per il finanziamento e le finalità di cui al comma 3 dell'*articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5* e successive modifiche ed integrazioni ⁽¹³⁾;

h-nonies) 1.800 migliaia di euro per gli eventuali maggiori oneri, sulle spese di gestione delle cantine sociali, derivanti dall'adesione dei soci conferitori alla misura della vendemmia verde dell'OCM vitivinicolo ⁽¹³⁾;

h-decies) 500 migliaia di euro per l'integrazione dei fondi speciali di cui al comma 2 dell'*articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108* ⁽¹³⁾. [USURA]

Le modalità di erogazioni degli aiuti nonché i relativi parametri, di cui alle lettere da h-quinquies ad h-nonies, sono stabiliti con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In particolare il sostegno di cui alle lettere h-quinquies e h-nonies è erogato nei limiti e conformemente a quanto previsto dal *regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C/16 del 22 gennaio 2009, "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione 2009/4277/CE del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea ⁽¹³⁾.

(5) Vedi, anche, la Circ. reg. 31 marzo 2009, n. 3.

(6) Vedi, anche, la Circ. reg. 31 dicembre 2007, n. 19, la Circ. reg. 22 marzo 2010, n. 1, la Circ. reg. 5 luglio 2010, n. 6, la Circ. reg. 26 aprile 2011, n. 3, la Circ. reg. 17 giugno 2011, n. 4 e la Circ. reg. 5 luglio 2011, n. 5.

(7) Lettera così modificata dall'art. 20, comma 2, L.r. 14 maggio 2009, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'art. 79, comma 2, della stessa legge). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario importo di 25.000 migliaia di euro con quello attuale di 10.000 migliaia di euro.

(8) Lettera così modificata dall'art. 80, comma 22, L.r. 12 maggio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge).

(9) Lettera così modificata dall'art. 20, comma 1, L.r. 14 maggio 2009, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'art. 79, comma 2, della stessa legge). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario importo di 9.000 migliaia di euro con quello attuale di 500 migliaia di euro.

(10) Lettera così modificata dall'art. 80, comma 23, L.r. 12 maggio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge).

(11) Lettera così sostituita dall'art. 80, comma 24, L.r. 12 maggio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «h) 3.000 migliaia di euro da destinare all'integrazione regionale dei fondi rischi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, in favore delle cantine sociali in forma cooperativa aventi sede o unità operative nel territorio siciliano, per la concessione delle agevolazioni sotto forma di garanzia previste dall'articolo 16 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11;».

(12) Lettera aggiunta dall'art. 20, comma 3, L.r. 14 maggio 2009, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'art. 79, comma 2, della stessa legge), poi così modificata dall'art. 80, comma 25, L.r. 12 maggio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge).

(13) Lettera aggiunta dall'art. 80, comma 27, L.r. 12 maggio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge).

L.r. 22 dicembre 2005, n. 20, artt. da 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27 e 28.

Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2005, n. 56, S.O. n. 30.

TITOLO III

Disposizioni per il settore agricolo ed agroalimentare

Art. 18 Qualità degli alimenti nella ristorazione collettiva.

1. A decorrere dal 1° luglio 2006, è vietata la somministrazione di prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati (OGM) nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, delle strutture ospedaliere e dei luoghi di cura pubblici e di quelli convenzionati con la Regione, degli uffici pubblici appartenenti alla Regione, agli enti locali e ai soggetti privati convenzionati.

2. Per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, i soggetti che gestiscono o svolgono le attività di cui al comma 1 prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici e tradizionali, dando priorità a quelli a denominazione protetta e a indicazione geografica tipica.

Art. 18-bis Impiego dei prodotti agricoli di qualità e a chilometro zero nei servizi di ristorazione collettiva (4).

1. Al fine di potenziare la qualità dell'offerta nei servizi di ristorazione, negli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti agricoli e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, costituisce punteggio aggiuntivo utile per l'aggiudicazione l'utilizzo di prodotti agricoli biologici, tradizionali e di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, la cui provenienza è certificata in conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di etichettatura dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici. L'utilizzazione di prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva risulta espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 8, comma 5, L.R. 9 maggio 2012, n. 26, a decorrere del giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 19 Distretti agroalimentari.

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, al fine di promuovere lo sviluppo del settore e di razionalizzare gli investimenti del sistema produttivo agroalimentare, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi agroalimentari di comparto imperniati su un processo produttivo o su prodotti affini.

2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate o da produzioni tradizionali o tipiche.

3. Ai fini del riconoscimento è necessario che il distretto produttivo agroalimentare comprenda: un numero d'imprese agricole del comparto non inferiore a centocinquanta e aventi i requisiti d'imprenditore agricolo professionale di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99*, e successive modifiche e integrazioni, e un numero di addetti complessivo non inferiore a trecento; presenti un elevato grado di integrazione produttiva o di filiera; sia in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata dalla presenza di imprese che commercializzino almeno il 15 per cento complessivo del volume della produzione regionale del comparto con le modalità previste dall'*articolo 6, comma 13, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004*.

4. Il distretto produttivo agroalimentare di comparto promuove la realizzazione di progetti strategici ricompresi all'interno di un patto finalizzato a realizzare lo sviluppo del comparto, in conformità agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.

5. I soggetti promotori del patto che possono concorrere alla costituzione di un distretto produttivo di comparto sono:

a) imprese con sede nel territorio regionale;

b) associazioni di categoria;

c) enti locali;

d) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.

6. Il patto di cui al comma 4 è redatto secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e ha validità triennale. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, successivamente alla presentazione del patto da parte dei soggetti di cui al comma 5, ne verifica la compatibilità economica e la complessiva fattibilità rispetto agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale e con proprio decreto finanzia le azioni ivi previste.

Art. 20 Organizzazioni di produttori.

1. Per assicurare la programmazione della produzione agricola e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia quantitativa che qualitativa, si applicano le disposizioni del *decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102*, sull'associazionismo e il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può, con proprio decreto, stabilire, per singoli comparti produttivi, i requisiti e le modalità per ottenere il riconoscimento da parte delle organizzazioni di produttori. Nelle more dell'adozione del decreto si applicano i criteri, le modalità e i requisiti stabiliti dalla normativa nazionale.

3. Le organizzazioni di produttori riconosciute costituiscono un fondo di esercizio, in proporzione al dieci per cento del fatturato commercializzato, alimentato da contributi dei soci e da finanziamenti pubblici, per la realizzazione di programmi di attività che prevedano:

a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità dei singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi di lotta integrata o di altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché le risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente;

c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità.

4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute e alle loro forme associate, aiuti di avviamento o di ampliamento conformemente all'*articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1/2004* della Commissione del 23 dicembre 2003, in GUCE L 1 del 3 gennaio 2004.

TITOLO IV

Disposizioni per le imprese cooperative

Art. 21 Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

1. Il comma 7 dell'*articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17*, è sostituito dai seguenti commi:

"7. In armonia con le disposizioni di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220*, i criteri di rappresentatività delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e dell'*articolo 3 del citato decreto legislativo n. 220/2002* sono computati in base al numero di revisioni effettuate ai sensi della *legge regionale 23 maggio 1991, n. 36* e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dell'elenco delle cooperative aderenti comunicato all'Assessorato regionale delle attività produttive, ai fini revisionali, da ciascuna organizzazione, all'inizio del biennio ispettivo ⁽⁴⁾.

7-bis. Per i soli fini delle previsioni di cui all'*articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48*, la rappresentatività delle organizzazioni cooperativistiche di cui al comma 1 è determinata per il settantacinque per cento con i criteri di cui al comma 1 e per il venticinque per cento attribuita in parti uguali tra le organizzazioni in parola. ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

(4) La numerazione del presente comma, indicato erroneamente come comma 1, è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 giugno 2010, n. 27.

(5) La numerazione del presente comma, indicato erroneamente come comma 2, è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 giugno 2010, n. 27.

(6) Articolo così sostituito dall'*art. 117, L.r. 12 maggio 2010, n. 11* (come corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 giugno 2010, n. 27), a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «Art. 21. Modifiche all'*articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17*. 1. Il comma 7 dell'*articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17*, è sostituito dai seguenti commi:

"7. In armonia con le disposizioni di cui all'*art. 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220*, i criteri di rappresentatività delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute sia ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 del Capo provvisorio dello Stato, che dell'*articolo 3 del*

citato decreto legislativo n. 220/2002, ai fini delle previsioni di cui all'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, sono computati in base al numero di revisioni effettuate ai sensi della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dell'elenco delle cooperative aderenti comunicato all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, ai fini revisionali, all'inizio del biennio ispettivo da ciascuna organizzazione.

7-bis. Per il solo biennio ispettivo relativo agli anni 2005 e 2006, alle organizzazioni nazionali riconosciute nel corso del biennio ispettivo relativo agli anni 2003 e 2004, è attribuita una rappresentatività del 10 per cento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48. La differenza tra tale valore e quello effettivamente calcolato è recuperata attraverso una detrazione in parti uguali a valere sulle percentuali di rappresentatività calcolate per le altre organizzazioni.".».

Art. 23 Aiuti alle imprese cooperative attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

1. L'IRCAC è autorizzato a concedere agevolazioni sotto forma di finanziamenti e di contributi in conto interessi nel rispetto delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti previste dal *Regolamento (CE) n. 1/2004* della Commissione del 23 dicembre 2003 in GUUE L 1 del 3 gennaio 2004.

2. Beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole e medie imprese cooperative, secondo la definizione contenuta nella *raccomandazione 2003/361/CE* della Commissione, del 6 maggio 2003, attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che realizzino gli interventi previsti dal citato *Regolamento (CE) n. 1/2004* alle condizioni in esso stabilite.

3. In ordine agli investimenti nelle aziende agricole e agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il controllo sulla conformità ai criteri previsti dall'articolo 5 e dall'*articolo 26 del Regolamento (CE) n. 1257/1999* è effettuato, sulla base di un campione comprendente almeno il 5 per cento delle imprese interessate, dall'Ufficio speciale per i controlli di secondo livello della Presidenza della Regione. Devono, inoltre, essere disponibili prove sufficienti che esistono in futuro normali sbocchi di mercato per i prodotti agricoli trasformati. Tale valutazione è effettuata, caso per caso, sulla base del documento "Le tendenze di fondo del sistema agroalimentare siciliano - Analisi dei normali sbocchi di mercato" che costituisce allegato I al POR Sicilia 2000-2006.

4. Gli aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità, attivabili anche disgiuntamente:

a) finanziamenti ad un tasso pari al trenta per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, per una durata non superiore a 15 anni;

b) contributi in conto interessi sui finanziamenti e sulle operazioni di leasing concessi dagli istituti di credito e dalle società di leasing, in misura pari al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con altri aiuti regionali, nazionali o comunitari nei limiti dei massimali di intensità previsti dal citato *Regolamento (CE) n. 1/2004*.

6. Per le finalità di cui al presente articolo l'IRCAC utilizza le disponibilità del fondo a gestione separata istituito con l'*art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6*, e successive modifiche ed integrazioni fino ad un importo di quattro milioni di euro.

Art. 24 Aiuti alle imprese cooperative attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

1. L'IRCAC è autorizzato a concedere agevolazioni sotto forma di finanziamento e di contributi in conto interessi nel rispetto delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti previste dal Regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004, in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 291 del 14 settembre 2004.

2. Beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole e medie imprese cooperative, secondo la definizione contenuta nella *raccomandazione 2003/361/CE* della Commissione del 6 maggio 2003, attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, che realizzino gli interventi previsti dal citato Regolamento (CE) n. 1595/2004 alle condizioni in esso stabilite.

3. Gli aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità, attivabili anche disgiuntamente:

a) finanziamenti ad un tasso pari al trenta per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, per una durata non superiore a 15 anni;

b) contributi in conto interessi sui finanziamenti e sulle operazioni di leasing concessi dagli istituti di credito e dalle società di leasing, in misura pari al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con altri aiuti regionali, nazionali o comunitari nei limiti dei massimali di intensità previsti dal Regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004 in GUUE L 291 del 14 settembre 2004.

5. Per le finalità di cui al presente articolo l'IRCAC utilizza le disponibilità del fondo a gestione separata istituito con l'*art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6* e successive modifiche ed integrazioni fino ad un importo di tre milioni di euro.

Art. 26 Prestiti partecipativi in favore delle cooperative.

1. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo delle cooperative siciliane l'IRCAC è autorizzato a concedere agevolazioni sotto forma di prestiti partecipativi nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali, previsti dal *Regolamento (CE) n. 69/2001* della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, relativo agli aiuti de minimis.

2. Beneficiari degli aiuti sono le società cooperative aventi sede in Sicilia che dispongano già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni.

3. I programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali.

4. La durata del finanziamento non può essere superiore a otto anni compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore a due anni.
5. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al trenta per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento.
6. L'importo del finanziamento deve essere inferiore al capitale sociale già sottoscritto e versato dai soci e non può essere superiore a 500.000 euro.
7. Il prestito partecipativo deve essere assistito da garanzie reali.

Art. 27 Prestiti partecipativi in favore dei consorzi di cooperative.

1. Al fine di favorire i processi di integrazione tra le imprese cooperative siciliane l'IRCAC è autorizzato a concedere agevolazioni sotto forma di prestiti partecipativi nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal *Regolamento (CE) n. 69/2001* della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, relativo agli aiuti de minimis.
2. Beneficiari degli aiuti sono i consorzi di cooperative o le cooperative di secondo grado aventi sede in Sicilia che dispongono già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni.
3. La durata del finanziamento non può essere superiore a otto anni compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore a due anni.
4. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al trenta per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento.
5. L'importo del finanziamento deve essere inferiore al capitale sociale già sottoscritto e versato dai soci e non può essere superiore a duecentomila euro ogni venti imprese aggregate.
6. Il prestito partecipativo deve essere assistito da garanzie reali.

Art. 28 Disposizioni attuative.

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per le rispettive competenze, emanano le direttive per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli da 22 a 27 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L.r. 14 maggio 2006, n. 14, art. 60

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 21 aprile 2006, n. 21, s.o. n. 11

Art.60 Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A. -

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura A.R.S.E.A., di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile e dispone di proprio personale secondo quanto previsto dal presente articolo. L'Agenzia, ha sede in Palermo e può dotarsi di sedi decentrate. L'Agenzia è riconosciuta secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 [3].

2. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione siciliana degli aiuti derivanti dalla politica agricola comunitaria nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziate o cofinanziate dal FEOGA, sezione garanzia. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, l'Agenzia provvede a:

a) autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa applicabile;

b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto tesoriere designato;

c) contabilizzare i pagamenti, attraverso la registrazione nei propri libri contabili, con l'utilizzazione di un sistema informatizzato e la preparazione di sintesi periodiche di spesa, anche al fine delle dichiarazioni all'AGEA secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; nei libri contabili devono essere, altresì registrati gli attivi finanziati dal Fondo per quanto riguarda gli anticipi non liquidati e i debitori.

3. All'Agenzia può essere affidata dalle province regionali, dai comuni e da altri enti pubblici operanti nel territorio della Regione anche la funzione di organismo pagatore di ogni altro aiuto destinato all'agricoltura ed allo sviluppo rurale dalla Regione siciliana. In questo caso all'Agenzia possono essere affidate anche le sole funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2.

4. I poteri, gli obblighi, le responsabilità ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia, salve le disposizioni di cui al presente articolo, sono definiti e disciplinati ai sensi dell'articolo 121, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

5. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione regionale dai contratti collettivi regionali di lavoro relativi al comparto e alla dirigenza.

6. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore;

b) il comitato di indirizzo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

7. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e adotta ogni atto necessario alla gestione per l'attività dell'Agenzia. Il direttore é nominato, con decreto del Presidente della Regione, tra soggetti in possesso di diploma di laurea e di documentate competenze in materia di organizzazione ed amministrazione. Il relativo rapporto di lavoro é regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta. Il direttore può essere revocato, con decreto del Presidente della Regione, su motivata proposta della Giunta regionale. Il compenso del direttore é definito nel decreto di nomina, assumendo come parametri quelli previsti per i dirigenti delle strutture di massime dimensioni dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. L'incarico di direttore é incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato ed allo stesso si applica il principio di onnicomprensività e di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

8. Il comitato di indirizzo é nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione dalla Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ed é composto da cinque membri, di cui tre scelti tra esperti di particolare qualificazione nel settore dell'agricoltura. Il presidente é nominato tra i suoi componenti con lo stesso decreto presidenziale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Il comitato, quale organo consultivo, valuta l'andamento della gestione e lo stato di attuazione del programma e propone al direttore gli indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi. Il comitato formula pareri obbligatori non vincolanti sul programma annuale di attività e sul bilancio dell'Agenzia. Le organizzazioni professionali agricole a livello regionale possono partecipare, con un rappresentante ciascuno, alle sedute del comitato senza diritto di voto. Ai componenti il comitato compete l'indennità di missione e il rimborso delle spese, secondo quanto previsto per i dirigenti generali dell'Amministrazione regionale. Il comitato dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.

9. Il collegio dei revisori dei conti é nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta. **(Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto (*).** Il collegio é composto da tre membri effettivi, di cui uno scelto dal Presidente della Regione con funzioni di presidente, uno designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e uno designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, tutti iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Ai componenti del collegio spetta una indennità annua lorda

il cui ammontare é determinato nella misura stabilita dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

10. L'Agenzia, in conformità ai criteri di autonomia e separazione delle funzioni previste dal Regolamento CE n. 1663/95 e dalle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA, si articola in aree funzionali che possono comprendere anche strutture semplici.

11. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono nominati gli organi dell'Agenzia. Il personale dell'Agenzia é individuato mediante:

a) l'espletamento delle procedure definite con i provvedimenti di cui al comma 4;

b) il distacco di personale dipendente dall'Amministrazione regionale;

c) la stipula di convenzioni con società di lavoro interinale.

12. Entro tre mesi dalla nomina, il direttore provvede agli adempimenti necessari all'attivazione delle procedure per la individuazione del personale, secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 11.

13. Il direttore, al fine di garantire l'attivazione dell'Agenzia e lo svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite, può utilizzare personale dell'Amministrazione regionale in posizione di comando presso l'Agenzia e provvedere a stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:

a) contratti di prestazione d'opera professionale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile;

b) contratti di lavoro temporaneo.

14. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assegna all'Agenzia, entro trenta giorni dalla nomina del direttore, i beni immobili e mobili e le attrezzature di proprietà regionale, strumentali all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite dal presente articolo.

15. Fino alla data di riconoscimento dell'Agenzia, quale organismo pagatore da parte dell'AGEA, la Regione individua l'A.R.S.E.A., ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al Regolamento CE n. 1663/95, quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 1999.

16. Le entrate proprie dell'Agenzia sono costituite da:

a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;

b) contributi regionali non finalizzati;

c) contributi straordinari regionali per le attività specifiche;

d) somme affidate dalla Regione e da altri enti pubblici operanti sul territorio della Regione a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate.

17. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria; tali somme sono gestite in due distinti conti infruttiferi intestati all'Agenzia, con la dicitura "aiuti comunitari", da tenersi presso la tesoreria e delle quali l'Agenzia rende annualmente il conto agli enti che hanno assegnato i fondi.

18. L'Agenzia applica fin dal primo esercizio finanziario il regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con le modalità e le modifiche previste dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

19. Il direttore adotta il Regolamento contabile interno dell'Agenzia secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, come applicabili in Sicilia, tenendo conto della normativa comunitaria e nazionale per le attività di cui ai commi 2 e 3. Il Regolamento é approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le modalità stabilite dal comma 5 dell'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. In caso di correzione finanziaria negativa, da parte del FEOGA, sezione garanzia, imputabile all'Agenzia, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165 e successive modifiche.

20. L'Agenzia fornisce all'AGEA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni da effettuare alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria. L'Agenzia inoltre:

a) trasmette con periodicità semestrale alla Giunta regionale ed agli altri enti per i quali svolge attività di organismo pagatore, i rendiconti sull'attività svolta, anche sotto forma di prospetti informatici;

b) invia alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, il proprio bilancio di esercizio e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento della gestione. La Giunta regionale riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nei trenta giorni successivi;

c) inoltra all'AGEA le prescritte rendicontazioni periodiche ed annuali e, per il tramite dell'AGEA, al Ministero dell'economia e delle finanze richieste motivate per anticipazioni di spesa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari;

d) si avvale, per l'esercizio delle funzioni e attività dei dati e dei servizi dell'organismo di coordinamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

21. L'Agenzia, al fine di realizzare un sistema informatico adeguato alle proprie esigenze di funzionamento e alle norme comunitarie, può stipulare apposita convenzione con la struttura societaria prevista dall'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

22. L'Agenzia, nello svolgimento delle proprie funzioni, può dotarsi di autonome strutture di supporto e operative mediante la costituzione di società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione

pubblica maggioritaria o la partecipazione a società di capitali. Può avvalersi, mediante apposite convenzioni e/o protocolli di intesa, dei servizi realizzati e messi a disposizione dall'AGEA agli organismi pagatori o ad altre strutture pubbliche.

23. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e degli altri servizi informatici regionali.

24. Il bilancio di funzionamento dell'Agenzia inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno. L'esercizio finanziario comunitario, riferito alla gestione dei finanziamenti erogati dal fondo FEOGA, sezione garanzia, ha inizio il 16 ottobre e si chiude il 15 ottobre dell'anno successivo, secondo la vigente normativa comunitaria. I conti annuali comunitari sono certificati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche, da società abilitate, non controllate dallo Stato o dalla Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.

25. L'Assessorato regionale dell'economia esercita la vigilanza sull'attività dell'Agenzia con le modalità previste dall'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sottoponendo al controllo di legittimità e di merito i seguenti atti:

a) bilancio di previsione e relative variazioni;

b) bilancio consuntivo;

c) programma annuale di attività d) assunzioni del personale, procedure concorsuali pubbliche e variazioni di pianta organica;

e) regolamenti.

26. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti sulla base di vincoli posti da normative nazionali e comunitarie di settore [3].

[3] Comma modificato dall'articolo 18 della L.r. n. 25 del 24 novembre 2011.

(*) Testo del periodo omissivo: I poteri del collegio, in deroga al disposto dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio.

ANNO 2007

L.r. 21 agosto 2007, n. 14

Norme in materia di ristrutturazione delle passività agrarie.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 agosto 2007, n. 21, n. 39

Art.1 ...(Norme in materia di passività agrarie)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane colpite da avverse condizioni atmosferiche, fitopatie, epizoozie e crisi di mercato verificatesi nel corso dell'anno 2006 e nel primo semestre dell'anno 2007, gli istituti esercenti l'attività creditizia, per favorire la ristrutturazione dell'esposizione relativa all'attività delle imprese agricole, scaduta e non regolata e in scadenza entro il 31 dicembre 2007, attuano piani di smobilizzo da concordare con le imprese debitrice e comunque per una durata non inferiore a cinque anni.
2. Lo smobilizzo non comprende l'esposizione riferita all'assestamento per ratei di mutui di cui al decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modificazioni né quella contratta successivamente alla data di pubblicazione della presente legge.
3. Alle operazioni si applica il tasso di riferimento vigente al momento del consolidamento, restando a carico del beneficiario ogni onere relativo.
4. Le richieste per la ristrutturazione devono essere avanzate agli istituti di credito entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
5. Le esposizioni oggetto della ristrutturazione si considerano in regime di proroga non agevolata sino alla data del perfezionamento della procedura e comunque non oltre il 31 dicembre 2009[1].

Art.2 Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

[1] Comma sostituito dall'articolo 19 della L.r. n. 6 del 14 maggio 2009.

ANNO 2008

L.r. 25 settembre 2008, n. 8, art. 1.

Integrazione dell'articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008", recante modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 "Provvedimenti in favore delle cooperative agricole".

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 29 settembre 2008, n. 45.

Art. 1 (Garanzie soci cooperative agricole ex l.r. n. 37/1994)

Integrazione dell'articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1

1. All'articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Al fine di consentire l'accelerazione dei provvedimenti di concessione dei benefici di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, l'accettazione della transazione di cui al comma precedente costituisce criterio di priorità temporale di trattazione nello scorrimento delle relative graduatorie approvate alla data di entrata in vigore della presente legge".

ANNO 2009

L.r. 14 maggio 2009 n. 6, artt. da 16 a 20

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic 20 maggio 2009 , n.22

Art. 16 Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte ⁽¹⁷⁾.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, al fine di promuovere e sostenere l'agricoltura, è autorizzato a concedere finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese agricole singole, associate e cooperative, aventi qualsiasi forma giuridica con sede nel territorio regionale e regolarmente iscritte alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, finalizzati all'acquisto di prodotti e materiale di consumo funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

1-bis. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, considerato lo stato di crisi del comparto agricolo e al fine di sostenere le imprese agricole, è autorizzato a concedere alle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte al Registro delle imprese agricole tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le seguenti agevolazioni :

a) finanziamento a tasso agevolato per credito di esercizio finalizzato a far fronte alle esigenze finanziarie connesse alla gestione ordinaria, fino ad un massimo di 30 migliaia di euro;

b) finanziamento a tasso agevolato finalizzato a concedere alle imprese anticipi su fatture emesse relative all'attività agricola, fino ad un massimo di 150 migliaia di euro, con una durata non superiore a 180 giorni dalla data di fattura;

c) contributo in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie relative all'attività agricola per un importo compreso tra 15 migliaia di euro e 100 migliaia di euro, in essere alla data del 31 dicembre 2010;

d) finanziamento a tasso agevolato destinato alla riduzione dei costi bancari dell'impresa, concesso in base al volume d'affari dell'impresa da utilizzare su conto corrente convenzionato, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro con una durata massima di 24 mesi;

e) finanziamento a tasso agevolato per credito di medio termine finalizzato all'adeguamento delle aziende agricole a quanto previsto dal *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, in attuazione dell'*articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123* in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro ⁽¹⁸⁾.

1-ter. I finanziamenti di cui al comma 1-bis e il contributo di cui alla lettera c) sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al *regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006*, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione

dei prodotti agricoli, ed al regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007, della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, L 337, per le imprese agricole di produzione primaria, e comunque entro il tetto massimo stabilito nelle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1-bis ⁽¹⁹⁾.

1-quater. Agli oneri finanziari scaturenti dall'articolo 1-bis si fa fronte con la dotazione del Fondo unico a gestione separata, costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS) ai sensi all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, pari a 4.000 migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo istituito con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni ⁽²⁰⁾.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti d'importanza minore "de minimis" in agricoltura di cui al regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, n. L 337, e comunque entro il tetto massimo di euro 30.000,00 per le imprese agricole di produzione primaria, e secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379, e comunque entro il tetto massimo di euro 300.000, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole primarie, nonché alle imprese agricole, singole e associate, che esercitano attività agrituristica, relativamente alla medesima attività ⁽²¹⁾.

3. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, si applica la procedura valutativa "a sportello" ai sensi del comma 3 dell'articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, definisce i criteri per la erogazione dei finanziamenti ai beneficiari finali.

5. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), che assume il ruolo di gestore concessionario. La CRIAS a tal fine costituisce una contabilità separata per l'espletamento del predetto ruolo di gestore concessionario. La convenzione prevede che l'impresa richiedente corrisponda alla CRIAS, oltre a una commissione a copertura delle spese di istruttoria non superiore a euro centocinquanta, un tasso di interesse calcolato nella misura del trenta per cento del tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), aumentato di un punto per le imprese di nuova costituzione e per giovani agricoltori, nonché nella misura del quaranta per cento del tasso di riferimento BCE, aumentato di un punto per le altre imprese, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 19 gennaio 2008, n. C 14/6.

5-bis. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, il tasso di interesse da applicare alle agevolazioni di cui al presente articolo, viene incrementato dello 0,80 per cento ⁽²²⁾.

5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei

limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, L 193⁽²³⁾.

6. Per i finanziamenti di importo sino ad euro trentamila l'impresa richiedente non è obbligata a fornire garanzie reali. Per i finanziamenti di importo superiore a euro trentamila, sono richieste garanzie reali o patrimoniali, personali o di terzi.

7. Per le finalità del presente articolo, il Fondo unico costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009, di 15.000 migliaia di euro.

(17) Con Dec.Ass. 28 agosto 2009 e con D.Dirig. 14 ottobre 2009 sono stati approvati i criteri per l'erogazione dei finanziamenti, di cui al presente articolo. Vedi anche l'art. 5, comma 2, L.r. 24 novembre 2011, n. 25.

(18) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.r. 24 novembre 2011, n. 25 (vedi anche, per l'estensione dei benefici di cui al presente comma, l'art. 32 della stessa legge).

(19) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.r. 24 novembre 2011, n. 25.

(20) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.r. 24 novembre 2011, n. 25.

(21) Il presente comma, già modificato dall'art. 19, L.r. 26 febbraio 2010, n. 3, è stato poi così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.r. 24 novembre 2011, n. 25. Il testo precedente era così formulato: «2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti d'importanza minore "de minimis" in agricoltura di cui al regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337, e comunque entro il tetto massimo di euro 50.000 per le imprese agricole di produzione primaria, e secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379, e comunque entro il tetto massimo di euro 500.000, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole primarie, nonché alle imprese agricole, singole o associate, che esercitano attività agrituristica relativamente alla medesima attività.».

(22) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.r. 24 novembre 2011, n. 25.

(23) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.r. 24 novembre 2011, n. 25.

Art. 17 Credito agrario di esercizio a tasso agevolato.

1. Al fine di migliorare l'efficienza economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agroalimentare, nei limiti complessivi degli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1535 del 20 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337, sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni^{(24) (25)}:

a) il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a dodici mesi;

b) il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a breve termine, purchè contratti prima di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso o all'acquisizione dei mezzi relativi ai fattori della produzione aziendale ammortizzabili in più anni ⁽²⁶⁾;[PASSIVITA']

b-bis) è concesso, altresì, alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari per anticipo ai soci conferenti, nei limiti e conformemente a quanto previsto dal *regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'*articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009* e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione 2009/4277/CE del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea ⁽²⁷⁾.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al comma 1 accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia e perfezionati ai sensi del *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385* e successive modifiche ed integrazioni, è stabilito nella misura fissa del 2 per cento, aumentato del 3,5 per cento in favore delle aziende condotte da giovani imprenditori, che per le operazioni ad ammortamento quinquennale è erogato nella forma attualizzata.

3. Gli istituti di credito per l'erogazione dei prestiti suddetti stipulano, ai sensi dell'*articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia ed in alternativa, per quelli della lettera b) del comma 1, dalla garanzia fideiussoria diretta rilasciata dalla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA), nell'ambito della Convenzione stipulata il 29 novembre 2005 tra la Regione e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, stabilisce i massimali di intervento, nonché le caratteristiche e le modalità dello stesso.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 2009 e 2010 la seguente spesa, cui si fa fronte con parte delle assegnazioni statali, di cui alla *legge 23 dicembre 1999, n. 499*, di competenza dell'Assessorato regionale delle delle foreste, per gli anni 2006, 2007 e 2008:

a) 4.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a) ⁽²⁸⁾;

b) 6.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b) ⁽²⁹⁾.

b-bis) 6.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b-bis) ⁽³⁰⁾.

6-bis. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, è possibile effettuare compensazione tra gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al presente articolo ⁽³¹⁾.

(24) Alinea così modificato dall'*art. 6, comma 1, lettera a), L.r. 24 novembre 2011, n. 25.*

(25) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 25 ottobre 2011.*

(26) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 1, lettera b), L.r. 24 novembre 2011, n. 25.*

(27) Lettera aggiunta dall'*art. 9, comma 1, lettera a), L.r. 29 dicembre 2009, n. 13,* a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della stessa legge).*

(28) Lettera così modificata (mediante sostituzione dell'originario importo di 8.000 migliaia di euro con quello qui indicato) dall'*art. 9, comma 1, lettera b), L.r. 29 dicembre 2009, n. 13,* a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della stessa legge).*

(29) Lettera così modificata (mediante sostituzione dell'originario importo di 12.000 migliaia di euro con quello qui indicato) dall'*art. 9, comma 1, lettera c), L.r. 29 dicembre 2009, n. 13,* a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della stessa legge).*

(30) Lettera aggiunta dall'*art. 9, comma 1, lettera d), L.r. 29 dicembre 2009, n. 13,* a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della stessa legge), poi così modificata dall'*art. 80, comma 11, lettera a), L.r. 12 maggio 2010, n. 11,* a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge).**

(31) Comma aggiunto dall'*art. 80, comma 11, lettera b), L.r. 12 maggio 2010, n. 11,* a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge).*

Art. 18 Consolidamento passività onerose e interventi per la capitalizzazione ⁽³²⁾..

1. Alle imprese agricole singole e associate ivi comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2009 previa accensione di mutui di durata almeno decennale e contributi in conto capitale alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, per la fruizione delle quali, ferma restando la sottoscrizione dell'aumento di capitale di ogni impresa agricola avente diritto al contributo oggetto della domanda, è presentata un'unica richiesta per ogni cooperativa o società di capitali. Le agevolazioni di cui alla presente disposizione non possono comunque superare la misura del 50 per cento dell'aumento di capitale deliberato e sottoscritto. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto può procedere alla compensazione delle somme tra i diversi interventi ⁽³³⁾.

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari disciplina con proprio decreto le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, dando priorità nell'erogazione ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali ed alle cooperative che

gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia. Il medesimo Assessore stipula convenzioni con le banche ai sensi dell'*articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*⁽³⁴⁾.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti e conformemente a quanto previsto dal *regolamento CE n. 1535/2007* della Commissione del 20 dicembre 2007 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007 per le imprese agricole di produzione primaria, mentre nei limiti e conformemente al *regolamento CE n. 1998/2006* della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

4. Per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dall'*articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009* e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione 2009/4277/CE del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009), e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta Comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

5. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione (2009/C261/02) che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 261 del 31 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.

5-bis. Per l'attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole e associate, comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo, il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l'IRCAC⁽³⁵⁾.

6. Per le finalità del presente articolo, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'*articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6* è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009 di 13.000 migliaia di euro, a valere per gli ulteriori 8.000 migliaia di euro con parte delle assegnazioni statali, di cui alla *legge 23 dicembre 1999, n. 499*, di competenza dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, per gli anni 2006, 2007 e 2008^{(36) (37)}.

6-bis. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 10.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499*, da destinare per 5.000 migliaia di euro al consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2010 e per i restanti 5.500 migliaia di euro alla capitalizzazione delle cooperative e delle società di capitali, con le medesime modalità operative e nel rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti⁽³⁸⁾.

(32) Articolo così sostituito dall'*art. 10, L.r. 29 dicembre 2009, n. 13*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1, della stessa legge*), poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 18. Consolidamento delle passività onerose in agricoltura. 1. La Regione sostiene la ristrutturazione e la riorganizzazione delle imprese del settore agricolo aventi sede nel proprio territorio. Sono beneficiarie dell'intervento le imprese agricole, singole o associate, rispondenti ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. La Regione concede contributi per il pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio, comprese le passività arretrate, e per il consolidamento delle passività onerose gravanti sulla gestione e derivanti da operazioni creditizie in essere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del *decreto legge 20 maggio 1993, n. 149*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 237*, e fornisce le garanzie sussidiarie o le controgaranzie a supporto di quelle già offerte dai confidi in favore degli istituti di credito, ai sensi della vigente normativa regionale.

3. Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi è pari alla differenza tra la rata semestrale o annuale, calcolata al tasso di riferimento, e la rata calcolata al tasso agevolato, pari al 30 per cento del tasso ufficiale della Banca centrale europea, vigenti alla data di adozione del provvedimento di concessione. Il contributo è erogato agli istituti in rate semestrali o annuali, costanti e posticipate, alle scadenze fissate dai contratti.

4. Per gli interventi di capitalizzazione, al fine di rendere possibile un equilibrato rapporto tra mezzi propri e capitali investiti, ai soggetti di cui al comma 1 può essere concesso, per l'aumento del capitale sociale, un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento dell'incremento del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato dai soci. Alle sole organizzazioni dei produttori riconosciute e alle aziende ad esse associate può essere concesso, in aggiunta al contributo di cui al presente comma, un ulteriore contributo sugli interessi nella misura del 70 per cento del prestito finalizzato all'aumento del capitale, al fine di favorire i soci nella sottoscrizione delle rispettive quote. La durata massima del prestito è fissata in anni cinque, al tasso agevolato di cui al comma 3.

5. Sono trasformate in mutui ventennali a tasso agevolato le seguenti passività definite alla data dell'entrata in vigore della presente legge:

- a) prestiti agrari di conduzione accesi a tasso di riferimento;
- b) prestiti ed altri finanziamenti bancari a breve, fino a un massimo di diciotto mesi;
- c) scoperti di conto corrente bancario;
- d) prestiti finanziari e mutui ordinari a medio e a lungo termine;
- e) prestiti dei soci.

6. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri previsti allo stesso TITOLO da disposizioni comunitarie, statali e regionali.

7. I soggetti beneficiari effettuano l'aumento di capitale sociale per un importo almeno pari ad una annualità di ammortamento del prestito da consolidare.

8. Per le finalità del presente articolo, il Fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'*articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6* è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009, di 5.000 migliaia di euro.

9. Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa della stessa procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo dell'Unione europea, le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis".».

(33) Comma così sostituito dall'*art. 80, comma 12, lettera a), L.r. 12 maggio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge*), poi così modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera a), L.r. 24 novembre 2011, n. 25*. Il testo precedente era così formulato: «1. Alle imprese agricole singole e associate possono essere concessi contributi in conto interessi su finanziamenti di durata almeno decennale, di cui almeno uno di preammortamento, contratti per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo e con scadenza entro il 30 giugno 2010; possono essere concessi, altresì, contributi in conto capitale o finanziamenti agevolati finalizzati all'aumento del capitale sociale.».

(34) Comma così sostituito dall'*art. 80, comma 12, lettera b), L.r. 12 maggio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste stabilisce con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, ivi compresa la misura massima delle agevolazioni stesse.».

(35) Comma aggiunto dall'*art. 80, comma 12, lettera c), L.r. 12 maggio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge*), poi così modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera b), L.r. 24 novembre 2011, n. 25*.

(36) Comma così modificato dall'*art. 80, comma 12, lettera d), L.r. 12 maggio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge*).

(37) Vedi anche l'*art. 3, comma 4, L.r. 24 novembre 2011, n. 25*.

(38) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lettera c), L.r. 24 novembre 2011, n. 25*.

Art. 19 Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e ristrutturazione delle passività a tasso agevolato.

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa dell'attuale grave crisi economica mondiale o del perdurare delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito prorogano fino a diciotto mesi le esposizioni di natura agraria scadute alla data del 31 dicembre 2008, nonché le esposizioni delle aziende agrumicole, ortofrutticole e serricole, con scadenza sino alla rata del 31 maggio 2009, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico del beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento delle singole scadenze⁽³⁹⁾.

2. Le domande di ammissione al beneficio della proroga sono presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. Le operazioni prorogate ai sensi del comma 1 possono essere oggetto di ristrutturazione secondo le modalità previste dalla *legge regionale 21 agosto 2007, n. 14*, ed in tal caso la data di scadenza della proroga coincide con la data della stessa ristrutturazione e comunque non può superare la data del 31 dicembre 2009. A tal fine le richieste di ristrutturazione sono avanzate agli Istituti di credito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le esposizioni riferite alle aziende agrumicole, frutticole e serricole richiamate al comma 1, per le quali la domanda è avanzata entro sessanta giorni dalla data di scadenza dell'esposizione.

4. Il comma 5 dell'*articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 14*, è così sostituito: "5. Le esposizioni oggetto della ristrutturazione si considerano in regime di proroga non agevolata sino alla data del perfezionamento della procedura e comunque non oltre il 31 dicembre 2009".

5. Le operazioni di ristrutturazione di cui alla *legge regionale 21 agosto 2007, n. 14*, e di cui al presente articolo, sono assistite dalla garanzia fideiussoria diretta rilasciata dalla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA), nell'ambito della Convenzione stipulata il 29 novembre 2005 tra la Regione e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

(39) Con *Circ.Ass. 9 luglio 2009* è stata prorogata la scadenza dei termini delle esposizioni agrarie, di cui al presente comma.

Art. 20 Disposizioni in favore della viticoltura.

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'*articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*, le parole "9.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "500 migliaia di euro".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'*articolo 4 della legge regionale n. 19/2005*, le parole "25.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "10.000 migliaia di euro".

3. Al comma 1 dell'*articolo 4 della legge regionale n. 19/2005*, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

"h-bis) 8.000 migliaia di euro da destinare a sostegno delle aziende vitivinicole che hanno subito, nell'anno 2007, un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa di attacchi della peronospora della vite, (*plasmopara viticola*) attraverso l'erogazione di un aiuto, a compensazione del mancato reddito;

h-ter) 500 migliaia di euro da destinare al pagamento degli indennizzi pregressi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli agricoltori aventi diritto;

h-quater) 15.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla *legge 14 febbraio 1992, n. 185, articolo 3, comma 2, lettera c)*, in favore dei viticoltori danneggiati dalla siccità dell'anno 2002."

L.r. 6 agosto 2009, n. 9 artt. da 23 a 35.

Norme in materia di aiuti alle imprese.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 agosto 2009, n. 38, suppl. *ord. n. 27*.

TITOLO V

PSR 2007-2013 e aiuti alle imprese operanti nel settore dell'agricoltura

Art. 23 Programma di sviluppo rurale.

1. Dopo l'*articolo 141 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, è inserito il seguente:

«Art. 141-bis

Programma di sviluppo rurale.

1. Per favorire e sostenere i processi di sviluppo del settore agro-alimentare e dei territori rurali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attivare, per il periodo di programmazione 2007-2013, gli interventi previsti dal *regolamento (CE) n. 1698/2005* sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e successive modifiche e integrazioni, in conformità alle misure del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 e al predetto *regolamento CE n. 1698/2005*, e successive modifiche e integrazioni, per la competitività del sistema agricolo e forestale regionale, per la tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, per la diversificazione economica e la crescita dell'occupazione nelle aree rurali, anche con il metodo LEADER.

2. La proposta di PSR è adottata con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Con delibera della Giunta regionale sono, altresì, adottate le proposte di revisione e le relative modifiche del PSR approvate dalla Commissione europea ai sensi dell'*articolo 19 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, e successive modifiche e integrazioni, e dell'*articolo 7 del regolamento (CE) n. 1974/2006*, e successive modifiche e integrazioni.

3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina, con proprio decreto, nel rispetto delle procedure stabilite dalla disciplina comunitaria di settore, gli indirizzi per la concessione delle agevolazioni previste dalle singole misure del PSR Sicilia 2007-2013.

4. L'Autorità di gestione del PSR 2007-2013 adotta, con proprio decreto, le disposizioni relative alle riduzioni, esclusioni e sanzioni ai sensi del *regolamento (CE) n. 1975/2006*.

5. Gli atti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi all'Assemblea regionale siciliana entro 15 giorni dall'approvazione.».

Art. 24 Diversificazione verso attività non agricole.

1. Dopo l'*articolo 141-bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-ter

Diversificazione verso attività non agricole.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, al fine di consolidare e accrescere l'occupazione nelle aree rurali, anche attraverso forme di diversificazione delle attività delle aziende agricole e di sostegno allo sviluppo delle attività non agricole ad integrazione del reddito dell'impresa agricola, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera a), punto i) e 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni, nonché all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1974/2006, e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla misura 311 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

3. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 90 milioni di euro.».

Art. 25 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese.

1. Dopo l'articolo 141-ter della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-quater

Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste al fine di sviluppare e sostenere le iniziative volte alla creazione e al rafforzamento di microimprese nelle aree rurali, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera a), punto ii) e 54 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 312 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Il sostegno è concesso ai sensi del *regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*.

4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 33 milioni di euro.».

Art. 26 Incentivazione di attività turistiche nelle aree rurali.

1. Dopo l'*articolo 141-quater della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-quinquies

Incentivazione di attività turistiche nelle aree rurali.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di incentivare le attività turistiche nelle aree rurali, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera a), punto iii) e 55 del *regolamento (CE) n. 1698/2005* e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 313 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato:

a) nel caso di investimenti, conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al *regolamento (CE) n. 800/2008* della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del *regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura;

b) nel caso di servizi, ai sensi del *regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attività a finalità pubblica senza scopo di lucro, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Qualora i beneficiari pubblici svolgano attività economica il sostegno è concesso ai sensi del *regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*.

5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 25 milioni di euro.».

Art. 27 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale.

1. Dopo l'*articolo 141-quinquies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-sexies

Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di favorire lo sviluppo di servizi essenziali funzionali al miglioramento della qualità della vita e dell'attrattività delle aree rurali per le imprese e per la popolazione, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera b), punto i) e 56 del *regolamento (CE) n. 1698/2005* e successive modifiche ed integrazioni conformemente alla misura 321 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al *regolamento (CE) n. 800/2008* della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del *regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attività a finalità pubblica senza scopo di lucro, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Qualora i beneficiari pubblici svolgano attività economica il sostegno è concesso ai sensi del *regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*.

5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 28 milioni di euro.».

Art. 28 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.

1. Dopo l'*articolo 141-sexies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-septies

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di innalzare l'attrattività delle aree rurali per le imprese e per la popolazione, intervenendo su una maggiore e migliore fruibilità dei vari elementi del patrimonio rurale, attraverso la loro tutela e riqualificazione, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera b), punto iii) e 57 del *regolamento (CE) n. 1698/2005* e successive modifiche ed integrazioni conformemente alla misura 323 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al *regolamento (CE) n. 800/2008* della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del *regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attività a finalità pubblica senza scopo di lucro, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Qualora i beneficiari pubblici svolgano attività economica il sostegno è concesso ai sensi del *regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*.

5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 20 milioni di euro.».

Art. 29 Indennità compensativa.

1. Dopo l'*articolo 141-septies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-octies

Indennità compensativa.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad accordare agli agricoltori aiuti supplementari per la parziale compensazione dei mancati redditi netti indicati nelle misure 211 e 212 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. Gli aiuti supplementari di cui al comma 1 possono essere erogati in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1783/2003 fino all'entrata in vigore degli articoli 37 e 88, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005. A seguito dell'entrata in vigore dei predetti articoli 37 e 88, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti supplementari sono concessi conformemente a quanto previsto dai medesimi articoli del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli aiuti supplementari di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse regionali nonché sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 53 milioni di euro.

5. L'attuazione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure autorizzative degli stessi.».

Art. 30 Formazione e informazione degli operatori economici.

1. Dopo l'articolo 141-octies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-nonies

Formazione e informazione degli operatori economici.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di migliorare il profilo professionale degli operatori economici nelle aree rurali, e di offrire strumenti formativi e informativi a supporto di un'efficace attuazione degli interventi previsti dalle misure del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 52, lettera c) e 58 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 331 del PSR Sicilia 2007-2013.

2. Per i soggetti pubblici il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Per i soggetti privati il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore "de minimis" secondo le modalità indicate nella misura.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 22 milioni di euro.».

Art. 31 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali fuori Allegato I del Trattato CE.

1. Dopo l'*articolo 141-nonies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-decies

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali fuori Allegato I del Trattato (CE).

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese nel settore della trasformazione e della commercializzazione, favorendo la ristrutturazione e l'ammodernamento del sistema produttivo agro-industriale ai fini di un miglioramento del rendimento economico delle attività e del riposizionamento delle imprese sui mercati, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 20, lettera b), punto iii) e 28 del *regolamento (CE) n. 1698/2005* e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'*articolo 19 del regolamento (CE) n. 1974/2006*, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla trasformazione di prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato in prodotti non compresi nel medesimo Allegato I del Trattato, conformemente alla misura 123 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al *regolamento (CE) n. 800/2008* della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

3. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del *regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.

4. Nel settore della silvicoltura, il sostegno è limitato alle microimprese ed è concesso ai sensi del *regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*.

6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 50 milioni di euro.».

**Art. 32 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e in quello forestale.**

1. Dopo l'*articolo 141-decies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-undecies

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e
in quello forestale.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di garantire al settore agricolo, alimentare e forestale maggiori vantaggi in termini di opportunità di mercato attraverso approcci innovativi per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, anche nell'ottica della sostenibilità ambientale, nonché per la promozione e lo scambio della conoscenza tecnica, economica, gestionale e scientifica, previsti dalle misure del PSR Sicilia 2007-2013, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 20, lettera b), punto iv) e 29 del *regolamento (CE) n. 1698/2005* e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'*articolo 20 del regolamento (CE) n. 1974/2006* e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla misura 124 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 con particolare riguardo per il settore vitivinicolo, per il settore olio d'oliva e arboricoltura da legno.

2. Per gli investimenti riguardanti i prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato (CE), il sostegno è concesso ai sensi del *regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*.

4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 46 milioni di euro.».

Art. 33 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi.

1. Dopo l'*articolo 141-undecies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-duodecies

Sviluppo e rinnovamento dei villaggi.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e storico-culturale del mondo rurale, con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui all'articolo 52, lettera b), punto ii) del *regolamento (CE) n. 1698/2005* e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 322 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile in quanto attività a finalità pubblica senza scopo di lucro.

3. I beneficiari sono l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, gli enti locali territoriali in forma singola o associata, i soggetti privati proprietari di edifici inseriti in contesti di pubblica fruizione.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*.

5. Ai fini comunitari le risorse per il periodo di programmazione 2007-2013 non possono superare 34 milioni di euro.».

Art. 34 Acquisizione di competenze ed animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

1. Dopo l'*articolo 141-duodecies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-terdecies

Acquisizione di competenze ed animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di consentire la definizione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale per la costituzione di partenariati fra soggetti pubblici e privati, attraverso l'animazione territoriale e lo sviluppo delle competenze necessarie alla valorizzazione delle opportunità degli assi III e IV del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli *articoli 52, lettera d) e 59 del regolamento (CE) n. 1698/2005* e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'*articolo 36 del regolamento (CE) n. 1974/2006* e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla misura 341 del PSR Sicilia 2007-2013.

2. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile in quanto attività a finalità pubblica senza scopo di lucro.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*.

4. Ai fini comunitari le risorse per il periodo di programmazione 2007-2013 non possono superare 22 milioni di euro.».

Art. 35 Norme sul deposito di carburanti agricoli ⁽⁵⁾..

1. Per il deposito di carburanti utilizzati a fini agricoli trovano applicazione i commi 13-bis e 13-ter dell'*articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99* e successive modifiche ed integrazioni.

(5) Vedi, anche, la *Circ. reg. 8 marzo 2010, n. 1*.

L.r. 29 dicembre 2009, n. 13, art. 11.

Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 31 dicembre 2009, n. 61.

TITOLO 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, LAVORO E URBANISTICA

Art.11 Interventi in favore dell'Esa

1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, non trovano applicazione per il triennio 2008-2010. [MECCANIZZAZIONE]

L.r. 26 febbraio 2010, n. 3.

Disciplina dell'agriturismo in Sicilia.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 1° marzo 2010, n. 10.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Finalità.

1. La Regione, in conformità alla *legge 20 febbraio 2006, n. 96*, e in coerenza con i programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall'Unione europea, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, compreso l'agriturismo, volte a:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio agricolo regionale;
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli, attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità della vita;
- e) recuperare il patrimonio edilizio rurale nel rispetto delle valenze paesaggistiche e ambientali;
- f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- g) promuovere la cultura rurale, l'educazione alimentare e il rapporto fra il mondo rurale e le componenti non agricole della società;
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Art. 2 Definizione di attività agrituristiche.

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile ed iscritti alle camere di commercio, anche nella forma di società di capitali o di persone attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. A tali soggetti si applica quanto previsto dal comma 2 dell'*articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96*, e successive modifiche ed integrazioni. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari, **(Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*)**.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggio);

b) la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole ubicate in ambito regionale, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti biologici certificati, tipici e caratterizzati dai marchi di qualità riconosciuti dall'Unione europea o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

c) l'organizzazione di degustazioni o iniziative promozionali di prodotti in prevalenza di propria produzione e provenienti da aziende agricole ubicate in ambito regionale, aventi le caratteristiche di cui alla lettera b). Alla miscita dei vini si applicano la *legge 27 luglio 1999, n. 268* e l'*articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5*;

d) l'organizzazione, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di attività ricreative e finalizzate al benessere psicofisico, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche ed ippoturistiche, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime prodotte nell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne, comprese le carni provenienti da animali allevati in azienda.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi, e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, si applica quanto previsto dal comma 5 dell'*articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96* e successive modifiche ed integrazioni.

(*) Testo dell'inciso omesso: "che sono individuati e regolamentati con decreto"

Art. 3 Locali per attività agrituristiche (4).

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli edifici o parti di essi catastati, non diruti totalmente. Tali edifici, anche oggetto di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione purché regolarmente assentiti, devono essere già esistenti nel fondo a servizio dell'azienda agricola da almeno trentasei mesi al momento della richiesta del rilascio del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7, comma 1. L'ampliamento della volumetria esistente è consentito, fermo restando quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, esclusivamente per volumi tecnici e servizi igienici di limitata dimensione nonché, per le fattispecie previste dall'*articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71*, agli

imprenditori agricoli. L'ospitalità in spazi aperti per campeggiatori può essere effettuata anche in strutture prefabbricate in legno, o altro materiale a ridotto impatto ambientale e paesaggistico.

2. Con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, di concerto con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, sono disciplinati gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio ad uso dell'imprenditore agricolo, ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle connotazioni paesaggistico-ambientali.

3. Ai locali e alle pertinenze utilizzate ad uso agrituristiche si applica quanto previsto dal comma 3 dell'*articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 96* e successive modifiche ed integrazioni.

(4) Ai sensi dell'*art. 84, comma 5, L.r. 12 maggio 2010, n. 11* le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla pubblicazione del decreto qui previsto. Per l'estensione dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 6 del suddetto art. 84.

TITOLO II

Esercizio delle attività agrituristiche

Art. 4 Criteri e limiti dell'attività agriturbistica.

1. Le attività agrituristiche devono essere esercitate in rapporto di connessione con l'attività agricola che, in ogni caso, deve rimanere prevalente. Si considerano agricole anche le forme di utilizzo dei terreni per le quali è prevista una compensazione finanziaria da parte dell'Unione europea, nell'ambito della Politica agricola comune (P.A.C.), fermo restando l'obbligo della sussistenza dell'impresa agricola. **(Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto(*)**.

2. Ai fini della valutazione sulla prevalenza dell'attività agricola, è considerato il rapporto fra il tempo di lavoro necessario per lo svolgimento della stessa e quello complessivamente assorbito dalle attività agrituristiche. I relativi criteri di calcolo sono determinati **(Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto(*)**, tenendo conto anche dei fabbisogni di lavoro necessari per la gestione dei terreni secondo gli usi previsti dalla P.A.C., nonché delle superfici destinate a bosco e/o soggette a vincoli ambientali e paesaggistici.

3. L'attività di ospitalità deve essere dimensionata in coerenza con le tipologie dei fabbricati aziendali esistenti ed essere contenuta entro limiti compatibili con un'offerta di servizi, differenziati da quelli di tipo turistico-alberghieri, che siano espressione delle autentiche connotazioni rurali degli ambiti territoriali interessati. L'attività di somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'azienda agriturbistica, è ammessa nei limiti determinati anche dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, salvaguardando in ogni caso le caratteristiche di un'offerta di qualità, rivolta preferibilmente agli ospiti che soggiornano in azienda, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

4. L'attività di somministrazione di pasti e bevande di cui al comma 3, nonché le iniziative promozionali e le degustazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), devono essere prevalentemente finalizzate alla valorizzazione di:

a) prodotti aziendali propri e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda, anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;

b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG;

c) prodotti compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agricoli e agroalimentari tradizionali;

d) prodotti biologici certificati nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

5. L'attività agricola si considera comunque prevalente, quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessino un numero non superiore a dieci ospiti e l'azienda disponga di almeno due ettari di superficie agricola utilizzata, **(Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto(*).**

6. Nell'attività di somministrazione di pasti e bevande i menu proposti devono essere, in ogni caso, coerenti con le tradizioni gastronomiche proprie del comprensorio rurale in cui è situata l'azienda agrituristica.

7. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 dell'articolo 2, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali nonché con le attività volte alla conoscenza del patrimonio storico ambientale e culturale delle aree rurali, ove ricade l'azienda agrituristica. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizzi, possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può, pertanto, dare luogo ad autonomo corrispettivo.

(*)Comma 1 Testo del periodo omissso: "I criteri e i limiti dell'attività agrituristica sono individuati dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, con il decreto previsto dall'articolo 13, comma 1"

(*)Comma 2 Testo dell'inciso omissso: "dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari con il decreto previsto dall'articolo 13, comma 1"

(*) Comma 5 Testo dell'inciso omissso: "le cui caratteristiche sono determinate con il decreto previsto dall'art. 13, comma 1"

Art. 5 Norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

1. Gli immobili, le attrezzature, gli spazi aperti e i servizi destinati alle attività agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni, dai regolamenti edilizi e d'igiene per i locali di abitazione **(Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).**

2. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienicosanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, nonché delle capacità fisiche dell'attività esercitata. In particolare è consentito derogare ai limiti di altezza e volume dei locali in rapporto alle superfici aero-illuminanti previsti dalle norme vigenti, purché vengano garantite le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie, ritenute sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria, **(Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto(*)**.

3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla *legge 30 aprile 1962, n. 283* e successive modificazioni, nonché alle disposizioni del *decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193*.

4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari tiene conto, anche ai fini della semplificazione delle procedure di autocontrollo igienico-sanitario, della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri, consentendo l'uso polifunzionale della cucina, mediante separazione temporale delle fasi, per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti aziendali.

5. Ai fini dell'idoneità dei locali, cucina compresa, alla preparazione e somministrazione di pasti per un numero di coperti non superiore a dieci e per la degustazione di prodotti aziendali, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e d'igiene per i locali ad uso abitativo. Si applicano le disposizioni di cui al *decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193*. Nel caso di somministrazione di pasti in un numero massimo di dieci, per la loro preparazione è autorizzato l'uso della cucina domestica.

6. Per l'attività agrituristica di alloggio nei limiti di dieci posti letto, ai fini dell'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.

7. Le aziende agrituristiche che effettuano il servizio di ospitalità in camera o in appartamenti, devono essere dotate di almeno un servizio igienico ogni quattro persone. Nel caso di ospitalità in agriturismo, la dotazione minima è determinata in un servizio igienico-sanitario e in un locale doccia ogni otto persone e in un servizio di lavanderia ogni dodici persone.

8. Può essere consentito il congelamento degli alimenti destinati al consumo da parte degli ospiti, previa autorizzazione sanitaria ai sensi della *legge 30 aprile 1962, n. 283* e successive modifiche nonché del *decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193*, **(Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*)**. Qualora l'azienda agrituristica sia autorizzata ad effettuare il servizio di preparazione e somministrazione di pasti, può essere consentita la macellazione in azienda degli animali allevati nella stessa, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti. A tal fine, non sono considerati allevati in azienda gli animali già svezziati, acquistati da terzi per la successiva fase d'ingrasso.

9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate di proprietà privata ad uso collettivo e riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e d). Si applica quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003 sulla disciplina interregionale delle piscine, approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 16 dicembre 2004.

10. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto(*)).

11. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio delle attività agrituristiche, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata anche con opere provvisorie. Il numero delle stanze accessibili ai soggetti diversamente abili, tenuto conto delle caratteristiche delle strutture aziendali destinate all'attività agriturbistica, può essere ridotto al 5 per cento dei posti letto e comunque non può essere inferiore a uno.

11-bis. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate le disposizioni regolamentari applicative del presente articolo. In particolare sono oggetto del decreto:

a) la definizione dei requisiti di cui al comma 1;

b) l'individuazione delle superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, dei parcheggi e dei servizi degli agricampeggi;

c) la disciplina dell'attività di congelamento degli alimenti destinati al consumo, di cui al comma 8;

d) la regolamentazione dell'attività di macellazione di cui al comma 8, con particolare riferimento alla quantità di animali che possono essere macellati, alle caratteristiche dei locali di macellazione, all'attività di preparazione e somministrazione e alle modalità di lavorazione in azienda di tutte le carni macellate, anche all'esterno dell'azienda, nel rispetto delle normative vigenti ⁽⁵⁾.

(5) Comma aggiunto dall'art. 84, comma 1, L.r. 12 maggio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge).

Comma 1

(*) Testo dell'inciso omissivo: "nonché dal decreto di cui al comma 10"

Comma 2

(*) Testo dell'inciso omissivo: "in coerenza con il decreto di cui al comma 10"

Comma 8

(*) Testo dell'inciso omissivo: "fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 10"

Comma 10

(*) Testo del comma omissivo: "10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i competenti dipartimenti dell'Assessorato regionale della salute e dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari emanano un decreto interassessoriale di regolamentazione delle disposizioni recate dal presente articolo. In particolare il decreto:

a) definisce i requisiti di cui al comma 1;

b) individua le superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, dei parcheggi e dei servizi degli agricampeggi;

c) disciplina l'attività di congelamento degli alimenti destinati al consumo, di cui al comma 8;

d) regola l'attività di macellazione di cui al comma 8, con particolare riferimento alla quantità di animali che possono essere macellati, alle caratteristiche dei locali di macellazione, all'attività di preparazione e somministrazione e alle modalità di lavorazione in azienda di tutte le carni macellate, anche all'esterno dell'azienda, nel rispetto delle normative vigenti."

Art. 6 Disciplina amministrativa.

1. All'esercizio dell'attività agrituristica si applica quanto previsto dal comma 1 dell'*articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96* e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'esercizio dell'attività agrituristica la comunicazione di inizio di attività di cui all'*articolo 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2* da presentare al comune è corredata dalla documentazione **(Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*)**.
3. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro quarantacinque giorni, formulare rilievi prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel caso di gravi carenze e irregolarità, il comune può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso. I tempi di adeguamento assegnati non possono essere inferiori a trenta giorni.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione d'inizio attività, il comune notifica all'operatore agrituristico e all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari l'autorizzazione relativa a limiti e modalità di esercizio dell'attività agrituristica, compresa la durata minima di apertura annuale. Tali limiti e modalità non possono eccedere quelli previsti dal certificato di abilitazione di cui all'articolo 7.
5. In caso di trasferimento dell'azienda agricola, il nuovo titolare è autorizzato, dopo aver comunicato all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e al comune competente l'avvenuto trasferimento, alla prosecuzione dell'attività agrituristica, per non oltre novanta giorni, sulla base di specifica autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Il subentro in via definitiva è subordinato all'acquisizione del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7 e all'aggiornamento della comunicazione d'inizio attività o dell'autorizzazione agrituristica da parte del comune.
6. Qualsiasi variazione intervenuta delle attività in precedenza autorizzate o relativa alle superfici agricole coltivate, deve essere comunicata, entro sessanta giorni, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e al comune, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.
7. L'esercizio dell'attività agrituristica non comporta modifica della destinazione d'uso agricolo degli edifici interessati.

(*) Testo dell'inciso omesso: "individuata con il decreto di cui all'articolo 13, comma 12".

Art. 7 Certificato di abilitazione.

1. L'imprenditore agricolo che intenda esercitare, in qualsiasi forma giuridica, una o più attività agrituristiche, è tenuto ad acquisire un certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica rilasciato dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, secondo le modalità dallo stesso previste. Il certificato di abilitazione è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la richiesta s'intende accolta a meno di espresso diniego dell'ufficio competente, secondo le previsioni della *legge regionale 30 aprile 1991, n. 10* e successive modifiche e integrazioni. La richiesta può essere riproposta in relazione a fatti nuovi e circostanze sopravvenute.

2. L'esercizio delle attività didattiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), può essere sottoposto a specifico accreditamento dell'azienda agricola, rilasciato dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari. Sono fatti salvi gli accreditamenti rilasciati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Allo svolgimento dell'attività agrituristica continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 2 dell'*articolo 7 della legge 20 febbraio 2006, n. 96* e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8 Obblighi degli operatori agrituristici

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

(*) Testo dell'articolo omissso: 1..L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari regola con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 gli obblighi derivanti dallo svolgimento dell'attività agrituristica.

Art. 9 Periodi di apertura e tariffe.

1. L'operatore agrituristico comunica al comune e all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, entro il 31 ottobre di ogni anno, il calendario di apertura e le tariffe, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegna a praticare per l'anno seguente.

2. Per esigenze legate alla conduzione dell'azienda agricola è consentito, previa comunicazione al comune, sospendere l'attività per periodi non superiori a quindici giorni continuativi fermo restando il rispetto del periodo minimo di apertura annuale di cui all'articolo 6.

Art. 10 Riserva di denominazione, classificazione.

1. L'uso della denominazione "agriturismo", "agrituristico" e dei termini attributivi derivati, in ogni forma di promozione, pubblicità e comunicazione al pubblico è riservato alle aziende agricole che esercitano attività agrituristica.

2. **(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto(*)).**

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto(*)).

(*) Testo dei commi omessi:

2. Al fine di qualificare l'offerta agrituristica l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari con decreto di cui all'articolo 13, comma 1, determina il sistema di classificazione delle aziende agrituristiche.

3. Al fine di qualificare l'offerta agrituristica l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari con decreto di cui all'articolo 13, comma 1, determina il sistema di classificazione delle aziende agrituristiche.

Art. 11 Elenchi delle aziende agrituristiche e didattiche.

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari redige, con cadenza annuale, l'elenco regionale delle aziende agricole che esercitano attività agrituristiche. Con le medesime modalità è predisposto l'elenco regionale delle aziende e fattorie didattiche accreditate. Gli elenchi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 12 Trasformazione e vendita dei prodotti.

1. Alla trasformazione e alla vendita dei prodotti si applica la disposizione di cui all'*articolo 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.*

TITOLO III

Norme applicative e programmazione

Art. 13 Disposizioni applicative e competenze.

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto(*)).

2. Al Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, è attribuita la competenza per l'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dal Titolo IV in materia di vigilanza, controlli e sanzioni.

3. La competenza territoriale dei comuni, in rapporto alle funzioni previste dalla presente legge, è individuata sulla base della localizzazione del centro aziendale in cui è effettuata l'attività agrituristica.

4. Il Dipartimento regionale degli interventi per la pesca emana specifiche disposizioni applicative, nel rispetto della presente legge e in conformità a quanto previsto dalla *legge 20 febbraio 2006, n. 96.*

5. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari possono, nell'ambito delle rispettive competenze, attivare azioni promozionali per il settore dell'agriturismo.

5-bis. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate le disposizioni regolamentari applicative della presente

legge, ivi compresi gli obblighi degli operatori agrituristici, ad esclusione delle materie disciplinate dall'articolo 5 e dal comma 4⁽⁶⁾.

(6) Comma aggiunto dall'art. 84, comma 2, L.r. 12 maggio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge).

(*) Testo del comma omissis: 1. Con decreto dell'Assessore regionale delle risorse agricole ed alimentari sono emanate le disposizioni applicative della presente legge, ad esclusione delle materie disciplinate dall'articolo 5 e dal comma 4.

Art. 14 Programma agrituristico. Sviluppo del settore.

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, sentite le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative, propone il programma regionale agrituristico di durata triennale da approvare con delibera della Giunta regionale. **(Periodo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto(*)).**

2. Nelle more dell'approvazione del programma, resta valido il programma regionale agrituristico approvato ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25.

(*) Testo del comma omissis: Con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sono individuate le finalità del piano medesimo, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

TITOLO IV

Vigilanza, controlli e sanzioni

Art. 15 Vincoli di destinazione

1. Gli immobili, le strutture e le attrezzature fisse destinate alle attività agrituristiche, oggetto di contributi pubblici, non possono essere distolti dalla loro destinazione per dieci anni dalla data dell'accertamento finale di esecuzione delle opere. Il vincolo è indicato nel provvedimento di concessione e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

(7) Per la riduzione del vincolo di destinazione di cui al presente articolo vedi l'art. 34, L.r. 24 novembre 2011, n. 25.

Art. 16 Vigilanza e controllo.

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai comuni, anche su segnalazione del Dipartimento di cui al comma 2, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei limiti e dei parametri previsti dall'articolo 4, nonché della riserva di denominazione di cui all'articolo 10, comma 1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio

epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute effettua i controlli di competenza in materia d'igiene, sicurezza alimentare e ambienti di lavoro.

2. Al Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) controllo in loco, a campione, dei requisiti aziendali, con particolare riferimento al mantenimento delle condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7;

b) controllo del rispetto dei vincoli di destinazione previsti all'articolo 15;

c) verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 9 ed al decreto previsto dall'art. 13 ⁽⁸⁾.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari provvede a definire un piano annuale dei controlli da effettuare, contenente anche la modulazione delle sanzioni di cui all'articolo 18. La modulazione tiene conto di eventuali irregolarità nell'utilizzo di finanziamenti pubblici. Il piano è aggiornato e realizzato annualmente. La modulazione delle sanzioni è trasmessa ai comuni, che sono tenuti ad osservarla nell'attività di controllo.

4. I comuni redigono, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sui controlli effettuati nell'anno precedente ed i relativi esiti, da trasmettere all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

(8) Lettera così modificata dall'art. 84, comma 3, L.r. 12 maggio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge).

Art. 17 Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. L'imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche in assenza di autorizzazione rilasciata in base alla precedente normativa o della comunicazione d'inizio attività di cui all'articolo 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a diecimila euro. Il Comune dispone la chiusura dell'esercizio.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ottomila euro. Al trasgressore è fatto obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, l'avviso di avere utilizzato la denominazione agrituristicamente senza averne titolo.

3. L'operatore agrituristicamente in possesso dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 6, o in base alla precedente normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille a diecimila euro nei seguenti casi:

a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità prescritti dall'articolo 4, nonché di quelli contenuti nell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 4;

b) violazione degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9.

4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate, in caso di reiterazione delle stesse inosservanze da parte del medesimo soggetto, nei tre anni successivi alla prima violazione.
5. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono versate all'erario comunale, qualora la violazione sia accertata dagli organi di vigilanza dei comuni. Negli altri casi, le somme derivanti dalle sanzioni sono versate in apposito capitolo del bilancio regionale.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigenti.

Art. 18 Sospensioni, revoche e divieto di esercizio dell'attività.

1. Qualora sia accertata la violazione di uno o più obblighi di cui agli articoli 8 e 9, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da due a trenta giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da quindici a trenta giorni.
2. L'esercizio delle attività può, altresì, essere sospeso per il tempo necessario a consentire gli adeguamenti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa igienico-sanitaria o di sicurezza, o da altre disposizioni di legge.
3. Il comune, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate, adotta provvedimenti di divieto di esercizio temporaneo o definitivo ovvero parziale o totale delle attività agrituristiche, qualora sia accertato che l'operatore agrituristico:
 - a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data della notifica dei limiti e delle modalità di esercizio dell'attività di cui al comma 4 dell'articolo 6 ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;
 - b) abbia perso uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristica;
 - c) sia incorso, durante l'anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 per un totale di oltre sessanta giorni;
 - d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione previsti dall'articolo 15.
4. Il certificato di abilitazione di cui all'articolo 7, comma 1, è revocato temporaneamente o definitivamente ovvero parzialmente o totalmente nei seguenti casi:
 - a) venir meno dei presupposti in base ai quali lo stesso è stato rilasciato;
 - b) adozione del divieto di esercizio di cui al comma 3;
 - c) mancato avvio dell'attività agrituristica entro i quattro anni successivi alla data di rilascio del certificato di abilitazione.
5. L'accreditamento regionale per le attività didattiche è revocato secondo le modalità e le procedure determinate dal competente dipartimento dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

TITOLO V

Norme in materia di formazione di scorte in agricoltura e di turismo rurale

Art. 19 Norme in materia di finanziamenti per la formazione di scorte. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

1. Alla fine del comma 2 dell'*articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6*, dopo le parole "produzioni agricole primarie" aggiungere le seguenti: "nonché alle imprese agricole, singole o associate, che esercitano attività agrituristica relativamente alla medesima attività."

Art. 20 Interventi finanziari per la formazione di scorte in agricoltura e misure di solidarietà sociale e umanitarie.

1. Il Fondo unico a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.), ai sensi dell'*articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6*, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2010, di 37.500 migliaia di euro da destinare alle finalità dell'*articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6*.

2. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari provvede, per fini di solidarietà sociale ed umanitaria, all'acquisto di prodotti agrumicoli con particolare riferimento a quelli del comparto arancicolo da trasformare in succhi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro.

2-bis. Sulla spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro gravano anche gli oneri relativi alle attività essenziali e funzionali alla corretta gestione delle operazioni di conferimento e trasformazione in succhi del prodotto ⁽⁹⁾.

3. Al fine di assicurare la copertura finanziaria del presente articolo il Fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), Mediocredito della Sicilia S.p.A., con l'*articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51*, e con l'*articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119* e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto di 50.000 migliaia di euro, per l'anno 2010.

4. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'I.R.F.I.S. è tenuto a riversare in entrata nel bilancio della Regione, la somma di cui al comma 3, con imputazione al capo 10 dell'entrata, capitolo 5447.

(9) Comma aggiunto dall'*art. 80, comma 13, L.r. 12 maggio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 130, comma 2, della stessa legge*).

**Art. 21 Norme in materia di turismo rurale. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale
10 dicembre 2001, n. 21.**

1. La lettera a) del comma 4 dell'*articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21* e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

“a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione e di servizi connessi a tale attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati come edifici rurali. Tale requisito è accertato con le seguenti modalità:

1) certificato o visura catastale storica del catasto terreni;

2) certificato o visura catastale del catasto fabbricati attestante il possesso della categoria catastale D/10, fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole.”.

1-bis. Agli operatori agrituristici, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la trasformazione dell'attività di agriturismo in quella di turismo rurale. Limitatamente agli agri-campeggi, in alternativa all'adeguamento, è consentita la trasformazione in complesso turistico-ricettivo all'aria aperta nel rispetto delle previsioni della *legge regionale 13 marzo 1982, n. 14* e successive modifiche ed integrazioni ⁽¹⁰⁾.

(10) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, L.r. 11 maggio 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1, della medesima legge*). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 9.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22 Norme transitorie.

1. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alle aziende agrituristiche, purché, in caso di difformità rispetto alle prescrizioni della presente legge, gli interessati provvedano all'adeguamento dell'attività, entro il dodicesimo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente tale termine, le autorizzazioni non conformi alla presente legge si intendono revocate di diritto.

2. Agli operatori agrituristici già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la trasformazione dell'attività di agriturismo in quella di turismo rurale. Limitatamente agli agricampeggi, in alternativa all'adeguamento, è consentita la trasformazione in complesso turistico-ricettivo all'aria aperta, nel rispetto delle previsioni della *legge regionale 13 marzo 1982, n. 14*. È consentita la trasformazione dell'attività di turismo rurale in agriturismo, qualora l'interessato compri il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

3. Le trasformazioni delle attività esercitate ai sensi del comma 2 sono comunicate all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e ai comuni competenti, e restano subordinate al rilascio delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative.

4. Nei casi in cui gli operatori agrituristici e di turismo rurale abbiano beneficiato di contributi pubblici con vincolo di destinazione di attività non ancora scaduto, le trasformazioni di cui al comma 2 non costituiscono inosservanza del vincolo medesimo, a condizione che la richiesta di trasformazione di attività sia presentata agli uffici competenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23 Abrogazioni di norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme:

a) *legge regionale 9 giugno 1994, n. 25*, fatto salvo quanto previsto dal comma 2;

b) *articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*.

2. Sono fatti salvi i vincoli già imposti ai sensi dell'*articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25*.

Art. 24 Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.r. 12 maggio 2010, n. 11, artt 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88 e 89.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 maggio 2010, n. 23.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E RISORSE AGRICOLE

Art.80 Fondo di Solidarietà regionale

1. L'Amministrazione regionale promuove interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, dichiarate con decreti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e con deliberazioni della Giunta regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Fondo di solidarietà regionale destinato agli interventi compensativi previsti dall'*articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102* e successive modifiche ed integrazioni. Le risorse del Fondo sono destinate ad anticipare e/o integrare, a titolo di cofinanziamento, le somme trasferite alla Regione con i piani di prelievo e riparto del Fondo di solidarietà nazionale di cui al *decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102* e successive modifiche ed integrazioni, oltre che a finanziare gli interventi compensativi previsti dalle declaratorie regionali. L'entità del Fondo è determinata annualmente con apposito stanziamento del bilancio di previsione della Regione ed è, comunque, contenuta nel limite annuo di 8.500 migliaia di euro.

3. Per l'esercizio finanziario 2010 il Fondo ha una dotazione pari a 8.500 migliaia di euro cui si provvede, quanto a 3.000 migliaia di euro con fondi regionali e quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle somme trasferite alla Regione a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'anno 2003 per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Agenzia per l'erogazione in agricoltura.

3-bis. Per l'esercizio finanziario 2011, il Fondo ha una dotazione di 5.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499* ⁽¹⁹⁾.

4. Per le finalità di cui al comma 2 dell'*articolo 2 del decreto legislativo n. 102/2004*, entro i limiti ivi previsti, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a contribuire al raggiungimento della percentuale massima prevista dell'80 per cento del costo dei premi per la stipula di contratti assicurativi. Annualmente con apposito stanziamento del bilancio di previsione della Regione è determinato l'ammontare delle somme necessarie. Per l'annualità 2010 è autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro. Tale spesa può essere incrementata delle eventuali economie scaturenti dal Fondo di cui al comma 2.

4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499* ⁽²⁰⁾.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 e 12 del *regolamento (CE) n. 1857/2006* della Commissione del 15 dicembre 2006,

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del *regolamento (CE) n. 70/2001*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 358 del 16 dicembre 2006 ⁽²¹⁾.

6. Alle imprese agricole siciliane in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agro-alimentare possono essere concessi contributi per la riduzione del costo del carburante agricolo, nonché di altri costi aziendali ^{(22) (23)}.

7. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa Delib.G.R., sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 6, ivi comprese le voci di costo da ammettere ad agevolazione, tra le quali sono inclusi i costi di energia elettrica per la captazione e la distribuzione di acqua irrigua, nonché l'individuazione del soggetto attuatore ⁽²⁴⁾.

8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal *regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007*, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337 ⁽²⁵⁾.

9. Per l'attuazione dei commi 7 e 8, è previsto uno stanziamento di 10.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione.

10. Alla *legge regionale 21 settembre 2005, n. 11*, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis

Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e sistema delle garanzie tramite confidi.

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa della crisi di mercato c/o delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito possono prorogare fino a ventiquattro mesi le esposizioni di natura agraria scadute alla data del 31 dicembre 2009 o in scadenza sino alla data del 31 agosto 2010, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 e per le finalità di cui all'articolo 18 e con le medesime modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 10 mila migliaia di euro, di cui 4 mila migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, istituito con *legge regionale 12 maggio 1959, n. 21* e successive modifiche ed integrazioni, e 6 mila migliaia di euro a valere sull'*articolo 4, comma 1 lettera h) della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19* ⁽²⁶⁾.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, d'intesa con l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, lo stanziamento di cui al comma 2 è attribuito per le finalità previste al comma 1 sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi.

4. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli gli aiuti di cui ai commi 2 e 3 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 e successive modifiche ed integrazioni che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.».

11. All'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b-bis) del comma 6, le parole “10.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle seguenti “6.000 migliaia di euro”;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, è possibile effettuare compensazione tra gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al presente articolo.”.

12. All'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito: “1. Alle imprese agricole singole e associate sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2009 previa accensione di mutui di durata almeno decennale.”;

b) il comma 2 è così sostituito: “2. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari disciplina con proprio decreto le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, dando priorità nell'erogazione ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali ed alle cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia. Il medesimo Assessore stipula convenzioni con le banche ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Per l'attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l'IRCAC”;

d) al comma 6 le parole “5.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle parole “13.000 migliaia di euro, a valere per gli ulteriori 8.000 migliaia di euro con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, per gli anni 2006, 2007 e 2008.”.

13. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è inserito il seguente:

“2-bis. Sulla spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro gravano anche gli oneri relativi alle attività essenziali e funzionali alla corretta gestione delle operazioni di conferimento e trasformazione in succhi del prodotto.”.

14. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad attuare e coordinare, d'intesa con l'Assessorato regionale della salute, le iniziative e gli interventi per il controllo delle produzioni agrarie anche avvalendosi delle Sezioni operative per l'assistenza tecnica istituite ai sensi della *legge regionale 1° agosto 1977, n. 73* e successive modifiche e integrazioni.

15. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti o società vigilate e/o partecipate dalla Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'*articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99* e successive modifiche e integrazioni.

16. Con la medesima deliberazione di cui al comma 15 sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i centri autorizzati di assistenza agricola sono tenuti ed i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dal citato *articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99*.

17. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito, per ciascun procedimento, ai sensi del comma 16, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola. Decorso tale termine l'istanza si intende accolta.

18. La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data certa di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.

19. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i centri autorizzati di assistenza agricola, al fine di disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie dei centri ed ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione.

20. È istituito presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari l'Osservatorio regionale dell'imprenditoria giovanile in agricoltura (ORIGA) per l'esame delle relative problematiche, di cui sono chiamati a far parte i rappresentanti regionali delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale ed i rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi per la Regione e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa di 30 migliaia di euro annui a decorrere dal 2010, a valere sulle risorse assegnate alla Regione ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499*.

21. L'Osservatorio di cui al comma 20 è presieduto dall'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari o da un suo delegato.

22. Alla lettera d) del comma 1 dell'*articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*, le parole “20.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle seguenti “100 migliaia di euro”.

23. Alla lettera g) del comma 1 dell'*articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*, le parole "6.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "100 migliaia di euro".

24. La lettera h) del comma 1 dell'*articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*, è così sostituita "6.000 migliaia di euro da destinare al fondo di cui al comma 2 dell'*articolo 18-bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11*";.

25. Alla lettera h-bis del comma 1 dell'*articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*, le parole "8.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "11.000 migliaia di euro".

26. Alla lettera h-quater del comma 1 dell'*articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*, le parole "15.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "12.000 migliaia di euro".

27. Al comma 1 dell'*articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*, dopo la lettera h-quater) sono aggiunte le seguenti:

«h-quinquies. 11.500 migliaia di euro per favorire la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in Sicilia. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto fissa i parametri e le modalità di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti;

h-sexies. 5.000 migliaia di euro da utilizzarsi per innalzare dal 50 al 70 per cento l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria;

h-septies. 3.000 migliaia di euro da utilizzarsi nel periodo 2010-2013 per il finanziamento di iniziative di qualificazione della produzione, proposte da organizzazioni di produttori vitivinicoli e cooperative che gestiscono terreni confiscati alla mafia riconosciute ai sensi della vigente normativa;

h-octies. 1.000 migliaia di euro da utilizzare nel periodo 2010-2012 per il finanziamento e le finalità di cui al comma 3 dell'*articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5* e successive modifiche ed integrazioni;

h-nonies. 1.800 migliaia di euro per gli eventuali maggiori oneri, sulle spese di gestione delle cantine sociali, derivanti dall'adesione dei soci conferitori alla misura della vendemmia verde dell'OCM vitivinicolo;

h-decies. 500 migliaia di euro per l'integrazione dei fondi speciali di cui al comma 2 dell'*articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108*.

Le modalità di erogazioni degli aiuti nonché i relativi parametri, di cui alle lettere da h-quinquies ad h-nonies, sono stabiliti con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In particolare il sostegno di cui alle lettere h-quinquies e h-nonies è erogato nei limiti e conformemente a quanto previsto dal *regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C/16 del 22 gennaio 2009, "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed

economica” e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione 2009/4277/CE del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.».

28. Al fine di prevenire il fenomeno dell’usura l’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, in conformità al comma 2 dell’*articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108*, è autorizzato ad integrare i fondi speciali antiusura costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", con vincolo a favore degli imprenditori agricoli, con priorità ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali.

29. L’integrazione di cui al comma 28 è pari a 1.500 migliaia di euro, di cui 500 migliaia di euro provenienti dalla lettera h-decies dell’*articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*, come introdotta dal presente articolo, e le rimanenti 1.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione.

(18) Vedi, anche, quanto disposto dal *D.P.Reg. 6 ottobre 2010*.

(19) Comma aggiunto dall’*art. 1, comma 1, L.r. 24 novembre 2011, n. 25*.

(20) Comma aggiunto dall’*art. 2, L.r. 24 novembre 2011, n. 25*.

(21) Comma così modificato dall’*art. 1, comma 2, L.r. 24 novembre 2011, n. 25*.

(22) Comma così modificato dall’*art. 28, comma 5, lettera a), L.r. 24 novembre 2011, n. 25*.

(23) Con *D. Dirig. reg. 10 novembre 2010* sono state approvate modalità e procedure in applicazione di quanto disposto dal presente comma.

(24) Comma così modificato dall’*art. 28, comma 5, lettera b), L.r. 24 novembre 2011, n. 25*.

(25) Comma così sostituito dall’*art. 28, comma 5, lettera c), L.r. 24 novembre 2011, n. 25*. Il testo originario era così formulato: «8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 261 del 31 ottobre 2009 che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta Comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.».

(26) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 29 ottobre 2010, n. 47.

Art.81 Interventi a compensazione dei danni da peronospera della vite

1. A sostegno delle aziende viticole che hanno subito la distruzione della coltura a causa di attacchi della peronospora della vite (*plasmopara viticola*) avvenuti in Sicilia nel corso del 2007, è previsto un aiuto a compensazione del danno. L'aiuto è erogato in conformità all'*articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006* della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del *regolamento (CE) n. 70/2001*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 358 del 16 dicembre 2006 ⁽²⁷⁾.

2. Con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari sono definiti criteri, limiti e modalità per l'erogazione dell'aiuto di cui al comma 1.

3. [L'aiuto è erogato alle condizioni di cui al punto V.B.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 319 del 27 dicembre 2006, relativo agli aiuti destinati a compensare le perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche in conformità alla nota (31) del paragrafo 132 lettera b) a piè di pagina C/319/20 degli stessi Orientamenti] ⁽²⁸⁾.

4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria per le finalità di cui al comma 1, le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 30 mila migliaia di euro rinvenienti in parte per 11.000 migliaia di euro dalla dotazione di cui alla lettera h-bis dell'*articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19* e per 6.387 migliaia di euro provenienti dalle assegnazioni di cui al *decreto legge 3 novembre 2008, n. 171*, convertito con modificazioni dalla *legge 30 dicembre 2008, n. 205*. La rimanente somma pari a 12.613 migliaia di euro è a carico del bilancio della Regione.

5. [L'applicazione delle norme di cui al presente articolo avviene nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato di funzionamento dell'Unione europea] ⁽²⁹⁾.

(27) Comma così sostituito dall'*art. 14, comma 1, lettera a), L.r. 29 dicembre 2010, n. 24*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «1. Al fine di indennizzare le aziende viticole che hanno subito un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa degli attacchi della peronospora della vite (*plasmopara viticola*), avvenuti in Sicilia nel corso del 2007, è previsto un aiuto a compensazione del danno subito.».

(28) Comma abrogato dall'*art. 14, comma 1, lettera b), L.r. 29 dicembre 2010, n. 24*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(29) Comma abrogato dall'*art. 14, comma 1, lettera b), L.r. 29 dicembre 2010, n. 24*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

Art.82 Accordo delle filiere agroalimentari

1.L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al fine di garantire il reddito degli imprenditori agricoli, quali primi componenti delle filiere produttive, promuove la sottoscrizione di accordi tra i componenti delle filiere agroalimentari a fronte di specifiche azioni di valorizzazione dei prodotti delle filiere.

2. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

3. I soggetti beneficiari di aiuti pubblici o altri interventi regionali devono rispettare l'accordo di filiera sottoscritto.

Art.83 Mercati contadini

1. La Regione promuove, nel territorio siciliano, l'istituzione dei mercati contadini, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'incontro tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo;
- b) promuovere il coinvolgimento ed il partenariato tra ente pubblico e gli operatori privati;
- c) creare opportunità per le piccole produzioni locali di qualità.

2. Possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, regolarmente iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

3. I mercati contadini possono essere organizzati e promossi dai seguenti enti:

- a) comuni;
- b) unioni di comuni;
- c) province regionali;
- d) consorzi di imprese agricole.

4. Per le finalità del presente articolo, gli enti promotori operano preferibilmente in partenariato con le organizzazioni agricole o con le cooperative legate al mondo agricolo.

5. I soggetti promotori di cui al comma 3, esercitano le funzioni a loro delegate dalle normative di settore, specificatamente nelle seguenti materie:

- a) controllo del rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- b) individuazione delle aree ove ubicare i mercati agricoli;
- c) rispetto delle norme sulla provenienza dei prodotti e sull'etichettatura;
- d) calendarizzazione settimanale dei mercati;
- e) fornitura dei servizi necessari;
- f) ordine pubblico.

6. L'attività di vendita è consentita solo ad imprenditori accreditati e che esercitino la propria attività produttiva nell'ambito del territorio siciliano.

7. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, con apposita delibera stabilisce:

- a) i criteri e le modalità per la redazione, la presentazione dei progetti e i tempi di realizzazione;
- b) i requisiti dei soggetti beneficiari e le modalità di accreditamento;
- c) i criteri di valutazione dei progetti.

8. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari effettua monitoraggi periodici delle iniziative e, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle stesse.

Art.84 Norme in materia di agriturismo

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è aggiunto il seguente: '11 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate le disposizioni regolamentari applicative del presente articolo. In particolare sono oggetto del decreto:

- a) la definizione dei requisiti di cui al comma 1;

b) l'individuazione delle superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, dei parcheggi e dei servizi degli agricampeggi;

c) la disciplina dell'attività di congelamento degli alimenti destinati al consumo, di cui al comma 8;

d) la regolamentazione dell'attività di macellazione di cui al comma 8, con particolare riferimento alla quantità di animali che possono essere macellati, alle caratteristiche dei locali di macellazione, all'attività di preparazione e somministrazione e alle modalità di lavorazione in azienda di tutte le carni macellate, anche all'esterno dell'azienda, nel rispetto delle normative vigenti.'

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è aggiunto il seguente: '5 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate le disposizioni regolamentari applicative della presente legge, ivi compresi gli obblighi degli operatori agrituristici, ad esclusione delle materie disciplinate dall'articolo 5 e dal comma 4.'

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, le parole 'agli articoli 8 e 9.' sono sostituite dalle seguenti 'all'articolo 9 ed al decreto previsto dall'articolo 13.'

4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, ad esclusione di quelle contenute nel Titolo V, si applicano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di cui all'articolo 13 della medesima legge regionale n. 3/2010.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, entrano in vigore dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di cui al medesimo articolo 3.

6. L'articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, si applica anche agli edifici di proprietà dell'imprenditore agricolo di cui alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, che intenda destinarli esclusivamente per la creazione di un'azienda agrituristica con ospitalità non superiore a dieci posti letto.

Art.85 Canoni irrigui

1. I consorzi di bonifica non possono aumentare, per la stagione agraria 2010, i canoni irrigui.

Art.88 Contributi alle aziende agro-silvo pastorali

1. Per le finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991 è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la spesa di 320 migliaia di euro.

Art.89 Alimenti somministrati nelle mense

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

(*) Testo dell'articolo omissso:

1. Al fine di rilanciare attività utili a dare occupazione, reddito e risparmio alla popolazione a rischio di povertà, è fatto obbligo agli enti locali che forniscono servizio di mense scolastiche, universitarie e ospedaliere di assicurare e verificare che almeno il 50 per cento dei prodotti alimentari somministrati sia prodotto in Sicilia.

ANNO 2011

L.r. 11 maggio 2011, n. 7, art. 9

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11° maggio 2011, n. 21.

Articolo 9 Modifica di norme in materia di turismo rurale

1. All'articolo 21 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

D1 bis. Agli operatori agrituristici, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la trasformazione dell'attività di agriturismo in quella di turismo rurale. Limitatamente agli agri-campeggi, in alternativa all'adeguamento, è consentita la trasformazione in complesso turistico-ricettivo all'aria aperta nel rispetto delle previsioni della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni...

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa delibera della Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1 bis dell'articolo 21 della legge regionale 3 del 2010 come introdotto dal comma 1.

L.r. 24 novembre 2011, n. 25 artt. da 1 a 27, da 31 a 35 e da 45 a 46

Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 2 dicembre 2011, n. 50, S.O. n. 49.

Art. 1 Fondo di solidarietà regionale.

1. All'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Per l'esercizio finanziario 2011, il Fondo ha una dotazione di 5.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.».

2. All'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, al comma 5 dopo le parole “di cui all'articolo 11” aggiungere le seguenti “e 12”.

Art. 2 Stipula contratti assicurativi.

1. All'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.».

Art. 3 Capitalizzazione di cooperative e di società di capitali.

1. All'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, e modificato dal comma 12 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole “singole e associate” sono aggiunte le parole “ivi comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo”, e dopo la parola “decennale” sono aggiunte le seguenti parole “e contributi in conto capitale alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, per la fruizione delle quali, ferma restando la sottoscrizione dell'aumento di capitale di ogni impresa agricola avente diritto al contributo oggetto della domanda, è presentata un'unica richiesta per ogni cooperativa o società di capitali. Le agevolazioni di cui alla presente disposizione non possono comunque superare la misura del 50 per cento dell'aumento di capitale deliberato e sottoscritto. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto può procedere alla compensazione delle somme tra i diversi interventi.”;

b) al comma 5-bis dopo le parole “imprese singole” sono aggiunte le parole “e associate, comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo”;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 10.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499, da destinare per 5.000 migliaia di euro al consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2010 e per i restanti 5.500 migliaia di euro alla

capitalizzazione delle cooperative e delle società di capitali, con le medesime modalità operative e nel rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti.».

2. Le imprese agricole accedono altresì ai benefici di cui all'*articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23* e successive modifiche ed integrazioni, tramite l'IRFIS e/o gli istituti bancari aderenti alle procedure previste dal predetto articolo.

3. All'*articolo 8 della legge regionale n. 23/2008* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole “per l'industria” sono sostituite dalle parole “per l'economia, sentito l'Assessore regionale per le attività produttive e l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari”;

b) al comma 4-bis le parole “per l'industria” sono sostituite dalle parole “per l'economia”.

4. Le somme autorizzate dal comma 6 dell'*articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6* e successive modifiche ed integrazioni, e non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009, pari a 8.000 migliaia di euro, discendenti da assegnazioni statali di cui alla *legge 23 dicembre 1999, n. 499* e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate dal dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l'agricoltura ad interventi in favore delle imprese singole e associate comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo. Con proprio decreto l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari può procedere alla compensazione tra la somma destinata all'IRCAC e quella destinata al dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l'agricoltura.

5. Alle imprese operanti nel settore della pesca sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 30 giugno 2011 previa accensione di mutui di durata decennale nonché contributi in conto capitale alle imprese costituite in forma societaria, nei limiti e alle condizioni previsti dal *regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007* della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, L 193. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499*. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari sono ripartite le risorse tra gli interventi di consolidamento delle passività onerose e di capitalizzazione delle società.

Art. 4 Proroga della scadenza delle esposizioni agrarie.

1. All'*articolo 18-bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11*, inserito dall'*articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole da “scadute alla data del 31 dicembre 2009” sino a “presente legge” sono sostituite dalle parole “scadute al 31 dicembre 2010 o in scadenza al 31 dicembre 2011.”;

b) il comma 2 è così sostituito:

«2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui all'articolo 18 e con le modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 6.000 migliaia di euro a valere sull'*articolo 4, comma 1, lettera h), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*».

2. Le proroghe di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle esposizioni di natura agraria contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 Modifiche ed integrazioni all'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di finanziamenti alle imprese agricole per la formazione di scorte.

1. L'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, considerato lo stato di crisi del comparto agricolo e al fine di sostenere le imprese agricole, è autorizzato a concedere alle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte al Registro delle imprese agricole tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le seguenti agevolazioni:

a) finanziamento a tasso agevolato per credito di esercizio finalizzato a far fronte alle esigenze finanziarie connesse alla gestione ordinaria, fino ad un massimo di 30 migliaia di euro;

b) finanziamento a tasso agevolato finalizzato a concedere alle imprese anticipi su fatture emesse relative all'attività agricola, fino ad un massimo di 150 migliaia di euro, con una durata non superiore a 180 giorni dalla data di fattura;

c) contributo in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie relative all'attività agricola per un importo compreso tra 15 migliaia di euro e 100 migliaia di euro, in essere alla data del 31 dicembre 2010;

d) finanziamento a tasso agevolato destinato alla riduzione dei costi bancari dell'impresa, concesso in base al volume d'affari dell'impresa da utilizzare su conto corrente convenzionato, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro con una durata massima di 24 mesi;

e) finanziamento a tasso agevolato per credito di medio termine finalizzato all'adeguamento delle aziende agricole a quanto previsto dal *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, in attuazione dell'*articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123* in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro.

1-ter. I finanziamenti di cui al comma 1-bis e il contributo di cui alla lettera c) sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al *regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006* della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ed al *regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007* della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, L 337, per le imprese agricole di produzione primaria, e comunque entro il tetto massimo stabilito nelle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1-bis.

1-quater. Agli oneri finanziari scaturenti dall'articolo 1-bis si fa fronte con la dotazione del Fondo unico a gestione separata, costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS) ai sensi all'*articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6*, pari a 4.000 migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo istituito con *legge regionale 12 maggio 1959, n. 21* e successive modifiche ed integrazioni.».

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti d'importanza minore "de minimis" in agricoltura di cui al *regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007* della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, n. L 337, e comunque entro il tetto massimo di euro 30.000,00 per le imprese agricole di produzione primaria, e secondo quanto previsto dal *regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006* della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379, e comunque entro il tetto massimo di euro 300.000, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole primarie, nonché alle imprese agricole, singole e associate, che esercitano attività agrituristica, relativamente alla medesima attività.»;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'*articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6*, il tasso di interesse da applicare alle agevolazioni di cui al presente articolo, viene incrementato dello 0,80 per cento.

5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal *regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007* della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, L 193.».

2. Per l'attuazione dell'*articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6* e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, nell'ambito delle risorse assegnate alla CRIAS per le finalità indicate dalla medesima disposizione di legge, può in sede di riprogrammazione delle risorse, ripartire le somme da destinare ai settori agricoli e della pesca, e nell'ambito di ciascuno di essi ai diversi tipi di interventi.

Art. 6 *Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di credito agrario di esercizio a tasso agevolato.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi durante l'anno 2008 ed agli inizi dell'anno 2009, nonché dell'aggravarsi dell'attuale crisi congiunturale” sono sostituite dalle seguenti “in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agroalimentare”;

b) alla lettera b) le parole “in essere prima della data di pubblicazione della presente legge” sono sostituite dalle seguenti “purché contratti prima di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso”.

Art. 7 *Esposizioni nei confronti degli enti previdenziali.*

1. Alle cooperative e alle imprese agricole, anche operanti nel settore dell'agriturismo, sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle esposizioni nei confronti degli enti previdenziali in essere alla data del 31 dicembre 2010, nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal *regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006* della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379, per le cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le cooperative e le imprese agricole operanti nel settore dell'agriturismo e dal *regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007* della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, n. L 337, per le cooperative e le imprese agricole operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli. La durata del finanziamento non può essere superiore a otto anni.

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto stabilisce i criteri di accesso alla misura massima delle agevolazioni previste dal presente articolo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pesca turismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle

imprese, tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal *regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007* della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, n. L 193.

4. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499*, di cui 2.000 migliaia di euro per le finalità del comma 1, e quanta 500 migliaia di euro per le finalità del comma 3.

Art. 8 Disposizioni per la diffusione della conoscenza della produzione agricola e agroalimentare regionale di qualità.

1. La Regione istituisce il logo identificativo dei prodotti siciliani di qualità a “chilometro zero”, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*, promuovendone la conoscenza e la diffusione. Alle imprese di servizi operanti in Sicilia esercenti attività di vendita, ristorazione o ospitalità che utilizzino prodotti di qualità a “chilometro zero”, l'Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari attribuisce il logo “chilometro zero” da collocare negli esercizi ed utilizzabile nell'attività di impresa e nell'attività promozionale. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari con decreto disciplina i criteri e le modalità per l'istituzione e la diffusione del logo “chilometro zero”, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai sensi della vigente normativa.

2. Al fine di promuovere la conoscenza, la diffusione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari della Regione, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari istituisce, con decreto, un Tavolo di concertazione composto dai seguenti soggetti:

- a) dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari che lo presiede in caso di assenza o impedimento dell'Assessore;
- b) due esperti di marketing e comunicazione di comprovata esperienza;
- c) rappresentanti delle organizzazioni di categoria interessate.

3. Il Tavolo di concertazione svolge i seguenti compiti:

- a) delinea percorsi formativi incentrati sull'offerta dei prodotti agricoli regionali, atti a formare gli addetti alla distribuzione commerciale, anche mediante gruppi di lavoro ristretti e incontri con gli operatori commerciali;
- b) elabora, per le esigenze e le finalità di cui al presente articolo, un catalogo promozionale dei prodotti regionali agroalimentari, aggiornato annualmente, secondo le modalità e i criteri indicati con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari;
- c) promuove accordi fra la Grande distribuzione organizzata (GDO) e gli operatori del settore agricolo al fine di incentivare la distribuzione dei prodotti a chilometro zero e di qualità;
- d) compone gli interessi delle parti in occasione dell'apertura, del trasferimento di sede e dell'ampliamento della superficie di vendita nel territorio regionale, delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali che esercitano attività di commercio nel settore merceologico agro-alimentare, in applicazione della *legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28*, attraverso la sottoscrizione di intese ed accordi.

4. La partecipazione al Tavolo di concertazione è a titolo gratuito e senza oneri a carico del bilancio regionale.

5. Dall'applicazione del presente articolo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla conoscenza ed alla diffusione dei prodotti siciliani di qualità si applicano anche per il latte fresco pastorizzato ed il latte di qualità prodotto in Sicilia. L'Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari, d'intesa con le associazioni di categoria, individua modalità atte alla promozione pubblicitaria del latte siciliano presso la grande distribuzione organizzata.

Art. 9 Pane siciliano tradizionale.

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari autorizza previa approvazione comunitaria e ministeriale la produzione del Pane siciliano tradizionale (DOP) riconosciuto e sottoposto ai controlli di cui al *regolamento (CE) 20 marzo 2006, n. 510/2006* del Consiglio, pubblicato nella g.u.u.e. 31 marzo 2006, n. L 93, e successive modifiche ed integrazioni, che possano essere effettuati anche previa convenzione con enti pubblici di ricerca autorizzati e accreditati.

2. Per "Pane siciliano tradizionale" si intende il pane prodotto secondo un disciplinare di produzione approvato dall'Unione europea ai sensi del *regolamento (CE) n. 510/2006* a base di frumento duro coltivato, raccolto, stoccato e molito nel territorio regionale e di cui sia verificata la rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:2008; la tecnologia di produzione, compreso l'uso dei lieviti, viene descritta nel disciplinare di produzione proposto dall'Associazione richiedente il riconoscimento e approvato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Presso l'Assessorato delle risorse agricole ed alimentari è istituito un apposito albo dei produttori di pane siciliano tradizionale che sono assoggettati ai sistemi di controllo di cui al comma 1.

4. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, per quanto di sua competenza, provvede per il tramite degli organismi di controllo a che il prodotto sia conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione approvato dall'Unione europea e ad applicare tutti i provvedimenti previsti nei casi di non conformità.

Art. 10 Attività di vendita diretta e mercatale.

1. Nei comuni della Regione siciliana, singoli o associati, con oltre 20.000 abitanti, al fine di realizzare un più stretto legame tra i produttori agricoli ed i consumatori, con un'offerta di prodotti agricoli costante e articolata in un'ampia gamma, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad erogare aiuti, nei limiti e alle condizioni di cui al *regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006* della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379, alle persone giuridiche costituite tra imprenditori agricoli in forma societaria o consortile per l'esercizio di attività di "vendita diretta" realizzate in strutture fisse su aree private o ricevute in concessione secondo le norme di evidenza pubblica.

2. Le strutture fisse di cui al comma 1 che svolgono con continuità l'attività di vendita diretta possono anche organizzarsi in rete regionale secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In caso di organizzazione in rete regionale, oltre alle funzioni specifiche

della vendita diretta, le strutture fisse possono assolvere alla funzione di piattaforma organizzativa e logistica della rete regionale. Nelle aree metropolitane di cui al titolo IV della *legge regionale 6 marzo 1986, n. 9*, le strutture fisse, comunque realizzate, possono essere utilizzate anche per attività di animazione, in linea con quanto previsto con l'*articolo 4 del D.M. 20 novembre 2007* del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lo svolgimento di eventi gastronomici e culturali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, con decreto, disciplina le modalità di esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, si provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499*.

5. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un “progetto pilota” per promuovere sul territorio nazionale una rete di “vetrine promozionali e punti mercatali” operanti in regime di vendita diretta per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell'iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l'esercizio finanziario 2011, al fabbisogno finanziario pari a 3.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499*. La presente disposizione è attuata conformemente al *regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006* della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379. Il progetto pilota prevede che sino al cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un “progetto pilota” per promuovere sul territorio dell'Unione europea una rete di “vetrine promozionali e punti mercatali”, per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell'iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l'esercizio finanziario 2011 al fabbisogno finanziario pari a 2.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499*. La presente disposizione è attuata conformemente al *regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006* della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore “de minimis” pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379. Il progetto pilota prevede che sino al massimo del cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

Art. 11 Norme per il contrasto alle fitopatie “Citrus Tristeza Virus” ed al punteruolo rosso.

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari attua le misure nazionali di lotta obbligatoria per la prevenzione ed il controllo delle infezioni causate dal virus della tristezza degli agrumi “Citrus Tristeza Virus”.
2. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un indennizzo agli agricoltori per i costi sostenuti per la prevenzione e la lotta alla fitopatia “Citrus Tristeza Virus”, per i danni strutturali e per le eventuali perdite di reddito.
3. Per l'erogazione dei contributi sono applicate le condizioni individuate dall'*articolo 10 del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1857/2006* della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, recante modifiche del *regolamento (CE) n. 70/2001*, pubblicato nella g.u.u.e. del 16 dicembre 2006, n. L 358.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011, si provvede quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle disponibilità finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi della *legge 2 dicembre 1998, n. 423* e quanto a 4.500 migliaia di euro con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499*.
5. Al fine di combattere la diffusione del punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*), l'Azienda regionale foreste demaniali, anche a richiesta dei proprietari delle piante infestate, interviene per la loro rimozione ed eliminazione. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari disciplina con decreto le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 12 Norme in materia di contributi nel settore vitivinicolo.

1. Ferma restando la dotazione finanziaria di cui alla lettera h-sexies del comma 1 dell'*articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*, introdotta dal comma 27 dell'*art. 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*, l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria, può essere elevata fino all'80 per cento qualora i progetti presentati riguardino i prodotti di cui all'*art. 5 del D.M. 22 luglio 2010* Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 13 Norme in materia di contributi alle imprese del comparto della peschicoltura.

1. Alle imprese agricole siciliane attive nel comparto della peschicoltura, nel caso in cui sia dichiarato con delibera della Giunta regionale lo stato di crisi, possono essere concessi contributi per l'esercizio finanziario 2011 per la riduzione dei costi aziendali.
2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità e le

procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, ivi comprese le voci di costo da ammettere ad agevolazione.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore “de minimis” di cui al *regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007*, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 500 migliaia di euro cui si provvede con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 – accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 14 Vendemmia verde

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

(*) Testo dell'articolo omesso:

1. Alle imprese viticole siciliane, che hanno aderito nella vendemmia relativa all'anno 2011, alla misura della vendemmia verde, in conformità all'articolo 103 novodecies del regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 del Consiglio, (regolamento unico OCM), pubblicato in g.u.u.e. del 16 novembre 2007, L 299, ed all'articolo 12 del regolamento (CE) 27 giugno 2008 n. 555/2008 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. del 30 giugno 2008, L 170, socie di cantine iscritte all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente operanti quali imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli così come definite dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379, che deliberano una compartecipazione alle spese di gestione per il relativo mancato conferimento, è concesso un aiuto fino ad euro 250 per ettaro sottoposto a vendemmia verde.

2. Con decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari sono stabilite le procedure per la concessione dell'aiuto di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di controllo del cumulo per evitare sovrapposizione di interventi. L'importo massimo concedibile a ciascun beneficiario ai sensi del presente articolo a titolo di 'de minimis' è di euro 3.750,00 e può essere presentata un'unica istanza per ogni cantina sociale cooperativa.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2.500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, si provvede con le riduzioni di spesa derivanti dalle seguenti modifiche normative:

a) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole '3.000 migliaia di euro' sono sostituite dalle seguenti: '2.500 migliaia di euro';

b) alla lettera h) septies del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole '3.000 migliaia di euro' sono sostituite dalle seguenti: '1.000 migliaia di euro'.

Art. 15 Fondo regionale di garanzia.

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole, è istituito un fondo denominato “Fondo regionale di garanzia” la cui gestione è affidata ad una banca o ad un intermediario finanziario in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, individuati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, **(inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*)**.

2. La dotazione iniziale del Fondo regionale di garanzia di cui al comma 1 è quantificata in 2.775 migliaia di euro cui si fa fronte con le economie disponibili al 31 dicembre 2010 dell'*articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono fissate le modalità e le condizioni del Fondo regionale di garanzia.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti rispettivamente dal *regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007* della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007 L 337 e dal *regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006* della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore 'de minimis', pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379, nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE.

(*) Testo dell'inciso omesso: *ovvero all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione.*

Art. 16 Modifiche di norme in materia di competenze dell'Istituto regionale della vite e del vino.

1. Alla *legge regionale 18 luglio 1950, n. 64*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell'*articolo 1* le parole "Istituto regionale della vite e del vino" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto regionale del vino e dell'olio";

b) dopo il primo comma dell'*articolo 2* è inserito il seguente:

«1-bis. L'Istituto svolge altresì le attività di:

a) valorizzazione e promozione dell'olio extravergine di oliva prodotto e confezionato in Sicilia;

b) valorizzazione e promozione dell'oliva da mensa prodotta e confezionata in Sicilia;

c) certificazione, ricerca e innovazione nella filiera olivicolo-olearia.».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, ai sensi dell'*articolo 9 della legge regionale n. 64/1950* e su proposta dell'Istituto regionale della vite e del vino, provvede all'adeguamento dello Statuto.

3. Dall'applicazione del presente articolo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e all'espletamento dei nuovi compiti si provvede con le attuali assegnazioni del vigente bilancio.

Art. 17 Modifica di norme in materia di garanzie fornite dai soci garanti di cooperative agricole ed alimentari.

1. **(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto(*)**.

2. Al comma 2 dell'*articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37*, dopo le parole “secondo la vigente normativa in materia” sono aggiunte le seguenti: “e da altri soggetti anche privati che abbiano acquistato il credito a norma della vigente legislazione in materia di circolazione dei beni”.

(*) Testo del comma omesso:

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:
'3 bis. Fermo restando lo stanziamento autorizzato dal Consiglio dell'Unione europea con decisione 2003/277/CE dell'8 aprile 2003, nel caso in cui, in relazione alla garanzia prestata dal socio, il creditore non sia stato ammesso, in tutto o in parte, nello stato passivo della cooperativa e tuttavia abbia promosso azioni esecutive nei confronti dei soci garanti, gli importi dei debiti garantiti, ai fini della presente legge, sono quelli risultanti dai provvedimenti giudiziari passati in giudicato. Eventuali transazioni sono concluse nei limiti previsti dal comma 2. Non hanno diritto a fruire dell'intervento esclusivamente i soggetti che abbiano concorso alla insolvenza della cooperativa, la cui responsabilità sia stata accertata, nei modi e nelle forme previste dall'articolo 2393 e seguenti del codice civile, o con sentenze penali di condanna definitiva, con esclusione delle sentenze che abbiano definito il procedimento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. Resta salvo il diritto della Regione di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie.”

Art. 18 Modifiche di norme relative all'ARSEA.

1. All'*articolo 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono sopresse le parole “è sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste”;

b) al comma 25 le parole “L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste” sono sostituite dalle parole “L'Assessorato regionale dell'economia”.

Art. 19 Disposizione transitoria

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

(*) Testo dell'articolo omesso:

1. *Al fine di venire incontro alle difficoltà finanziarie degli enti locali territoriali, esclusivamente per il triennio 2011/2013, non trova applicazione la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. .*
[MECCANIZZAZIONE]

Art. 20 Norme in materia di agevolazioni fiscali per la ricomposizione fondiaria

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

(*) Testo dell'articolo omesso:

1. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole ‘31 dicembre 2011’ sono sostituite dalle parole ‘31 dicembre 2013’.

2. La disposizione del presente articolo trova applicazione con decorrenza 1 gennaio 2012.

Art. 21 Disposizioni in materia di assegnazione di terreni ai coltivatori diretti.

1. Le disposizioni dell'*articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1960, n. 29* e successive modifiche ed integrazioni si applicano altresì ai coltivatori diretti che di fatto abbiano condotto il fondo da almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge purché ciò risulti da certificazione relativa all'ottenimento di contributi comunitari.

Art. 22 Norme in materia di personale dei consorzi agrari

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

(*) Testo dell'articolo omissso:

1. La disciplina di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, va interpretata nel senso che la stessa si applica al personale dei consorzi agrari in servizio alla data del 31 dicembre 2009 e che cessano dal medesimo servizio in conseguenza dello scioglimento del consorzio o della chiusura definitiva di settori di attività.

Art. 23 Norme in materia di selezione della manodopera agricola stagionale.

1. La selezione della manodopera agricola stagionale, cui non si applicano le disposizioni recate dal *decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, necessaria a soddisfare il fabbisogno delle amministrazioni e degli enti pubblici, è effettuata dai Centri per l'impiego competenti per territorio, con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui all'*art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

2. La graduatoria degli operai agricoli che partecipano alla selezione è redatta dagli uffici competenti di cui al comma 1, sulla base dei criteri previsti dall'*articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16*, tenendo conto del diritto alla riassunzione eventualmente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Art. 24 *Norme per lo sviluppo delle buone pratiche in agricoltura e sulla concessione delle provvidenze ai distretti produttivi.*

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, nelle proposte di modifica delle misure del Piano di sviluppo rurale 2007-2013 volte a sostenere l'affermazione delle buone pratiche agricole a tutela dell'ambiente e del paesaggio, applica quanto disposto dall'*articolo 17 del regolamento (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005* del Consiglio, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 ottobre 2005, n. L 277, e dall'*articolo 39 (4) dell'allegato del predetto regolamento (CE) n. 1698/2005*.

2. I distretti produttivi agro-alimentari e della pesca istituiti ai sensi della vigente normativa regionale possono rientrare tra i beneficiari degli interventi dei programmi comunitari qualora specificatamente individuati.

Art. 25 Norme in materia di disciplina del “debbio”

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

(*) Testo dell'articolo omesso:

1. In attuazione della lettera f), dell'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nella Regione è ammessa la bruciatura di paglia, sfalci e potature nonché di altro materiale agricolo, forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura come pratica agricola, nell'ambito dell'azienda in cui si producono e fermo restando il divieto per le aree individuate ai sensi della Direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE pubblicata nella g.u.u.e. 26 gennaio 2010, n. L 20 e della Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, pubblicata nella g.u.u.e. 22 luglio 1992, n. L 206.

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, d'intesa con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto da adottarsi entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'utilizzo del 'debbio' quale buona e normale pratica agricola, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 lettera f) della Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, pubblicata nella g.u.u.e. 22 novembre 2008, n. L 312 .

Art. 26 Norme in materia di Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia.

1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è inserito il seguente:

«Art. 39-bis

Competenze dell'Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia.

1. All'Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia, nell'ambito dei propri fini istituzionali e nell'interesse della Regione, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:

a) progettazione, ricerca ed utilizzazione dei sottoprodotti zootecnici;

b) progettazione e ricerca sui prodotti caseari del territorio;

c) didattica avanzata sul territorio per la caseificazione e trasformazione dei prodotti derivati dalla carne; d) messa a reddito delle aree disponibili, esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Ente, attraverso la promozione di: progetti relativi alle aree mercatali e paesistiche; progetti relativi alle aree di pubblica fruizione per manifestazioni ed eventi; progetti di sperimentazioni agrarie; progetti tesi alla salvaguardia e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale siciliana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

e) **(Lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto(*).».**

(*) Testo della lettera omessa:

e) curare ed assicurare le azioni di miglioramento zootecnico, libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali per le specie e le razze allevate in Sicilia in attuazione dei commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1989 n. 12, introdotti dall'articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.'

Art. 27 Credito agevolato.

1. All'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. L'Istituto regionale per il credito e la cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato a concedere alle imprese operanti nel settore della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che

esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo, gli interventi disciplinati dal proprio Regolamento ed in particolare, crediti di esercizio agevolati, crediti a medio termine agevolati per la capitalizzazione societaria, contributi in conto interessi su operazioni bancarie di credito di esercizio, contributi in conto interessi su operazioni di leasing, finanziamenti a tasso agevolato per operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, n. L 193.».

Art. 31 Finanziamenti agevolati per la capitalizzazione di nuove cooperative agricole.

1. Al fine di favorire i processi di integrazione tra le imprese agricole, l'IRCAC è autorizzato a concedere finanziamenti agevolati per la capitalizzazione societaria nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379, per le cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337, per le cooperative operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
2. Beneficiari degli aiuti sono le cooperative agricole costituite da non oltre un anno operanti in Sicilia.
3. La durata del finanziamento non può essere superiore ad otto anni.
4. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al 30 per cento del tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento.
5. L'importo del finanziamento non può essere superiore a 10.000 euro per ogni impresa aggregata.
6. Per l'attuazione del presente articolo si utilizzano le disponibilità del fondo unico dell'IRCAC costituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

Art. 32 Benefici alle imprese agricole soggette a procedura concorsuale o vittime di usura.

1. I benefici di cui al comma 1-bis dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, introdotto dall'articolo 5, di cui al comma 1 dell'articolo 7 e di cui al comma 1 dell'articolo 15, si applicano altresì alle imprese agricole oggetto di procedure concorsuali, secondo quanto disposto dal comma 43 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, o vittime di usura, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 e della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

Art. 33 Norme in materia di funzioni dei consorzi di bonifica.

1. Ai consorzi di bonifica possono essere affidati compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 34 Vincolo di destinazione delle aziende agrituristiche.

1. Il vincolo di destinazione previsto dall'*articolo 15 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3* e dall'*articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25*, è ridotto a cinque anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.
2. Per le aziende agrituristiche che sono già sottoposte ad un atto di vincolo di durata decennale e che riceveranno contributi pubblici, la durata del nuovo vincolo di destinazione è assorbita dal precedente, se il periodo vincolativo rimanente è pari o superiore a cinque anni.

Art. 35 Agenzia per il Mediterraneo

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

(*) Testo dell'articolo omesso:

1. L'Agenzia per il Mediterraneo, società a responsabilità limitata con scopo consortile non lucrativo, con sede legale in Palermo, costituita nel 2008 dai Gruppi di azione locale siciliani, organismi intermedi nell'attuazione dei programmi operativi regionali dei fondi strutturali, con un progetto finanziato dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, quale soggetto giuridico comune per la cooperazione regionale ed extraregionale, fornisce il supporto operativo alla realizzazione di politiche di rete per superare la frammentazione delle competenze in materia di sviluppo locale; per dare efficacia ed efficienza al processo di animazione, programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi per lo sviluppo; per realizzare l'integrazione e la complementarietà degli strumenti finanziari e dei progetti di cooperazione, ricerca e sviluppo, promossi dai dipartimenti regionali, dagli organismi intermedi ed altri soggetti istituzionali e non.
2. Entro il primo semestre di ogni anno, l'Agenzia per il Mediterraneo presenta al Governo il rapporto di monitoraggio sull'integrazione e complementarietà delle politiche di sviluppo locale.
3. Per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Agenzia per il Mediterraneo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la concessione di un contributo di 100 migliaia di euro, cui si fa fronte con risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n.499.

Art. 45 Norma di salvaguardia comunitaria.

1. L'applicazione delle disposizioni della presente legge è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché, ove occorrente, alla positiva definizione delle procedure di cui all'*articolo 108, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*.

Art. 46 Relazione sullo stato di attuazione.

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari riferisce, a cadenza tassativa trimestrale, all'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione delle previsioni di cui alla presente legge.

L.R. 9 maggio 2012 n. 26, art 11 c. 2

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale. Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 11 maggio 2012, n. 19, S.O. n. 20.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 maggio 2012, n. 19, S.O. n. 20.

Art. 8 Salvaguardia della produzione agricola siciliana. Norme per il sostegno agli investimenti. Contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia di grande distribuzione.

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento interventi infrastrutturali - di concerto con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al fine di assicurare la tutela dei consumatori e la trasparenza delle informazioni sull'origine e la provenienza dei prodotti e sui metodi di coltivazione o allevamento, anche avvalendosi del Corpo forestale regionale, effettua controlli periodici volti a rafforzare l'azione di contrasto alle frodi in campo agroalimentare e a garantire la difesa dei prodotti agricoli locali con la verifica della provenienza e della tracciabilità degli stessi, nonché ad assicurare il rispetto, da parte degli operatori del settore lungo la filiera, degli obblighi di presentazione dei prodotti e di esposizione, in maniera chiara sull'etichetta o sul cartellino unico sul punto di vendita, delle informazioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in tema di etichettatura dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici. A tal fine, segnala alle autorità competenti le violazioni della normativa in materia di contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari, di etichettatura e di presentazione dei prodotti, anche ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 e delle relative disposizioni attuative in materia di obbligo di indicazione del luogo di origine o di provenienza e trasmette le informazioni sulle violazioni dei suddetti obblighi all'Assessorato regionale delle attività produttive per l'irrogazione della relativa sanzione.

Per potenziare le attività di controllo di cui al presente comma è istituito nel bilancio della Regione un fondo la cui dotazione per ciascuno degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 è pari ad euro 300 migliaia. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del fondo.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, è sostituito dal seguente: "2. In materia di divieto di esercizio dell'attività commerciale si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni".

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, è aggiunto il seguente periodo: "Il corso deve altresì essere diretto alla formazione in materia di tutela dei prodotti agricoli locali e contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari".

4. L'Assessorato regionale delle attività produttive, nell'ambito degli accordi di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, favorisce la creazione di aree dedicate alla vendita dei prodotti agricoli di cui al predetto articolo 8 negli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e nelle strutture di media e grande distribuzione commerciale.

5. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, è inserito il seguente: "Art. 18-bis. - Impiego dei prodotti agricoli di qualità e a chilometro zero nei servizi di ristorazione collettiva - 1. Al fine di potenziare la qualità dell'offerta nei servizi di ristorazione, negli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti agricoli e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, costituisce punteggio aggiuntivo utile per l'aggiudicazione l'utilizzo di prodotti agricoli biologici, tradizionali e di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, la cui provenienza è certificata in conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di etichettatura dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici. L'utilizzazione di prodotti

agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva risulta espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo".

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, al fine del controllo dell'andamento dei prezzi nel comparto agricolo, provvede alla sorveglianza dei prezzi dei prodotti agricoli e sovrintende alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "Uffici prezzi" delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute; analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento; avvia indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. Per le finalità di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 196 e 197, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari con decreto individua modalità per il rilevamento dei dati relativi al prezzo di vendita praticato dai produttori ed al prezzo di vendita al consumatore finale di ciascun prodotto. Con il medesimo decreto sono stabilite adeguate forme di pubblicità dei predetti dati, anche attraverso la pubblicazione nel sito web della Regione.

7. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, è aggiunta la seguente lettera: "c bis) dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive."

Art. 11. c.2 Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa

2. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2013".

IMPUGNATIVE DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana 11 aprile 2006 n. 53

Pubblicato nella Gazz. Uff. Reg. sic. 12 maggio 2006, n. 24.

L.r. 14 maggio 2006, n. 14, art. 60

Art. 60 c. 9 Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A. -

Testo del periodo impugnato:

“I poteri del collegio, in deroga al disposto dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio”.

L'articolo 60, comma 9 - 2° periodo, laddove prevede la possibilità di prorogare *sine die* la permanenza in carica dei revisori dei conti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in attesa della nomina del nuovo collegio, si pone in palese contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

La peculiarità della situazione del collegio dei revisori dei conti dell'istituenda Agenzia non è tale da consentire di derogare alla normativa generale, che impone il divieto tassativo di “prorogatio” per gli organi collegiali sancito dalla L. 444/1994 e dalla L.r. 22/1995, in aderenza con quanto chiarito da codesta Corte con la sentenza n. 208 del 1992.

Infatti, rimettere sostanzialmente alla volontà del Presidente della Regione, preposto alla nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti, la durata della permanenza in carica del precedente collegio viola il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa nonché quello dell'imparzialità e del buon andamento.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana 26 febbraio 2010 n. 27

Pubblicato nella Gazz. Uff. Reg. sic. 16 aprile 2010, n. 19.

L.r. 26 febbraio 2010, n. 3.

Art. 2 c. 2 Definizione di attività agrituristiche.

Testo dell'inciso impugnato:

“che sono individuati e regolamentati con decreto”

Art. 4 c. 1, 2 e 5 Criteri e limiti dell'attività agrituristiche.

Comma 1

Testo del periodo impugnato:

“I criteri e i limiti dell'attività agrituristiche sono individuati dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, con il decreto previsto dall'articolo 13, comma 1”

Comma 2

Testo dell'inciso impugnato:

“dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari con il decreto previsto dall'articolo 13, comma 1”

Comma 5

Testo dell'inciso impugnato:

“le cui caratteristiche sono determinate con il decreto previsto dall'art. 13, comma 1”

Art. 5 c. 1, 2, 8 e 10 Norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Comma 1

Testo dell'inciso impugnato:

“nonché dal decreto di cui al comma 10”

Comma 2

Testo dell'inciso impugnato:

“in coerenza con il decreto di cui al comma 10”

Comma 8

Testo dell'inciso impugnato:

“fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 10”

Comma 10

Testo del comma impugnato:

“10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i competenti dipartimenti dell'Assessorato regionale della salute e dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari emanano un decreto interassessoriale di regolamentazione delle disposizioni recate dal presente articolo. In particolare il decreto:

- a) definisce i requisiti di cui al comma 1;
- b) individua superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, dei parcheggi e dei servizi degli agricoltori;
- c) disciplina l'attività di congelamento degli alimenti destinati al consumo, di cui al comma 8;
- d) regola l'attività di macellazione di cui al comma 8, con particolare riferimento alla quantità di animali che possono essere macellati, alle caratteristiche dei locali di macellazione, all'attività di preparazione e somministrazione e alle modalità di lavorazione in azienda di tutte le carni macellate, anche all'esterno dell'azienda, nel rispetto delle normative vigenti.”

Art. 6 Disciplina amministrativa.

Testo dell'inciso impugnato:

“individuata con il decreto di cui all'articolo 13, comma 12”.

Art. 8 Obblighi degli operatori agrituristici

Testo dell'articolo impugnato:

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari regola con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 gli obblighi derivanti dallo svolgimento dell'attività agrituristica.

Art. 10 Riserva di denominazione, classificazione.

Testo dei commi impugnati:

2. Al fine di qualificare l'offerta agrituristica l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari con decreto di cui all'articolo 13, comma 1, determina il sistema di classificazione delle aziende agrituristiche.

3. Al fine di qualificare l'offerta agrituristica l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari con decreto di cui all'articolo 13, comma 1, determina il sistema di classificazione delle aziende agrituristiche.

Art. 13 Disposizioni applicative e competenze.

Testo del comma impugnato:

1. Con decreto dell'Assessore regionale delle risorse agricole ed alimentari sono emanate le disposizioni applicative della presente legge, ad esclusione delle materie disciplinate dall'articolo 5 e dal comma 4.

Art. 14 Programma agrituristico. Sviluppo del settore.

Testo del comma impugnato:

Con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sono individuate le finalità del piano medesimo, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

Il provvedimento legislativo introduce una nuova, organica disciplina dell'attività agrituristica nella Regione, conformata a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, demandando all'Assessore regionale delle risorse agricole ed alimentari il compito di emanare le disposizioni applicative della legge stessa con proprio decreto.

Orbene, l'articolo 13, 1° comma, che si trascrive:

“ 1. Con decreto dell'Assessore regionale delle risorse agricole ed alimentari sono emanate le disposizioni applicative della presente legge, ad esclusione delle materie disciplinate dall'art. 5 e dal comma 4.”

si pone in palese contrasto con l'art. 12, 4° comma, dello Statuto Speciale che espressamente attribuisce al governo regionale nel suo complesso e quale organo collegiale la competenza ad emanare i regolamenti.

Si ritiene pertanto necessario sottoporlo al vaglio di codesta Ecc.ma Corte con il presente atto di gravame.

Le emanande disposizioni applicative, invero, non potrebbero che avere natura sostanzialmente regolamentare in considerazione degli insiti ed imprescindibili caratteri di generalità, astrattezza, indeterminatezza e ripetitività in quanto la qualificazione di un atto (id est nella fattispecie il decreto) non costituisce di per sé un elemento determinante per individuare la sua natura.

La norma “de qua”, come formulata, conferisce all'Assessore al ramo la competenza ad emanare una disciplina di dettaglio della materia, che, sebbene sia previsto che assuma la forma dell'atto amministrativo, contiene tutti gli elementi che ne identificano i caratteri normativi.

Il Decreto dell'Assessore dovrà infatti prevedere l'individuazione di attività e servizi complementari all'agriturismo (art. 2, comma 2), i criteri ed i limiti dello stesso (art. 4, comma 1), i criteri di calcolo per determinare la prevalenza dell'attività agricola (art. 4, comma 2), le caratteristiche dell'azienda che somministra pasti e bevande e che svolge attività ricettiva (art. 4, comma 5), la documentazione a corredo della comunicazione di inizio attività (art. 6, comma 2) gli obblighi derivanti dallo svolgimento delle attività in questione (art. 8), la determinazione del sistema di classificazione delle aziende (art. 10, commi 2 e 3), le finalità del programma regionale agrituristico di durata triennale (art. 14, comma 1).

Dalla superiore elencazione dei contenuti del Decreto Assessoriale è di palmare evidenza che lo stesso abbia la funzione di rendere possibile la concreta attuazione della previsione legislativa con disposizioni emanate con carattere generale ed astratto. Pertanto queste non possono che essere

contenute in un regolamento di esecuzione, cioè in uno dei regolamenti previsti dalla legge 23 agosto 1988 n. 400.

Stante pertanto la suddetta qualificazione della norma, questa avrebbe dovuto essere emanata con atto del Presidente della Regione su deliberazione del Governo regionale nel rispetto del chiaro dettato del 4° comma dell'art. 12 e dell'art. 13 dello Statuto Speciale.

Anche a volere prescindere da ogni altra considerazione relativa alla sovrapposibilità o meno delle funzioni esercitate dai Ministri della Repubblica con quelle esercitate dagli Assessori regionali, la predetta disposizione statutaria preclude di per sè che venga considerato applicabile, per analogia, il comma 3 dell'art. 17 della citata legge 400/1988 che disciplina l'emanazione dei regolamenti ministeriali o interministeriali.

La disposizione in questione inoltre si pone in contrasto con il D. lgs C.P.S. n. 204 del 1947 recante “ Norme per l'attuazione dello Statuto” il cui articolo 13 attribuisce la funzione regolamentare esclusivamente al Presidente della Regione e con il D. leg.vo n. 373 del 2003 contenente le norme di attuazione dello Statuto concernenti l'esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato, il cui articolo 9, comma 2 prevede per i regolamenti la deliberazione della Giunta di Governo, previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio di Giustizia Amministrativa, nonché dell'art. 2 del D. leg.vo n. 655 del 1948, come modificato dal D. leg.vo n. 200 del 1999, che impone il controllo di legittimità della Corte dei Conti sugli stessi.

Infine non può non evidenziarsi che, come stigmatizzato dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti nella deliberazione n. 26 del 17 marzo 2009, l'attribuzione all'Assessore regionale della competenza ad emanare disposizioni attuative di una legge regionale non solo sottrae tali provvedimenti al sistema di garanzie ordinamentali prima menzionato ma altera anche le competenze costituzionali dell'esecutivo regionale.

Le suddette argomentazioni, a sostegno della censura di costituzionalità dell'art. 13, 1° comma, si estendono per connessione logica alle disposizioni che a quest'ultime fanno rinvio.

Analoghe censure ed argomentazioni si richiamano infine per le previsioni dell'art. 5, comma 10 e dei commi 1,2 e 8 della medesima disposizione che allo stesso fanno rinvio.

Il previsto decreto interassessoriale, infatti non si limita ad interpretare la legge oppure a fornire direttive in merito alla sua applicazione, ma introdurrebbe una nuova normativa generale ed astratta suscettibile di numerose applicazioni in materia igienico sanitaria e di sicurezza, specifica per le attività di agriturismo.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana 18 maggio 2010 n. 79

Pubblicato nella Gazz. Uff. Reg. sic. 16 luglio 2010, n. 32.

L.r. 12 maggio 2010, n. 11

Art. 89 Alimenti somministrati nelle mense

Testo dell'articolo impugnato:

1. Al fine di rilanciare attività utili a dare occupazione, reddito e risparmio alla popolazione a rischio di povertà, è fatto obbligo agli enti locali che forniscono servizio di mense scolastiche, universitarie e ospedaliere di assicurare e verificare che almeno il 50 per cento dei prodotti alimentari somministrati sia prodotto in Sicilia.

La previsione dell'articolo 89 che pone l'obbligo ai comuni e agli enti locali, che forniscono servizi di mense scolastiche, universitarie ed ospedaliere, di assicurare e verificare che almeno il 50% dei prodotti alimentari somministrati sia prodotto in Sicilia, appare viziato di manifesta irragionevolezza ed invasivo della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza secondo quanto precisato da codesta Corte Costituzionale con costante giurisprudenza (ex plurimis sentenza n. 245/2007) in quanto la disposizione è in contrasto con la finalità intrinseca della legge in cui è contenuta.

Orbene nella fattispecie in esame appare del tutto incongruo perseguire il fine di rilanciare attività utili a dare occupazione, reddito e risparmio alla popolazione a rischio di povertà” somministrando in elevate percentuali nelle mense gestite dai comuni alimenti prodotti nell'isola e distorcendo le funzioni proprie degli enti locali volte a garantire la qualità e l'economicità del servizio anziché privilegiare determinate categorie di imprenditori.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana 28 novembre 2011 n. 164

Publicato nella Gazz. Uff. Reg. sic. 20 gennaio 2012, n. 3.

L.r. 24 novembre 2011, n. 25.

Art. 14 Vendemmia verde

Testo dell'articolo impugnato:

1. Alle imprese viticole siciliane, che hanno aderito nella vendemmia relativa all'anno 2011, alla misura della vendemmia verde, in conformità all'articolo 103 novodecies del regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 del Consiglio, (regolamento unico OCM), pubblicato in g.u.u.e. del 16 novembre 2007, L 299, ed all'articolo 12 del regolamento (CE) 27 giugno 2008 n. 555/2008 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. del 30 giugno 2008, L 170, socie di cantine iscritte all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente operanti quali imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli così come definite dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379, che deliberano una compartecipazione alle spese di gestione per il relativo mancato conferimento, è concesso un aiuto fino ad euro 250 per ettaro sottoposto a vendemmia verde.
2. Con decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari sono stabilite le procedure per la concessione dell'aiuto di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di controllo del cumulo per evitare sovrapposizione di interventi. L'importo massimo concedibile a ciascun beneficiario ai sensi del presente articolo a titolo di 'de minimis' è di euro 3.750,00 e può essere presentata un'unica istanza per ogni cantina sociale cooperativa.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2.500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, si provvede con le riduzioni di spesa derivanti dalle seguenti modifiche normative:
 - a) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole '3.000 migliaia di euro' sono sostituite dalle seguenti: '2.500 migliaia di euro';
 - b) alla lettera h) septies del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole '3.000 migliaia di euro' sono sostituite dalle seguenti: '1.000 migliaia di euro'.

Codesta eccellentissima Corte, con costante e consolidata giurisprudenza e da ultimo nella sentenza n. 386 del 2008 ha affermato che “ le leggi istitutive di nuove spese debbono recare una *esplicita indicazione* del relativo mezzo di copertura (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958) e che a tale obbligo non sfuggono le norme regionali (ex plurimis sentenze n. 213 del 2008 e n. 16 del 1961)”.

Proprio in occasione di un giudizio su una legge della Regione siciliana ha avuto modo di acclarare che per quest'ultima “ l'art. 17, secondo comma, dello Statuto dispone che la legislazione regionale si

svolge entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato. Il che comporta che il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira" (sentenza n. 359/2007).

Codesta Corte ha, inoltre, ribadito che il principio dell'obbligo della "copertura" va osservato con puntualità rigorosa nei confronti di spese che incidono sull'esercizio in corso. Orbene, per gli oneri quantificati in 2.500 migliaia di euro per l'anno 2011 derivanti dalle norme in esame, il legislatore prevede che si provveda con le riduzioni di spesa derivanti dalla modifica dell'art. 4 della L.r. 19/2005. Disposizione quest'ultima che autorizzava "per l'esercizio 2005" l'istituzione del capitolo 613940 con la dotazione di 100.000 migliaia di euro.

Le somme stanziare sul predetto capitolo nel corso dell'esercizio finanziario del 2005 sono state in parte utilizzate e quelle non impegnate entro l'anno hanno costituito economia di spesa che, a seguito dell'approvazione del rendiconto della regione, hanno contribuito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione applicato nel 2006 ai sensi delle vigenti norme di contabilità.

Alla luce di quanto esposto ritenendo che non costituisca idonea e puntuale copertura degli oneri derivanti dalla disposizione de qua la riduzione di spese riferentesi ad un esercizio ormai definitivamente chiuso, in contrasto con il principio costituzionale dell'annualità del bilancio, non ci si può esimere dal sottoporre l'articolo 14 in questione al vaglio di codesta eccellentissima Corte per violazione dell'art. 81, 4° comma.

Art. 15 Fondo regionale di garanzia

Testo dell'inciso impugnato:

"ovvero all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione."

La norma è censurabile sotto il profilo della violazione dell'art. 117, 1° e 2° comma lett. e) Cost. e dell'art. 14 lett. g) dello Statuto speciale.

Prima di prospettare i singoli rilievi si ritiene necessario delineare, alla luce di quanto affermato da codesta Eccellentissima Corte, con le sentenze n. 45 e n. 221 del 2010, le linee fondamentali del riparto delle competenze legislative nel settore degli appalti pubblici tra Stato e Regione siciliana.

L'art. 14, lett. g) dello Statuto Speciale, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455 convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, attribuisce alla Regione siciliana competenza esclusiva in materia di "lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse nazionale".

In presenza di siffatta specifica attribuzione, deve ritenersi che, non contemplando il novellato Titolo V della parte II della Costituzione, la materia "lavori pubblici" trova applicazione, in base all'art. 10 della

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione”, la previsione statutaria prima citata.

Ciò, tuttavia, come costantemente affermato da codesta Corte (ex plurimis sentenze n. 431/2007, n. 322/2008 e n. 411/2008), non comporta che – in relazione alla disciplina dei contratti di appalto che incidono nel territorio della Regione – la legislazione regionale sia libera di esplicitarsi senza alcun vincolo e che non trovano applicazione le disposizioni di principio contenute nel prima menzionato “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Il primo comma del medesimo articolo 14 dello Statuto Speciale sopra citato prevede, infatti, che la competenza esclusiva della Regione deve essere esercitata nei limiti delle leggi costituzionali e senza pregiudizio delle riforme economico-sociali.

In questa prospettiva vengono in rilievo in primo luogo i limiti derivanti dal rispetto dei principi della tutela della concorrenza, strumentali ad assicurare le libertà comunitarie, e quindi le disposizioni contenute nel Codice degli appalti pubblici che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello dell’Unione Europea.

Peraltro la Regione siciliana è indubbiamente vincolata in base all’art. 117, 1° comma della Costituzione al rispetto degli obblighi internazionali ai quali sono riconducibili i principi generali del diritto comunitario e delle disposizioni contenute nel Trattato del 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità Europea, ora ridenominato, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, e, in particolare, di quelle che tutelano la concorrenza (sentenza C.C. n. 45/2010).

Codesta Corte ha altresì precisato che la nozione di concorrenza di cui al 2° comma lett. e) dell’art. 117 della Costituzione “non può che riflettere quella operante in ambito comunitario” (sentenza n. 401 del 2007).

Avuto riguardo al diritto comunitario, devono essere ricomprese in tale nozione “le disposizioni legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la strutturazione di tali procedure in modo da assicurare <<la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici>>” (sentenza n. 401/2007).

Sul punto quindi la Regione siciliana nel dettare norme in materia di lavori pubblici di interesse regionale, pur esercitando una competenza esclusiva specificamente attribuita dallo Statuto di autonomia “deve non di meno rispettare, con riferimento soprattutto alla disciplina della fase del procedimento amministrativo di evidenza pubblica, i principi della tutela della concorrenza strumentali ad assicurare le libertà comunitarie e dunque le disposizioni contenute nel Codice degli appalti che

costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste al livello europeo” e che sono espressione dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e delle norme di riforma economico-sociale (sentenza n. 45/2010).

Le norme del predetto Codice che attengono, da un lato alla scelta del contraente (alla procedura di affidamento) e, dall’altro, al perfezionamento del vincolo negoziale e alla correlata sua esecuzione, costituiscono un legittimo limite all’esplicarsi della potestà legislativa esclusiva della Regione. Questa quindi si ritiene non possa adottare, per quanto riguarda la tutela della concorrenza, una disciplina con contenuti difforni da quella assicurata dal legislatore statale con il decreto legislativo n.163 del 2006, in attuazione delle prescrizioni poste dall’U.E. (sentenza C.C. n. 221/2010).

Orbene nella disposizione in esame il legislatore al primo comma dispone che l’affidamento ad una banca o ad un intermediario finanziario del servizio di gestione del Fondo regionale di garanzia avvenga alternativamente o con procedure di evidenza pubblica o con “convenzione con l’ISMEA”.

Quest’ultima previsione, consistente nell’individuazione “ope legis” del gestore del servizio, configura una palese violazione delle disposizioni del codice degli appalti nonché del Trattato dell’Unione Europea. Il servizio in questione è infatti riconducibile all’allegato II A (categoria 6) del decreto legislativo n. 166/2006 ed in base all’art. 20, comma 2 del medesimo è soggetto, quanto alla scelta del contraente, alla disciplina dell’evidenza pubblica di cui al capo III del Codice dei contratti. L’art. 20, comma 2 prescrive infatti che “gli appalti di servizi elencati nell’allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice. L’allegato II A, categoria 6 individua i servizi bancari e finanziari escludendo i contratti relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché di servizi forniti da banche centrali.

E’ evidente che il servizio di gestione del fondo di garanzia, non rientrando nelle fattispecie escluse espressamente, è riconducibile alla categoria generale dei servizi bancari e finanziari per i quali è preclusa la possibilità di far ricorso ad affidamenti diretti con convenzioni. Peraltro, ai contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione che hanno come oggetto attività di rilevanza economica, come nel caso in specie, devono sempre applicarsi le regole della comunità europea sulla concorrenza e, in particolare, gli obblighi di parità di trattamento e di trasparenza e non discriminazione di cui agli articoli 43 e 49 del Trattato.

Nello specifico l’applicazione di dette previsioni comunitarie comporta che deve essere assicurata l’apertura alla concorrenza (C. Giust. CE: 13 settembre 2007, C. 260/04; sez. I 13 ottobre 2005, C-458/03) e che ogni interessato ha diritto di avere accesso ad informazioni adeguate prima che venga attribuito un servizio pubblico di modo che se lo avesse desiderato, sarebbe stato in grado di manifestare il proprio interesse a conseguirlo (C. Giust. CE sez. I, 10 novembre 2005, C-29/04).

Inoltre, trasparenza e pubblicità devono essere date alla notizia dell'indizione della procedura di affidamento; imparzialità e non discriminazione devono determinare le regole di conduzione della Pubblica Amministrazione. L'articolo 30 del decreto legislativo n. 163/2006 (dal titolo concessione di servizi) peraltro al comma 3 richiama "i principi generali relativi ai contratti pubblici" (nel rispetto dei quali, oltre che di quelli desumibili dal Trattato, deve avvenire la scelta del concessionario di servizi), che sono quelli di "trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità"; principi i quali impongono la previa indizione di una gara, seppure informale.

In proposito il Consiglio di Stato nella decisione n. 60 del 10 gennaio 2007 ha affermato che "la configurazione della convenzione alla stregua di una fattispecie atipica, estranea a quella dell'appalto di servizi non incide sulla soggiacenza al principio di evidenza pubblica valevole per tutte le attività contrattuali della P.A. pur se non soggette espressamente a disciplina di stampo nazionale o di derivazione europea.

"E tanto in ossequio ai principi del Trattato in tema di tutela della concorrenza valevoli al di là dei confini tracciati da direttive specifiche in quanto tesi ad evitare restrizioni ingiustificate e sproporzionate alla regola generale della libertà di competizione. Detti principi sono viepiù pertinenti nel caso in cui, pur in assenza di un corrispettivo pecuniario a carico dell'ente pubblico, viene in rilievo un'utilità contendibile subspecie di vantaggio pubblicitario e di avvicinamento ad una clientela di notevole dimensione".

Art. 17 Modifica di norme in materia di garanzie fornite dai soci garanti di cooperative agricole ed alimentari

Testo del comma impugnato:

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

'3 bis. Fermo restando lo stanziamento autorizzato dal Consiglio dell'Unione europea con decisione 2003/277/CE dell'8 aprile 2003, nel caso in cui, in relazione alla garanzia prestata dal socio, il creditore non sia stato ammesso, in tutto o in parte, nello stato passivo della cooperativa e tuttavia abbia promosso azioni esecutive nei confronti dei soci garanti, gli importi dei debiti garantiti, ai fini della presente legge, sono quelli risultanti dai provvedimenti giudiziari passati in giudicato. Eventuali transazioni sono concluse nei limiti previsti dal comma 2. Non hanno diritto a fruire dell'intervento esclusivamente i soggetti che abbiano concorso alla insolvenza della cooperativa, la cui responsabilità sia stata accertata, nei modi e nelle forme previste dall'articolo 2393 e seguenti del codice civile, o con sentenze penali di condanna definitiva, con esclusione delle sentenze che abbiano definito il procedimento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. Resta salvo il diritto della Regione di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie."

L'articolo in esame configura nella sostanza un ampliamento della platea dei destinatari della disposizione di cui all'articolo 2 della L.r. n.37/1994.

Tale norma rappresentando un aiuto di Stato alle cooperative agricole ha costituito oggetto dell'esame prima della Commissione e successivamente del Consiglio dell'Unione Europea ai fini della verifica della compatibilità con il mercato comune.

In particolare il Consiglio, con decisione dell'8 aprile 2003, ha ritenuto il sostegno finanziario disposto dalla Regione siciliana con la cennata legge n. 37 del 1994 compatibile con il mercato comune in quanto riferentesi esplicitamente alla legge 237/1993, già valutata positivamente dallo stesso Consiglio con decisione del 22 luglio 1997, in quanto "definiva l'elenco dei beneficiari in funzione dei criteri richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui alla normativa nazionale".

Un'ulteriore estensione dei benefici, come nel caso in ispecie, per fattispecie non contemplate dalla L.r. 37/1994, né tanto meno dalle leggi nazionali 237/1993 e 338/2000, non è da ritenersi consentibile.

Il Consiglio Europeo, infatti, ha ritenuto, con la decisione prima citata, conforme all'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE l'intervento finanziario della Regione unitamente alle leggi statali di riferimento, poichè esistono circostanze eccezionali tali da consentire di considerare compatibile il sostegno economico "a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria". L'attribuzione dei benefici anche per situazioni originariamente non contemplate dalla più volte cennata L.r. 37/1994, ponendosi in palese contrasto con la decisione del Consiglio dell'Unione espone lo Stato italiano alla procedura di infrazione comunitaria e costituisce violazione dell'articolo 117, 1° comma della Costituzione, nonché degli articoli 3 e 97 Cost. La norma infatti da un canto attribuisce benefici a soggetti che, in applicazione di delimitati confini contenuti nella decisione di compatibilità comunitaria del 2003, dovrebbero essere esclusi e dall'altro non tiene conto della situazione di coloro i quali, nelle medesime condizioni di quelli ora considerati dalla norma testè approvata, non presentarono nei termini l'istanza di ammissione perché sforniti dei requisiti richiesti .

Disparità di trattamento che si potrebbe inoltre riscontrare, secondo quanto rappresentato dai competenti organi regionali ai sensi dell'articolo 3 D.P.R. 488/1969, anche rispetto a numerosi richiedenti nelle medesime condizioni degli attuali beneficiari nei confronti dei quali si è già concluso negativamente il procedimento amministrativo per l'attribuzione del beneficio.

La norma, infine, introducendo un'ulteriore fattispecie ammissibile comporterebbe l'obbligo per gli uffici competenti di riformulare una nuova graduatoria dei beneficiari a modifica di quella già

definitiva ed operante con innegabile aggravio di procedure e conseguente violazione del principio di cui all'art. 97 della Costituzione.

Art. 19 Disposizione transitoria

Testo dell'articolo impugnato:

1. Al fine di venire incontro alle difficoltà finanziarie degli enti locali territoriali, esclusivamente per il triennio 2011/2013, non trova applicazione la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16.

La disposizione sopra riportata prevede il rinvio, per un ulteriore triennio, della riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola gestito dall'E.S.A. che, secondo quanto stabilito dall'art. 1 della legge regionale n. 16 del 1998, doveva essere avviata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, anche mediante la revisione delle tariffe applicate, al fine di assicurare una copertura minima del 40% della spesa entro un biennio.

Detta previsione legislativa non ha trovato sinora applicazione a seguito del susseguirsi di proroghe del termine originario disposte da numerose leggi regionali e, in ultimo, dall'articolo 11 della L.r. 13/2009. Il procrastinarsi per un ulteriore triennio del processo di riordino del servizio in questione, non giustificabile peraltro con l'apodittica affermazione delle difficoltà finanziarie degli enti locali territoriali, cui in ipotesi si potrebbero eventualmente applicare tariffe differenziate, crea un innegabile nocumento al buon andamento della pubblica amministrazione, tutelato dall'articolo 97 della Costituzione, che verrebbe compromesso dalla prosecuzione di una gestione inefficace, inefficiente ed antieconomica, riconosciuta come tale dal legislatore sin dal 1998 e bisognosa di un sollecito processo di riorganizzazione.

Art. 20 Norme in materia di agevolazioni fiscali per la ricomposizione fondiaria

Testo dell'articolo impugnato:

1. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole '31 dicembre 2011' sono sostituite dalle parole '31 dicembre 2013'.
2. La disposizione del presente articolo trova applicazione con decorrenza 1 gennaio 2012.

La disposizione prevede l'ulteriore proroga per un biennio delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 60 della L.r. n. 2 del 2002 volte a favorire la ricomposizione fondiaria e consistenti nell'esenzione dalle

imposte di bollo e catastale e nella riduzione dell'imposta di registro e ipotecaria in favore degli acquirenti di terreni agricoli.

La norma testé approvata non contiene, a differenza di quanto previsto dall'art. 60 L.r. n.2/2002 e dall'art. 32 della L.r. n. 2/2007, né la quantificazione delle minori entrate per il biennio 2012-2013 né, tantomeno, l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte, ponendosi così in palese contrasto con l'art. 81, 4° comma della Costituzione.

Codesta eccellentissima Corte con costante giurisprudenza ha affermato che l'osservanza del precetto posto dall'art. 81 vale non solo per l'esercizio in corso ma anche per gli esercizi successivi e costituisce il parametro di riferimento per valutare l'attendibilità delle deliberazioni comportanti oneri aggiuntivi e/o minori entrate che vanno a gravare sugli esercizi futuri. L'esigenza imposta dalla costante interpretazione dell'art. 81, 4° comma, lungi dal costituire un inammissibile vincolo per i Parlamenti futuri, tende ad evitare che gli stessi siano costretti a far fronte, al di fuori di ogni margine di apprezzamento, ad oneri assunti in precedenza senza adeguate ponderazioni dell'eventuale squilibrio futuro (sentenza C.C. n. 25/1993).

L'obbligo di una ragionevole e credibile indicazione dei mezzi di copertura per gli esercizi futuri è invero diretta ad indurre il legislatore a tener conto dell'esigenza di un equilibrio tendenziale tra entrate e spese la cui alterazione, in quanto riflettentesi sull'eventuale indebitamento, postula una scelta legata ad un giudizio di compatibilità con tutti gli oneri autorizzati previsti per gli anni futuri.

Art. 22 Norme in materia di personale dei consorzi agrari

Testo dell'articolo impugnato:

“1. La disciplina di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, va interpretata nel senso che la stessa si applica al personale dei consorzi agrari in servizio alla data del 31 dicembre 2009 e che cessano dal medesimo servizio in conseguenza dello scioglimento del consorzio o della chiusura definitiva di settori di attività.”

La norma sopra trascritta sostanzialmente prevede che i dipendenti dei Consorzi agrari, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, a seguito dello scioglimento o della chiusura definitiva di settori di attività degli stessi siano trasferiti, in applicazione dell'art. 1 della L.r. n.21/2002, sino al raggiungimento dell'età pensionabile nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RESAIS S.p.A., società a totale partecipazione regionale finanziata da annuali trasferimenti a carico del bilancio della Regione.

La disposizione, al pari della precedente prima menzionata, non quantifica l'onere derivante dall'applicazione né provvede ad indicare le risorse con cui dare copertura alla nuova, maggiore spesa di durata peraltro non determinata.

Né d'altronde dai lavori parlamentari possono evincersi idonei elementi atti a determinare l'ammontare complessivo della maggiore spesa ed a indicare le necessarie risorse finanziarie. Né, tantomeno, risulta redatta dall'amministrazione regionale la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e sulla correlata copertura finanziaria di cui all'art.7 L.r. 47/1977, giacché la previsione legislativa è di origine parlamentare.

Non si può peraltro legittimamente sostenere che sia soddisfatta l'esigenza di indicazione delle risorse, voluta dall'art.81, 4° comma della Costituzione (sentenza C.C. n.66/1959), dall'esistenza nel bilancio regionale del capitolo 242525, le cui disponibilità sono già totalmente utilizzate per dare attuazione alla previsione della L.r. 21/2002 senza l'integrazione che il legislatore intende introdurre con la norma censurata.

L'iscrizione della spesa nei documenti finanziari degli anni successivi sarebbe, infatti, sorretta da una previsione legislativa priva dell'indispensabile indicazione dei mezzi di copertura.

Non sono sufficienti a far superare la censura di costituzionalità i chiarimenti forniti dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 488/69. Gli stessi infatti, sebbene indichino in 15 unità i beneficiari della disposizione e quantifichino l'ammontare dell'onere annuale in circa 492.000 euro, non contengono la proiezione decennale della spesa in relazione anche alle dinamiche salariali ed al raggiungimento dell'età pensionabile dei lavoratori. L'amministrazione regionale inoltre non dà garanzie idonee in merito alla copertura finanziaria della norma in questione in quanto fa riferimento alla potenziale capienza del capitolo 242525. Non viene infatti specificato se tale capienza sia effetto dell'avvenuto esodo del personale dei consorzi agrari reinserito nel ruolo speciale transitorio della RESAIS S.p.A. in virtù della legge regionale 31/2002. L'asserita disponibilità di risorse potrebbe infatti derivare dalla riduzione del numero dei dipendenti provenienti da enti diversi dai consorzi agrari posti in liquidazione beneficiari di specifiche e distinte leggi con autonome coperture finanziarie e stanziamenti.

Codesta ecc.ma Corte ha precisato che il principio della copertura finanziaria previsto dall'art.81 Cost. costituisce la garanzia costituzionale della responsabilità politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa di spesa e che al rispetto di tale principio, rientrante tra quelli di coordinamento finanziario, sono tenuti tutti gli enti in cui si articola la Repubblica.

Corollario di tale principio è quello dell'equilibrio finanziario sostenibile, di cui il Patto di stabilità e crescita costituisce il principale parametro esterno.

Principio quest'ultimo che, avvalorato dall'art.119 della Costituzione, si pone in piena sintonia con i criteri di convergenza europea ed implica la stretta osservanza dell'obbligo di una finanza pubblica responsabile a garanzia della complessiva tenuta del disegno costituzionale.

Codesta ecc.ma Corte ha pertanto più volte precisato che "il legislatore regionale non può sottrarsi alle fondamentali esigenze di chiarezza e solidità del bilancio cui l'articolo 81 si ispira" (ex multis sentenza n.359 del 2007) ed ha anche chiarito che la copertura di nuove spese, come indubbiamente quella in esame derivante dall'interpretazione estensiva di una norma preesistente, deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri (sentenza n.141 del 2010).

Codesta Corte ha, altresì, ribadito che il principio di cui all'art.81, 4° comma Cost. è vincolante anche per le regioni a statuto speciale (sentenza C.C. n. 213/2008), specificando che una ragionevole indicazione di mezzi di copertura deve sussistere in caso di spese pluriennali, come quella introdotta dalla norma censurata per gli anni successivi affinché il legislatore tenga conto dell'esigenza di un equilibrio tendenziale fra entrate e spese, la cui attuazione, che si riflette sull'indebitamento, postula una scelta legata ad un giudizio di compatibilità con tutti gli oneri già gravanti negli esercizi futuri (sentenza n.25/1993; n.384/1991).

Esigenze queste non tenute in alcun conto dalla norma contenuta nell'art. 22 che, si ripete, non quantifica la nuova maggiore spesa e non provvede a reperire le risorse con cui farvi fronte ponendosi in evidente contrasto con l'art. 81, 4° comma della Costituzione.

Art. 25 Norme in materia di disciplina del "debbio"

Testo dell'articolo impugnato:

1. In attuazione della lettera f), dell'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nella Regione è ammessa la bruciatura di paglia, sfalci e potature nonché di altro materiale agricolo, forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura come pratica agricola, nell'ambito dell'azienda in cui si producono e fermo restando il divieto per le aree individuate ai sensi della Direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE pubblicata nella g.u.u.e. 26 gennaio 2010, n. L 20 e della Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, pubblicata nella g.u.u.e. 22 luglio 1992, n. L 206.

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, d'intesa con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto da adottarsi entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'utilizzo del 'debbio' quale buona e normale pratica agricola, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 lettera f) della Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, pubblicata nella g.u.u.e. 22 novembre 2008, n. L 312 .

Al fine dell'esame della sopratrascritta norma è necessario rilevare che il decreto legislativo n. 205 del 3/12/2010, che ha recepito la nuova normativa europea sui rifiuti (direttiva 2008/98 CE) ha modificato le precedenti norme contenute nella parte IV del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), cambiando la modalità con cui vengono considerati i residui delle colture agricole e chiarendo il campo di applicazione della norma sui rifiuti stessi. L'articolo 13 della nuova normativa, infatti, riscrivendo e sostituendo l'art. 185 del codice dell'ambiente, indica tra le categorie escluse dal campo di applicazione del decreto "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente nè mettono in pericolo la salute umana".

Risulta di conseguenza esclusa la possibilità della combustione dei residui colturali senza relativa produzione di energia, attività che si configura quindi come smaltimento di rifiuti agricoli sottoposti alla parte IV del codice dell'ambiente e pertanto sanzionabile ai sensi dell'articolo 256 dello stesso codice.

Così ripercorso il quadro normativo di riferimento, è necessario verificare se lo stesso trova applicazione nell'ambito regionale siciliano.

Codesta eccellentissima Corte con costante giurisprudenza antecedente e successiva alla riforma del Titolo V della Costituzione (ex plurimis sent. 222/2003), ha chiarito che la tutela dell'ambiente è un valore trasversale che interseca materie diverse quali, principalmente, l'urbanistica, i beni ambientali e la sanità.

L'articolo 117, comma 2 lett. s) della Costituzione riserva la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" alla competenza esclusiva dello Stato.

L'art. 10 della legge costituzione n. 3/2001 ha sancito che "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Lo Statuto speciale siciliano non prevede esplicitamente la materia "ambiente" e pertanto necessita verificare, di volta in volta, sotto quale aspetto la tutela ambientale venga considerata, poiché la Regione siciliana gode di competenza esclusiva sotto il profilo urbanistico e della tutela del paesaggio, ed è titolare di competenza legislativa concorrente sotto il profilo dell'igiene e della sanità.

Orbene, poiché la normativa in questione non è direttamente riconducibile ad alcuna delle materie di competenza regionale, compresa quella dell'agricoltura e foreste deve concludersi che nel caso in ispecie debba ritenersi attribuito allo Stato non solo il recepimento, ma anche la disciplina di attuazione della cennata direttiva europea 2008/98/CE.

E deve conseguentemente ritenersi applicabile in Sicilia l'impianto normativo statale sopra riassunto con conseguente illegittimità costituzionale di ogni norma regionale che abbia in qualunque modo l'effetto di attenuare, o come nel caso in ispecie escludere, l'applicazione delle determinazioni già assunte dallo Stato per rispondere ad esigenze considerate meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (sentenza C.C. n. 407/2002).

Con la disposizione in questione il legislatore regionale esorbita dalle competenze attribuitegli dallo Statuto speciale ed introducendo una deroga a quanto prescritto dall'articolo 185 del decreto legislativo 152/2006 rende lecita una condotta sanzionata dall'art. 256 del codice dell'ambiente con la pena dell'arresto da 3 mesi ad un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, interferendo così nella materia penale di esclusiva spettanza dello Stato.

Art. 26 Norme in materia di Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia

Testo della lettera impugnata:

“ e) curare ed assicurare le azioni di miglioramento zootecnico, libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali per le specie e le razze allevate in Sicilia in attuazione dei commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1989 n. 12, introdotti dall'articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 ”

L'articolo 26, primo comma lettera e) si ritiene censurabile per violazione dell'articolo 117, 1° comma della Costituzione e dell'articolo 14 dello Statuto speciale.

Esso infatti dispone che sia l'istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia competente a curare ed assicurare i libri genealogici e i registri anagrafici delle razze allevate nella regione in difformità da quanto previsto dall'art. 3 della legge 30/1991. Le direttive comunitarie 2009/157/CE, n. 89/361/CEE, n. 88/661/CEE, n. 90/427/CEE e n. 91/174/CEE demandano tutte la tenuta dei libri, schedari e registri genealogici relativi agli animali di specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina ad organizzazioni e/o associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente dagli stati membri ovvero da un servizio ufficiale dello Stato membro in causa.

Lo Stato italiano ha dato attuazione alle cennate direttive con la legge 15 gennaio 1991 n. 30, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforme economico-sociale per le regioni a statuto speciale, ed ha disposto all'art. 3 che i libri genealogici sono istituiti e tenuti dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razze, dotati di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste.

Atteso che la disposizione statale di cui sopra costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, essa vincola il legislatore regionale nell'esercizio della competenza esclusiva di cui all'articolo 14 lett. q) e non può essere disattesa con l'adozione di una norma contenente una disciplina difforme da quella prevista dalla legge statale.

Art. 35 Agenzia per il Mediterraneo

Testo dell'articolo impugnato:

1. L'Agenzia per il Mediterraneo, società a responsabilità limitata con scopo consortile non lucrativo, con sede legale in Palermo, costituita nel 2008 dai Gruppi di azione locale siciliani, organismi intermedi nell'attuazione dei programmi operativi regionali dei fondi strutturali, con un progetto finanziato dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, quale soggetto giuridico comune per la cooperazione regionale ed extraregionale, fornisce il supporto operativo alla realizzazione di politiche di rete per superare la frammentazione delle competenze in materia di sviluppo locale; per dare efficacia ed efficienza al processo di animazione, programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi per lo sviluppo; per realizzare l'integrazione e la complementarietà degli strumenti finanziari e dei progetti di cooperazione, ricerca e sviluppo, promossi dai dipartimenti regionali, dagli organismi intermedi ed altri soggetti istituzionali e non.
2. Entro il primo semestre di ogni anno, l'Agenzia per il Mediterraneo presenta al Governo il rapporto di monitoraggio sull'integrazione e complementarietà delle politiche di sviluppo locale.
3. Per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Agenzia per il Mediterraneo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la concessione di un contributo di 100 migliaia di euro, cui si fa fronte con risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n.499.

L'articolo sopra trascritto si ritiene essere in contrasto con gli articoli 81, 4° comma e 97 della Costituzione.

La disposizione prevede, infatti, a copertura degli oneri che ne derivano, l'utilizzo delle risorse indisponibili, trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. Tali risorse sono assegnate dallo Stato alle regioni per interventi tassativamente indicati e come tali non utilizzabili per finalità diverse non attinenti alla materia oggetto di disciplina della cennata legge n. 499.

I competenti organi regionali, in sede di chiarimenti forniti ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n.488 del 1969, hanno rappresentato che le attività svolte dall'Agenzia per il Mediterraneo non sono riconducibili a quelle finanziate dalla legge 499/1999 .

E' quindi evidente che essendo precluso l'utilizzo delle somme trasferite dallo Stato e non essendo indicata altra modalità di copertura degli oneri derivanti dalla sopracitata disposizione, la stessa sia in contrasto con l'art. 81, comma 4 della Costituzione. La norma non è inoltre conforme al principio di

cui all'articolo 97 Cost. giacchè non può ritenersi indice di buona amministrazione distogliere risorse destinate ad interventi strutturali ed in conto capitale per finanziare le spese correnti di un organismo privato per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana 26 aprile 2012

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2012

L.r. 9 maggio 2012, n. 26.

Art. 11, comma 2

Testo del comma impugnato

“ 2. Al comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2013”.

La disposizione proroga alcune misure di esenzione delle imposte di bollo e catastali già previste dal comma 1 dell’art. 60 della L.R. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Poiché nella allegata relazione tecnica redatta dagli uffici regionali non è in alcun modo indicato il criterio seguito per la determinazione della minore entrata, si ritiene che la stessa sia arbitraria ponendo così la norma in contrasto con l’art.81, 4° comma della Costituzione.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier di documentazione n. 8/2012

Raccolta delle disposizioni legislative regionali
in materia di aiuti alle piccole e medie imprese
approvate nella XV legislatura

Servizio studi e affari europei

XV Legislatura
Ottobre 2012

Servizio Studi e Affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consigliere parlamentare assegnato all'Ufficio: dott.ssa Valeria Lo Verde

Segretario parlamentare documentarista per l'area dell'attività produttive e di governo del territorio: Maria Piera Cangelosi

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

Premessa	5
L.R. 20 novembre 2008, n. 15, artt. 3 e da 5 a 11	6
Misure di contrasto alla criminalità organizzata.	6
<i>Art. 3 Istituzione delle zone franche per la legalità (ZFL).</i>	6
<i>TITOLO II Agevolazioni per la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia</i>	7
<i>Art. 5 Fondo di rotazione.</i>	7
<i>Art. 6 Concorso della Regione al pagamento degli interessi.</i>	7
<i>Art. 7 Concessione di fidejussioni.</i>	7
<i>Art. 8 Semplificazione delle procedure.</i>	7
<i>Art. 9 Misure in favore delle società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati.</i>	7
<i>Art. 10 Criteri di precedenza nell'assegnazione in concessione di aree consortili, artigianali o di infrastrutture.</i>	8
<i>Art. 11 Commissione di controllo.</i>	8
L.R. 20 novembre 2008, n. 16	9
Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore.	9
L.R. 16 dicembre 2008, n. 21	12
Iniziative a sostegno dei consorzi fidi. Misure a favore di soggetti pubblici regionali per le anticipazioni sulle liste di carico poste in riscossione.	12
L.R. 16 dicembre 2008, n. 23	16
Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013) ⁽²⁾ .	16
L.R. 14 maggio 2009, n. 6, artt. 27, 40, 41, 43, 46 e 75	26
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.	26
<i>Art. 27 Contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese dei servizi ospedalieri.</i>	26
<i>Art. 40 Contributi in conto interessi alle imprese.</i>	26
<i>Art. 41 Convenzioni con i confidi.</i>	26
<i>Art. 43 Indennità per calamità e aiuti all'occupazione nel settore della pesca.</i>	26
<i>Art. 46 Norme sulle cooperative giovanili.</i>	27
<i>Art. 75 Agevolazioni alle imprese turistico-alberghiere.</i>	28
L.R. 6 agosto 2009, n. 9	28
Norme in materia di aiuti alle imprese.	28
L.R. 17 novembre 2009, n. 11	64
Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese	64

L.R. 12 maggio 2010, n. 11, artt. da 53 a 65, da 80 a 90 e da 106 a 126	74
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010	74
<i>Capo II – Credito d'imposta regionale per l'incremento dell'occupazione</i>	74
<i>TITOLO VIII Disposizioni in materia di pesca e risorse agricole</i>	79
TITOLO XIII Norme in materia di attività produttive	87
L.R. 12 luglio 2011, n. 11	96
Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di servizio regionale di riscossione.	96
L.R. 20 luglio 2011, n. 15, art. 4	97
Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S.	97
<i>Art. 4 Sostegno ai progetti di sviluppo per la salvaguardia dell'occupazione.</i>	97
L.R. 12 agosto 2011, n. 20, art. 1	97
Interventi urgenti per lo sviluppo imprenditoriale ed il settore della formazione.	97
<i>Art. 1 Misure in favore del credito di imposta.</i>	97
L.R. 24 novembre 2011, n. 25	97
Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.	97
L.R. 9 maggio 2012, n. 26, artt. 8 c. 11 e 11 c. 52, da 69 a 77, 104, 111	112
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale	112
<i>Art. 8 Salvaguardia della produzione agricola siciliana. Norme per il sostegno agli investimenti.</i>	
<i>Contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia di grande distribuzione.</i>	112
<i>Art. 11 Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa.</i>	113

Premessa

Il presente dossier di documentazione contiene la normativa regionale in tema di aiuti alle piccole e medie imprese (PMI) adottata nel corso dell'attuale legislatura – la quindicesima - e, in particolare, nel periodo compreso tra il maggio 2008 e il giugno 2012.

Le disposizioni riportate riguardano le PMI operanti nei campi dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e della pesca; non sono incluse le norme riguardanti i regimi di aiuto nel settore dell'agricoltura in quanto già inserite nel dossier di documentazione n. 7/2012 del Servizio studi e affari europei ("Raccolta delle norme regionali in materia di aiuti all'agricoltura, Strade del vino e agriturismo").

Gli interventi a sostegno delle PMI rappresentano una parte importante della legislazione regionale e sono ascrivibili a una serie di materie di competenza esclusiva della Regione siciliana quale, in primo luogo, <<l'incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli e industriali e delle attività commerciali>> (art. 14, lett. e dello Statuto).

La normativa in questione talvolta è posta attraverso leggi organiche di settore, come per esempio la legge regionale n. 9/2009 ("Norme in materia di aiuti alle imprese"); in altre occasioni, gli interventi normativi presentano un carattere spurio essendo inseriti in leggi dal contenuto eterogeneo e, per lo più, in leggi finanziarie. Da qui l'esigenza di una ricognizione delle norme che mira ad avere un'esatta contezza degli interventi, a semplificarli, ove possibile, e ad evitarne la duplicazione. Nell'intervenire nella materia degli aiuti alle PMI è fondamentale, altresì, tenere conto delle regole poste dal diritto dell'Unione europea che impongono, tra le altre cose, il rispetto dei cosiddetti limiti di cumulabilità degli aiuti.

Si segnala infine che il presente dossier reca anche alcuni articoli della legge regionale n. 15/2008 ("Misure di contrasto alla criminalità organizzata") in quanto essa predispone strumenti di sostegno <<in favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata>>.

L.R. 20 novembre 2008, n. 15, artt. 3 e da 5 a 11

Misure di contrasto alla criminalità organizzata.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 24 novembre 2008, n. 54.

Art. 3 Istituzione delle zone franche per la legalità (ZFL).

1. Il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro dell'Interno, istituisce per ogni provincia una o più zone franche per la legalità (ZFL), per un territorio avente una popolazione residente non inferiore a cinquantamila abitanti.

2. In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell'attività economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, la Regione provvede, per cinque periodi di imposta decorrenti dalla suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri fiscali, dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate, e contributivi connessi all'attività d'impresa:

- a) imposte sui redditi;
- b) contributi previdenziali;
- c) imposta comunale sugli immobili.

3. Per i contributi previdenziali e l'imposta comunale sugli immobili, indicati rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2, è rimborsato quanto dovuto e versato.

4. Gli imprenditori che operano nel territorio della Regione, anche al di fuori delle zone franche per la legalità, che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell'economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, possono usufruire dei benefici di cui al comma 2.

5. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, per l'attuazione dell'articolo 3 provvede a stabilire, con decreto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, una soglia massima di rimborso, tenendo conto del numero e delle dimensioni dell'azienda e del relativo numero dei dipendenti (5).

6. L'elargizione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, è esente, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 e per un quinquennio, la spesa annua, a destinazione vincolata, valutata in 100 migliaia di euro.

8. Gli oneri di cui al comma 7, pari a 100 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2008-2010, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

(5) Comma così sostituito dall'art. 68, L.R. 12 maggio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano nei limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis".».

TITOLO II Agevolazioni per la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia

Art. 5 Fondo di rotazione.

1. Per la riutilizzazione e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni ai sensi della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#) e successive modifiche ed integrazioni, anche se da questi dati in gestione a consorzi di comuni, il 15 per cento delle risorse a valere sul fondo istituito ai sensi dell'[articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2](#) e successive modifiche ed integrazioni, è destinato per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali o produttivi da perseguire.

2. [Il fondo è alimentato con le somme che i comuni provvedono a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, qualora questo comprenda anche le spese di progettazione] ⁽⁶⁾.

3. [Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, i comuni sono comunque tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a versare al fondo di rotazione di cui al presente articolo le somme anticipate dalla Regione] ⁽⁷⁾.

(6) Comma abrogato dall'[art. 31, comma 10, L.R. 14 maggio 2009, n. 6](#), a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'[art. 79, comma 2, della stessa legge](#)).

(7) Comma abrogato dall'[art. 31, comma 10, L.R. 14 maggio 2009, n. 6](#), a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'[art. 79, comma 2, della stessa legge](#)).

Art. 6 Concorso della Regione al pagamento degli interessi.

1. La Regione concorre, nella misura del 50 per cento, al pagamento degli interessi a carico dei comuni per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di cui all'articolo 5.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, il limite decennale di impegno di 100 migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.2.8.2, accantonamento 2001.

Art. 7 Concessione di fidejussioni.

1. Al fine di favorire la migliore utilizzazione dei beni confiscati, alle cooperative sociali, alle associazioni onlus, alle comunità di recupero, alle cooperative dei lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata e ai comuni sono accordate fidejussioni prestate dalla Regione a copertura fino al 75 per cento dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti dalle cooperative per le attività di progettazione e la realizzazione delle opere di adattamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, la spesa annua di 50 migliaia di euro, da iscrivere nell'UPB 4.2.1.5.4, capitolo 214102. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

3. Nei bandi previsti dalle misure e dai programmi di finanziamento, sia regionali che comunitari, la Regione assegna alle cooperative, alle associazioni onlus, alle comunità di recupero ed ai comuni, assegnatari di beni confiscati, un punteggio specifico per i progetti che prevedono il riutilizzo a fini sociali di tali beni.

Art. 8 Semplificazione delle procedure.

1. Per l'istruttoria e l'espletamento delle pratiche amministrative relative alle misure di cui agli articoli 5, 6 e 7, è assicurata celerità di trattamento secondo i criteri delle conferenze di servizi indette per la pronta assunzione delle decisioni necessarie.

Art. 9 Misure in favore delle società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati.

1. All'[articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11](#) è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all'80 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato."

2. L'*articolo 18 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11*, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi, aiuti de minimis per operazioni di credito agrario, compresi i crediti di conduzione, e per ogni altra operazione creditizia diversa da quelle di cui agli articoli 16 e 17, sotto qualsiasi forma tecnica e a prescindere dalla durata del finanziamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal *Regolamento CE n. 1998/2006* per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal *Regolamento CE n. 875/2007* per le imprese attive nel settore della pesca e dal *Regolamento CE n. 1535/2007* per le imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli."

3. All'*articolo 22 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11*, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito alle società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso è istituita apposita riserva ammontante a 400 migliaia di euro a valere sulle disponibilità dell'UPB 4.3.2.6.2 (di cui 250 migliaia di euro dal capitolo 616804 e 150 migliaia di euro dal capitolo 616811) del bilancio della Regione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, da destinare alle società cooperative di cui al presente comma aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi della presente legge. La quota delle risorse discendenti dalle residue disponibilità non utilizzate su tale riserva è impiegata per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1."

Art. 10 Criteri di precedenza nell'assegnazione in concessione di aree consortili, artigianali o di infrastrutture.

1. Dopo l'*articolo 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1*, è aggiunto il seguente:

"Art. 27-bis

1. Gli imprenditori, i commercianti e gli artigiani, che abbiano subito danni ai beni immobili di pertinenza delle loro attività in conseguenza di attentati o azioni criminose messi in atto dalla mafia o dalla criminalità organizzata, hanno la precedenza nell'assegnazione in concessione a titolo gratuito di aree consortili, artigianali o di infrastrutture di cui alla presente legge.

2. La precedenza di cui al comma 1 si applica a condizione che gli immobili risultino danneggiati in maniera tale da compromettere il prosieguo dell'attività e che gli esercenti abbiano sporto dettagliata denuncia all'autorità giudiziaria."

Art. 11 Commissione di controllo.

1. Relativamente all'utilizzo delle misure agevolative, previste dal presente titolo a beneficio dei soggetti indicati agli articoli 5, 6, 7 e 9, è istituita con decreto del Presidente della Regione una Commissione di controllo composta da professionisti esperti in materia, che a tal fine prestano la propria attività a titolo gratuito, avente quale compito la valutazione della congruità e della economicità delle istanze di accesso alle misure agevolative e la rispondenza alle finalità sociali, sorrette da principi di economicità, per le quali vengono richieste.

L.R. 20 novembre 2008, n. 16

Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore.

Art. 1 *Monitoraggio della qualità delle acque e degli ambiti marini (2).*

1. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente comunica, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento della pesca dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca gli esiti delle campagne di monitoraggio per la qualità delle acque marine e degli ambienti litoranei allo scopo di conoscere lo stato di equilibrio degli ecosistemi marino-costieri.

(2) Vedi anche l'art. 43, comma 3, L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

Art. 2 *Fermo di emergenza temporaneo.*

1. Per fronteggiare la crisi riguardante il settore della pesca anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione, è concesso, per impresa e per una durata di trenta giorni, l'arresto temporaneo delle attività di pesca per tutte le imbarcazioni, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2008, con esclusione delle fattispecie previste dal decreto legge 3 luglio 2008, n. 114, i cui effetti sono stati fatti salvi dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 2008, n. 129. Il periodo di interruzione dall'attività di pesca, certificato dalle Capitanerie di porto competenti per territorio, derivante dall'applicazione dell'articolo 81 del Regolamento CE n. 40 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U.U.E. n. 19 del 23 gennaio 2008, è conteggiato ai fini della quantificazione dei giorni di arresto temporaneo (3).

2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle imprese di pesca la compensazione economica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole 18 luglio 2008. È, inoltre, autorizzata l'erogazione di un'indennità giornaliera, pari al minimo monetario garantito stabilito nel contratto nazionale di lavoro per il marinaio esercente la pesca costiera ravvicinata, a ciascun membro dell'equipaggio che risulti, in base al ruolino, imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica (4).

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nonché per gli oneri da corrispondere alle Capitanerie di porto ai sensi dell'articolo 180 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro da destinare: quanto a 5.600 migliaia di euro per gli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera b) e comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole 18 luglio 2008, quanto a 6.658 migliaia di euro alla corresponsione dell'indennità giornaliera ai componenti degli equipaggi; quanto a 242 migliaia di euro agli oneri da corrispondere alle Capitanerie di porto ai sensi dell'articolo 180 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sono definiti i periodi di interruzione tecnica nonché le modalità di erogazione dei benefici, di cui ai commi 1 e 2.

4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere sino al limite massimo di 1.000 migliaia di euro alle imprese di pesca siciliane tenute all'uso obbligatorio del sistema di localizzazione satellitare denominato "Blue-box", un contributo "una tantum" finalizzato alla parziale copertura delle spese di gestione del servizio e di manutenzione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di 1.000 migliaia di euro.

5. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un contributo alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi siciliani, quale concorso per la copertura delle spese sostenute per il consumo di gasolio nel biennio 2007-2008, come si evince dal libretto consumo carburante. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale 2008-2010 nelle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1002.

6. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 4 e 5.

7. Gli aiuti di cui ai commi 2, 4 e 5 sono concessi in regime di aiuti "de minimis" nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella G.U.U.E. n. 193 del 25 luglio 2007.

(3) Vedi anche l'art. 43, comma 3, L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

(4) Vedi anche l'art. 43, comma 3, L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

Art. 3 Tracciabilità.

1. Al fine dell'applicazione della normativa comunitaria di settore, per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, le direzioni dei mercati ittici della Sicilia trasmettono, con cadenza mensile, al Dipartimento pesca un modulo debitamente compilato contenente i dati sulla quantità, qualità e prezzo, in funzione della provenienza e del luogo di cattura del prodotto ittico locale.

Art. 4 Conferimento al fondo di rotazione IRCAC.

1. Il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC) con l'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 ed incrementato con l'articolo 37 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, è ulteriormente incrementato di 500 migliaia di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di 500 migliaia di euro.

2-bis. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in regime di aiuti de minimis nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 25 luglio 2007 (5).

2-ter. L'Istituto regionale per il credito e la cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato a concedere alle imprese operanti nel settore della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo, gli interventi disciplinati dal proprio Regolamento ed in particolare, crediti di esercizio agevolati, crediti a medio termine agevolati per la capitalizzazione societaria, contributi in conto interessi su operazioni bancarie di credito di esercizio, contributi in conto interessi su operazioni di leasing, finanziamenti a tasso agevolato per operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, n. L 193. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'IRCAC procede alle modifiche del Regolamento degli aiuti alle imprese al fine di prevedere la possibilità d'intervenire in favore delle imprese operanti nel settore della pesca non costituite sotto forma di società cooperativa, nei limiti dei fondi specificatamente assegnati al settore" (6).

(5) Comma aggiunto dall'art. 57, L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

(6) Comma aggiunto dall'art. 27, L.R. 24 novembre 2011, n. 25 come modificato dall'art. 11, comma 77, L.R. 9 maggio 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 5 Consiglio regionale della pesca – modifica della composizione.

1. Al comma 1 dell'articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificato con l'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente o suo delegato".

Art. 6 Rinvio dinamico alla disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni "de minimis" al settore della pesca.

1. Gli aiuti erogati alle imprese operanti nel settore della pesca, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono concessi nella misura del "de minimis" nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella G.U.U.E. n. 193 del 25 luglio 2007.

Art. 7 Osservatorio della pesca del Mediterraneo.

1. L'Osservatorio della pesca del Mediterraneo, di seguito denominato Osservatorio, istituito dal Distretto produttivo di cui al Dec.Ass. 6 febbraio 2008, n. 182/125 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha il fine di attivare studi in materia di innovazione, internazionalizzazione, mercato, finanza di distretto e dell'ambiente marino a supporto del sistema delle imprese della filiera ittica e dell'Amministrazione regionale. L'Osservatorio, altresì, redige il Rapporto annuale della pesca e dell'acquacoltura.

2. Per le finalità del presente articolo l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare la somma di 100 migliaia di euro a decorrere dal 2009.

3. L'onere di cui al comma 2 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2008–2010, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento codice 1002.

Art. 8 Copertura finanziaria.

1. Agli oneri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, pari a 13.500 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2008, quanto a 7.864 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 8.3.2.1.6, capitolo 746811, quanto a 3.000 migliaia di euro con parte delle economie discendenti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e quanto a 2.636 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento codice 1002, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a 500 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2008, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.2.8.2, capitolo 613901, accantonamento 2001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 9 Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 16 dicembre 2008, n. 21

Iniziative a sostegno dei consorzi fidi. Misure a favore di soggetti pubblici regionali per le anticipazioni sulle liste di carico poste in riscossione.

Art. 1 *Provvedimenti in favore dei consorzi fidi.*

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere un contributo una tantum finalizzato all'integrazione dei fondi rischi nella misura massima del de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L379 del 28 dicembre 2006. Tali contributi sono calcolati nella misura del 5 per cento rispetto alle garanzie rilasciate da ciascun confidi risultante dall'ultimo bilancio di esercizio. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.3 – capitolo 212032 – del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. È disposto lo stanziamento di 20.000 migliaia di euro per procedere al pagamento dei contributi in conto interessi spettanti alle imprese, relativamente agli anni 2006 e precedenti, aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi dei settori commercio, artigianato e industria così come previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. La suddivisione degli importi necessari da assegnare agli Assessorati competenti, per le suddette precedenti disposizioni legislative sui confidi, è effettuata con successivo provvedimento dalla Ragioneria generale della Regione in relazione alle istanze presentate dai confidi all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e all'Assessorato dell'industria.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. All'onere per l'esercizio finanziario 2008 si fa fronte mediante riduzione della U.P.B. 4.2.1.5.3 – capitolo 212030. L'onere per l'esercizio finanziario 2009 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008–2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 accantonamento 1005.

4. La spesa di cui al comma 3 è a destinazione vincolata; le somme non utilizzate per le finalità dell'articolo 72 della legge regionale n. 32/2000 possono, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dirigente generale del Dipartimento finanze e credito, sentiti i Dirigenti generali dei Dipartimenti della cooperazione e dell'industria, essere destinate alle finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

4-bis. Agli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 nella parte concernente i contributi in conto interessi spettanti alle imprese, relativamente al solo anno 2006, aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi nei settori commercio, artigianato ed industria, di competenza dell'Assessorato regionale delle attività produttive, si applicano le previsioni della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e le direttive emanate dall'Assessorato regionale dell'economia (2).

(2) Comma aggiunto dall'art. 109, L.R. 12 maggio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge).

Art. 2 Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.

1. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dai seguenti:

"1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad integrare i fondi rischi costituiti presso i confidi per la prestazione alle imprese delle garanzie di cui alla presente legge, volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi apporti forniti dalle imprese consorziate e, comunque, nel limite massimo di 100 migliaia di euro per ogni impresa e di 6.000 migliaia di euro per ciascun confidi.

1-bis. I confidi sono tenuti, qualora restituiscano, in tutto o in parte, alle imprese gli apporti versati dalle medesime ai fondi rischi di cui al comma 1, a restituire la corrispondente quota conferita dall'amministrazione regionale a titolo di integrazione, maggiorata degli interessi maturati decurtati dalle eventuali perdite pro-quota attraverso appositi versamenti in entrata del bilancio della Regione. Tali somme sono destinate alle finalità di cui al comma 1 ed affluiscono in un fondo a destinazione vincolata appositamente istituito nel bilancio della Regione, rubrica Dipartimento finanze e credito. Con decreto del Ragioniere generale, su richiesta del Dirigente generale del Dipartimento finanze e credito, in relazione ai versamenti accertati si provvede all'iscrizione in bilancio sul predetto fondo. Nel caso di mancato versamento di tali somme, la Regione non potrà erogare ulteriori somme a titolo di integrazione al confidi inadempiente.

1-ter. Le somme afferenti al fondo rischi dei confidi costituito dagli apporti versati dalle imprese e dalle corrispondenti integrazioni regionali, di cui al comma 1, fermi restando i vincoli di destinazione dello stesso fondo, possono concorrere alla formazione del patrimonio di vigilanza ai fini della trasformazione in intermediari vigilati iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), se conformi alle istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia";

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo:

"Art. 3-bis Promozione dei confidi.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei consorzi fidi e di agevolare la trasformazione in intermediari vigilati iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere ai consorzi riconosciuti ai sensi della presente legge contributi finalizzati all'integrazione dei fondi rischi, nella misura massima del de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L379 del 28 dicembre 2006.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai consorzi che, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro nel triennio 2009-2011. Gli oneri finanziari gravano sulle risorse del P.O. - FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1, linea d'intervento 5.1.3.6.";

c) al comma 1 dell'articolo 4, le parole "La controgaranzia è concessa ai confidi" sono sostituite con le parole "La controgaranzia è concessa alle imprese per il tramite dei confidi e ai confidi";

d) al comma 3 dell'articolo 4, la parola "comitato" è sostituita con le parole "dipartimento regionale finanze e credito";

e) al comma 4 dell'articolo 4, le parole "comitato di gestione di cui al presente articolo" sono sostituite con le parole "dipartimento regionale finanze e credito";

f) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, le parole "del concorso al fondo rischi" sono sostituite dalle parole "di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale";

g) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo:

"Art. 21-bis Misure per favorire i processi di fusione dei confidi.

1. Al fine di favorire i processi di fusione dei confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere contributi finalizzati all'integrazione dei fondi rischi nella misura massima del de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L379 del 28 dicembre 2006.

2. I contributi sono concessi per le fusioni effettuate nel periodo 2007-2013 a condizione che il consorzio derivante dalla fusione sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 5, 5-bis e 5-ter.

3. I contributi sono concessi, previo rilascio di apposita fideiussione, anche ai confidi che abbiano manifestato attraverso delibera del competente organo amministrativo la volontà di avviare un processo di fusione con altri confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, che abbiano adottato analoga delibera.

4. I contributi di cui al comma 3 sono restituiti dai confidi beneficiari qualora il processo di fusione non abbia dato luogo, entro dodici mesi dalla data della delibera di cui al comma 3, ad un confidi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 5, 5-bis e 5-ter.

5. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro nel triennio 2009-2011. Gli oneri finanziari gravano sulle risorse del P.O. - FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1, linea d'intervento 5.1.3.6.";

h) all'articolo 22, dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-ter. Ad integrazione delle risorse regionali, per gli interventi di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, Dipartimento finanze e credito, è autorizzato ad utilizzare le risorse del P.O. - FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1, linea d'intervento 5.1.3.6.

3-quater. Per le finalità di cui all'articolo 11 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.3 - capitolo 212032 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3-quinquies. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004.

3-sexies. Gli oneri derivanti dalla convenzione con il soggetto affidatario del fondo ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, valutati in 200 migliaia di euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009 è altresì autorizzato, per le medesime finalità, l'utilizzo di parte delle risorse del fondo di controgaranzia alimentato da risorse regionali e/o delle risorse per gli interventi previsti per l'assistenza tecnica del P.O. FESR 2007-2013.".

Art. 3 Imputazione delle risorse dei fondi rischi.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 12 dicembre 2007, n. 244, i consorzi fidi sono autorizzati a imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, le risorse allocate presso i fondi rischi costituiti tramite integrazioni regionali, esistenti alla data del 30 giugno 2007. La relativa delibera è assunta entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 Anticipazione di liquidità sulle liste di carico poste in riscossione.

1. Al fine di assicurare a soggetti pubblici regionali che usufruiscono del fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, l'acquisizione di liquidità anticipata sulle liste di carico di riscossione spontanea a mezzo ruolo, è istituito in loro favore un fondo di rotazione, presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto fondo, fermo restando che il massimo erogabile non può essere superiore al 35 per cento del carico posto in riscossione, al netto di eventuali anticipazioni già fruite sul medesimo carico da riscuotere.

3. L'importo anticipato dal fondo, comprensivo degli interessi legali maturati, è riversato in entrata del bilancio regionale dal soggetto incaricato della riscossione, mediante corrispondente trattenuta dalle somme riscosse fino a copertura dell'anticipazione.

4. Per il reintegro delle anticipazioni, in carenza di riscossioni sufficienti, si provvede, di concerto con l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, mediante recupero sulle somme spettanti ai soggetti pubblici a valere sul predetto fondo per le autonomie locali.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2009.

6. Gli oneri per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 trovano riscontro nel bilancio pluriennale 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 – accantonamento 1001.

Art. 5 Contributi ai soggetti incaricati della riscossione.

1. Per le anticipazioni direttamente concesse agli enti di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, da parte dei soggetti incaricati della riscossione e che non prevedano oneri in conto interessi a carico degli enti medesimi, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può concedere, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al predetto articolo, contributi ai soggetti incaricati della riscossione, commisurati al costo degli interessi passivi sopportati per la concessione delle predette anticipazioni ad un tasso non superiore al tasso ufficiale di riferimento.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi per le anticipazioni eccedenti il 20 per cento di quelle già erogate sul singolo carico posto in riscossione.

3. La percentuale di utilizzazione del fondo, per le finalità di cui al presente articolo, è stabilita annualmente con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo parere della Commissione legislativa "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 6 Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 16 dicembre 2008, n. 23

Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 24 dicembre 2008, n. 59, S.O. n. 34.

(2) Vedi anche l'*art. 68, L.R. 6 agosto 2009, n. 9*.

Art. 1 Aiuti agli investimenti ⁽³⁾.

1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo in Sicilia, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, nelle materie di propria competenza, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, un regime di aiuti agli investimenti di qualità per i programmi e le tipologie di investimenti di cui all'*articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/2008* della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, promossi da piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, del settore industriale e dei servizi. Tale regime è concesso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal *regolamento (CE) n. 800/2008* della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, ovvero conformemente agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006, alle suddette imprese in possesso di positive caratteristiche di solidità finanziaria ed affidabilità economica. Tale regime consiste nella concessione di agevolazioni di intensità non superiore ai massimali, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella "Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013" approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del 28 novembre 2007.

2. L'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'*articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili; le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'*articolo 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000* e successive modifiche ed integrazioni; i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.

3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l'Assessore regionale per l'industria può disporre l'attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall'obbligo di notificazione previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato (CE), nei limiti consentiti dal *regolamento CE n. 800/2008* (Regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell'ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.

4. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'*articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20* e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'*articolo 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000* e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono ⁽⁴⁾.

5. L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'articolo 6.

6. La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007–2013 e sul Fondo a gestione separata previsto all'[articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17](#). Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'[articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#).

7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007–2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 300 milioni di euro.

(3) Per l'estensione alle imprese turistico–alberghiere delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo vedi anche l'[art. 75, L.R. 14 maggio 2009, n. 6](#). Vedi altresì il [Dec.Ass. 9 febbraio 2009](#) e il [D. Dirig. reg. 21 settembre 2011](#).

(4) Comma così modificato dall'[art. 48, comma 1, lettera a\), L.R. 6 agosto 2009, n. 9](#).

Art. 2 *Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile* ⁽⁵⁾.

1. Al fine di incentivare nuove iniziative imprenditoriali, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, nelle materie di propria competenza, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007–2013, un regime di aiuti, conforme agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007–2013" pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006, in favore di iniziative di investimento per i programmi e le tipologie d'investimenti di cui all'[articolo 12, lettera a\), del regolamento \(CE\) n. 800/2008](#) della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, proposte da piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, di nuova costituzione o a prevalente partecipazione giovanile o femminile. Tale regime consiste nella concessione di agevolazioni di intensità non superiore ai massimali, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella "Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007–2013" approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del 28 novembre 2007.

2. L'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'[articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#), stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili; le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'[articolo 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000](#), e successive modifiche ed integrazioni; e, infine, i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.

3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l'Assessore regionale per l'industria può disporre l'attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall'obbligo di notificazione previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal [regolamento \(CE\) n. 800/2008](#) (Regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero

nell'ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.

4. Con il decreto indicato al comma 2, l'Assessore regionale per l'industria può altresì prevedere che, su richiesta dei soggetti interessati, alle piccole imprese di nuova costituzione ammesse alle agevolazioni previste dal presente articolo possano essere concessi contributi sui costi sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal [regolamento \(CE\) n. 800/2008](#) ovvero nei limiti consentiti dal [regolamento \(CE\) n. 1998/2006](#) della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti di importanza minore (de minimis) di cui all'[articolo 14 del regolamento CE n. 800/2008](#) della Commissione del 6 agosto 2008.

5. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'[articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20](#), e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'[articolo 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000](#) e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono ⁽⁶⁾.

6. L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'articolo 6.

7. La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007–2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall'[articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17](#). Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'[articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#).

8. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007–2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 200 milioni di euro.

(5) Vedi, anche, il [Dec.Ass. 9 febbraio 2009](#).

(6) Comma così modificato dall'[art. 48, comma 1, lettera b\), L.R. 6 agosto 2009, n. 9](#).

Art. 3 Iniziative agevolabili nel settore dell'energia.

1. Al fine di favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti, e di sostenere l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti, in particolare nei settori dell'industria, dei trasporti e dell'edilizia socio-sanitaria, anche attraverso la produzione di risorse energetiche rinnovabili o assimilate, l'efficienza energetica, il risparmio energetico e un utilizzo razionale dell'energia, nonché di sostenere gli investimenti che introducono nel ciclo produttivo tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento ovvero dotano l'organizzazione aziendale di sistemi efficaci di gestione dell'ambiente, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 2.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007–2013, regimi di aiuti in favore delle piccole e medie imprese, singole o associate, conformi agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007–2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, ovvero alla "Disciplina

comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale" 2008/C 82/01, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 82 dell'1 aprile 2008.

2. L'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'*articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili; le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'*articolo 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000*; e, infine, i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.

3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l'Assessore regionale per l'industria può disporre l'attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall'obbligo di notificazione previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal *regolamento (CE) n. 800/2008* della Commissione, del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell'ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.

4. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'*articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20*, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'*articolo 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000* e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono ⁽⁷⁾.

5. L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'articolo 6.

6. La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 2.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007–2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall'*articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17*. Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*.

7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007/2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 400 milioni di euro.

(7) Comma così modificato dall'*art. 48, comma 1, lettera c), L.R. 6 agosto 2009, n. 9*.

Art. 4 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

1. Allo scopo di favorire la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per potenziare la capacità competitiva del sistema delle piccole e medie imprese siciliane, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 4.1, 4.2 e 7.1 del P.O. FESR 2007–2013, regimi di aiuto, conformi al *regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), per la promozione dell'e-commerce nelle piccole e medie imprese e per l'applicazione delle

tecnologie dell'informazione e della comunicazione alla gestione dei processi produttivi nei settori manifatturieri, nonché per favorire la nascita di nuove piccole e medie imprese di servizi delle applicazioni delle suddette tecnologie ⁽⁸⁾.

2. L'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'*articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili, le modalità di erogazione dei benefici sotto forma di contributo in conto impianti e i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.

3. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'*articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20*, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'*articolo 185 della legge regionale n. 32 del 2000* e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono ⁽⁹⁾.

4. L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'articolo 6.

5. La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 4.1, 4.2 e 7.1 del P.O. FESR 2007–2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall'*articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17* ⁽¹⁰⁾. Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*.

6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007–2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 100 milioni di euro.

⁽⁸⁾ Comma così modificato dall'*art. 26, comma 1, lettera a), L.R. 14 maggio 2009, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'art. 79, comma 2, della stessa legge).

⁽⁹⁾ Comma così modificato dall'*art. 48, comma 1, lettera d), L.R. 6 agosto 2009, n. 9*.

⁽¹⁰⁾ Periodo così modificato dall'*art. 26, comma 1, lettera b), L.R. 14 maggio 2009, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'art. 79, comma 2, della stessa legge).

Art. 5 Aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione ⁽¹¹⁾.

1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 4.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007–2013, aiuti alle imprese, singole o associate, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione nei settori previsti dalla strategia regionale per l'innovazione. L'intensità degli aiuti non può superare quella prevista nella "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione" contenuta nella comunicazione della Commissione della Comunità europea 2006/C 323/01 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'*articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per

la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili e le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'*articolo 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000*, rinviando ad appositi bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.

3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l'Assessore regionale per l'industria può disporre l'attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall'obbligo di notificazione previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal *regolamento (CE) n. 800/2008* della Commissione, del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) e, relativamente alle grandi imprese, in conformità alla "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" 2006/C 323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 323 del 30 dicembre 2006, ovvero in conformità ai regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.

4. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'*articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20*; ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'*articolo 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000* e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale; ad avvalersi, inoltre, per la fase di valutazione tecnico-scientifica delle istanze di concessione degli aiuti, di esperti, ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della medesima *legge regionale n. 32/2000*, e successive modifiche e integrazioni, da individuare, attraverso procedura aperta a tutti gli interessati, ovvero scegliendoli tra gli appositi elenchi esistenti presso il Ministero della Ricerca, ovvero, infine, coinvolgendo, attraverso apposite convenzioni, enti o fondazioni operanti a livello almeno nazionale nel campo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico ed in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico degli stanziamenti cui gli aiuti si riferiscono.

5. Nell'ambito delle proprie attività in materia di ricerca ed innovazione, l'Assessorato regionale dell'industria può avvalersi di società a totale partecipazione della Regione.

6. L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'articolo 6.

7. La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse del P.O. FESR 2007–2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall'*articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17*. Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*.

8. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2007–2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo complessivo di euro 600 milioni.

9. Allo scopo di valorizzare il capitale umano e professionale esistente all'interno dell'Amministrazione regionale, anche perfezionandone la formazione manageriale e scientifica, a carico del Fondo a gestione separata previsto dall'*articolo 61 della legge regionale n. 17 del 2004*, possono essere finanziate convenzioni con università per dottorati di ricerca e master in materie economiche, giuridiche e manageriali e di innovazione tecnologica, nonché con associazioni e fondazioni per studi e ricerche.

10. Al fine di favorire la promozione tra offerta e domanda, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad istituire "La borsa dell'industria, del riciclo e del riutilizzo". Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, l'Assessore regionale per l'industria individua i parametri, l'articolazione, i soggetti beneficiari ed i siti.

(11) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 18 giugno 2010*.

Art. 6 Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali ⁽¹²⁾.

1. Gli aiuti di Stato di cui alla presente legge possono essere concessi, secondo la procedura prevista all'*articolo 188 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, anche mediante contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, inclusa la produzione di energia da fonti rinnovabili, le attività di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo sperimentale.

2. I contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali sono finalizzati a sostenere la realizzazione di grandi investimenti diretti allo sviluppo integrato del territorio e aventi contenuto innovativo e sono stipulati dall'Assessore regionale per l'industria, in coerenza con le linee di programmazione regionale, anche utilizzando risorse trasferite dallo Stato.

3. La proposta di contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali ha ad oggetto la realizzazione di un progetto industriale e può essere presentata da un'impresa di qualsiasi dimensione. Per progetto industriale, ai fini del presente articolo, si intende un'iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da più imprese, finalizzata alle attività indicate al comma 1, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di spesa strettamente connessi e funzionali tra loro. Il progetto industriale può altresì prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziata con risorse pubbliche se le opere ricadono nell'ambito dei piani regolatori dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali sono l'impresa che propone il contratto ed, eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto industriale indicato al comma 3.

5. L'importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto industriale non è inferiore a 20 milioni di euro, ad eccezione di quello relativo alle opere infrastrutturali. Nell'ambito del progetto industriale, il programma presentato dall'impresa proponente prevede spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 8 milioni di euro. Fatto salvo quanto stabilito per il programma presentato dall'impresa proponente, l'importo delle spese ammissibili di ciascuno degli altri programmi non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.

6. L'impresa proponente, al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, dimostra, già in sede di domanda, la sostenibilità tecnico economica e finanziaria del business plan, il merito creditizio e la cantierabilità dell'intero progetto industriale.

7. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'*articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20*; ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'*articolo 185 della legge regionale n. 32 del 2000* e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione siciliana, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono ⁽¹³⁾.

8. Con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali e sono individuate, tra gli stanziamenti relativi agli aiuti previsti al comma 1 o finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali nei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, le risorse destinate al finanziamento dei contratti di programma.

9. La Regione partecipa a contratti di programma statali con i fondi stanziati per i regimi di aiuto aventi finalità analoghe.

(12) Vedi, anche, il *Dec.Ass. 3 dicembre 2009* e il *Dec.Ass. 28 luglio 2010*.

(13) Comma così modificato dall'*art. 48, comma 1, lettera e), L.R. 6 agosto 2009, n. 9*.

Art. 7 Finanziamenti delle commesse.

1. Il termine di applicazione previsto dall'*articolo 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, è prorogato sino al 31 dicembre 2013 limitatamente all'intervento di cui alla lettera b), da attuare in conformità al *regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.

1-bis. I benefici di cui all'*articolo 32 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34*, già estesi ai soggetti indicati all'*articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33*, sono altresì applicabili ai settori previsti al comma 8 dell'*articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4*⁽¹⁴⁾.

1-ter. Sono altresì finanziabili le esecuzioni di commesse di forniture, lavorazioni e costruzioni effettuate anche all'esterno del proprio stabilimento nel territorio della regione purché i relativi costi siano sostenuti direttamente dall'impresa beneficiaria e le lavorazioni non siano affidate in subappalto⁽¹⁵⁾.

(14) Comma aggiunto dall'*art. 47, L.R. 6 agosto 2009, n. 9*.

(15) Comma aggiunto dall'*art. 47, L.R. 6 agosto 2009, n. 9*.

Art. 8 Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose⁽¹⁶⁾.

1. Le disponibilità del fondo di riserva di cui all'*articolo 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51*, confluite nel fondo a gestione unica di cui all'*articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119*, sono destinate alla concessione, in favore delle piccole e medie imprese industriali, così come definite dalla normativa comunitaria, di contributi in conto interessi per finanziamenti, sino all'esaurimento delle disponibilità economiche all'uopo destinate, attivati da istituti di credito appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie⁽¹⁷⁾.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono avere una durata superiore a sei anni, di cui uno di utilizzo e preammortamento, e possono essere concessi a fronte di un concorso, da parte del beneficiario, di mezzi propri in misura del 10 per cento del finanziamento stesso. Il relativo contributo in conto interessi è concesso nella misura prevista dall'*articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32* e successive modifiche ed integrazioni.

2-bis. Dal fondo a gestione unica, di cui al comma 1, l'Assessorato regionale competente è autorizzato a costituire un Fondo di garanzia da destinare esclusivamente al rilascio di garanzie al sistema bancario per il consolidamento dei debiti a breve termine contratti dalle piccole e medie imprese, di cui al comma 1. Tali garanzie sono concesse a prima richiesta e garantiscono il 50 per

cento dell'esposizione da consolidare. Il consolidamento non può avere una durata superiore ai sessanta mesi. Gli istituti di credito che aderiscono alle procedure, stabilite con successivo decreto assessoriale, devono garantire che gli affidamenti di qualsiasi natura esistenti all'atto della domanda di consolidamento devono essere mantenuti almeno in una percentuale pari al 50 per cento di quelli già in essere, ferma rimanendo comunque, in capo ai singoli istituti bancari, la valutazione del merito creditizio di ogni singola operazione ⁽¹⁸⁾.

3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 ed al comma 2-bis è attuato in conformità al [regolamento \(CE\) n. 1998/2006](#) della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379 ⁽¹⁹⁾.

4. L'Assessore regionale per l'economia, sentito l'Assessore regionale per le attività produttive e l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni nonché la data di cui al comma 1 ed al comma 2-bis ⁽²⁰⁾.

4-bis. Con il decreto di cui al comma 4, l'Assessore regionale per l'economia può prevedere l'utilizzo di una quota fino al 15 per cento delle risorse complessivamente destinate ai contributi di cui al comma 1 per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo anche alle piccole e medie imprese operanti nel settore dei servizi ospedalieri ⁽²¹⁾.

4-ter. In conformità al regolamento di cui al comma 3, l'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito delle disponibilità del fondo, è autorizzato a concedere contributi a copertura del 70% degli interessi corrispettivi ed oneri che le piccole e medie imprese (PMI) industriali, ivi comprese le attività turistico-ricettive, devono corrispondere per lo slittamento in coda ai relativi piani di ammortamento, delle rate dei mutui, contratti entro il 31 dicembre 2008 con istituti di credito convenzionati, in scadenza nell'anno 2009 e nel primo semestre 2010. Le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono stabilite con decreto assessoriale ⁽²²⁾.

(16) Per l'estensione delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo vedi l'[art. 20, L.R. 6 agosto 2009, n. 9](#). Vedi anche l'[art. 3, comma 2, L.R. 24 novembre 2011, n. 25](#) e il [Dec.Ass. 24 febbraio 2012](#).

(17) Comma così modificato dall'[art. 110, comma 1, lettere a\) e b\), L.R. 12 maggio 2010, n. 11](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge).

(18) Comma aggiunto dall'[art. 110, comma 1, lettera c\), L.R. 12 maggio 2010, n. 11](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge).

(19) Comma così modificato dall'[art. 110, comma 1, lettera d\), L.R. 12 maggio 2010, n. 11](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge).

(20) Comma così modificato dapprima dall'[art. 110, comma 1, lettera e\), L.R. 12 maggio 2010, n. 11](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge) e poi dall'[art. 3, comma 3, lettera a\), L.R. 24 novembre 2011, n. 25](#).

(21) Comma aggiunto dall'[art. 27, L.R. 14 maggio 2009, n. 6](#), a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'art. 79, comma 2, della stessa legge), poi così modificato dall'[art. 3, comma 3, lettera b\), L.R. 24 novembre 2011, n. 25](#).

(22) Comma aggiunto dall'[art. 49, L.R. 6 agosto 2009, n. 9](#).

Art. 9 Fondi a gestione separata.

1. Nelle more dell'attivazione del Fondo unico di cui all'[articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17](#), la copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1 del citato articolo 61 è assicurata, sulla base di criteri fissati dall'Assessore regionale per l'industria con proprio decreto, indistintamente da tutti i fondi a gestione separata di cui al comma 9 del medesimo articolo 61.

Art. 10 Prestiti partecipativi.

1. I commi da 1 a 5 dell'[articolo 26 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25](#), così come sostituito dall'[articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66](#), sono sostituiti dai seguenti:

"1. Allo scopo di favorire la partecipazione del capitale privato al finanziamento dei programmi di sviluppo delle piccole e medie imprese, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concorrere alla costituzione, ai fini della concessione di prestiti partecipativi, di un fondo di investimento di "private equity" orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali, in conformità alle previsioni del [regolamento \(CE\) n. 800/2008](#), della Commissione, del 6 agosto 2008 in materia di aiuti sotto forma di capitale di rischio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008.

2. I prestiti partecipativi sono erogati alle piccole e medie imprese costituite sotto forma di società di capitale, per adeguarne la struttura finanziaria a fronte di programmi di sviluppo riguardanti la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l'attività produttiva ed il potenziamento della rete commerciale, che comportino un incremento del fabbisogno finanziario aziendale.

3. Il rendimento del prestito partecipativo si basa principalmente sull'andamento economico delle imprese destinatarie; l'onere della relativa remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di ammortamento del capitale saranno corrisposte dai soci.

4. I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno.

5. L'Assessore regionale per l'industria fissa, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione dei prestiti partecipativi, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro necessario in ordine alla attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo".

2. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'[articolo 26 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25](#), così come sostituito dall'[articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66](#), sono soppressi.

Art. 11 Accertamenti di spesa e controlli.

1. L'Assessore regionale per l'industria, con il decreto di cui all'[articolo 190, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#), stabilisce i compensi da corrispondersi ai soggetti, inclusi, previa contrattazione sindacale, i dipendenti regionali in servizio presso il Dipartimento regionale industria, incaricati dei controlli previsti dal comma 1 del medesimo articolo 190, riferiti anche ai programmi di investimenti finanziati nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000–2006 e del P.O. FESR 2007–2013.

2. Analogamente, con proprio decreto, l'Assessore regionale per l'industria stabilisce i compensi da corrispondersi, previa contrattazione sindacale, ai dipendenti per l'effettuazione dei controlli previsti dall'[articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269](#) e dall'[articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420](#).

3. Gli oneri discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 2, valutati in 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009 e 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010, trovano

riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per l'esercizio finanziario 2008 U.P.B. 4.2.1.5.2 – accantonamento 1001.

Art. 12 Norme di salvaguardia comunitaria.

1. L'applicazione delle disposizioni della presente legge concernenti aiuti alle imprese è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, per la parte non attuata in regime di esenzione, alla definizione della procedura prevista dall'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE.

Art. 13 Norma per favorire i progetti di investimento alle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate.

1. Una quota pari al venti per cento delle risorse previste dalla presente legge è destinata ai contributi per progetti di investimento alle imprese industriali, comunque denominate, ubicate in zone agricole svantaggiate.

Art. 14 Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 14 maggio 2009, n. 6, artt, 27, 40, 41, 43, 46 e 75

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.

Art. 27 Contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese dei servizi ospedalieri.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Con il decreto di cui al comma 4, l'Assessore regionale per l'industria può prevedere l'utilizzo di una quota fino al 15 per cento delle risorse complessivamente destinate ai contributi di cui al comma 1 per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo anche alle piccole e medie imprese operanti nel settore dei servizi ospedalieri".

Art. 40 Contributi in conto interessi alle imprese.

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "Le risorse disponibili per il contributo regionale di cui al presente comma sono destinate nella misura del 50 per cento prioritariamente alle operazioni creditizie a medio e a lungo termine".

Art. 41 Convenzioni con i confidi.

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e l'Assessorato regionale dell'industria sono autorizzati a stipulare le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, anche per le annualità pregresse, per le agevolazioni di cui all'articolo 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per quelle di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21.

Art. 43 Indennità per calamità e aiuti all'occupazione nel settore della pesca.

1. Nei limiti delle risorse disponibili, la spesa autorizzata dagli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, può essere, altresì, erogata per il pagamento delle indennità e degli aiuti all'occupazione da corrispondere a coloro che si trovano nelle medesime condizioni previste dai citati articoli 1 e 2 della predetta legge regionale n. 33/1998, successivamente alla data 31 dicembre 2008.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati al rispetto degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura 2008/C 84/06, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 3 aprile 2008 serie C 84/10.

3. Le eventuali economie derivanti dal disimpegno delle somme di cui agli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, sono destinate, con decreto del Ragioniere generale, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca, alle finalità di cui agli articoli 174 e 176 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per fare fronte alle emergenze ambientali rilevate a seguito delle campagne di monitoraggio per la qualità delle acque marine e degli ambienti litoranei previsti dall'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16.

Art. 46 Norme sulle cooperative giovanili.

1. Dopo il comma 5-quinquies dell'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi (48):

"5-sexies. Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle cooperative giovanili operanti in Sicilia, sono in attività verificabile dai bilanci depositati e dalle certificazioni (revisioni ordinarie) rilasciate dalle organizzazioni preposte di cui al presente articolo e alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e alla presente legge, è sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie, il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2014 relative a crediti di esercizio e mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

5-septies. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già maturati sulle rate sospese che verranno poi corrisposti contestualmente al pagamento della rata a cui si riferiscono.

5-octies. Il pagamento delle rate oggetto della sospensione avverrà in coda al piano di ammortamento che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù della presente legge e secondo la medesima periodicità prevista originariamente.

5-nonies. Il tasso di interesse annuo, comprensivo di ogni altro onere accessorio e spese, per il pagamento delle rate oggetto della sospensione da applicare dovrà essere quello corrente fissato dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai finanziamenti agevolati concessi dalla medesima alle cooperative siciliane.

5-decies. I suddetti benefici si applicano anche in presenza di azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate per il recupero delle rate oggetto della sospensione, a condizione che l'impresa debitrice provveda al pagamento delle spese legali connesse." (49).

2. Per le finalità del presente articolo il Fondo unico a gestione separata costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, di 1.500 migliaia di euro.

2-bis. Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi, gli effetti ed i benefici di cui ai commi 1 e 2, sono estesi anche a quelle cooperative che, essendo in attività verificabile dai bilanci depositati e dalle certificazioni (revisioni ordinarie) rilasciate dalle organizzazioni preposte, risultano beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi dall'istituto per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (50).

(48) Comma così modificato dall'art. 120, comma 1, lett. b), comma modificato dall'art. 11, comma 149, L.R. 9 maggio 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

(49) Comma così modificato (con riferimento al comma 5-sexies) dall'art. 120, comma 1, lettere a) e b), L.R. 12 maggio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge).

(50) Comma aggiunto dall'art. 120, comma 1, lettera c), L.R. 12 maggio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge).

Art. 75 Agevolazioni alle imprese turistico-alberghiere.

1. Le agevolazioni alle imprese concesse ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e le direttive emanate in data 9 febbraio 2009 per la concessione e l'erogazione delle suddette agevolazioni, sono estese alle imprese turistico-alberghiere come definite dalla vigente legislazione regionale.

L.R. 6 agosto 2009, n. 9

Norme in materia di aiuti alle imprese.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 agosto 2009, n. 38, suppl. ord. n. 27.

TITOLO I Aiuti alle imprese operanti nel settore dei beni culturali (2)

Art. 1 Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

1. L'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 33 Aiuti per la valorizzazione, la gestione innovativa e la fruizione dei beni culturali, nonché il potenziamento e completamento delle filiere produttive.

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta integrata tra la valorizzazione dei beni culturali e le dinamiche del turismo, potenziare e completare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale, sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali, nonché sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all'arte e all'architettura contemporanea, l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi e ad attivare, anche nell'ambito del proprio obiettivo specifico 3.1 e dei propri obiettivi operativi, in coerenza con il Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione 2007/4249/CE del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, e secondo le modalità in esso previste, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214.

2. Ai fini del presente articolo, possono essere concessi contributi, in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, per il recupero, restauro e conservazione del patrimonio culturale di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, di proprietà pubblica oggetto di valorizzazione ai sensi e secondo le modalità dell'articolo 112 e seguenti del citato decreto legislativo, o di proprietà privata, previa verifica

positiva dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo, nonché per opere dell'architettura contemporanea dichiarate di importante carattere artistico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 15. Per i beni di proprietà pubblica regionale l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a procedere tramite accordi con gli enti interessati.

3. I contributi possono essere altresì concessi per lo svolgimento di attività e di servizi culturali, nonché di produzione artistica e culturale a prescindere dagli interventi di recupero, a condizione che l'attività concerna immobili di pregio storico-artistico o contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici connessi alle attività artistiche contemporanee ovvero finalizzati alla fruizione dei beni culturali. Possono essere concessi, inoltre, contributi per le ulteriori finalità individuate con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, ai sensi del successivo comma 4, nell'ambito dell'obiettivo specifico 3.1 e dei corrispondenti obiettivi operativi del PO FESR 2007-2013 e del documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche alle condizioni e limiti previsti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti "de minimis".

5. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione fissa con proprio decreto le modalità, le procedure, anche di velocizzazione, e gli ambiti di intervento per la concessione dei contributi, nonché l'individuazione della degli aiuti e la tipologia delle spese ammissibili e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei corrispondenti obiettivi e linee di intervento del PO FESR 2007-2013 e del citato documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione".

6. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione può avvalersi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185, comma 5, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, al fine di evitare duplicazione dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono a carico dell'asse 7 - Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

7. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 3.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

(2) Il presente titolo I e relativa rubrica sono stati aggiunti con avviso di errata corrigé pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 28 agosto 2009, n. 40.

Art. 2 Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

1. L'articolo 34 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 34 Finanza di progetto e recupero dei beni di interesse storico artistico.

1. Al fine di valorizzare o di recuperare o di gestire i beni pubblici di interesse artistico, architettonico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico ed archeologico, con particolare riferimento a quelli che si trovano in stato di degrado o abbandono, i soggetti pubblici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, titolari dei beni possono affidarli in concessione a soggetti privati, anche su loro iniziativa, per l'esercizio di attività di impresa, in forma singola o associata. I soggetti aggiudicatari possono beneficiare degli aiuti previsti dall'articolo 33 a

condizione che non vi sia stato apporto finanziario pubblico in sede di concessione. Le amministrazioni titolari dei beni di cui al presente articolo possono attuare interventi di valorizzazione anche affidandoli in concessione per il loro recupero e gestione.

2. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere affidate a condizione che il soggetto concessionario sia scelto mediante procedura di evidenza pubblica e comunque sulla base delle normative vigenti in materia.».

Art. 3 Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

1. L'articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 47 Progetti editoriali per la valorizzazione del patrimonio culturale.

1. La Regione promuove progetti editoriali organici volti alla valorizzazione e divulgazione scientifica del patrimonio dei beni archeologici, monumentali, letterari e culturali regionali compreso il patrimonio culturale contemporaneo.

2. L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere a ciascuna delle case editrici e fondazioni, aventi sede in Sicilia ed ivi operanti da almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore delle presente legge, un contributo a fondo perduto pari al 35 per cento delle spese sostenute per la ricerca, trascrizione e/o traduzione, produzione, distribuzione e commercializzazione delle opere, finalizzate agli obiettivi di cui al comma 1, ivi comprese le opere letterarie originali e/o inedite quali romanzi, novelle e racconti di autori siciliani che parlino della Sicilia e quivi siano ambientate nonché di ristampa, anche attraverso una specifica collana, delle opere edite di autori siciliani di chiara fama. Detto contributo nel caso di progetti promossi da grandi imprese, così come individuate dalle vigenti normative, si riduce al 30 per cento delle spese sostenute. L'aiuto di cui ciascuna impresa editoriale beneficia è concesso alle condizioni e non può comunque superare i limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis" dalla normativa comunitaria.

3. Le agevolazioni sono concesse dall'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione previo parere di una Commissione presieduta dal Dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali, dell'educazione permanente e dell'architettura e dell'arte contemporanea o suo delegato e composta dai Dirigenti dei servizi beni bibliografici delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali regionali e dal Direttore della Biblioteca centrale per la Regione siciliana. La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.

4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, è soppresso.».

Art. 4 Interventi a favore delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica.

1. Dopo l'art. 30 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis Interventi a favore delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica.

1. Al fine di incentivare la diffusione delle opere editoriali nell'intero territorio regionale l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare a favore delle imprese di distribuzione della stampa, non gestite o partecipate a qualsiasi titolo da aziende editoriali, che operano in Sicilia da almeno cinque anni, un contributo per spese di funzionamento che nel triennio non può superare i limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti de minimis.

2. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, altresì, ad erogare contributi e finanziamenti a favore delle imprese di cui al comma 1, per investimenti e per l'innovazione tecnologica alle condizioni ed entro i limiti previsti dal

regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214.».

2. Con decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 30-bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 5 *Interventi a favore delle imprese editoriali.*

1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis Interventi a favore delle imprese editoriali che stampano quotidiani in Sicilia.

1. A valere sulle risorse comunitarie 2007-2013 al fine di perequare i costi di trasporto e deposito della carta utilizzata dalle imprese editoriali che stampano quotidiani in Sicilia da almeno cinque anni, l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare a favore di dette imprese, un contributo per spese di funzionamento che nel triennio non può superare i limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti de minimis, commisurato alla differenza tra i costi di trasporto e deposito sostenuti dalle imprese operanti in Sicilia e quelli sostenuti da analoghe aziende operanti nell'area settentrionale del paese.».

2. Con decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 31-bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dal comma 1 del presente articolo.

TITOLO II Aiuti alle imprese operanti nel settore dell'artigianato e del commercio

Art. 6 *Aiuti in favore dei distretti produttivi.*

1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis Aiuti in favore dei distretti produttivi.

1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo dei distretti produttivi riconosciuti ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione 2007/4249/CE del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214. Gli aiuti possono essere concessi per i programmi e le tipologie di investimento di cui all'articolo 12, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 800/2008, in favore di piccole e medie imprese, di consorzi di imprese e di società consortili aderenti a distretti produttivi riconosciuti ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Possono inoltre essere concessi, alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria, contributi alle piccole e medie imprese, in forma singola o associata, appartenenti ai distretti produttivi riconosciuti ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di promuovere lo sviluppo e il rafforzamento dei distretti.

3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per

l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche nell'ambito di accordi di programma quadro (APQ) per lo sviluppo delle attività produttive.

5. Per la gestione degli interventi del presente articolo, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può avvalersi delle procedure previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e di un soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185, comma 5, con oneri a carico dell'asse 7 - Governance, capacità istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 200 milioni di euro.».

2. All'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è abrogato;

b) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti di cui al comma 4 possono aderire al distretto anche successivamente all'approvazione del patto di cui al comma 3."

Art. 7 Aiuti nel settore dell'artigianato e del commercio (3).

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis Aiuti nel settore dell'artigianato e del commercio.

1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo dei settori produttivi dell'artigianato, del commercio e dei servizi connessi, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione 2007/4249/CE del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214. Gli aiuti possono essere concessi per i programmi e le tipologie di investimento di cui all'articolo 12, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 800/2008, promossi da piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, del settore dell'artigianato, del commercio e dei servizi connessi.

2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun

progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può avvalersi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, oltre che di enti pubblici, anche di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185, comma 5, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, diretta ad evitare duplicazione dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico dell'asse 7 - Governance, capacità istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 500 milioni di euro.

5. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche nell'ambito di accordi di programma quadro (APQ) per lo sviluppo delle attività produttive.».

(3) Vedi, al riguardo, il Dec.Ass. 5 novembre 2009 e il Dec.Ass. 10 novembre 2009.

Art. 8 Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

1. L'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 Aiuti a finalità regionale per l'internazionalizzazione delle imprese.

1. Allo scopo di promuovere l'ampliamento e il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del settore produttivo in Sicilia, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione 2007/4249/CE del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti, alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti "de minimis" dalla disciplina comunitaria, per l'acquisizione di servizi di assistenza e consulenza specialistica a favore di piccole e medie imprese operanti in Sicilia, singole o associate, secondo la definizione comunitaria, diretti a supportare lo sviluppo dei sistemi produttivi siciliani nei mercati internazionali di riferimento. Gli aiuti possono essere concessi in misura non superiore al 50 per cento dei costi ammissibili, intesi quali costi dei servizi di consulenza che esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa prestati da consulenti esterni.

2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.2 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento di ammissibilità e

criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del PO FESR 2007–2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007–2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 70 milioni di euro.

4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche nell'ambito di accordi di programma quadro (APQ) per lo sviluppo delle attività produttive.».

Art. 9 Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e norme riguardanti i centri-commerciali naturali.

1. L'articolo 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 62 Aiuti ai consorzi e alle PMI insediate nei centri commerciali naturali.

1. Al fine di promuovere azioni volte alla riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di servizi comuni alle imprese, alla promozione di produzioni locali nell'ambito dei centri commerciali naturali, così come definiti dall'articolo 9 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e successive modificazioni, e delle strutture delle imprese commerciali, artigianali e di servizi operanti nei medesimi contesti, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007–2013 (PO FESR 2007–2013), approvato con Decisione 2007/4249/CE del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti a favore di piccole e medie imprese (PMI) commerciali, artigianali e di servizi insediate nei centri commerciali naturali e di consorzi di PMI commerciali insediati nei predetti centri.

2. Le imprese commerciali di cui al comma 1 sono quelle di cui al Dec.Ass. 11 febbraio 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 26 aprile 1997.

3. I contributi, sia a favore di consorzi di PMI commerciali insediati in centri commerciali naturali che delle piccole e medie imprese commerciali, artigianali e di servizi insediate nei predetti centri, possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta e comunque alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria.

4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007–2013 e nel documento di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007–2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007–2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 60 milioni di euro.».

2. All'articolo 9, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, dopo le parole "l'insieme di attività terziarie private" sono aggiunte le parole: "e imprese artigiane in forma di consorzi di piccole e medie imprese."

Art. 10 Aiuti per la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualità nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione.

1. Dopo l'articolo 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis Aiuti per la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualità nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione.

1. Al fine di promuovere azioni volte a migliorare l'offerta e la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualità nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione 2007/4249/CE del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti, alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria, per finanziare progetti integrati tra piccole e medie imprese siciliane e grande distribuzione.

2. I progetti integrati di cui al comma 1 possono essere finalizzati alla diffusione dei prodotti siciliani nei circuiti commerciali interessati, con esclusione dei prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato (CE), anche attraverso la costituzione di joint venture.

3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.2 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 60 milioni di euro.».

Art. 11 Aiuti per insediamenti produttivi (4).

1. Dopo l'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:

«Art. 57-bis Aiuti per insediamenti produttivi.

1. Al fine di promuovere azioni volte a favorire il rapido sviluppo degli insediamenti artigianali e commerciali all'ingrosso, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione 2007/4249/CE del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie

di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214.

2. Gli aiuti possono essere concessi in favore di:

a) consorzi di imprese costituiti per la realizzazione delle opere previste dall'articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, in possesso della titolarità dell'area oggetto dell'intervento; a tali consorzi può essere concesso un apposito finanziamento;

b) piccole e medie imprese o consorzi di piccole e medie imprese per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione e il riuso di insediamenti abbandonati da destinare ad attività produttiva e di commercio all'ingrosso o per l'acquisto di terreni con specifica destinazione urbanistica artigianale legati all'investimento produttivo o per attività produttive su cui insediare opifici artigianali;

c) piccole e medie imprese di nuova costituzione o già esistenti che vogliono insediarsi nelle aree artigianali o provvedere alla realizzazione di servizi all'interno delle medesime aree o costituire in forma associata mercati commerciali all'ingrosso o per l'acquisto di opifici all'interno di aree artigianali di proprietà comunale anche per imprese ivi insediate.

3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nelle corrispondenti linee operative contenute nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

4. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può servirsi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185, comma 5, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, diretta ad evitare duplicazione dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico dell'asse 7 - Governance, capacità istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 150 milioni di euro.».

(4) Vedi, anche, il Dec. Ass. 5 novembre 2009.

Art. 12 *Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.*

1. L'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 60 Aiuti all'investimento.

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, un fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti

agevolazioni, conformemente alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214, per i programmi e le tipologie di investimento di cui all'articolo 12, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 800/2008:

1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata per un importo comunque non superiore ad euro 500 mila della durata massima di 15 anni di cui sino a due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:

a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;

b) l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;

c) per un importo non superiore al 25 per cento dell'investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale, all'innovazione tecnologica, all'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;

2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito per un importo superiore a 100.000,00 euro e fino a 516.458,90 euro e, comunque, entro il limite del 75 per cento dell'investimento diretti al finanziamento di spese di cui alle lettere a), b), c) del punto 1) del presente comma;

3) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa necessaria per investimenti di cui alle lettere b) e c) del punto 1) del presente comma e per un importo comunque non superiore a euro 25.000,00 della durata massima di anni tre;

4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1) del presente comma, contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di durata massima di quindici anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a euro 500 mila e non inferiore a euro 30 mila.

2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del punto 1) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento.

3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito.

4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall'articolo 16.

5. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell'ente o della società di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, e composto da:

a) cinque componenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;

b) due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi Assessori;

c) un componente designato dall'Associazione bancaria italiana;

d) due esperti in materia creditizia designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore nominato dal suo presidente. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni.

7. Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del comitato, il cui onere è a carico del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

8. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 100 milioni di euro.».

Art. 13 Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

1. All'articolo 63, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) credito di avviamento e credito di esercizio, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a fronte delle esigenze della gestione aziendale. L'apertura di credito deve essere utilizzata per acquisti di beni non duraturi e necessari all'esercizio dell'attività, nonché per emolumenti e compensi a terzi per servizi acquisiti. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di 10 mila euro e non può comunque superare l'importo di euro 200 mila;

b) operazioni di anticipazione effettuate da banche o società finanziarie a partecipazione bancaria operanti in Sicilia, a fronte della cessione di crediti commerciali, per un importo minimo di euro 10 mila e non superiore ad euro 200 mila;

c) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un minimo di euro 30 mila e un massimo di euro 500 mila, maturate alla data del 30 giugno 2009, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito. Il contributo in conto interessi è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio";

b) la lettera d) è abrogata.

Art. 14 Aree artigianali.

1. All'articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il finanziamento può essere accordato anche per la costruzione di capannoni all'interno delle aree artigianali.".

Art. 15 Modifiche all'articolo 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

1. L'articolo 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 65 Aiuti ai consorzi di produttori.

1. Allo scopo di favorire la vendita diretta delle produzioni regionali artigianali e agricole, nonché dei prodotti della pesca e dei loro relativi trasformati, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione 2007/4249/CE del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti "de minimis" dalla disciplina comunitaria. Gli aiuti possono essere concessi ai consorzi di

produttori, appartenenti anche a settori merceologici diversi, per la costituzione di appositi spacci consortili per la vendita al dettaglio dei propri prodotti, o di uffici di rappresentanza con deposito anche in mercati extraregionali, comunitari ed extracomunitari.

2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.2 e 7.1 e nelle corrispondenti linee operative contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

3. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 30 milioni di euro.».

Art. 16 Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di interventi della CRIAS.

1. L'articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 52 Crediti di gestione.

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, per il tramite della CRIAS, le seguenti agevolazioni a favore delle imprese artigiane:

a) finanziamenti per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti pari al 25% del volume di affari, da un minimo di euro 5.164,57 fino ad un massimo di euro 103.291,37, e con durata di 36 mesi;

b) finanziamento per credito d'esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di euro 5.164,57 ed un massimo di euro 51.645,69;

c) finanziamenti a medio termine, assistiti da idonea garanzia reale per la durata massima di anni venti, per acquisto, costruzione e ristrutturazione del laboratorio e/o acquisto di macchinari, attrezzature ed arredi funzionali allo svolgimento dell'attività, per un importo pari al 75% della spesa ammessa, non inferiore ad euro 15.493,70 e non superiore ad euro 516.456,89.

2. I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato.

3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria.».

Art. 17 Modifiche all'articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di finanziamenti concessi dall'Artigiancassa.

1. L'articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è così modificato:

a) al comma 1, dopo le parole "de minimis" sono aggiunte le parole: "alle condizioni e limiti previsti dalla disciplina comunitaria";

b) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole "formazione di scorte" sono aggiunte le parole: "e per le altre destinazioni individuate in adeguamento alla legge 25 luglio 1952, n. 949 ovvero dalla Regione con propri provvedimenti";

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"c) il riconoscimento di un contributo in conto capitale pari al 15 per cento del valore dell'investimento alle imprese che effettuano le operazioni ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni e delle spese ammissibili.

2-ter. Le disposizioni, contenenti anche l'indicazione degli Organi preposti a deliberare, relative agli interventi agevolativi previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 – credito agevolato –, della legge 21 maggio 1981, n. 240 – leasing agevolato –, della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 – fondo di garanzia –, sono emanate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su proposta del comitato tecnico regionale istituito presso l'Artigianocassa.".

TITOLO III Aiuti alle imprese operanti nel settore del turismo

Art. 18 *Modifiche all'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di imprese turistiche.*

1. L'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 75 Contributi a favore delle imprese appartenenti alla filiera turistica.

1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, a favore delle piccole e medie imprese operanti in Sicilia nel settore turistico, un regime di aiuti all'investimento iniziale conforme alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (regolamento generale di esenzione per categoria), del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214, consistente nella erogazione di contributi in conto impianti di intensità pari al 50 per cento dell'importo delle spese ammissibili dei progetti presentati dalle piccole imprese, ed al 40 per cento delle spese ammissibili dei progetti presentati dalle medie imprese. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere altresì concessi conformemente alle condizioni e ai limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006. Gli aiuti non possono riguardare gli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, attrezzature o fabbricati esistenti, o parte degli stessi, con edifici o macchinari o attrezzature nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 per cento o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o la tecnologia utilizzata.

2. Beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono le piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria, che gestiscono o intendono intraprendere la gestione di attività economiche appartenenti alla filiera turistica da individuarsi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sulla base degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione elaborati dalla Regione per il periodo di programmazione comunitaria 2007-2013.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono definite le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri di ammissibilità e di selezione delle stesse, la copertura geografica dei vari bandi, i settori e le tipologie di attività ammissibili per ciascun bando in conformità a quanto previsto nei corrispondenti obiettivi specifici, operativi e linee di interventi contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. Con decreto dell'Assessore sono altresì stabilite le modalità di istruttoria

e di redazione delle graduatorie di ammissione a finanziamento, le modalità di rendicontazione e di erogazione delle rate di contributo nonché le circostanze che danno luogo alla revoca o all'annullamento in autotutela dei provvedimenti concessori ulteriori rispetto a quelle indicate ai commi 5 e 6.

4. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, derivanti da normativa regionale, nazionale e comunitaria, relative alle stesse opere.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono subordinati alla condizione che l'impresa beneficiaria si impegni a gestire direttamente l'attività relativa all'investimento agevolato per un periodo minimo di cinque anni dopo la data di entrata a regime dell'investimento. La violazione di tale impegno comporta l'obbligo in capo all'amministrazione di revocare i contributi concessi e recuperare le quote materialmente erogate. La cessione, nel periodo di cinque anni successivo alla data di entrata a regime dell'investimento, dei beni agevolati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca parziale dei contributi concessi in proporzione alla spesa ammissibile riconosciuta in relazione all'acquisto dei beni ceduti, a meno che la cessione sia motivata dalla necessità di sostituzione dei beni stessi previamente autorizzata dall'amministrazione regionale.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi esclusivamente a condizione che il beneficiario, prima dell'avvio dell'investimento, abbia presentato istanza di contributo ed abbia ottenuto, con successiva apposita comunicazione, conferma da parte dell'amministrazione, che il progetto soddisfa, in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime, pur con riserva di una verifica particolareggiata. Ai fini del presente articolo, per data di avvio dell'investimento si intende la data di stipula del primo contratto relativo all'acquisizione di beni o alla realizzazione delle opere edilizie relative all'investimento. L'eventuale accertamento a posteriori dell'avvenuto avvio dell'investimento in data antecedente alla conferma dell'amministrazione circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, comporta l'obbligo della revoca dei contributi concessi ed il recupero delle quote di contributo eventualmente erogate.

7. Per la selezione e gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185, comma 5, con oneri a carico dell'asse 7 – Governance, capacità istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007–2013. In tale ipotesi si applicano le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20.

8. Anche successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni contenute all'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, resta ascritta alla competenza dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti l'individuazione delle aree geografiche sedi degli investimenti agevolabili con relativa priorità e la indicazione delle tipologie di attività e di investimento prioritarie.

9. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PO FESR 2007–2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini della comunicazione sull'ammontare degli aiuti prevista dal regolamento comunitario di esenzione, le risorse finanziarie concedibili sotto forma di aiuti in forza del presente articolo per il periodo di programmazione 2007–2013 non possono superare complessivamente l'importo di 490 milioni di euro.».

Art. 19 *Modifiche all'articolo 90 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di destagionalizzazione turistica.*

1. L'articolo 90 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 90 Contributi per la promozione, commercializzazione e destagionalizzazione dell'offerta turistica.

1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria, contributi alle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera turistica per la realizzazione di iniziative a sostegno della commercializzazione dell'offerta turistica regionale, finalizzate alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

2. Il contributo è fissato nella misura massima del 50 per cento dei costi complessivi ammissibili e documentati.

3. Sono ammesse al contributo le spese sostenute per le seguenti attività:

- a) realizzazione di materiale pubblicitario esclusivamente riferito alla offerta siciliana commercializzata;
- b) organizzazione nella Regione di eventi congressuali, nei periodi da individuarsi con il decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, di cui al comma 5, al fine della destagionalizzazione;
- c) la locazione, installazione e gestione di stand in occasione della partecipazione dell'impresa ad una fiera o mostra in Italia o all'estero;
- d) la realizzazione nella Regione di educational tour rivolti ad operatori e giornalisti;
- e) la realizzazione di progetti volti a favorire l'integrazione tra le imprese della filiera turistica, promossi da società a partecipazione pubblica o mista pubblica/privata;
- f) organizzazione e offerta di pacchetti promozionali integrati per la fruizione delle risorse turistiche dell'Isola e l'accoglienza nelle strutture ricettive.

4. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria e dei fondi stanziati, allo scopo di favorire la destagionalizzazione della offerta turistica, un contributo di euro 800 mensili, alle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera turistica localizzate nel territorio della Regione, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato in forza nel periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009. Il contributo è erogato nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, in misura proporzionale tra l'importo delle richieste che perverranno all'Assessorato e le risorse disponibili, nonché a condizione che:

- a) il livello di occupazione, relativamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, raggiunto alla data del 31 dicembre 2008, non subisca riduzione nel corso del 2009;
- b) siano osservati i contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono determinate le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri di ammissibilità e selezione delle stesse, le spese ammissibili e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione degli interventi.».

Art. 20 Contributi alle imprese turistico-alberghiere per il consolidamento delle passività onerose.

1. Le agevolazioni alle imprese concesse ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 sono estese alle imprese turistico-alberghiere, come definite dalla vigente legislazione regionale.

TITOLO IV Aiuti alle imprese operanti nei settori territorio ed ambiente

Art. 21 *Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.*

1. L'articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 42 Aiuti agli investimenti.

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato ad attivare, in attuazione degli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007–2013 (PO FESR 2007–2013), approvato con Decisione 2007/4249/CE del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, al fine di rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la biodiversità in un'ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214.

2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente stabilisce con proprio decreto le tipologie di aiuti, le modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 3.2 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007–2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per assicurare la migliore definizione delle procedure, attiva con i soggetti beneficiari interventi di comunicazione e animazione territoriale al fine di promuovere processi partecipativi, finanziati con le risorse relative all'assistenza tecnica del PO FESR 2007–2013.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del PO FESR 2007–2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

Art. 22 *Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nei territori della Rete Ecologica Siciliana.*

1. Dopo l'articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è inserito il seguente:

«Art. 42–bis Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nei territori della Rete Ecologica Siciliana.

1. Al fine di incentivare la nuova imprenditorialità, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, di nuova costituzione o a prevalente partecipazione giovanile o femminile, nei territori della Rete Ecologica Siciliana (RES), gli aiuti di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214, nell'ambito delle finalità degli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007–2013 (PO FESR 2007–2013), approvato con Decisione 2007/4249/CE del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

2. Possono essere concessi contributi, in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, sui costi sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato

regolamento generale di esenzione (CE) n. 800/2008 ovvero alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria.

3. Per il ciclo di programmazione 2007–2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 200 milioni di euro.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del PO FESR 2007–2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

TITOLO V PSR 2007–2013 e aiuti alle imprese operanti nel settore dell'agricoltura

Art. 23 Programma di sviluppo rurale.

1. Dopo l'articolo 141 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è inserito il seguente:

«Art. 141–bis Programma di sviluppo rurale.

1. Per favorire e sostenere i processi di sviluppo del settore agro–alimentare e dei territori rurali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attivare, per il periodo di programmazione 2007–2013, gli interventi previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e successive modifiche e integrazioni, in conformità alle misure del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007–2013 e al predetto regolamento CE n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni, per la competitività del sistema agricolo e forestale regionale, per la tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, per la diversificazione economica e la crescita dell'occupazione nelle aree rurali, anche con il metodo LEADER.

2. La proposta di PSR è adottata con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Con delibera della Giunta regionale sono, altresì, adottate le proposte di revisione e le relative modifiche del PSR approvate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1974/2006, e successive modifiche e integrazioni.

3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina, con proprio decreto, nel rispetto delle procedure stabilite dalla disciplina comunitaria di settore, gli indirizzi per la concessione delle agevolazioni previste dalle singole misure del PSR Sicilia 2007–2013.

4. L'Autorità di gestione del PSR 2007–2013 adotta, con proprio decreto, le disposizioni relative alle riduzioni, esclusioni e sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1975/2006.

5. Gli atti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi all'Assemblea regionale siciliana entro 15 giorni dall'approvazione.».

Art. 24 Diversificazione verso attività non agricole.

1. Dopo l'articolo 141–bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141–ter Diversificazione verso attività non agricole.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, al fine di consolidare e accrescere l'occupazione nelle aree rurali, anche attraverso forme di diversificazione delle attività delle aziende agricole e di sostegno allo sviluppo delle attività non agricole ad integrazione del reddito dell'impresa agricola, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera a), punto i) e 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni, nonché all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1974/2006, e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla misura 311 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007–2013.

2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007–2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88

paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

3. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007–2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007–2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 90 milioni di euro.».

Art. 25 *Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese.*

1. Dopo l'articolo 141–ter della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141–quater *Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste al fine di sviluppare e sostenere le iniziative volte alla creazione e al rafforzamento di microimprese nelle aree rurali, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera a), punto ii) e 54 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 312 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007–2013.

2. Il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007–2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007–2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 33 milioni di euro.».

Art. 26 *Incentivazione di attività turistiche nelle aree rurali.*

1. Dopo l'articolo 141–quater della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141–quinquies *Incentivazione di attività turistiche nelle aree rurali.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di incentivare le attività turistiche nelle aree rurali, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera a), punto iii) e 55 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 313 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007–2013.

2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato:

a) nel caso di investimenti, conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007–2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura;

b) nel caso di servizi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attività a finalità pubblica senza scopo di lucro, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Qualora i beneficiari pubblici svolgano attività economica il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007–2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007–2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 25 milioni di euro.».

Art. 27 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale.

1. Dopo l'articolo 141–quinquies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141–sexies Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di favorire lo sviluppo di servizi essenziali funzionali al miglioramento della qualità della vita e dell'attrattività delle aree rurali per le imprese e per la popolazione, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera b), punto i) e 56 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni conformemente alla misura 321 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007–2013.

2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007–2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attività a finalità pubblica senza scopo di lucro, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Qualora i beneficiari pubblici svolgano attività economica il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007–2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007–2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 28 milioni di euro.».

Art. 28 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.

1. Dopo l'articolo 141–sexies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141–septies Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di innalzare l'attrattività delle aree rurali per le imprese e per la popolazione, intervenendo su una maggiore e migliore fruibilità dei vari elementi del patrimonio rurale, attraverso la loro tutela e riqualificazione, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera b), punto iii) e 57 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni conformemente alla misura 323 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007–2013.

2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007–2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attività a finalità pubblica senza scopo di lucro, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Qualora i beneficiari pubblici svolgano attività economica il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007–2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007–2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 20 milioni di euro.».

Art. 29 Indennità compensativa.

1. Dopo l'articolo 141–septies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141–octies Indennità compensativa.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad accordare agli agricoltori aiuti supplementari per la parziale compensazione dei mancati redditi netti indicati nelle misure 211 e 212 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007–2013, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. Gli aiuti supplementari di cui al comma 1 possono essere erogati in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1783/2003 fino all'entrata in vigore degli articoli 37 e 88, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005. A seguito dell'entrata in vigore dei predetti articoli 37 e 88, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti supplementari sono

concessi conformemente a quanto previsto dai medesimi articoli del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli aiuti supplementari di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse regionali nonché sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Per il periodo di programmazione 2007–2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 53 milioni di euro.

5. L'attuazione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure autorizzative degli stessi.».

Art. 30 *Formazione e informazione degli operatori economici.*

1. Dopo l'articolo 141–octies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141–nonies *Formazione e informazione degli operatori economici.*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di migliorare il profilo professionale degli operatori economici nelle aree rurali, e di offrire strumenti formativi e informativi a supporto di un'efficace attuazione degli interventi previsti dalle misure del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007–2013, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 52, lettera c) e 58 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 331 del PSR Sicilia 2007–2013.

2. Per i soggetti pubblici il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Per i soggetti privati il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore "de minimis" secondo le modalità indicate nella misura.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007–2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007–2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 22 milioni di euro.».

Art. 31 *Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali fuori Allegato I del Trattato CE.*

1. Dopo l'articolo 141–nonies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141–decies *Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali fuori Allegato I del Trattato (CE).*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese nel settore della trasformazione e della commercializzazione, favorendo la ristrutturazione e l'ammodernamento del sistema produttivo agro–industriale ai fini di un miglioramento del rendimento economico delle attività e del riposizionamento delle imprese sui mercati, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 20, lettera b), punto iii) e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1974/2006, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla trasformazione di prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato in prodotti non compresi nel medesimo Allegato I del Trattato, conformemente alla misura 123 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007–2013.

2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007–2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

3. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.

4. Nel settore della silvicoltura, il sostegno è limitato alle microimprese ed è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007–2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007–2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 50 milioni di euro.».

Art. 32 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale.

1. Dopo l'articolo 141–decies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141–undecies Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di garantire al settore agricolo, alimentare e forestale maggiori vantaggi in termini di opportunità di mercato attraverso approcci innovativi per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, anche nell'ottica della sostenibilità ambientale, nonché per la promozione e lo scambio della conoscenza tecnica, economica, gestionale e scientifica, previsti dalle misure del PSR Sicilia 2007–2013, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 20, lettera b), punto iv) e 29 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla misura 124 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007–2013 con particolare riguardo per il settore vitivinicolo, per il settore olio d'oliva e arboricoltura da legno.

2. Per gli investimenti riguardanti i prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato (CE), il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007–2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007–2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 46 milioni di euro.».

Art. 33 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi.

1. Dopo l'articolo 141–undecies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141–duodecies Sviluppo e rinnovamento dei villaggi.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e storico–culturale del mondo rurale, con finalità collettive, turistico–culturali e di servizio, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui all'articolo 52, lettera b), punto ii) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 322 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007–2013.

2. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile in quanto attività a finalità pubblica senza scopo di lucro.

3. I beneficiari sono l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, gli enti locali territoriali in forma singola o associata, i soggetti privati proprietari di edifici inseriti in contesti di pubblica fruizione.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007–2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Ai fini comunitari le risorse per il periodo di programmazione 2007–2013 non possono superare 34 milioni di euro.».

Art. 34 Acquisizione di competenze ed animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

1. Dopo l'articolo 141–duodecies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141–terdecies Acquisizione di competenze ed animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di consentire la definizione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale per la costituzione di partenariati fra soggetti pubblici e privati, attraverso l'animazione territoriale e lo sviluppo delle competenze necessarie alla valorizzazione delle opportunità degli assi III e IV del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007–2013 è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 52, lettera d) e 59 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla misura 341 del PSR Sicilia 2007–2013.

2. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile in quanto attività a finalità pubblica senza scopo di lucro.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007–2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Ai fini comunitari le risorse per il periodo di programmazione 2007–2013 non possono superare 22 milioni di euro.».

Art. 35 Norme sul deposito di carburanti agricoli (5).

1. Per il deposito di carburanti utilizzati a fini agricoli trovano applicazione i commi 13–bis e 13–ter dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni.

(5) Vedi, anche, la Circ. reg. 8 marzo 2010, n. 1.

TITOLO VI Aiuti al lavoro (6)

Art. 36 *Soggetti destinatari degli interventi.*

1. Destinatari degli interventi di cui al presente Titolo sono i soggetti di cui all'articolo 2, punti 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214, e segnatamente:

a) i lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti categorie:

- 1) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- 2) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- 3) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età, con una riserva di risorse finanziarie nella misura prevista dal comma 1-bis (7);
- 4) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- 5) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

6) membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad una occupazione stabile;

b) i lavoratori molto svantaggiati, ossia senza lavoro da almeno 24 mesi;

c) i lavoratori disabili, ossia chiunque sia:

- 1) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale;
- 2) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico (8).

1-bis. Le risorse finanziarie complessivamente destinate al finanziamento degli aiuti previsti per l'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 1 sono impiegate prioritariamente, nella misura del 20 per cento, per la concessione degli incentivi in favore dei datori di lavoro che assumano, nel rispetto delle condizioni fissate dalla presente legge, lavoratori che abbiano superato i cinquant'anni di età, che siano residenti nella regione da almeno un anno e che siano disoccupati da almeno sei mesi e da non più di dieci anni (9).

2. Sono altresì destinatari degli aiuti di cui al presente Titolo, in quanto categorie assimilabili ai lavoratori svantaggiati di cui al punto 1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo, fermo restando il limite temporale di almeno sei mesi ivi previsto, i seguenti soggetti:

a) apprendisti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché quelli avviati in forza della disciplina previgente in materia;

b) lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali o di ammortizzatori sociali, ovvero iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) soggetti assunti con contratto di inserimento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

d) soggetti di cui all'articolo 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (10).

3. I trattamenti previdenziali, i sussidi e gli assegni erogati per prestazioni di workfare, per attività socialmente utili, per tirocini formativi o di orientamento non costituiscono trattamento economico assimilabile a retribuzione.

- (6) Vedi anche l'art. 1, L.R. 20 luglio 2011, n. 15.
- (7) Numero così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 23 febbraio 2010, n. 2.
- (8) Vedi anche quanto dispone, in merito al presente comma, l'art. 2, L.R. 23 febbraio 2010, n. 2.
- (9) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 23 febbraio 2010, n. 2.
- (10) Vedi anche quanto dispone, in merito al presente comma, l'art. 2, L.R. 23 febbraio 2010, n. 2.
-

Art. 37 Contributi per le assunzioni.

1. Gli interventi di cui al presente Titolo hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato, e consistono nello sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi assicurativi obbligatori, a carico del datore di lavoro – nei limiti di cui all'articolo 39 – per le assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 36.

Art. 38 Individuazione dei datori di lavoro e campo di applicazione.

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:

- a) imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una sede operativa nel territorio della Regione ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
- b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali;
- c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
- d) associazioni, con o senza personalità giuridica, di cui al libro I del codice civile, e fondazioni.

2. Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi anche per le assunzioni dei soci.

3. Gli incentivi di cui al presente Titolo non trovano applicazione per i settori esclusi dagli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

4. I benefici di cui al presente Titolo sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione.

Art. 39 Misure e decorrenze degli incentivi.

1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 che, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 40, comma 1, procedono alle assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, gli incentivi di cui all'articolo 37, sotto forma di sgravi contributivi, entro i limiti d'intensità d'aiuto e di ammissibilità dei costi salariali, fissati dagli articoli 40 e 41 del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, rispettivamente per i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili.

2. Per costo salariale si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal datore di lavoro in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende la retribuzione lorda, i contributi obbligatori e i contributi assistenziali per figli e familiari e i premi assicurativi.

3. I benefici di cui al presente Titolo sono cumulabili con altri aiuti di Stato nel rispetto delle disposizioni sul cumulo di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 800/2008.

4. Gli incentivi di cui al presente Titolo decorrono dalla scadenza dei benefici di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato.

5. Gli incentivi di cui al presente Titolo, in caso di variazione della decorrenza o dell'entità dei benefici statali di analoga natura, sono erogati per i periodi per i quali non è più prevista o è prevista in parte la copertura statale, sino alla concorrenza del totale dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali e, comunque, nei limiti d'intensità di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui, dopo l'entrata in vigore della presente legge, vengano introdotti regimi di aiuto statale di analoga natura, gli incentivi di cui al presente Titolo hanno decorrenza dal primo mese successivo alla scadenza del periodo coperto dall'intervento statale.

7. Per le finalità di cui al presente Titolo è autorizzata la spesa fino a mille milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo, nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 relativa alla Regione.

Art. 40 *Condizioni di accesso ai benefici.*

1. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'articolo 39, comma 1, le assunzioni a tempo indeterminato, riguardanti i lavoratori di cui all'articolo 36, sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che, nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;

b) che i posti di lavoro creati rappresentino un incremento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili dipendenti dall'impresa beneficiaria, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l'assunzione;

c) che, salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori assunti sia garantita la continuità dell'impiego per il periodo minimo previsto dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi di lavoro. In assenza di tale previsione i posti di lavoro creati sono mantenuti per un periodo minimo di cinque anni o di tre anni, nel caso delle piccole e medie imprese.

2. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui al presente Titolo, applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro del settore di appartenenza.

3. Sono esclusi dagli interventi i datori di lavoro nelle cui aziende, negli ultimi cinque anni, si siano verificati incidenti sul lavoro che, a causa del mancato rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, accertato con sentenza passata in giudicato, abbiano causato il decesso di uno o più dipendenti.

Art. 41 *Concessione dello sgravio contributivo.*

1. Il datore di lavoro per beneficiare degli incentivi di cui al presente Titolo, è preventivamente autorizzato a seguito di istanza all'Assessorato regionale del lavoro, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di accesso ai benefici. Tale istanza è inoltrata in via telematica, sulla scorta delle istruzioni emanate dal predetto Assessorato.

2. L'istanza di cui al comma 1 non può riguardare benefici la cui data di decorrenza sia successiva di oltre 6 mesi rispetto a quella di presentazione della stessa istanza.

3. Con la presentazione dell'istanza telematica il datore di lavoro è informato sull'ordine cronologico della stessa e sulla disponibilità delle risorse per accedere allo sgravio.

4. Le istanze sono istruite in ordine cronologico di presentazione telematica e sono ammesse a finanziamento, con provvedimento concessorio, sino alla concorrenza delle effettive disponibilità di risorse finanziarie.

5. Il datore di lavoro ammesso a godere degli sgravi richiesti, procede alle assunzioni, ove non già effettuate, entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento concessorio, pena la decadenza dal beneficio.

6. Gli incentivi previsti dal presente Titolo non sono concessi con decorrenza anteriore alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, anche nel caso di assunzioni già effettuate.

7. Nel caso di trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, l'azienda cessionaria può continuare a fruire dell'importo residuo del beneficio già concesso all'azienda cedente per i lavoratori di cui all'articolo 36.

Art. 42 Modalità di erogazione del contributo.

1. L'Assessorato regionale del lavoro, previa intesa con gli istituti previdenziali cui sono iscritti i lavoratori, autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro ai predetti istituti e provvede ad accreditare agli stessi istituti le somme corrispondenti al beneficio concesso.

2. I benefici di cui al presente Titolo non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e gli istituti previdenziali cui sono iscritti i lavoratori.

3. L'Assessorato regionale del lavoro comunica agli istituti previdenziali l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali procedere al conguaglio.

4. L'Assessorato regionale del lavoro, in caso di mancato perfezionamento dell'intesa di cui al comma 1, può provvedere alla concessione del beneficio attraverso l'erogazione diretta semestrale al datore di lavoro, previa presentazione da parte dello stesso della denuncia semestrale delle retribuzioni agli istituti previdenziali ai quali sono iscritti i lavoratori e delle attestazioni di avvenuto versamento dei relativi oneri.

5. L'Assessorato regionale del lavoro è autorizzato ad erogare, agli istituti previdenziali di cui al comma 1, il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti dal presente Titolo.

Art. 43 Controlli e accertamenti.

1. L'Assessorato regionale del lavoro predispose un programma annuale di controlli diretto alla verifica dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente Titolo per l'accesso e/o per il mantenimento degli incentivi.

Art. 44 Sanzioni.

1. L'Assessorato regionale del lavoro revoca gli incentivi concessi ai datori di lavoro, qualora si riscontri in sede di controllo il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti e delle condizioni previsti per l'accesso e/o per il mantenimento dei benefici di cui al presente Titolo.

2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il datore di lavoro che abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi di cui al presente Titolo, è tenuto a restituirli secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessorato regionale del lavoro di concerto con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, versandoli in un apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione.

3. In caso di indebita fruizione dei benefici di cui al presente Titolo da parte dei datori di lavoro, si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle suddette sanzioni sono a beneficio della Regione.

Art. 45 Indicatore occupazionale.

1. Per i progetti finanziati nell'ambito delle misure del POR Sicilia 2000-2006, la percentuale di scostamento in diminuzione del solo indicatore occupazionale non comporta la revoca del contributo qualora esso ricada entro la percentuale del 50 per cento.

Art. 46 *Discipline specifiche di applicazione e norma di salvaguardia comunitaria.*

1. Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato relative alle categorie di soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, gli aiuti di cui al presente Titolo sono concessi in regime di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

2. Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato relative alle categorie di soggetti di cui all'articolo 36, comma 2, la concessione degli aiuti di cui al presente Titolo è subordinata alla positiva definizione della procedura di controllo comunitario di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE nonché al rispetto dei vincoli eventualmente imposti dalla Commissione europea.

3. Ai fini dell'approvazione comunitaria, le risorse finanziarie complessivamente destinate agli aiuti di cui al comma 2 per il periodo 2007–2013, non possono superare l'importo di mille milioni di euro.

4. L'Assessore regionale per il lavoro emana, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del regime di aiuti di cui al presente Titolo.

TITOLO VII Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 in materia di aiuti alle imprese operanti nel settore dell'industria

Art. 47 *Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 2008 in materia di finanziamenti delle commesse.*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. I benefici di cui all'articolo 32 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, già estesi ai soggetti indicati all'articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, sono altresì applicabili ai settori previsti al comma 8 dell'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

1-ter. Sono altresì finanziabili le esecuzioni di commesse di forniture, lavorazioni e costruzioni effettuate anche all'esterno del proprio stabilimento nel territorio della regione purché i relativi costi siano sostenuti direttamente dall'impresa beneficiaria e le lavorazioni non siano affidate in subappalto.».

Art. 48 *Modifiche di norme in materia di impiego di esperti.*

1. Alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono apportate le modifiche di seguito elencate:

a) al comma 4 dell'articolo 1 sono soppresse le seguenti parole: "nonché di esperti ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni";

b) al comma 5 dell'articolo 2 sono soppresse le seguenti parole: "nonché di esperti ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni";

c) al comma 4 dell'articolo 3 sono soppresse le seguenti parole: "nonché di esperti ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni";

d) al comma 3 dell'articolo 4 sono soppresse le seguenti parole: "nonché di esperti ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni";

e) al comma 7 dell'articolo 6 sono soppresse le seguenti parole: "; ad avvalersi inoltre di esperti ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive

modifiche ed integrazioni, da individuare per i progetti di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo sperimentale con le modalità indicate all'articolo 5, comma 4".

Art. 49 Contributi alle imprese per pagamento rate di mutuo.

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 come modificato dall'articolo 27 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è aggiunto il seguente:

«4-ter. In conformità al regolamento di cui al comma 3, l'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito delle disponibilità del fondo, è autorizzato a concedere contributi a copertura del 70% degli interessi corrispettivi ed oneri che le piccole e medie imprese (PMI) industriali, ivi comprese le attività turistico-ricettive, devono corrispondere per lo slittamento in coda ai relativi piani di ammortamento, delle rate dei mutui, contratti entro il 31 dicembre 2008 con istituti di credito convenzionati, in scadenza nell'anno 2009 e nel primo semestre 2010. Le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono stabilite con decreto assessoriale.».

TITOLO VIII Attuazione della programmazione regionale unitaria e fondi relativi ad assegnazioni dell'unione europea, dello stato e di altri enti

Art. 50 Norme di attuazione della programmazione regionale unitaria.

1. Il Governo della Regione provvede, per quanto di competenza, sulla base degli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea regionale siciliana, alla definizione delle politiche di sviluppo, dei contenuti del Documento Unitario di Programmazione, (DUP) dei Programmi operativi regionali, degli strumenti di attuazione della politica regionale e degli altri strumenti di attuazione della programmazione regionale unitaria definita nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). Un'apposita sezione del Documento di programmazione economico-finanziaria illustra lo stato di attuazione della programmazione regionale unitaria, in particolare lo stato di attuazione e di avanzamento dei programmi regionali relativi ai fondi europei, del programma di utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e in genere dei programmi di spesa delle risorse aggiuntive nazionali, delle politiche di sviluppo regionali finanziate con risorse ordinarie, dando conto del coordinamento fra i diversi strumenti (11).

1-bis. Ai fini dell'espressione degli atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Governo della Regione assicura all'Assemblea regionale siciliana una qualificata e tempestiva informazione circa l'istruttoria degli atti e i relativi negoziati con gli organismi dell'Unione europea, statali e con tutti gli altri enti coinvolti nei tavoli di trattative, riferendo periodicamente alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea e alle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana (12).

2. Costituiscono attuazione della programmazione regionale unitaria i Programmi operativi per l'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006, il Programma di sviluppo rurale per l'obiettivo di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, il Programma operativo Fondo europeo per la pesca per l'obiettivo di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006, il Programma di utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate come previsto dal CIPE e rientrante nella competenza regionale nonché gli interventi settoriali previsti da particolari norme statali e regionali. Il DUP della Regione è lo strumento strategico di coordinamento di tale programmazione.

3. I Programmi operativi che attuano la programmazione regionale unitaria sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea e delle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, da rendersi entro quindici giorni dall'assegnazione della relativa richiesta da parte del Presidente dell'Assemblea. Laddove i pareri non siano trasmessi nei quindici giorni previsti, il Governo ne prescinde. Le modifiche di carattere finanziario e di merito ai Programmi operativi sono comunicati

alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea e alla II Commissione legislativa "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana (13).

4. Le risorse relative alla programmazione integrata sono iscritte nel bilancio di previsione della Regione, di norma in sede di approvazione del bilancio stesso ovvero con le modalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le amministrazioni possono assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti nei limiti delle risorse finanziarie previste nei documenti che approvano programmi comunitari o nazionali sempreché le relative spese in conto capitale siano riferite ad opere e interventi ripartiti in più esercizi.

6. I provvedimenti amministrativi di cui al comma 4 sono comunicati alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana per via telematica.

7. Il Governo riferisce annualmente alle competenti commissioni e alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea dell'Assemblea regionale siciliana sull'attuazione o modificazione dei programmi regionali relativi ai fondi europei, facendo riferimento allo stato di attuazione dei singoli programmi e dando conto, per ciascun asse e ciascun obiettivo, dello stato di avanzamento degli interventi attivati, degli impegni di spesa e dei corrispondenti pagamenti avvenuti rispetto ai livelli previsti, e in generale di ogni elemento di conoscenza e valutazione sia quantitativo che qualitativo dei programmi. Le commissioni possono formulare osservazioni o esprimere atti d'indirizzo al Governo della Regione e, ove ne ravvisino l'opportunità, riferiscono all'Assemblea con apposita relazione (14).

8. Gli atti relativi agli adempimenti per l'attuazione dei programmi operativi costituiscono obiettivi prioritari per i dirigenti.

(11) Periodo aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 26 aprile 2010, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(12) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 26 aprile 2010, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(13) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 26 aprile 2010, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Gli atti e documenti che attuano la programmazione regionale unitaria, compresi gli atti inerenti alla ripartizione finanziaria di risorse per i diversi obiettivi e linee di intervento, sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio e della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea, dell'Assemblea regionale siciliana, da rendersi nei termini previsti dal regolamento interno, circa la loro coerenza con il quadro finanziario dei documenti di programmazione di cui al comma 1.».

(14) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera d), L.R. 26 aprile 2010, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «7. Con cadenza almeno semestrale il Governo della Regione riferisce all'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione dei programmi operativi regionali e degli altri strumenti di attuazione della programmazione regionale integrata.».

Art. 51 Programmi comuni fra più amministrazioni.

1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano stipulati accordi fra i rami dell'amministrazione, tra la Regione ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, possono essere disposte, per l'attuazione di quanto stabilito dagli accordi, una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorché non dipendente regionale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti.

2. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al quale sono accreditate le somme e determinano la durata tassativa dell'accordo.

3. I fondi accreditati al funzionario delegato danno luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle amministrazioni, enti ed organismi partecipanti all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di gestione, nonché, in quanto compatibili, le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati.

4. Ove all'accordo partecipino più rami dell'amministrazione regionale, la verifica amministrativa e contabile del rendiconto di cui al comma 3 è effettuata dal ramo dell'amministrazione cui è affidata la gestione diretta dell'intervento.

Art. 52 Fondi per la realizzazione degli interventi del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013.

1. Al fine di realizzare l'obiettivo convergenza previsto nel regolamento (CE) n. 1083/2006, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale bilancio e tesoro, sono istituiti un fondo per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma operativo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 ed un fondo per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma operativo del Fondo sociale europeo (FSE) 2007-2013.

2. Ai predetti fondi confluiscono i finanziamenti dell'Unione europea e i cofinanziamenti statali e regionali di rispettiva competenza relativi alla programmazione comunitaria 2007-2013.

3. Per gli interventi relativi al FESR i dipartimenti interessati, prima di assumere gli impegni giuridicamente vincolanti chiedono al Dipartimento regionale bilancio e tesoro, per il tramite dell'Autorità di gestione, l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti.

4. L'Autorità di gestione, verificata la compatibilità con il piano finanziario del Programma e con il documento di attuazione, invia la richiesta al Dipartimento regionale bilancio e tesoro che provvede ad iscrivere le relative somme in bilancio.

5. Per gli interventi la cui attuazione è prevista tramite organismi intermedi, l'Autorità di gestione del programma, previa richiesta del centro di responsabilità delegante, verificata la compatibilità con il piano finanziario, chiede alla Ragioneria generale della Regione l'iscrizione, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1, delle somme necessarie all'organismo intermedio per l'avvio delle procedure e per la conseguente assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

6. Le somme relative al FSE sono iscritte nei pertinenti capitoli con decreti del Ragioniere generale della Regione, su richiesta dell'Autorità di gestione al momento dell'ammissione a finanziamento e nella misura dell'80 per cento dell'importo complessivo di tutti i progetti ammessi, per far fronte al pagamento dell'anticipazione e dell'acconto. L'iscrizione del saldo è effettuata previa verifica dei rendiconti ad opera dell'Autorità di gestione.

7. I capitoli sono istituiti per asse, obiettivo operativo e dipartimento competente per il Programma operativo FESR e per asse, obiettivo specifico e dipartimento per il Programma operativo FSE.

8. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli per le quali non sussistono obbligazioni vincolanti possono essere trasferite, con decreti del Ragioniere generale della Regione, su richiesta dell'Autorità di gestione, al fondo di cui al comma 1 per la successiva riassegnazione.

9. Ai fini del monitoraggio è utilizzato un apposito sistema di codificazione denominato "Caronte", sistema di gestione e monitoraggio utilizzato sia per il FESR che per il FSE, nonché per il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

10. Alla Commissione Bilancio ed alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Unione europea, dell'Assemblea regionale siciliana, è fornito semestralmente dalle rispettive Autorità di gestione lo stato di avanzamento finanziario procedurale e fisico dei programmi operativi.

11. Al fine del coordinamento delle attività di cui al comma 10, nonché della predisposizione e dell'aggiornamento dei documenti economici e finanziari, l'Autorità di gestione fornisce semestralmente, con evidenza informatica, alla Ragioneria generale della Regione l'aggiornamento finanziario, procedurale e fisico dei relativi programmi. L'Autorità di certificazione trasmette alla Ragioneria generale copia delle domande di pagamento inoltrate.

12. Per l'assistenza tecnica del Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013, al fine di migliorare e semplificare le procedure di spesa, pur restando unitaria sotto il profilo organizzativo e funzionale la programmazione delle relative attività nella competenza del Dipartimento regionale della programmazione, le risorse finanziarie assegnate alle linee di intervento dell'asse VII in ragione delle specifiche esigenze dei dipartimenti attuatori dell'assistenza tecnica, sono iscritte, su richiesta del Dipartimento regionale della programmazione, in capitoli dello stato di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza dei rami dell'amministrazione regionale che richiedono l'assistenza tecnica ed attuano gli interventi.

Art. 53 Fondo per la realizzazione degli interventi del PSR 2007-2013.

1. Al fine di realizzare il Programma di sviluppo rurale Sicilia 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale interventi strutturali, è istituito un fondo vincolato ove confluiscono i finanziamenti dell'Unione europea e i cofinanziamenti statali e regionali di rispettiva competenza per essere trasferiti all'organismo pagatore.

2. Per consentire la trasparenza e meglio dettagliare l'attuazione del programma, l'Autorità di gestione e l'organismo pagatore forniscono semestralmente alle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana e alla Ragioneria generale della Regione l'aggiornamento finanziario, procedurale, fisico nonché le certificazioni di pagamento del programma.

Art. 54 Modifiche all'articolo 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni le parole "relativi al periodo di programmazione 2000/2006 non compresi nel Programma operativo regionale della Sicilia," sono sostituite con le parole "non compresi nei programmi operativi dei fondi strutturali destinati alla programmazione 2007-2013".

2. Il comma 2 dell'articolo 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

TITOLO IX Modifiche di norme ed abrogazioni

Art. 55 Modifiche all'articolo 7-bis della legge n. 109 del 1994 introdotto dalla legge regionale n. 7 del 2002 in materia di Commissione regionale dei lavori pubblici (15).

[1. I commi 15, 16 e 17 dell'articolo 7-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, sono così sostituiti:

"15. La Commissione regionale è composta dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici, dal Dirigente generale dell'ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici, dall'Avvocato generale della Regione o da un suo delegato, dall'Ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da sei consulenti tecnico-giuridici nominati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.

16. L'Assessore regionale per i lavori pubblici designa il presidente tra i componenti della Commissione regionale, a cui è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 7.

17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici."].

(15) Articolo abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera n), L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

Art. 56 Modifiche agli articoli 1 e 4 della legge regionale n. 15 del 2005 in materia di concessioni demaniali marittime.

1. Al primo capoverso del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, dopo la parola "concessioni" è soppressa la parola "quadriennali" e le parole "sono alla scadenza rinnovate" sono sostituite dalle parole "sono alla scadenza tacitamente rinnovate".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione con riferimento alle aree già detenute in concessione al momento di entrata in vigore della presente legge. Nella attività di programmazione le amministrazioni competenti devono tenere conto delle concessioni esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge.".

Art. 57 Modifica alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 16.

1. All'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in regime di aiuti de minimis nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 25 luglio 2007.".

Art. 58 Modifica all'articolo 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, le parole "cinque anni" sono sostituite con le parole "otto anni".

Art. 59 Modifiche agli articoli 11, 13 e 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

"1. In attuazione dei regolamenti comunitari sulla programmazione dei fondi comunitari e sullo sviluppo rurale e nel rispetto degli orientamenti e dei regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato si applicano le disposizioni della presente legge agli aiuti concessi alle imprese operanti in Sicilia, sia su fondi propri del bilancio della Regione, sia in regime di cofinanziamento, con

particolare riguardo agli aiuti alle imprese previsti nel POR 2000/2006 e nei programmi operativi di attuazione dei regolamenti dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007–2013.".

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi, un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. Per attivi materiali si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti o macchinari. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Per attivi immateriali si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate. Un investimento di sostituzione che non soddisfa nessuna di queste condizioni non rientra in questa definizione. Anche l'acquisizione degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento può essere considerata un investimento iniziale a condizione che lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e venga comperato da un investitore indipendente.

3. Gli aiuti possono essere concessi qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l'autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto. In caso di aiuti ad hoc, l'autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dei lavori sul progetto, fatta salva l'approvazione della misura da parte della Commissione. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimento materiali o immateriali o ai costi di acquisizione, onde garantire che l'investimento sia economicamente redditizio e finanziariamente solido e rispettare il massimale di aiuto applicabile, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

4. Gli aiuti sono subordinati alla condizione che l'investimento sia mantenuto per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento. Inoltre, qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere occupati entro tre anni dal completamento dei lavori. Ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta. Nel caso delle piccole e medie imprese, i periodi quinquennali di mantenimento di un investimento o dei posti di lavoro creati possono essere ridotti ad un minimo di tre anni.

5. L'intensità degli aiuti non può superare i massimali stabiliti dalla normativa comunitaria per gli aiuti a finalità regionale per le regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CE.".

3. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole da "pari al" fino a "piccole e medie imprese" sono soppresse.

Art. 60 Contratti di programma settoriali.

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis Contratti di programma settoriali.

1. Gli aiuti di Stato di cui alla presente legge possono essere concessi, secondo quanto previsto dall'articolo 188, anche mediante contratti di programma settoriali per sostenere la realizzazione

degli investimenti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118 della legge regionale 6 maggio 2001, n. 6 per gli investimenti legati allo sviluppo integrato del territorio, gli Assessori regionali sono autorizzati a stipulare contratti di programma settoriali, finalizzati a sostenere la realizzazione di investimenti diretti allo sviluppo del territorio o aventi contenuto innovativo, in coerenza con le linee di programmazione regionale, anche utilizzando le risorse di propria competenza di derivazione statale o comunitaria.

3. La proposta di contratto di programma ha ad oggetto la realizzazione di un progetto di investimento e può essere presentata da un'impresa di qualsiasi dimensione. Per progetto di investimento, ai fini del presente articolo, si intende un'iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da più imprese, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di spesa strettamente connessi e funzionali tra loro. Il progetto può altresì prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziata con risorse pubbliche.

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal contratto di programma sono l'impresa che propone il contratto ed, eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto.

5. Il contratto di programma settoriale può essere proposto anche ai sensi della lettera b) dell'articolo 181 della legge regionale n. 6/2001.

6. L'importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto non è inferiore a 15 milioni di euro, ad eccezione di quello relativo alle opere infrastrutturali. Fatto salvo quanto stabilito per il programma presentato dal proponente, l'importo delle spese ammissibili di ciascuno degli altri programmi non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.

7. Il proponente, al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, presenta, già in sede di domanda, un business plan nel quale sia dimostrata la sostenibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, siano indicate le fonti di copertura e sia fornita la garanzia fidejussoria per un importo corrispondente al 5% della quota a carico dell'impresa proponente.

8. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l'Assessorato regionale competente è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185, ovvero di società a totale partecipazione della Regione siciliana, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale; ad avvalersi, inoltre, di esperti, ai sensi dell'articolo 185, comma 6, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.

9. Con decreto dell'Assessore regionale competente sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma regionali e sono individuate, tra gli stanziamenti relativi agli aiuti previsti al comma 1 le risorse destinate al finanziamento dei contratti di programma.

10. La Regione partecipa a contratti di programma statali con i fondi stanziati per i regimi di aiuto aventi finalità analoghe.

11. I commi 5 e 7 del presente articolo si applicano anche nel caso dei contratti di programma di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23.».

Art. 61 Modifiche agli articoli 185 e 200 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

1. Al comma 5 dell'articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero mediante l'affidamento in house secondo i requisiti e le modalità di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni".

2. Al comma 1 dell'articolo 200 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo le parole "POR Sicilia 2000/2006" sono aggiunte le parole "e dei programmi operativi di attuazione dei regolamenti sui fondi strutturali per il 2007-2013, ivi compresi i regimi di aiuti de minimis".

Art. 62 Abrogazioni di norme.

1. Sono abrogati gli articoli 26, 35, 36, 48 e 51 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

TITOLO X Norme finali e transitorie

Art. 63 Accordo di programma.

1. Gli interventi previsti dalla presente legge che abbiano quali soggetti beneficiari enti locali ed enti pubblici, sono sottoposti all'istituto dell'Accordo di programma e dei progetti integrati ai fini della operatività degli obiettivi specifici 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 5.1, 6.1 e 6.2.

Art. 64 Decorrenza di norme.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili agli interventi i cui bandi o avvisi sono emanati dagli Assessorati regionali successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 65 Parere Commissioni di merito.

1. I decreti assessoriali previsti dalla presente legge e dalla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, riguardanti i regimi di aiuto, sono emanati previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, da rendersi entro 10 giorni dall'assegnazione della relativa richiesta da parte del Presidente dell'Assemblea. Trascorso tale termine, l'Assessore procede all'adozione del decreto.

2. Le delibere della Giunta regionale e i decreti assessoriali che stabiliscono disposizioni di carattere generale di attuazione della presente legge e della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, riguardanti le misure dei programmi operativi regionali sono trasmessi all'Assemblea regionale siciliana entro 15 giorni dalla loro adozione.

Art. 66 Norma transitoria.

1. Gli interventi relativi al Programma operativo per il 2000-2006 "POR Sicilia 2000-2006" continuano ad essere attuati in base alla normativa previgente.

Art. 67 Progetti di investimento in zone svantaggiate.

1. Una quota pari al 20 per cento delle risorse previste dalla presente legge è destinata ai contributi per progetti d'investimento alle imprese, comunque denominate, ubicate in zone svantaggiate.

Art. 68 Comunicazione Commissione 2009/C 16/01.

1. Gli aiuti di cui alla presente legge e alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono concessi anche alle condizioni e limiti previsti nella Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica 2009/C 16/01 e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta Comunicazione e delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea.

Art. 69 Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 17 novembre 2009, n. 11

Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 novembre 2009, n. 53.

(2) Vedi anche l'art. 1, L.R. 12 agosto 2011, n. 20.

Art. 1 Imprese beneficiarie.

1. La Regione concede un contributo in favore di progetti d'investimento iniziale, come definiti dagli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (g.u.u.e.) C 54 del 4 marzo 2006, nella forma di credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi, che effettuano entro il termine del 31 dicembre 2013 nuovi investimenti nel territorio della Regione, per un importo agevolabile per le imprese del settore del turismo non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro 4 milioni e per le altre imprese così determinato:

- a) microimprese, anche artigiane: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 500 mila;
- b) piccole imprese: non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro un milione;
- c) medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4 milioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi incluse quelle agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che realizzano nuovi investimenti nel territorio della Regione con riferimento alla sola trasformazione dei prodotti agricoli.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, altresì, alle imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modifiche ed integrazioni, che realizzano nuovi investimenti nel territorio della Regione.

4. Il contributo di cui alla presente legge è riservato prioritariamente, per una quota pari al cinquanta per cento delle risorse annualmente stanziato, alle imprese manifatturiere.

5. In ogni caso, una quota pari al venti per cento delle risorse annualmente e complessivamente stanziato è destinata ai contributi per progetti di investimento iniziale delle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate.

6. Le quote delle risorse discendenti dalle disponibilità che residuano annualmente dalle riserve di cui ai commi 4 e 5 sono impiegate per le finalità di cui alla presente legge secondo i criteri previsti dalla medesima.

7. Nell'allegato A, che fa parte integrante della presente legge, sono specificate le singole attività dei settori individuati ai precedenti commi.

8. L'agevolazione di cui alla presente legge non si applica alle imprese in difficoltà ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (pubblicati nella g.u.u.e. C 244 del 1° ottobre 2004), alle imprese che operano nei settori dell'industria carbonifera, dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente negli allegati I e II degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità

regionale 2007–2013" alle imprese operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, ai grandi progetti d'investimento di cui al paragrafo 4.3 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007–2013" e ai progetti di investimento effettuati dalle imprese di cui al comma 2, qualora le spese ammissibili eccedano il massimale di cui al punto 45 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007–2013" (pubblicati nella g.u.u.e. C 319 del 27 dicembre 2006).

9. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle regole di cumulo di cui al paragrafo 4.4. degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007–2013", eccetto che per i settori di cui al comma 3, per i quali, in caso di intervento concomitante di altri aiuti di provenienza locale, regionale, nazionale o comunitaria, trovano applicazione i massimali d'intensità indicati nella tabella di cui all'allegato II al "Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca" (pubblicato nella g.u.u.e. L 223 del 15 agosto 2006).

Art. 2 *Misura dell'agevolazione.*

1. Il credito d'imposta compete nelle seguenti misure:

a) per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo Allegato I, ubicate in zone agricole svantaggiate: 85 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007–2013" (pubblicati nella g.u.u.e. C 319 del 27 dicembre 2006);

b) negli altri casi: 80 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007–2013, dalla tabella di cui all'allegato II al Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca" e, per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, rispettivamente, dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007–2013", se il prodotto trasformato rientra tra quelli di cui all'allegato I del Trattato CE, e dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007–2013, se il prodotto trasformato non rientra tra quelli di cui al predetto allegato I.

Art. 3 *Credito di imposta per le PMI derivanti da concentrazione di imprese esistenti.*

1. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, il contributo di cui all'articolo 1 è concesso, altresì, alle PMI operanti nei settori di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, derivanti da processi di concentrazione di due o più imprese esistenti, nella misura maggiormente vantaggiosa tra quelle indicate nelle seguenti tabelle A) e B), rispettivamente con riferimento al numero di dipendenti dell'impresa richiedente, o, in alternativa, alla somma dei fatturati delle società partecipanti al processo di concentrazione:

Tabella A

Percentuale di aiuto rispetto ai massimali previsti per le PMI dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" e dalla tabella di cui all'Allegato II al "Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca	Numero dipendenti
100%	da 200 a 249
95%	da 151 a 199
90%	da 10 a 150

Tabella B

Percentuale di aiuto rispetto ai massimali previsti per le PMI dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" e dalla tabella di cui all'Allegato II al "Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca"	Classe di fatturato (in milioni di euro)
100%	uguale a 40 e inferiore a 50
95%	uguale a 30 e inferiore a 40
90%	uguale a 2 e inferiore a 30

2. Per fatturato di cui al comma 1 si intende la somma dei ricavi dei valori della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate dalle società partecipanti al processo di concentrazione relativamente al secondo periodo di imposta precedente a quello in cui la concentrazione è ultimata.

3. Fermi restando i limiti minimi di investimento agevolabile di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli investimenti di cui al presente articolo sono agevolabili fino ad un importo ammissibile di euro 8 milioni.

Art. 4 *Processo di concentrazione delle imprese.*

1. Le imprese che hanno attuato il processo di concentrazione devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) il processo di concentrazione deve essere avviato dopo l'entrata in vigore della presente legge ed ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 7;
- b) l'istanza di agevolazione deve essere presentata entro e non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione del processo di concentrazione;

c) le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono avere sede in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo ed essere operative da almeno due anni;

d) il processo di concentrazione non deve interessare imprese tra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che siano direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 Definizione del processo di concentrazione.

1. Ai fini degli articoli 3 e 4, per concentrazione si intende:

a) la costituzione di un'unica nuova impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione;

b) l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa.

2. La concentrazione si considera realizzata anche attraverso l'acquisizione del controllo di società, di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545-septies del codice civile.

3. La concentrazione si considera avviata nei casi di fusione e di fusione per incorporazione con l'ultima iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese del luogo dove hanno sede le società partecipanti.

Art. 6 Modalità applicative.

1. Il credito di imposta, determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di maturazione ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

2. I soggetti comunque ammessi ai benefici di cui alla presente legge, indicano nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati gli investimenti, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, nonché ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.

3. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, esclusi i costi relativi all'acquisto di autovetture, autoveicoli con tara inferiore a 5 quintali, autocarri derivati da autovetture, motoveicoli e simili, di "mobili e macchine ordinarie di ufficio" di cui alla tabella approvata con D.M. 31 dicembre 1988, del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i "coefficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio regionale. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. La locazione finanziaria di terreni e di immobili deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento per le imprese di grandi dimensioni e per tre anni per le PMI. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, i costi di investimento in attivi immateriali derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate sono ammissibili solo fino al 50 per

cento della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto. I beni immateriali devono essere utilizzati esclusivamente nella struttura produttiva in cui sono realizzati gli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione, essere considerati ammortizzabili, essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, figurare all'attivo e restare nello stabilimento del beneficiario dell'agevolazione per un periodo di almeno cinque anni per le imprese di grandi dimensioni e di tre anni per le PMI. I terreni e gli immobili sono ammissibili alle agevolazioni per un importo totale non superiore al 25 per cento del costo complessivo del progetto d'investimento iniziale proposto.

Art. 7 Modalità di fruizione del contributo (3).

1. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, il cui modello è approvato con apposito provvedimento, indicante i propri elementi identificativi, il settore di appartenenza, il limite di intensità di aiuto utilizzabile, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti ed il credito spettante, nonché contenente l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti, successivamente alla data di accoglimento dell'istanza stessa e comunque entro sei mesi dalla predetta data. L'istanza deve, inoltre, riportare i contenuti della perizia giurata di cui al comma 3, con particolare riferimento alla descrizione del progetto di investimento proposto ed alla attestazione indicante in quale delle tipologie di investimento iniziale previste dal paragrafo 4, punto 34, degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" rientra il predetto progetto.

2. L'istanza, da inoltrarsi in via telematica, deve, altresì contenere:

- a) gli altri dati indicati nel provvedimento di approvazione del modello di istanza;
- b) la dichiarazione prevista dal comma 11 dell'articolo 16-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) la dichiarazione relativa al possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) l'indicazione, ai fini del rispetto delle regole del cumulo di cui al paragrafo 4.4. degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", dell'ammissione o meno del progetto di investimento per il quale è richiesto il contributo ad altre agevolazioni pubbliche e, in caso affermativo, l'indicazione del loro ammontare;
- e) la dichiarazione di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (pubblicati nella g.u.u.e. C 244 dell'1 ottobre 2004);
- f) nel caso di imprese operanti nel settore di cui al comma 2 dell'articolo 1, la dichiarazione di coerenza del progetto di investimento iniziale proposto con il Programma di sviluppo rurale - Sicilia 2007/2013 - Misura 5.3.1.2.3 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (123)";
- g) nel caso di imprese operanti nel settore di cui al comma 3 dell'articolo 1, la dichiarazione che il progetto di investimento iniziale proposto non riguarda prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento e la trasformazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché, la dichiarazione che il predetto progetto d'investimento è finalizzato al perseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi: migliorare le condizioni di lavoro; migliorare e monitorare le condizioni di igiene o di salute pubblica o la qualità dei prodotti; produrre prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato; ridurre l'impatto negativo sull'ambiente; migliorare l'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e

degli scarti; produrre nuovi prodotti, applicare nuove tecnologie o sviluppare metodi di produzione innovativi;

h) nel caso di imprese di grandi dimensioni, la dichiarazione che le spese per investimenti immateriali ammissibili non superano il 50 per cento della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto;

i) nel caso di PMI di cui all'articolo 3, la dichiarazione che il processo di concentrazione è stato ultimato nel periodo previsto dal comma 1 dell'articolo 4, con l'indicazione della data di ultimazione, del numero dei dipendenti e del fatturato di cui al comma 2 dell'articolo 3;

j) l'impegno a rendere disponibile, ai fini delle verifiche e dei controlli, sin dall'ammissione all'agevolazione, l'originale della perizia giurata di cui al comma 3, nonché a trasmettere la stessa per il tramite del perito giurato che l'ha redatta, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ammissione all'agevolazione, a pena di decadenza dalla stessa, mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

k) l'impegno a partecipare, in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, al finanziamento dell'investimento con un apporto pari ad almeno il 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso;

l) l'impegno a mantenere l'investimento per un periodo minimo di cinque anni, ovvero di tre anni per le PMI, dopo il suo completamento.

3. La perizia giurata è redatta da un professionista all'uopo abilitato, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura dell'impresa richiedente e deve descrivere il progetto d'investimento, attestando, altresì, in quale delle tipologie di investimento iniziale previste dal citato paragrafo 4, punto 34, degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" rientri il predetto progetto.

4. Le imprese che, presentata l'istanza ai sensi del presente articolo, non ne abbiano ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di presentazione, possono rinnovare la richiesta relativamente al medesimo progetto di investimento, esponendo un importo non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli altri dati di cui alla predetta istanza. Rispettate tali condizioni, le imprese conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta.

5. In via telematica e con procedura automatizzata, è rilasciata certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, e sono esaminate le istanze di ammissione al beneficio, dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati.

6. Entro trenta giorni lavorativi dalla presentazione delle istanze, è comunicato, in via telematica, l'accoglimento o l'eventuale diniego del contributo, nel caso in cui manchi uno degli elementi di cui ai commi 1 e 2, nel caso in cui il progetto di investimento proposto non risulti rientrare in alcuna delle tipologie di investimento iniziale previste dal paragrafo 4, punto 34 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati e comunque, ove non risultino rispettati i presupposti e le condizioni previsti dalla presente legge per la fruizione del credito di imposta.

7. Le istanze rinnovate, ovvero, presentate per la prima volta, espongono la pianificazione degli investimenti scelta dalle imprese richiedenti, con riferimento all'anno nel quale l'istanza è presentata e ai due anni immediatamente successivi.

8. Qualora gli investimenti pianificati ed esposti nella istanza, ai sensi del comma 7, non risultino effettuati entro i due anni successivi a quello di accoglimento, l'impresa beneficiaria decade dall'intera agevolazione. L'utilizzo del credito di imposta è consentito esclusivamente entro i limiti

dell'importo maturato in ragione degli investimenti realizzati e comunque nel rispetto dei limiti di utilizzazione massimi, pari al 30 per cento nell'anno di presentazione dell'istanza e al 70 per cento nell'anno successivo. La parte di credito eccedente i predetti massimali annui, può essere fruita entro il secondo anno successivo a quello di accoglimento dell'istanza. Tuttavia, in caso di incapacità, il contribuente può utilizzare il credito residuo anche successivamente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

9. Per le imprese di cui all'articolo 3, a pena di decadenza dall'agevolazione, la concentrazione deve avere una durata di almeno cinque anni dalla data di ultimazione della stessa.

10. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto o, per le PMI il terzo, periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, ovvero – nel caso di terreni ed immobili acquisiti con contratti di locazione finanziaria – se la locazione non prosegua per almeno cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni diversi da terreni ed immobili, acquisiti in locazione finanziaria, nel caso in cui non venga esercitato il riscatto, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il credito d'imposta indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

11. Le risorse derivanti da rinunce, da revoche, o da rideterminazioni, anche parziali, dei contributi, sono utilizzate per accogliere le richieste non ammesse per insufficienza di disponibilità, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

12. Le modalità di trasmissione telematica previste dal presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

(3) Vedi anche l'art. 1, L.R. 12 agosto 2011, n. 20.

Art. 8 Disposizioni attuative, verifiche e sanzioni (4).

1. Con uno o più decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i dirigenti generali del Dipartimento regionale dell'industria e delle miniere dell'Assessorato regionale dell'industria, del Dipartimento regionale degli interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e del Dipartimento regionale della pesca dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e previa intesa con l'Agenzia delle entrate, sono individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze e le perizie giurate di cui all'articolo 7 ed emanate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione della presente legge (5).

2. Per l'espletamento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, è prevista la stipula con l'Agenzia delle entrate della convenzione di cui all'articolo 11.

3. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora venga accertato il mancato rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti per la fruizione del credito di imposta, si procede al recupero dell'importo indebitamente fruito, dei relativi interessi e delle sanzioni applicabili, secondo le disposizioni previste dai commi 421, 422 e 423 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni e per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

(4) Vedi anche l'art. 1, L.R. 12 agosto 2011, n. 20. Vedi altresì il D. Dirig. reg. 2 agosto 2010.

(5) Vedi, anche, il D. Dirig. reg. 1° febbraio 2010.

Art. 9 Norme di salvaguardia comunitaria.

1. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle specifiche discipline settoriali comunitarie.

2. Le modifiche al regime di aiuti di cui alla presente legge, già autorizzato nel testo vigente dalla Commissione europea, sono subordinate alla positiva definizione della procedura di cui all'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", gli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" e gli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" (pubblicati nella g.u.u.e. C 84 del 3 aprile 2008).

Art. 10 Risorse finanziarie (6).

1. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sulle misure agevolative previste dalla presente legge, le risorse finanziarie per il periodo 2008-2013 non possono superare complessivamente i seguenti importi:

a) 1.500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1;

b) 500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli di cui al comma 2 dell'articolo 1;

c) 400 milioni di euro per le agevolazioni previste per le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio, d'intesa, al fine di individuare le risorse da utilizzare sui relativi programmi, con le Autorità di gestione delle risorse FAS e del P.O. FESR 2007-2013, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è annualmente determinato nei limiti di cui al comma 1 l'ammontare complessivo dei contributi da concedere alle imprese di cui agli articoli 1 e 3.

(6) Vedi anche l'art. 1, L.R. 12 agosto 2011, n. 20.

Art. 11 Convenzione per l'applicazione delle disposizioni agevolative.

1. All'esercizio delle funzioni discendenti dall'applicazione della presente legge, provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dei competenti organi statali ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Al relativo onere valutato in 820 migliaia di euro per ciascun anno del triennio

2009–2011, si provvede, nell'esercizio finanziario 2009 con le disponibilità dell'U.P.B. 4.3.1.5.3, capitolo 216524 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli anni 2010–2011 il relativo onere trova riscontro nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2009–2011, U.P.B. 4.2.1.5.2 – accantonamento 1004.

Art. 12 *Regolazioni contabili.*

1. Per le finalità della presente legge nei limiti indicati dal comma 1 dell'articolo 10 è autorizzata, con le modalità ed i vincoli stabiliti dal decreto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 10, l'utilizzazione delle disponibilità delle risorse FAS a titolarità regionale – priorità 6 "Competitività e sviluppo delle attività produttive" nonché l'utilizzo di risorse rinvenienti da strumenti operativi di programmazione comunitaria per il periodo 2007–2013 trasferite alla Regione.

2. Per le finalità previste dal comma 1, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.

Art. 13 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato A (ex art. 1, comma 7)

Codici della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007)

Attività estrattive (ex art. 1, comma 1)

08.1 Estrazione di pietra, sabbia e argilla

08.93 Estrazione di sale

08.99.09 Estrazione di pomice e di altri minerali nca

09.9 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

Attività manifatturiere (ex art. 1, comma 1)

11.07 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

13 Industrie tessili

14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia

15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili

16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati

20.1 Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie

20.2 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

20.3 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici

20.4 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici

20.5 Fabbricazione di altri prodotti chimici

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

24.2 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio esclusi quelli in acciaio colato

24.3 Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio
24.4 Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari
24.5 Fonderie
25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.15.1 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.2 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale
28.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.4 Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili
28.9 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali
30.11.0 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche, limitatamente alla costruzione di pescherecci e imbarcazioni per la lavorazione del pesce
30.12 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.2 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario
30.3 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi
30.4 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.92.1 Fabbricazione e montaggio di biciclette (compresi parti e accessori)
30.92.2 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
30.92.4 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
30.99 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto nca
31 Fabbricazione di mobili
32 Altre industrie manifatturiere
33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature

Turismo (ex art. 1, comma 1)

55 Alloggio

79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse

Servizi (ex art. 1, comma 1)

62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

63.1 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web

72.11 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

Trasformazione dei prodotti agricoli (ex art. 1, comma 2)

10.1 Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne

10.3 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

- 10.4 Produzione di oli e grassi vegetali e animali
- 10.5 Industria lattiero-casearia
- 10.6 Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei
- 10.7 Produzione di prodotti da forno e farinacei
- 10.81 Produzione di zucchero
- 10.83 Lavorazione del tè e del caffè
- 10.84 Produzione di condimenti e spezie
- 10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
- 10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
- 10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta
- 10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
- 10.86 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
- 10.89 Produzione di altri prodotti alimentari nca
- 11.01 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
- 11.02 Produzione di vini da uve
- 11.03 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
- 11.04 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
- 11.05 Produzione di birra
- 11.06 Produzione di malto

Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (ex art. 1, comma 3)

- 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
- 10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips

L.R. 12 maggio 2010, n. 11, artt. da 53 a 65, da 80 a 90 e da 106 a 126

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010

Capo II – Credito d'imposta regionale per l'incremento dell'occupazione

Art. 53 Soggetti beneficiari.

1. Ai datori di lavoro, così come definiti nell'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, che, per tutto il periodo di programmazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo (P.O. F.S.E.) 2007–2013, effettuino nel territorio della Regione nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, incrementando il numero di lavoratori dipendenti, è concesso un contributo (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) (16).

2. Nell'ambito dell'ammontare complessivo dei contributi da concedere, su base annuale, le risorse sono assegnate prioritariamente secondo le seguenti percentuali:

- a) 70 per cento alle micro, piccole e medie imprese;
- b) 10 per cento alle grandi imprese;
- c) 20 per cento alle categorie residuali di datori di lavoro, nell'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9.

3. Per la definizione di micro, piccole e medie imprese si rinvia all'allegato 1 del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008.

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. Sono esclusi dalla fruizione del contributo di cui al presente articolo i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(16) Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 20 luglio 2011, n. 15, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 54 Definizioni.

1. Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "lavoratore": qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;
- b) "lavoratore svantaggiato", "lavoratore molto svantaggiato" e "lavoratore disabile": i lavoratori così come definiti dall'articolo 2, punti 18, 19 e 20 regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008;
- c) "lavoratore dipendente": quando non diversamente specificato, il lavoratore assunto indistintamente con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- d) "numero di lavoratori dipendenti": il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- e) "costi salariali": l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
 - 1) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
 - 2) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari.

Art. 55 Misura dell'agevolazione.

1. Il contributo di cui al presente capo è concesso per un importo pari ad euro 333 per ciascun lavoratore assunto, con contratto a tempo indeterminato e per ciascun mese; il lavoratore assunto deve rientrare nella definizione di lavoratore svantaggiato, molto svantaggiato e disabile di cui all'articolo 2, punti 18, 19 e 20 del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

2. In caso di lavoratrici, rientranti nella precedente definizione, il contributo di cui al presente capo è concesso per un importo pari a 416 euro, per ciascuna lavoratrice assunta, con contratto a tempo indeterminato, e per ciascun mese.

3. Il contributo di cui al presente articolo spetta per un periodo di:

- a) dodici mesi successivi all'assunzione nel caso di lavoratori svantaggiati;
- b) ventiquattro mesi successivi all'assunzione nel caso di lavoratori molto svantaggiati o disabili.

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. Il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 non può, comunque, superare il 50 per cento dei costi salariali nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, così come stabilito dall'articolo 40, commi 2 e 3, del regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, e il settantacinque per cento nel caso di assunzione di lavoratori disabili secondo la disposizione di cui all'articolo 41, comma 2, del regolamento CE n. 800/2008.

6. Per ciascun datore di lavoro l'importo massimo dell'aiuto in equivalente sovvenzione lordo non può superare le seguenti soglie:

- a) per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati cinque milioni di euro per anno;

b) per l'assunzione di lavoratori disabili dieci milioni di euro per anno.

7. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'articolo 7 del regolamento CE n. 800/2008.

Art. 56 Incremento della base occupazionale.

1. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al presente Capo è altresì necessario che i posti di lavoro creati rappresentino un incremento netto del numero dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili, occupati dal datore di lavoro beneficiario.

3. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti, rispetto alla media dell'anno precedente l'assunzione, è verificato, sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti complessivamente impiegati dal datore di lavoro.

4. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. Per i soggetti che assumano la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui si verifica l'assunzione, ogni lavoratore dipendente costituisce incremento della base occupazionale.

6. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale e i lavoratori stagionali si conteggiano nella base occupazionale come frazioni di ULA.

7. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente capo i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Art. 57

(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 58 Condizioni di ammissibilità.

1. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. La concessione dei benefici di cui al presente capo è altresì subordinata al possesso da parte dei datori di lavoro del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

3. Sono esclusi dai benefici di cui al presente capo i datori di lavoro che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione CE.

Art. 59 Modalità di accesso e di fruizione del credito d'imposta.

1. Per fruire del contributo, i soggetti presentano un'istanza contenente i dati stabiliti nel modello approvato con apposito provvedimento, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di assunzione. In caso di ulteriori incrementi occupazionali, il soggetto beneficiario provvede alla presentazione di successive istanze.

2. Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione; sulla base dei dati in esse indicati, è verificata l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma.

3. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, è comunicato, in via telematica, l'accoglimento nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili per ciascun anno.

4. I soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l'accoglimento dell'istanza sono tenuti ad inviare, dall'1 febbraio al 31 marzo dell'anno successivo a quello di assunzione,

una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all'articolo 60, comma 1, lettera a). (Periodi omessi in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione dell'articolo 60, comma 2.

5. I soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare dall'1 aprile al 20 aprile di ciascuno anno a far data dal 2011, e comunque non oltre il 2013 una nuova istanza telematica. L'importo (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) richiesto con le nuove istanze può essere al massimo pari a quello richiesto nell'istanza originaria. Le nuove istanze sono ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili a seguito di: rinunce (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto); mancato invio della comunicazione di cui al comma 4; (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. La comunicazione di cui al comma 4 e l'istanza di cui al comma 5 sono approvate con apposito provvedimento.

Art. 60 Cause di decadenza.

1. Il diritto (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) decade:

a) qualora, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione. La valutazione dell'effetto incrementale si ottiene raffrontando il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno successivo all'assunzione;

b) qualora, fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore non sia garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la vigente legislazione o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi, come previsto dall'articolo 55, comma 3. Tuttavia se, in caso di licenziamento per giusta causa, il periodo di occupazione sia più breve di dodici mesi, ovvero se applicabile, di ventiquattro mesi, non si decade dall'agevolazione, che è ridotta pro rata di conseguenza;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, ovvero violazioni della normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni della presente legge, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), la decadenza opera a decorrere dall'anno successivo a quello di rilevazione della differenza prevista nella medesima lettera a).

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 61 Disposizioni attuative, verifiche e sanzioni.

1. Con uno o più decreti del dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai

sensi dell'art. 28 dello Statuto), da emanarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze ed emanate le disposizioni necessarie a garantire la corretta applicazione del presente capo.

2. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 62 *Norme di salvaguardia comunitaria.*

1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse in regime di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato.

2. Le medesime agevolazioni sono concesse nel rispetto delle discipline settoriali comunitarie, nonché delle condizioni e limiti previsti dal regolamento CE n. 800/2008, del manuale delle procedure del Programma operativo del Fondo sociale europeo (P.O.-F.S.E.) 2007-2013 e del vademecum per l'attuazione del P.O. F.S.E. e, specificamente, dal relativo allegato (vademecum delle spese ammissibili del Fondo sociale europeo).

3. L'autorità di gestione del Fondo sociale europeo definisce entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di implementazione delle misure introdotte dal presente capo.

Art. 63 *Risorse finanziarie.*

1. Per le finalità di cui al presente capo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 10.000 migliaia di euro e a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, per tutto il periodo di programmazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo (P.O. F.S.E.) 2007-2013, la spesa annua di 30 mila migliaia di euro cui si provvede con le risorse finanziarie dell'Asse prioritario II Occupabilità - obiettivo specifico D, del P.O. F.S.E. - Sicilia 2007-2013, adottato con decisione 2007/6722/CE del 18 dicembre 2007 (17).

2. Per la realizzazione delle procedure telematiche di cui all'articolo 59, nonché dell'articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, l'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzata ad attingere alle risorse assegnate dallo Stato per il potenziamento dei servizi per l'impiego di cui al comma 5 dell'articolo 117 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(17) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 20 luglio 2011, n. 15, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 64 *Convenzione per l'applicazione delle disposizioni agevolative.*

1. All'esercizio delle funzioni discendenti dall'applicazione del presente capo, provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, dei competenti organi statali.

2. Gli oneri di cui al presente articolo sono valutati in 800 migliaia di euro annui, per il triennio 2010-2012.

Art. 65 Regolazioni contabili.

1. Per le finalità del presente capo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.

TITOLO VIII Disposizioni in materia di pesca e risorse agricole

Art. 80 Fondo di Solidarietà regionale (19).

1. L'Amministrazione regionale promuove interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, dichiarate con decreti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e con deliberazioni della Giunta regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Fondo di solidarietà regionale destinato agli interventi compensativi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni. Le risorse del Fondo sono destinate ad anticipare e/o integrare, a titolo di cofinanziamento, le somme trasferite alla Regione con i piani di prelievo e riparto del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che a finanziare gli interventi compensativi previsti dalle declaratorie regionali. L'entità del Fondo è determinata annualmente con apposito stanziamento del bilancio di previsione della Regione ed è, comunque, contenuta nel limite annuo di 8.500 migliaia di euro.

3. Per l'esercizio finanziario 2010 il Fondo ha una dotazione pari a 8.500 migliaia di euro cui si provvede, quanto a 3.000 migliaia di euro con fondi regionali e quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle somme trasferite alla Regione a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'anno 2003 per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Agenzia per l'erogazione in agricoltura.

3-bis. Per l'esercizio finanziario 2011, il Fondo ha una dotazione di 5.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (20).

4. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 102/2004, entro i limiti ivi previsti, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a contribuire al raggiungimento della percentuale massima prevista dell'80 per cento del costo dei premi per la stipula di contratti assicurativi. Annualmente con apposito stanziamento del bilancio di previsione della Regione è determinato l'ammontare delle somme necessarie. Per l'annualità 2010 è autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro. Tale spesa può essere incrementata delle eventuali economie scaturenti dal Fondo di cui al comma 2.

4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (21).

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 358 del 16 dicembre 2006 (22).

6. Alle imprese agricole siciliane in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agro-alimentare possono essere concessi contributi per la riduzione del costo del carburante agricolo, nonché di altri costi aziendali (23) (24).

7. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa Delib.G.R., sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 6, ivi comprese le voci di costo da ammettere ad agevolazione, tra le quali sono inclusi i costi di energia elettrica per la captazione e la distribuzione di acqua irrigua, nonché l'individuazione del soggetto attuatore (25).

8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337 (26).

9. Per l'attuazione dei commi 7 e 8, è previsto uno stanziamento di 10.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione.

10. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e sistema delle garanzie tramite confidi.

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa della crisi di mercato c/o delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito possono prorogare fino a ventiquattro mesi le esposizioni di natura agraria scadute alla data del 31 dicembre 2009 o in scadenza sino alla data del 31 agosto 2010, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 e per le finalità di cui all'articolo 18 e con le medesime modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 10 mila migliaia di euro, di cui 4 mila migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, istituito con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e 6 mila migliaia di euro a valere sull'articolo 4, comma 1 lettera h) della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (27).

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, d'intesa con l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, lo stanziamento di cui al comma 2 è attribuito per le finalità previste al comma 1 sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi.

4. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli gli aiuti di cui ai commi 2 e 3 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 e successive modifiche ed integrazioni che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.».

11. All'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b-bis) del comma 6, le parole "10.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "6.000 migliaia di euro";

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, è possibile effettuare compensazione tra gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al presente articolo.".

12. All'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito: "1. Alle imprese agricole singole e associate sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2009 previa accensione di mutui di durata almeno decennale.";

b) il comma 2 è così sostituito: "2. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari disciplina con proprio decreto le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, dando priorità nell'erogazione ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali ed alle cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia. Il medesimo Assessore stipula convenzioni con le banche ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.";

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Per l'attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l'IRCAC";

d) al comma 6 le parole "5.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "13.000 migliaia di euro, a valere per gli ulteriori 8.000 migliaia di euro con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, per gli anni 2006, 2007 e 2008.".

13. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è inserito il seguente:

"2-bis. Sulla spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro gravano anche gli oneri relativi alle attività essenziali e funzionali alla corretta gestione delle operazioni di conferimento e trasformazione in succhi del prodotto.".

14. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad attuare e coordinare, d'intesa con l'Assessorato regionale della salute, le iniziative e gli interventi per il controllo delle produzioni agrarie anche avvalendosi delle Sezioni operative per l'assistenza tecnica istituite ai sensi della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73 e successive modifiche e integrazioni.

15. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti o società vigilate e/o partecipate dalla Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni.

16. Con la medesima deliberazione di cui al comma 15 sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i centri autorizzati di assistenza agricola sono tenuti ed i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dal citato articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

17. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito, per ciascun procedimento, ai sensi del comma 16, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola. Decorso tale termine l'istanza si intende accolta.

18. La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data certa di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.

19. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i centri autorizzati di assistenza agricola, al fine di disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie dei centri ed ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione.

20. È istituito presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari l'Osservatorio regionale dell'imprenditoria giovanile in agricoltura (ORIGA) per l'esame delle relative problematiche, di cui sono chiamati a far parte i rappresentanti regionali delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale ed i rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi per la Regione e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa di 30 migliaia di euro annui a decorrere dal 2010, a valere sulle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

21. L'Osservatorio di cui al comma 20 è presieduto dall'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari o da un suo delegato.

22. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "20.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "100 migliaia di euro".

23. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "6.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "100 migliaia di euro".

24. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è così sostituita "6.000 migliaia di euro da destinare al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11;".

25. Alla lettera h-bis del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "8.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "11.000 migliaia di euro".

26. Alla lettera h-quater del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "15.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle seguenti "12.000 migliaia di euro".

27. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, dopo la lettera h-quater) sono aggiunte le seguenti:

«h-quinquies. 11.500 migliaia di euro per favorire la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in Sicilia. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto fissa i parametri e le modalità di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti;

h-sexies. 5.000 migliaia di euro da utilizzarsi per innalzare dal 50 al 70 per cento l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria;

h-septies. 3.000 migliaia di euro da utilizzarsi nel periodo 2010-2013 per il finanziamento di iniziative di qualificazione della produzione, proposte da organizzazioni di produttori vitivinicoli e cooperative che gestiscono terreni confiscati alla mafia riconosciute ai sensi della vigente normativa;

h-octies. 1.000 migliaia di euro da utilizzare nel periodo 2010-2012 per il finanziamento e le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

h-nonies. 1.800 migliaia di euro per gli eventuali maggiori oneri, sulle spese di gestione delle cantine sociali, derivanti dall'adesione dei soci conferitori alla misura della vendemmia verde dell'OCM vitivinicolo;

h-decies. 500 migliaia di euro per l'integrazione dei fondi speciali di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Le modalità di erogazioni degli aiuti nonché i relativi parametri, di cui alle lettere da h–quinqies ad h–nonies, sono stabiliti con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In particolare il sostegno di cui alle lettere h–quinqies e h–nonies è erogato nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C/16 del 22 gennaio 2009, "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione 2009/4277/CE del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.».

28. Al fine di prevenire il fenomeno dell'usura l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, in conformità al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è autorizzato ad integrare i fondi speciali antiusura costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", con vincolo a favore degli imprenditori agricoli, con priorità ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali.

29. L'integrazione di cui al comma 28 è pari a 1.500 migliaia di euro, di cui 500 migliaia di euro provenienti dalla lettera h–decies dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come introdotta dal presente articolo, e le rimanenti 1.000 migliaia di euro a valere sul bilancio della Regione.

(19) Vedi, anche, quanto disposto dal D.P.Reg. 6 ottobre 2010.

(20) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 24 novembre 2011, n. 25.

(21) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 24 novembre 2011, n. 25.

(22) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 24 novembre 2011, n. 25.

(23) Comma così modificato dall'art. 28, comma 5, lettera a), L.R. 24 novembre 2011, n. 25.

(24) Con D. Dirig. reg. 10 novembre 2010 sono state approvate modalità e procedure in applicazione di quanto disposto dal presente comma.

(25) Comma così modificato dall'art. 28, comma 5, lettera b), L.R. 24 novembre 2011, n. 25.

(26) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 5, lettera c), L.R. 24 novembre 2011, n. 25. Il testo originario era così formulato: «8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 261/02 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 261 del 31 ottobre 2009 che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta Comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.».

(27) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 29 ottobre 2010, n. 47.

Art. 81 *Interventi a compensazione dei danni da peronospera della vite.*

1. A sostegno delle aziende viticole che hanno subito la distruzione della coltura a causa di attacchi della peronospora della vite (plasmopara viticola) avvenuti in Sicilia nel corso del 2007, è previsto un aiuto a compensazione del danno. L'aiuto è erogato in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 358 del 16 dicembre 2006 (28).
2. Con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari sono definiti criteri, limiti e modalità per l'erogazione dell'aiuto di cui al comma 1.
3. [L'aiuto è erogato alle condizioni di cui al punto V.B.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007–2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 319 del 27 dicembre 2006, relativo agli aiuti destinati a compensare le perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche in conformità alla nota (31) del paragrafo 132 lettera b) a piè di pagina C/319/20 degli stessi Orientamenti] (29).
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria per le finalità di cui al comma 1, le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 30 mila migliaia di euro rinvenienti in parte per 11.000 migliaia di euro dalla dotazione di cui alla lettera h-bis dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e per 6.387 migliaia di euro provenienti dalle assegnazioni di cui al decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205. La rimanente somma pari a 12.613 migliaia di euro è a carico del bilancio della Regione.
5. [L'applicazione delle norme di cui al presente articolo avviene nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato di funzionamento dell'Unione europea] (30).

(28) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 29 dicembre 2010, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «1. Al fine di indennizzare le aziende viticole che hanno subito un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa degli attacchi della peronospora della vite (plasmopara viticola), avvenuti in Sicilia nel corso del 2007, è previsto un aiuto a compensazione del danno subito.».

(29) Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 29 dicembre 2010, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(30) Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 29 dicembre 2010, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

Art. 82 *Accordo delle filiere agroalimentari.*

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al fine di garantire il reddito degli imprenditori agricoli, quali primi componenti delle filiere produttive, promuove la sottoscrizione di accordi tra i componenti delle filiere agroalimentari a fronte di specifiche azioni di valorizzazione dei prodotti delle filiere.
2. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

3. I soggetti beneficiari di aiuti pubblici o altri interventi regionali devono rispettare l'accordo di filiera sottoscritto.

Art. 83 Mercati contadini.

1. La Regione promuove, nel territorio siciliano, l'istituzione dei mercati contadini, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'incontro tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo;
- b) promuovere il coinvolgimento ed il partenariato tra ente pubblico e gli operatori privati;
- c) creare opportunità per le piccole produzioni locali di qualità.

2. Possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, regolarmente iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

3. I mercati contadini possono essere organizzati e promossi dai seguenti enti:

- a) comuni;
- b) unioni di comuni;
- c) province regionali;
- d) consorzi di imprese agricole.

4. Per le finalità del presente articolo, gli enti promotori operano preferibilmente in partenariato con le organizzazioni agricole o con le cooperative legate al mondo agricolo.

5. I soggetti promotori di cui al comma 3, esercitano le funzioni a loro delegate dalle normative di settore, specificatamente nelle seguenti materie:

- a) controllo del rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- b) individuazione delle aree ove ubicare i mercati agricoli;
- c) rispetto delle norme sulla provenienza dei prodotti e sull'etichettatura;
- d) calendarizzazione settimanale dei mercati;
- e) fornitura dei servizi necessari;
- f) ordine pubblico.

6. L'attività di vendita è consentita solo ad imprenditori accreditati e che esercitino la propria attività produttiva nell'ambito del territorio siciliano.

7. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, con apposita delibera stabilisce:

- a) i criteri e le modalità per la redazione, la presentazione dei progetti e i tempi di realizzazione;
- b) i requisiti dei soggetti beneficiari e le modalità di accreditamento;
- c) i criteri di valutazione dei progetti.

8. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari effettua monitoraggi periodici delle iniziative e, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle stesse.

Art. 84 Norme in materia di agriturismo.

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è aggiunto il seguente:

"11-bis. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate le disposizioni regolamentari applicative del presente articolo. In particolare sono oggetto del decreto:

- a) la definizione dei requisiti di cui al comma 1;

- b) l'individuazione delle superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, dei parcheggi e dei servizi degli agricomposti;
- c) la disciplina dell'attività di congelamento degli alimenti destinati al consumo, di cui al comma 8;
- d) la regolamentazione dell'attività di macellazione di cui al comma 8, con particolare riferimento alla quantità di animali che possono essere macellati, alle caratteristiche dei locali di macellazione, all'attività di preparazione e somministrazione e alle modalità di lavorazione in azienda di tutte le carni macellate, anche all'esterno dell'azienda, nel rispetto delle normative vigenti.”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, è aggiunto il seguente:

“5-bis. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate le disposizioni regolamentari applicative della presente legge, ivi compresi gli obblighi degli operatori agrituristici, ad esclusione delle materie disciplinate dall'articolo 5 e dal comma 4.”.

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, le parole “agli articoli 8 e 9.” sono sostituite dalle seguenti “all'articolo 9 ed al decreto previsto dall'articolo 13.”.

4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, ad esclusione di quelle contenute nel Titolo V, si applicano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di cui all'articolo 13 della medesima legge regionale n. 3/2010.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, entrano in vigore dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di cui al medesimo articolo 3.

6. L'articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, si applica anche agli edifici di proprietà dell'imprenditore agricolo di cui alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, che intenda destinarli esclusivamente per la creazione di un'azienda agrituristica con ospitalità non superiore a dieci posti letto.

Art. 85 *Canoni irrigui.*

1. I consorzi di bonifica non possono aumentare, per la stagione agraria 2010, i canoni irrigui.

Art. 86 *Enoteca regionale della Sicilia.*

1. L'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 è così modificato:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali”;
- b) il comma 1 è così modificato: “1. È istituita l'enoteca regionale della Sicilia e la rete di enoteche locali alla cui realizzazione si provvede con i fondi P.O.R. Sicilia 2000–2006 secondo le modalità previste dalla corrispondente misura. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ne promuove la costituzione con atto pubblico”;
- c) il secondo periodo del comma 2 è così modificato: “All'Enoteca regionale siciliana e alla rete di enoteche locali possono aderire enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo e che promuovono o esplicano attività collegate al settore vitivinicolo e/o al turismo.”;
- d) il comma 3 è così modificato: “3. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un contributo per le spese di costituzione e di gestione dell'Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali e delle strade del vino riconosciute, per tre anni in misura decrescente, così stabilita:
 - 1) per i comuni in cui ricadono le enoteche regionali il contributo è pari a euro 60.000, euro 40.000 e euro 40.000 rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di avviamento;

2) per i comuni in cui ricadono le enoteche locali il contributo è pari a euro 40.000, euro 30.000 e euro 20.000 rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di avviamento.

L'importo concesso annualmente ai comuni per la singola enoteca non può superare in ogni caso il 50 per cento dei costi di gestione sostenuti dalla stessa. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa complessiva di mille migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2010-2011-2012.”.

Art. 87

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 88 *Contributi alle aziende agro-silvo pastorali.*

1. Per le finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991 è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la spesa di 320 migliaia di euro.

Art. 89

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 90 *Interventi a favore dei marittimi imbarcati sul motopeschereccio "Luna rossa", vittime dell'evento del 6 marzo 2010. Spese carburanti.*

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere un contributo straordinario di 20 migliaia di euro a favore dei marittimi imbarcati sul motopeschereccio "Luna rossa", vittime dell'evento del 6 marzo 2010.

2. È concesso un contributo straordinario di 80 migliaia di euro in favore dell'armatore del motopeschereccio di cui al comma 1, al fine di fronteggiare il danno causato dall'interruzione dell'attività di pesca e la riparazione del natante. Alla spesa di 80 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2010, con parte della disponibilità dell'U.P.B. 10.4.2.6.1, capitolo 746811, di cui alle assegnazioni disposte ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

3. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un contributo alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione, quale concorso per la copertura delle spese sostenute per il consumo di gasolio nel biennio 2009/2010, come si evince dal libretto "consumo di carburante". Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 5 mila migliaia di euro. Il contributo è concesso nell'ambito del regime "de minimis", ai sensi del regolamento CE n. 875/2007, del 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 196 del 25 luglio 2007.

TITOLO XIII Norme in materia di attività produttive

Art. 106 *Microcredito.*

1. Allo scopo di favorire l'incremento dei processi produttivi mediante l'accelerazione e la facilitazione di accesso al credito, in conformità all'obiettivo operativo 5.1.3 del P.O. F.E.S.R. 2007-2013, al regolamento (CE) n. 1080/2006 e al regolamento (CE) n. 1083/2006, l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento delle finanze e del credito, è autorizzato, nell'ambito e con le modalità attuative di partecipazione della Regione al "Fondo Jeremie", di cui all'Accordo tra il Fondo Europeo degli investimenti (FEI) e la Regione, approvato con D.P.Reg. 1° dicembre 2009, n. 382/SVI drp e successive modifiche ed integrazioni, ad estendere l'applicabilità degli strumenti di ingegneria finanziaria innovativi ivi previsti, tra i quali gli interventi in conto garanzia per il credito e il microcredito, alle micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione n. 2003/361 della Commissione europea del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione europea serie L 124 del 20 maggio 2003, aventi sede operativa nel territorio della Regione.

2. L'articolo 25 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 Attivazione di iniziative di microcredito.

1. All'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, come integrato e modificato dall'articolo 55, commi 20, 21 e 22 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola "utilizzate" sono inserite le seguenti "con vincolo di specifica destinazione" ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo "o per l'attivazione di iniziative di microcredito a favore delle famiglie";

b) al comma 2, le parole "decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze" sono sostituite da "decreto dell'Assessore regionale per l'economia".

2. La Regione promuove iniziative di microcredito al fine di dare sostegno economico-sociale alle famiglie, così come individuate dall'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, residenti nel territorio, e contrastare il fenomeno criminale dell'usura.

3. L'Assessore regionale per l'economia è autorizzato alla istituzione di un Fondo etico della Regione siciliana (FERS), avente natura di fondo di garanzia, da affidare in gestione ad una banca o ad un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, scelto tramite procedura selettiva pubblica. Il fondo può, altresì, essere alimentato da contributi volontari degli aderenti o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali o locali, da altri enti pubblici o privati.

4. All'attuazione delle iniziative sovrintende un Comitato regionale per il microcredito, istituito presso l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale delle finanze e del credito, alla cui nomina provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, stabilendone funzioni e compiti specifici. Del Comitato fanno parte l'Assessore regionale per l'economia o un suo delegato, con funzione di presidente, sei rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti sociali coinvolti nell'attuazione dell'iniziativa, un esperto di microcredito e il segretario, individuato tra il personale del dipartimento regionale delle finanze e del credito. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione. I componenti del Comitato non ricevono alcun compenso per le loro attività.

5. L'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a stipulare convenzioni con banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 operanti in Sicilia e con istituzioni e organismi non profit, al fine di attivare le iniziative di microcredito di cui al comma 1, il cui schema tipo è sottoposto al parere della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale.

6. I finanziamenti erogati non possono superare l'importo di 6.000 euro per ogni operazione di microcredito, restando demandato alle convenzioni di cui al comma 6 di stabilire:

a) l'apporto economico dei firmatari delle convenzioni;

b) le modalità di accesso al microcredito e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento;

c) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito avendo riguardo anche al loro reddito;

d) i tassi di interesse massimi applicabili;

e) l'importo massimo dei prestiti;

f) i criteri di precedenza per l'accesso al credito.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da adottarsi sentita la Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, sono stabilite le modalità di gestione operativa del Fondo di cui al comma 3 e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

8. Per la costituzione del Fondo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle entrate previste dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, da riscrivere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.».

Art. 107 Misure per favorire i processi di patrimonializzazione dei confidi.

1. Al fine di favorire i processi di patrimonializzazione dei confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato a concedere prestiti subordinati volti a rafforzare temporaneamente il patrimonio dei confidi in presenza di percorsi di razionalizzazione, riorganizzazione ed efficienza della propria attività inclusa l'iscrizione, ove esistente, nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il prestito è concesso a condizione che i confidi, alla data del 30 giugno 2010, risultino iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 ovvero nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e abbiano presentato o si impegnino a presentare alla Banca d'Italia, entro il 30 settembre 2010, domanda per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993, purché, alla data di presentazione della domanda di accesso all'intervento finanziario, risultino in possesso dei necessari requisiti patrimoniali per l'iscrizione a tale elenco, anche tenendo conto dell'eventuale concessione dell'intervento finanziario richiesto.

2. L'intervento finanziario è costituito dalla concessione di un finanziamento sottoposto ad una clausola di subordinazione, in forza della quale, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dei soggetti prenditori del finanziamento, le somme erogate sono rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati, nel rispetto delle previsioni recate nelle istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sulle consistenze al 31 dicembre di ogni anno sono rilevati gli interessi ad un tasso annuale lordo posticipato, calcolato su base annua 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi) pari a 2/3 (due terzi) del rendimento dei BOT rilevato alla prima asta di emissione dell'anno solare di pagamento.

4. Gli interessi come determinati al comma 3 sono capitalizzati ed accreditati alle somme rivenienti dal finanziamento alla data di cui al medesimo comma 3.

5. Gli aiuti di cui al presente titolo possono essere concessi entro i massimali di intensità previsti per la Sicilia dalla "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 90 dell'11 aprile 2008. Il valore dell'aiuto, da aggiornarsi al fine di ottenere l'equivalente sovvenzione, è calcolato quale differenza tra il tasso applicato al finanziamento pari a 2/3 (due terzi) del rendimento dei BOT annuali e il tasso calcolato in conformità alla comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 14 del 19 gennaio 2008), tenendo conto della specifica categoria del rating dei Confidi stimato in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione 2008/C 155/02 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 155 del 20 giugno 2008.

6. Le consistenze al 31 dicembre di ogni anno sono determinate sulla base del valore nominale del finanziamento sottoscritto ridotto per effetto della copertura delle perdite di esercizio ed incrementate dagli accantonamenti di esercizio nonché dagli interessi maturati nel corso dell'esercizio stesso, per effetto della capitalizzazione di cui al comma 3.

7. In caso di mancata accettazione, da parte della Banca d'Italia, dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i soggetti prenditori del finanziamento sono tenuti a restituire l'intervento finanziario erogato, comprensivo degli interessi contrattuali, entro tre mesi dall'evento, che deve essere tempestivamente comunicato alla Regione.

8. Il rimborso, nel caso di confidi di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinato al consenso della Banca d'Italia.

9. Il rimborso del prestito avviene in unica soluzione al termine del periodo di finanziamento che è determinato in sede di avviso pubblico coerentemente con le scadenze del P.O. F.E.S.R. 2007-2013.

10. Gli oneri finanziari di cui ai precedenti commi gravano sul P.O. F.E.S.R. 2007-2013 e sono determinati con successivo decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa intesa con l'Autorità di gestione.

11. L'applicazione degli aiuti di cui al presente articolo, soggetti all'obbligo di preventiva notifica comunitaria, è subordinata all'esito positivo della valutazione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

12. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria di cui all'articolo 88 del Trattato della Comunità europea, non sono destinate, per il periodo 2007-2013, alle agevolazioni di cui al presente articolo, somme superiori a 50 mila migliaia di euro.

Art. 108 *Norme in materia di riordino dei confidi.*

1. All'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:

“2-ter. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1 le richieste di contributo il cui importo è inferiore a trecento euro.”.

Art. 109 *Modifica all'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21 in materia di provvedimenti in favore dei consorzi fidi.*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Agli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 nella parte concernente i contributi in conto interessi spettanti alle imprese, relativamente al solo anno 2006, aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi nei settori commercio, artigianato ed industria, di competenza dell'Assessorato regionale delle attività produttive, si applicano le previsioni della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e le direttive emanate dall'Assessorato regionale dell'economia”.

Art. 110 *Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 in materia di aiuti alle imprese.*

1. All'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole “interessi per finanziamenti” aggiungere le parole “sino all'esaurimento delle disponibilità economiche all'uso destinate”;

b) al comma 1 le parole “alla data del 30 giugno 2008” sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Dal fondo a gestione unica, di cui al comma 1, l'Assessorato regionale competente è autorizzato a costituire un Fondo di garanzia da destinare esclusivamente al rilascio di garanzie al sistema bancario per il consolidamento dei debiti a breve termine contratti dalle piccole e medie imprese, di cui al comma 1. Tali garanzie sono concesse a prima richiesta e garantiscono il 50 per cento dell'esposizione da consolidare. Il consolidamento non può avere una durata superiore ai sessanta mesi. Gli istituti di credito che aderiscono alle procedure, stabilite con successivo decreto assessoriale, devono garantire che gli affidamenti di qualsiasi natura esistenti all'atto della domanda di consolidamento devono essere mantenuti almeno in una percentuale pari al 50 per cento di quelli già in essere, ferma rimanendo comunque, in capo ai singoli istituti bancari, la valutazione del merito creditizio di ogni singola operazione";

d) al comma 3, dopo le parole "di cui al comma 1" sono inserite le parole "ed al comma 2-bis";

e) al comma 4, dopo le parole "di cui al comma 1" sono inserite le parole "ed al comma 2-bis" e dopo le parole "delle agevolazioni" sono inserite le parole "nonché la data".

Art. 111 *Rilancio produttivo del settore industriale.*

1. Allo scopo di favorire il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell'area industriale di Termini Imerese (PA), l'Assessorato regionale delle attività produttive, sentito il comune di Termini Imerese, è autorizzato ad utilizzare la somma di 150.000 migliaia di euro finalizzata alla realizzazione di opere ed interventi dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le somme di cui al comma 1 sono utilizzate dall'Assessore regionale per le attività produttive, d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia, previa sottoscrizione di appositi accordi di programma e previo parere obbligatorio della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale. Le risorse non possono comunque essere utilizzate per le finalità di cui alle lettere f) e g) del comma 18 dell'articolo 3 della legge n. 350/2003.

3. Per le finalità del presente articolo, il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 350/2003 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie operazioni finanziarie.

Art. 112 *Dismissione beni immobili. Norme sul recupero abitativo.*

1. Nell'eventuale processo di dismissione dei beni immobili previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni è assicurato, a parità di offerta, il diritto di prelazione agli enti locali ove sono ubicati i relativi immobili.

2. Ai locatari dei rustici industriali di proprietà delle ASI e/o della Regione, in caso di vendita degli stessi mediante asta pubblica, è riconosciuto il diritto di prelazione a condizione che abbiano partecipato alla gara.

3. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, come modificato dall'articolo 65 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e dall'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è ulteriormente prorogato alla data di approvazione della presente legge.

Art. 113 *Norme in materia di espropriazione.*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per gli immobili ricadenti sul territorio della Regione utilizzati per scopi di pubblico interesse dai consorzi ASI, in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità, viene individuata quale autorità che utilizza il bene il consorzio ASI nel cui territorio ricadono gli immobili.

2. Il provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 è di competenza dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, che esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sugli enti che materialmente utilizzano il bene immobile.

3. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità un apposito capitolo di bilancio finalizzato all'attuazione dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per gli esercizi finanziari 2010-2012 la spesa di 100 migliaia di euro annui.

Art. 114 *Centri di assistenza alle cooperative.*

1. Al comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito:

“1. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.1, al fine di promuovere ed incentivare le opportunità della formula cooperativa, l'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a finanziare l'istituzione ed il funzionamento dei centri di assistenza alle imprese cooperative promossi, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria in base ai criteri di rappresentatività di cui all'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.”;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le attività derivanti dai finanziamenti di cui al comma 1 non possono generare utili a favore dei soggetti attuatori (centri di assistenza tecnica) i cui interventi nei confronti delle cooperative fruitrici delle attività devono rientrare nell'ambito del regime “de minimis”.».

Art. 115 *Norme per il sostegno delle cooperative.*

1. Al fine di promuovere e sostenere le attività delle cooperative aventi sede in Sicilia e loro consorzi, favorendone i processi di crescita economica e rafforzamento patrimoniale, l'IRCAC è autorizzato, nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali, previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006, in tema di garanzie, a destinare un importo complessivo pari a 3 mila migliaia di euro del Fondo a gestione separata unificato ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per concedere contributi in conto interesse. I contributi sono concessi nella misura del 60 per cento degli oneri finanziari sostenuti, su affidamenti concessi da Istituti di credito, comprese società di factoring e di leasing, a cooperative e società di capitali la cui quota maggioritaria (almeno il 51 per cento) appartenga ad una o più cooperative ed ai quali possono concorrere le garanzie collettive rilasciate dai Consorzi Fidi a prevalente partecipazione cooperativa, riconosciuti ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e finalizzati ad operazioni di smobilizzo o cessione dei crediti commerciali e operazioni di capitalizzazione da parte dei soci.

2. A valere sui fondi del proprio bilancio, l'IRCAC può effettuare, alternativamente o unitamente a uno o più fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio in società di trasformazione e commercializzazione, costituite in forma di società di capitali e possedute in maggioranza da società cooperative.

3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato in conformità al regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

4. L'Assessore regionale per le attività produttive stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il fondo a gestione separata unificato dall'IRCAC, istituito con l'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è integrato annualmente della somma corrispondente al valore del contributo in conto interessi erogato dall'IRCAC nell'anno precedente per le agevolazioni concesse nella forma di contributo indiretto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse praticato da istituti bancari o società di leasing e di factoring, secondo quanto disposto dalla normativa regionale in materia.

6. Le agevolazioni erogate dall'IRCAC in regime d'aiuto de minimis prevedono la soglia di 500.000 euro, giusta comunicazione della Commissione 2009/C 16/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 16/1 del 22 gennaio 2009.

Art. 116 *Misure per il consolidamento delle esposizioni debitorie delle cooperative. Bilanci dell'IRCAC.*

1. Al fine di sostenere le imprese cooperative l'IRCAC è autorizzato a concedere, secondo le modalità e procedure che sono definite con decreto dell'Assessorato regionale delle attività produttive, alle cooperative e loro consorzi che si trovano in posizione di correttezza nei pagamenti al 31 dicembre 2008, finanziamenti a tasso agevolato per operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie nei confronti dell'IRCAC scadute e in scadenza dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.

2. L'IRCAC continua a predisporre i bilanci d'esercizio secondo le istruzioni del provvedimento del 30 luglio 2002 della Banca d'Italia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 5 settembre 2002.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi alle condizioni e limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea per gli aiuti "de minimis".

4. Gli aiuti possono essere concessi anche alle condizioni e limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 16/01 e successive modifiche ed integrazioni, sugli aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta Comunicazione e delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea.

Art. 117 *Norme sulla rappresentatività delle cooperative legalmente riconosciute.*

1. L'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 è così sostituito:

"7. In armonia con le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, i criteri di rappresentatività delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 220/2002 sono computati in base al numero di revisioni effettuate ai sensi della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dell'elenco delle cooperative aderenti comunicato all'Assessorato regionale delle attività produttive, ai fini revisionali, da ciascuna organizzazione, all'inizio del biennio ispettivo (32).

7-bis. Per i soli fini delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, la rappresentatività delle organizzazioni cooperativistiche di cui al comma 1 è determinata per il settantacinque per cento con i criteri di cui al comma 1 e per il venticinque per cento attribuita in parti uguali tra le organizzazioni in parola (33)".

(32) La numerazione del presente comma, indicato erroneamente come comma 1, è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 giugno 2010, n. 27.

(33) La numerazione del presente comma, indicato erroneamente come comma 2, è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 giugno 2010, n. 27.

Art. 118 Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, in materia di semplificazione delle procedure di erogazione dei regimi di aiuto.

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, sono interpretate nel senso che le stesse si applicano a tutte le agevolazioni finanziarie regionali per le quali sono costituiti specifici fondi a gestione separata aggiudicati mediante bandi e avvisi pubblici, ancorché l'aggiudicazione sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Art. 119 Controlli sulle cooperative.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 la cifra "100.000" è sostituita da "500.000".

2. All'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Per le società cooperative le certificazioni previste dal presente articolo vengono sostituite dalle attività di vigilanza svolte ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.".

Art. 120 Norme sulle cooperative giovanili.

1. All'articolo 46, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "che siano in attività ed in regola con gli obblighi occupazionali" sono sostituite dalle parole "sono in attività verificabile dai bilanci depositati e dalle certificazioni (revisioni ordinarie) rilasciate dalle organizzazioni preposte";

b) le parole "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2012";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma «2-bis. Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi, gli effetti ed i benefici di cui ai commi 1 e 2, sono estesi anche a quelle cooperative che, essendo in attività verificabile dai bilanci depositati e dalle certificazioni (revisioni ordinarie) rilasciate dalle organizzazioni preposte, risultano beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi dall'istituto per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 121 Fondo regionale di garanzia per l'artigianato.

1. È istituito un fondo regionale di garanzia per l'artigianato finalizzato alla cogaranzia ed alla controgaranzia di operazioni effettuate dai confidi in favore di imprese artigiane. Tale fondo è istituito presso Artigiancassa S.p.A. Esso può essere alimentato da risorse nazionali, regionali e comunitarie. Le disposizioni operative e di gestione del Fondo sono emanate con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, su proposta del Comitato tecnico regionale istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. I compensi al gestore, se richiesti, sono regolati come previsto al comma 3 dell'articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 come modificato dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 9.

Art. 122 Integrazione del Fondo unico a gestione separata da destinare agli interventi previsti sul credito agevolato a favore degli artigiani.

1. A integrazione del Fondo unico a gestione separata, di cui all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato

a favore degli artigiani, è disposto uno stanziamento pluriennale dal 2010 al 2014, nella misura di 10 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'anno 2010 un limite di impegno quinquennale di 10 mila migliaia di euro.

3. La CRIAS è autorizzata a far ricorso al mercato creditizio e finanziario per attualizzare gli stanziamenti previsti dal comma 1.

Art. 123 *Interventi in favore delle imprese artigiane.*

1. Al fine di dare compiuta attuazione agli interventi in favore delle imprese artigiane, previsti dall'art. 55 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 32, come integrato e modificato dall'art. 17 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, l'Assessore regionale per le attività produttive è autorizzato, nelle more dell'attuazione del decentramento previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a prorogare la convenzione in vigore stipulata con l'Artigiancassa S.p.A. ai sensi del comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, allineandola alla durata della convenzione stipulata a livello nazionale con il Ministero dell'economia.

Art. 124 *Ripianamento esposizioni debitorie in favore delle imprese artigiane.*

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive, considerato l'attuale momento di crisi del settore artigianale, è autorizzato a concedere, per il tramite della CRIAS, contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie relative all'attività artigianale, per un importo compreso tra euro 15 migliaia ed euro 100 migliaia, maturate alla data del 31 dicembre 2009, tramite i piani di rientro concordati con istituti di credito, in favore delle imprese artigiane aventi qualsiasi forma giuridica, con sede nel territorio regionale ed iscritte all'Albo delle imprese artigiane tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e pesca.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore de minimis di cui al regolamento (CE) 1998/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006.

3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio.

4. Ai fini della concessione del contributo di cui al presente articolo si applica la procedura valutativa a sportello, ai sensi del comma 3 dell'articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le attività produttive, con proprio decreto, definisce i criteri per la concessione dei contributi ai beneficiari finali.

6. Ai fini del presente articolo la CRIAS percepirà da parte delle imprese artigiane richiedenti una commissione a copertura delle spese di istruttoria di euro cinquecento.

7. Per le finalità del presente articolo il Fondo unico costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2010, di 1.000 migliaia di euro, ed a tal fine la CRIAS costituisce una contabilità separata per l'espletamento del predetto ruolo.

Art. 125 *Contributo straordinario all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e all'Ente autonomo Fiera di Messina (34).*

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2010, ad erogare un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro in favore dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e di 350 migliaia di euro in favore dell'Ente autonomo Fiera di Messina, finalizzato al pagamento di salari, stipendi, competenze accessorie ed oneri accessori del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2008, nonché le competenze maturate e spettanti

ai revisori dei conti degli stessi enti alla stessa data. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. L'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2010 ad erogare in favore dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo un contributo di 100 migliaia di euro per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili.

(34) Per la proroga degli interventi di cui al presente articolo vedi l'art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 24.

Art. 126

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

L.R. 12 luglio 2011, n. 11

Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di servizio regionale di riscossione.

Art. 1 *Incentivi per favorire nuova imprenditorialità.*

1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e femminile sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446* e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, per i cinque periodi d'imposta la cui decorrenza è definita con le modalità previste dal comma 2 dell'*articolo 40 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa negli anni 2011, 2012 e 2013 aventi sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione (2).

2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, è necessario che l'età del loro titolare, per le imprese giovanili, sia compresa fra i 18 e i 40 anni. Nel caso di organizzazione in forma societaria o cooperativa il requisito suddetto deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci che rappresentino, altresì, la maggioranza del capitale sociale o delle quote di partecipazione.

3. Ai fini del monitoraggio delle nuove iniziative imprenditoriali, i soggetti di cui al presente articolo sono tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica ai sensi e con le modalità di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446* e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dall'Unione europea per gli aiuti "de minimis" ai sensi del *Regolamento CE n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006*, pubblicato nella G.U.U.E., serie L 379 del 28 dicembre 2006.

5. Le norme del presente articolo si applicano anche alle cooperative giovanili che gestiscono aziende ed immobili confiscati alla mafia.

(2) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, L.R. 9 maggio 2012, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

Art. 2 *Modifica di norme in materia di servizio regionale di riscossione.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*, dopo le parole "comma 3" sono aggiunte le seguenti: "o altra società successivamente operante nell'area strategica servizi di riscossione dei tributi a seguito del riordino delle società a totale o

maggioritaria partecipazione regionale di cui all'*articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*".

Art. 3 Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 20 luglio 2011, n. 15, art. 4

Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S.

Art. 4 Sostegno ai progetti di sviluppo per la salvaguardia dell'occupazione.

1. Per sostenere progetti d'impresa realizzati da società che si trovano in specifiche condizioni connesse alla salvaguardia di particolari situazioni occupazionali nonché favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo d'impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva della Regione, si applica in Sicilia l'*articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. Le modalità attuative sono disciplinate da apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia), approvata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive.

2. All'*articolo 14-bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, come introdotto dall'*articolo 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9*, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. L'importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto non è inferiore a 7.500 migliaia di euro, nel caso di progetti di impresa realizzati da società che si trovano in specifiche condizioni connesse alla salvaguardia di particolari situazioni occupazionali”.

L.R. 12 agosto 2011, n. 20, art. 1

Interventi urgenti per lo sviluppo imprenditoriale ed il settore della formazione.

Art. 1 Misure in favore del credito di imposta.

1. Ferme restando le valutazioni di compatibilità con le normative comunitarie di settore, per garantire l'avvio del credito d'imposta per gli investimenti, da realizzarsi conformemente alla *legge regionale 17 novembre 2009, n. 11* ed ai provvedimenti attuativi derivanti dagli *articoli 7, 8 e 10* della medesima legge, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato il ricorso a fondi regionali.

L.R. 24 novembre 2011, n. 25

Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.

Capo I Misure sostegno dell'agricoltura e della pesca

Art. 1 Fondo di solidarietà regionale.

1. All'*articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per l'esercizio finanziario 2011, il Fondo ha una dotazione di 5.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499*.».

2. All'*articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*, al comma 5 dopo le parole “di cui all'*articolo 11*” aggiungere le seguenti “e 12”.

Art. 2 *Stipula contratti assicurativi.*

1. All'*articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499*.».

Art. 3 *Capitalizzazione di cooperative e di società di capitali.*

1. All'*articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6*, come sostituito dall'*articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13*, e modificato dal comma 12 dell'*articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole “singole e associate” sono aggiunte le parole “ivi comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo”, e dopo la parola “decennale” sono aggiunte le seguenti parole ‘e contributi in conto capitale alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, per la fruizione delle quali, ferma restando la sottoscrizione dell'aumento di capitale di ogni impresa agricola avente diritto al contributo oggetto della domanda, è presentata un'unica richiesta per ogni cooperativa o società di capitali. Le agevolazioni di cui alla presente disposizione non possono comunque superare la misura del 50 per cento dell'aumento di capitale deliberato e sottoscritto. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto può procedere alla compensazione delle somme tra i diversi interventi.';

b) al comma 5-bis dopo le parole “imprese singole” sono aggiunte le parole “e associate, comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo”;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 10.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499*, da destinare per 5.000 migliaia di euro al consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2010 e per i restanti 5.500 migliaia di euro alla capitalizzazione delle cooperative e delle società di capitali, con le medesime modalità operative e nel rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti.».

2. Le imprese agricole accedono altresì ai benefici di cui all'*articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23* e successive modifiche ed integrazioni, tramite l'IRFIS e/o gli istituti bancari aderenti alle procedure previste dal predetto articolo.

3. All'*articolo 8 della legge regionale n. 23/2008* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole “per l'industria” sono sostituite dalle parole “per l'economia, sentito l'Assessore regionale per le attività produttive e l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari”;

b) al comma 4-bis le parole “per l'industria” sono sostituite dalle parole “per l'economia”.

4. Le somme autorizzate dal comma 6 dell'*articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6* e successive modifiche ed integrazioni, e non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009, pari a 8.000 migliaia di euro, discendenti da assegnazioni statali di cui alla *legge 23 dicembre 1999, n. 499* e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate dal dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l'agricoltura ad interventi in favore delle imprese singole e associate comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo. Con proprio decreto l'Assessore

regionale per le risorse agricole e alimentari può procedere alla compensazione tra la somma destinata all'IRCAC e quella destinata al dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l'agricoltura.

5. Alle imprese operanti nel settore della pesca sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 30 giugno 2011 previa accensione di mutui di durata decennale nonché contributi in conto capitale alle imprese costituite in forma societaria, nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, L 193. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499*. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari sono ripartite le risorse tra gli interventi di consolidamento delle passività onerose e di capitalizzazione delle società.

Art. 4 Proroga della scadenza delle esposizioni agrarie.

1. All'*articolo 18-bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11*, inserito dall'*articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole da "scadute alla data del 31 dicembre 2009" sino a "presente legge" sono sostituite dalle parole "scadute al 31 dicembre 2010 o in scadenza al 31 dicembre 2011.";

b) il comma 2 è così sostituito:

«2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui all'articolo 18 e con le modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 6.000 migliaia di euro a valere sull'*articolo 4, comma 1, lettera h), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*.».

2. Le proroghe di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle esposizioni di natura agraria contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 Modifiche ed integrazioni all'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di finanziamenti alle imprese agricole per la formazione di scorte.

1. L'*articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6* e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, considerato lo stato di crisi del comparto agricolo e al fine di sostenere le imprese agricole, è autorizzato a concedere alle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte al Registro delle imprese agricole tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le seguenti agevolazioni:

a) finanziamento a tasso agevolato per credito di esercizio finalizzato a far fronte alle esigenze finanziarie connesse alla gestione ordinaria, fino ad un massimo di 30 migliaia di euro;

b) finanziamento a tasso agevolato finalizzato a concedere alle imprese anticipi su fatture emesse relative all'attività agricola, fino ad un massimo di 150 migliaia di euro, con una durata non superiore a 180 giorni dalla data di fattura;

c) contributo in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie relative all'attività agricola per un importo compreso tra 15 migliaia di euro e 100 migliaia di euro, in essere alla data del 31 dicembre 2010;

d) finanziamento a tasso agevolato destinato alla riduzione dei costi bancari dell'impresa, concesso in base al volume d'affari dell'impresa da utilizzare su conto corrente convenzionato, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro con una durata massima di 24 mesi;

e) finanziamento a tasso agevolato per credito di medio termine finalizzato all'adeguamento delle aziende agricole a quanto previsto dal *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, in attuazione dell'*articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123* in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro.

1-ter. I finanziamenti di cui al comma 1-bis e il contributo di cui alla lettera c) sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al *regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006* della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ed al regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, L 337, per le imprese agricole di produzione primaria, e comunque entro il tetto massimo stabilito nelle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1-bis.

1-quater. Agli oneri finanziari scaturenti dall'articolo 1-bis si fa fronte con la dotazione del Fondo unico a gestione separata, costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS) ai sensi all'*articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6*, pari a 4.000 migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo istituito con *legge regionale 12 maggio 1959, n. 21* e successive modifiche ed integrazioni.».

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti d'importanza minore "de minimis" in agricoltura di cui al regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, n. L 337, e comunque entro il tetto massimo di euro 30.000,00 per le imprese agricole di produzione primaria, e secondo quanto previsto dal *regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006* della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379, e comunque entro il tetto massimo di euro 300.000, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole primarie, nonché alle imprese agricole, singole e associate, che esercitano attività agrituristica, relativamente alla medesima attività.»;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'*articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6*, il tasso di interesse da applicare alle agevolazioni di cui al presente articolo, viene incrementato dello 0,80 per cento.

5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, L 193.».

2. Per l'attuazione dell'*articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6* e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, nell'ambito delle risorse assegnate alla CRIAS per le finalità indicate dalla medesima disposizione di legge, può in sede di riprogrammazione delle risorse, ripartire le somme da destinare ai settori agricoli e della pesca, e nell'ambito di ciascuno di essi ai diversi tipi di interventi.

Art. 6 Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di credito agrario di esercizio a tasso agevolato.

1. Al comma 1 dell'*articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6*, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi durante l'anno 2008 ed agli inizi dell'anno 2009, nonché dell'aggravarsi dell'attuale crisi congiunturale" sono sostituite dalle seguenti "in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agroalimentare";
- b) alla lettera b) le parole "in essere prima della data di pubblicazione della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "purché contratti prima di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso".

Art. 7 Esposizioni nei confronti degli enti previdenziali.

1. Alle cooperative e alle imprese agricole, anche operanti nel settore dell'agriturismo, sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle esposizioni nei confronti degli enti previdenziali in essere alla data del 31 dicembre 2010, nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal *regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006* della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379, per le cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le cooperative e le imprese agricole operanti nel settore dell'agriturismo e dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, n. L 337, per le cooperative e le imprese agricole operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli. La durata del finanziamento non può essere superiore a otto anni.

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto stabilisce i criteri di accesso alla misura massima delle agevolazioni previste dal presente articolo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pesca turismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, n. L 193.

4. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499*, di cui 2.000 migliaia di euro per le finalità del comma 1, e quantoa 500 migliaia di euro per le finalità del comma 3.

Art. 8 Disposizioni per la diffusione della conoscenza della produzione agricola e agroalimentare regionale di qualità.

1. La Regione istituisce il logo identificativo dei prodotti siciliani di qualità a "chilometro zero", nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*, promuovendone la conoscenza e la diffusione. Alle imprese di servizi operanti in Sicilia esercenti attività di vendita, ristorazione o ospitalità che utilizzino prodotti di qualità a "chilometro zero", l'Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari attribuisce il logo "chilometro zero" da collocare negli esercizi ed utilizzabile nell'attività di impresa e nell'attività promozionale. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari con decreto disciplina i criteri e le modalità per l'istituzione e la diffusione del logo "chilometro zero", dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai sensi della vigente normativa.

2. Al fine di promuovere la conoscenza, la diffusione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari della Regione, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari istituisce, con decreto, un Tavolo di concertazione composto dai seguenti soggetti:

- a) dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari che lo presiede in caso di assenza o impedimento dell'Assessore;
- b) due esperti di marketing e comunicazione di comprovata esperienza;
- c) rappresentanti delle organizzazioni di categoria interessate.

3. Il Tavolo di concertazione svolge i seguenti compiti:

- a) delinea percorsi formativi incentrati sull'offerta dei prodotti agricoli regionali, atti a formare gli addetti alla distribuzione commerciale, anche mediante gruppi di lavoro ristretti e incontri con gli operatori commerciali;
- b) elabora, per le esigenze e le finalità di cui al presente articolo, un catalogo promozionale dei prodotti regionali agroalimentari, aggiornato annualmente, secondo le modalità e i criteri indicati con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari;
- c) promuove accordi fra la Grande distribuzione organizzata (GDO) e gli operatori del settore agricolo al fine di incentivare la distribuzione dei prodotti a chilometro zero e di qualità;
- d) compone gli interessi delle parti in occasione dell'apertura, del trasferimento di sede e dell'ampliamento della superficie di vendita nel territorio regionale, delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali che esercitano attività di commercio nel settore merceologico agro-alimentare, in applicazione della *legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28*, attraverso la sottoscrizione di intese ed accordi.

4. La partecipazione al Tavolo di concertazione è a titolo gratuito e senza oneri a carico del bilancio regionale.

5. Dall'applicazione del presente articolo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla conoscenza ed alla diffusione dei prodotti siciliani di qualità si applicano anche per il latte fresco pastorizzato ed il latte di qualità prodotto in Sicilia. L'Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari, d'intesa con le associazioni di categoria, individua modalità atte alla promozione pubblicitaria del latte siciliano presso la grande distribuzione organizzata.

Art. 9 Pane siciliano tradizionale.

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari autorizza previa approvazione comunitaria e ministeriale la produzione del Pane siciliano tradizionale (DOP) riconosciuto e sottoposto ai controlli di cui al *regolamento (CE) 20 marzo 2006, n. 510/2006* del Consiglio, pubblicato nella g.u.u.e. 31 marzo 2006, n. L 93, e successive modifiche ed integrazioni, che possano essere effettuati anche previa convenzione con enti pubblici di ricerca autorizzati e accreditati.

2. Per "Pane siciliano tradizionale" si intende il pane prodotto secondo un disciplinare di produzione approvato dall'Unione europea ai sensi del *regolamento (CE) n. 510/2006* a base di frumento duro coltivato, raccolto, stoccato e molito nel territorio regionale e di cui sia verificata la rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:2008; la tecnologia di produzione, compreso l'uso dei lieviti, viene descritta nel disciplinare di produzione proposto dall'Associazione richiedente il riconoscimento e approvato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Presso l'Assessorato delle risorse agricole ed alimentari è istituito un apposito albo dei produttori di pane siciliano tradizionale che sono assoggettati ai sistemi di controllo di cui al comma 1.

4. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, per quanto di sua competenza, provvede per il tramite degli organismi di controllo a che il prodotto sia conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione approvato dall'Unione europea e ad applicare tutti i provvedimenti previsti nei casi di non conformità.

Art. 10 Attività di vendita diretta e mercatale.

1. Nei comuni della Regione siciliana, singoli o associati, con oltre 20.000 abitanti, al fine di realizzare un più stretto legame tra i produttori agricoli ed i consumatori, con un'offerta di prodotti agricoli costante e articolata in un'ampia gamma, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad erogare aiuti, nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379, alle persone giuridiche costituite tra imprenditori agricoli in forma societaria o consortile per l'esercizio di attività di "vendita diretta" realizzate in strutture fisse su aree private o ricevute in concessione secondo le norme di evidenza pubblica.

2. Le strutture fisse di cui al comma 1 che svolgono con continuità l'attività di vendita diretta possono anche organizzarsi in rete regionale secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In caso di organizzazione in rete regionale, oltre alle funzioni specifiche della vendita diretta, le strutture fisse possono assolvere alla funzione di piattaforma organizzativa e logistica della rete regionale. Nelle aree metropolitane di cui al titolo IV della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le strutture fisse, comunque realizzate, possono essere utilizzate anche per attività di animazione, in linea con quanto previsto con l'articolo 4 del D.M. 20 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lo svolgimento di eventi gastronomici e culturali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, con decreto, disciplina le modalità di esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, si provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

5. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un "progetto pilota" per promuovere sul territorio nazionale una rete di "vetrine promozionali e punti mercatali" operanti in regime di vendita diretta per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell'iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l'esercizio finanziario 2011, al fabbisogno finanziario pari a 3.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata conformemente al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379. Il progetto pilota prevede che sino al cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un "progetto pilota" per promuovere sul territorio dell'Unione europea una rete di "vetrine promozionali e punti mercatali", per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell'iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l'esercizio finanziario 2011 al fabbisogno finanziario pari a 2.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499*. La presente disposizione è attuata conformemente al *regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006* della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore "de minimis" pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379. Il progetto pilota prevede che sino al massimo del cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

Art. 11 Norme per il contrasto alle fitopatie "Citrus Tristeza Virus" ed al punteruolo rosso.

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari attua le misure nazionali di lotta obbligatoria per la prevenzione ed il controllo delle infezioni causate dal virus della tristezza degli agrumi "Citrus Tristeza Virus".

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un indennizzo agli agricoltori per i costi sostenuti per la prevenzione e la lotta alla fitopatia "Citrus Tristeza Virus", per i danni strutturali e per le eventuali perdite di reddito.

3. Per l'erogazione dei contributi sono applicate le condizioni individuate dall'*articolo 10 del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1857/2006* della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, recante modifiche del *regolamento (CE) n. 70/2001*, pubblicato nella g.u.u.e. del 16 dicembre 2006, n. L 358.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011, si provvede quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle disponibilità finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi della *legge 2 dicembre 1998, n. 423* e quanto a 4.500 migliaia di euro con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499*.

5. Al fine di combattere la diffusione del punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*), l'Azienda regionale foreste demaniali, anche a richiesta dei proprietari delle piante infestate, interviene per la loro rimozione ed eliminazione. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari disciplina con decreto le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 12 Norme in materia di contributi nel settore vitivinicolo.

1. Ferma restando la dotazione finanziaria di cui alla lettera h-sexies del comma 1 dell'*articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*, introdotta dal comma 27 dell'*art. 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*, l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria, può essere elevata fino all'80 per cento qualora i progetti presentati riguardino i prodotti di cui all'*art. 5 del D.M. 22 luglio 2010* Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 13 Norme in materia di contributi alle imprese del comparto della peschicoltura.

1. Alle imprese agricole siciliane attive nel comparto della peschicoltura, nel caso in cui sia dichiarato con delibera della Giunta regionale lo stato di crisi, possono essere concessi contributi per l'esercizio finanziario 2011 per la riduzione dei costi aziendali.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, ivi comprese le voci di costo da ammettere ad agevolazione.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 500 migliaia di euro cui si provvede con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 14

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'*art. 28 dello Statuto*).

Art. 15 Fondo regionale di garanzia.

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole, è istituito un fondo denominato "Fondo regionale di garanzia" la cui gestione è affidata ad una banca o ad un intermediario finanziario in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, individuati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'*art. 28 dello Statuto*).

2. La dotazione iniziale del Fondo regionale di garanzia di cui al comma 1 è quantificata in 2.775 migliaia di euro cui si fa fronte con le economie disponibili al 31 dicembre 2010 dell'*articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono fissate le modalità e le condizioni del Fondo regionale di garanzia.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti rispettivamente dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007 L 337 e dal *regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006* della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore 'de minimis', pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379, nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE.

Art. 16 Modifiche di norme in materia di competenze dell'Istituto regionale della vite e del vino.

1. Alla *legge regionale 18 luglio 1950, n. 64*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell'*articolo 1* le parole "Istituto regionale della vite e del vino" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto regionale del vino e dell'olio";

b) dopo il primo comma dell'*articolo 2* è inserito il seguente:

«1-bis. L'Istituto svolge altresì le attività di:

a) valorizzazione e promozione dell'olio extravergine di oliva prodotto e confezionato in Sicilia;

b) valorizzazione e promozione dell'oliva da mensa prodotta e confezionata in Sicilia;

c) certificazione, ricerca e innovazione nella filiera olivicolo-olearia.».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, ai sensi dell'*articolo 9 della legge regionale n. 64/1950* e su proposta dell'Istituto regionale della vite e del vino, provvede all'adeguamento dello Statuto.

3. Dall'applicazione del presente articolo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e all'espletamento dei nuovi compiti si provvede con le attuali assegnazioni del vigente bilancio.

Art. 17 *Modifica di norme in materia di garanzie fornite dai soci garanti di cooperative agricole ed alimentari.*

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'*art. 28 dello Statuto*).

2. Al comma 2 dell'*articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37*, dopo le parole "secondo la vigente normativa in materia" sono aggiunte le seguenti: "e da altri soggetti anche privati che abbiano acquistato il credito a norma della vigente legislazione in materia di circolazione dei beni".

Art. 18 *Modifiche di norme relative all'ARSEA.*

1. All'*articolo 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le parole "è sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste";

b) al comma 25 le parole "L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle parole "L'Assessorato regionale dell'economia".

Art. 19

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'*art. 28 dello Statuto*).

Art. 20

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'*art. 28 dello Statuto*).

Art. 21 *Disposizioni in materia di assegnazione di terreni ai coltivatori diretti.*

1. Le disposizioni dell'*articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1960, n. 29* e successive modifiche ed integrazioni si applicano altresì ai coltivatori diretti che di fatto abbiano condotto il fondo da almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge purché ciò risulti da certificazione relativa all'ottenimento di contributi comunitari.

Art. 22

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'*art. 28 dello Statuto*).

Art. 23 *Norme in materia di selezione della manodopera agricola stagionale.*

1. La selezione della manodopera agricola stagionale, cui non si applicano le disposizioni recate dal *decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, necessaria a soddisfare il fabbisogno delle amministrazioni e degli enti pubblici, è effettuata dai Centri per l'impiego competenti per territorio, con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui all'*art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

2. La graduatoria degli operai agricoli che partecipano alla selezione è redatta dagli uffici competenti di cui al comma 1, sulla base dei criteri previsti dall'*articolo 49 della legge regionale 6*

aprile 1996, n. 16, tenendo conto del diritto alla riassunzione eventualmente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Art. 24 *Norme per lo sviluppo delle buone pratiche in agricoltura e sulla concessione delle provvidenze ai distretti produttivi.*

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, nelle proposte di modifica delle misure del Piano di sviluppo rurale 2007–2013 volte a sostenere l'affermazione delle buone pratiche agricole a tutela dell'ambiente e del paesaggio, applica quanto disposto dall'*articolo 17 del regolamento (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005* del Consiglio, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 ottobre 2005, n. L 277, e dall'*articolo 39 (4) dell'allegato del predetto regolamento (CE) n. 1698/2005*.

2. I distretti produttivi agro–alimentari e della pesca istituiti ai sensi della vigente normativa regionale possono rientrare tra i beneficiari degli interventi dei programmi comunitari qualora specificatamente individuati.

Art. 25

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'*art. 28 dello Statuto*).

Art. 26 *Norme in materia di Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia.*

1. Dopo l'*articolo 39 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30*, è inserito il seguente:

«Art. 39–bis

Competenze dell'Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia.

1. All'Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia, nell'ambito dei propri fini istituzionali e nell'interesse della Regione, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:

- a) progettazione, ricerca ed utilizzazione dei sottoprodotti zootecnici;
- b) progettazione e ricerca sui prodotti caseari del territorio;
- c) didattica avanzata sul territorio per la caseificazione e trasformazione dei prodotti derivati dalla carne;
- d) messa a reddito delle aree disponibili, esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Ente, attraverso la promozione di: progetti relativi alle aree mercatali e paesistiche; progetti relativi alle aree di pubblica fruizione per manifestazioni ed eventi; progetti di sperimentazioni agrarie; progetti tesi alla salvaguardia e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale siciliana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
- e) (Lettera omisssa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'*art. 28 dello Statuto*).».

Art. 27 *Credito agevolato.*

1. All'*articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16*, dopo il comma 2–bis è aggiunto il seguente:

«2–ter. L'Istituto regionale per il credito e la cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato a concedere alle imprese operanti nel settore della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo, gli interventi disciplinati dal proprio Regolamento ed in particolare, crediti di esercizio agevolati, crediti a medio termine agevolati per la capitalizzazione societaria, contribuiti in conto interessi su operazioni bancarie di credito di esercizio, contribuiti in conto interessi su operazioni di leasing, finanziamenti a tasso agevolato per operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, n. L 193.».

Art. 28 Contributo carburante. Sicurezza in mare.

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere alle imprese del settore della pesca, come definite dall'articolo 2 del regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 25 luglio 2007, n. L 193, un contributo per la copertura delle spese sostenute per il consumo del gasolio per l'attività di pesca e di acquacoltura, come si evince dal libretto carburante. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari sono determinate le aliquote di contributo e le modalità di erogazione dello stesso. Per le imprese con sede legale ed iscritte nei Compartimenti marittimi delle isole minori è prevista una maggiorazione dell'aliquota del contributo. Gli aiuti di cui al presente comma sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal predetto regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 3.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499*.

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a predisporre apposito bando, a favore di armatori con più di cinque marittimi, imbarcati nello stesso natante, per l'acquisto di apparecchiature di telemedicina al fine di assicurare il monitoraggio parametri fisiopatologici dei marinai ed eventuali protocolli emergenziali, sentito l'Assessore regionale per la salute. Per l'esercizio finanziario 2011, all'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 100 migliaia di euro, si provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499*.

3. Gli aiuti di cui al comma 2 sono concessi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2009, n. L 193.

4. Per le finalità di cui al comma 6 dell'*articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11* e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di 1.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni 2002 al 2010 ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499*.

5. All'*articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole "attive nei comparti produttivi per i quali è stato dichiarato, con delibera della Giunta regionale, lo stato di crisi di mercato" sono sostituite dalle parole "in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agro-alimentare";

b) al comma 7 dopo le parole "ammettere ad agevolazione," sono aggiunte le seguenti: "tra le quali sono incluse i costi di energia elettrica per la captazione e la distribuzione di acqua irrigua";

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007 n. 1535/2007, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337.».

Art. 29 Osservatorio della pesca del Mediterraneo.

1. Per l'esercizio finanziario 2011 le spese per l'attività dell'Osservatorio della pesca del Mediterraneo di cui all'*articolo 7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16*, sono incrementate di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499*.

Art. 30 Modifica dell'articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di Commissione consultiva regionale della pesca.

1. L'*articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, è sostituito dal seguente:

«Art. 147 Commissione consultiva regionale della pesca.

1. È istituita la Commissione consultiva regionale della pesca (CCRP), presieduta dall'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, e composta da:

- a) il dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca che la presiede in caso di assenza o impedimento dell'Assessore;
- b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi nel settore della pesca;
- c) cinque rappresentanti delle associazioni delle cooperative, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
- d) tre rappresentanti delle imprese di pesca designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
- e) un rappresentante dell'industria ittica designato dall'organismo regionale maggiormente rappresentativo;
- f) tre esperti scelti dall'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con documentata esperienza in materia di pesca, piscicoltura e/o di economia peschereccia;
- g) un rappresentante designato dall'Osservatorio della pesca del Mediterraneo, scelto tra i componenti con documentata esperienza in materie finanziaria, economica e giuridica;
- h) due rappresentanti delle organizzazioni di produttori della pesca maggiormente rappresentative delle marinerie siciliane;
- i) due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche, operanti in Sicilia, di cui uno designato dall'Istituto Talassografico;
- l) il responsabile della struttura siciliana dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o un suo delegato;
- m) un docente per ciascuna delle quattro università siciliane designato dal rettore.

2. La Commissione è costituita e disciplinata con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari e resta in carica tre anni.

3. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso né rimborso.».

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari adotta il decreto di cui al comma 2 dell'*articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, come sostituito al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di ricostituzione della Commissione il decreto è adottato almeno trenta giorni prima della scadenza.

Art. 31 Finanziamenti agevolati per la capitalizzazione di nuove cooperative agricole.

1. Al fine di favorire i processi di integrazione tra le imprese agricole, l'IRCAC è autorizzato a concedere finanziamenti agevolati per la capitalizzazione societaria nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal *regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006* della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379, per le cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337, per le cooperative operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

2. Beneficiari degli aiuti sono le cooperative agricole costituite da non oltre un anno operanti in Sicilia.

3. La durata del finanziamento non può essere superiore ad otto anni.

4. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al 30 per cento del tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento.

5. L'importo del finanziamento non può essere superiore a 10.000 euro per ogni impresa aggregata.

6. Per l'attuazione del presente articolo si utilizzano le disponibilità del fondo unico dell'IRCAC costituito ai sensi dell'*articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6*.

Art. 32 Benefici alle imprese agricole soggette a procedura concorsuale o vittime di usura.

1. I benefici di cui al comma 1-bis dell'*articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6*, introdotto dall'*articolo 5*, di cui al comma 1 dell'*articolo 7* e di cui al comma 1 dell'*articolo 15*, si applicano altresì alle imprese agricole oggetto di procedure concorsuali, secondo quanto disposto dal comma 43 dell'*articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98* convertito dalla *legge 15 luglio 2011 n. 111*, o vittime di usura, ai sensi della *legge 7 marzo 1996, n. 108* e della *legge 23 febbraio 1999, n. 44*.

Art. 33 Norme in materia di funzioni dei consorzi di bonifica.

1. Ai consorzi di bonifica possono essere affidati compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 34 Vincolo di destinazione delle aziende agrituristiche.

1. Il vincolo di destinazione previsto dall'*articolo 15 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3* e dall'*articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25*, è ridotto a cinque anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

2. Per le aziende agrituristiche che sono già sottoposte ad un atto di vincolo di durata decennale e che riceveranno contributi pubblici, la durata del nuovo vincolo di destinazione è assorbita dal precedente, se il periodo vincolativo rimanente è pari o superiore a cinque anni.

Art. 35

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'*art. 28 dello Statuto*).

Capo II Norme in materia di cooperazione e artigianato

Art. 36

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'*art. 28 dello Statuto*).

Art. 37 Agevolazioni Artigiancassa.

1. L'*articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, è sostituito dal seguente:

«Art. 55 Agevolazioni concesse dall'Artigiancassa.

1. Il fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. con l'*articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3*, può essere implementato, oltre che da risorse regionali, anche da risorse trasferite dallo Stato e dalla Unione europea ed è utilizzato per la concessione di:

a) contributi in conto interessi sui finanziamenti di cui all'*articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949* e successive modifiche ed integrazioni;

b) contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di cui alla *legge 21 maggio 1981, n. 240*;

c) contributi in conto capitale calcolati sulla base degli investimenti realizzati dalle imprese che effettuano operazioni di cui alle lettere a) e b).

2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e limiti previsti dal *regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006* della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379.

3. L'Assessore regionale per le attività produttive, su proposta non vincolante del Comitato tecnico regionale istituito presso Artigiancassa S.p.A., stabilisce, con proprio decreto, le disposizioni operative concernenti le modalità per la concessione delle agevolazioni, le destinazioni e le spese ammissibili, l'intensità delle agevolazioni, i soggetti beneficiari e gli organi preposti a deliberare la concessione dei benefici.

4. Nella convenzione da stipulare per la gestione degli interventi agevolativi di cui al comma 1 viene determinato, ove richiesto e per un importo comunque non superiore a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire ad Artigiancassa S.p.A. da porre a carico del fondo stesso.».

Capo III Norme in materia di contrasto all'obesità giovanile, di Enti regionali e di personale. Variazioni di bilancio.

Art. 38

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'*art. 28 dello Statuto*).

Art. 39 Norme in materia di enti sottoposti al patto di stabilità.

1. All'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 dell'*articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*, e successive modifiche ed integrazioni (2).

(2) Comma così modificato dall' *art. 3, L.R. 12 gennaio 2012, n. 7*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 15, comma 1*, della medesima legge).

Art. 40

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'*art. 28 dello Statuto*).

Art. 41

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'*art. 28 dello Statuto*).

Art. 42 Variazioni di bilancio in materia di agricoltura.

1. Alla Tabella "B" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011, di cui alla *legge regionale 11 maggio 2011, n. 8*, sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:

Amministrazione	UPB	Capitolo	Variazione
- Risorse agricole e alimentari	10.2.1.3.99	Cap. 143320	- 400
- Risorse agricole e alimentari	10.2.1.3.2	Cap. 143706	+ 400

Art. 43 Variazioni di bilancio in materia di trasporti.

1. Alla Tabella "B" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011, di cui alla *legge regionale 11 maggio 2011, n. 8*, sono apportate le seguenti variazioni:

Amministrazione	UPB	Capitolo	Variazione
- Infrastrutture e mobilità	8.2.1.3.6	478101	+ 111.060,77
- Infrastrutture e mobilità	8.2.1.3.6	478113	+6.436.716,67

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione, per un importo complessivo pari ad euro 6.547.777,44, della spesa autorizzata dalla *legge regionale 11 maggio 2011, n. 7* – Tabella G – UPB 8.2.1.3.6 – Capitolo 476521.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 44 *Patto di stabilità interno.*

1. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli previsti dal Patto di stabilità interno, gli interventi di cui alla presente legge previsti per l'esercizio finanziario 2011 possono essere rimodulati o rifinanziati con la legge finanziaria, a valere sulle risorse disponibili trasferite dallo Stato ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499* e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 45 *Norma di salvaguardia comunitaria.*

1. L'applicazione delle disposizioni della presente legge è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché, ove occorrente, alla positiva definizione delle procedure di cui all'*articolo 108, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

Art. 46 *Relazione sullo stato di attuazione.*

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari riferisce, a cadenza tassativa trimestrale, all'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione delle previsioni di cui alla presente legge.

Art. 47 *Disposizioni contabili.*

1. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 le variazioni discendenti dall'attuazione della presente legge poste a carico delle risorse disponibili assegnate alla Regione ai sensi della *legge 23 dicembre 1999, n. 499*, pari all'importo di 44.250 migliaia di euro ed ai sensi della *legge 2 dicembre 1998, n. 423*, pari all'importo di 5.500 migliaia di euro, mediante prelevamento delle stesse dai pertinenti fondi di riserva istituiti ai sensi dell'*articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47* e successive modifiche ed integrazioni ed allocati nelle U.P.B. 4.2.1.5.1 – capitolo 215703 – e U.P.B. 4.2.2.8.1 – capitolo 613905.

Art. 48 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 9 maggio 2012, n. 26, artt. 8 c. 11 e 11 c. 52, da 69 a 77, 104, 111

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale

TITOLO II Interventi per la crescita. Disposizione per la salvaguardia della produzione agricola e per il sostegno agli investimenti. Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa.

Art. 8 Salvaguardia della produzione agricola siciliana. Norme per il sostegno agli investimenti. Contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia di grande distribuzione.

11. I prestiti partecipativi istituiti con l'*articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25* e successive modifiche ed integrazioni, sono destinati prioritariamente ai soggetti beneficiari degli interventi nel settore del piccolo fotovoltaico, in regime di contributi in conto energia, fino a 100 KW per le imprese agricole individuali e sino a 1 MW per le imprese agricole societarie nella misura massima del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti previsti, e fino alla concorrenza delle

esistenti dotazioni finanziarie del Fondo istituito presso l'IRFIS-FinSicilia, ai sensi del comma 11 dell'*articolo 26 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25*.

Art. 11 Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa.

52. Al fine di favorire il contenimento dei costi di accesso al credito delle imprese aventi sede o unità operativa nel territorio regionale, l'IRFIS-FinSicilia è autorizzata ad utilizzare, fino alla concorrenza di complessivi 10.000 migliaia di euro, le disponibilità del fondo di cui al comma 11 dell'*articolo 26 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25*, per l'acquisizione di quote di partecipazione azionaria ai patrimoni dei consorzi di garanzia fidi aventi sede legale e/o amministrativa nel territorio della Regione siciliana e che abbiano già ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto previsto dall'*articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11* e successive modifiche ed integrazioni secondo modalità che sono definite con apposito decreto dell'Assessore regionale per l'economia da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

69. Al fine di favorire i processi d'integrazione tra le cooperative siciliane l'IRCAC è autorizzato a concedere finanziamenti agevolati, per una durata massima di otto anni e per un importo massimo di 10 mila euro per ogni impresa aggregata, per la capitalizzazione societaria nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal *Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 379 del 28 dicembre 2006.

70. Beneficiari degli aiuti di cui al comma 69 sono i consorzi di cooperative costituiti da non oltre un anno aventi sede in Sicilia.

71. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 69 e 70, l'IRCAC utilizza le disponibilità del fondo unico costituito ai sensi dell'*articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6*, con le modalità previste dal comma 5 dell'*articolo 115 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*.

72. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'IRCAC disciplina, con delibera del Consiglio di amministrazione, le modalità applicative dei commi 69, 70 e 71 compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, attraverso la modifica del Regolamento degli aiuti alle imprese, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

73. Al comma 3 dell'*articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25*, dopo le parole "modalità operative, altresì, alle" aggiungere le parole "cooperative e alle".

74. Dopo il comma 3 dell'*articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25*, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per l'attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole e associate, il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l'IRCAC. Con proprio decreto l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari può procedere alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 da destinare all'IRCAC per le società cooperative e al Dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l'agricoltura per le altre imprese."

75. All'*articolo 31 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "imprese agricole" sono aggiunte le parole "e della pesca" e dopo le parole "massimali previsti" sono aggiunte le parole: "dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 857/2007 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 luglio 2007 L. 193, per le cooperative operanti nel settore della pesca, ";

b) al comma 2 dopo le parole "cooperative agricole" sono aggiunte le parole "e della pesca".

76. L'*articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12* è sostituito dal seguente:

"1. L'Istituto è autorizzato a concedere alle cooperative e loro consorzi con sede in Sicilia contributi in conto interessi su finanziamenti bancari e delle società di leasing nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal *Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

2. La misura del contributo interessi non può essere superiore al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato e fissato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla data della delibera di concessione dell'agevolazione, con una maggiorazione di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dalle banche e dalle società di leasing sia più elevato. Detto contributo è erogato alle imprese beneficiarie successivamente all'addebito degli interessi in conto corrente e al pagamento delle rate scadute secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento. La presente disposizione si applica a tutte le misure agevolative previste dal regolamento IRCAC ivi compresi i contratti in essere fra le imprese e gli istituti di credito.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Istituto disciplina, con delibera del Consiglio di amministrazione, le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, attraverso la modifica del Regolamento degli aiuti alle imprese, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale."

77. Al comma 1 dell'*articolo 27 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25*, dopo le parole "del 25 luglio 2007 n. L 193." è aggiunto il seguente periodo: "Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'IRCAC procede alle modifiche del Regolamento degli aiuti alle imprese al fine di prevedere la possibilità d'intervenire in favore delle imprese operanti nel settore della pesca non costituite sotto forma di società cooperativa, nei limiti dei fondi specificatamente assegnati al settore".

104. All'*articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11*, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Per le operazioni finanziarie a decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo di cui al comma 1 è concesso, con procedura a sportello, successivamente alla erogazione del finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento, esclusivamente per operazioni rateali a medio e a lungo termine. Le agevolazioni regionali assistite da garanzie dei confidi possono essere concesse esclusivamente a condizione che il confidi sia riconosciuto ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.


1-ter. La gestione degli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa comunitaria, può essere affidata a società o enti, anche partecipati dalla Regione, in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.

1-quater. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, le eventuali economie derivanti dal disimpegno delle somme di cui agli interventi previsti dal presente articolo sono iscritte nel medesimo esercizio finanziario nel bilancio della Regione per essere trasferite per le medesime finalità al soggetto individuato ai sensi del comma 1-ter."

111. Il comma 3 dell'*articolo 74 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6*, è abrogato.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier

n. 9/2012

Disposizioni correttive finanziarie e contabili

(DDL n. 901)

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Maggio 2012



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Dossier

n. 9 /2012

Disposizioni correttive finanziarie e contabili

(DDL n. 901)

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Maggio 2012

Servizio Studi e Affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali: dott. Fabio Scalia

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI.....	5
DATI IDENTIFICATIVI.....	6
STRUTTURA E OGGETTO.....	7
TABELLA COMPARATIVA TRA LE DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE 901 E QUELLE CORRISPONDENTI CONTENUTE NEL DISEGNO DI LEGGE 801 TRASFORMATO IN LEGGE N. 27 DEL 2012.....	10
APPENDICE.....	32
RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO AVVERSO LA DELIBERA LEGISLATIVA DI APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 801/A.....	32

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	901
<i>Titolo</i>	Disposizioni correttive finanziarie e contabili
<i>Iniziativa</i>	Governativa
<i>Numero di articoli</i>	4
<i>Commissione competente</i>	II
<i>Pareri previsti</i>	I, III, IV, V, VI, UE

STRUTTURA E OGGETTO

Il disegno di legge n. 901 (“Disposizioni correttive finanziarie e contabili”), presentato dal Governo il 27 aprile scorso, contiene alcune norme già approvate dall’Assemblea nell’ ultima legge finanziaria correttamente denominata anche legge di stabilità (ddl 801/A) ed oggetto di successiva impugnativa del Commissario dello Stato. La legge è stata pubblicata parzialmente a seguito dell’approvazione nella seduta n. 346 del 27 aprile 2012 dell’apposito e consueto ordine del giorno da parte dell’Assemblea per autorizzare, secondo una prassi parlamentare ormai diffusa da anni, la promulgazione del provvedimento con l’omissione delle parti impuginate. La legge è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 della Gazzetta ufficiale della Regione dell’ 11 maggio scorso con il numero 26 del 2012.

La riproposizione governativa in autonomo disegno di legge delle norme impuginate intende rimediare alle conseguenze che si producono con la promulgazione parziale del testo di legge da parte del Presidente della Regione. Come è noto, infatti, per consolidata giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 205/1996), le disposizioni espunte dal testo legislativo, considerato il principio dell’unicità dell’atto di promulgazione, non possono rivivere successivamente con autonoma promulgazione, in esito ad eventuale pronuncia nel merito della Corte. Per tale ragione la promulgazione parziale determina nei fatti un arresto del giudizio di merito costituzionale delle norme impuginate, che si conclude sempre con un’ordinanza della Corte costituzionale con la quale si dichiara la cessazione della materia del contendere.

Di qui l’ esigenza - avvertita dal Governo e rimessa alla valutazione del Legislatore - che si riapprovino le norme impuginate già oggetto di precedente delibera dell’ Assemblea, in modo da conoscere – permanendo l’interesse a ricorrere del Commissario dello Stato ed in assenza di promulgazione parziale - gli esiti dello scrutinio di costituzionalità effettuato dalla Corte.

Nel disegno di legge, però, due disposizioni sono state riproposte con modifiche rispetto alle corrispettive norme del ddl 801 già impuginate. Si tratta dei commi 3 e 4 dell’articolo 1 del ddl 901, già commi 27 e 28 dell’ articolo 6 della delibera legislativa 801/A.

In particolare i predetti commi 27 e 28 disciplinavano le procedure per la concessione di porzioni di sedi viarie appartenenti al demanio trazzerale, rilasciate dall’ Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, che provvedeva altresì alla determinazione delle spese istruttorie, durata della concessione e relativi canoni concessori. Detti commi sono stati impugnati in

quanto prevederebbero il rilascio di autorizzazioni o concessioni precarie per una serie di usi, alcuni dei quali anche attinenti ad attività imprenditoriali ed economiche, per una “durata limitata”. Per il Commissario siffatta limitazione temporale dell’uso del bene demaniale risultava assolutamente indeterminata ed in contrasto con gli articoli 97 e 117, 2° comma lett. e). La locuzione “avente durata limitata” era giudicata estremamente generica ed avrebbe consentito l’uso particolare del bene pubblico da parte dei privati per periodi anche quasi perpetui, con refluenze sulla libera concorrenza degli operatori economici non concessionari operanti sul mercato. Il Commissario ha altresì rilevato che, alla fine del comma 28, si fa riferimento, per la stima dei valori dei terreni da dare in concessione, ai valori agricoli medi di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, mentre con sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011 è stato sancito che la valutazione dei terreni va fatta secondo il valore di mercato. Ha così giudicato irragionevole in base a principi di buona amministrazione e di tutela del pubblico erario, che gli espropri in danno dei privati siano pagati secondo il valore di mercato, mentre i beni demaniali dovrebbero essere concessi ai privati a valori significativamente inferiori.

Le modifiche apportate dal Governo in sede di predisposizione della nuova iniziativa legislativa intendono venire incontro ai rilievi mossi dal Commissario dello Stato. Così nel comma 3 dell’ articolo 1 si precisa che le concessioni avranno durata massima di dieci anni, al fine di evitare il rischio , paventato dal Commissario, che le concessioni potessero avere durata “quasi perpetua”; ugualmente, per le medesime finalità cautelative rispetto alle censure avanzate, nel comma 4 si ancora la determinazione dei canoni di concessione dei terreni al loro valore di mercato e non più al valore agricolo medio.

Si evidenzia che qualora il Commissario dello Stato dovesse ritenere esenti da censure i commi 3 e 4 dell’ articolo 1, per effetto delle modifiche apportate, riproponendo invece i motivi di impugnativa per le altre disposizioni inalterate rispetto al testo già impugnato, ci si troverebbe innanzi all’ ostacolo di non poter procedere alla promulgazione parziale del testo, se si vuole pervenire ad una pronuncia nel merito della legittimità costituzionale delle disposizioni da parte della Corte. Per tale ragione, si ritiene che sarebbe opportuno stralciare i commi 3 e 4 dell’ articolo 1, inserendoli in un disegno di legge separato dal disegno di legge n. 901, perché siano oggetto di distinta volontà deliberativa da parte dell’Assemblea rispetto alle restanti disposizioni del disegno di legge n. 901. Si ricorda peraltro che tale operazione di stralcio ha già riguardato altri disegni di legge ed in questa legislatura in particolare da ultimo, ad esempio, il disegno di legge n. 829, il cui contenuto è stato trasfuso in due diversi disegni di legge n.829/A “Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e proroghe di contratti”, poi divenuto la legge n. 5/2012 e il ddl n. 829 Stralcio/A “Norme stralciate “Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco”, divenuto legge n. 7 del

2012”.(possono comunque ricordarsi, tra gli altri, il ddl n. 729 e il n. 729-Norme stralciate, il ddl 724 e il n. 724 norme stralciate, etc.).

Del resto la possibilità di effettuare stralci di disegni di legge trova fondamento, già in sede istruttoria in Commissione, nell’articolo 64 comma 1 del regolamento interno che recita : “ Alle commissioni legislative permanenti compete il potere di formulare, anche in linea di rielaborazione, di coordinamento e di integrazione di più disegni di legge concernenti la materia, un testo proprio da sottoporre al giudizio dell’Assemblea unitamente ai progetti di legge di iniziativa parlamentare o governativa”.

TABELLA COMPARATIVA TRA LE DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE 901 E QUELLE CORRISPONDENTI CONTENUTE NEL DISEGNO DI LEGGE 801 TRASFORMATO IN LEGGE N. 27 DEL 2012

DDL N. 901	RAPPORTO CON IL DDL N. 801
<p style="text-align: center;">Art. 1. <i>Disposizioni in materia di entrate</i></p> <p>1. Al comma 20 dell'articolo 10 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 le parole '31 dicembre 2005' sono sostituite dalle parole '31 dicembre 2011'.</p>	<p>Ripropono integralmente il comma 10 dell'art. 6 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p>
<p>2. All'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera:</p> <p style="padding-left: 40px;">'i) al fabbisogno di cui all'articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20'.</p>	<p>Ripropono integralmente il comma 18 dell'art. 6 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 81, 4° comma, 117, 2° comma lett. m) della Costituzione.</p>
<p>3. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari è autorizzato a rilasciare, su istanza del richiedente, autorizzazioni o concessioni precarie di porzioni di sedi viarie appartenenti al demanio traizerale non necessari al transito e non destinate negli strumenti urbanistici in vigore ad esigenze di uso pubblico, <u>aventi durata massima di anni dieci</u>, per i seguenti usi:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) per uso agricolo in zone destinate dal vigente strumento urbanistico a verde agricolo;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) per attraversamento o percorrenza, in sotterraneo, di condotte per metano, acqua e di linee elettriche, telefoniche e simili;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) per l'attraversamento o percorrenza di linee aeree elettriche,</p>	<p>Ripropono con modifiche il comma 27 dell'art. 6 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 97, 117, 2° comma lett. e) della Costituzione.</p> <p>Per una descrizione del contenuto della norma e del quid novi introdotto rispetto al comma 27 dell'art. 6 del citato ddl n. 801 si veda il paragrafo relativo alla struttura e l'oggetto (<i>supra</i>). E' stato sottolineato e riportato in grassetto l'inciso che non compariva nel testo del ddl n. 801 approvato dall'Aula il 18 aprile scorso. Tale inciso è stato inserito al fine di tentare il superamento dei rilievi avanzati dal Commissario dello Stato avverso la disposizione citata.</p>

<p>telefoniche e simili;</p> <p>d) per il deposito di materiale, solo nei casi giustificati da evidenti necessità oggettive e purché non impedisca la continuità del tracciato trazzerale;</p> <p>e) per finalità pubbliche su richiesta di enti pubblici;</p> <p>f) per finalità di fruizione naturalistica, ricreativa, sportiva e turistica.</p>	
<p>4. L'istanza per l'avvio delle procedure di concessione è presentata alla struttura competente dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari che redige apposito atto di concessione avente durata limitata, compilato in forma pubblica amministrativa avente tutti gli effetti dell'atto pubblico di cui all'articolo 2699 del codice civile, obbligatorio per l'amministrazione solo dopo l'adozione del decreto di approvazione. Sono a carico del concessionario il canone di concessione, le spese di istruttoria, di bollo, di registrazione e di quant'altro necessario per la costituzione della concessione. Il concessionario è responsabile degli obblighi assunti verso l'Amministrazione regionale ed è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione medesima. Le concessioni sono personali ed è vietata qualsiasi forma di sub-affitto. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede con proprio decreto alla determinazione delle spese di istruttoria, alla determinazione della durata delle concessioni e alla determinazione dei canoni di concessione sulla base dei valori di mercato riferiti alla regione agraria di appartenenza.</p>	<p>Ripropone con modifiche il comma 28 dell'art. 6 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 97, 117, 2° comma lett. e) della Costituzione.</p> <p>Per una descrizione del contenuto della norma e del quid novi introdotto rispetto al comma 28 dell'art. 6 del citato ddl n. 801 si veda il paragrafo relativo alla struttura e l'oggetto (<i>supra</i>). Sono state sottolineate e riportate le parole che non comparivano nel testo del ddl n. 801 approvato dall'Aula il 18 aprile scorso e che potrebbero servire a superare le censure sollevate sulla norma dal Commissario dello Stato.</p>
<p>5. Al fine di garantire l'autonomia dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) gli oneri connessi alle istruttorie per il rilascio di pareri ed ai controlli di cui agli articoli 29 ter, 268 comma 1 lettera p), 128 e 197, comma 2,</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 34 dell'art. 6 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 97 della Costituzione.</p>

<p>del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 3 della legge regionale n. 9/2010, all'articolo 14 della legge n. 447/1995 e all'articolo 90 della legge regionale n. 6/2001, all'articolo 14 della legge 36/2001 e agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 334/99, effettuati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, sono posti a carico dei soggetti gestori o dei richiedenti. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con decreto emanato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, su proposta dell'ARPA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua modalità, importi e soggetti tenuti al pagamento degli stessi.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 2. <i>Norme per il sostegno agli investimenti e disposizioni in materia di grande distribuzione</i></p> <p>1. Gli immobili di proprietà della Regione, sino alla concorrenza di 800.000 migliaia di euro, sono conferiti in un apposito Fondo immobiliare a gestione separata, gestito da IRFIS-FinSicilia, destinato a favorire gli investimenti delle imprese nel territorio della Regione con destinazione prioritaria al settore dei piccoli interventi di energie rinnovabili di cui al comma 3, nel rispetto e nei limiti fissati dal regolamento CE 'de minimis'. Lo stesso Istituto assicura l'assistenza tecnica ai progetti di investimento ed alle iniziative di partenariato pubblico-privato. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma ed è individuato il patrimonio immobiliare da conferire al Fondo. L'Assessore regionale per l'economia rende alla Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana una relazione illustrativa semestrale in merito alla gestione del Fondo. Per far fronte agli</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 8 dell'art. 8 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 97 della Costituzione.</p>

<p>oneri derivanti dalla gestione ed attivazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, la spesa complessiva di 200 migliaia di euro.</p>	
<p>2. L'articolo 46 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:</p> <p>‘Art. 46 -1. La garanzia prevista dall’articolo 43 ha natura di garanzia diretta.’.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 9 dell’art. 8 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 81, 4° comma e 97 della Costituzione.</p>
<p>3. La garanzia è concessa per i finanziamenti richiesti per interventi nei seguenti settori:</p> <p>a) ‘piccolo fotovoltaico’, in regime di contributo di conto energia, sino ad una potenza massima di 20 KW per le famiglie e di 50 KW per i condomini e fino a 1 MW per le piccole e medie imprese;</p> <p>b) solari termici destinati all'autoconsumo fino a 20 mq per le famiglie e i condo-mini e fino a 50 mq per le piccole e medie imprese;</p> <p>c) ‘microeolico’ e ‘minieolico’ sino ad una potenza massima di picco di 30 KW per le famiglie e per i condomini e fino a 60 KW per le piccole e medie imprese;</p> <p>d) impianti di riscaldamento e cogenerazione a biomasse di potenza nominale non superiore a 20 KW termici ed elettrici per le famiglie e i 50 KW per i condomini e fino a 1000 KW termici e 350 KW elettrici per le piccole e medie imprese.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 10 dell’art. 8 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p>
<p>4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre'-sente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 12 dell’art. 8 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p>

<p>5. Al fine di sopperire alle conseguenze derivanti dalla crisi economica in Sicilia, per le somme iscritte a ruolo di spettanza della Regione siciliana, la ripartizione del pagamento prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 'Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito' e successive modifiche ed integrazioni, è elevata fino ad un massimo di novantanove rate mensili, ferme restando le altre previsioni dell'articolo 19.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 14 dell'art. 8 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 117, 2° comma lettera e) della Costituzione.</p>
<p>6. Gli interessi di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione dell'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, per le somme iscritte a ruolo di spettanza della Regione siciliana, sono rideterminati con decreto dell'Assessore regionale per l'economia.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 15 dell'art. 8 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 117, 2° comma lettera e) della Costituzione.</p>
<p>7. Gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni, sono rideterminati, per le somme iscritte a ruolo di spettanza della Regione siciliana, con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, anche con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 16 dell'art. 8 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 117, 2° comma lettera e) della Costituzione.</p>
<p>8. Per le finalità di cui ai commi 5, 6 e 7 è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 17 dell'art. 8 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 117, 2° comma lettera e) della Costituzione.</p>
<p>9.. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:</p> <p>8 bis. Le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 9 concordano con il comune competente le modalità per la determinazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 18 dell'art. 8 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 117, 1° e 2° comma lettera e) della Costituzione.</p>

<p>8 ter. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, sentito l'Osservatorio regionale per il commercio, sono fissati i parametri ai quali i sindaci devono attenersi per l'effettuazione delle ispezioni di cui al comma 8 bis.</p> <p>8 quater. Nelle more della ridefinizione del sistema del commercio regionale sono sospese le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di grandi strutture di vendita di cui all'articolo 9, fatte salve le istanze per le quali si è richiesta la conferenza di servizi.'.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 3. <i>Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa</i></p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, le parole '31 dicembre 2011' sono sostituite dalle parole '31 dicembre 2013'.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 2 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.</p>
<p>2. Alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) all'articolo 1, comma 7, dopo le parole 'titolare' sono inserite le seguenti parole: 'con esclusione delle fattispecie previste dall'articolo 9, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,'.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 3 lettera a) dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3, 97 e 117, 2° comma lettera l) e 3° comma della Costituzione.</p>
<p>3. L'efficacia delle graduatorie del Consorzio Autostrade siciliane riguardanti gli agenti tecnici esattori stagionali e part-time di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 2001 n. 17, di modifica dell'articolo 1, comma 1 bis, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, come introdotto dall'articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, è fissata al 31 dicembre 2014. Le graduatorie sono obbligatoriamente</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 4 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.</p>

<p>utilizzate dal Consorzio per le Autostrade siciliane per esigenze connesse all'espletamento delle attività del personale di cui al presente comma.</p>	
<p>4. A seguito della soppressione dell' Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale restano salve le disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 12, della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>Ripropone integralmente l'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 117, 3° comma della Costituzione.</p>
<p>5. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 142, la Regione e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, possono avvalersi nei giudizi in cui essi sono parte, degli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sono emanate con decreto del Presidente della Regione le disposizioni regolamentari attuative del presente comma.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 16 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 117, 2° comma lettera l) e 3° comma della Costituzione.</p>
<p>6. Nelle more della definizione del procedimento amministrativo di approvazione del Piano faunistico-venatorio trovano immediata applicazione, esclusivamente per la stagione venatoria 2012-2013, le disposizioni della proposta di Piano di cui alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 3 giugno 2011 e della modifica di proposta del Piano conseguente alla legge regionale 10 agosto 2011, n. 19, di cui alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 16 marzo 2012, fermi restando i divieti di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 21 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 9, 11, 97 e 117, 1° comma lettera s) della Costituzione.</p>
<p>7. L'esercizio dell'attività venatoria all'interno dei Siti Natura 2000 è consentito secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 22 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 9, 11, 97 e 117, 1° comma lettera s) della Costituzione.</p>

ottobre 2007.	
8. Il comma 1 dell'articolo 122 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.	Ripropone integralmente il comma 26 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.
9. L'ammontare del trattamento economico dei dirigenti apicali degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, degli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale e che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, esclusi gli enti del settore sanitario, non può essere superiore al 50 per cento del trattamento economico percepito dai dirigenti generali dell'Amministrazione regionale.	Ripropone integralmente il comma 35 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 117, 2° comma lettera l) della Costituzione.
10. Sui piani regolatori generali, sulle loro revisioni e sulle loro varianti generali che, alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati adottati e non ancora approvati da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i competenti uffici del Dipartimento regionale dell'urbanistica effettuano la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla base delle modalità individuate con la deliberazione di cui all'articolo 59, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.	Ripropone integralmente il comma 42 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 117, commi 1 e 2 lettera s) della Costituzione.
11. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi a sostegno delle imprese artigiane di cui all'articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore per le attività produttive è autorizzato a prorogare con decreto la convenzione in essere con Artingiancassa S.p.A., fino al pieno recepimento nello Statuto della Regione siciliana delle norme concernenti il decentramento amministrativo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.	Ripropone integralmente il comma 57 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 117, 2° comma lettera e) della Costituzione. Si rappresenta per ulteriore conoscenza che in sede di esame del disegno di legge 900/A, attualmente iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, è stato presentato l'emendamento A10 a firma degli onorevoli Oddo ed altri, trattante identica materia, il cui testo si riporta di seguito evidenziando in grassetto le parti differenti. "Art... - 1. Al fine di assicurare la necessaria

	<p>continuità degli interventi a sostegno delle imprese artigiane di cui all'articolo 55 della legge regionale n. 32/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore per le attività produttive è autorizzato a prorogare con proprio decreto la convenzione in essere con Artigiancassa S.p.A., fino alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica finalizzate a selezionare il nuovo soggetto gestore e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013.”.</p>
<p>12. All'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:</p> <p>‘6 bis. Il personale appartenente alle società di cui al comma 6 per le quali è stata già disposta la liquidazione, è trasferito in altre società, nel rispetto dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.’.</p>	<p>Ripropono integralmente il comma 61 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3, 97 e 117, 2° comma lettera l) della Costituzione.</p>
<p>13. Dopo il comma 19 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:</p> <p>‘19 bis. I soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto il verbale di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione e provveduto all'integrale pagamento delle somme ivi indicate, possono richiedere il rilascio della concessione per l'utilizzo dei medesimi beni demaniali e patrimoniali e, se ottenuta, sono obbligati alla corresponsione del solo canone di concessione per tutto il periodo di occupazione del bene successivo alla data di presentazione dell'istanza ai sensi del presente articolo e sino all'effettivo rilascio del titolo concessorio.’.</p>	<p>Ripropono integralmente il comma 86 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p>
<p>14. Le operazioni di finanziamento, a breve medio e lungo termine e di leasing finanziario, concesse dall'IRCAC a favore delle cooperative sono ammissibili alla richiesta di sospensiva per 12 mesi del pagamento delle rate a scadere.</p>	<p>Ripropono integralmente il comma 88 primo periodo dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p>

<p>15. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 17, è soppresso il Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali di cui alla Tabella 'A' della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Le funzioni e le competenze del soppresso dipartimento, che richiedano un esercizio unitario a livello regionale, sono trasferite al Comando del Corpo forestale della Regione siciliana presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 92 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p>
<p>16. Al fine di potenziare le funzioni di tutela dell'ambiente, di protezione del patrimonio naturale e di gestione di riserve naturali, spettanti alle province regionali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986 n. 9, alle stesse sono trasferite le competenze del soppresso dipartimento regionale Azienda regionale delle foreste demaniali che non richiedano un esercizio unitario a livello regionale nonché le relative risorse e personale. Alle medesime province regionali sono altresì trasferite le funzioni in materia di antincendio boschivo, spettanti al Comando del corpo forestale della Regione siciliana, che non richiedano un esercizio unitario a livello regionale ed il personale addetto.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 93 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p>
<p>17. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 92 e 93 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Regione.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 94 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p>
<p>18. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) alla lettera i) sono soppresse le parole 'e forestale' e le parole 'Demanio forestale';</p> <p>b) alla lettera m) sono aggiunte le parole 'Demanio forestale'.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 95 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p>
<p>19. Alla Tabella 'A' di cui alla legge</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 96 dell'art.</p>

<p>regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura - Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Dipartimento regionale degli interventi per la pesca <p>Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dipartimento regionale dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'urbanistica - Comando del corpo forestale e demanio forestale della Regione siciliana. 	<p>11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p>
<p>20. Al fine di consentire il completamento della attività di ricognizione dei posti vacanti nelle dotazioni organiche nonché l'adozione degli atti per l'espletamento di eventuali procedure di stabilizzazione, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, possono proseguire in costanza di rapporto i contratti in essere per l'anno 2013 del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato previsto dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. La prosecuzione può avvenire permanendo il fabbisogno organizzativo e per garantire i servizi erogati.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 97 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 117, 2° comma lettera l) e 3° comma della Costituzione.</p>
<p>21. Sono fatti salvi i concorsi banditi ed espletati nel territorio della Regione in attuazione dell'articolo 6, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prima del recepimento avvenuto con il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, purché i vincitori abbiano esercitato le funzioni inerenti alla qualifica per una durata non inferiore a dieci anni. Dalla presente disposizione non derivano oneri di spesa.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 102 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p>

<p>22. In applicazione del comma 558 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 94 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali, senza alcun onere a carico della Regione, nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un concorso pubblico per titoli ed esami, il personale in servizio con contratto a tempo determinato assunto tramite concorso pubblico che abbia previsto il superamento di una prova scritta ed una orale e le cui figure professionali siano previste nella dotazione organica dell'ente.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 103 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.</p>
<p>23. L'articolo 25 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:</p> <p><i>‘Art. 25. Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili - 1. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultino indicati in catasto come trazzera o sede viaria. E' altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultino destinate negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico.</i></p> <p>2. Con decreto del Presidente della Regione sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.’.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 105 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 97 della Costituzione.</p>
<p>24. Al comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, le parole ‘qualora esso ricada entro la percentuale del 50 per cento’ sono sostituite dalle seguenti: ‘qualora le assunzioni e relative procedure siano effettuate entro i dodici mesi successivi al termine originariamente assegnato.’.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 112 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p>
<p>25. Limitatamente alla manutenzione del verde pubblico e privato, semprechè soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 113 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 117, 1° e</p>

<p>bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati in agricoltura e nella selvicoltura da parte dei soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile presso il luogo di produzione, mediante processi o metodi, che in ogni caso non danneggiano l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.</p>	<p>2° comma lettera s) della Costituzione e per interferenza in materia penale in relazione ai limiti posti dall'articolo 14 dello Statuto.</p>
<p>26. I limiti d'età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono derogati nel caso in cui l'assegnazione della gestione provvisoria della sede farmaceutica sia avvenuta non oltre il 31 dicembre 2009. L'Assessorato regionale della salute con propria circolare, da emanarsi entro sessanta giorni, stabilisce i termini e le modalità per l'applicazione del presente comma.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 116 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3, 117, 3° comma della Costituzione e 17 dello Statuto.</p>
<p>27. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, dopo le parole 'i dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5' sono soppresse le parole da 'con le modalità previste' a 'ribassi d'asta' e sono inserite le seguenti parole: 'ed a pubblicizzare gli avvisi e i bandi su un quotidiano nazionale e su due quotidiani regionali aventi maggiore diffusione, individuati facendo riferimento al numero di copie vendute nella provincia in cui l'appalto deve essere eseguito. Ai fini dell'assolvimento del predetto ordine di pubblicità, lo stesso quotidiano non può essere utilizzato contemporaneamente come nazionale e come regionale. Agli oneri economici per la pubblicità sui quotidiani si provvede prevedendo apposita voce di costo inserita nel quadro economico dell'appalto ovvero, per la pubblicità degli atti successivi alla indizione della procedura a valere sui ribassi d'asta</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 120 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 117, 2° comma lettera e) della Costituzione.</p>
<p>28. Una quota parte dello stanziamento di cui all'U.P.B. 9.2.1.3.1, cap. 373702, fino a 1.000 migliaia di euro, é destinata alla erogazione del contributo</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 121 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p>

<p>per gli anni scolastici 2008/2009, nei limiti delle somme spese e documentate all'atto della stipula della convenzione, in favore delle scuole primarie paritarie che non avevano stipulato la convenzione medesima per l'anno scolastico 2008/2009 con il Dipartimento regionale della pubblica istruzione entro i termini previsti.</p>	<p>Si rappresenta per ulteriore conoscenza che in sede di esame del disegno di legge 900/A, attualmente iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, sono stati presentati gli emendamenti di uguale testo A1 e A20, rispettivamente a firma degli onorevoli Barbagallo e Marziano ed altri, trattanti identica materia, il cui testo si riporta di seguito evidenziando in grassetto le parti differenti.</p> <p>“Art... - 1. Una quota parte dello stanziamento di cui alla U.P.B. 9.2.1.3.1, capitolo 373702, fino a mille migliaia di euro, limitatamente all'esercizio finanziario 2012, è destinata all'erogazione del contributo per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, nei limiti delle somme realmente spese e documentate all'atto della stipula della convenzione, delle scuole primarie paritarie che non avevano stipulato la convenzione medesima per l'anno scolastico 2008/2009 con il Dipartimento regionale della Pubblica istruzione entro i termini previsti”.</p>
<p>29. La composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi 'Opere Riunite I. Florio e A. Salamone di Palermo', di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 16, è così modificata:</p> <p>a) 2 rappresentanti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti designati dal Consiglio regionale siciliano della stessa, su indicazione della sezione provinciale di Palermo, quale sede territorialmente competente;</p> <p>b) 1 rappresentante della famiglia Florio designato dai legittimi discendenti e/o aventi causa;</p> <p>c) 2 rappresentanti della Regione siciliana, rispettivamente designati dall'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 122 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p>
<p>30. L'Amministrazione regionale e gli enti e le aziende dalla stessa controllati e/o vigilati sono autorizzati a subentrare</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 129 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 81, 4°</p>

<p>nella effettuazione e nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui sono tenuti gli enti non commerciali, le associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali concessionari e/o convenzionati con la pubblica Amministrazione per l'effettuazione di un pubblico servizio a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Il subentro avviene a richiesta dei soggetti giuridici del presente comma a fronte di crediti certi, liquidi ed esigibili e previa verifica che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo</p>	<p>comma e 97 della Costituzione.</p>
<p>31. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a finanziare, nell'anno 2012, interventi straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per la costruzione e/o la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni della Regione da realizzarsi mediante l'impiego dei lavoratori che abbiano presentato al Centro per l'impiego competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, per l'importo di 180.000 migliaia di euro.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 131 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.</p>
<p>32. La gestione dei cantieri di cui al comma 31 è affidata direttamente ai comuni.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 132 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.</p>
<p>33. I rappresentanti legali dei comuni inoltrano istanza di finanziamento all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Le istanze sono corredate del progetto regolarmente approvato dagli organi</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 133 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.</p>

<p>competenti e munito dei visti necessari.</p>	
<p>34. Per i cantieri regionali di lavoro per disoccupati di cui al comma 39 gli importi giornalieri di cui all'articolo 14 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono elevati a:</p> <p>a) euro 65,00 per il direttore del cantiere ed euro 33,00 per oneri assicurativi;</p> <p>b) euro 55,00 per l'istruttore e operai qualificati/specializzati ed euro 33,00 per oneri assicurativi;</p> <p>c) euro 40,00 per gli allievi ed euro 15,00 per oneri assicurativi. I superiori importi sono dovuti per ogni giorno di effettiva presenza. Al direttore, all'istruttore ed agli operai qualificati e/o specializzati compete anche il rateo di tredicesima mensilità. Ad ogni cantiere non possono essere avviati meno di 10 allievi. L'importo massimo finanziabile per ogni cantiere di lavoro viene elevato ad euro 142.500,00 comprensivo degli oneri per spese di collaudo, vigilanza e gestione. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è abrogato. A decorrere dal 2013 l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, laddove lo ritenga opportuno, provvede a rideterminare, con proprio provvedimento gli importi sopra citati.</p>	<p>Ripropono integralmente il comma 134 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.</p>
<p>35. Possono essere ammessi a finanziamento, entro i limiti dell'importo massimo finanziabile, le spese concernenti:</p> <p>a) la retribuzione del personale di direzione;</p> <p>b) la retribuzione degli allievi;</p> <p>c) gli oneri assicurativi del personale di direzione;</p> <p>d) gli oneri assicurativi degli allievi;</p> <p>e) organizzazione e varie comprendenti:</p> <p>1) cancelleria e spese postali nella</p>	<p>Ripropono integralmente il comma 135 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.</p>

<p>misura forfettaria di 200 euro;</p> <p>2) tabelle indicatili ante e post lavori nella misura forfettaria di 200 euro;</p> <p>3) spese di progettazione secondo le normative vigenti;</p> <p>4) spese per il R.U.P. secondo le normative vigenti;</p> <p>f) materiali, trasporti, comprendenti:</p> <p>1) fornitura di materiali, trasporti e noli;</p> <p>2) eventuali oneri di conferimento a discarica;</p> <p>3) IVA;</p> <p>4) oneri per la sicurezza nella misura forfettaria massima di euro 8.000,00;</p> <p>5) manodopera qualificata e o specializzata;</p> <p>6) oneri assicurativi su manodopera qualificata e/o specializzata.</p> <p>Le spese indicate alla lettera f) non possono in ogni caso superare il 50 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso.</p>	
<p>36. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a finanziare ad ogni comune della Regione per l'anno 2012, un numero di cantieri di lavoro fino a:</p> <p>a) 2 per i comuni fino a 3.000 abitanti;</p> <p>b) 4 per i comuni fino a 5.000 abitanti;</p> <p>c) 5 per i comuni da 5001 a 10.000 abitanti;</p> <p>d) 6 per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti;</p> <p>e) 7 per i comuni da 15.001 a 30.000 abitanti;</p> <p>f) 8 per i comuni da 30.001 a 60.000 abitanti;</p> <p>g) 12 per i comuni oltre i 60.000 abitanti;</p> <p>h) almeno 15 per i comuni oltre i 300.000 abitanti.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 136 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.</p>
<p>37. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro dispone l'accreditamento dell'intero ammontare delle somme finanziate dopo</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 137 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.</p>

<p>aver acquisito i seguenti documenti:</p> <p>a) comunicazione di inizio dei lavori;</p> <p>b) verbale di selezione dei lavoratori da avviare al cantiere;</p> <p>c) nomina e ratifica del personale di direzione;</p> <p>d) dichiarazione da parte di un istituto di credito di accettazione del servizio di cassa;</p> <p>e) copia del verbale di aggiudicazione della fornitura dei materiali, noli e trasporti.</p>	
<p>38. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro può disporre ispezioni amministrative sulla conduzione dei cantieri.</p>	<p>Ripropono integralmente il comma 138 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.</p>
<p>39. Per le finalità del comma 31 è autorizzata per l'anno finanziario 2012 la spesa di 180.000 migliaia di euro cui si provvede a valere sul Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2007-2013.</p>	<p>Ripropono integralmente il comma 139 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.</p>
<p>40. Per quanto non previsto nei commi da 31 a 38 si applicano le disposizioni sui cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>Ripropono integralmente il comma 140 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.</p>
<p>41. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, emana il regolamento per la gestione tecnica, amministrativa e contabile dei cantieri di lavoro per disoccupati di cui al comma 39.</p>	<p>Ripropono integralmente il comma 141 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.</p>
<p>42. La deroga di cui al comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è estesa agli enti parco, agli operatori agricoli, alle associazioni di produttori e operatori</p>	<p>Ripropono integralmente il comma 142 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 9, 97 e 117, 2° comma lettera s) della Costituzione. Si rappresenta per ulteriore conoscenza che in sede di esame del disegno di legge 900/A,</p>

<p>ambientali e ai comuni, allo scopo di incrementare la fruizione e lo sviluppo dell'attività agricola di montagna, realizzando strutture precarie come 'pagghiari', ricoveri, aree attrezzate, tettoie, chioschi, serbatoi, pannelli fotovoltaici, necessari alla vendita di prodotti agricoli locali e alle fruizioni di servizi.</p>	<p>attualmente iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, sono stati presentati gli emendamenti di uguale testo A27 e A28, a firma degli onorevoli D'Asero e Leontini, trattanti identica materia, il cui testo si riporta di seguito evidenziando in grassetto le parti differenti: "Art... - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale n. 16 del 1996, integrata dalla legge regionale n. 14 del 2006, sono estese, previo parere dell'ente parco e degli organi di competenza, agli operatori agricoli, alle associazioni di produttori e ai comuni, allo scopo di incrementare la fruizione e lo sviluppo dell'attività agricola di montagna, realizzando strutture precarie come: pagghiari, ricoveri, aree attrezzate, tettoie, chioschi, serbatoi, pannelli fotovoltaici, necessari alla vendita di prodotti agricoli locali e alle fruizioni di servizi."</p>
<p>43. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, dopo le parole 'sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due' le parole 'dei fratelli o delle sorelle della vittima' sono sostituite dalle seguenti: 'parenti, in linea diretta o collaterale, sino al secondo grado della vittima'.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 146 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.</p>
<p>44. Nel territorio della Regione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con la seguente integrazione: al comma 4 del medesimo articolo, dopo le parole 'ed i locali' sono aggiunte le parole 'nonché le aree'.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 147 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p>
<p>45. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: 'e bis) copertura degli interessi di cui al comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 25 giugno 1991, n. 36.'</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 148 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.</p>
<p>46. Per le finalità di cui all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, sostituito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 e modificato dal comma 1 dell'articolo 31</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 152 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.</p>

<p>della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, si provvede con l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa.</p>	
<p>47. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, si interpreta nel senso che il rinvio alle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è comprensivo della norma transitoria di cui all'articolo 25, comma 2 del predetto decreto legislativo 29/1993.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 153 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione degli articoli 3, 97 e 81, 4° comma della Costituzione.</p>
<p>48. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l'Ufficio regionale della persona disabile.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 154 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.</p>
<p>49. L'Ufficio regionale della persona disabile svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione; esso non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 155 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.</p>
<p>50. L'Ufficio regionale della persona disabile svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) persegue, in conformità i principi costituzionali ed alle prescrizioni introdotte con la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 5 febbraio 1992, n. 104, la piena realizzazione dei diritti delle persone con handicap, avvalendosi delle norme contenute nella presente legge e di ogni altra disposizione normativa nazionale e comunitaria prevista in loro favore;</p> <p>b) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni, provenienti da una persona disabile o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno o dall'associazione a cui risulta iscritta, ove si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche</p>	<p>Ripropone integralmente il comma 156 dell'art. 11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.</p>

<p>omissivo, dal quale sia derivato, o possa derivare, un danno materiale e morale alla persona disabile;</p> <p>c) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni di disabili, ogni altra attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di handicap;</p> <p>d) nei procedimenti penali a carico di chi abbia commesso reati avvalendosi impropriamente, con dolo o falsità, di strumenti giuridici diretti a facilitare l'esistenza e l'autonomia delle persone disabili, l'Ufficio regionale della persona disabile potrà costituirsi parte civile e richiedere il risarcimento del danno patito dalle persone disabili in forma collettiva;</p> <p>e) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle persone disabili; esprime, altresì, pareri sulle possibili ricadute positive delle azioni progettuali, finanziate da organismi regionali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone disabili;</p> <p>f) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'handicap nella Regione;</p> <p>g) propone all'Amministrazione regionale competente lo svolgimento di attività di persone idonee a svolgere attività dirette alla tutela e salvaguardia dei diritti delle persone disabili;</p> <p>h) informa delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti i soggetti che hanno richiesto il suo intervento.</p>	
51. Entro tre mesi dalla data di	Ripropone integralmente il comma 157 dell'art.

<p>entrata in vigore della presente legge, la Presidenza della Regione e l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, attuano gli adempimenti organizzativi di rispettiva competenza per rendere operativo l'Ufficio regionale della persona disabile e per consentire al soggetto preposto l'espletamento delle relative funzioni.</p>	<p>11 del ddl n. 801 impugnato dal Commissario dello Stato per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APPENDICE

RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO AVVERSO LA DELIBERA LEGISLATIVA DI APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 801/A

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

R O M A

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 18 aprile 2012, ha approvato il disegno di legge n. 801 dal titolo "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 21 aprile 2012.

Si ritiene di dover sottoporre al vaglio di codesta Corte le disposizioni di cui agli articoli 1, 6, 8 ed 11 per le motivazioni che di seguito si espongono.

Art. 1, comma 2 – Si autorizza il Ragioniere Generale ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni per un ammontare complessivo pari a 558.200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012, pari a 452.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013 e pari a 210.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014.

La genericità della locuzione "investimenti coerenti" non consente di verificare se la Regione negli effetti osservi le regole ed i limiti previsti dall'art. 3, commi 16-21 bis della legge n. 350/2003.

In proposito codesta eccellentissima Corte nella sentenza n. 70 del 2012 ha affermato che le prescrizioni contenute nelle cennate disposizioni costituiscono contemporaneamente norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art.117, 3° comma della Costituzione (in quanto servono a controllare

l'indebitamento complessivo delle amministrazioni nell'ambito della cosiddetta finanza allargata, nonché il rispetto dei limiti interni alla disciplina dei prestiti pubblici) e principi di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 81, 4° comma della Costituzione.

Di conseguenza la norma di cui al 2° comma dell'art. 1, poiché non dà garanzie che il nuovo ricorso all'indebitamento sia esente da vizi, non fornendo nel dettaglio la tipologia di investimento in concreto programmata, si appalesa in contrasto, nella parte de qua, con gli artt. 117, 3° comma e 81, 4° comma della Costituzione.

Non può invero ritenersi sufficiente, secondo quanto affermato da codesta Ecc.ma Corte nella cennata sentenza in occasione dello scrutinio di una analoga disposizione della Regione Campania contenuta nella legge di bilancio per il 2011, l'elenco delle U.P.B. da finanziare con il ricorso al mercato, fornito ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 488/1969 dall'Amministrazione regionale con nota n. 25726/A.07.01 del 24 aprile 2012 (All. 1).

Nell'allegato 1 alla suddetta nota sono infatti inserite alcune U.P.B., quali ad esempio 1.2.2.6.99, 4.2.2.8.99, 5.2.2.6.99, 7.2.2.6.99, che riportano come descrizione dell'intervento finanziato la dizione "altri oneri comuni" e "altri investimenti", ed altre, quali la 10.5.2.6.1 e la 12.4.2.62, che non appaiono immediatamente riconducibili alle spese di investimento come definite dall'art. 3, comma 18 della Legge 350/2003.

Art. 6, comma 3 - Si autorizza l'assunzione per il biennio 2012/2013 di oneri a carico del bilancio regionale per la gestione di impianti di dissalazione affidati in base a convenzioni prorogate e/o scadute a privati ed enti pubblici, non tutti peraltro individuati con procedure di selezione pubbliche, secondo quanto rappresentato dall'amministrazione regionale nei chiarimenti forniti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/1969 (All. 2), nonché per il ripianamento di situazioni debitorie pregresse per un importo complessivo nel decennio 2012-2022 di 180 milioni di euro.

Detta disposizione si ritiene essere in contrasto con gli artt. 81, 4° comma e 97 della Costituzione giacché non è prevista per gli oneri derivanti dalle lettere b) e c) una copertura nelle forme richieste dall'art. 17 della legge n. 196/2009. In particolare per quanto attiene al pagamento delle obbligazioni pregresse da effettuarsi nel decennio 2012-2022, dai chiarimenti forniti non si rinvengono

elementi tali da consentire l'imputazione del debito a carico della Regione né una puntuale quantificazione dello stesso, trattandosi, come emerge peraltro da una relazione ispettiva della stessa amministrazione regionale (All. 3), di gestioni di fatto prive delle prescritte preventive autorizzazioni amministrative. In assenza peraltro dell'indicazione nella scheda tecnica dei criteri seguiti per la quantificazione degli impegni, si ritiene che le autorizzazioni delle spese in questione possano compromettere gli equilibri finanziari sostenibili dei bilanci degli anni futuri non essendo garantita per le spese in questione una copertura sicura ed in equilibrato rapporto con gli oneri che si intendono sostenere nel prossimo decennio.

Si rileva in proposito che non può ritenersi assolto l'obbligo di copertura della spesa di cui trattasi con l'inserimento delle stesse nella tabella riepilogativa degli effetti della manovra finanziaria fra le maggiori spese (riquadro B2 dell'allegato A alla legge), atteso che le stesse sono elencate anche nel riquadro A2 minori spese.

Nella sostanza il legislatore siciliano ha prima iscritto nel bilancio, di cui al disegno di legge n. 800, la spesa in questione pur in assenza della prescritta preventiva legge sostanziale di autorizzazione e di relativa copertura, per poi ridurla e/o azzerarla con il successivo provvedimento legislativo oggetto del presente gravame, nell'intento di ampliare, così operando, il ventaglio di risorse disponibili con cui far fronte agli oneri previsti.

E' di tutta evidenza che si è in presenza di un artificioso meccanismo contabile che non assicura l'effettività delle risorse finanziarie necessarie per sopperire alla spesa autorizzata.

E' invero tautologico, e non risolutivo ai fini del rispetto dell'art. 81 della Costituzione, (sentenza C.C. n. 135/1968), dare copertura finanziaria a nuovi oneri con riduzione di spese previste in capitoli del bilancio a loro volta iscritti in assenza di una legge sostanziale che ne abbia preventivamente individuato i mezzi con cui farvi fronte.

Analoga censura è mossa riguardo alle previsioni dei **commi 6, 7 ed 8 del medesimo art. 6** in quanto tutti riguardanti oneri già iscritti nel bilancio per il corrente esercizio in assenza di una preventiva legge sostanziale di autorizzazione della spesa o che abbia dato copertura agli incrementi di spese già autorizzate per importi inferiori.

Il 6° comma infatti concerne l'incremento di 500 migliaia di euro alla spesa triennale di 36 milioni di euro autorizzata dall'art. 52 della L.R. n. 11/2010 (cap. 183782 U.P.B. 6.2.1.3.1.) mentre il comma 7 "autorizza" la spesa e il permanere nel bilancio di capitoli di spesa già oggetto di impugnativa il 6 luglio 2011 per violazione degli articoli 81, 4° comma e 97 della Costituzione.

Il comma 8 autorizza la maggiore spesa relativa a contributi ad enti o associazioni, di cui all'art. 128 della L.R. n. 11/2010 e all'art. 7 L.R. n. 8/2011, con la riduzione degli stanziamenti operati nel bilancio (ddl 800), per 50.685 migliaia di euro in assenza di una norma sostanziale che li avesse autorizzati per quegli importi atteso che la cennata L.R. n.11/2010 determinava per l'anno 2012 l'importo di 33.363 migliaia di euro per i contributi in questione.

In proposito nella nota sentenza n. 66 del 1959, codesta eccellentissima Corte ha subito chiarito che il 4° comma dell'articolo 81 della Costituzione "forma sistema con il terzo".

Quest'ultimo dispone invero che con la legge di approvazione non si possono stabilire "nuovi tributi e nuove spese", e cioè non si possono aggiungere spese e tributi a quelli contemplati dalla legislazione sostanziale preesistente, mentre il 4° comma dispone che ogni legge sostanziale che importi "nuove o maggiori spese" deve indicare i mezzi per farvi fronte, e cioè che non possono emanarsi disposizioni che comportino per bilanci pubblici oneri di più ampia portata rispetto a quelli derivanti dalla legislazione preesistente, se non venga introdotta nella legislazione anche l'indicazione dei mezzi destinati alla copertura di nuovi oneri (sentenze n. 36 e 31 del 1961 e n. 226 del 1976).

Il principio risultante dal combinato disposto del 3° e 4° comma dell'articolo 81 nella sostanza consiste nell'imporre al legislatore l'obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi necessari per farvi fronte. Obbligo a cui, invece, parrebbe essere venuto meno il legislatore siciliano iscrivendo in bilancio spese pluriennali e/o durature, destinate inevitabilmente ad aumentare nei prossimi anni, senza avere prima provveduto a quantificare gli oneri per l'esercizio in corso e per quelli futuri e dare idonea copertura finanziaria agli stessi con le modalità prescritte dall'art. 17 L. 196/2009.

Ed invero nuove e/o maggiori spese, come quelle in questione per le quali la legge che le autorizza non indica idonei mezzi per farvi fronte, non possono trovare copertura mediante iscrizione negli stati di previsione della spesa, dovendo

corrispondere ad un nuovo stanziamento l'indicazione positiva delle risorse (sentenze n. 47 e 49 del 1967 e n. 17 e 135 del 1968).

Art. 6, comma 10 - La disposizione, nel prevedere la proroga di un termine già scaduto da oltre 6 anni, si appalesa in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Essa infatti, nel procrastinare l'applicazione del limite posto al trattamento economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale, legittimerebbe ex post l'eventuale corresponsione di emolumenti in misura superiore a quella prevista dall'art. 31 della L.R. n. 6 del 1997.

In proposito codesta ecc.ma Corte, nel ritenere non costituzionalmente precluse in via di principio le leggi di sanatoria, chiede che le stesse siano sostenute da interessi pubblici, legislativamente rilevanti di preminente importanza generale, (sent. 94/95) i quali per la fattispecie "de qua", in assenza di qualsiasi elemento chiarificatore desumibile dagli atti parlamentari, non risultano essere presenti.

Art. 6, comma 15 - La norma nel disporre la costituzione di un accantonamento negativo ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 47/1977 di 191.859 migliaia di euro derivante dalle entrate prodotte dal processo di valorizzazione del patrimonio regionale per integrare la copertura finanziaria della spesa riportata nella tabella A, si ritiene essere in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

L'art. 17 della L. n. 196/2009, che rende concreto il principio dell'art. 81 della Costituzione e le cui disposizioni costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica, espressamente esclude invero che si possa dare copertura attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale, quale quella della valorizzazione del patrimonio, a nuovi o maggiori oneri di parte corrente come quelli indicati nel cennato accantonamento positivo di cui alla tabella A.

Art. 6, comma 18 - La norma, nel disporre a carico del finanziamento del servizio sanitario regionale gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 7 della L.R. n. 20/1990 in favore dei cittadini affetti da talassemia, si pone in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

La Regione, infatti, sottoposta a piano di rientro dei disavanzi regionali introduce impropriamente a carico del Servizio Sanitario Regionale una nuova

ragione di spesa senza individuare le ulteriori idonee e specifiche fonti di copertura.

L'erogazione dell'indennità in questione non rientra infatti tra le prestazioni sanitarie, in quanto essa ha una connotazione previdenziale.

La norma in questione, pertanto, attenendo alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, (che, in generale, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. m) della Costituzione), eccede dalle competenze della Regione, individuate, in particolare, dagli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale regionale. La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, infatti, non rientra tra le materie attribuite alla potestà legislativa regionale, ed è pertanto da considerarsi di esclusiva competenza dello Stato.

Inoltre, poiché la norma in questione non quantifica gli oneri da essa derivanti, né gli specifici mezzi per farvi fronte, risulta lesa anche l'art. 81 della Costituzione.

Essa, peraltro, destinando risorse finalizzate al settore sanitario per finalità diverse, pone problemi di compatibilità col Piano di rientro, risultando altresì violato l'art. 2, commi 80 e 95 della L. 191/2009, secondo cui “gli interventi individuati dal Piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro”.

Art. 6, comma 22 – E' manifestamente irragionevole e quindi in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto attribuisce competenze al Dipartimento Aziende Foreste Demaniali, di cui è prevista la soppressione al comma 92 del successivo articolo 11.

Art. 6, comma 26 - Si ritiene che la disposizione, per l'estrema genericità del contenuto, sia in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione oltre che con il principio affermato dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, di legalità sostanziale. Infatti gli enti di cui alla L.R. 98 del 1981 sono gli enti parco e gli enti gestori delle riserve naturali.

I primi sono enti dotati di autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e sono sottoposti al controllo dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

I secondi sono invece soggetti dotati di propria soggettività giuridica, anche di diritto privato (province, università, associazioni ambientaliste, azienda foreste demaniali) e non dipendenti in alcun modo dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

Non si comprende in quale modo l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente possa disporre dei beni appartenenti alle province, alle università o alle associazioni ambientaliste di cui non dispone o su cui non gode alcun diritto reale.

Art. 6, commi 27 e 28 - Prevedono il rilascio di autorizzazioni o concessioni precarie di porzioni di sedi viarie appartenenti al demanio traizerale per una serie di usi, alcuni dei quali anche attinenti ad attività imprenditoriali ed economiche, per una "durata limitata".

Orbene siffatta limitazione temporale dell'uso del bene demaniale assolutamente indeterminata si pone in contrasto con gli articoli 97 e 117, 2° comma lett. e).

Infatti la locuzione "avente durata limitata" nella sua estrema genericità consentirebbe l'uso particolare del bene pubblico da parte dei privati per periodi anche quasi perpetui, con innegabili refluenze sulla libera concorrenza degli operatori economici non concessionari operanti sul mercato, cui verrebbero precluse le possibilità di accedere all'utilizzo del demanio per un tempo imprecisato.

Codesta ecc.ma Corte ha peraltro riconosciuto con costante giurisprudenza (ex plurimis sentenze nn.307/2003 e 32/2009) che l'assoluta indeterminatezza del potere demandato ad una Pubblica Amministrazione senza indicazione di alcun criterio da parte della legge (come quello in specie) viola il principio di legalità sostanziale ex art. 97 della Costituzione.

Inoltre alla fine del **comma 28**, si fa riferimento, per la stima dei valori dei terreni da dare in concessione, ai valori agricoli medi di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, mentre con sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011 è stato sancito che la valutazione dei terreni va fatta secondo il valore di mercato.

Non risulta invero comprensibile in base a quale principio di buona amministrazione e di tutela del pubblico erario, gli espropri in danno dei privati sono pagati secondo il valore di mercato, mentre i beni demaniali dovrebbero essere concessi ai privati a valori significativamente inferiori.

Inoltre la norma appare non coerente con quanto previsto dal precedente comma 23 dell'art. 6 che prevede, per i canoni concessori a titolo ricognitorio di beni demaniali e patrimoniali, un importo non inferiore a 5.000 euro annui, di gran lunga superiore in moltissimi casi a quello scaturente dall'applicazione dei valori agricolo medi.

Art. 6, comma 30 - Stabilisce il pagamento di un biglietto di accesso per le aree naturali protette e per le aree attrezzate, nonché “per le isole che comprendono aree protette”.

Questo ultimo inciso sembrerebbe determinare il pagamento di un biglietto di accesso alla stessa isola siciliana dando adito a perplessità di ordine costituzionale. Detta entrata potrebbe, infatti, configurarsi come una vera e propria imposta, in quanto appaiono sussistere tutti gli elementi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per qualificare un'entrata come tributaria, che, come ha affermato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 280/2011, potrebbe essere annoverata tra i “tributi di scopo”.

Tale entrata, invero, costituisce un prelievo coattivo, stabilito direttamente ed esclusivamente dalla legge regionale, che non trova la sua fonte in un rapporto sinallagmatico tra le parti.

Viene, infatti, richiesto il pagamento per il mero accesso nell'isola, indipendentemente dall'effettivo ingresso nelle aree protette, per cui il cittadino sarebbe chiamato ad assolvere il pagamento anche se non visita quest'ultime, con ciò vanificando la finalità della norma che è quella di “incrementare i servizi ai visitatori e le attività di tutela delle aree protette regionali”.

Il riconoscimento a detta entrata della natura tributaria non esclude, ovviamente, che la Regione siciliana sia facoltizzata ad istituirla, giacché sia le norme statutarie e sia quelle di attuazione statutaria riconoscono alla Regione tale potere. E' necessario, però sottolineare che l'art.6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n.1074, stabilisce che la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale “nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato”.

Occorre pertanto che il nuovo tributo, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.102 del 15 aprile 2008, non crei “disarmonie o incoerenze con il sistema tributario statale”, il quale, allo stato attuale, prevede l'imminente introduzione di un'imposizione comunale correlata allo sbarco sulle

isole minori, che viene prevista quale alternativa all'istituzione dell'imposta di soggiorno.

La disarmonia con il sistema tributario statale si rinviene nel contrasto con il principio generale dell'ordinamento che esclude doppie imposizioni sul medesimo presupposto, in quanto il semplice ingresso nella Regione potrebbe configurare anch'esso un'imposta di soggiorno regionale.

Val la pena di sottolineare che un siffatto prelievo, sotto altri aspetti, appare essere in contrasto sia con i principi comunitari di libera circolazione delle persone e delle merci, e sia con l'art. 120 della Costituzione che vieta alle regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni.

Occorre, infine, considerare che l'istituzione di un nuovo tributo richiede che gli elementi caratterizzanti dell'imposizione, vale a dire il presupposto in positivo, la soggettività passiva, la base imponibile e la misura dell'importo dovuto, in coerenza con quanto stabilito dall'art.23 della Costituzione, debbano essere fissati dalla legge regionale, che invece, nulla dispone al riguardo.

Art.6, comma 34 - La disposizione pone a carico dei soggetti gestori e/o dei richiedenti gli oneri connessi ai controlli effettuati dall'ARPA. L'estrema genericità della norma, che demanda all'Assessore regionale per il Territorio di concerto con quello per l'Economia il compito di emanare un decreto attuativo pone lo stesso in evidente contrasto con l'articolo 97 della Costituzione.

Codesta ecc.ma Corte ha infatti affermato, con costante giurisprudenza (ex plurimis sent. n. 307/2003) che la "assoluta indeterminatezza" del potere demandato ad una pubblica amministrazione <<senza indicazione di alcun criterio da parte della legge>> viola il principio di legalità sostanziale.

Art.8, comma 8 - Il previsto conferimento di immobili di proprietà della Regione, sino alla concorrenza di 800.000 migliaia di euro in un Fondo immobiliare a gestione separata da costituirsi presso l'IRFIS-FinSicilia si ritiene essere in contrasto con l'art.97 della Costituzione.

La genericità della dizione "immobili di proprietà della Regione" non consente di escludere che fra gli stessi possano essere ricompresi beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile, né si rileva tantomeno dal tenore estremamente sintetico della disposizione quale vantaggio economico tragga l'Amministrazione regionale dalla depatrimonializzazione disposta, non

essendo indicata nella norma alcuna contropartita per il trasferimento degli immobili stessi.

Non possono peraltro ritenersi esaustivi ai fini della quantificazione degli oneri e della determinazione degli effetti economici patrimoniali derivanti dalla disposizione i chiarimenti forniti dall'amministrazione (all. 4) da cui emergerebbe che l'intero fondo sarebbe destinato a finanziare e garantire investimenti privati.

Non è stato peraltro possibile verificare la natura degli immobili individuati nella relazione tecnica, né asseverare le stime di valore nella stessa indicata.

Inoltre non si riesce a comprendere se la disposizione in questione formi sistema con le successive norme dei commi 9 e 10.

Art. 8, comma 9 – La norma sostituisce l'art. 46 della L.R. n. 50/1976 che contiene una puntuale disciplina della garanzia sussidiaria e limitata (6 miliardi di lire) fornita dall'IRFIS in favore delle imprese industriali ed artigiane che realizzano investimenti nel territorio della Regione per lo svolgimento di attività produttive. Esso quindi "Tout court" renderebbe diretta e totale la garanzia prestata agli imprenditori senza porre alcun limite all'intervento pubblico qualora il privato non adempia ai propri oneri contrattuali nei confronti degli istituti di credito che lo hanno finanziato.

La disposizione, in considerazione della laconicità del suo tenore letterale e dell'assenza di un qualsivoglia limite o criterio di determinazione dello stesso per l'assolvimento della garanzia prestata; rende questa non conforme agli art. 81 e 97 della Costituzione.

Il successivo **comma 10** è di dubbia interpretazione in quanto lo stesso non appare formare sistema con la precedente disposizione del comma 9 che apporta una ben precisa delimitazione al contenuto del sostituito art. 46 della L. n. 50/1973 che disciplina forme di sostegno per le imprese.

La disposizione del comma 10 appare invero formalmente avulsa dal primo menzionato contesto normativo ed addirittura incoerente con lo stesso giacché destinatari non sarebbero soltanto operatori economici ma prioritariamente famiglie e condomini.

La cennata norma, in quanto non riconducibile ad alcuna disciplina organica legislativamente determinata appare quindi affetta da irragionevolezza e in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Art. 8, comma 12 – Limitatamente all’inciso “8, 9, 10 e” di conseguenza alle cennate censure dei precedenti commi si ritiene essere in contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost.

Art. 8, commi da 14 a 17 – Le disposizioni prevedono che per le somme iscritte a ruolo di spettanza regionale, la dilazione del pagamento, di cui all’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, venga concessa fino ad un massimo di novantanove rate mensili.

Viene stabilito, inoltre, che gli interessi dovuti per tale dilazione e gli interessi di mora dovuti sulle somme iscritte a ruolo e non versate, di cui, rispettivamente, agli artt. 21 e 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono rideterminati con decreto dell’Assessore regionale per l’Economia.

Orbene, la potestà legislativa concorrente attribuita alla Regione Siciliana in materia di riscossione dei tributi è riconducibile esclusivamente all’organizzazione del servizio e non agli aspetti sostanziali della disciplina della riscossione dei debiti tributari. Infatti l’art. 17, primo comma, dello Statuto Speciale, prevede che: “ entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l’Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all’organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione.....I) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale. Tra queste la Regione annovera il servizio di riscossione dei tributi.

Pertanto, le disposizioni contenute nei commi in esame sono censurabili in quanto ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia tributaria, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

La Regione Siciliana può, quindi provvedere alla riscossione della entrate ad essa spettanti, di cui agli artt. 36 e 37 dello Statuto Speciale, ma non modificare le norme che attengono alla disciplina statale della riscossione dei tributi.

Inoltre, le disposizioni in esame determinerebbero una violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, in quanto dette norme attribuirebbero ai soli contribuenti della Sicilia maggiori agevolazioni per la riscossione delle somme di cui risultano debitori.

Art. 8, comma 18 – Si dispone che le grandi strutture di vendita debbano concordare con il Comune l’orario di apertura al pubblico nonché si prevede la

sospensione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle stesse. La disposizione si pone in palese contrasto con il quadro normativo vigente, risultante dall'art. 31, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 211, recante " Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", come convertito dalla legge 22 dicembre 2011. Tale norma, infatti, intervenendo sull'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha stabilito che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché di quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.

La previsione introdotta dal decreto n. 201/2011, che si qualifica come norma di liberalizzazione, è direttamente vincolante anche nei confronti dei legislatori regionali. Come affermato da consolidata giurisprudenza costituzionale, la tutela della concorrenza riservata dall'art. 117, comma 2 lettera e) della Costituzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, comprende anche le misure legislative promozionali che mirano ad aprire ad un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della concorrenza tra imprese (Sent. CC n. 401/2007).

La norma regionale in esame, dunque, introducendo una serie di vincoli e restrizioni in termini di orari di apertura e di giornate di chiusura degli esercizi commerciali, e di autorizzazione all'apertura degli stessi, lungi dal produrre effetti pro-concorrenziali, si pone in aperto contrasto con la disciplina nazionale di liberalizzazione, e quindi viola l'art. 117, 2° comma lettera e) della Costituzione.

Un secondo elemento di criticità della norma è costituito dalla prevista sospensione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni all'apertura di grandi strutture di vendita.

Sul piano concorrenziale la norma ha una portata ingiustificatamente restrittiva della concorrenza, posto che la sospensione del rilascio di nuovi provvedimenti autorizzatori ha il chiaro effetto di cristallizzare il mercato nel suo assetto esistente e si traduce nella sospensione per un periodo non determinato della libertà di accesso allo stesso, costituzionalmente garantita, seppur subordinatamente al rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Da questo punto di vista l'illegittimità della norma discende dal contrasto con gli obiettivi e le previsioni della direttiva 123/2006/CE (c.d. direttiva servizi) la quale, proprio al fine di garantire un mercato interno dei servizi realmente integrato e funzionante, ha – come noto- sottoposto a condizioni assai stringenti la possibilità per i legislatori di subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione; ha inoltre prescritto stringenti requisiti cui gli stessi regimi nazionali devono essere improntati imponendo ai singoli Stati membri di procedere alla revisione dei propri sistemi interni secondo un processo di valutazione multilaterale coordinato dalla Commissione europea.

Nel caso di specie, la gravità della norma “de qua” va ben oltre l'istituzione o il mantenimento di un regime autorizzatorio non conforme su alcuni specifici punti alle prescrizioni comunitarie, e discende dalla interruzione totale per un periodo non determinato dei procedimenti di rilascio dei titoli permissivi. Una previsione siffatta potrebbe considerarsi giustificata soltanto laddove fosse supportata dall'esigenza di apprestare tutela ad altro interesse costituzionalmente rilevante compatibile con l'ordinamento comunitario, non altrimenti tutelabile attraverso misure meno restrittive, nel rispetto del principio di proporzionalità.

In ragione di ciò, poiché la Corte Costituzionale ha ricondotto di recente la disciplina dettata dal decreto nazionale (D. lgs n. 59/2010) di attuazione della direttiva servizi alla “tutela della concorrenza” (sent. n. 235/2011), la violazione delle sue previsioni integra un primo profilo di contrasto con l'art. 117, comma 2 lett. e) Cost.

In aggiunta a tale profilo l'illegittimità della previsione discende in ogni caso dal contrasto diretto con una norma costituzionale (art. 117) che, oltre a ripartire la potestà legislativa tra i diversi livelli istituzionali, enuncia un principio sostanziale di libera concorrenza che la Corte, nella sua giurisprudenza più recente, mostra di voler leggere nella norma costituzionale. In questa prospettiva assume rilievo tra l'altro quanto da ultimo affermato dalla Corte nella citata sentenza n. 150/2011, laddove il Giudice delle Leggi ha chiarito che “l'espressione <<tutela della concorrenza>> di cui all'art. 117, comma 2 lett. e) Cost. determina la necessità di un esame contenutistico sia per ciò che costituisce il portato dell'esercizio della competenza legislativa esclusiva da parte dello Stato, sia per ciò che riguarda l'esplicazione della potestà legislativa regionale riferibile al 3° o 4° comma dell'art. 117 Cost.

Art. 11, comma 2 – La disposizione proroga alcune misure di esenzione delle imposte di bollo e catastali già previste dal comma 1 dell’art. 60 della L.R. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Poiché nella allegata relazione tecnica redatta dagli uffici regionali non è in alcun modo indicato il criterio seguito per la determinazione della minore entrata, si ritiene che la stessa sia arbitraria ponendo così la norma in contrasto con l’art.81, 4° comma della Costituzione.

Art. 11, comma 3 - La disposizione testè approvata modifica alla lettera a) l’art. 1 comma 7 della L.R. n. 9/2012 introducendo un regime preferenziale sotto il profilo degli emolumenti per i dirigenti esterni alla pubblica amministrazione in evidente contrasto con l’art. 45 del D. Leg.vo n. 165/2001 che al comma 1 dispone : “il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi” e, più in generale, con il titolo III del citato D. lgs n. 165 (contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale), che obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione. Di conseguenza, la norma viola l’art. 117, 2° comma lett. 1), Cost. che riserva l’ordinamento civile e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi), alla competenza esclusiva dello Stato, oltre che gli articoli 3 e 97 Cost., che recano i principi di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

La disposizione testé approvata inoltre potrebbe consentire aumenti retributivi in controtendenza rispetto all’attuale politica statale volta al contenimento delle spese in materia contrattuale ed in particolare l’art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2010 con le conseguenti violazioni dei principi di coordinamento della finanza pubblica e quindi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione a cui la Regione non può derogare.

La disposizione in questione eccede dalla competenza esclusiva della Regione in materia dell’ordinamento del personale essendo riconducibile piuttosto a quella del coordinamento della finanza pubblica per la quale ha competenza concorrente ai sensi dell’art. 10 della L. Cost. n. 3/2001.

Art.11, comma 4 - Proroga al 31 dicembre 2014 la validità delle graduatorie del Consorzio Autostrade Siciliane riguardanti gli agenti tecnici esattori stagionali e part time di cui all’art. 5 della L.R. n. 17/2001 di modifica dell’art. 1, comma 1 bis, della L.R. n. 12/1991, ed appare in contrasto con i

principi di uguaglianza buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli art. 3 e 97 della Cost. nonché con l'art. 51 Cost.

Esso infatti impedisce nella sostanza l'espletamento di nuove selezioni pubbliche per il personale stagionale e part time del Consorzio Autostradale e il conseguente potenziale inserimento di nuovi dipendenti consolidando piuttosto posizioni di lavoro precario, ingenerando nei destinatari l'aspettativa di una definitiva assunzione con innegabili refluenze negative sul buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione garantiti dall'art. 97 della Costituzione.

Art.11, comma 12 - Nel sopprimere l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale, fa salve le disposizioni di cui all'art. 12 comma 2 bis della L.R. n. 96/1990, che prevede l'assunzione di personale con selezione diretta e mediante stipula di contratti quinquennali di diritto privato rinnovabili in evidente contrasto con l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 secondo cui a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Poiché la medesima disposizione afferma che si tratta di un principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica, al quale sono tenute ad adeguarsi anche le regioni e le province autonome, la norma si pone in contrasto con l'art. 117, 3° comma Cost.

Art.11, comma 16 – La disposizione estende a tutti gli enti pubblici non economici, sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione il patrocinio dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia.

Gli avvocati dipendenti di tale Ufficio sono iscritti nell'elenco speciale di cui al comma 4 lett.b) dell'art.3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578 che riserva ai professionisti dipendenti l'esercizio dell'attività di rappresentanza e difesa "per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera". Pertanto in forza della suddetta legge non potrebbero esercitare l'attività per enti diversi dal datore di lavoro.

La disposizione interviene nella materia della professione forense che necessita di una disciplina uniforme sul territorio nazionale essendo la stessa strettamente correlata con quella della rappresentanza in giudizio nei procedimenti processuali, civili, penali, amministrativi, materia questa di evidente competenza esclusiva dello Stato.

La disposizione regionale suindicata è pertanto in contrasto con l'art.117, comma 2, lett.l) Cost., che riserva allo Stato la materia della “giurisdizione e norme processuali” e in subordine del comma 3, in quanto, ancorchè voglia ricondursi la norma alla competenza concorrente in materia di professioni e relativo ordinamento, questa non potrebbe essere esercitata in violazione dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato con le sue leggi (Sentenze C.C. nr.153/2006 e nr.222/2008).

Art. 11, comma 21 e 22 – Le disposizioni in questione riproducono per la stagione venatoria 2012-2013 quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 19/2011 con l'omissione della previsione per le aree all'interno dei siti “Natura 2000” del rispetto delle indicazioni contenute nei piani di gestione degli stessi e delle preventive valutazioni di incidenza di cui agli articoli 4 e 5 D.P.R. n. 357/1992 e s.m.i. Le norme in questione, escludendo la prescritta procedura di valutazione di incidenza ambientale, sono da ritenersi, non solo contrastanti con le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, ma anche trasgressive della normativa statale di attuazione di quest'ultime. Esse violano pertanto gli articoli 9, 11, 97 e 117 1° e 2° comma lett. s) della Costituzione.

Art. 11, comma 26 - Si ritiene che la norma sia affetta da irragionevolezza e che violi gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Dalla prevista abrogazione della disposizione del comma 1 dell'art. 122 L.R. 17/2004, a sua volta abrogatrice del 4° comma dell'art. 1 della L.R. n. 6/1988, non può conseguirsi l'effetto di determinare il numero degli esperti fissato da quest'ultima norma.

Dall'abrogazione di una norma non discende infatti la reviviscenza della disciplina precedente a quest'ultima. L'attuale disposizione è quindi priva di effetti ed ingenera dubbi interpretativi sulle applicazioni della legislazione di settore con innegabili negative influenze sull'operato dell'amministrazione.

Art. 11, comma 29 - La disposizione stabilisce, fra l'altro, l'incompatibilità con qualsiasi impiego pubblico per gli incarichi di sovrintendente e/o direttore degli enti teatrali artistici. Essa invade la competenza dello Stato in materia di ordinamento civile e quindi dei rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi) ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma lett.l) della Costituzione.

Art. 11, comma 35 - Viene determinato il parametro massimo cui deve attenersi il trattamento economico dei dirigenti apicali degli istituti, aziende, agenzie, fondazioni, e degli enti regionali sottoposti a tutela e vigilanza della Regione.

La norma esula dalla competenza del legislatore regionale in quanto il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dirigenti è definito dai contratti collettivi ed in generale dal titolo III del D.Leg. 165/2001.

Essa pertanto si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma lett. l) della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e quindi dei rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile.

Art. 11, comma 42 – La disposizione sembrerebbe finalizzata a sottrarre i piani regolatori generali adottati e non ancora approvati dall'Assessorato regionale del territorio alla normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica cui devono obbligatoriamente soggiacere tutti i piani e programmi (compresi i piani regolatori) ai sensi della direttiva 2001/41/CE e del decreto legislativo 142/2006.

Essa, invero, introduce un'ambigua disciplina per i piani regolatori in questione disponendo che gli stessi siano oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del Codice dell'Ambiente senza però prevedere gli ulteriori effetti di tale procedura, lasciando così intendere che la stessa sia sostitutiva della V.A.S.

Orbene, poiché la regolamentazione della Valutazione Ambientale Strategica e della verifica di assoggettabilità di cui agli articoli 6 e 12 del citato Codice dell'Ambiente, sono espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema, si ritiene che la disposizione regionale “de qua” che introduce una disciplina diversa sia in contrasto con l'art. 117, 1° comma e 2° comma lett. s) della Costituzione.

Art 11, comma 57 - La disposizione “de qua”, prevedendo la proroga con decreto assessoriale della convenzione con l'Artigiancassa S.p.A. fino al pieno recepimento nello Statuto delle norme concernenti il decentramento amministrativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, disciplina nella sostanza l'affidamento dell'appalto di un servizio in deroga alle normali procedure di gara. Così operando la norma in questione invade la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, secondo comma

lett. e) della Costituzione, esercitata con il decreto legislativo n. 163 del 2006 (sentenza C.C. n. 401/2007) fra le cui disposizioni inderogabili si collocano quelle che attendono alla scelta del contraente (alla procedura di affidamento) e al perfezionamento del vincolo negoziale e che costituiscono un limite all'esplicarsi della potestà legislativa della Regione (C.C. n. 320/2008).

Art. 11, comma 61 - La norma si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Cost. in quanto viene previsto un generale ed automatico transito del personale appartenente a società a totale e/o a parziale partecipazione regionale poste in liquidazione in altre società a capitale pubblico senza distinguere la natura del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati al trasferimento e senza procedere ad alcuna forma di selezione degli stessi nonché di verifica della compatibilità dell'assunzione con l'assetto organizzativo funzionale e finanziario delle società destinatarie dei nuovi dipendenti.

La disposizione inoltre sembrerebbe anche costituire un'interferenza in materia di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, 2° comma lett. l) in quanto interviene nell'ambito dell'ordinamento civile all'interno del quale operano le società in questione anche in tema di rapporti di lavoro con i propri dipendenti soggetti alle norme del codice civile e non del decreto legislativo 165/2001.

Art. 11, commi 82, 83 e 84 - Riproducono sostanzialmente le disposizioni di cui all'art. 38 del disegno di legge n. 471 dal titolo "Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2010" oggetto di gravame dinnanzi alla Corte Costituzionale con il ricorso presentato il 10 maggio 2010.

Le disposizioni prevedono l'applicazione in favore degli impianti di allevamento ittico di un canone ricognitorio richiamando a tal fine norme statali abrogate da 8 anni.

Per l'applicazione di tale canone ridotto, di mero riconoscimento, per costante giurisprudenza (ex plurimis sentenza Corte di Cassazione sezione I n. 17101 del 3/12/2002) non rileva tanto la natura pubblica o privata del concessionario ma il fine di beneficenza o di pubblico interesse che questi si propone di perseguire attraverso la concessione. Perché poi sussistano gli scopi di pubblico interesse occorre, ai sensi dell'art. 37 del regolamento per la navigazione marittima, che il concessionario non ritragga stabilmente alcun lucro o provento dall'uso del bene demaniale.

Siffatto presupposto non può di certo ritenersi sussistente per gli esercenti gli impianti di allevamento ittico che svolgono un'attività imprenditoriale.

La norma in questione quindi creerebbe un innegabile vantaggio per le imprese siciliane alterando la par condicio tra gli operatori economici del settore ed invadendo la competenza esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza di cui all'art. 117 secondo comma lett. e) della Costituzione.

Art. 11, comma 86 - Non appare conforme al principio di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione consentire ai soggetti che hanno sottoscritto il verbale di conciliazione previsto dall'art. 6 della L.R. n. 17/2004 per regolarizzare occupazioni illegittime di beni demaniali e patrimoniali della Regione la corresponsione per il periodo intercorrente dalla data di presentazione dell'istanza di concessione e quella di rilascio del titolo, del solo canone e non anche degli interessi moratori per il ritardato pagamento, così come previsto per la generalità dei concessionari di beni pubblici.

Art. 11, comma 88 – Si ritiene dovere impugnare la norma in questione per manifesta irragionevolezza ai sensi degli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto riproduce la disposizione del precedente comma 87.

Art 11, commi dal 92 al 96 - Tali disposizioni sono affette dal vizio dell'irragionevolezza di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto introducono una disciplina incompatibile con il precedente art. 6, comma 22. Esse infatti prevedono la soppressione del dipartimento regionale aziende foreste demaniali ed il trasferimento delle funzioni al corpo forestale ed alle province regionali mentre il precedente comma 22 dell'art. 6 attribuisce competenze al suddetto dipartimento in materia di determinazione di tariffe afferenti ai canoni di concessione di beni appartenenti al demanio forestale, di terreni al pascolo e dei prodotti di bosco.

Inoltre le norme relative al trasferimento di competenze e funzioni del dipartimento in questione sono estremamente indeterminate e non indicano alcun concreto criterio per la determinazione delle modalità attuative delle stesse demandato al Presidente della Regione come ad esempio riguardo al regime contrattuale da applicare al personale trasferito. Esse si pongono in evidente contrasto con il principio di legalità sostanziale di cui all'art. 97 Cost. (C.C. n. 307/2003 e n. 156/1982). Da ultimo codesta Corte ha affermato "l'imprescindibile necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il

principio di legalità sostanziale posto a base dello Stato di diritto. Tale principio non consente “l’assoluta indeterminatezza” del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa, che produce l’effetto di attribuire, in pratica, una “totale libertà” al soggetto od organo investito della funzione”. Non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa (sent. CC. 115/2011).

Art 11, comma 97 - La disposizione nel prevedere una proroga generalizzata del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, si pone in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. 1) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, nonché con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione. Il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica, connessi ad obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari, è vincolante per le regioni, al fine di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (sent. C.C. n. 51/2012 e 155/2011).

Art. 11, comma 102 – La disposizione realizza una generalizzata sanatoria per tutti i concorsi banditi ed espletati, riservati a personale dipendente privo del requisito del titolo di studio, ma in possesso di professionalità acquisita all’interno delle amministrazioni.

In assenza di particolari elementi cognitivi da cui possa evincersi l’esistenza, da un canto, di specifiche peculiarità della fattispecie tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale in materia di accesso all’impiego pubblico e, dall’altro, di un interesse pubblico legislativamente rilevante, di preminente importanza generale, la norma in questione concretizza una palese violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto volta a fornire copertura legale ad assunzioni ed inquadramenti illegittimamente effettuati.

Art. 11, comma 103 - La norma è censurabile per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

La disposta trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato si risolve invero in una deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico.

La circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un concorso pubblico, per effetto della diversità di qualificazione richiesta dalle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato non offre adeguate garanzie né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti locali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive (sentenza C.C. n. 235/2009).

Il previo superamento di una qualsiasi prova scritta ed una orale è infatti un requisito troppo generico per autorizzare la successiva stabilizzazione senza concorso in quanto la norma in questione non garantisce che il previo concorso sia riferibile alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato sarà chiamato a svolgere.

Art. 11, comma 105 – La disposizione si pone in evidente contrasto con il principio di legalità sostanziale di cui all’art. 97 Cost.

Essa infatti demanda ad un decreto del Presidente della Regione l’emanazione di disposizioni attuative per la legittimazione e la vendita di suoli armentizi e di porzioni di demanio senza contenere l’indicazione di alcun criterio per l’esercizio di tale potere.

Art. 11, comma 109 – La prevista riduzione del 30% della tariffa per l’istruttoria AIA a favore dei gestori di impianti “cittadini residenti nei territori regionali o società con sede legale in Sicilia” è discriminatoria in relazione alla libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del trattato europeo e pertanto viola gli artt. 3, 117, comma 1 e 120 della Costituzione.

Art.11, comma 112 – Si ritiene che la norma sia in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto, nel modificare l’art. 45 della L.R. n. 9/2009, consente di evitare la revoca del contributo relativo al finanziamento di progetti nell’ambito delle misure del POR Sicilia 2000-2006 o addirittura la restituzione dello stesso da parte dei beneficiari.

La disposizione assume i connotati di una sanatoria che, in assenza di una dimostrazione dell’esistenza di un preminente e rilevante interesse pubblico, rende

arbitraria la scelta operata dal legislatore di derogare alla disciplina generale per il settore.

Art. 11, comma 113 - Al fine dell'esame della soprascritta norma è necessario rilevare che il decreto legislativo n. 205 del 3/12/2010, che ha recepito la nuova normativa europea sui rifiuti (direttiva 2008/98 CE) ha modificato le precedenti norme contenute nella parte IV del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), cambiando la modalità con cui vengono considerati i residui delle colture agricole e chiarendo il campo di applicazione della norma sui rifiuti stessi. L'articolo 13 della nuova normativa, infatti, riscrivendo e sostituendo l'art. 185 del codice dell'ambiente, indica tra le categorie escluse dal campo di applicazione del decreto "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente nè mettono in pericolo la salute umana".

Risulta di conseguenza esclusa la possibilità della combustione dei residui colturali senza relativa produzione di energia e del successivo utilizzo come fertilizzanti, attività che si configura quindi come smaltimento di rifiuti agricoli sottoposti alla parte IV del codice dell'ambiente e pertanto sanzionabile ai sensi dell'articolo 256 dello stesso codice.

Così ripercorso il quadro normativo di riferimento, è necessario verificare se lo stesso trova applicazione nell'ambito regionale siciliano.

Codesta eccellentissima Corte con costante giurisprudenza antecedente e successiva alla riforma del Titolo V della Costituzione (ex plurimis sent. 222/2003), ha chiarito che la tutela dell'ambiente è un valore trasversale che interseca materie diverse quali, principalmente, l'urbanistica, i beni ambientali e la sanità.

L'articolo 117, comma 2 lett. s) della Costituzione riserva la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" alla competenza esclusiva dello Stato.

L'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 ha sancito che "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Lo Statuto speciale siciliano non prevede esplicitamente la materia “ambiente” e pertanto necessita verificare, di volta in volta, sotto quale aspetto la tutela ambientale venga considerata, poiché la Regione siciliana gode di competenza esclusiva sotto il profilo urbanistico e della tutela del paesaggio, ed è titolare di competenza legislativa concorrente sotto il profilo dell’igiene e della sanità.

Orbene, poiché la normativa in questione non è direttamente riconducibile ad alcuna delle materie di competenza regionale, compresa quella dell’agricoltura e foreste, deve concludersi che nel caso in ispecie sia attribuito allo Stato non solo il recepimento, ma anche la disciplina di attuazione della cennata direttiva europea 2008/98/CE.

E deve conseguentemente ritenersi applicabile in Sicilia l’impianto normativo statale sopra riassunto con conseguente illegittimità costituzionale di ogni norma regionale che abbia in qualunque modo l’effetto di attenuare, o come nel caso in ispecie, escludere l’applicazione delle determinazioni già assunte dallo Stato per rispondere ad esigenze considerate meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale (sentenza C.C. n. 407/2002).

Con la disposizione in questione il legislatore regionale esorbita dalle competenze attribuitegli dallo Statuto speciale ed introducendo una deroga a quanto prescritto dall’articolo 185 del decreto legislativo 152/2006 rende lecita una condotta sanzionata dall’art. 256 del codice dell’ambiente con la pena dell’arresto da 3 mesi ad un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, interferendo così nella materia penale di esclusiva spettanza dello Stato. La norma viola pertanto l’articolo 117, 1° e 2° comma lett. s) Cost., nonché l’art. 14 dello Statuto Speciale per interferenza in materia penale.

Art. 11, comma 116 - In merito alla norma in esame si rileva che l’articolo 4 della legge 362/1991 stabilisce che il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, che risultino disponibili per l’esercizio da parte dei privati, abbia luogo mediante concorso.

Il comma 2 del predetto articolo dispone che “Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all’albo professionale dei farmacisti che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande”.

La disposizione censurata prevede una deroga ai limiti di età indicati nel sopra citato comma 2 “nel caso in cui l’assegnazione della gestione provvisoria della sede farmaceutica sia avvenuta non oltre il 31/12/2009”.

In proposito, occorre osservare che la Corte Costituzionale ha più volte avuto occasione di sottolineare che, ai fini del riparto delle competenze legislative previsto dall’art. 117 della Costituzione, la materia dell’organizzazione del servizio farmaceutico deve essere ricondotta “al titolo di competenza concorrente della tutela della salute”, in quanto “la complessa regolamentazione pubblicitica della attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute (...)”.

La norma di rango statale prevista dall’art. 4, comma 2, della legge 362/91 riveste la natura di “principio fondamentale”, in quanto individua criteri generali relativi all’accesso al concorso che garantiscono unitarietà su tutto il territorio e parità di trattamento tra i farmacisti ai fini del conferimento delle sedi vacanti o di nuova istituzione.

Per tale ragione, pertanto, la sopracitata disposizione non può essere derogata dalla norma regionale in questione che si pone così in contrasto con gli artt. 3 e 117, 3° comma della Costituzione nonché dell’art. 17 dello Statuto speciale.

Art. 11, comma 118 – La disposizione è affetta da irragionevolezza ai sensi degli articoli 3 e 97 Cost. in quanto riproduce la norma del precedente comma 117.

Art. 11, comma 120 – La disposizione introduce forme di pubblicità degli appalti diverse da quelle previste dagli articoli 66 e 122 del Codice degli Appalti di cui al D. leg.vo n. 263/2006. Trattandosi di aspetti inerenti alle procedure di affidamento (così come acclarato da codesta Corte nella sentenza n. 411/2008) e quindi rientranti nella materia della tutela della concorrenza, le norme del predetto codice costituiscono un legittimo limite all’esplicarsi della potestà legislativa esclusiva della Regione. Questa, quindi, si ritiene non possa adottare, per quanto riguarda la tutela della concorrenza, una disciplina con contenuti difformi da quella assicurata dal legislatore statale con il D. Leg.vo n. 163/2006, in attuazione delle prescrizioni poste dalla U.E. (sentenza C.C. n. 221/2010). La norma è pertanto in contrasto con l’art. 117, 2° comma lett. e) Cost.

Art. 11, comma 121 - La disposizione è affetta da palese irragionevolezza ai sensi degli art. 3 e 97 Cost., in quanto non specifica l'esercizio finanziario a carico del quale viene posta l'erogazione del contributo in favore delle scuole paritarie.

Art. 11, comma 122 - La norma si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto prevede una diversa composizione del Consiglio di amministrazione dell'istituto dei ciechi "Opere Riunite Ignazio Florio e A. Salamone" di Palermo di cui all'art. 2 L.R. 16/1995 che non solo non tiene conto delle previsioni dello Statuto dell'Unione Italiana Ciechi ma anche privilegia inspiegabilmente una sezione provinciale (quella di Palermo) per la designazione dei rappresentanti di un Ente che svolge un'attività in ambito regionale.

Art. 11, commi 123, 124, 125, 126, e 127 - Le norme sono affette dal vizio dell'irragionevolezza ex artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto identiche e/o confliggenti con il comma 22 dell'art. 6 e con il precedente comma 92 dell'art. 11.

Art. 11, comma 129 - La norma è in palese contrasto con l'art. 97 della Costituzione. Non appare invero conforme al principio di buon andamento della P.A. porre a carico della stessa gli oneri degli enti, associazioni e cooperative private nei confronti dei propri dipendenti. La disposizione arreca evidente aggravio sull'operato del personale dei pubblici uffici interessati e provoca negative refluenze sulle operatività generale degli stessi. Gli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni delle somme dovute quale corrispettivi di servizi resi in concessioni e/o convenzioni da privati non risultano determinati in contrasto con l'art. 81 Cost.

Art. 11, commi dal 131 al 141 - Le norme si ritengono in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione in quanto, nonostante siano stati richiesti formali chiarimenti all'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 488/1969 circa l'idoneità di copertura prevista dal comma 139 ovvero sia le disponibilità del POR per il fondo sociale europeo 2007-2013, la stessa non ha fornito alcun elemento chiarificatore.

Art. 11, comma 142 - La norma consente agli enti parco, agli operatori agricoli, alle associazioni di produttori ed operatori ambientali e ai comuni, allo scopo di incrementare la fruizione e lo sviluppo delle attività agricole di montagna di realizzare strutture precarie all'interno dei parchi regionali e dei boschi in assenza di qualsivoglia procedura autorizzatoria con grave compromissione della tutela del paesaggio ed ambientale. Essa, pertanto, viola gli articoli 9, 97 e 117 2° comma lett. s) della Costituzione.

Art. 11, comma 146 – La disposizione, ampliando la categoria dei possibili destinatari dei benefici previsti dall'art. 4 L.R. n.20/1999, determina oneri non quantificati e si pone pertanto in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

Art. 11, comma 147 – La norma viola gli art. 3 e 97 della Costituzione in quanto modifica una disposizione statale.

Art.11, comma 148 – Si ritiene che la norma sia in contrasto con l'art. 81 della Costituzione in quanto non determina gli oneri derivanti dalla stessa.

Art.11, comma 152 – La norma appare affetta da irragionevolezza e quindi in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto dispone l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa per le finalità di cui all'art. 28 della L.R. n. 30/1997 senza però determinarne la dotazione ed indicare i mezzi di copertura dei nuovi oneri.

Art.11, comma 153 – La disposizione in questione si ritiene anche essa irragionevole ai sensi degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Non può invero ritenersi ragionevole, al fine della disciplina dell'organizzazione degli uffici dell'amministrazione regionale e dei rapporti di lavoro della stessa, il rinvio operato dal legislatore alla norma transitoria del D. Leg.vo n. 29 del 1993 attinente all'amministrazione dello Stato. Quest'ultima ha infatti proprie peculiarità ordinarie riguardanti sia l'assetto organizzativo sia il trattamento giuridico del personale dirigenziale, non omogenee né assimilabili in alcun modo a quelle proprie della Regione siciliana.

La norma di asserita natura interpretativa appare piuttosto uno strumento surrettizio per ritenere i concorsi espletati dall'amministrazione per qualifiche professionali non dirigenziali idonei all'inquadramento dei relativi vincitori quali dirigenti, in palese violazione degli articoli 3, 97 e 81 della Costituzione.

Dall'eventuale applicazione della norma deriverebbe l'inquadramento nei ruoli regionali di un non precisato numero di dirigenti in sovrannumero rispetto alle esigenze dell'amministrazione con conseguente aggravio degli oneri a carico del bilancio, peraltro non quantificati e privi di idonea copertura.

Art.11, commi da 154 a 157- Le disposizioni prevedono l'istituzione dell'Ufficio regionale della persona disabile ma non contemplano né la quantificazione degli oneri né la relativa copertura ponendosi in palese contrasto con l'art.81, 4° comma della Costituzione.

Nei chiarimenti forniti dall'Amministrazione regionale con nota 25726/A.07/01 del 24 aprile 2012 in proposito viene affermato che "stante la complessità della materia in atto non è stata formulata la relativa scheda tecnica".

PER I MOTIVI SUESPOSTI

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Speciale, con il presente atto

I M P U G N A

ART. 1, comma 2 per violazione degli artt. 117, 3° comma e 81, 4° comma della Costituzione;

ART 6:

- comma 3, lett. b) e c), per violazione degli articoli 81, 4° comma e 97 della Costituzione;
- commi 6, 7 e 8 per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione;
- comma 10 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 15 per violazione degli articoli 81, 4° comma e 117, 3° comma della Costituzione;
- comma 18 per violazione degli articoli 81, 4° comma, 117, 2° comma lett. m) della Costituzione;
- comma 22 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 26 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- commi 27 e 28 per violazione degli articoli 97 e 117, 2° comma lett. e) della Costituzione;
- comma 30 per violazione dell'articolo 36 dello Statuto Speciale e degli articoli 23, 117, 1° comma e 120 della Costituzione;
- comma 34 per violazione dell'art. 97 della Costituzione;

ART. 8:

- comma 8 per violazione art. 97 della Costituzione;
- comma 9 per violazione degli articoli 81, 4° comma e 97 della Costituzione;
- comma 10 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

- comma 12 limitatamente all'inciso "8, 9, 10 e" per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- commi dal 14 al 17 per violazione degli articoli 3 e 117, 2° comma lett. e) della Costituzione;
- comma 18 per violazione dell'art. 117, 1° e 2° comma lett. e) della Costituzione

;

ART. 11:

- comma 2 per violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione;
- comma 3 lett. a) per violazione degli articoli 3, 97 e 117, 2° comma lett. l) e 3° comma della Costituzione;
- comma 4 per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
- comma 12, limitatamente all'ultimo periodo, per violazione dell'articolo 117, 3° comma della Costituzione;
- comma 16 per violazione dell'art. 117, 2° comma lett. l) e 3° comma della Costituzione;
- commi 21 e 22 per violazione degli articoli 9, 11, 97 e 117, 1° comma lett. s) della Costituzione;
- comma 26 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- commi 29 limitatamente all'inciso "e l'incompatibilità con qualsiasi impiego pubblico" e 35 per violazione dell'articolo 117, 2° comma lett. l) della Costituzione;
- comma 42 per violazione dell'art. 117, commi 1 e 2 lett. s) della Costituzione;
- comma 57 per violazione dell'articolo 117, 2° comma lett. e) della Costituzione;
- comma 61 per violazione degli articoli 3, 97 e 117, 2° comma lett. l) della Costituzione;
- commi 82, 83 e 84 per violazione dell'articolo 117, 2° comma lett. e) della Costituzione;
- commi 86, 88, 92, 93, 94, 95 e 96 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 97 per violazione dell'art. 117, 2° comma lett. l) e 3° comma della Costituzione;
- comma 102 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 103 per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
- comma 105 per violazione dell'articolo 97 della Costituzione;

- comma 109 limitatamente all'inciso "Qualora il gestore dell'impianto sia cittadino residente nel territorio regionale o società con sede legale in Sicilia, gli oneri di cui sopra sono ridotti nella misura del 30 per cento" per violazione degli articoli 3, 117, 1° comma, 120 della Costituzione;
- comma 112 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 113 per violazione dell'articolo 117, 1° e 2° comma lett. s) della Costituzione e per interferenza in materia penale in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto Speciale;
- comma 116 per violazione degli articoli 3, 117, 3° comma della Costituzione e 17 dello Statuto Speciale;
- comma 118 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 120 per violazione dell'art. 117, 2° comma lett. e) della Costituzione;
- commi 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 129 per violazione degli articoli 81, 4° comma e 97 della Costituzione;
- commi 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 e 141 per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione;
- comma 142 per violazione degli articoli 9, 97 e 117, 2° comma lett. s) della Costituzione;
- comma 146 per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione;
- comma 147 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 148 per violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione;
- comma 152 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 153 per violazione degli articoli 3, 97 e 81, 4° comma della Costituzione;
- commi 154, 155, 156 e 157 per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.

Palermo 26 aprile 2012

Il Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana
(Prefetto Carmelo Aronica)



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier di documentazione n. 10/2012

"Disciplina degli aiuti di Stato
per i servizi di interesse economico generale "

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Maggio 2012

INDICE

Premessa	1
Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale	5
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011)	16
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale	24
REGOLAMENTO (UE) N. 360/2012 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale	32

Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 8/02)

1. OGGETTO E PORTATA DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE

1. I servizi di interesse economico generale (SIEG) non soltanto si fondano sui valori comuni dell'Unione ma svolgono anche un ruolo centrale nella promozione della coesione sociale e territoriale. L'Unione e gli Stati membri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, devono provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i propri compiti.
2. Taluni SIEG possono essere forniti da imprese pubbliche o private⁽¹⁾ senza ricevere un sostegno finanziario specifico dalle autorità degli Stati membri. Altri servizi possono essere prestati solo se le autorità offrono una compensazione finanziaria al fornitore. In assenza di norme specifiche dell'Unione, gli Stati membri hanno in genere la facoltà di determinare le modalità di organizzazione e di finanziamento dei loro SIEG.
3. Lo scopo della presente comunicazione è chiarire i concetti fondamentali per applicare le norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico⁽²⁾. Essa si concentrerà pertanto sulle norme relative agli aiuti di Stato che rivestono il maggiore interesse per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico.
4. Parallelamente alla presente comunicazione, la Commissione prevede di adottare un regolamento sugli aiuti «de minimis» specifico per i SIEG che chiarisce che talune misure di compensazione non costituiscono aiuti di Stato a norma dell'articolo 107 del trattato⁽³⁾, e pubblica una decisione⁽⁴⁾ che dichiara taluni tipi di compensazioni dei SIEG che costituiscono aiuti di Stato compatibili con il trattato a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato e li esonera dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, e una disciplina⁽⁵⁾ che stabilisce le

condizioni in base alle quali gli aiuti di Stato per i SIEG cui non si applica la decisione possono essere dichiarati compatibili ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

5. La presente comunicazione lascia impregiudicata l'applicazione delle altre disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare quelle relative agli appalti pubblici e le condizioni derivanti dal trattato e dalla normativa settoriale dell'Unione. Qualora decida di affidare a un terzo la prestazione di un servizio, l'autorità pubblica è tenuta a conformarsi alla legislazione dell'Unione in materia di appalti pubblici, costituita dagli articoli da 49 a 56 del trattato, dalle direttive dell'Unione in materia di appalti pubblici [direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali⁽⁶⁾ e direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi⁽⁷⁾] e dalle norme settoriali⁽⁸⁾. Anche nei casi in cui le direttive in materia di appalti pubblici non sono applicabili o lo sono solo parzialmente (ad esempio per le concessioni di servizi e gli appalti pubblici di servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE, comprendente vari tipi di servizi sociali), l'aggiudicazione deve tuttavia soddisfare i requisiti di trasparenza, di parità di trattamento, di proporzionalità e di riconoscimento reciproco fissati dal trattato⁽⁹⁾.
6. Oltre alle questioni trattate nella presente comunicazione, nella decisione 2012/21/UE e nella comunicazione della Commissione su una disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011), la Commissione risponderà alle singole domande che possono sorgere riguardo all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale. Le risposte saranno fornite anche mediante il servizio di informazione interattivo sui servizi di interesse generale, disponibile sul sito Internet della Commissione stessa⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 345 del trattato, i trattati non pregiudicano il regime di proprietà esistente negli Stati membri. Di conseguenza, le norme sulla concorrenza non discriminano le imprese a seconda che siano di proprietà pubblica o privata.

⁽²⁾ Ulteriori informazioni sono contenute nella Guida relativa all'applicazione ai servizi di interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno, SEC(2010) 1545 definitivo del 7 dicembre 2010.

⁽³⁾ Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

⁽⁵⁾ Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

⁽⁸⁾ Si veda ad esempio il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

⁽⁹⁾ Causa C-324/98, *Telaustria Verlags GmbH e Telefonadress GmbH/Telekom Austria AG*, Racc. 2000, pag. I-10745, punto 60, e comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici (GU C 179 dell'1.8.2006, pag. 2).

⁽¹⁰⁾ http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_en.html

7. La presente comunicazione lascia impregiudicata la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA NOZIONE DI AIUTI DI STATO

2.1. Nozione di impresa e di attività economica

8. Sulla base dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano in genere solo se il beneficiario è «un'impresa». Ai fini dell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, è pertanto fondamentale il fatto di considerare o meno il prestatore di un servizio di interesse generale come un'impresa.

2.1.1. Principi generali

9. La Corte di giustizia ha costantemente definito un'impresa come qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento ⁽¹⁾. La classificazione di un determinato soggetto come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività. Questo principio generale ha tre importanti conseguenze:

in primo luogo, lo status del soggetto in questione ai sensi del diritto nazionale è ininfluenza. Per esempio, un soggetto che in base alla normativa nazionale è classificato come un'associazione o una società sportiva può tuttavia essere considerato come un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. L'unico criterio pertinente al riguardo è se esercita un'attività economica;

in secondo luogo, l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in quanto tale non dipende dal fatto che il soggetto venga costituito per conseguire degli utili. Sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale, anche enti senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi su un mercato ⁽²⁾. In caso contrario, è ovvio che i soggetti che non perseguono scopi di lucro esulano completamente dal controllo sugli aiuti di Stato;

⁽¹⁾ Cause riunite C-180/98 a C-184/98, *Pavlov e altri*, Racc. 2000, pag. I-6451.

⁽²⁾ Cause riunite 209/78 a 215/78 e 218/78, *Van Landewyck*, Racc. 1980, pag. 3125, punto 21; causa C-244/94, *FFSA e altri*, Racc. 1995, pag. I-4013; causa C-49/07, *MOTOE*, Racc. 2008, pag. I-4863, punti 27 e 28.

in terzo luogo, un soggetto è classificato come impresa sempre relativamente a un'attività specifica. Un soggetto che svolge attività a carattere sia economico che non economico è considerato un'impresa solo per quanto riguarda le prime.

10. Due soggetti con personalità giuridica distinta possono essere considerati un'unità economica ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Tale unità economica è quindi considerata l'impresa interessata. A tale riguardo, la Corte di giustizia valuta l'esistenza di una quota di controllo o di legami funzionali, economici e organici ⁽³⁾. D'altra parte, un soggetto che di per sé non fornisce beni o servizi su un mercato non è un'impresa per il semplice possesso di azioni, anche di controllo, quando tale possesso dà luogo soltanto all'esercizio dei diritti connessi alla qualifica di azionista o socio nonché, eventualmente, alla percezione dei dividendi, semplici frutti della proprietà di un bene ⁽⁴⁾.

11. Per chiarire la distinzione tra attività economiche e non economiche, la Corte di giustizia ha costantemente affermato che qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato costituisce attività economica ⁽⁵⁾.

12. La questione dell'esistenza di un mercato per determinati servizi può dipendere dal modo in cui tali servizi sono organizzati nello Stato membro interessato ⁽⁶⁾. Le norme sugli aiuti di Stato si applicano solo se una determinata attività è svolta in un contesto di mercato. Il carattere economico di taluni servizi può quindi differire da uno Stato membro all'altro. Inoltre, per scelta politica o a causa degli sviluppi economici, la classificazione di un determinato servizio può modificarsi nel tempo: quella che oggi non è una attività di mercato può diventarlo in futuro, e viceversa.

13. La decisione di un'autorità di non permettere a terzi di svolgere un determinato servizio (ad esempio perché desidera prestare il servizio internamente), non esclude l'esistenza di un'attività economica. Nonostante tale chiusura

⁽³⁾ Causa C-480/09 P, *AceaElectrabel Produzione SpA/Commissione europea*, Racc. 2010, punti da 47 a 55; causa C-222/04, *Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri*, Racc. 2006, pag. I-289, punto 112.

⁽⁴⁾ Causa C-222/04, *Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri*, Racc. 2006, pag. I-289, punti 107-118 e 125.

⁽⁵⁾ Causa 118/85, *Commissione/Repubblica Italiana*, Racc. 1987, pag. 2599, punto 7; causa C-35/96, *Commissione/Repubblica italiana*, Racc. 1998, pag. I-3851, punto 36; cause riunite C-180/98 a C-184/98, *Pavlov e altri*, punto 75.

⁽⁶⁾ Cause riunite C-159/91 e C-160/91, *Poucet e Pistre*, Racc. 1993, pag. I-637.

del mercato, può esistere un'attività economica se altri operatori sono disposti a fornire il servizio nel mercato interessato e hanno le capacità per farlo. Più in generale, il fatto che un particolare servizio sia prestato internamente ⁽¹⁾ non è pertinente ai fini della natura economica dell'attività ⁽²⁾.

14. Poiché la distinzione tra servizi economici e non economici dipende dalle specificità politiche ed economiche di un determinato Stato membro, non è possibile redigere un elenco esaustivo di attività che a priori non hanno mai carattere economico. Tale elenco non fornirebbe un'autentica certezza giuridica e sarebbe quindi di scarsa utilità. I punti seguenti cercano piuttosto di chiarire la distinzione riguardo a una serie di settori importanti.
15. In assenza di una definizione di attività economica nei trattati, la giurisprudenza sembra offrire criteri diversi per l'applicazione delle norme relative al mercato interno e per l'applicazione del diritto della concorrenza ⁽³⁾.

2.1.2. Esercizio dei pubblici poteri

16. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'articolo 107 del trattato non si applica quando lo Stato agisce «esercitando il potere d'imperio» ⁽⁴⁾ o quando le autorità emananti dello Stato agiscono «in veste di pubblica autorità» ⁽⁵⁾. Si può considerare che un'entità agisca esercitando il potere d'imperio qualora l'attività in questione è un compito che fa parte delle funzioni essenziali dello Stato o sia ad esse connessa per sua natura, per il suo scopo e per le norme cui essa è soggetta ⁽⁶⁾. In generale, a meno che lo

Stato membro interessato abbia deciso di introdurre meccanismi di mercato, le attività che intrinsecamente fanno parte delle prerogative dei pubblici poteri e che sono svolte dallo Stato, non costituiscono attività economiche. Esempi sono le attività connesse a:

- a) le forze armate o le forze di pubblica sicurezza;
- b) la sicurezza e il controllo della navigazione aerea ⁽⁷⁾;
- c) la sicurezza e il controllo del traffico marittimo ⁽⁸⁾;
- d) la sorveglianza antinquinamento ⁽⁹⁾; e
- e) l'organizzazione, il finanziamento e l'esecuzione delle sentenze di reclusione ⁽¹⁰⁾.

2.1.3. Sicurezza sociale

17. La classificazione dei regimi in materia di sicurezza sociale come regimi implicanti attività economiche dipende dal modo in cui sono costituiti e strutturati. Nella sostanza, la Corte di giustizia e il Tribunale distinguono tra regimi basati sul principio di solidarietà e regimi economici.
18. La Corte di giustizia e il Tribunale utilizzano una serie di criteri per determinare se un regime di sicurezza sociale si basa sul principio di solidarietà e non implica pertanto un'attività economica. A tal fine, vengono presi in considerazione una serie di fattori:

- a) l'iscrizione obbligatoria al regime ⁽¹¹⁾;
- b) il fine esclusivamente sociale perseguito dal regime ⁽¹²⁾;
- c) lo scopo di lucro del regime ⁽¹³⁾;

⁽¹⁾ Si vedano le conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed nella causa C-295/05, *Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo)/Transformación Agraria SA (Tragsa) and Administración del Estado*, Racc. 2007, pag. I-2999, punti da 110 a 116, il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1, articolo 5, paragrafo 2, e articolo 6, paragrafo 1, e la decisione 2001/501/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa all'aiuto di Stato C 58/06 (ex NN 98/05) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore delle società Bahnen der Stadt Monheim (BSM) e Rheinische Bahngesellschaft (RBG) nel Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, GU L 210 del 17.8.2011, pag. 1, punti 208-209.

⁽²⁾ Non è pertinente nemmeno ai fini della definizione di un servizio come SIEG; si veda la sezione 3.2.

⁽³⁾ Causa C-519/04 P, *David Meca-Medina e Igor Majcen /Commissione*, Racc. 2006, pag. I-6991, punti da 30 a 33; causa C-350/07, *Kattner Stahlbau*, Racc. 2009, pag. I-1513, punti 66, 72, 74 e 75; conclusioni dell'avvocato generale Poiares Maduro del 10 novembre 2005 nella causa C-205/03 P, *FENIN*, Racc. 2006, pag. I-6295, punti 50 e 51.

⁽⁴⁾ Causa C-118/85, *Commissione/Repubblica italiana*, punti 7 e 8.

⁽⁵⁾ Causa C-30/87, *Bodson/Pompes funèbres des régions libérées*, Racc. 1988, pag. I-2479, punto 18.

⁽⁶⁾ Si veda, in particolare, la causa C-364/92, *SAT/Eurocontrol*, Racc. 1994, pag. I-43, punto 30.

⁽⁷⁾ Causa C-364/92, *SAT/Eurocontrol*, punto 27; causa C-113/07 P, *SELEX sistemi integrati/Commissione*, Racc. 2009, pag. I-2207, punto 71.

⁽⁸⁾ Decisione della Commissione del 16 ottobre 2002 nel caso N 438/02 — Belgio — Sovvenzioni alle autorità portuali, GU C 284 del 21.11.2002.

⁽⁹⁾ Causa C-343/95, *Cañi & Figli*, Racc. 1997, pag. I-1547, punto 22.

⁽¹⁰⁾ Decisione della Commissione nel caso N 140/06 — Lituania — Assegnazione di sovvenzioni alle imprese di Stato responsabili dei penitenziari, GU C 244 dell'11.10.2006.

⁽¹¹⁾ Cause riunite C-159/91 e C-160/91, *Poucet e Pistre*, Racc. 1993, pag. I-637, punto 13.

⁽¹²⁾ Causa C-218/00, *Cisal e INAIL*, Racc. 2002, pag. I-691, punto 45.

⁽¹³⁾ Cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, *AOK Bundesverband*, Racc. 2004, pag. I-2493, punti da 47 a 55.

- d) l'autonomia delle prestazioni dall'importo dei contributi versati ⁽¹⁾;
- e) la non necessaria proporzionalità tra l'importo delle prestazioni versate e i redditi dell'assicurato ⁽²⁾; e
- f) il controllo dello Stato sul regime ⁽³⁾.
19. Tali regimi basati sul principio di solidarietà devono essere distinti dai regimi economici ⁽⁴⁾. Al contrario dei sistemi basati sulla solidarietà, i regimi a carattere economico sono regolarmente caratterizzata da:
- a) l'iscrizione facoltativa ⁽⁵⁾;
- b) il principio di capitalizzazione (le prestazioni cui si ha diritto dipendono dall'ammontare dei contributi versati e dai risultati finanziari del regime) ⁽⁶⁾;
- c) il fine di lucro ⁽⁷⁾; e
- d) la fornitura di prestazioni complementari rispetto a quanto previsto da un regime di base ⁽⁸⁾.

20. Alcuni regimi combinano caratteristiche di entrambe le categorie. In tali casi, la classificazione del regime dipende da un'analisi dei diversi elementi e dalla loro rispettiva importanza ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ Cause riunite C-159/91 e C-160/91, *Poucet e Pistre*, punti da 15 a 18.

⁽²⁾ Causa C-218/00, *Cisal e INAIL*, punto 40.

⁽³⁾ Cause riunite C-159/91 e C-160/91, *Poucet e Pistre*, punto 14; causa C-218/00, *Cisal e INAIL*, punti da 43 a 48; cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, *AOK Bundesverband*, punti da 51 a 55.

⁽⁴⁾ Si veda, in particolare, la causa C-244/94, *FFSA e altri*, punto 19.

⁽⁵⁾ Causa C-67/96, *Albany*, Racc. 1999, pag. I-5751, punti 80-87;

⁽⁶⁾ Causa C-244/94, *FFSA e altri*, punti 9, 17 e 20; causa C-67/96, *Albany*, punti da 81 a 85; si vedano anche le cause riunite C-115/97 a C-117/97, *Brentjens*, Racc. 1999, pag. I-6025, punti da 81 a 85, causa C-219/97, *Drijvende Bokken*, Racc. 1999, pag. I-6121, punti da 71 a 75, e cause riunite C-180/98 a C-184/98, *Pavlov e altri*, punti 114 e 115.

⁽⁷⁾ Cause riunite C-115/97 a C-117/97, *Brentjens*.

⁽⁸⁾ Cause riunite C-180/98 a C-184/98, *Pavlov e altri*.

⁽⁹⁾ Causa C-350/07, *Kattner Stahlbau*, Racc. 2009, pag. I-1513.

2.1.4. Assistenza sanitaria

21. Nell'Unione, i sistemi di assistenza sanitaria variano notevolmente tra Stati membri. Il livello di concorrenza sul mercato fra i vari fornitori di assistenza sanitaria dipende in larga misura dalle seguenti specificità nazionali.
22. In alcuni Stati membri, gli ospedali pubblici sono parte integrante di un servizio sanitario nazionale e sono quasi interamente basati sul principio di solidarietà ⁽¹⁰⁾. Tali ospedali sono direttamente finanziati dai contributi sociali e da altre risorse statali e prestano i propri servizi gratuitamente agli iscritti sulla base di una copertura universale ⁽¹¹⁾. La Corte di giustizia e il Tribunale hanno confermato che, nel caso in cui esista una siffatta struttura, le pertinenti organizzazioni non agiscono come imprese ⁽¹²⁾.
23. Se esiste una tale struttura, anche attività che di per sé potrebbe avere carattere economico ma sono effettuate soltanto al fine di fornire un altro servizio non economico, non sono considerate attività economiche. Un'organizzazione che acquisti beni — anche in grandi quantità — al fine di offrire un servizio non economico non agisce in qualità di impresa per il solo fatto di essere un acquirente in un determinato mercato ⁽¹³⁾.
24. In molti altri Stati membri, gli ospedali e gli altri fornitori di assistenza sanitaria offrono i loro servizi contro pagamento di un prezzo, sia direttamente dai pazienti o dalla loro assicurazione ⁽¹⁴⁾. In tali sistemi, vi è un certo grado di concorrenza tra ospedali relativamente alla prestazione di servizi sanitari. In tal caso, il fatto che un servizio sanitario sia fornito da un ospedale pubblico non è sufficiente per classificare l'attività come non economica.
25. La Corte di giustizia e il Tribunale hanno anche precisato che l'assistenza sanitaria che medici indipendenti e altri operatori sanitari privati forniscono dietro pagamento e a proprio rischio è considerata un'attività economica ⁽¹⁵⁾. Lo stesso principio si applica per quanto riguarda le farmacie indipendenti.

⁽¹⁰⁾ In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, un buon esempio è quello del sistema sanitario nazionale spagnolo (si veda la causa T-319/99, *FENIN*, Racc. 2003, pag. II-357).

⁽¹¹⁾ In funzione delle caratteristiche generali del sistema, i prezzi richiesti che coprono soltanto una piccola parte del costo effettivo del servizio non influiscono sulla classificazione come servizio a carattere non economico.

⁽¹²⁾ Causa T-319/99, *FENIN*, Racc. 2003, pag. II-357, punto 39.

⁽¹³⁾ Causa T-319/99, *FENIN*, punto 40.

⁽¹⁴⁾ Si vedano, ad esempio, la causa C-244/94, *FFSA*, la causa C-67/96, *Albany*, le cause riunite C-115/97, C-116/97 e C-117/97, *Brentjens*, e la causa C-219/97, *Drijvende Bokken*.

⁽¹⁵⁾ Cause riunite C-180 a C-184/98, *Pavlov e altri*, punti 75 e 77.

2.1.5. Istruzione

26. La giurisprudenza dell'Unione ha stabilito che l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica. A tale riguardo, la Corte di giustizia ha precisato che:

«istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intendeva svolgere attività lucrative, bensì assolveva i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini»⁽¹⁾.

27. Secondo la medesima giurisprudenza, il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d'iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema. Tali contributi finanziari spesso coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato. Essi non alterano pertanto il carattere non economico di un servizio d'istruzione generale prevalentemente finanziato dalle casse pubbliche⁽²⁾. Questi principi possono riguardare i servizi pubblici d'istruzione quali la formazione professionale⁽³⁾, la scuola elementare⁽⁴⁾ e gli asili nido⁽⁵⁾ privati e pubblici, l'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria nelle università⁽⁶⁾, nonché l'offerta di istruzione universitaria⁽⁷⁾.

28. Tale prestazione pubblica di servizi d'istruzione deve essere distinta dai servizi finanziati prevalentemente dai genitori o dagli alunni oppure dagli introiti commerciali. Ad esempio, le imprese commerciali che offrono un'istruzione superiore interamente finanziata dagli studenti rientrano chiaramente in quest'ultima categoria. In taluni Stati membri gli istituti pubblici possono offrire anche servizi d'istruzione che, per la loro natura, la struttura di finanziamento e l'esistenza di organizzazioni private concorrenti, sono considerati aventi carattere economico.

⁽¹⁾ Si veda, fra l'altro, la causa C-318/05, *Commissione/Repubblica federale di Germania*, Racc. 2007, pag. I-6957, punto 68. Si vedano inoltre la decisione della Commissione relativa al caso N 118/00 sulle sovvenzioni pubbliche ai club sportivi professionali del 25 aprile 2001 e la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA relativa al caso 68123 — Norvegia — Nasjonal digital laeringsarena del 12.10.2011, pag. 9.

⁽²⁾ Sentenza della Corte EFTA del 21 febbraio 2008 nella causa E-5/07.

⁽³⁾ Causa C-263/86, *Humbel*, Racc. 1988, pag. 5365.

⁽⁴⁾ Causa C-318/05, *Commissione/Repubblica federale di Germania*, Racc. 2007, pag. I-6957; causa C-76/05, *Schwartz*, Racc. 2007, pag. 6849.

⁽⁵⁾ Sentenza della Corte EFTA del 21 febbraio 2008 nella causa E-5/07.

⁽⁶⁾ Causa C-281/06, *Jundt*, Racc. 2007, pag. I-12231.

⁽⁷⁾ Causa C-109/92, *Wirth*, Racc. 1993, pag. I-6447.

29. Nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione⁽⁸⁾ la Commissione ha chiarito che determinate attività delle università e degli organismi di ricerca non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Ciò riguarda le principali attività degli organismi di ricerca, in particolare:

a) le attività di formazione per disporre di maggiori risorse umane meglio qualificate;

b) le attività di R&S svolte in maniera indipendente di in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S in collaborazione; e

c) la diffusione dei risultati della ricerca.

30. La Commissione ha anche chiarito che le attività di trasferimento di tecnologia (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione della conoscenza create dagli organismi di ricerca) rivestono carattere non economico qualora siano «di natura interna»⁽⁹⁾ e tutti i redditi da esse provenienti siano reinvestiti nelle attività principali degli organismi di ricerca interessati⁽¹⁰⁾.

2.2. Risorse statali

31. Solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali possono costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato⁽¹¹⁾. I vantaggi finanziati mediante risorse private possono avere l'effetto di rafforzare le posizioni di determinate imprese, ma non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato.

32. Questo trasferimento di risorse statali può assumere numerose forme quali sovvenzioni dirette, crediti d'imposta e vantaggi in natura. In particolare, il fatto che lo Stato non applichi prezzi di mercato per alcuni servizi costituisce

⁽⁸⁾ Si veda la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽⁹⁾ Conformemente alla nota 25 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, per «natura interna» si intende una situazione in cui la gestione della conoscenza degli organismi di ricerca è svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un organismo di ricerca o congiuntamente con altri organismi di ricerca. L'aggiudicazione a terzi mediante gare di appalto della fornitura di servizi specifici non pregiudica una natura interna di siffatte attività.

⁽¹⁰⁾ Si vedano i punti 3.1.1 e 3.1.2 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

⁽¹¹⁾ Cause riunite C-52/97 a C-54/97, *Viscido e altri*, Racc. 1998, pag. I-2629, punto 13, e causa C-53/00, *Ferring*, Racc. 2001, pag. I-9067, punto 16. Si veda inoltre la causa C-379/98, *PreussenElektra/Schleswig*, Racc. 2001, pag. I-2099.

una rinuncia a risorse statali. Nella sentenza nella causa C-482/99, *Repubblica francese/Commissione* ⁽¹⁾, la Corte di giustizia ha confermato inoltre che le risorse di un'impresa pubblica costituiscono risorse statali ai sensi dell'articolo 107 del trattato perché sono soggette al controllo delle autorità pubbliche. Qualora un'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale sia finanziata da risorse fornite da un'impresa pubblica e tale finanziamento sia riconducibile allo Stato, questo può costituire un aiuto di Stato.

33. La concessione, senza procedere a gara pubblica, di licenze di occupazione o uso del demanio pubblico o di altri diritti speciali o esclusivi con un valore economico, può implicare una rinuncia a risorse statali e creare un vantaggio per i beneficiari ⁽²⁾.
34. Gli Stati membri talora possono finanziare un servizio di interesse economico generale mediante tasse o contributi versati da determinate imprese o utenti che vengono trasferiti alle imprese incaricate di gestire tale SIEG. La Corte di giustizia si è pronunciata su questo tipo di accordo di finanziamento, in particolare nella sua sentenza nella causa 173/73, *Repubblica Italiana/Commissione* ⁽³⁾, dichiarando che:

«[i] fondi di cui trattasi sono alimentati mediante contributi obbligatori, imposti dalla legge, e vengono gestiti e ripartiti — come dimostrano i fatti in esame — in conformità alla legislazione statale. Essi vanno quindi considerati "risorse statali", ai sensi dell'art. (107 del trattato), anche qualora siano amministrati da enti distinti dagli organi statali».

35. Analogamente, nella sentenza nelle cause riunite da C-78/90 a C-83/90, *Compagnie Commerciales de l'Ouest* ⁽⁴⁾, la Corte di giustizia ha confermato che le misure finanziate mediante tributi parafiscali costituiscono misure finanziate mediante risorse statali.
36. Ne consegue che le compensazioni per la gestione di servizi di interesse economico generale che sono finanziate mediante tributi parafiscali o contributi obbligatori imposti

dallo Stato e gestiti e ripartiti conformemente alle disposizioni della legislazione costituiscono compensazioni concesse mediante risorse statali.

2.3. Incidenza sugli scambi

37. Al fine di rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico devono incidere o rischiare di incidere sugli scambi tra Stati membri. Questo effetto presuppone in genere l'esistenza di un mercato aperto alla concorrenza. Pertanto, ai mercati che sono stati aperti alla concorrenza dalla legislazione dell'Unione, dalla legislazione nazionale o di fatto dallo sviluppo economico, si applicano le norme sugli aiuti di Stato. In tali situazioni gli Stati membri mantengono un margine di discrezionalità riguardo alle modalità secondo le quali definire, organizzare e finanziare i SIEG, che sono oggetto del controllo sugli aiuti di Stato qualora sia concessa una compensazione al prestatore del SIEG, sia privato che pubblico (compresi i servizi prestati internamente). Nel caso il mercato sia stato riservato a un'unica impresa (compreso un fornitore interno), la compensazione concessa a tale impresa è parimenti oggetto del controllo sugli aiuti di Stato. Difatti nei casi in cui l'attività economica sia stata aperta alla concorrenza, la decisione di fornire il SIEG mediante mezzi diversi dalla procedura di appalto pubblico, che garantisce il minor costo per la collettività, può provocare distorsioni sotto forma di ostacoli all'ingresso dei concorrenti o l'espansione del beneficiario su altri mercati. Le distorsioni possono altresì verificarsi sui mercati dei fattori produttivi. Un aiuto concesso ad un'impresa operante su un mercato non liberalizzato può incidere sugli scambi se l'impresa beneficiaria è presente anche su mercati liberalizzati ⁽⁵⁾.
38. Le misure di aiuto possono incidere sugli scambi anche se l'impresa beneficiaria non partecipa di per sé ad attività transfrontaliere. In tali casi, l'offerta nazionale può risultare invariata o incrementata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese aventi sede in altri Stati membri di fornire i loro servizi in quello Stato membro diminuiscono ⁽⁶⁾.
39. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano stati pregiudicati ⁽⁷⁾. L'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori che gli scambi tra Stati membri non siano stati compromessi.

⁽¹⁾ Racc. 2002, pag. I-4397.

⁽²⁾ Causa C-462/99, *Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH/Telekom-control-kommission, e Mobilkom Austria AG*, Racc. 2003, pag. I-05197, punti 92 e 93; causa T-475/04, *Bouygues e Bouygues Télécom SA/Commissione*, Racc. 2007, pag. II-02097, punti 101, 104, 105 e 111.

⁽³⁾ Causa 173/73, *Repubblica italiana/Commissione*, Racc. 1974, pag. 709, punto 16. Si vedano inoltre la causa 78/76, *Steinike*, Racc. 1977, pag. 595, punto 21 e la causa C206/06, *Essent Network*, Racc. 2008, pag. 5497, punti 47, 57 e 96.

⁽⁴⁾ *Compagnie commerciales de l'Ouest e altri/Receveur Principale des Douanes de la Pallice Port*, Racc. 1992, pag. I-1847, punto 35. Si vedano anche le cause riunite C-34/01 a C-38/01, *Enirisorse SpA/Ministero delle Finanze*, Racc. 2003, pag. I-14243, punto 26.

⁽⁵⁾ Cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 a T-607/97, T-1/98, T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, *Alzetta Mauro e altri/Commissione delle Comunità europee*, Racc. 2000, pag. II-2319, punti 143-147.

⁽⁶⁾ Si veda in particolare la causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, Racc. 2003, pag. I-7747.

⁽⁷⁾ Causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, punto 81.

40. D'altro canto, a più riprese la Commissione ha concluso che le attività avevano un carattere puramente locale e non pregiudicavano gli scambi tra Stati membri. Ad esempio nel caso di:

- a) piscine utilizzate prevalentemente dalla popolazione locale ⁽¹⁾;
- b) ospedali locali esclusivamente destinati alla popolazione locale ⁽²⁾;
- c) musei locali che è improbabile che attraggano visitatori stranieri ⁽³⁾; e
- d) eventi culturali locali, il cui pubblico potenziale è limitato a livello locale ⁽⁴⁾.

41. Infine, la Commissione non è tenuta a esaminare tutti i sostegni finanziari concessi dagli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti «de minimis» ⁽⁵⁾ prevede che gli aiuti inferiori a 200 000 EUR per impresa nell'arco di tre anni non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Specifiche soglie «de minimis» si applicano nel settore dei trasporti, della pesca e nel settore agricolo ⁽⁶⁾ e la Commissione intende adottare un regolamento con una soglia «de minimis» specifica per i servizi locali di interesse economico generale.

3. CONDIZIONI ALLE QUALI LE COMPENSAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO

3.1. I criteri stabiliti dalla Corte di giustizia

42. La Corte di giustizia, nella sentenza *Altmark* ⁽⁷⁾, ha fornito ulteriori chiarimenti circa le condizioni alle quali le com-

pensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato a causa dell'assenza di vantaggio.

43. Secondo la Corte di giustizia:

«[...] nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. (107, paragrafo 1, del trattato). Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti.

— [...] In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. [...]

— [...] In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. [...] Inoltre, la compensazione da parte di uno Stato membro delle perdite subite da un'impresa senza che siano stati previamente stabiliti i parametri di detta compensazione, allorché in un secondo tempo risulta che la gestione di alcuni servizi nell'ambito dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non è stata economicamente redditizia, costituisce un intervento finanziario che rientra nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. (107, paragrafo 1, del trattato).

— [...] In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole [...].

— [...] In quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi» ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione nel caso N 258/00 — Germania — Piscina ricreativa a Dorsten, GU C 172 del 16.6.2001, pag. 16.

⁽²⁾ Decisione della Commissione nel caso N 543/01 — Irlanda — Contributi in conto capitale in favore degli ospedali, GU C 154 del 28.6.2002, pag. 4.

⁽³⁾ Decisione della Commissione nel caso N 630/03 — Italia — Intervento a favore dei musei locali della Sardegna, GU C 275 dell'8.12.2005, pag. 3.

⁽⁴⁾ Decisione della Commissione nel caso N 257/07 — Spagna — Sovvenzioni per le produzioni teatrali nel paese Basco, GU C 173 del 26.7.2007, pag. 2.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

⁽⁶⁾ Si veda l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 per i trasporti, il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6, e il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.

⁽⁷⁾ Causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*.

⁽⁸⁾ Causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, punti da 87 a 93.

44. Le sezioni da 3.2 a 3.6 affrontano le diverse condizioni stabilite dalla giurisprudenza *Altmark*, vale a dire il concetto di servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106 del trattato ⁽¹⁾, la necessità di un atto di incarico ⁽²⁾, l'obbligo di definire i parametri per calcolare la compensazione ⁽³⁾, i principi per evitare la sovracompensazione ⁽⁴⁾ e i principi per selezionare il fornitore ⁽⁵⁾.

3.2. Esistenza di un servizio di interesse economico generale

45. La nozione di servizio di interesse economico generale è un concetto in evoluzione, che dipende, tra l'altro, dalle esigenze dei cittadini, dagli sviluppi tecnologici e del mercato e dalle preferenze sociali e politiche nello Stato membro interessato. La Corte di giustizia ha stabilito che i servizi di interesse economico generale sono servizi che presentano caratteri specifici rispetto alle altre attività economiche ⁽⁶⁾.

46. In assenza di specifiche norme dell'Unione che definiscono il campo di applicazione per l'esistenza di un SIEG, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel definire un determinato servizio come servizio di interesse economico generale e nel compensare il prestatore del servizio. Le competenze della Commissione a tale riguardo si limitano alla verifica di errori manifesti compiuti dagli Stati membri nel definire un servizio come SIEG ⁽⁷⁾ e alla valutazione degli eventuali aiuti di Stato connessi alla compensazione. Nel caso esistano norme specifiche dell'Unione, la discrezionalità degli Stati membri è soggetta ad esse, fatto salvo il dovere della Commissione di valutare se il SIEG è stato correttamente definito ai fini del controllo sugli aiuti di Stato.

47. La prima condizione stabilita dalla sentenza *Altmark* prevede la definizione dell'obbligo a cui adempie il SIEG. Questa condizione coincide con quanto stabilito dall'articolo 106, paragrafo 2, del trattato ⁽⁸⁾, a norma del quale le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono imprese cui è stata affidata

una «specifica missione» ⁽⁹⁾. In generale, l'affidamento di una specifica missione di servizio pubblico implica la prestazione di servizi che un'impresa, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni ⁽¹⁰⁾. Applicando il criterio dell'interesse generale, gli Stati membri o l'Unione possono collegare obblighi specifici a tali servizi.

48. La Commissione ritiene pertanto che non sarebbe opportuno attribuire obblighi specifici di servizio pubblico ad un'attività che è già fornita o che può essere fornita in modo soddisfacente e a condizioni, quali prezzo, caratteristiche obiettive di qualità, continuità e accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato, da imprese operanti secondo le normali regole del mercato ⁽¹¹⁾. Per quanto riguarda la questione se un servizio possa essere fornito dal mercato, la valutazione della Commissione si limita alla verifica di errori manifesti compiuti dagli Stati membri.

49. Un esempio importante di questo principio è il settore della banda larga, per il quale la Commissione ha già fornito indicazioni precise quanto ai tipi di attività che possono essere considerate come servizi di interesse economico generale. Elemento ancora più importante, la Commissione ritiene che, nelle zone in cui gli investitori privati hanno già investito in un'infrastruttura di rete a banda larga (o stanno per estendere ulteriormente l'infrastruttura di rete) e forniscono già servizi competitivi a banda larga con un'adeguata copertura, la creazione di una infrastruttura a banda larga concorrenziale non dovrebbe essere considerata un servizio di interesse economico generale. Per contro, quando gli investitori non sono in grado di fornire un'adeguata copertura a banda larga, sarà possibile concedere una compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate condizioni ⁽¹²⁾.

50. La Commissione ritiene inoltre che i servizi qualificati come servizi di interesse economico generale debbano essere destinati ai cittadini o essere nell'interesse dell'intera società.

⁽¹⁾ Si veda la sezione 3.2.

⁽²⁾ Si veda la sezione 3.3.

⁽³⁾ Si veda la sezione 3.4.

⁽⁴⁾ Si veda la sezione 3.5.

⁽⁵⁾ Si veda la sezione 3.6.

⁽⁶⁾ Causa C-179/90, *Merci convenzionali porto di Genova*, Racc. 1991, pag. I-5889, punto 27; causa C-242/95, *GT-Link A/S*, Racc. 1997, pag. I-4449, punto 53; causa C-266/96, *Corsica ferries France SA*, Racc. 1998, p. I-3949, punto 45.

⁽⁷⁾ Causa T-289/03, *BUPA e altri/Commissione*, Racc. 2008, pag. II-81, punti 166-169 e 172; causa T-17/02, *Fred Olsen*, Racc. 2005, pag. II-2031, punto 216.

⁽⁸⁾ Causa T-289/03, *British United Provident Association Ltd (BUPA) e altri/Commissione*, Racc. 2008, pag. II-81, punti 171 e 224.

⁽⁹⁾ Si veda in particolare la causa C-127/73, *BRT/SABAM*, Racc. 1974, pag. 313.

⁽¹⁰⁾ Si veda in particolare l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Causa C-205/99, *Analir*, Racc. 2001, pag. I-1271, punto 71.

⁽¹²⁾ Disposizioni più dettagliate figurano ai punti da 24 a 30 della comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU C 235 del 30.9.2009, pag. 7).

3.3. Atto d'incarico

51. Affinché possa applicarsi l'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, la gestione di un SIEG deve essere affidata a una o più imprese. Le imprese interessate devono pertanto essere state incaricate di una specifica missione da parte dello Stato ⁽¹⁾. Anche la prima condizione della sentenza *Altmark* prevede che l'impresa debba adempiere ad obblighi di servizio pubblico. Pertanto, al fine di rispettare la giurisprudenza *Altmark*, occorre una concessione di servizio pubblico che definisca gli obblighi delle imprese in questione e dell'autorità.
52. La missione di servizio pubblico deve essere conferita mediante un atto che, a seconda della legislazione degli Stati membri, può assumere la forma di un atto legislativo o regolamentare o di un contratto. Può anche essere conferita mediante vari atti. In base alla prassi della Commissione in questi casi, tale atto o insieme di atti deve almeno precisare:
- l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
 - l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;
 - la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all'impresa dall'autorità in questione;
 - i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione; e
 - le modalità per evitare le sovracompenzioni e per il loro eventuale recupero.
53. L'intervento del prestatore del servizio nel processo attraverso il quale è incaricato di una missione di servizio pubblico non osta a che tale missione dipenda da un atto della pubblica autorità, anche se l'incarico sia attribuito su richiesta del prestatore del servizio ⁽²⁾. In alcuni Stati membri, non è insolito che le autorità finanzino servizi che sono stati messi a punto e proposti dal fornitore stesso. Tuttavia l'autorità deve decidere se approvare o meno la proposta del fornitore prima di poter concedere qualsiasi compensazione. È irrilevante se gli elementi necessari dell'atto d'incarico sono inseriti direttamente nella decisione di accettare la proposta del fornitore o in un atto giuridico distinto, ad esempio un contratto con il fornitore.
55. La necessità di stabilire preventivamente i parametri per il calcolo della compensazione non implica che quest'ultima debba essere calcolata sulla base di una formula specifica (ad esempio un determinato prezzo per giorno, per pasto, per passeggero o per numero di utenti). Ciò che conta è solo che sia chiaro fin dall'inizio come sarà determinato il risarcimento.
56. Se decide di compensare tutte le voci di spesa del prestatore, l'autorità deve determinare sin dall'inizio come determinare e calcolare tali spese. In tale contesto, possono essere presi in considerazione soltanto i costi direttamente connessi alla prestazione del servizio di interesse economico generale. Tutti gli introiti che l'impresa percepisce grazie alla fornitura del servizio di interesse economico generale devono essere dedotti.
57. Se all'impresa, come parte della sua compensazione, è offerto un utile ragionevole, l'atto di incarico deve anche stabilire i criteri per il calcolo di tale utile.
58. Qualora durante il periodo d'incarico sia prevista una revisione dell'importo della compensazione, l'atto d'incarico deve specificare le modalità della revisione e l'eventuale impatto sull'importo totale della compensazione.
59. Se un servizio di interesse economico generale è attribuito mediante una procedura di gara, il metodo di calcolo della compensazione deve figurare fra le informazioni trasmesse a tutte le imprese che intendono prendervi parte.

3.5. Principi per evitare la sovracompenzione

60. In base alla terza condizione della sentenza *Altmark*, la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole. Qualsiasi meccanismo relativo alla selezione del prestatore del servizio deve pertanto essere deciso in modo che il livello della compensazione venga determinato sulla base di tali elementi.
61. Per «margine di utile ragionevole» si intende il tasso di remunerazione del capitale ⁽³⁾ che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l'intera durata del periodo di incarico, tenendo conto del livello di rischio. Il livello di rischio dipende dal settore interessato, dal tipo di

⁽¹⁾ Si veda in particolare la causa C-127/73, *BRT/SABAM*, Racc. 1974, pag. 313.

⁽²⁾ Causa T-17/02, *Fred Olsen*, punto 188.

⁽³⁾ Per «tasso di remunerazione del capitale» s'intende il tasso di rendimento interno (IRR) che l'impresa ottiene sul capitale investito nell'arco di tempo corrispondente alla durata del progetto, ovvero l'IRR sui flussi di cassa del contratto.

servizio e dalle caratteristiche del meccanismo di compensazione. Il tasso va determinato, ove possibile, facendo riferimento al tasso di rendimento del capitale realizzato con tipi simili di contratti di servizio pubblico in condizioni di concorrenza (ad esempio contratti attribuiti nell'ambito di una procedura di appalto). Nei settori in cui non esiste un'impresa comparabile all'impresa incaricata del servizio di interesse economico generale, si può fare riferimento a imprese analoghe situate in altri Stati membri o, se necessario, a imprese di altri settori a condizione che si tenga conto delle peculiarità di ciascun settore. Per stabilire cosa costituisca un margine di utile ragionevole, gli Stati membri possono introdurre criteri di incentivazione, in funzione in particolare della qualità del servizio reso e degli aumenti di efficienza produttiva. Gli incrementi di efficienza non possono essere ottenuti a scapito della qualità del servizio prestato.

3.6. Selezione del prestatore

62. In base alla quarta condizione della sentenza *Altmark*, la compensazione offerta deve essere il risultato di una procedura di appalto pubblico che consente di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, oppure il risultato di un'operazione di analisi comparativa con un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari.

3.6.1. Importo della compensazione se il servizio di interesse economico generale è attribuito sulla base di un'appropriata procedura di gara

63. Il modo più semplice per le autorità pubbliche di soddisfare la quarta condizione *Altmark* è svolgere una procedura di gara in modo aperto, trasparente e non discriminatorio conformemente alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali⁽¹⁾ e alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi⁽²⁾, come illustrato nel seguito⁽³⁾. Come indicato al punto 5, lo svolgimento di tale procedura di appalto pubblico è spesso un obbligo in base alle vigenti norme dell'Unione.

64. Anche nei casi in cui non è un obbligo giuridico, una procedura di appalto pubblica aperta, trasparente e non discriminatoria è un metodo adeguato per confrontare diverse offerte potenziali e fissare la compensazione in modo tale da escludere la presenza di aiuti.

65. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una procedura di appalto pubblica esclude l'esistenza di aiuti

di Stato soltanto qualora consenta di selezionare il candidato in grado di fornire il servizio «al costo minore per la collettività».

66. Per quanto riguarda le caratteristiche dell'offerta, è sicuramente accettabile una procedura aperta⁽⁴⁾ conforme alle condizioni previste dalle norme sugli appalti pubblici; anche una procedura ristretta⁽⁵⁾ può tuttavia soddisfare la quarta condizione *Altmark*, a meno che venga impedito, senza validi motivi, agli operatori interessati di presentare un'offerta. D'altro canto, un dialogo competitivo⁽⁶⁾ o una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara⁽⁷⁾ danno all'autorità aggiudicatrice un ampio margine di discrezionalità e possono limitare la partecipazione di operatori interessati. Queste procedure possono pertanto essere considerate sufficienti per soddisfare la quarta condizione *Altmark* soltanto in casi eccezionali. La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara⁽⁸⁾ non può garantire che detta procedura determini la selezione di un offerente in grado di fornire i servizi in questione al costo minore per la comunità

67. Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, quello del «prezzo più basso»⁽⁹⁾ soddisfa ovviamente la quarta condizione *Altmark*. Anche il criterio dell'«offerta economicamente più vantaggiosa»⁽¹⁰⁾ viene considerato sufficiente. Questo a condizione che i criteri di aggiudicazione, compresi quelli ambientali⁽¹¹⁾ o sociali, siano strettamente collegati con l'oggetto del servizio fornito e consentano di selezionare l'offerta economicamente più vantaggiosa che corrisponde al valore del mercato⁽¹²⁾. In tali circostanze può essere opportuno prevedere un meccanismo di recupero per minimizzare ex ante il rischio di sovracompenrazione. L'autorità aggiudicatrice può definire standard qualitativi che devono essere soddisfatti da tutti gli operatori economici o può prendere in considerazione, nella sua decisione di aggiudicazione, gli aspetti qualitativi relativi alle diverse proposte.

68. Possono esservi infine circostanze in cui una procedura di appalto non permette di ottenere il minimo costo per la collettività in quanto essa non dà adito a una concorrenza sufficientemente aperta ed effettiva. Ciò può avvenire ad

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

⁽²⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ La Commissione intende modificare la presente comunicazione una volta che saranno adottate nuove norme dell'Unione sugli appalti pubblici allo scopo di chiarire la pertinenza dell'utilizzo delle procedure previste in queste nuove norme ai fini degli aiuti di Stato.

⁽⁴⁾ Articolo 1, paragrafo 11, lettera a), della direttiva 2004/18/CE, articolo 1, paragrafo 9, lettera a), della direttiva 2004/17/CE.

⁽⁵⁾ Articolo 1, paragrafo 11, lettera b), della direttiva 2004/18/CE, articolo 1, paragrafo 9, lettera b), della direttiva 2004/17/CE.

⁽⁶⁾ Articolo 29 della direttiva 2004/18/CE.

⁽⁷⁾ Articolo 30 della direttiva 2004/18/CE, articolo 1, paragrafo 9, lettera a), della direttiva 2004/17/CE.

⁽⁸⁾ Articolo 31 della direttiva 2004/18/CE. Si veda anche l'articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE.

⁽⁹⁾ Articolo 53, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/18/CE, articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE.

⁽¹⁰⁾ Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18/CE, articolo 55, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE. Causa 31/87, *Beentjes*, Racc. 1988, pag. 4635, e causa C-225/98, *Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese*, Racc. 2000, pag. I-7445; causa C-19/00, *SIAC Construction*, Racc. 2001, pag. I-7725.

⁽¹¹⁾ Si veda ad esempio una nuova edizione «Acquistare verde! Gli appalti pubblici verdi in Europa» disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm

⁽¹²⁾ In altri termini i criteri devono essere definiti in modo tale da consentire una concorrenza effettiva che minimizza il vantaggio per l'offerente selezionato.

esempio a causa delle particolarità del servizio in questione, di diritti di proprietà intellettuale esistenti o dell'infrastruttura necessaria posseduta da un determinato fornitore del servizio. Analogamente, per le procedure nell'ambito delle quali viene presentata una sola offerta, tale offerta non può essere ritenuta sufficiente per garantire che la procedura determini il costo minore per la collettività.

3.6.2. *Importo della compensazione se il servizio di interesse economico generale non è attribuito mediante una procedura di gara*

69. Se per un determinato servizio esiste una remunerazione di mercato generalmente accettata, questa costituisce il miglior parametro di riferimento per la compensazione in mancanza di gara ⁽¹⁾.
70. Qualora non esista tale remunerazione di mercato, l'importo della compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari per soddisfare gli obblighi di servizio pubblico, avrebbe dovuto sostenere per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento. L'obiettivo è garantire che non siano presi come riferimento i costi elevati di un'impresa non efficiente.
71. Per quanto riguarda il concetto di «impresa gestita in modo efficiente» e in mancanza di una definizione ufficiale, gli Stati membri dovrebbero applicare criteri oggettivi, economicamente riconosciuti come rappresentativi di una gestione soddisfacente. La Commissione ritiene che il semplice fatto di generare un utile non sia un criterio sufficiente per affermare che un'impresa è «gestita in modo efficiente». Si dovrebbe tener conto anche del fatto che i risultati finanziari delle imprese, in particolare nei settori più spesso oggetto dei servizi di interesse economico generale, possono essere fortemente influenzati dal loro potere di mercato o dalle norme settoriali.
72. La Commissione ritiene che il concetto di «impresa gestita in modo efficiente» comporti il rispetto dei principi contabili vigenti a livello nazionale, internazionale o dell'Unione. Gli Stati membri possono basare la propria analisi, tra l'altro, su rapporti analitici rappresentativi della produttività (quali il fatturato sul capitale investito, i costi totali sul fatturato, il fatturato per dipendente, il valore aggiunto per dipendente o i costi del personale sul valore aggiunto), o su rapporti analitici relativi alla qualità della prestazione
- rispetto alle aspettative degli utenti. Un'impresa incaricata di un servizio di interesse economico generale che non soddisfa i criteri qualitativi stabiliti dallo Stato membro interessato non è un'impresa gestita in modo efficiente anche se ha costi modesti.
73. Le imprese con tali rapporti analitici rappresentativi di una gestione efficiente possono essere considerate imprese medie rappresentative. Tuttavia, l'analisi e il confronto delle strutture di costo deve tener conto della dimensione dell'impresa in questione e del fatto che in certi settori possono coesistere imprese con strutture di costo molto diverse.
74. Il riferimento ai costi di un'impresa media del settore in esame implica che esiste un numero sufficiente di imprese i cui costi possono essere presi in considerazione. Tali imprese possono essere situate nello stesso Stato membro o in Stati membri differenti. Tuttavia, la Commissione ritiene che non si possa fare riferimento ai costi di un'impresa che gode di una posizione di monopolio o che riceve una compensazione degli obblighi di servizio pubblico a condizioni che non rispettano il diritto dell'Unione, poiché in entrambi i casi il livello dei costi può essere più elevato del normale. I costi da prendere in considerazione sono tutti quelli attinenti al SIEG, ossia i costi diretti necessari per assolvere il SIEG e un contributo adeguato per coprire i costi indiretti comuni sia al SIEG che alle altre attività.
75. Se lo Stato membro può dimostrare che la struttura di costo dell'impresa incaricata della gestione del SIEG corrisponde alla struttura di costo media di imprese efficienti e comparabili del settore in questione, si ritiene che l'importo della compensazione che consentirà all'impresa di coprire i suoi costi, compreso un utile ragionevole, rispetti la quarta condizione Altmark.
76. Per «impresa adeguatamente dotata dei mezzi necessari» si intende un'impresa che ha le risorse indispensabili per adempiere senza indugio agli obblighi di servizio pubblico che incombono all'impresa che sarà incaricata di gestire il SIEG.
77. Per «margine di utile ragionevole» si intende il tasso di remunerazione del capitale ⁽²⁾ che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l'intera durata del periodo di incarico, tenendo conto del livello di rischio, come disposto nella sezione 3.5.

⁽¹⁾ Si veda ad esempio la decisione della Commissione nel caso C 49/06 — Italia — Aiuto di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione ai fini della remunerazione di Poste italiane per il collocamento dei buoni fruttiferi postali (GU L 189 del 21.7.2009, pag. 3).

⁽²⁾ Per «tasso di remunerazione del capitale» s'intende il tasso di rendimento interno (IRR) che l'impresa ottiene sul capitale investito nell'arco di tempo corrispondente alla durata del progetto, ovvero l'IRR sui flussi di cassa del contratto.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 8/03)

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

1. Affinché taluni servizi di interesse economico generale («SIEG») funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti, può rendersi necessario un sostegno finanziario da parte delle autorità pubbliche qualora le entrate derivanti dalla fornitura del servizio non permettano di coprire i costi relativi agli obblighi di servizio pubblico.
2. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ⁽¹⁾ le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea qualora soddisfino determinate condizioni ⁽²⁾. Se tali condizioni sono rispettate, l'articolo 108 del trattato non si applica.
3. Qualora le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non soddisfino tali condizioni e nella misura in cui sono rispettati i criteri generali d'applicabilità dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, dette compensazioni costituiscono aiuti di Stato soggetti alle disposizioni degli articoli 106, 107 e 108 del trattato.
4. Nella comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale ⁽³⁾, la Commissione ha chiarito le condizioni alle quali la compensazione degli obblighi di servizio pubblico va considerata aiuto di Stato. Inoltre, nel regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ⁽⁴⁾, la Commissione stabilirà le condizioni alle quali è opportuno ritenere che le compensazioni di importo limitato per gli obblighi di servizio pubblico non incidano sugli scambi tra Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza. In tali circostanze, la compensazione non è soggetta all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e dunque ad essa non si applica la procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

5. L'articolo 106, paragrafo 2, del trattato fornisce la base giuridica per la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato concessi per la prestazione di servizi di interesse economico generale. Detto articolo stabilisce che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del trattato e in particolare alle norme in materia di concorrenza. L'articolo 106, paragrafo 2, del trattato prevede tuttavia una deroga alle norme del trattato nella misura in cui l'applicazione delle norme in materia di concorrenza osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Questa deroga si applica soltanto se lo sviluppo degli scambi non è compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.
6. La decisione 2012/21/UE della Commissione ⁽⁵⁾, del riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ⁽⁶⁾, precisa a quali condizioni determinati tipi di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico devono essere considerati aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, ed essere esentati dall'obbligo di notifica preventiva a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
7. I principi delineati nella presente comunicazione si applicano alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico soltanto nella misura in cui queste costituiscono aiuti di Stato che non rientrano nel campo di applicazione della decisione 2012/21/UE. Dette compensazioni sono soggette all'obbligo di notifica preventiva ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. La presente comunicazione precisa a quali condizioni detti aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato e

⁽¹⁾ Sentenza nella causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH Regierungspräsidium e Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH* («Altmark»), Racc. 2003, pag. I-7747, e sentenza nelle cause riunite da C-34/01 a C-38/01, *Enirisorse SpA/Ministero delle Finanze*, Racc. 2003, pag. I-14243.

⁽²⁾ Nella sentenza nella causa *Altmark*, la Corte di giustizia ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato se sono rispettate le seguenti quattro condizioni cumulative: in primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole. Infine, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari avrebbe dovuto sopportare.

⁽³⁾ Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 7 dell'11.1.2012.

sostituisce la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico ⁽¹⁾.

8. I principi delineati nella presente comunicazione si applicano alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nei settori dei trasporti aerei e marittimi, fatte salve le disposizioni specifiche più restrittive contenute nelle normative settoriali dell'Unione, mentre non si applicano né al settore dei trasporti terrestri né a quello del servizio pubblico di radiodiffusione, che rientra nel campo di applicazione della comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione ⁽²⁾.
9. Gli aiuti concessi ai fornitori di SIEG in difficoltà verranno valutati a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽³⁾.
10. I principi delineati nella presente comunicazione si applicano fatte salve le seguenti disposizioni:
 - a) requisiti imposti dalla normativa dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 del trattato;
 - b) requisiti imposti dalla normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici;
 - c) disposizioni della direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese ⁽⁴⁾;
 - d) requisiti aggiuntivi derivanti dal trattato o stabiliti nella normativa settoriale dell'Unione.

2. CONDIZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE COMPENSAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO CHE COSTITUISCONO AIUTI DI STATO

2.1. Disposizioni generali

11. Allo stadio attuale di sviluppo del mercato interno, gli aiuti di Stato che non rientrano nel campo di applicazione della decisione 2012/21/UE possono essere dichiarati compatibili con l'articolo 106, paragrafo 2, del trattato se sono necessari per la gestione dei servizi di interesse economico generale in questione e non incidono sullo sviluppo degli scambi in misura contraria all'interesse dell'Unione. Per raggiungere tale equilibrio devono essere soddisfatte le condizioni descritte nelle sezioni da 2.2. a 2.10.

⁽¹⁾ GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4.
⁽²⁾ GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1.
⁽³⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.
⁽⁴⁾ GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17.

2.2. Effettivo servizio di interesse economico generale di cui all'articolo 106 del trattato

12. Gli aiuti devono essere concessi per un servizio di interesse economico generale effettivo e definito correttamente a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.
 13. Nella comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, la Commissione ha dato indicazioni sulle condizioni relative alla definizione dei servizi di interesse economico generale. In particolare gli Stati membri non possono attribuire obblighi specifici di servizio pubblico a servizi che vengono già forniti — o che possono essere forniti — in modo soddisfacente e a condizioni, quali il prezzo, le caratteristiche qualitative oggettive, la continuità e l'accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato, da imprese operanti in normali condizioni di mercato. Per quanto riguarda la questione se un servizio possa essere fornito dal mercato, la valutazione della Commissione si limita a verificare che la definizione degli Stati membri non sia viziata da errore manifesto, a meno la legislazione dell'Unione non preveda disposizioni più restrittive.
 14. Ai fini dell'applicazione dei principi delineati nella presente comunicazione, è opportuno che gli Stati membri dimostrino di aver tenuto in debita considerazione le esigenze di servizio pubblico cui è offerto sostegno mediante una consultazione pubblica o altri strumenti adeguati per tener conto degli interessi di utenti e fornitori. Ciò non si applica qualora sia evidente che una nuova consultazione non apporterà nessun valore aggiunto significativo a una consultazione svolta di recente.
- ### 2.3. Necessità di un atto di incarico che specifichi gli obblighi di servizio pubblico e le modalità di calcolo della compensazione
15. La responsabilità del funzionamento del servizio di interesse economico generale deve essere attribuita alle imprese interessate mediante uno o più atti, la cui forma può essere decisa da ciascuno Stato membro. Con «Stato membro» si deve intendere lo Stato centrale o gli enti locali o regionali.

16. Tali atti devono in particolare indicare:

- a) l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- b) l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;
- c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all'impresa da parte dell'autorità che conferisce l'incarico;
- d) la descrizione del meccanismo di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione; e

- e) le modalità per evitare sovracompenzioni e per il loro eventuale recupero.

2.4. Durata del periodo di incarico

17. La durata del periodo di incarico deve essere giustificata con riferimento a criteri oggettivi quali la necessità di ammortizzare attività fisse non trasferibili. In linea di principio, la durata del periodo di incarico non deve superare il tempo necessario per l'ammortamento dell'attività più significativa necessaria per fornire il SIEG.

2.5. Rispetto della direttiva 2006/111/CE

18. Un aiuto verrà considerato compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato soltanto se l'impresa rispetta, ove applicabile, la direttiva 2006/111/CE⁽¹⁾. Si ritiene che gli aiuti che non rispettano tale direttiva compromettano lo sviluppo degli scambi in misura contraria all'interesse dell'Unione, a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

2.6. Rispetto delle norme dell'Unione sull'aggiudicazione degli appalti

19. Un aiuto verrà considerato compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato soltanto se l'autorità responsabile, al momento di incaricare l'impresa in questione della fornitura del servizio, ha rispettato o si impegna a rispettare le norme dell'Unione applicabili in materia di appalti pubblici. Questo comprende eventuali condizioni relative a trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione sancite direttamente dal trattato e, se del caso, dal diritto derivato dell'Unione. Si ritiene che gli aiuti che non rispettano tali norme e condizioni compromettano lo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi dell'Unione, a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

2.7. Assenza di discriminazione

20. Nel caso in cui un'autorità attribuisca l'incarico della fornitura del medesimo SIEG a più imprese, è opportuno che la compensazione sia calcolata in base allo stesso metodo per ciascuna impresa.

2.8. Importo della compensazione

21. L'importo della compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi netti⁽²⁾ determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, compreso un margine di utile ragionevole.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/111/CE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.

⁽²⁾ In questo contesto, per «costi netti» si intendono i costi netti determinati secondo la metodologia di cui al punto 25 oppure i costi meno le entrate qualora la metodologia del costo evitato netto non sia applicabile.

22. L'importo della compensazione può essere fissato sulla base dei costi e delle entrate previsti, dei costi e delle entrate effettivamente registrati o su una combinazione dei due, a seconda degli incentivi all'efficienza che lo Stato membri intende prevedere sin dall'inizio, in conformità ai punti 40 e 41.

23. Qualora la compensazione si basi, del tutto o in parte, sui costi e sulle entrate previsti, questi devono essere specificati nell'atto di incarico e devono basarsi su parametri plausibili ed osservabili relativi al contesto economico nel quale viene fornito il SIEG. I costi e le entrate previsti devono basarsi, se possibile, sulla competenza delle autorità di regolamentazione del settore o di altri organismi indipendenti dall'impresa. Gli Stati membri devono specificare su quali fonti si basano tali previsioni⁽³⁾. La stima dei costi deve riflettere le aspettative di incrementi di efficienza realizzati dal fornitore del SIEG nel periodo dell'incarico.

Costi netti necessari per adempiere agli obblighi di servizio pubblico

24. Il costo netto necessario — o che si prevede sarà necessario — per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico deve essere calcolato utilizzando la metodologia del costo evitato netto, laddove questo sia richiesto dalla legislazione nazionale o dell'Unione e negli altri casi in cui sia possibile.

Metodologia del costo evitato netto

25. In base alla metodologia del costo evitato netto, il costo netto necessario — o che si prevede sia necessario — per ottemperare agli obblighi di servizio pubblico è calcolato come la differenza tra il costo netto per il fornitore del servizio soggetto ad un obbligo di servizio pubblico e il costo netto o utile del medesimo fornitore in assenza di tale obbligo. Va riservata una particolare attenzione alla corretta valutazione dei costi che si prevede che il fornitore del servizio eviti e delle entrate che si prevede questi non realizzi, in assenza dell'obbligo di servizio pubblico. Il calcolo del costo netto deve valutare i vantaggi, compresi per quanto possibile quelli immateriali, di cui beneficia il fornitore del SIEG.

26. L'allegato IV della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica⁽⁴⁾ e l'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari

⁽³⁾ Fonti di informazione pubbliche, livelli dei costi sostenuti in passato dal fornitore del SIEG, livelli dei costi dei concorrenti, piani aziendali, relazioni sui settori in questione ecc.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

e il miglioramento della qualità del servizio ⁽¹⁾ contengono indicazioni più dettagliate sulle modalità per applicare la metodologia del costo evitato netto.

27. Sebbene la Commissione ritenga che la metodologia del costo evitato netto sia il modo più accurato per stabilire il costo dell'adempimento di un obbligo di servizio pubblico, vi possono essere casi in cui il ricorso a tale metodologia non è possibile o opportuno. In tali casi, ove debitamente giustificato, la Commissione può accettare il ricorso a metodi alternativi per calcolare il costo netto necessario per adempiere all'obbligo di servizio pubblico, quale la metodologia basata sull'attribuzione dei costi.

Metodologia basata sull'attribuzione dei costi

28. In base alla metodologia di attribuzione dei costi, i costi netti necessari per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico possono essere calcolati come la differenza tra i costi e le entrate di un fornitore incaricato dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, quali specificati e stimati nell'atto di incarico.
29. I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi necessari per fornire il SIEG.
30. Quando le attività dell'impresa considerata si limitano al SIEG, possono essere presi in considerazione tutti i suoi costi.
31. Quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del SIEG, i costi da prendere in considerazione possono comprendere tutti i costi diretti necessari per assolvere a tali obblighi e un contributo adeguato ai costi indiretti comuni sia al SIEG che ad altre attività. I costi attribuiti ad eventuali attività diverse dal SIEG devono comprendere tutti i costi diretti e un contributo adeguato ai costi comuni. Per determinare il contributo adeguato ai costi comuni, possono essere presi come riferimento i prezzi di mercato per l'uso delle risorse ⁽²⁾, ove disponibili. In mancanza dei prezzi di mercato, il contributo adeguato ai costi comuni

⁽¹⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

⁽²⁾ Nella sentenza *Chronopost* (cause riunite C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P, *Chronopost SA*, Racc. 2003, pag. I-6993), la Corte di Giustizia europea ha fatto riferimento alle «condizioni normali di mercato»: «in mancanza di qualsiasi possibilità di paragonare la situazione di La Poste con quella di un gruppo privato di imprese che non opera in un settore riservato, le «condizioni normali di mercato», che sono necessariamente ipotetiche, devono valutarsi con riferimento agli elementi obiettivi e verificabili che sono disponibili».

può essere determinato facendo riferimento al livello di utile ragionevole ⁽³⁾ che l'impresa dovrebbe realizzare svolgendo le attività al di fuori dell'ambito del SIEG o mediante altre metodologie qualora siano più idonee.

Entrate

32. Le entrate da tenere in considerazione devono comprendere perlomeno tutte le entrate realizzate attraverso i SIEG, quali specificati nell'atto di incarico, e gli utili in eccesso derivanti da diritti speciali o esclusivi anche se connessi ad altre attività, come stabilito al punto 45, a prescindere dal fatto che tali utili in eccesso vengano classificati come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

Margine di utile ragionevole

33. Per «margine di utile ragionevole» si intende il tasso di remunerazione del capitale ⁽⁴⁾ che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l'intera durata dell'atto di incarico, tenendo conto del livello di rischio. Il livello di rischio dipende dal settore interessato, dal tipo di servizio e dalle caratteristiche del meccanismo di compensazione.
34. Ove debitamente giustificato, per determinare l'ammontare del margine di utile ragionevole è possibile ricorrere ad indicatori del livello dell'utile diversi dal tasso di remunerazione del capitale come il tasso medio di remunerazione del capitale proprio ⁽⁵⁾ sul periodo di durata dell'incarico, il rendimento del capitale investito, il rendimento delle attività o l'utile sulle vendite.
35. A prescindere dall'indicatore scelto, lo Stato membro deve essere in grado di fornire alla Commissione prove che dimostrino che l'utile previsto non eccede il livello che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se e prestare o meno il servizio, fornendo ad esempio riferimenti ai rendimenti realizzati con tipi simili di contratti attribuiti in condizioni di concorrenza.

⁽³⁾ L'utile ragionevole sarà valutato in una prospettiva *ex ante* (in base agli utili attesi piuttosto che agli utili realizzati) al fine di mantenere gli incentivi per l'impresa a realizzare incrementi di efficienza nella gestione delle attività al di fuori dell'ambito del SIEG.

⁽⁴⁾ Per «tasso di remunerazione del capitale» s'intende il tasso di rendimento interno (IRR) che l'impresa ottiene sul capitale investito nell'arco di tempo corrispondente alla durata del progetto, cioè l'IRR sui flussi di cassa del contratto.

⁽⁵⁾ In un dato anno, l'indicatore contabile «remunerazione del capitale proprio» (ROE) è definito come il rapporto tra il risultato prima delle imposte e degli oneri finanziari (EBIT) e il capitale proprio in tale anno. Il rendimento annuo medio dovrebbe essere calcolato sul periodo di durata dell'incarico applicando come fattore di attualizzazione, a seconda dei casi, il costo del capitale dell'impresa oppure il tasso stabilito nella comunicazione della Commissione sul tasso di riferimento.

36. È in ogni caso considerato ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente ⁽¹⁾ maggiorato di un premio di 100 punti base ⁽²⁾. Il tasso swap pertinente è il tasso swap la cui scadenza e valuta corrispondono alla durata e valuta dell'atto di incarico.
37. Qualora la prestazione del SIEG sia connessa ad un considerevole rischio commerciale o contrattuale, ad esempio perché la compensazione è costituita da una somma forfettaria fissa che comprende sia i costi netti previsti che un margine di utile ragionevole e l'impresa opera in un contesto concorrenziale, il margine di utile ragionevole non può superare il livello di un tasso di rendimento del capitale commisurato al livello di rischio. Tale tasso va determinato, ove possibile, sulla base del tasso di rendimento del capitale realizzato con tipi simili di contratti di servizio pubblico attribuiti in condizioni di concorrenza (ad esempio contratti attribuiti nell'ambito di una procedura di appalto). Quando non è possibile applicare tale metodo, possono essere utilizzati anche altri metodi, debitamente giustificati, per stabilire il rendimento sul capitale ⁽³⁾.
38. Se la prestazione di SIEG non è connessa a un rischio commerciale o contrattuale significativo, ad esempio perché il costo netto sostenuto per fornire il servizio di interesse economico generale è sostanzialmente compensato integralmente *ex post*, l'utile ragionevole non può superare il livello corrispondente a quello specificato al punto 36. Tale meccanismo di compensazione non prevede incentivi all'efficienza per il fornitore del servizio pubblico. Il suo uso è pertanto rigorosamente limitato ai casi in cui lo Stato membro è in grado di dimostrare che non è possibile o opportuno prendere in considerazione l'efficienza produttiva ed avere un'impostazione contrattuale più efficiente che incentiva l'ottenimento di incrementi di efficienza.
39. Nel definire il metodo di compensazione, gli Stati membri devono introdurre incentivi a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità, a meno che possano debitamente dimostrare che questo non sia possibile o opportuno.
40. Gli incentivi all'efficienza possono essere concepiti in modi diversi per rispondere meglio alle specificità di ciascun caso
- o settore. Ad esempio, gli Stati membri possono definire in anticipo un livello di compensazione fisso che preveda e incorpori gli incrementi di efficienza che si può prevedere che l'impresa realizzi nel corso della durata dell'atto di incarico.
41. In alternativa, gli Stati membri possono definire obiettivi di efficienza produttiva nell'atto di incarico in base ai quali il livello della compensazione è subordinato alla misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti. Se l'impresa non soddisfa gli obiettivi, la compensazione dovrebbe essere ridotta in base ad un metodo di calcolo specificato nell'atto di incarico. Per contro, se l'impresa supera gli obiettivi stabiliti, la compensazione dovrebbe essere aumentata in base ad un metodo di calcolo specificato nell'atto di incarico. Gli aumenti connessi ad incrementi di efficienza produttiva devono essere fissati ad un livello tale da consentire una ripartizione equilibrata del beneficio di detti incrementi fra l'impresa e lo Stato membro e/o gli utenti.
42. Tali meccanismi volti ad incentivare i miglioramenti di efficienza devono basarsi su criteri oggettivi e misurabili, stabiliti nell'atto di incarico e soggetti ad una valutazione *ex post* trasparente effettuata da un soggetto indipendente dal fornitore del SIEG.
43. Gli incrementi di efficienza dovrebbero essere realizzati senza incidere sulla qualità del servizio prestato e dovrebbero rispettare gli standard fissati nella normativa dell'Unione.

Disposizioni applicabili alle imprese che svolgono anche attività al di fuori dell'ambito del SIEG o che forniscono diversi SIEG

39. Nel definire il metodo di compensazione, gli Stati membri devono introdurre incentivi a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità, a meno che possano debitamente dimostrare che questo non sia possibile o opportuno.
40. Gli incentivi all'efficienza possono essere concepiti in modi diversi per rispondere meglio alle specificità di ciascun caso
44. Qualora un'impresa svolga sia attività che rientrano nell'ambito del SIEG, sia attività che ne esulano, dalla contabilità interna devono risultare distintamente i costi e le entrate derivanti dal SIEG e quelli degli altri servizi, conformemente ai principi di cui al punto 31. Quando un'impresa è incaricata della fornitura di più SIEG, sia perché è diversa l'autorità che aggiudica il servizio sia perché è diversa la natura del servizio, la contabilità interna dell'impresa deve permettere di verificare l'eventualità di una sovracompensazione a livello di ciascun SIEG.
45. Se l'impresa in questione dispone di diritti esclusivi o speciali legati ad attività diverse rispetto al SIEG per il quale vengono concessi aiuti, che producono utili superiori all'utile ragionevole, o se beneficia di altri vantaggi concessi dallo Stato, essi devono essere presi in considerazione, indipendentemente dalla loro qualificazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e vanno aggiunti alle entrate dell'impresa. L'utile ragionevole sulle attività per le quali l'impresa dispone di diritti esclusivi o speciali deve essere valutato da una prospettiva *ex ante*, alla luce del
- ⁽¹⁾ Il tasso swap è l'equivalente — con una scadenza più lunga — del tasso IBOR («Inter-Bank Offered Rate»). Viene utilizzato sui mercati finanziari come tasso di riferimento per fissare il tasso di finanziamento.
- ⁽²⁾ Il premio di 100 punti base serve, tra l'altro, a compensare il rischio di liquidità dovuto al fatto che un fornitore di SIEG che investe del capitale in un contratto SIEG impegna questo capitale per la durata dell'atto di incarico e non sarà in grado di vendere la propria partecipazione così rapidamente e a buon prezzo come nel caso di un attivo diffuso e privo di rischi di liquidità.
- ⁽³⁾ Ad esempio confrontando il rendimento con la media ponderata del costo del capitale dell'impresa per l'attività in questione o con il rendimento medio sul capitale registrato per il settore negli ultimi anni, tenendo conto del fatto che il ricorso a dati storici può essere più o meno opportuno per effettuare previsioni.

rischio o dell'assenza di rischio per l'impresa considerata. Tale valutazione deve anche prendere in considerazione gli incentivi all'efficienza che lo Stato membro ha introdotto in relazione alla fornitura dei servizi in questione.

46. Lo Stato membro può decidere che gli utili derivanti da altre attività al di fuori dell'ambito del SIEG, in particolare le attività che si basano sull'infrastruttura necessaria a fornire il SIEG, debbano essere destinati interamente o in parte al finanziamento del SIEG.

Sovracompensazione

47. Per sovracompensazione si intende la compensazione ricevuta in eccesso dall'impresa rispetto all'importo di aiuto, come definito al punto 21, per l'intera durata del contratto. Come previsto ai punti da 39 a 42, un'eccedenza risultante da incrementi di efficienza più elevati del previsto può essere trattenuta come utile ragionevole aggiuntivo se stabilito nell'atto di incarico ⁽¹⁾.
48. Poiché non è necessaria per la gestione del SIEG, la sovracompensazione costituisce un aiuto di Stato incompatibile.
49. Gli Stati membri devono garantire che la compensazione concessa per la gestione del SIEG rispetti le condizioni stabilite nella presente comunicazione e, in particolare, che le imprese non ricevano una compensazione che eccede l'importo determinato conformemente al requisito di cui nella presente sezione. Essi devono essere in grado di fornire prove su richiesta della Commissione. Gli Stati membri devono effettuare, o assicurarsi che vengano effettuate, verifiche regolari al termine del periodo dell'atto di incarico e, in ogni caso, ad intervalli di massimo tre anni. Per gli aiuti concessi con mezzi diversi da una procedura di appalto pubblico con pubblicazione ⁽²⁾, le verifiche dovrebbero normalmente essere effettuate ogni due anni.
50. Qualora lo Stato membro abbia previamente definito un livello di compensazione fissa che prevede e integra adeguatamente gli incrementi di efficienza che il fornitore di un servizio pubblico può prevedibilmente realizzare nel periodo di durata dell'incarico, sulla base di una attribuzione corretta dei costi e delle entrate e di previsioni ragionevoli come descritte nella presente sezione, in linea di principio la verifica della sovracompensazione si limita a verificare che il livello di utile accordato al fornitore in base all'atto d'incarico sia ragionevole da una prospettiva *ex ante*.

⁽¹⁾ Analogamente, un disavanzo determinato da incrementi di efficienza inferiori al previsto dovrebbe essere parzialmente sostenuto dall'impresa quando ciò è stabilito nell'atto di incarico.

⁽²⁾ Quali gli aiuti concessi in relazione a contratti interni, a concessioni senza aggiudicazione per gara o a procedure di appalto pubblico senza pubblicazione preliminare.

2.9. Possono essere necessarie condizioni aggiuntive per garantire che lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione

51. Le condizioni previste alle sezioni da 2.1 a 2.8 sono di norma sufficienti per garantire che gli aiuti non falsino la concorrenza in misura contraria agli interessi dell'Unione.
52. Tuttavia è possibile che, in circostanze eccezionali, alcune gravi distorsioni della concorrenza nel mercato interno possano restare irrisolte e che l'aiuto possa incidere sugli scambi in misura contraria all'interesse dell'Unione.
53. In tali casi la Commissione valuterà pertanto se le distorsioni possono essere attenuate prevedendo condizioni specifiche o richiedendo agli Stati membri di sottoscrivere impegni.
54. Si prevede che gravi distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse dell'Unione possano verificarsi solamente in circostanze eccezionali. La Commissione limiterà la propria attenzione alle distorsioni nelle quali l'aiuto ha effetti negativi considerevoli su altri Stati membri e sul funzionamento del mercato interno, ad esempio perché impediscono alle imprese di settori rilevanti dell'economia di raggiungere la dimensione operativa necessaria per una gestione efficiente.
55. Tali distorsioni possono verificarsi ad esempio qualora l'incarico abbia una durata non giustificabile con riferimento a criteri oggettivi (quali la necessità di ammortizzare attività fisse non trasferibili) o comprenda una serie di compiti (normalmente oggetto di incarichi distinti senza perdita di vantaggio sociale e senza costi aggiuntivi in termini di efficienza e efficacia nella fornitura del servizio). In tal caso la Commissione valuta se lo stesso servizio pubblico potrebbe essere ugualmente fornito in maniera meno distorsiva, ad esempio mediante un incarico più limitato in termini di durata e di ambito o per mezzo di incarichi distinti.
56. Un'altra situazione in cui può rendersi necessaria una valutazione più dettagliata potrebbe verificarsi qualora uno Stato membro incarichi un fornitore di servizi pubblici, senza procedura di selezione concorrenziale, di fornire un SIEG su un mercato non riservato dove sono già forniti servizi molto simili o si può prevedere che vengano forniti in un futuro prossimo in assenza del SIEG. Questi effetti negativi sullo sviluppo degli scambi possono essere più accentuati se il SIEG viene offerto a una tariffa inferiore ai costi dei fornitori esistenti o potenziali, in modo da causare la preclusione del mercato. La Commissione, sebbene rispetti pienamente l'ampio margine di discrezionalità di uno Stato membro per definire il SIEG, può tuttavia chiedere modifiche, ad esempio nell'attribuzione dell'aiuto, qualora possa ragionevolmente dimostrare la possibilità di

- fornire lo stesso SIEG a condizioni equivalenti per gli utenti, in maniera meno distorsiva e a costo minore per lo Stato.
57. Un esame approfondito è altresì giustificato qualora il conferimento dell'obbligo di servizio pubblico sia connesso a diritti speciali o esclusivi che provocano una restrizione grave della concorrenza nel mercato interno in misura contraria all'interesse dell'Unione. Sebbene lo strumento principale per valutare un tale caso rimanga l'articolo 106, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti di Stato non possono essere ritenuti compatibili se il diritto esclusivo conferisce vantaggi che non possono essere correttamente valutati, quantificati o individuati conformemente alle metodologie di calcolo dei costi netti del SIEG dettagliate nella sezione 2.8.
58. La Commissione presterà attenzione anche alle situazioni in cui l'aiuto consente all'impresa di finanziarie la realizzazione o l'uso di un'infrastruttura che non è non replicabile e che la mette in grado di precludere il mercato sul quale il SIEG è fornito o mercati rilevanti collegati. In questo caso può essere opportuno esigere che sia concesso ai concorrenti un accesso equo e non discriminatorio a tale infrastruttura, a condizioni adeguate.
59. Se le distorsioni della concorrenza derivano dal fatto che l'incarico ostacola l'effettiva applicazione o esecuzione della normativa dell'Unione volta a salvaguardare il corretto funzionamento del mercato interno, la Commissione valuterà se il servizio pubblico potrebbe essere ugualmente fornito in maniera meno distorsiva, ad esempio attuando integralmente la normativa settoriale dell'Unione.

2.10. Trasparenza

60. Per ciascuna compensazione della prestazione di SIEG che rientra nel campo di applicazione della presente comunicazione, lo Stato interessato deve pubblicare le seguenti informazioni, su Internet o in altro modo adeguato:
- i risultati della consultazione pubblica o degli altri strumenti adeguati di cui al punto 14;
 - l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
 - l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;
 - gli importi di aiuto concessi all'impresa su base annua.
61. Inoltre, conformemente al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾ (ora articolo 108 del trattato) e al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽²⁾, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione relazioni annuali riguardanti gli aiuti concessi a seguito di una decisione della Commissione basata sulla presente comunicazione.
62. Le relazioni saranno pubblicate sul sito internet della Commissione.
63. La Commissione intende riesaminare la presente comunicazione entro il 31 gennaio 2017.

4. CONDIZIONI E OBBLIGHI CONNESSI ALLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE

64. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che permettano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato interno e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa. Nel settore dei SIEG, la definizione di condizioni e di obblighi può risultare necessaria in particolare per garantire che gli aiuti concessi alle imprese interessate non diano luogo a indebite distorsioni della concorrenza e degli scambi nel

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

mercato interno. In questo contesto, possono essere necessarie relazioni periodiche o altri obblighi, in funzione della situazione specifica di ogni servizio di interesse economico generale.

5. APPLICAZIONE

67. La Commissione applicherà le disposizioni della presente comunicazione a decorrere dal 31 gennaio 2012.
68. La Commissione applicherà i principi delineati nella presente comunicazione a tutti i progetti di aiuto notificati e deciderà in merito a tali progetti sulla base dei suddetti principi, anche nel caso in cui i progetti siano stati notificati prima del 31 gennaio 2012.
69. La Commissione applicherà i principi delineati nella presente comunicazione agli aiuti illegali sui quali sarà chiamata a decidere dopo il 31 gennaio 2012, anche nel caso

in cui gli aiuti siano stati concessi prima di tale data. Tuttavia, qualora l'aiuto sia stato concesso prima del 31 gennaio 2012, non si applicano i principi delineati ai punti 14, 19, 20, 24, 39 e 60.

6. MISURE OPPORTUNE

70. La Commissione propone come misure opportune, ai fini dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato, che gli Stati membri pubblichino l'elenco dei regimi di aiuto esistenti concernenti compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che devono essere adeguati alla presente comunicazione entro il 31 gennaio 2013 e che li adeguino effettivamente entro il 31 gennaio 2014.
71. Entro il 29 febbraio 2012 gli Stati membri devono confermare alla Commissione la propria accettazione delle opportune misure proposte. Qualora non riceva alcuna risposta da uno Stato membro, la Commissione considererà che detto Stato membro non ha accettato la proposta.

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale

[notificata con il numero C(2011) 9380]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/21/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 106, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 14 del trattato l'Unione, fatti salvi gli articoli 93, 106 e 107 del trattato, provvede affinché i servizi di interesse economico generale funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.
- (2) Affinché taluni servizi di interesse economico generale funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti, può rendersi necessario un sostegno finanziario da parte dello Stato destinato a coprire interamente o in parte i costi specifici relativi agli obblighi di servizio pubblico. Conformemente all'articolo 345 del trattato, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, è ininfluenza il fatto che tali servizi di interesse economico generale siano prestati da imprese pubbliche o private.
- (3) In questo contesto, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del trattato, in particolare alle norme in materia di concorrenza, nella misura in cui l'applicazione di queste norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Ciò non dovrebbe tuttavia incidere sullo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi dell'Unione.
- (4) Nella sentenza emessa nella causa «Altmark»⁽¹⁾, la Corte di giustizia ha precisato che le compensazioni degli

obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato se sono rispettate le seguenti quattro condizioni cumulative. In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire integralmente o parzialmente i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole margine di profitto. Infine, quando in un caso specifico la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari, avrebbe dovuto sopportare.

- (5) Qualora questi criteri non siano soddisfatti e siano rispettate le condizioni generali di applicabilità dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato e sono soggette alle disposizioni degli articoli 93, 106, 107 e 108 del trattato.
- (6) Oltre alla presente decisione, sono tre gli strumenti pertinenti per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle compensazioni concesse per la prestazione di servizi di interesse economico generale:

a) una nuova comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di

⁽¹⁾ Causa C-280/00 *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark*, Raccolta 2003, pag. I-7747.

servizi di interesse economico generale ⁽¹⁾ chiarisce l'applicazione dell'articolo 107 del trattato e dei criteri definiti nella sentenza *Altmark* a tali compensazioni;

- b) un nuovo regolamento che la Commissione intende adottare relativamente all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») per la prestazione di SIEG stabilisce determinate condizioni, fra cui l'importo della compensazione, alle quali si ritiene che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non soddisfino tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1;
- c) una disciplina aggiornata degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico ⁽²⁾ precisa le modalità secondo cui la Commissione analizzerà i casi che non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione e che pertanto devono essere notificati alla Commissione.
- (7) La decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale ⁽³⁾ precisa il significato e la portata dell'eccezione di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato e stabilisce norme che permettano un controllo efficace del rispetto dei criteri previsti in tale disposizione. La presente decisione sostituisce la decisione 2005/842/CE e stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione per i servizi di interesse economico generale non sono soggetti all'obbligo di notifica preventiva stabilito dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato poiché possono essere ritenuti compatibili con l'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.
- (8) Tale aiuto può essere considerato compatibile solo se è concesso al fine di garantire la prestazione di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato. Risulta dalla giurisprudenza che, in assenza di norme settoriali dell'Unione in materia, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella definizione dei servizi che possono essere definiti di interesse economico generale. È quindi compito della Commissione assicurarsi che non siano commessi errori manifesti nel definire tali servizi.
- (9) A condizione che sia rispettata una serie di criteri, le compensazioni di importo limitato concesse ad imprese incaricate di prestare servizi di interesse economico generale non sono atte a pregiudicare lo sviluppo degli

scambi e la concorrenza in misura contraria agli interessi dell'Unione. La notifica individuale degli aiuti di Stato non è quindi richiesta per compensazioni annue inferiori a un determinato importo, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla presente decisione.

- (10) Visto lo sviluppo del commercio intraunionale nel settore della gestione dei servizi di interesse economico generale, evidenziato in particolare dal forte sviluppo dei gestori multinazionali in vari settori di grande importanza per lo sviluppo del mercato interno, è opportuno abbassare il limite dell'importo delle compensazioni che possono essere esentate dall'obbligo di notifica ai sensi della presente decisione rispetto al limite fissato dalla decisione 2005/842/CE, pur consentendo il calcolo di tale importo come media annua relativa alla durata del periodo d'incarico.
- (11) Gli ospedali e le imprese che prestano servizi sociali e sono incaricati di funzioni di interesse economico generale presentano caratteristiche specifiche di cui occorre tener conto. In particolare, va preso in considerazione il fatto che, nelle attuali condizioni economiche e nella fase attuale di sviluppo del mercato interno, i servizi sociali possono necessitare, per compensare i costi dei servizi pubblici, un importo di aiuto che eccede la soglia stabilita nella presente decisione. Un importo compensativo più elevato per i servizi sociali non determina quindi necessariamente un rischio maggiore di distorsione della concorrenza. Di conseguenza, anche le imprese incaricate di svolgere servizi sociali, compresi incarichi di edilizia sociale per fornire alloggi a cittadini svantaggiati o a gruppi sociali più svantaggiati che non sono in grado di trovare un alloggio a condizioni di mercato a causa di limiti a livello di solvibilità, godono dell'esenzione dall'obbligo di notifica di cui alla presente decisione, anche se l'importo della compensazione che ricevono supera la soglia generale di compensazione stabilita dalla presente decisione. Lo stesso vale per gli ospedali che forniscono cure mediche, compresi, ove del caso, servizi di emergenza e attività secondarie direttamente connesse a quelle principali, in particolare nel settore della ricerca. Onde poter beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di notifica, i servizi sociali devono essere definiti chiaramente che rispondono ad esigenze sociali essenziali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lungo termine, servizi per l'infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale e assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili.
- (12) Il grado in cui una determinata misura di compensazione influisce sugli scambi e sulla concorrenza dipende non solamente dall'importo medio della compensazione ricevuta ogni anno e dal settore interessato ma anche dalla durata complessiva del periodo di incarico. L'applicazione della presente decisione deve essere limitata a periodi d'incarico non superiori a dieci anni, a meno che l'esigenza di un investimento significativo non giustifichi una durata superiore, ad esempio nel settore dell'edilizia sociale.

⁽¹⁾ GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.

- (13) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, l'impresa in questione deve essere stata specificamente incaricata dallo Stato membro della gestione di un determinato servizio di interesse economico generale.
- (14) Onde garantire che i criteri di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato vengano rispettati, è necessario stabilire condizioni precise da soddisfare per quanto riguarda il conferimento della gestione di servizi di interesse economico generale. Il calcolo e il controllo dell'importo della compensazione possono essere effettuati correttamente solo se vengono definiti con chiarezza, in uno o più atti delle pubbliche autorità competenti dello Stato membro interessato, gli obblighi di servizio pubblico che spettano alle imprese e gli eventuali obblighi che spettano allo Stato. La forma dell'atto può variare da uno Stato membro all'altro ma deve precisare almeno le imprese considerate, l'oggetto e la durata esatti e, se del caso, il territorio interessato dagli obblighi di servizio pubblico, la concessione di diritti esclusivi o speciali, e descrivere il meccanismo della compensazione nonché i parametri per determinarne l'importo e per prevenire e recuperare eventuali sovracompenzazioni. Onde garantire la trasparenza relativamente all'applicazione della presente decisione, l'atto di incarico deve contenere un riferimento alla medesima.
- (15) Al fine di evitare distorsioni ingiustificate della concorrenza, la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi netti sostenuti dall'impresa per gestire il servizio, compreso un margine di utile ragionevole.
- (16) La compensazione in eccesso rispetto a quanto necessario per la copertura dei costi netti sostenuti dall'impresa interessata nel gestire il servizio di interesse economico generale non è necessaria per la gestione di tale servizio e costituisce un aiuto pubblico incompatibile, che deve essere restituito allo Stato. Anche la compensazione concessa per la gestione di un servizio di interesse economico generale, ma effettivamente utilizzata dall'impresa interessata per operare su un altro mercato a scopi diversi da quelli precisati nell'atto di incarico, non è necessaria per la gestione del servizio di interesse economico generale e può costituire dunque un aiuto di Stato incompatibile che deve essere rimborsato.
- (17) Il costo netto da prendere in considerazione può essere calcolato come differenza fra i costi sostenuti per la gestione del servizio di interesse economico generale e le entrate derivanti da tale servizio oppure come differenza fra il costo netto sostenuto dal gestore in presenza dell'obbligo di servizio pubblico e il costo netto o l'utile derivante al gestore in assenza di tale obbligo. In particolare, se l'adempimento di un obbligo di servizio pubblico comporta una riduzione delle entrate, ad esempio a causa di tariffe regolamentate, ma non incide sui costi, il costo netto derivante dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico può essere determinato in base alle minori entrate. Onde evitare distorsioni ingiustificate della concorrenza, occorre che il calcolo dell'importo della compensazione prenda in considerazione tutte le entrate derivanti dal servizio di interesse economico generale, ovvero tutte le entrate che il fornitore non avrebbe ottenuto senza l'incarico di adempiere gli obblighi. Gli eventuali profitti eccedenti il margine di utile ragionevole derivanti al gestore da diritti speciali o esclusivi connessi ad attività diverse dai servizi di interesse economico generale per i quali è concesso l'aiuto e gli eventuali altri benefici attribuiti dallo Stato devono essere ricompresi nelle entrate indipendentemente dalla loro classificazione ai fini dell'articolo 107 del trattato.
- (18) Per «margine di utile ragionevole» si intende il tasso di remunerazione del capitale che tiene conto del livello di rischio sostenuto o dell'assenza di rischio. Per «tasso di remunerazione del capitale» s'intende il tasso di rendimento interno che l'impresa ottiene sul capitale investito per la durata del periodo di incarico.
- (19) Gli utili non superiori al tasso swap pertinente maggiorato di 100 punti base sono considerati accettabili. A tal riguardo, per «tasso swap pertinente» si intende un tasso adeguato di remunerazione per un investimento privo di rischio. Il premio di 100 punti base serve, tra l'altro, a compensare il rischio di liquidità relativo al conferimento di capitale che è impegnato per la gestione del servizio per la durata del periodo di incarico.
- (20) Utili superiori al livello di riferimento del tasso swap pertinente maggiorato di 100 punti base non sono considerati ragionevoli qualora l'impresa incaricata di un servizio di interesse economico generale non sopporti un livello di rischio commerciale significativo, ad esempio perché i costi sostenuti per la prestazione del servizio sono interamente compensati.
- (21) Qualora, a causa di specifiche circostanze, non sia opportuno assumere a parametro il tasso di rendimento del capitale, gli Stati membri devono potersi basare su altri indicatori del livello dell'utile per determinare il margine di utile ragionevole, quali il tasso medio di remunerazione del capitale proprio, il rendimento del capitale investito, il rendimento delle attività o l'utile sulle vendite.
- (22) Per stabilire cosa costituisca un margine di utile ragionevole, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre criteri di incentivazione, in funzione in particolare della qualità del servizio reso e degli aumenti di efficienza produttiva. Gli incrementi di efficienza non dovrebbero ridurre la qualità del servizio prestato. Ad esempio, gli Stati membri dovrebbero poter definire obiettivi di efficienza produttiva nell'atto di incarico in base ai quali il livello della compensazione è subordinato alla misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti. L'atto di incarico può prevedere una riduzione o un aumento della compensazione, calcolati secondo un metodo specificato nell'atto stesso, se

l'impresa, rispettivamente, non raggiunge o supera gli obiettivi stabiliti. Le remunerazioni associate agli incrementi di efficienza devono essere fissate a un livello tale da consentire una ripartizione equilibrata dei benefici fra l'impresa e lo Stato membro e/o gli utenti.

- (23) L'articolo 93 del trattato costituisce una *lex specialis* rispetto all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato. Esso stabilisce regole applicabili alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti terrestri. L'articolo 93 è stato interpretato dal regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 ⁽¹⁾, il quale stabilisce le norme applicabili alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico nel settore dei servizi pubblici di trasporto di passeggeri. La sua applicazione ai trasporti di passeggeri per via navigabile interna è a discrezione degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 1370/2007 esonera dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato tutte le compensazioni nel settore dei trasporti terrestri che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento medesimo. Conformemente alla sentenza nella causa *Altmark*, le compensazioni nel settore dei trasporti terrestri che non rispettano le disposizioni dell'articolo 93 del trattato non possono essere dichiarate compatibili con il trattato in base all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato o ad altra disposizione del trattato. Di conseguenza la presente decisione non si applica al settore dei trasporti terrestri.
- (24) A differenza del settore dei trasporti terrestri, i settori dei trasporti aerei e marittimi sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato. Alcune norme applicabili alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico nei settori dei trasporti aerei e marittimi figurano nel regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ⁽²⁾ e nel regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) ⁽³⁾. Tuttavia, contrariamente al regolamento (CE) n. 1370/2007, questi regolamenti non riguardano la compatibilità degli eventuali elementi di aiuto di Stato e non prevedono un'esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. La presente decisione deve pertanto applicarsi alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nei settori dei trasporti aerei e marittimi a condizione che, oltre a soddisfare le condizioni di cui alla presente decisione, tali compensazioni rispettino anche le norme settoriali contenute nei regolamenti (CE) n. 1008/2008 e (CE) n. 3577/92, ove applicabili.
- (25) Nei casi specifici di compensazioni di obblighi di servizio pubblico concesse per collegamenti aerei o marittimi con le isole o per aeroporti o porti che costituiscono servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, risulta opportuno fissare soglie sulla base del numero medio annuo di passeggeri, il che riflette meglio la realtà economica di tali attività e il loro carattere di servizi di interesse economico generale.
- (26) L'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva per taluni servizi di interesse economico generale non esclude la possibilità che gli Stati membri notificino un progetto di aiuto specifico. Nel caso in cui venga presentata tale notifica, o se la Commissione valuta la compatibilità di una specifica misura di aiuti a seguito di una denuncia o d'ufficio, la Commissione valuterà il rispetto delle condizioni di cui alla presente decisione. Diversamente, la misura verrà valutata sulla base dei principi contenuti nella comunicazione della Commissione relativa a una disciplina degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.
- (27) La presente decisione deve lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese ⁽⁴⁾.
- (28) La presente decisione deve lasciare impregiudicate le disposizioni dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 del trattato.
- (29) La presente decisione deve lasciare impregiudicate le disposizioni dell'Unione in materia di appalti pubblici.
- (30) La presente decisione deve lasciare impregiudicate le disposizioni più restrittive in materia di obblighi di servizio pubblico, contenute in normative settoriali dell'Unione.
- (31) È opportuno definire disposizioni transitorie per gli aiuti individuali concessi prima dell'entrata in vigore della presente decisione. I regimi di aiuto messi ad esecuzione a norma della decisione 2005/842/CE prima dell'entrata in vigore della presente decisione devono continuare a essere considerati compatibili con il mercato interno e essere esentati dall'obbligo di notifica per un ulteriore periodo di due anni. Gli aiuti messi ad esecuzione prima dell'entrata in vigore della presente decisione in difformità dalla decisione 2005/842/CE, ma che soddisfano le condizioni stabilite dalla presente decisione, devono essere considerati compatibili con il mercato interno e ed esentati dall'obbligo di notifica.

⁽¹⁾ GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17.

(32) La Commissione intende riesaminare la presente decisione cinque anni dopo la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo

Oggetto

La presente decisione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale sono compatibili con il mercato interno e esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente decisione si applica agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico ad imprese incaricate di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) compensazioni di importo annuo inferiore a 15 milioni di EUR per la prestazione di servizi di interesse economico generale in settori diversi da quello dei trasporti e delle relative infrastrutture;

qualora l'importo della compensazione vari nel corso dell'incarico, l'importo annuo è calcolato come media degli importi annui della compensazione che si prevede di ricevere durante il periodo d'incarico;

b) compensazioni per la prestazione di servizi di interesse economico generale da parte di ospedali che forniscono cure mediche, compresi, ove del caso, servizi di emergenza. Lo svolgimento di attività secondarie connesse a quelle principali, in particolare nel settore della ricerca, non preclude tuttavia l'applicazione del presente paragrafo;

c) compensazioni per la prestazione di servizi di interesse economico generale rispondenti ad esigenze sociali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lunga durata, servizi per l'infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale e assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili;

d) compensazioni per la prestazione di servizi di interesse economico generale relativi ai collegamenti aerei o marittimi verso le isole e con traffico annuale medio non superiore a 300 000 passeggeri nei due esercizi precedenti quello in cui è stato affidato il servizio di interesse economico generale;

e) compensazioni per la prestazione di servizi di interesse economico generale relativi ad aeroporti e porti con un traffico annuale medio non superiore a 200 000 passeggeri per gli aeroporti e a 300 000 passeggeri per i porti nei due esercizi precedenti quello in cui è stato affidato il servizio di interesse economico generale.

2. La presente decisione si applica esclusivamente quando il periodo durante il quale l'impresa è incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale ha durata inferiore a dieci anni. Qualora il periodo di incarico sia superiore a dieci anni, la presente decisione si applica soltanto nella misura in cui il fornitore del servizio debba effettuare investimenti significativi da ammortizzare su un arco di tempo più lungo in base a principi contabili generalmente riconosciuti.

3. Se durante l'incarico non sono più rispettate le condizioni per l'applicazione della presente decisione, la misura deve essere notificata a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

4. Nel settore dei trasporti aerei e marittimi, la presente decisione si applica soltanto agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione di obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato e che soddisfano, all'occorrenza, rispettivamente le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1008/2008 e (CE) n. 3577/92.

5. La presente decisione non si applica agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione di obblighi di servizio pubblico ad imprese del settore dei trasporti terrestri.

Articolo 3

Compatibilità ed esenzione dall'obbligo di notifica

Gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di obblighi di servizio pubblico che soddisfano le condizioni stabilite dalla presente decisione sono compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché rispondano altresì alle prescrizioni derivanti dal trattato e dalle normative settoriali dell'Unione.

Articolo 4

Incarico

La gestione del servizio di interesse economico generale è affidata all'impresa mediante uno o più atti, la cui forma può essere stabilita da ciascuno Stato membro. Tali atti devono in particolare indicare:

a) l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;

b) l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;

- c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente conferiti all'impresa dall'autorità che assegna l'incarico;
- d) la descrizione del sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- e) le disposizioni intese a prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompenzioni e
- f) un riferimento alla presente decisione.

Articolo 5

Compensazione

1. L'importo della compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire il costo netto determinato dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché un margine di utile ragionevole.

2. Il costo netto può essere calcolato come differenza fra costi definiti a norma del paragrafo 3 ed entrate definite a norma del paragrafo 4. In alternativa, può essere calcolato come differenza fra il costo netto sostenuto dal gestore del servizio soggetto all'obbligo di servizio pubblico e il costo netto o l'utile derivante al gestore in assenza di tale obblighi.

3. I costi da prendere in considerazione comprendono tutti i costi sostenuti nella gestione del servizio di interesse economico generale. Essi sono calcolati come segue, sulla base di principi di contabilità analitica generalmente riconosciuti:

- a) quando le attività dell'impresa considerata si limitano al servizio di interesse economico generale, possono essere presi in considerazione tutti i suoi costi;
- b) quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, vengono presi in considerazione solo i costi relativi al servizio di interesse economico generale;
- c) i costi imputati al servizio di interesse economico generale possono includere tutti i costi diretti connessi alla gestione del servizio di interesse economico generale stesso e una quota adeguata dei costi comuni sia al servizio di interesse economico generale che ad altre attività;

- d) i costi connessi ad investimenti, in particolare relativi a infrastrutture, possono essere presi in considerazione quando risultano necessari per la gestione del servizio di interesse economico generale.

4. Le entrate da tenere in considerazione comprendono perlomeno tutte le entrate percepite grazie al servizio di interesse economico generale, a prescindere dalla loro qualificazione come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato. Gli eventuali profitti eccedenti il margine di utile ragionevole derivanti al gestore da diritti speciali o esclusivi connessi ad attività diverse dai servizi di interesse economico generale per i quali è concesso l'aiuto e gli eventuali altri benefici attribuiti dallo Stato devono essere ricompresi nelle entrate indipendentemente dalla loro classificazione ai fini dell'articolo 107 del trattato. Lo Stato membro interessato può altresì decidere che gli utili risultanti da altre attività, che esulano dall'ambito del servizio di interesse economico generale in questione, debbano essere destinati interamente o in parte al finanziamento del servizio di interesse economico generale.

5. Ai fini della presente decisione, per «margine di utile ragionevole» si intende il tasso di remunerazione del capitale che un'impresa media esigerebbe nel valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l'intero periodo di incarico, tenendo conto del livello di rischio. Per «tasso di remunerazione del capitale» s'intende il tasso di rendimento interno che l'impresa ottiene sul capitale investito nel periodo di incarico. Il livello di rischio dipende dal settore interessato, dal tipo di servizio e dalle caratteristiche della compensazione.

6. Nel determinare il margine di utile ragionevole, gli Stati membri possono introdurre criteri di incentivazione riguardanti in particolare la qualità del servizio reso e gli incrementi di efficienza produttiva. Quest'ultimi non devono ridurre la qualità del servizio prestato. Le remunerazioni associate agli incrementi di efficienza sono fissate a un livello tale da consentire una ripartizione equilibrata dei benefici fra l'impresa e lo Stato membro e/o gli utenti.

7. Ai fini della presente decisione, è in ogni caso considerato ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti base. Il tasso swap pertinente è il tasso swap la cui scadenza e valuta corrispondano alla durata e valuta dell'atto di incarico. Se la prestazione di servizi di interesse economico generale non è connessa a un rischio commerciale o contrattuale significativo, in particolare quando il costo netto sostenuto per la prestazione del servizio è essenzialmente compensato interamente ex post, l'utile ragionevole non può superare il tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti base.

8. Qualora, a causa di specifiche circostanze, non sia opportuno assumere a parametro il tasso di rendimento del capitale, gli Stati membri, per determinare l'ammontare del margine di utile ragionevole, possono basarsi su indicatori del livello dell'utile diversi dal tasso di rendimento del capitale, quali il tasso medio di remunerazione del capitale proprio, il rendimento del capitale investito, il rendimento degli attivi o l'utile sulle vendite. Per rendimento s'intende il risultato al lordo delle imposte e degli oneri finanziari nell'anno di cui trattasi. Il rendimento medio è calcolato applicando il tasso di attualizzazione sul periodo contrattuale a norma della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽¹⁾. A prescindere dall'indicatore scelto, lo Stato membro deve essere in grado di fornire alla Commissione, su richiesta, prove attestanti che l'utile non eccede il livello che un'impresa esigerebbe nel valutare se prestare o meno il servizio, adducendo ad esempio i rendimenti realizzati in base a contratti simili attribuiti in condizioni di concorrenza.

9. Qualora un'impresa svolga sia attività che rientrano nell'ambito del servizio di interesse economico generale sia attività che ne esulano, dalla contabilità interna devono risultare distintamente i costi e i ricavi derivanti dal servizio di interesse economico generale e quelli degli altri servizi, nonché i parametri di imputazione dei costi e delle entrate. I costi imputabili ad eventuali attività diverse dal servizio di interesse economico generale devono comprendere tutti i costi diretti nonché una quota adeguata dei costi fissi comuni e una remunerazione adeguata del capitale. Non può essere concessa alcuna compensazione relativamente a tali costi.

10. Gli Stati membri devono ingiungere alle imprese interessate di restituire le eventuali sovracompensazioni ricevute.

Articolo 6

Controllo della sovracompensazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché la compensazione concessa per la gestione del servizio di interesse economico generale risponda alle condizioni stabilite nella presente decisione e, in particolare, che le imprese non ricevano una compensazione eccedente l'importo determinato conformemente all'articolo 5. Essi devono essere in grado di fornire prove su richiesta della Commissione. Gli Stati membri effettuano o provvedono affinché siano effettuate verifiche periodiche almeno ogni tre anni nel corso del periodo di incarico e al termine di tale periodo.

2. Qualora un'impresa abbia ricevuto una compensazione che ecceda l'importo determinato a norma dell'articolo 5, lo Stato membro richiede all'impresa interessata di restituire le sovracompensazioni ricevute. I parametri di calcolo della compensazione devono essere aggiornati per il futuro. Qualora l'importo della sovracompensazione non superi il 10 % dell'importo

della compensazione media annua, la sovracompensazione può essere riportata al periodo successivo e dedotta dall'importo della compensazione da versare relativamente a questo periodo.

Articolo 7

Trasparenza

Per le compensazioni superiori a 15 milioni di EUR concesse a imprese che svolgano anche attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, lo Stato membro interessato pubblica le seguenti informazioni, su Internet o in altro modo adeguato:

- a) l'atto di incarico o una sintesi che comprenda quanto richiesto all'articolo 4;
- b) gli importi di aiuto erogati all'impresa su base annua.

Articolo 8

Disponibilità delle informazioni

Gli Stati membri mettono a disposizione, durante il periodo di incarico e per almeno dieci anni dalla fine del periodo di incarico, tutte le informazioni necessarie per determinare se le compensazioni concesse sono compatibili con la presente decisione.

Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri le trasmettono tutte le informazioni che la Commissione reputa necessarie per stabilire la compatibilità delle misure di compensazione in vigore con la presente decisione.

Articolo 9

Relazioni

Ogni due anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente decisione. Tali relazioni forniscono una descrizione dettagliata dell'applicazione della decisione alle differenti categorie di servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e in particolare:

- a) una descrizione dell'applicazione della presente decisione e delle sue disposizioni ai servizi che rientrano nel suo campo di applicazione, comprese le attività interne;
- b) l'indicazione dell'importo totale degli aiuti concessi in forza della presente decisione, ripartito per settore economico di appartenenza dei beneficiari;

⁽¹⁾ GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

c) l'indicazione se, per un particolare tipo di servizio, l'applicazione della presente decisione ha occasionato difficoltà o denunce di terzi;

e

d) ogni altra informazione richiesta dalla Commissione in merito all'applicazione della presente decisione, che verrà indicata in tempo utile prima del termine per la trasmissione della relazione.

La prima relazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno 2014.

Articolo 10

Disposizioni transitorie

La presente decisione si applica agli aiuti individuali e ai regimi di aiuti secondo le seguenti modalità:

a) qualsiasi regime di aiuti messo ad esecuzione prima dell'entrata in vigore della presente decisione, che fosse compatibile con il mercato interno ed esente dall'obbligo di notifica a norma della decisione 2005/842/CE, continua a essere compatibile con il mercato interno e esente dall'obbligo di notifica per un ulteriore periodo di due anni;

b) qualsiasi aiuto messo ad esecuzione prima dell'entrata in vigore della presente decisione, che non sia conforme alla decisione 2005/842/CE ma che soddisfi le condizioni stabilite nella presente decisione, è compatibile con il mercato interno e esente dall'obbligo di notifica preventiva.

Articolo 11

Abrogazione

La decisione 2005/842/CE è abrogata.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 31 gennaio 2012.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente

REGOLAMENTO (UE) N. 360/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2012

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 consente alla Commissione di fissare, mediante regolamento, un massimale al di sotto del quale si considera che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
- (2) Sulla base del suddetto regolamento, la Commissione ha adottato, in particolare, il regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") ⁽³⁾, che stabilisce un massimale generale "de minimis" di 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre esercizi finanziari.
- (3) Dall'esperienza della Commissione nell'applicare la normativa in materia di aiuti di Stato a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato risulta che il massimale al di sotto del quale si può ritenere che i vantaggi concessi a tali imprese non incidano sugli scambi tra Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza può talvolta scostarsi dal massimale generale "de minimis" stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006. Infatti, almeno alcuni di questi vantaggi compensano con buona probabilità costi aggiuntivi connessi alla prestazione di servizi di interesse economico generale. Inoltre, molte attività qualificate come prestazione di servizi di interesse economico generale

hanno una portata territoriale limitata. È quindi appropriato introdurre, in aggiunta al regolamento (CE) n. 1998/2006, un regolamento contenente regole specifiche relative agli aiuti "de minimis" per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. È opportuno stabilire un massimale relativo agli aiuti "de minimis" che ciascuna impresa può ricevere in un determinato arco di tempo.

- (4) In base all'esperienza della Commissione, gli aiuti concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale possono essere considerati come aiuti che non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza a condizione che l'importo totale degli aiuti concessi all'impresa beneficiaria che fornisce servizi di interesse economico generale sia inferiore a 500 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Considerando l'evoluzione del settore del trasporto su strada di passeggeri e la natura preminentemente locale dei servizi di interesse economico generale in questo campo, non è opportuno prevedere un massimale inferiore per questo settore, al quale dovrebbe quindi essere applicato il massimale di 500 000 EUR.
- (5) Gli anni da prendere in considerazione per determinare se tale massimale è raggiunto dovrebbero essere gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione, nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti concessi da uno Stato membro dovrebbero essere presi in considerazione a tale fine anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine unionale. Non deve essere possibile frazionare in parti più piccole le misure di aiuto superiori al massimale "de minimis" allo scopo di fare rientrare tali parti nel campo di applicazione del presente regolamento.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo agli aiuti concessi per la fornitura di servizi di interesse economico generale. L'impresa beneficiaria deve pertanto ricevere per iscritto un atto che la incarica di prestare il servizio di interesse economico generale per il quale l'aiuto è concesso. Pur dovendo informare l'impresa della natura del servizio di interesse economico generale per il quale l'aiuto è concesso, l'atto di incarico non deve necessariamente contenere tutte le informazioni dettagliate precisate nella decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

- forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ⁽¹⁾.
- (7) Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell'acquacoltura e del trasporto di merci su strada in considerazione delle norme specifiche vigenti in questi settori, del fatto che alle imprese in essi operanti sono raramente affidati servizi di interesse economico generale e del rischio che aiuti di importo inferiore al massimale previsto dal presente regolamento soddisfino le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, se un'impresa opera sia nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell'acquacoltura o del trasporto di merci su strada sia in altri settori o attività, è opportuno che il presente regolamento si applichi a questi altri settori o attività (come ad esempio la raccolta di rifiuti in mare), a condizione che gli Stati membri garantiscano che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi. Gli Stati membri possono adempiere a tale obbligo, in particolare, limitando l'importo degli aiuti "de minimis" alla compensazione dei costi per la fornitura del servizio, incluso un profitto ragionevole. È opportuno che il presente regolamento non si applichi al settore carbonifero, in considerazione delle sue peculiari caratteristiche e del fatto che servizi di interesse economico generale sono raramente affidati ad imprese operanti in tale settore.
- (8) Viste le similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dall'altro, è opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, è opportuno che non siano considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l'imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.
- (9) La Corte di giustizia ha stabilito ⁽²⁾ che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo sia determinato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né agli aiuti "de minimis" connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.
- (10) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti "de minimis" alle esportazioni né gli aiuti "de minimis" che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati.
- (11) È opportuno che il presente regolamento non si applichi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽³⁾, non essendo idoneo concedere aiuti al funzionamento a favore di imprese in difficoltà al di fuori di un progetto di ristrutturazione e dati i problemi legati alla determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.
- (12) Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.
- (13) Per evitare che le intensità massime di aiuto stabilite nei vari strumenti dell'Unione siano aggirate, gli aiuti "de minimis" non possono essere cumulati con aiuti di Stato relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
- (14) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Per quanto riguarda gli aiuti concessi per la prestazione di servizi di interesse economico generale, gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere se basarsi sul presente regolamento o sul regolamento (CE) n. 1998/2006.
- (15) La Corte di giustizia, nella sentenza *Altmark* ⁽⁴⁾, ha individuato una serie di condizioni che devono essere soddisfatte affinché la fornitura di un servizio di interesse economico generale non costituisca aiuto di Stato. Secondo dette condizioni, una compensazione che si limiti ai costi netti sostenuti per la prestazione di servizi di interesse pubblico generale da un'impresa gestita in modo efficiente non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Le compensazioni superiori a tali costi netti costituiscono un aiuto di Stato che può essere dichiarato compatibile sulla base

⁽¹⁾ GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3.

⁽²⁾ Causa C-456/00, *Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee*, Racc. 2002, pag. I-11949.

⁽³⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

⁽⁴⁾ Causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, in presenza di Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, Racc. 2003, pag. I-7747.

delle norme vigenti dell'Unione. Per evitare che il presente regolamento sia applicato allo scopo di aggirare le condizioni individuate nella sentenza Altmark e che gli aiuti "de minimis" concessi in forza del presente regolamento incidano sugli scambi a seguito del cumulo con altre compensazioni ricevute per lo stesso servizio di interesse economico generale, gli aiuti "de minimis" accordati in forza del presente regolamento non devono essere cumulati con altre compensazioni relative allo stesso servizio, a prescindere dal fatto che queste costituiscano o meno un aiuto di Stato a norma della sentenza Altmark o un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno a norma della decisione 2012/21/UE o della comunicazione della Commissione — Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (1). Occorre pertanto escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le compensazioni ricevute per la fornitura di un servizio di interesse economico generale che beneficia anche di altri tipi di compensazione, a meno che queste altre compensazioni non costituiscano un aiuto "de minimis" a norma di altri regolamenti "de minimis" e siano rispettate le norme relative al cumulo fissate dal presente regolamento.

- (16) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale "de minimis", tutti gli Stati membri dovrebbero applicare uno stesso metodo di calcolo. Per agevolare tale calcolo e in conformità con l'attuale prassi di applicazione della norma "de minimis", gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati attualmente dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2).
- (17) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti "de minimis" che sono trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere fatto, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati come aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore al massimale "de minimis". Gli aiuti

concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (3) non dovrebbero essere considerati aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale "de minimis" per ogni impresa destinataria. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti dovrebbero essere trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.

- (18) È necessario offrire certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza, e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutare in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto trasporre il massimale "de minimis" di 500 000 EUR in uno specifico massimale di garanzia basato sull'importo garantito del prestito individuale che sottende tale garanzia. È opportuno calcolare tale massimale specifico utilizzando una metodologia per valutare l'importo dell'aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore delle imprese efficienti. La metodologia e i dati utilizzati per calcolare lo specifico massimale di garanzia dovrebbero escludere le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tale massimale specifico non dovrebbe pertanto applicarsi agli aiuti individuali accordati al di fuori dell'ambito di un regime di garanzia, agli aiuti ad imprese in difficoltà, o a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Il massimale specifico va determinato sulla base del fatto che, prendendo in considerazione un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13% corrispondente allo scenario peggiore per i regimi di garanzia nell'Unione, una garanzia pari a 3 750 000 EUR può essere considerata come avente un equivalente sovvenzione lordo identico al massimale "de minimis" di 500 000 EUR. Solo le garanzie fino all'80% del prestito sotteso dovrebbero essere coperte da tali massimali specifici. Per valutare l'equivalente sovvenzione lordo contenuto in una garanzia, gli Stati membri possono inoltre utilizzare una metodologia accettata dalla Commissione, previa notifica, sulla base di un regolamento della Commissione in materia di aiuti di Stato, se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.
- (19) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura d'aiuto che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura a favore del capitale di rischio porta a un equivalente sovvenzione

(1) GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15.

(2) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(3) GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

loro non superiore al massimale “de minimis”, e può pertanto rientrare nell’ambito di applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

- (20) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma “de minimis” siano conformi alle condizioni pre-stabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi alla medesima impresa per la prestazione di servizi di interesse economico generale non ecceda il massimale complessivo ammissibile. A tal fine e per assicurare la conformità alle disposizioni relative al cumulo con gli aiuti di cui agli altri regolamenti “de minimis”, quando concedono un aiuto “de minimis” in base al presente regolamento, gli Stati membri informano l’impresa interessata dell’importo dell’aiuto e della sua natura “de minimis”, facendo riferimento al presente regolamento. Inoltre, prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro interessato deve ottenere dall’impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti “de minimis”, oggetto del presente regolamento o degli altri regolamenti “de minimis”, ricevuti durante l’esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. Come alternativa, lo Stato membro ha la possibilità di assicurare il rispetto del massimale mediante un registro centrale.
- (21) Il presente regolamento deve applicarsi fatte salve le condizioni poste dal diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o da requisiti aggiuntivi derivanti dal trattato o da normative settoriali dell’Unione.
- (22) Il presente regolamento deve applicarsi agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
- (23) La Commissione intende riesaminare il presente regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale a norma dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:
 - a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽¹⁾;
 - b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

- c) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
- e) aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
- f) aiuti concessi a imprese operanti nel settore carbonifero ai sensi della decisione 2010/787/UE del Consiglio ⁽²⁾;
- g) aiuti concessi a imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Se un’impresa opera nei settori di cui alle lettere a), b), c) o g) del primo comma o in settori non esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, quest’ultimo si applica solo agli aiuti concessi per quegli altri settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi.

3. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) per “prodotti agricoli” si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca;
- b) per “trasformazione di un prodotto agricolo” si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) per “commercializzazione di un prodotto agricolo” si intende la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.

Articolo 2

Aiuti "de minimis"

1. Sono considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale che rispettano le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine unionale. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso vigente al momento della concessione.

4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). In particolare:

- a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di riferimento in vigore al momento della concessione;
- b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore al massimale "de minimis";
- c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale "de minimis" per ogni impresa destinataria;
- d) gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale

regime non supera 3 750 000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di tale massimale, si ritiene che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione del massimale applicabile stabilito al paragrafo 2. La garanzia non deve superare l'80% del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando:

- i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato; e
- ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

5. Qualora l'importo complessivo dell'aiuto "de minimis" concesso a un'impresa per la fornitura di servizi di interesse economico generale superi il massimale di cui al paragrafo 2, tale importo non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per la frazione che non supera detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura di aiuto.

6. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

7. Gli aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri regolamenti "de minimis" fino al massimale di cui al paragrafo 2.

8. Gli aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno.

Articolo 3

Controllo

1. Quando intende concedere un aiuto "de minimis" a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto comunicandole il probabile importo dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo), il servizio di interesse economico generale per il quale viene concesso e il suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Se un aiuto "de minimis" a norma del presente regolamento è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo segnalando alle imprese una somma

fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è rispettato. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa che fornisce il servizio di interesse economico generale, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Lo Stato membro può erogare nuovi aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi all'impresa in questione in forza del presente regolamento a un livello superiore al massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e che siano rispettate le norme relative al cumulo di cui all'articolo 2, paragrafi 6, 7 e 8.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti "de minimis", contenente informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da qualsiasi autorità dello stesso Stato membro a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

3. Gli Stati membri registrano e raccolgono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti "de minimis" individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti "de minimis" vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto

individuale a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dalle singole imprese in base al presente regolamento o ad altri regolamenti "de minimis".

Articolo 4

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento si applica agli aiuti per la prestazione di servizi di interesse economico generale concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti per la prestazione di servizi di interesse economico generale che non soddisfano tali condizioni sono esaminati in base alle decisioni, alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni e agli avvisi pertinenti.

Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 5

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Note di lettura

n. 11 /2012

**Norme a tutela delle famiglie dei lavoratori siciliani
caduti sul posto di lavoro**

(DDL n. 147)

Servizio Studi ed Affari Europei
XV Legislatura, Giugno 2012



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Note di lettura

n. 11 /2012

**Norme a tutela delle famiglie dei lavoratori siciliani
caduti sul posto di lavoro**

(DDL n. 147)

Servizio Studi ed Affari Europei
XV Legislatura, Giugno 2012

Servizio Studi e Affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Consigliere parlamentare Capo Ufficio: dott. Fabio Scalia

Consigliere parlamentare assegnato all'Ufficio: dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio

Segretario parlamentare documentarista: Maria Piera Cangelosi

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente dossier contiene delle brevi note di lettura sul disegno di legge n. 147 “ Norme a tutela delle famiglie dei lavoratori siciliani caduti sul posto di lavoro” precedute da una scheda contenente i dati identificativi dello stesso disegno di legge, e seguite da un'appendice di documentazione contenente i relativi riferimenti normativi.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI	9
<i>DATI IDENTIFICATIVI.....</i>	<i>10</i>
<i>CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE E PROFILI DI CRITICITA'</i>	<i>11</i>

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	147
<i>Titolo</i>	Norme a tutela delle famiglie dei lavoratori siciliani caduti sul posto di lavoro
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Politiche sociali
<i>Numero di articoli</i>	8
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE E PROFILI DI CRITICITA'

Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge in oggetto introduce disposizioni in favore dei familiari di vittime di incidenti sul lavoro, che si concretizzano in benefici economici e nel diritto del coniuge superstite e dei figli non occupati all'assunzione, anche in soprannumero, per chiamata diretta ed in qualifica conforme al titolo di studio posseduto, presso l'amministrazione regionale, gli enti locali e le Aziende sanitarie locali.

Profili di criticità

La previsione del diritto all'assunzione per chiamata diretta può considerarsi rientrante nella competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici regionali e in materia di enti locali. La deroga al principio del concorso pubblico può essere qui eccezionalmente giustificata dalle finalità solidaristiche della norma. Si rammenta che nell'ordinamento regionale con la legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 alcune provvidenze, compresa quella dell'assunzione presso gli enti dell'isola, sono state disposte a favore dei familiari delle vittime della mafia. I benefici previsti in tale legislazione sono peraltro stati estesi nel tempo a diverse categorie di soggetti, quali ad esempio i familiari delle vittime dell'incidente aereo di Ustica, quelli dei caduti nella strage di Nassirya e altri .

Quanto alle previsioni di sussidi e benefici economici, esse vanno valutate essenzialmente sotto il profilo della necessità di una adeguata copertura finanziaria.

Si suggerisce, infine, di meglio precisare taluni aspetti del disegno di legge, come quello relativo alla definizione dell'ambito dei destinatari, del luogo dell'infortunio, dei requisiti patrimoniali per la fruizione dei benefici economici. Sembra infatti che la formulazione del testo in proposito che rinvia ad un'attività dell'Assessorato regionale al lavoro per la sua concreta attuazione sia alquanto generica ed imprecisa.


In particolare l'articolo 2, comma 2 introduce un termine di 45 giorni entro (e non oltre – dice in modo apparentemente perentorio la norma) il quale il beneficio economico

consistente in un contributo straordinario a favore delle famiglie deve essere disposto a garanzia della parte, facendo precedere la sua concessione da una verifica dell'Assessorato sulla "relativa situazione patrimoniale". Occorrerebbe chiarire i contenuti ed indicare nella legge (mentre il successivo articolo 6 rinvia ad un decreto dell'Assessore per l'individuazione dell'ufficio competente all'accertamento del diritto ai benefici e per la emanazione di direttive sul relativo procedimento) i criteri da seguire per l'accertamento richiesto: se quindi si debba concedere il contributo soltanto al di sotto di un certo reddito ovvero esso debba essere elargito in ogni caso, onde evitare discrezionalità o disparità di trattamento. Analoghe considerazioni valgono per la previsione dell'articolo 4 del disegno di legge che attribuisce un contributo pari alla copertura delle spese di trasporto e di viaggio nonché per il rientro in Sicilia della salma dei lavoratori siciliani "emigrati" deceduti all'estero per infortunio sul lavoro, nella caso di rientro in Sicilia.

In riferimento all'articolo 3 del disegno di legge dovrebbero essere meglio scanditi i passaggi procedurali per l'assunzione di cui in oggetto. che si dice debbano essere effettuate "su richiesta del Presidente della Regione, su segnalazione dell'Assessorato", mentre sembra necessario prevedere, come in analoghe norme di legge, una richiesta degli interessati. .



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Note di lettura

n. 12/2012

Inquadramento personale regionale nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 10/2000, in attuazione dell'articolo 1, lettera b), della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21

(DDL n. 294)

Servizio Studi ed Affari Europei
XV Legislatura, Giugno 2012

Servizio Studi e Affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Ufficio per l'attività legislativa in materia di affari istituzionali e sociali

Consigliere parlamentare Capo Ufficio: dott. Fabio Scalia

Consiglieri parlamentari assegnato all'Ufficio: Dott.ssa Maria Cristina

Pensovecchio

Segretario parlamentare documentarista: Maria Piera Cangelosi

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Note di lettura

n. 12 /2012

**Inquadramento personale regionale nel ruolo di cui all'articolo 6
della legge regionale n. 10/2000, in attuazione dell'articolo 1,
lettera b), della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21**

(DDL n. 294)

Servizio Studi ed Affari Europei
XV Legislatura, Giugno 2012

Il presente dossier contiene delle brevi note di lettura sul disegno di legge n. 294 “Inquadramento personale regionale nel ruolo di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 10/2000, in attuazione dell’articolo 1, lettera b), della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 precedute da una scheda contenente i dati identificativi dello stesso disegno di legge, e seguite da un’appendice di documentazione contenente relativi riferimenti normativi.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI	9
<i>DATI IDENTIFICATIVI</i>	10
<i>CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE E PROFILI DI CRITICITA'</i>	11
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	12
L.R. 25 OTTOBRE 1985, N. 39, ART. 7	13
L.R. 30 GENNAIO 1981, N. 8	13
L.R. 9 MAGGIO 1986, N. 21, ART. 1	13
L.R. 29 OTTOBRE 1985, N. 41, ART. 59 E TAB. A.....	13
L.R. 15 MAGGIO 2000, N. 10, ART. 6	15

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	294
<i>Titolo</i>	Inquadramento personale regionale nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 10/2000, in attuazione dell'articolo 1, lettera b), della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Personale regionale
<i>Numero di articoli</i>	3
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE E PROFILI DI CRITICITA'

Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge in esame si propone di sanare con effetto retroattivo, attraverso il ricorso allo strumento dell'interpretazione autentica, la situazione di taluni soggetti che, nell'ambito della Amministrazione regionale, erano rimasti esclusi dal passaggio ad una qualifica superiore a causa della circostanza che, al momento in cui era stato espletato tale passaggio, essi non risultavano ancora formalmente immessi nel ruolo dell'Amministrazione regionale, come richiesto dalla norma che disciplinava la fattispecie, pur risultando utilmente inseriti nelle graduatorie di una selezione precedentemente svolta.

Profili di criticità

Sebbene la situazione dei soggetti di cui sopra appaia, almeno a quanto si ricava dalla relazione introduttiva, meritevole di qualche considerazione, non sembra che si possa sfuggire ad un'interpretazione rigorosa della norma, contenuta nell'articolo 1 della legge regionale n. 21 del 1986 che consentiva l'ammissione alla superiore qualifica ai soli soggetti facenti parte del ruolo amministrativo e tecnico della Regione. Tanto meno appare possibile fare ricorso allo strumento dell'interpretazione autentica, la cui applicazione va circoscritta a casi limitati, come sottolineato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale), anche per la sua idoneità ad incidere con effetto retroattivo su situazioni pregresse e già definite.

Va infine tenuto conto che in merito al conferimento di qualifiche superiori nel pubblico impiego, una costante giurisprudenza costituzionale ha sottolineato l'esigenza di un concorso pubblico, al fine di assicurare la conformità con quanto previsto dall'articolo 97 della Costituzione. Tale orientamento della Corte suggerisce di evitare il ricorso a norme il cui effetto sostanziale possa risultare oggi, a prescindere dal collegamento con precedenti vicende interne alla P.A., l'inquadramento di nuovi soggetti in qualifiche superiori a prescindere dall'indizione di una apposita selezione pubblica.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

L.R. 25 ottobre 1985, n. 39, art. 7

Sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla **legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125** e successive modifiche ed integrazioni nonché del personale di cui all'art. 5 della **legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 (2)**.

Art. 7 (6) *Norme relative all'inquadramento in ruolo o in soprannumero.*

Ai soggetti utilizzati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 ed ai soggetti individuati agli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79, si applicano le norme di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con effetto dalla data della pubblicazione delle graduatorie degli idonei negli stessi esami.

Il collocamento nei ruoli, anche in soprannumero, o l'iscrizione nel contingente unico regionale, è effettuato dopo il collocamento dei soggetti di cui ai predetti articoli 1 e 2, nell'ordine risultante dalle rispettive graduatorie.

(6) Si veda Circ.Ass. 24 agosto 1987, n. 6493.

L.R. 30 gennaio 1981, n. 8

Modifiche ed integrazioni alla legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 novembre 1980 (2), recante provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali. Nuove norme per la formazione professionale.

L.R. 9 maggio 1986, n. 21, art. 1

Modifiche e integrazioni alla **legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41**, recante "Nuove norme per il personale della Amministrazione regionale" e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali.

Art. 1

... (2).

(2) Aggiunge alcuni commi all'art. 59 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

L.R. 29 ottobre 1985, n. 41, art. 59 e Tab. A

Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale

Art. 59 *Inquadramento dei dipendenti idonei nei concorsi interni espletati dall'Amministrazione regionale.*

I dipendenti in attività di servizio risultati idonei o vincitori rinunciatari negli appositi concorsi interni espletati dall'Amministrazione regionale vengono inquadrati, ai sensi della presente legge, anche in soprannumero, nelle qualifiche per le quali hanno conseguito l'idoneità (30).

In sede di prima applicazione della presente legge, il personale dei ruoli amministrativo e tecnico dell'Amministrazione regionale, con qualifica non superiore ad assistente, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, potrà conseguire, anche in soprannumero, in conformità al comma precedente, il passaggio alla qualifica immediatamente superiore secondo le seguenti modalità:

a) il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso del titolo di studio e degli eventuali titoli abilitativi richiesti per l'accesso alla qualifica superiore, e abbia una anzianità effettiva nella qualifica di provenienza di almeno due anni, conseguirà il passaggio alla qualifica immediatamente superiore previo superamento di un esame – colloquio, da effettuarsi entro sei mesi innanzi a commissioni composte in conformità degli articoli 59, 63 e 65 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sulle materie afferenti la attività di servizio svolta.

Il personale in possesso di titoli di studio equipollente a quello specifico per l'accesso alla qualifica superiore potrà conseguire l'accesso alle qualifiche del ruolo amministrativo se in possesso degli altri requisiti e secondo le modalità in precedenza specificate;

b) il personale in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica ricoperta e di una anzianità effettiva di servizio nella stessa di almeno cinque anni, può conseguire il passaggio alla qualifica immediatamente superiore previo superamento di un esame a norma degli articolo 60, terzo comma, e 62, terzo comma della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche.

I posti che potranno essere ricoperti ai sensi della lett. b del precedente comma sono determinati nella misura del 10 per cento degli organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge.

Per l'applicazione delle lettere a e b del presente articolo, verranno formulate apposite graduatorie che terranno conto, oltre che del punteggio riportato nelle rispettive prove di esame espresso in trentesimi, anche dell'anzianità effettivamente posseduta nella qualifica di provenienza che, a tal fine, verrà valutata nella misura di un punto per ogni anni di effettivo servizio o frazione superiore a mesi sei.

Per le finalità del presente articolo, tutte le qualifiche il cui accesso è previsto nella quarta e nella sesta fascia funzionale sono equiparate, rispettivamente, alle qualifiche di operatore archivista e di assistente (31).

(30) Vedasi l'art. 2 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11.

(31) I commi dal secondo all'ultimo sono stati aggiunti dall'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. In tema di personale che ha conseguito il passaggio alla qualifica di dirigente previo superamento di esami, ai sensi della lettera b) del presente articolo, come modificato dalla predetta legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, si veda l'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31.

Tabella A (52)

Ruolo amministrativo regionale	Per ogni qualifica sono indicate le unità di personale	
Direttore regionale	32	(53)
Dirigente superiore	250	
Dirigente	700	
Assistente	1.000	
Assistente contabile	420	
Stenografo	6	
Stenodattilografo	60	
Operatore – archivista	1.100	
Dattilografo	700	
Agente tecnico	700	(54)
Commesso	600	

Operaio	250
Totale	5.818

(52) Per variazioni alla presente tabella, vedasi l'art. 29 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.

(53) Dotazione organica così determinata ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.

(54) Cifra aumentata dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 18; vedasi anche il comma 2 dello stesso articolo.

L.R. 15 maggio 2000, n. 10, art. 6

Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 maggio 2000, n. 23.

Art. 6 *Ordinamento della dirigenza.*

1. Nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 la dirigenza è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Presso la Presidenza della Regione è istituito il ruolo unico dei dirigenti dell'Amministrazione regionale. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica e/o professionale anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi in relazione alle peculiarità delle strutture (19).

3. Alla seconda fascia del ruolo unico dirigenziale si accede con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

4. In sede di prima applicazione, ed ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, accedono alla prima fascia dirigenziale il segretario generale, i direttori regionali ed equiparati, l'ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera.

5. In sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di laurea e ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare. Agli eventuali posti residui accedono, tenuto conto del limite di cui al comma 8 dell'articolo 9, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, i dirigenti della terza fascia a seguito di concorso per titoli ed esami, fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera. Per il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti da conferire con la procedura di cui all'articolo 28 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sono per il 50 per cento riservati ai dirigenti della terza fascia. Successivamente detta riserva opera nel limite del 30 per cento (20).

6. La Presidenza della Regione cura una banca dati informatica contenente i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente per le finalità di conferimento degli incarichi e per promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi tra amministrazioni statali, regionali, locali, organismi ed enti internazionali, secondo le modalità di cui all'articolo 33-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.


7. Gli organi amministrativi collegiali della Regione sono costituiti per la parte tecnica dai dirigenti dell'area professionale del ruolo unico della dirigenza.

(19) Per l'attuazione del presente comma, vedi il regolamento approvato con D.P.Reg. 20 marzo 2001, n. 11.

(20) Ai sensi dell'art. 11, comma 3, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20, l'accesso di cui al presente comma è attivato, con le medesime procedure e alle stesse condizioni ivi previste, entro il 31 dicembre 2006.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Note di lettura

n. 13/2012

Norme in materia di incarichi e nomine pubbliche

(DDL n. 681)

Servizio Studi ed Affari Europei
XV Legislatura, Giugno 2012



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Note di lettura

n. 13/2012

Norme in materia di incarichi e nomine pubbliche

(DDL n. 681)

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Giugno 2012

Servizio Studi e Affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Ufficio per l'attività legislativa in materia di affari istituzionali e affari sociali

Consigliere parlamentare Capo Ufficio: dott. Fabio Scalia

Consigliere parlamentare assegnato all'Ufficio: dott.ssa Maria Cristina

Pensovecchio

Segretario parlamentare documentarista: Maria Piera Cangelosi

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

Il presente dossier contiene delle brevi note di lettura sul disegno di legge n. 681 “ Norme in materia di incarichi e nomine pubbliche” precedute da una scheda contenente i dati identificativi dello stesso disegno di legge, e seguite da un’appendice di documentazione contenente i relativi riferimenti normativi.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI	9
<i>DATI IDENTIFICATIVI</i>	10
<i>CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE E PROFILI DI CRITICITA'</i>	11
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	14
CODICE PENALE ARTT. 416, 416 BIS, 600 BIS, 609 BIS E TER, 629, 630, 644, 648 BIS.....	15
CODICE DI PROCEDURA PENALE ART. 429	18
L. 31 MAGGIO 1965, N. 575.....	18
L. 13 SETTEMBRE 1982, N. 646, ART. 31	19
L. 26 GIUGNO 1990, N. 162, ART. 14	19
L. 22 DICEMBRE 1975, N. 685, ARTT. 71 E 71 BIS.....	19
D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152, ART. 7	21
D.Lgs. 3-4-2006 N. 152, ART. 260.....	21

SCHEDA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	681
<i>Titolo</i>	Norme in materia di incarichi e nomine pubbliche
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Governo regionale, organizzazione dei pubblici uffici
<i>Numero di articoli</i>	14
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE E PROFILI DI CRITICITA'

Il contenuto della iniziativa

Il ddl n. 681 prevede norme in materia di nomina ad assessore regionale, comunale e provinciale nonché di conferimento di incarichi e altre nomine pubbliche da parte di regione, enti locali, enti controllati e aziende sanitarie. Con tali norme si intende prevedere il divieto di nomina o di conferimento di incarichi nel caso in cui nei confronti dei soggetti interessati sia stato emesso un decreto di rinvio a giudizio per reati giudicati particolarmente gravi elencati negli articoli 1 e 5. Qualora invece lo stesso decreto di rinvio a giudizio sopraggiunga nel corso del mandato, si prevede la decadenza.

La disciplina nazionale di riferimento

La materia trattata nel disegno di legge (sia con riferimento alle nomine di assessori che agli incarichi e alle nomine in enti) è oggetto di una diversa disciplina statale (art. 15 della legge n. 55/90 per gli amministratori regionali, e artt. 58 e 59 del decreto legislativo n. 267/2000 per gli amministratori di enti locali) che prevede, per determinati reati dalla stessa individuati, l'impossibilità di assumere i suddetti incarichi o la decadenza dagli stessi, in caso di condanna definitiva o adozione di un provvedimento definitivo di una misura di prevenzione; la sospensione dalla carica nel caso di condanna o provvedimento cautelare non definitivi.

Profili di criticità

Si rammenta che la Corte costituzionale ha più volte affermato (vedi per tutte sentenza n. 283 del 2010) l'esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale della disciplina dell'accesso alle cariche pubbliche, in particolare elettive, sottolineando l'esigenza che le Regioni si attengano in tale materia ai criteri stabiliti dal legislatore statale. La Corte ha in particolare giustificato la previsione di ulteriori restrizioni alla possibilità di accedere alle cariche elettive solo in presenza di particolari situazioni ambientali che giustifichino normative autonome. Occorre peraltro, osserva la Corte che la sussistenza di tali "condizioni peculiari" venga *ragionevolmente apprezzata dal legislatore regionale*.

Ebbene, se è pur vero che nella nostra Isola l'esigenza di tutela delle istituzioni preposte gestione della cosa pubblica rispetto al rischio di infiltrazioni mafiose si pone con particolare forza in considerazione della dilagante presenza della criminalità organizzata, tuttavia non sembra che tale finalità possa portare a stabilire limiti al diritto di partecipazione alla vita politica che si spingano oltre il limite della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti.

Suggeriamo pertanto di riflettere attentamente sulla previsione dell'interdizione dell'accesso ad una carica pubblica ed ancor più della decadenza – ossia della definitiva ed irreversibile cessazione dalla carica (sanzione, tra l'altro, ancora più forte rispetto a quella della sospensione, sovente prevista per casi simili) nei confronti di soggetti colpiti da rinvio a giudizio. Quest'ultimo, infatti, in base a quanto previsto dal codice di procedura penale, si presenta come un provvedimento di natura essenzialmente prodromica rispetto alla prosecuzione del processo penale, disposto su richiesta del pubblico ministero allorché questi ritenga che nel corso delle indagini preliminari siano stati raccolti elementi sufficienti a sostenere l'accusa nell'eventuale successivo giudizio. Siamo dunque di fronte ad un atto che attesta sì la sussistenza di concreti indizi a carico dell'accusato, ma non presuppone alcuna forma di accertamento processuale della fondatezza dell'accusa stessa. Le disposizioni del disegno di legge in oggetto potrebbero, quindi, ritenersi lesive del principio, sancito all'articolo 27 della Costituzione, che prevede la presunzione di innocenza. A tal proposito appare importante ricordare che la Corte Costituzionale con sentenza n. 141 del 1996 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme dell'articolo 15 della legge n.55/1990 che facevano discendere l'incandidabilità dal semplice rinvio a giudizio o da provvedimenti non definitivi di applicazione di misure cautelari, oltre che da condanne non definitive. Vale la pena sottolineare che nel condurre lo scrutinio di costituzionalità dell'art. 15 comma 1 lett. e) della legge 55/1990 la Corte integrò i parametri di incostituzionalità indicati nel ricorso del tribunale di Patti (ossia gli articoli 3 e 51 della Costituzione) con gli articoli 2 (diritti inviolabili) e 27 (presunzione di innocenza). In quell'occasione la Corte affermò, alla luce degli artt.2, 3 e 51 (parità di trattamento nella ccesso alle cariche elettive e ai pubblici uffici, come diritti fondamentali) ma anche dell'art. 27, 2° comma (presunzione di innocenza) della Costituzione, che “ La sancita ineleggibilità assume i caratteri di una sanzione anticipata, mancando una sentenza di condanna irrevocabile e, nel caso di semplice rinvio a giudizio, addirittura prima che il contenuto dell'accusa sia sottoposto alla verifica dibattimentale....Finalità di ordine cautelare - le uniche che possono farsi valere in presenza di un procedimento penale non ancora conclusosi con una sentenza definitiva di condanna - valgono a giustificare misure interdittive provvisorie, che incidono sull'esercizio di funzioni pubbliche da parte dei titolari di uffici, e anche dei titolari di cariche elettive, ma non possono giustificare il divieto di partecipare alle elezioni.”

In riferimento alla presente iniziativa legislativa non può tralasciarsi infine di fare riferimento ai dubbi sulla sussistenza di una competenza regionale, e in particolare di sottolineare i limiti che incontra un

intervento del legislatore siciliano per i profili – di esclusiva competenza statale – che attengono all’ambito dell’ordine pubblico e della giurisdizione penale. La disciplina contenuta nella legge n. 55/1990 secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, è ricondotta a quella dell’ordine pubblico e della sicurezza, di competenza esclusiva dello stato (art.117, lett.h cost.). Secondo la Corte costituzionale la disciplina statale richiamata è applicabile nell’intero territorio nazionale, senza distinzione tra regioni ordinarie e speciali (in questo senso si veda Corte. Cost. sent. 141/1996 nella quale si afferma che “Le misure previste da tale disposizione –art.15, c.1 55/1990- sono dirette ad assicurare la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche”; in senso analogo, tra le tante, anche C.cost n.407/1992 e n. 352/2008).

In tal senso, con specifico riferimento alla nostra Regione, è anche il parere n. 210/92 reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, nel quale in riferimento all’art.15 della l.55/1990, si afferma che, “ La potestà legislativa regionale in materia, di cui all'art. 14, lettera "o" dello Statuto (regime degli enti locali) non può ricomprendere l’istituto della sospensione e della decadenza degli amministratori locali che risulta ad esso sottratta in virtù del limite dell'ordine pubblico, la cui tutela corrisponde ai superiori interessi dello Stato ed è ad esso riservato”.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

Codice penale artt. 416, 416 bis, 600 bis, 609 bis e ter, 629, 630, 644, 648 bis

416. Associazione per delinquere (1).

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, n. 4], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (2).

Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32] (3).

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi [c.p. 585] le campagne o le pubbliche vie [c.p. 70, n. 1], si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata [c.p. 63, 64] se il numero degli associati è di dieci o più [c.p. 418] (4).

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma [c.p. 600-sexies] (5).

416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere(1) (2).

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni (3).

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni (4).

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (5).

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma (6).

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito (7).

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare] (8).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso

600-bis. Prostituzione minorile.

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164 (1).

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni (2).

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi [c.p. 600-sexies

609-bis. Violenza sessuale.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi [c.p. 602-bis, 734-bis; c.p.p. 392, 398

609-ter. Circostanze aggravanti.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa (1).

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci [c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398]

629. Estorsione (1).

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 [c.p. 29, 32] (2).

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 307, 640, n. 2]

630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (1) (2) (3).

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni (4).

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta (5).

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo (6).

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene

previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo

644. Usura (1).

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 (2).

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario [c.p. 649].

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (3).

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni

648-bis. Riciclaggio (1).

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater]

Codice di Procedura Penale art. 429

429. Decreto che dispone il giudizio.

1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

- a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
- b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
- c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge [c.p.p. 417, 423] (1);
- d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
- e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
- f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione [c.p.p. 465], con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia [c.p.p. 487];
- g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni (2).

4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio

L. 31 maggio 1965, n. 575

Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere (2) (3) (4).

(2) Titolo così sostituito dal comma 5 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 120, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'art. 116, comma 2, del citato D.Lgs. n. 159/2011 ha disposto che i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In precedenza il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, commi 3 e 4, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies,

2-decies, commi 1 e 2, 2-undecies, commi 1, 2, 2.1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 3-bis, 5, 5-bis, 6, 7 e 8, 2-duodecies, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 10-quater, 10-quinquies, 10-sexies e 11.

(4) Vedi, anche, gli artt. 18 e 19, L. 22 maggio 1975, n. 152, la L. 13 settembre 1982, n. 646. Vedi, inoltre, l'art. 7-ter, L. 13 dicembre 1989, n. 401, aggiunto dall'art. 6, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8.

L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 31

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

31. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658.

Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati (30).

Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità (31).

(30) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-28 dicembre 2001, n. 442 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 sollevate in riferimento all'art. 27 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale, con ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 143 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1^a Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30 sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 10-18 luglio 2002, n. 362 (Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

(31) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 7, L. 13 agosto 2010, n. 136.

L. 26 giugno 1990, n. 162, art. 14

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della **L. 22 dicembre 1975, n. 685**, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (2).

14. 1. ... (16).

(16) Sostituisce l'art. 71, e aggiunge l'art. 71-bis alla L. 22 dicembre 1975, n. 685.

L. 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71 e 71 bis

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1975, n. 342. Con sentenza 28 gennaio–22 febbraio 1983, n. 31 (Gazz. Uff. 2 marzo 1983, n. 60) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino–Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

71. Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 72 e 72–bis, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire 50.000.000 a lire 500.000.000.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire 50.000.000 a lire 600.000.000.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 10.000.000 a lire 150.000.000.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti (57).

(57) Così sostituito dall'art. 14, L. 26 giugno 1990, n. 162.

71–bis. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 71, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 74.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 71, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti (58).

(58) Aggiunto dall'art. 14, L. 26 giugno 1990, n. 162

D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, **L. 12 luglio 1991, n. 203** (Gazz. Uff. 12 luglio 1991, n. 162).

7. 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante (19) (20).

(19) Comma così modificato dall'art. 5, L. 14 febbraio 2003, n. 34.

(20) L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui al presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152, art. 260

Norme in materia ambientale.

260. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni (1025).

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni (1026).

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.


4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

(1025) Vedi, anche, l'art. 25-undecies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(1026) Vedi, anche, l'art. 25-undecies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Note di lettura

n. 14/2012

**Equiparazione delle norme regionali alla legislazione nazionale in
tema di incompatibilità all'ufficio di deputato regionale**

(DDL n. 785)

Servizio Studi ed Affari Europei
XV Legislatura, Giugno 2012



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Note di lettura

n. 14 /2012

**Equiparazione delle norme regionali alla legislazione nazionale in
tema di incompatibilità all'ufficio di deputato regionale**

(DDL n. 785)

Servizio Studi ed Affari Europei
XV Legislatura, Giugno 2012

Servizio Studi e Affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Ufficio per l'attività legislativa in materia di affari istituzionali e di affari sociali:

Consigliere parlamentare Capo Ufficio: dott. Fabio Scalia

Consigliere parlamentare assegnato all'Ufficio: dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio

Segretario parlamentare documentarista: Maria Piera Cangelosi

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente dossier contiene delle brevi note di lettura sul disegno di legge n. 785 “Equiparazione delle norme regionali alla legislazione nazionale in tema di incompatibilità all’ufficio di deputato regionale” precedute da una scheda contenente i dati identificativi dello stesso disegno di legge, e seguite da un’appendice di documentazione contenente i relativi riferimenti normativi.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI	9
<i>DATI IDENTIFICATIVI.....</i>	<i>10</i>
<i>CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE E PROFILI DI CRITICITA'</i>	<i>11</i>
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA	13
L.R. 5-12-2007 N. 22	14
D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, ART. 13	14
CORTE COST., SENT., 23-04-2010, N. 143.....	15
L. 8 APRILE 2004, N. 90, ARTT. 1 E 2.....	25
L.R. 20 MARZO 1951, N. 29, ART. 10 QUINQUIES	26

SCHEMA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	785
<i>Titolo</i>	Equiparazione delle norme regionali alla legislazione nazionale in tema di incompatibilità all'ufficio di deputato regionale
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Incompatibilità tra cariche
<i>Numero di articoli</i>	3
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE E PROFILI DI CRITICITA'

Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge in oggetto apporta una modifica all'articolo 10-quinquies, comma 2 della legge n. 29 del 1951, che disciplina l'elezione dei deputati regionali. In particolare, il parallelismo tra ipotesi di ineleggibilità sopravvenuta-incompatibilità e le cause di ineleggibilità, che era prima previsto solo in relazione alle situazioni indicate nelle lettere k) e l) dell'articolo 8 della stessa legge, oltre che a quelle indicate negli articoli 9 e 10, viene esteso a tutti i casi contemplati nello stesso articolo 8.

Profili di criticità

La norma in esame appare in linea con il principio, che la Corte costituzionale ha considerato vincolante anche per la nostra Regione (vedi sentenza n. 143 del 2010 e, da ultimo sentenza n. 294 del 2011) del parallelismo tra cause di ineleggibilità sopravvenuta e cause di incompatibilità, la cui osservanza si impone ogni qualvolta appaia necessaria a garantire il principio dell'efficienza ed imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva.

La Corte ha ricordato, nelle richiamate pronunce, che quando il legislatore nazionale prevede il divieto di cumulo tra uffici, questo rileva come causa di incompatibilità anche nel caso in cui esso sia sopravvenuto all'elezione, imponendo di esercitare l'opzione in favore di una delle due cariche, a pena di decadenza. La stessa Corte ha ritenuto tale principio vincolante anche per il legislatore siciliano, in virtù del principio di uguaglianza nel diritto di accesso alle cariche elettive in tutto il territorio nazionale, sottolineando che esso impone di configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute come cause di incompatibilità.

Trattandosi, dunque, di dare attuazione ad un principio affermato in una costante giurisprudenza costituzionale, appare precluso al legislatore regionale differire gli effetti delle pronunce all'inizio della prossima legislatura, anche in forza di quanto stabilito dall'articolo 136, primo comma, della Costituzione "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione". Tale disposizione rischia, pertanto, di essere sottoposta a censure di incostituzionalità, anche in considerazione del carattere additivo della recente sentenza n. 143 del 2010, che aveva dichiarato incostituzionale la

legge regionale 29/51 limitatamente al fatto che non prevedeva il divieto di cumulo sopravvenuto fra la carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e quella di deputato regionale. Con le decisioni additive, come è noto, la declaratoria di incostituzionalità colpisce la disposizione «nella parte in cui non prevede» qualcosa, con conseguente aggiunta, da parte della sentenza, di un frammento alla norma oggetto del giudizio. La pronuncia additiva presuppone l'impossibilità di superare la «norma negativa» affetta da incostituzionalità per via d'interpretazione, nonché l'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata. Il divieto di cumulo delle cariche di cui al disegno di legge in esame è, quindi, già in atto vigente e per questo motivo non può essere disposto un effetto differito della disposizione.

DOCUMENTAZIONE NORMATIVA

L.R. 5-12-2007 n. 22

Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 13

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148*.

TITOLO IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Art. 13 Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte costituzionale, si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. (112)

2. In attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*:

a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare la riduzione dell'indennità di cui al comma 1 si applica in misura del 20 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1; (113)

b) le Camere, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni.

3. Fermo restando quanto previsto dalla *legge 20 luglio 2004, n. 215*, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'*articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004*, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 6, commi secondo, terzo,*

quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta. (114)

4. All'*articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.».*

(112) Comma così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.*

(113) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.*

(114) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.*

Corte cost., Sent., 23-04-2010, n. 143

Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951 n. 29 (Elezioni dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007 n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali) promosso dal Tribunale di Palermo, nel procedimento vertente tra A.R. e G.A. ed altri, con ordinanza del 23 gennaio 2009 iscritta al n. 185 del registro ordinanze 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di A. R., di G. A. e della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi gli avvocati Antonio Catalioto per A. R., Mario Calderera e Grazia Gringeri per G.A., Michele Arcadipane e Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana.

1. - Il Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 23 gennaio 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), «così come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un Comune» di grandi dimensioni. Ciò in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 122 della Costituzione e all'art. 5 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).

Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta decadenza di un deputato della Regione siciliana per sopravvenuta incompatibilità, «causata dall'essere stato nominato vice sindaco del Comune di Messina», il ricorrente ha eccepito questione di legittimità costituzionale della legge citata, dal momento che l'omessa previsione di detta causa di incompatibilità determinerebbe «una disparità di trattamento con la normativa nazionale che prevede(va) tale incompatibilità, senza che vi siano le ragioni giustificative individuate dalla giurisprudenza» costituzionale.

L'omissione censurata, quindi, contrasterebbe con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché con i principi fondamentali stabiliti dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), e, in particolare, dall'art. 2, comma 1, lettera c), di detta legge.

Secondo il rimettente la questione sarebbe rilevante, dal momento che il suo accoglimento determinerebbe una diversa valutazione del ricorso introduttivo del giudizio. Né, stante il divieto di interpretazione estensiva delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, il risultato sarebbe «raggiungibile con un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme».

La censura non sarebbe manifestamente infondata sia in relazione ai parametri evocati dal ricorrente nel giudizio a quo (artt. 3, 51, 97 e 122 Cost.), sia anche in relazione all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 165 del 2004, sia se si ritenga che «tale corpo normativo disciplini direttamente i criteri della

legislazione elettorale nelle Regioni speciali, sia se tale corpo normativo si debba ritenere espressione dei principi fondamentali dell'ordinamento ai quali anche le Regioni a statuto speciale devono attenersi». Il Tribunale afferma, inoltre, la violazione dell'art. 5 dello statuto regionale, in quanto la mancata previsione dell'incompatibilità in conseguenza delle innovazioni introdotte dalla legge 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), potrebbe dar luogo ad «un conflitto di interessi fra l'impegno del deputato a tutelare il bene inseparabile dell'Italia e della Regione e quello di rappresentare gli interessi del Comune».

2. – La Regione siciliana è intervenuta nel giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile sia perché sarebbe carente la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, sia perché il rimettente avrebbe omesso di tentare un'interpretazione conforme a Costituzione delle disposizioni censurate.

Inammissibili sarebbero, inoltre, le censure formulate in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto motivate per relationem con rinvio agli atti di parte.

Osserva ancora la Regione che la potestà legislativa primaria di cui ha la titolarità in materia, giustificerebbe la diversa disciplina da essa dettata rispetto alle altre Regioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità.

Inammissibile, e comunque infondata sarebbe la censura sollevata in relazione all'art. 122 Cost., in assenza di precise argomentazioni circa l'applicabilità di tale ultima disposizione costituzionale, alla Regione siciliana.

Inoltre, l'art. 2 della legge n. 165 del 2004 non potrebbe essere parametro interposto, sia in quanto questa legge non sarebbe applicabile alla Regione siciliana, sia a fronte delle previsioni di incompatibilità disciplinate dallo statuto siciliano, normativa di rango costituzionale. Infatti le cause di incompatibilità sarebbero quelle tassativamente elencate nell'art. 3 dello statuto, da leggersi in connessione con l'art. 9, il quale rinvia ad una legge regionale la previsione di incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale.

Inconferente sarebbe, poi, il parametro di cui all'art. 5 dello statuto.

Nel merito, la difesa regionale afferma l'infondatezza delle questioni, dal momento che la Regione è titolare in materia di potestà legislativa primaria.

3. – E' intervenuto G. A., resistente nel giudizio a quo, il quale ha eccepito, innanzitutto, l'inammissibilità della questione per «assoluta indeterminatezza dei termini normativi» della medesima, avendo il Tribunale censurato l'intera legge n. 29 del 1951, senza indicare le norme della medesima sospettate di incostituzionalità.

Ulteriore profilo di inammissibilità sarebbe costituito dalla violazione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, in quanto il Tribunale, nel motivare la non manifesta infondatezza della questione, si sarebbe limitato a rinviare ai parametri evocati dal ricorrente.

Inammissibile sarebbe, poi, la censura riferita all'art. 5 dello statuto, dal momento che esso riguarda la formula di giuramento dei deputati regionali.

Analogha conclusione è prospettata in relazione all'art. 2 della legge n. 165 del 2004, che riguarderebbe unicamente le Regioni a statuto ordinario, mentre per la Regione siciliana la regolamentazione della materia sarebbe contenuta nella legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano) e nella legge regionale di attuazione n. 22 del 2007.

La questione prospettata sarebbe inammissibile anche in considerazione del carattere discrezionale della materia delle cause di incompatibilità, di modo che la pronuncia additiva richiesta dal rimettente non sarebbe costituzionalmente obbligata.

Nell'esercizio della propria discrezionalità, il legislatore siciliano ha ritenuto di disciplinare la materia prevedendo l'ineleggibilità alla carica di deputato regionale dei sindaci e degli assessori di determinati Comuni, non invece l'incompatibilità. Ciò determinerebbe, ad avviso della parte privata, l'irrilevanza della questione prospettata.

Infine, la parte privata osserva come tra i principi generali dell'ordinamento che il legislatore regionale deve rispettare non vi sarebbe quello della necessaria incompatibilità del deputato regionale con la carica di sindaco o assessore comunale, mentre il vigente art. 65 del [d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) si riferirebbe all'ordinamento degli enti locali e quindi «può interessare la posizione di sindaco od assessore, ma non la carica di deputato regionale».

4. – È intervenuto anche A. R., ricorrente nel procedimento principale, per il quale la questione sollevata dal Tribunale di Palermo sarebbe fondata.

L'interveniente fa presente che, anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 22 del 2007, l'ufficio di deputato regionale era incompatibile con la carica di sindaco o di assessore di Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti in forza del combinato disposto dall'art. 8, comma 1, n. 4, e dall'art. 62, comma 3, della legge regionale n. 29 del 1951. Solo la riforma del 2007 avrebbe rimosso tale causa di incompatibilità.

Benché nella materia in questione la Regione sia titolare di potestà legislativa primaria, ai sensi dell'art. 9 dello statuto, come modificato con legge costituzionale n. 2 del 2002, tuttavia essa deve svolgersi nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e in armonia con la Costituzione.

La [legge n. 165 del 2004](#), di attuazione [dell'art. 122 Cost.](#), ha – tra l'altro – individuato fra i principi fondamentali quello secondo cui la disciplina delle incompatibilità deve essere applicata alle cause di ineleggibilità sopravvenute «in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva». La legislazione siciliana, avendo abrogato la preesistente causa di incompatibilità, determinerebbe un privilegio nei confronti dei deputati regionali, in difetto di quelle particolari situazioni ambientali cui la costante giurisprudenza costituzionale ha subordinato la possibilità di introdurre discipline differenziate rispetto a quella nazionale: anzi, la più recente legislazione siciliana avrebbe eliminato questa causa di incompatibilità nel momento in cui ha mantenuto quale causa di ineleggibilità la carica di sindaco o assessore di Comune della Regione con popolazione superiore a 20 mila abitanti (così addirittura abbassando il precedente limite, che era fissato a 40 mila abitanti).

5. – In prossimità dell'udienza pubblica A.R. ha depositato una memoria nella quale replica analiticamente alle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controparte.

In primo luogo, sarebbe inesistente la prospettata indeterminata della questione, dal momento che l'ordinanza indicherebbe in modo chiaro sia il petitum, cioè l'incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un ente locale, sia la causa petendi, cioè la situazione di conflitto tra le due cariche.

Inoltre, si precisa che è censurata la legge regionale n. 29 del 1951 così come successivamente modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, «talché l'indagine è ben circoscritta al solo art. 1 di cui si compone la legge di riforma».

Anche l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione sarebbe infondata, dal momento che l'atto introduttivo del giudizio presenterebbe tutti i requisiti richiesti dall'art. [23 della legge 11 marzo 1953, n. 87](#).

Analoga conclusione varrebbe per l'eccepito difetto di motivazione sulla rilevanza, dal momento che il Tribunale avrebbe puntualmente argomentato la sussistenza di tale requisito. Sarebbe, inoltre, evidente l'interesse del ricorrente all'accoglimento della questione.

Quanto al mancato tentativo di fornire un'interpretazione conforme a Costituzione della legge censurata, il Tribunale avrebbe motivato sul punto, rilevando che ciò non sarebbe possibile, stante il divieto di interpretare in modo estensivo le cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Infondata sarebbe, altresì, l'eccezione di inammissibilità per essere l'ordinanza motivata per *relationem*. Il rimettente, infatti, nel richiamare i parametri evocati dal ricorrente nel giudizio principale, non rinvia ad altri atti, ma alla stessa ordinanza di rimessione ove i detti parametri sono stati riportati.

In ordine alla eccepita inammissibilità della pronuncia additiva sollecitata dal giudice a quo, si osserva come l'intervento della Corte si limiterebbe a ripristinare la disciplina previgente.

Nel merito, si rileva che, pur essendo il legislatore siciliano titolare di potestà normativa primaria nella materia, nella specie mancherebbero quelle situazioni particolari, esclusive del territorio della Regione che sole giustificerebbero norme derogatorie del divieto di cumulo tra le cariche in questione.

6. – In prossimità dell'udienza pubblica G.A. ha depositato una memoria nella quale, oltre a ribadire le difese svolte nell'atto di intervento, sostiene l'inammissibilità del tentativo del ricorrente nel giudizio a quo di integrare i termini normativi della questione prospettata dal Tribunale, individuando disposizioni diverse da quelle censurate dal rimettente.

La parte privata afferma, inoltre, che la questione, per come formulata dal giudice a quo, sarebbe volta a censurare un'omissione legislativa e perciò sarebbe inammissibile.

Ulteriore profilo di inammissibilità deriverebbe dal *petitum* formulato dal Tribunale, il quale consisterebbe nella richiesta alla Corte di una pronuncia manipolativa con effetti aggiuntivi, pur in presenza di una riserva di legge. Una scelta del genere nel settore elettorale sarebbe riservata alla discrezionalità del legislatore, al quale spetterebbe di individuare il regime normativo più appropriato e proporzionato, che potrebbe consistere non solo nel configurare una causa di incompatibilità, ma anche nel prevedere l'obbligo di astenersi o di dichiarare l'esistenza di un conflitto di interessi.

La difesa della parte privata contesta poi che il Tribunale ritenga direttamente applicabili alla Regione siciliana [l'art. 122 Cost.](#) e [la legge n. 165 del 2004](#), i quali, invece, si riferirebbero soltanto alle Regioni a statuto ordinario.

Infine, nella memoria si ribadisce l'inconferenza dell'art. 5 dello statuto, evocato quale parametro dal rimettente.

Motivi della decisione

1. – Il Tribunale di Palermo dubita della legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), «così come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un Comune» di grandi dimensioni. Ciò in riferimento agli [artt. 3, 51, 97, 122 della Costituzione](#) e all'art. 5 del r. d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).

La suddetta legge 5 dicembre 2007, n. 22, (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali) ha, infatti, eliminato la precedente previsione della incompatibilità della carica di deputato regionale con l'ufficio di sindaco o di assessore nei Comuni più popolosi della Regione.

Ciò sarebbe in contrasto con gli [artt. 3 e 51 Cost.](#) in relazione al principio di eguaglianza, nella importante materia della accessibilità alle cariche elettive, dal momento che determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni, tenute ad una sostanziale uniformità secondo la

costante giurisprudenza di questa Corte. Contrasterebbe, inoltre, con l'art. 122 Cost. e i principi espressi dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) e, in particolare, dall'art. 2, comma 1, lettera c) di detta legge «sia che si ritenga che tale corpo normativo disciplini direttamente i criteri» della legislazione elettorale anche delle Regioni a statuto speciale, sia che si ritengano tali norme espressione di principi generali dell'ordinamento cui anche tali Regioni devono attenersi.

Al tempo stesso, la possibilità di svolgere contemporaneamente le funzioni di consigliere regionale e di amministratore locale in un Comune avente una significativa popolazione contrasterebbe con il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non impedirebbe il verificarsi del conflitto di interessi ravvisabile nel contemporaneo esercizio di funzioni legislative e politiche nell'Assemblea regionale e di gestione in un ente locale, che sotto molti profili risente delle scelte operate dalla Regione.

Sarebbe infine violato anche l'art. 5 dello statuto regionale, poiché la mancata previsione dell'incompatibilità tra la carica di deputato dell'Assemblea regionale e quella di assessore di un popoloso Comune darebbe luogo ad «un conflitto di interessi fra l'impegno del deputato a tutelare il bene inseparabile dell'Italia e della Regione e quello di rappresentare gli interessi del Comune».

2. – La questione è ammissibile, essendo infondate le molteplici eccezioni di inammissibilità sollevate dalle difese della Regione siciliana e del resistente nel giudizio principale.

2.1 – Innanzitutto, si eccepisce che le censure formulate dal rimettente avrebbero ad oggetto l'intera legge regionale n. 29 del 1951, senza che siano specificamente individuate le norme sospettate di incostituzionalità. Ciò comporterebbe l'assoluta indeterminatezza dei termini normativi della questione e dunque l'inammissibilità della medesima.

È ben vero che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'impugnazione di un'intera legge o corpo normativo, senza che siano precisate le disposizioni censurate, «risulta inficiata da genericità ed eterogeneità tali da determinare l'inammissibilità della questione così sollevata» (sentenze n. 235 del 2009, n. 372 del 2008). Ciò in quanto la genericità delle censure non consente l'individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità. Tuttavia, sono considerate ammissibili le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte nelle censure, ovvero allorché sia possibile individuare con chiarezza le norme censurate.

Nel caso oggetto del presente giudizio è palese che il giudice a quo non si è riferito genericamente alla legge regionale n. 29 del 1951, ma ha censurato questa legge «come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un Comune». D'altra parte, la legge regionale n. 22 del 2007 è specificamente volta ad innovare le previgenti norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali.

Conseguentemente, benché non siano state nominativamente indicate dal rimettente, le disposizioni censurate sono certamente identificabili in quelle che disciplinano le cause di incompatibilità all'ufficio di deputato regionale.

2.2. – La difesa della Regione ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della questione per «carezza di descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo».

In realtà, il Tribunale di Palermo nell'ordinanza di rimessione ha dato conto, per quanto in modo sintetico, della fattispecie al suo esame, riferendo che il giudizio è promosso da un candidato non eletto e che ha ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta decadenza di un deputato regionale dalla sua carica per sopravvenuta incompatibilità conseguente alla nomina del medesimo a vice-sindaco del Comune di Messina. Riferisce, inoltre, il giudice a quo che il ricorrente ha eccepito l'illegittimità costituzionale della legge reg. n. 29 del 1951, come modificata dalla legge reg. n. 22 del 2007, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Gli elementi di fatto riportati dal giudice a quo, per quanto scarni, appaiono sufficienti a consentire alla Corte una valutazione della rilevanza della questione, di tal che anche tale eccezione deve essere rigettata.

2.3. – Destituita di fondamento appare, altresì, l'eccezione di inammissibilità, formulata sia dalla difesa regionale, sia dalla parte resistente nel giudizio principale, in ragione della motivazione solo indiretta dell'ordinanza, poiché svolta per relationem agli scritti difensivi delle parti. Anzitutto, il rimettente, prima di affermare la non manifesta infondatezza della questione «in relazione ai parametri invocati dal ricorrente, da intendersi qui integralmente trascritti e a cui espressamente si rinvia per brevità», ha sintetizzato le relative motivazioni, di modo che le argomentazioni a sostegno delle censure risultano chiaramente dalla stessa ordinanza di rimessione, senza rinvio ad atti ad essa esterni.

Inoltre, ai parametri individuati dal ricorrente il Tribunale ne aggiunge altri, motivandoli specificamente e formulando distinte censure.

2.4. – Del pari infondata è l'eccezione, formulata dalla Regione, di inammissibilità delle questioni per omesso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione.

In realtà, il giudice a quo si fa espressamente carico di tale onere, ma esclude in modo non implausibile che sia possibile addivenire ad «un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, visto il divieto di interpretare in modo estensivo le cause di ineleggibilità e incompatibilità».

2.5. – La Regione siciliana ha eccepito l'inammissibilità della questione prospettata anche in riferimento all'art. 122 Cost., in quanto il giudice rimettente avrebbe evocato come parametro una norma del titolo V della Costituzione senza motivare in ordine alla sua applicabilità alla Regione siciliana.

Anche tale eccezione deve essere rigettata, dal momento che il Tribunale, pur se in modo sintetico, fornisce una motivazione sufficiente sul punto, là dove lamenta la violazione dell'art. 2 della legge n. 165 del 2004 quale norma interposta all'art. 122 Cost., sia se « si ritenga che tale corpo normativo (art. 122 Cost. ed art. 2, comma 1, lettera c, della legge n. 165 del 2004) disciplini direttamente i criteri di legislazione sulla materia elettorale anche delle Regioni a statuto speciale, sia se tale corpo normativo si debba ritenere espressione dei principi fondamentali dell'ordinamento ai quali anche le Regioni a statuto speciale devono attenersi nel disciplinare una materia comunque assegnata alla loro autonomia».

3. – In via preliminare alla considerazione del merito della questione posta, appare opportuno richiamare le recenti modificazioni operate dal legislatore siciliano in tema di incompatibilità dei consiglieri regionali.

Anteriormente alle modifiche introdotte nel 2007, la legge regionale n. 29 del 1951 (che era già stata oggetto, nel corso del tempo, di numerosi interventi di modifica) prevedeva all'art. 8, comma 1, alinea 4, che fossero ineleggibili alla carica di deputato regionale «i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di Provincia regionale o sedi delle attuali Amministrazioni straordinarie delle Province, nonché i Presidenti e gli Assessori di dette amministrazioni». Al tempo stesso, il comma 3 dell'art. 62 della medesima legge prevedeva che «l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con gli uffici e con gli impieghi» indicati – tra l'altro – nel comma 1 dell'art. 8.

La legge regionale n. 22 del 2007, all'originario scopo di uniformare la disciplina regionale di ineleggibilità e incompatibilità dei deputati regionali a quella dettata per i componenti del Parlamento (come emerge dai lavori preparatori di questa legge), ha modificato le cause di ineleggibilità previste dall'art. 8 della legge reg. n. 29 del 1951 e ha introdotto un capo Capo III concernente specificamente la disciplina delle incompatibilità, mentre ha fatto venir meno il precedente parallelismo tra ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità, avendo abrogato, tramite l'art. 1, comma 6, lettera a), l'art. 62 della legge regionale n. 29 del 1951 (il parallelismo, invece, continua ad essere previsto dal comma 2 del nuovo art. 10–quinquies per alcune specifiche cause di ineleggibilità sopravvenuta).

A seguito di tali modifiche, per quanto interessa gli amministratori locali, sono ineleggibili a deputato regionale: «a) i presidenti e gli assessori delle province regionali; b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione».

Al tempo stesso, essendo stato abrogato l'art. 62, la successiva assunzione di questi incarichi amministrativi locali da parte di un deputato regionale non comporta più incompatibilità.

Successivamente all'ordinanza di rimessione, la legge regionale n. 29 del 1951 è stata ulteriormente modificata dalla legge regionale 10 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), con cui si è inciso sulla disciplina del decorso del termine per esercitare il diritto di opzione nell'ipotesi in cui l'incompatibilità sia stata accertata in sede giudiziale, e si è stabilito che le nuove disposizioni si applicano anche ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina (art. 10-sexies della legge n. 29 del 1951).

4. – Nel merito, la questione è fondata.

4.1 – La potestà legislativa della Regione siciliana in materia elettorale differisce da quella delle Regioni ordinarie, dal momento che essa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 9, terzo comma, dello statuto speciale (sostituiti ad opera dell'art. 1 della [legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2](#) recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»), è titolare in materia di potestà legislativa di tipo primario, la quale deve peraltro svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello statuto. Per quanto attiene specificamente al tema posto dal presente giudizio, l'art. 3, settimo comma, dello statuto determina direttamente alcune incompatibilità e l'art. 9 rinvia alla legge regionale al fine di introdurre altre «eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale o con la titolarità di altre cariche o uffici».

Questa Corte, attraverso una costante giurisprudenza, non di rado relativa a leggi della stessa Regione siciliana, ha affermato che l'esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che concernano la ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia [dall'art. 51 Cost.](#) In quest'ambito, di recente, la sentenza n. 288 del 2007 ha affermato che «questa Corte in specifico riferimento alla potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana in tema di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri degli enti locali (di cui agli artt. 14, lettera o, e 15, terzo comma, dello statuto) ha in molte occasioni affermato che "la disciplina regionale d'accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale discendente dall'identità di interessi che Comuni e Province rappresentano riguardo alle rispettive comunità locali, quale che sia la Regione di appartenenza».

E, benché la Corte abbia ritenuto che la potestà legislativa della Regione siciliana in tema di elezioni dell'Assemblea regionale sia più ampia rispetto a quella relativa alle elezioni degli enti locali (sentenze n. 162 e n. 20 del 1985; n. 108 del 1969), anch'essa, tuttavia, incontra sicuramente un limite nell'esigenza di garantire che sia rispettato il diritto di elettorato passivo in condizioni di sostanziale uguaglianza su tutto il territorio nazionale.

Infatti, proprio il principio di cui [all'art. 51 Cost.](#) svolge «il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'invulnerabilità (ex [art. 2 della Costituzione](#))» (sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990).

La giurisprudenza costituzionale ha, peraltro, più volte precisato che il riconoscimento di tali limiti non vuol dire disconoscere la potestà legislativa primaria di cui è titolare la Regione, ma significa tutelare il fondamentale diritto di elettorato passivo, trattandosi «di un diritto che, essendo intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto

al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la Regione o il luogo di appartenenza» (cfr. ex plurimis sentenza n. 235 del 1988).

Pertanto, nell'esercizio di una competenza legislativa come quella prevista dallo statuto siciliano, si possono anche diversificare le cause di ineleggibilità e incompatibilità, ma occorre che ciò avvenga sulla base di «condizioni peculiari locali», che quindi «debbono essere congruamente e ragionevolmente apprezzati[e] dal legislatore siciliano» (sentenza n. 276 del 1997).

Né questa conclusione muta se la legislazione regionale – come nel caso in esame – tende ad ampliare (e non a ridurre) per una categoria di soggetti il diritto di elettorato passivo rispetto alle regole vigenti in generale, dal momento che anche una disciplina di questo tipo comprime indirettamente gli analoghi diritti di altri soggetti interessati.

In tal senso si sono pronunciate la sentenza n. 84 del 1994, relativa ad un'ipotesi di soppressione di una fattispecie di ineleggibilità alla carica di deputato regionale, prevista invece sia per i membri del Parlamento, sia per i consiglieri regionali nelle Regioni a statuto ordinario, e la sentenza n. 463 del 1992, relativa alla mancata previsione di un'ipotesi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale.

In entrambi questi casi (aventi ad oggetto leggi della Regione siciliana) la Corte ha ritenuto che discipline differenziate sono legittime sul piano costituzionale, solo se trovano ragionevole fondamento in situazioni peculiari idonee a giustificare il trattamento privilegiato riconosciuto dalle disposizioni censurate.

4.2. – Non vi è dubbio che la legge regionale n. 22 del 2007, abrogando l'art. 62 della legge regionale n. 29 del 1951 ed in particolare la previsione della incompatibilità sopravvenuta per avere il deputato regionale assunto durante il suo mandato l'incarico di sindaco o di assessore comunale, ha posto in essere (senza che fosse palesata alcuna specifica ragione) una disciplina che si allontana da una linea di tendenza ben radicata nell'ordinamento giuridico.

Nella previgente legislazione statale relativa alla incompatibilità dei consiglieri delle Regioni ad autonomia ordinaria era previsto che «l'ufficio di consigliere regionale fosse incompatibile con quello di presidente e di assessore di Giunta provinciale e di sindaco e di assessore di comuni compresi nella Regione» e che queste incompatibilità fossero rilevabili anche se successive all'elezione al Consiglio regionale (artt. 6 e 7, terzo comma, della [legge 17 febbraio 1968](#), n.108, recante «Norme per le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»). Anche la successiva [legge 23 aprile 1981, n. 154](#) (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), dispone che «le cariche di presidente e di assessore di Giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale» e che l'effetto di decadenza si produce in presenza di cause di incompatibilità «sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa» (artt. 4, primo comma, e 6, secondo comma, della [legge n. 154 del 1981](#), la quale è stata abrogata dall'art. 274 del [d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», facendosi espressamente «salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali»).

Dunque, per tale legge il cumulo degli uffici rileva come causa di incompatibilità anche nel caso in cui esso sia sopravvenuto all'elezione, imponendo di esercitare l'opzione in favore di una delle due cariche ricoperte.

Anche il vigente [d.lgs. n. 267 del 2000](#), nel disciplinare le cause ostative al cumulo delle cariche elettive, prevede non solo la incompatibilità con l'ufficio di consigliere regionale dei presidenti ed assessori provinciali e dei sindaci ed assessori di un Comune compreso nel territorio regionale, ma anche che «le

cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche» (artt. 65, comma 1, e 68, comma 2).

È altrettanto vero, tuttavia, che una simile scelta normativa va apprezzata con riferimento al processo, attivatosi nelle Regioni ordinarie, di allentamento della rigida disciplina unitaria del regime di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, originato dalla revisione [dell'art. 122 Cost.](#) e concretamente avviato dall'indirizzo legislativo che ne è seguito.

Infatti, la [legge n. 165 del 2004](#), con cui si è posta in essere la disciplina statale di cornice, relativa, tra l'altro, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità che qui interessano, lascia ampio spazio, salvo talune ipotesi più analitiche, ad una articolazione, da parte del legislatore regionale, delle concrete fattispecie rilevanti: esse, man mano che le Regioni ordinarie legifereranno, sono destinate a trovare applicazione in luogo di quanto previsto dalla [legge n. 154 del 1981](#), che continua nel frattempo a spiegare efficacia, in virtù del principio di continuità dell'ordinamento giuridico (ordinanze n. 223 del 2003 e n. 383 del 2002).

È evidente che la Regione siciliana non può incontrare, nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria, limiti eguali a quelli che, ai sensi [dell'art. 122 Cost.](#), si impongono alle Regioni a statuto ordinario, ciò di cui si ha conferma nell'art. 10 della [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#) (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione). Nel contempo, sulla base della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, la suddetta Regione non potrà però sottrarsi, se non laddove ricorrano «condizioni peculiari locali», all'applicazione dei principi enunciati dalla [legge n. 165 del 2004](#) che siano espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli [artt. 3 e 51 Cost.](#)

Tra tali principi, assume rilievo il vincolo di configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute come cause di incompatibilità. L'art. 2, comma 1, lettera c) della [legge n. 165 del 2004](#) stabilisce, infatti, che debba applicarsi la disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, «qualora ricorrano» casi di conflitto fra le funzioni dei consiglieri regionali «e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibili, anche in relazione a peculiari condizioni delle Regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva» (artt. 2, comma 1, lettera c, e 3, comma 1, lettera a, di detta legge).

Ciò che emerge dalla legislazione nazionale relativa alle Regioni ordinarie è, dunque, la previsione del parallelismo tra le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenute, con riguardo all'esigenza, indicata dalla legge, di preservare la libertà nell'esercizio della carica di consigliere, o comunque i principi espressi [dall'art. 97 Cost.](#) con riguardo all'operato della pubblica amministrazione.

Non si tratta, pertanto, di applicare un principio fondamentale – tipico di una materia legislativa ripartita – ad una Regione dotata di potestà legislativa primaria, ma di dedurre, anche dalla ripetizione nella [legge n. 165 del 2004](#) del principio secondo cui il consigliere regionale non può assumere durante il proprio mandato alcuni uffici che gli avrebbero precluso la eleggibilità, l'esistenza di una situazione contrastante con gli [artt. 3 e 51 Cost.](#)

Né a queste conclusioni si oppongono nei lavori preparatori della legge n. 22 del 2007, ragioni speciali o esclusive della realtà siciliana che possano giustificare l'adozione di una disciplina diversa rispetto a quella posta a livello nazionale.

4.3. – Pertanto, la Regione siciliana è tenuta a prevedere come causa di incompatibilità la sopravvenienza di una ipotesi già costituente ragione di ineleggibilità, ove sussista la condizione prevista dall'art. 3, comma 1, lettera a), della [legge n. 165 del 2004](#).

Ciò posto, va rilevato che, in base all'art. 8 della legge regionale n. 29 del 1951, non sono eleggibili a deputato regionale i sindaci e gli assessori dei Comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Resta allora da verificare se, nel caso in esame, il cumulo tra l'ufficio regionale e quello locale sia suscettibile di compromettere il libero espletamento della carica o comunque i principi tutelati dall'art. 97 Cost., giacché, in tal caso, illegittimamente il legislatore siciliano avrebbe omesso di assicurare il parallelismo tra cause di ineleggibilità e cause di incompatibilità verificatesi dopo l'elezione a deputato regionale.

Questa Corte ha già avuto modo di ritenere, sia pure in linea di principio, contrario all'art. 97 Cost. il predetto cumulo delle cariche.

Infatti nella sentenza n. 201 del 2003 – sia pure con riferimento all'ipotesi speculare prevista dall'art. 65 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale configura l'incompatibilità dei sindaci e degli assessori alla carica di consigliere regionale – si è affermato che tale disposizione esprime il principio secondo cui esistono «ragioni che ostano all'unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la ratio delle incompatibilità, riconducibile ai principi indicati in generale nell'art. 97, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 97 del 1991 e n. 5 del 1978). In sintesi: il co-esercizio delle cariche in questione è, a quei fini, in linea di massima, da escludere».

Dunque, questa Corte ha individuato l'esistenza di un divieto di cumulo di cariche ove ciò si ripercuota negativamente sull'efficienza e imparzialità delle funzioni ed ha affermato che tale principio trova fondamento costituzionale nell'art. 97 Cost. (su tale fondamento delle cause di incompatibilità, si vedano, altresì, le sentenze n. 44 del 1997 e n. 235 del 1988).

Nella citata pronuncia (sentenza n. 201 del 2003), peraltro, la Corte ha anche chiarito che dopo la riforma dell'art. 122 Cost. le Regioni possono operare scelte diverse nello svolgimento del principio in questione, nel senso di introdurre anche temperamenti alla radicale esclusione del cumulo tra le due cariche. E tuttavia tale potere discrezionale trova un limite nella necessità di assicurare il rispetto del principio di divieto del cumulo delle funzioni, con la conseguente incostituzionalità di previsioni che ne rappresentino una sostanziale elusione (nella fattispecie esaminata in questa sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità di una disposizione della legge di una Regione che si risolveva, in concreto, in un sostanziale svuotamento del principio in quanto circoscriveva l'operatività della causa ostativa ad ipotesi del tutto marginali). È altresì desumibile da questa sentenza che una non irragionevole causa di affievolimento del divieto in questione può essere costituita dalle ridotte dimensioni territoriali del Comune, ove il consigliere regionale venga a ricoprire la carica di sindaco o assessore. Con specifico riferimento alla realtà siciliana, siffatta considerazione ha trovato spazio nella previsione del già rammentato art. 8 della legge reg. n. 29 del 1951, che limita l'ineleggibilità all'ufficio di deputato regionale ai soli amministratori dei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti.

Nel medesimo modo, potrà stimarsi non difforme dall'art. 97 Cost. la corrispondente previsione che si impone, in virtù del principio del parallelismo sopra richiamato, con riguardo alla speculare causa di incompatibilità.

Dunque, il combinato disposto degli art. 3, 51 e 97 Cost. impone alla Regione siciliana di introdurre a motivo di incompatibilità all'ufficio di deputato regionale la sopravvenuta ricorrenza della causa di ineleggibilità della carica di sindaco e di assessore, con riferimento ai soli Comuni con popolazione superiore alla soglia di ventimila abitanti.

4.4. – Come agevolmente deducibile da quanto appena osservato, la dichiarazione di incostituzionalità della omessa previsione della causa di incompatibilità in esame non può ritenersi preclusa dall'essere la materia riservata alla discrezionalità del legislatore, come eccepito dalla parte privata resistente nel

giudizio a quo, giacché il limite dimensionale cui si rapporta l'operatività della causa di incompatibilità discende direttamente ed univocamente dall'assetto normativo vigente nella Regione siciliana.

Nel caso in esame, la Corte deve infatti dare attuazione ai principi sopra individuati del divieto del cumulo delle cariche e del parallelismo fra le cause di ineleggibilità e quelle di incompatibilità sopravvenute. Il legislatore siciliano, con la legge reg. n. 22 del 2007 se da un lato ha disatteso tali principi, ha dall'altro lato contestualmente rideterminato la categoria della ineleggibilità a consigliere regionale dei sindaci e degli assessori dei Comuni, compresi nel territorio della Regione, circoscrivendola a quelli con popolazione superiore a ventimila abitanti.

Questa Corte dà semplicemente attuazione al principio sopra individuato, che impone di configurare l'incompatibilità nelle medesime ipotesi ed entro gli stessi limiti in cui la legge regionale prevede una causa di ineleggibilità.

Di conseguenza deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 29 del 1951, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

5. - Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal rimettente.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.

[cost. artt. 3, 51, 97, 122](#) – L.R. 20/03/1951 n. 29 – [L. 02/07/2004 n. 165](#), art. 2 – L.R. 05/12/2007 n. 22

L. 8 aprile 2004, n. 90, artt. 1 e 2

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004

1. Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali.

1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) consigliere regionale;

b-ter) presidente di provincia;

b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

2. In sede di prima applicazione, l'incompatibilità di cui all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applica nei confronti dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei presidenti di provincia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, in attuazione dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono immediatamente rielegibili alle medesime cariche, ovvero, alla medesima data, sono membri del Parlamento europeo; essi possono pertanto ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino alla

conclusione del proprio mandato anche contemporaneamente alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.

2. Efficacia.

1. Le nuove incompatibilità introdotte dalla disposizione di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

L.R. 20 marzo 1951, n. 29, art. 10 quinquies

Elezioni dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana (2) (3).

Con riguardo alle modifiche apportate alla presente legge dalla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, si tenga presente la disposizione transitoria di cui all'art. 18 di quest'ultima. Per l'ipotesi in cui le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana si svolgano contemporaneamente a consultazioni elettorali per la Camera dei deputati o per il Senato o per i referendum popolari, si veda la legge regionale 30 aprile 1976, n. 44.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 14–23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7–9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 10–quinquies

1. I deputati regionali non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione.

2. Non può ricoprire la carica di deputato regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista agli articoli 8, lettere k) e l), 9 e 10 (43) (44).

(43) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

(44) La Corte costituzionale, con sentenza 14–23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7–9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier

n. 15/2012

Disegni di legge nn. 908–918–920 concernenti norme in materia di
nomine e designazioni di competenza del Governo della Regione

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Giugno 2012



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Dossier

n. 15/2012

Disegni di legge nn. 908–918–920 concernenti norme in materia di
nomine e designazioni di competenza del Governo della Regione

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Giugno 2012

INDICE

DATI IDENTIFICATIVI DDL 908	10
DATI IDENTIFICATIVI DDL 918	11
DATI IDENTIFICATIVI DDL 920	12
STRUTTURA E OGGETTO	13
ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA	15
APPENDICE DI DOCUMENTAZIONE	21
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA, artt. 8, 8 bis e 10.....	22
D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165	23
Art. 16 Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.	23
Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali.....	24
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 196/2003	29
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 233/2006	42
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 104/2007	59
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 104/2007	59
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 34/2010	75
L. 15 LUGLIO 2002, n. 145.....	85
Articolo 6. Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie.	85
CIRC. 31 LUGLIO 2002 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA	86
L.R. 20 APRILE 1976, n. 35	103
L.R. 28 MARZO 1995, n. 22	105
L.R. 15 MAGGIO 2000, n. 10.....	108
Art. 9 Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali.....	108
L.R. 23 DICEMBRE 2000, N. 30.....	110
Art. 6 Funzionamento degli organi comunali e provinciali.....	110

Il presente dossier intende costituire un approfondimento delle tematiche trattate dai disegni di legge di iniziativa parlamentare n. 908 , n. 918 , n. 920, che prevedono limiti al potere del Governo di procedere a nomine nell'ultimo periodo della legislatura o a seguito della cessazione anticipata della stessa, ovvero la decadenza di tali nomine al sopravvenire del nuovo Esecutivo.

Esso consta di una scheda di sintesi contenente i dati identificativi dei disegni di legge, che ne illustra le finalità e l'oggetto evidenziandone i profili di criticità, seguita da un'appendice di documentazione ove viene inserita la giurisprudenza costituzionale di interesse, e la pertinente normativa nazionale e regionale.

Servizio Studi e affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Consigliere parlamentare: dott. Fabio Scalia

Consigliere parlamentare assegnato all'Ufficio: dott.ssa Maria Cristina

Pensovecchio

Segretari parlamentari documentariste: sig.ra Maria Piera Cangelosi e sig.ra Maria Rosa Del Bosco Rizzone

Coadiutori parlamentari: sig.ra Rosalia Barravecchia, sig.ra Matilde Sacco e sig.ra Marcella Sirchia

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

SCHEDA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI DDL 908

<i>Numero del disegno di legge</i>	908
<i>Titolo</i>	<i>Norme in materia di trasparenza della propaganda elettorale per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana</i>
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Amministrazione e governo regionale
<i>Numero di articoli</i>	2
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI DDL 918

<i>Numero del disegno di legge</i>	918
<i>Titolo</i>	<i>Decadenza nomine</i>
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Amministrazione e governo regionale
<i>Numero di articoli</i>	2
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

DATI IDENTIFICATIVI DDL 920

<i>Numero del disegno di legge</i>	920
<i>Titolo</i>	<i>Norme in materia di nomine e designazioni di competenza del Governo della Regione</i>
<i>Iniziativa</i>	Parlamentare
<i>Settore di intervento</i>	Amministrazione e governo regionale
<i>Numero di articoli</i>	1
<i>Commissione competente</i>	I
<i>Pareri previsti</i>	

STRUTTURA E OGGETTO

I tre disegni di legge di iniziativa parlamentare che qui unitamente si considerano hanno il comune obiettivo di precludere al Governo regionale, in talune particolari circostanze in cui quest'ultimo appaia sminuito nella propria rappresentatività per l'approssimarsi della fine della legislatura o per l'avverarsi di circostanze che comportino la cessazione anticipata di quest'ultima ai sensi di quanto previsto dallo Statuto regionale, di procedere a nomine presso l'Amministrazione regionale e gli enti controllati, il cui effetto possa risultare quello di acquisire posizioni di vantaggio per le forze politiche che sostengono il Governo nella imminente competizione elettorale, ovvero di vanificare tali nomine con il venir meno dell'Esecutivo.

Si illustra qui sinteticamente il contenuto dei disegni di legge, al fine di evidenziare le differenti soluzioni proposte.

DDL 920

Il disegno di legge n. 920, a firma dell'onorevole Barbagallo, prevede il divieto per il Governo di procedere a nomine, designazioni o conferimenti di incarichi presso organi amministrativi regionali, enti, aziende e soggetti vari facenti capo alla Regione in due ipotesi, distintamente considerate: a) negli ultimi tre mesi della legislatura; b) nei casi di cessazione anticipata del Presidente della Regione previsti dall'articolo 10 dello Statuto, ossia dimissioni, impedimento, morte, sfiducia, ed ancora nel caso di scioglimento anticipato dell'ARS di cui all'art. 8 bis dello Statuto. In entrambe le ipotesi, onde evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle funzioni amministrative, viene prevista la proroga delle nomine, designazioni o incarichi che giungano a scadenza in concomitanza con le predette circostanze e situazioni. Tale soluzione è funzionalmente collegata all'insediamento del nuovo Governo, posto che in ogni caso la proroga dura fino alla nomina dei nuovi titolari da parte del nuovo Esecutivo e in ogni caso non oltre i novanta giorni successivi alla proclamazione del Presidente neo-eletto.

DDL 908

Il disegno di legge n. 908, a firma degli onorevoli Maira, Cordaro, Caronia, Cascio S., stabilisce in termini ancora più ampi, rispetto al disegno di legge sopra richiamato, il divieto di procedere a nomine e incarichi, riferendolo ai sei mesi precedenti la scadenza naturale della legislatura (anziché ai tre mesi) ed aggiungendo ai casi di cessazione anticipata della stessa legislatura considerati nel ddl a firma Barbagallo quelli previsti dall'art. 8 dello Statuto, ossia i casi di scioglimento

dell'Assemblea per persistente violazione dello Statuto e di rimozione del Presidente della Regione che abbia compiuto atti contrari alla costituzione o reiterate violazioni di legge. La proroga delle nomine in atto vigenti viene qui prevista fino alla conclusione dell'anno solare in cui si svolgono le elezioni .

DDL 918

Il disegno di legge n. 918, a firma dei deputati Adamo, Ardizzone ed altri prevede un sistema generalizzato di “spoils system” a livello regionale, sancendo la decadenza automatica delle nomine e designazioni effettuate dal Governo regionale al momento della cessazione dei rispettivi organi dello stesso Esecutivo (Presidente della Regione, Assessori, Giunta) che vi abbiano proceduto.

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

Rispetto delle competenze costituzionalmente e statutariamente stabilite.

Occorre preliminarmente osservare che i disegni di legge in esame, in quanto inerenti ad aspetti concernenti l'organizzazione amministrativa della Regione, vertono su una materia la cui disciplina è di sicura spettanza regionale, essendo attribuita dallo Statuto alla competenza esclusiva del nostro legislatore. La conformità rispetto alle regole stabilite in materia nella legislazione statale non è dunque richiesta se non nella misura in cui queste ultime possano essere considerate espressive di principi direttamente sanciti nella Costituzione, i soli che possono ritenersi vincolanti per la legge regionale, oltre a quelli espressamente sanciti nello Statuto regionale.

La possibilità, per la legge regionale, di discostarsi, con riferimento alle tematiche considerate, da quanto previsto dalla legge nazionale, è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 233 del 2006, ad una Regione ordinaria (la Calabria) e va dunque tanto più affermata per una Regione, come la Sicilia, dotata di competenza esclusiva in tema di "ordinamento degli uffici e degli enti regionali" ai sensi dell'art. 14, lett. p) del proprio Statuto.

Lo Statuto regionale, invero, non reca molte disposizioni inerenti agli specifici oggetti considerati nei disegni di legge. I poteri del Governo dimissionario vengono definiti solo nell'art. 8 bis, comma 3, il quale considera la specifica ipotesi di conclusione anticipata della legislatura conseguente alle contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati, precisando che "nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione". E' comunque da ritenere che tale norma possa riferirsi anche ad altri casi di cessazione anticipata della legislatura prevista dallo Statuto.

Quanto alla precisazione di ciò che debba intendersi per "ordinaria amministrazione" va peraltro osservato che, come sottolineato pure dalla dottrina (vedi lo scritto di G. D'Orazio in Enciclopedia giuridica Treccani sui poteri degli organi costituzionali in caso di "prorogatio"), tale nozione appare alquanto indefinita nei suoi contenuti, connotandosi per un ampio grado di relatività. In linea di massima, specie per quanto riguarda gli organi politici e rappresentativi, sembra che essa possa "contrassegnare una determinata categoria di atti, ad esclusione di altri o aventi un elevato grado di discrezionalità o implicanti esercizio di un indirizzo politico"(D'Orazio). La stessa dottrina rileva comunque la possibile esistenza di limiti di natura più propriamente giuridica all'attività degli organi costituzionali che si trovino in una situazione di "prorogatio" (la cui violazione, pertanto comporta,

secondo i principi generali, l'illegittimità dell'atto) espressamente posti con disposizioni di legge costituzionale od ordinaria.

Sembrirebbe dunque astrattamente possibile stabilire tramite legge taluni limiti ai poteri del Governo nei casi avvenuta cessazione della legislatura (a seguito di sfiducia, dimissioni, ecc.) sempre che tali limiti siano posti nel rispetto dei principi costituzionali e dei criteri di massima sopra indicati per la definizione dei poteri degli organi in regime di prorogatio. Sul punto è peraltro opportuno richiamare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 196/2003 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di leggi della regione Calabria e della regione Abruzzo, ha osservato come "la disciplina della prorogatio degli organi elettivi regionali, dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati, sia fundamentalmente di competenza dello Statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale...è escluso in ogni caso che possa provvedere in materia una legge regionale non statutaria". Tuttavia deve rilevarsi come la pronuncia della Corte riguardi due Regioni a statuto ordinario, laddove per la Regione siciliana il quadro di riferimento non possono che essere le previsioni del suo Statuto speciale. Dirimente al riguardo diventa pertanto individuare quali disposizioni ordinamentali sono da ritenere attinenti alla forma di governo o meglio, riprendendo le succitate parole della Corte, siano "parte della disciplina della forma di governo". L'articolo 41 bis, comma 1, dello Statuto stabilisce che "le disposizioni relative alla forma di governo di quell'articolo 9, comma primo, secondo e quarto e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana a maggioranza assoluta dei suoi componenti".

Per il legislatore statutario siciliano, in altri termini, è riconducibile a disciplina della forma di governo la materia dell'elezione diretta del Presidente della Regione (articolo 9, comma 1), la nomina e la revoca degli assessori (articolo 9, comma 2), i limiti ai mandati di esercizio della carica (articolo 9, comma 4), nonché l'approvazione della mozione di sfiducia (articolo 10).

Deve ritenersi che detta individuazione non possa essere suscettibile di estensione analogica, come peraltro sottolineato dalla dottrina più avvertita (leggasi quanto osservato da Scala in *Osservatorio sulle fonti 2005, le leggi statutarie delle Regioni speciali*: "*La legge cost. n. 2/2001 ha abilitato una legge regionale approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a determinare la forma di governo delle regioni speciali e delle province autonome...esse si configurano come una speciale fonte primaria a competenza limitata, chiamata a svolgere le principali scelte organizzative della Regione e alla quale dovrebbe essere precluso l'intervento in ambiti diversi da quelli ad essa assegnati dagli Statuti speciali*").

Per quanto sopra detto, appare controversa, quando non anche di dubbia sostenibilità, una posizione che richieda per la Regione siciliana la necessità di approvare con legge statutaria una fattispecie che disciplini i poteri di nomina del governo in fase di cosiddetta prorogatio. Ciò – come

prima specificato – in presenza di un quadro normativo statutario che depone nel senso di una tassatività delle previsioni che disciplinano la forma di governo.

Altrettanto delicata appare la questione relativa alla configurazione in via legislativa di limiti all'attività del Governo, e nella specie di un divieto di effettuazione di nuove nomine, quando quest'ultimo, pur nell'approssimarsi della fine della legislatura e dunque del proprio mandato, risulti ancora formalmente in carica e nella pienezza dei suoi poteri. In questo caso si pone con particolare evidenza la necessità di circoscrivere al massimo tali vincoli, e di assicurarne la rispondenza con i principi dell'ordinamento costituzionale.

Un'ipotesi ulteriore rispetto all'imposizione di un divieto al Governo di procedere a nomine nell'ultimo periodo della legislatura potrebbe essere rappresentata dalla previsione di una decadenza automatica delle nomine effettuate in tale periodo, così come è stato disposto in una legge della Regione Calabria, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale. Alcune norme contenute in tale legge prevedono la decadenza delle nomine effettuate dall'Esecutivo nei nove mesi precedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione e successivamente rispetto a tale data, fino al rinnovo di questi ultimi. Il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto dallo Stato nei confronti di tali disposizioni, ha ritenuto di non dichiararne l'illegittimità, sul presupposto che esse si riferiscono espressamente (o comunque sono da considerarsi applicabili, in virtù di un'interpretazione di tipo sistematico) a nomine conferite "intuitu personae" dagli organi politici della Regione, ossia fondate su valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale. La cessazione di tali cariche all'atto di insediamento degli organi politici, lungi dal configurare, come prospettato dal ricorrente, una lesione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, consente a questi ultimi la possibilità di rinnovarle, scegliendo (ancora su base eminentemente personale) soggetti idonei a garantire proprio l'efficienza e il buon andamento dell'azione della nuova Giunta, per evitare che essa risulti condizionata dalle nomine effettuate nella parte finale della legislatura precedente (sentenza Corte costituzionale n. 233/2006).

E' utile ricordare che la normativa statale prevede, per gli incarichi relativi a posizioni di vertice dell'Amministrazione, un meccanismo di spoils system comportante la cessazione automatica delle nomine decorsi novanta giorni dalla data della fiducia al nuovo Governo (art.19 del decreto legislativo n. 165 del 2001), mentre ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 145 del 2002 le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, piuttosto che decadere automaticamente, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo, e decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

La giurisprudenza costituzionale successiva alla richiamata sentenza n. 233 del 2006, riprendendo concetti già in parte accennati nella stessa sentenza, ha avuto modo di evidenziare (sentenza n. 104 del 2007) che la previsione del meccanismo dello “spoils system” risulta possibile esclusivamente nei confronti dei titolari di incarichi di diretta collaborazione rispetto all’organo politico, mentre sarebbe esclusa per incarichi di natura “tecnico-professionale” (nella specie, l’incarico di direttore generale di Azienda sanitaria locale) e per quelli di natura non fiduciaria (quali, nella specie, gli incarichi dirigenziali di livello non generale).

Come sopra ricordato, la previsione di una decadenza automatica delle nomine effettuate dagli organi dell’Esecutivo regionale, al venir meno dello stesso Governo, è contenuta, tra i tre disegni di legge considerati, soltanto nel ddl n. 918. Alla luce dei richiamati principi enunciati dalla Corte costituzionale, non appare tuttavia ammissibile la formulazione estremamente generica di tale disposizione, riferita indistintamente a tutte le nomine governative, senza alcuna ulteriore precisazione. Nella relazione introduttiva al disegno di legge in oggetto si dichiara di aver voluto riprodurre quanto previsto nell’articolo 6, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali” (vedi infra); va tuttavia rilevato che quest’ultima norma circoscrive opportunamente l’ambito di operatività del previsto meccanismo di spoils system alle sole “nomine fiduciarie” effettuate dai sindaci e dai presidenti di provincia.

Va da sé che la necessità di circoscrivere l’ambito di operatività della norma agli incarichi di natura più strettamente fiduciaria si imporrebbe anche nel caso in cui si decidesse di optare per la previsione del divieto di effettuazione di nuove nomine da parte del Governo, come proposto nei disegni di legge n. 908 e 920.

Profili critici vanno infine evidenziati, con riferimento al disegno di legge n. 908, per quanto riguarda l’inclusione, tra le ipotesi di operatività del previsto divieto per il Governo di procedere a nuove nomine, dei casi considerati dall’art. 8 dello Statuto regionale. Quest’ultimo, come è noto, prevede lo scioglimento anticipato dell’Assemblea regionale per persistente violazione dello Statuto, e la rimozione del Presidente della Regione che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge, mediante una procedura in cui vengono coinvolti i massimi organi costituzionali dello Stato (lo scioglimento dell’ARS viene disposto dal Governo dello Stato, previa delibera delle due Camere e la rimozione del Presidente della Regione richiede anche un apposito decreto del Presidente della Repubblica) e l’ordinaria amministrazione della Regione viene affidata ad una Commissione straordinaria nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Camere, cui spetta indire le nuove elezioni dell’Assemblea entro i successivi tre mesi. La previsione, contenuta nell’articolo 1 del ddl 908, del “divieto assoluto di procedere a nuove nomine nei centottanta giorni precedenti la scadenza naturale della legislatura” sembrerebbe dunque riferirsi, nelle situazioni previste dall’articolo 8 dello Statuto, ad un periodo in cui la gestione degli affari correnti della

Regione è affidata alla Commissione straordinaria, con i conseguenti gravi dubbi di legittimità sulla possibilità di incidere sui poteri di un organo nominato da organi costituzionali statali.

Normativa nazionale e regionale di interesse

Rammentiamo che la **normativa statale** prevede un meccanismo di spoils system nell'**articolo 19, comma 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, il quale prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo, limitando peraltro tale disposizione ad una serie di incarichi di livello apicale elencati nel comma 3 dello stesso articolo 19, ossia agli incarichi di Segretario generale di ministeri, agli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali e quelli di livello equivalente.

L'articolo 6 della legge n. 145 del 2002, relativo a “Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie”, dispone (comma 1) che “le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri. Dispone altresì (comma 2) che “le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

La **normativa regionale** di riferimento è essenzialmente quella contenuta nell'**articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10**, relativo alle “modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali”, e in particolare nel comma 3, il quale prevede che “gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione possono essere confermati, revocati, modificati e rinnovati entro novanta giorni dall'elezione del Presidente e della Giunta regionale ; se non si provvede entro tale termine, l'incarico si intende confermato sino alla sua naturale scadenza”.

A livello locale, **l'articolo 6, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull'ordinamento degli enti locali”** stabilisce un meccanismo di spoils system prevedendo

che “le nomine fiduciarie demandate ai sindaci e ai presidenti di provincia regionali decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco o del presidente della Provincia regionale”.

APPENDICE DI DOCUMENTAZIONE

STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA, artt. 8, 8 bis e 10

Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella GURI n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 26 dell'1 febbraio 2001).

ARTICOLO 8

1. Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.
2. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.
3. L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.
4. Tale Commissione indice le nuove elezioni per la Assemblea regionale nel termine di tre mesi.
5. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

ARTICOLO 8 bis

1. Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 2. Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.
 3. Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale i Presidenti e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione.
- (1) La legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, ha stabilito, all'art. 4, che "Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana (...) sono prorogati i poteri (...) della precedente Assemblea".*

ARTICOLO 10

1. L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.
2. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi.

D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 16 Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.

(Art. 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza;
- a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4 (32);
- b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
- d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
- d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (33);
- e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
- f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
- g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
- l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti (34).

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri (35).

(32) Lettera aggiunta dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 38, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(33) Lettera aggiunta dal comma 10 dell'art. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(34) Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 38, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(35) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90.

Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali.

(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile (43).

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta (44).

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo (45).

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve

essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni (46).

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 (47).

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (48).

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (49).

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti (50).

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (51).

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia

dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio (52).

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque (53).

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 (54).

6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma (55).

7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2] (56).

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (57).

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali (58).

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 (59) (60).

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi (61).

(43) Comma così sostituito prima dall'art. 3, comma 1, lettera a), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(44) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(45) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e poi così modificato dal comma 32 dell'art. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(46) Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 14-sexies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dal comma 32 dell'art. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, con i limiti di applicabilità previsti dallo stesso comma 32. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 14-sexies.

(47) Comma così modificato prima dall'art. 3, comma 1, lettera c), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(48) Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 147.

(49) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera e), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(50) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181 e il comma 16-quaterdecies dell'art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, entrambi aggiunti dalle relative leggi di conversioni.

(51) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(52) In deroga al presente comma vedi l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 5-bis dell'art. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dal comma 21 dell'art. 18, D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera g), L. 15 luglio 2002, n. 145 e dall'art. 14-sexies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e così modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. L'art. 4, D.L.

29 novembre 2004, n. 280, non convertito in legge, aveva fornito l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma. Inoltre, il presente comma era stato modificato dall'art. 15, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181 e il comma 16-quaterdecies dell'art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, entrambi aggiunti dalle relative leggi di conversione, e il comma 359 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(53) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(54) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(55) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141 e poi così sostituito dal comma 13 dell'art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

(56) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(57) Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dal comma 159 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Vedi, anche, i commi 160 e 161 del citato art. 2. La Corte costituzionale, con sentenza 4-11 aprile 2011, n. 124 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui disponeva che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 165 del 2001, cessassero decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 20-25 luglio 2011, n. 246 (Gazz. Uff. 27 luglio 2011, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui disponeva che gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19 del D.Lgs. n. 165 del 2001, cessassero decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

(58) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera l), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(59) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera m), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(60) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

(61) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera n), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso articolo.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 196/2003

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sull'*prorogatio* degli organi regionali), e della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati rispettivamente il 15 e il 23 maggio 2002, depositati in cancelleria il 25 e 31 maggio 2002 ed iscritti ai numeri 36 e 38 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 2003 il Giudice relatore Valerio Onida;

udito l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso notificato il 15 maggio 2002 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 25 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 126 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla *prorogatio* degli organi regionali), pubblicata il 21 marzo 2002 nel supplemento straordinario n. 3 al *Bollettino ufficiale* n. 5 del 16 marzo 2002.

La legge regionale riguarda il "caso di scioglimento del Consiglio regionale". L'Avvocatura premette che tale scioglimento può avere diverse origini: può essere disposto ai sensi dell'art. 126, primo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, per il compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale; può essere conseguente alla morte, all'impedimento permanente od alle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, od a mozione di sfiducia nei confronti del medesimo approvata dallo stesso Consiglio regionale; può, ancora, derivare dalle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale. Osserva inoltre che un effetto assimilabile allo scioglimento di detto Consiglio si produce nel caso di sentenza di annullamento di atti del procedimento elettorale.

La legge regionale in questione, senza distinguere tra le differenti vicende appena elencate, prevede che, non soltanto la Giunta regionale ed il suo Presidente, ma anche il Consiglio regionale "continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo Presidente della Regione e del nuovo Consiglio regionale".

Ad avviso dell'Avvocatura, la legge della Regione Calabria sarebbe in contrasto con la Costituzione per più ragioni.

In via principale, assumendosi il contrasto con l'art. 126 della Costituzione, il ricorso prospetta la violazione della competenza del legislatore statale ad integrare ed attuare le previsioni costituzionali riguardanti i casi di scioglimento del Consiglio regionale o con questi assimilabili. Non spetta al legislatore regionale, si afferma, integrare l'art. 126 della Costituzione; a ciò dovrà provvedere una legge statale di attuazione della Costituzione. La necessità di una legge statale sarebbe particolarmente evidente per il caso di pronuncia giurisdizionale esecutiva od alla quale debba darsi leale ottemperanza e per il caso di scioglimento disposto con decreto del Presidente della Repubblica; in questi casi la legge regionale "sostanzialmente produrrebbe una assurda, ancorché temporanea, sospensione e limitazione dell'efficacia dell'atto statale", mentre l'appartenenza allo Stato di queste funzioni comporterebbe la competenza statale a disciplinarne effetti e in genere conseguenze (anche immediati).

In via "logicamente subordinata" il ricorso denuncia la violazione dell'art. 123, primo comma, della Costituzione. La legge della Regione Calabria, approvata in esito a procedimento legislativo ordinario, contrasterebbe con la riserva di statuto posta da tale norma costituzionale, in quanto essa concorre a disciplinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.

In via "ulteriormente subordinata", l'illegittimità costituzionale della legge regionale risiederebbe nella mancata distinzione dei differenti casi di scioglimento del Consiglio regionale, nella mancata riferibilità delle funzioni "prorogate" ai soli atti urgenti ed improrogabili, nonché nell'estensione al Consiglio regionale di una "misura" temporanea applicabile eventualmente soltanto alla Giunta regionale.

1.2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte la Regione Calabria non si è costituita.

2.1. - Con ricorso notificato il 23 maggio 2002 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 31 maggio successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 117, secondo e quarto comma, 122, 123, primo comma, e 126 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali), pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 5 del 27 marzo 2002.

Una prima ragione di illegittimità costituzionale investirebbe la formulazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale, con i quali il legislatore regionale ha "sostituito" alcune disposizioni della legge statale 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", senza "aver cura di stabilire il limite territoriale delle nuove sostitutive disposizioni". Ne deriverebbe che, in contrasto con l'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., la legge regionale avrebbe, a rigore, l'effetto di rendere le disposizioni statali "sostituite" non più applicabili in tutto il territorio nazionale, dato che, in linea di principio, la legge regionale ha forza non inferiore a quella della legge statale.

Una seconda censura di costituzionalità riguarda l'art. 3 della legge regionale, là dove esso novella i commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 3 della legge statale n. 108 del 1968. La norma prevede tre discipline differenziate, relative rispettivamente: (a) al "caso di scioglimento del Consiglio regionale o di rimozione del Presidente della Giunta per atti contrari alla Costituzione per gravi violazioni di legge e per ragioni di sicurezza nazionale"; (b) alle "ipotesi" di scioglimento anticipato diverse da quelle indicate *sub* (a), e cioè allo scioglimento conseguente alla morte, all'impedimento permanente od alle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, od a mozione di sfiducia nei confronti del medesimo approvata dallo stesso Consiglio regionale, ovvero conseguente alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio regionale; (c) al "caso di annullamento delle elezioni pronunciato dal giudice amministrativo", caso diverso dai due precedenti, in quanto concerne l'annullamento e non la cessazione dei mandati.

Con riguardo a queste disposizioni, l'Avvocatura prospetta la violazione dell'art. 126 della Costituzione, sostenendo che non spetta al legislatore regionale integrarne la portata, perché a ciò dovrà provvedere una legge statale di attuazione della Costituzione. Nel ricorso si osserva che la

necessità di una legge statale sarebbe "particolarmente evidente per il caso di pronuncia giurisdizionale esecutiva od alla quale debba darsi leale ottemperanza e per il caso di scioglimento disposto con decreto del Presidente della Repubblica", giacché "l'appartenenza allo Stato delle funzioni testé considerate comporta la competenza statale a disciplinarne effetti e in genere conseguenze (anche immediati)".

In via "logicamente subordinata", la difesa erariale deduce la violazione dell'art. 123, primo comma, della Costituzione: la legge regionale, approvata in esito a procedimento legislativo ordinario, contrasterebbe con la riserva di statuto, in quanto essa concorre a disciplinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.

In via "ulteriormente subordinata", e nel dettaglio, il ricorrente, sempre con riguardo al novellato art. 3, osserva che: (a) il comma 3 ripristina la disposizione contenuta nel previgente art. 126, ultimo comma, della Costituzione, senza considerare che l'avvenuta soppressione di tale ultimo comma è stata determinata anche dalla non approvazione, nel corso del procedimento di revisione costituzionale, di un emendamento mirante a conservarlo; (b) i commi 4 e 5 prevedono la permanenza in carica anche del Consiglio regionale sciolto o colpito da annullamento giurisdizionale, così estendendo una "misura" temporanea eventualmente applicabile soltanto alla Giunta regionale; (c) il comma 4 non pone il limite "degli affari indifferibili ed urgenti"; (d) il comma 6, riguardante l'indizione delle nuove elezioni, prevede un termine dilatorio - "entro tre mesi" (peraltro senza precisarne sempre la decorrenza) - eccessivamente lungo anche perché in ipotesi riferito soltanto ai casi di scioglimento del Consiglio o rimozione del Presidente della Giunta o annullamento delle elezioni, ed il successivo comma 7 ulteriormente prolunga detto termine facendolo decorrere "dallo spirare del termine per l'azione revocatoria".

Queste disposizioni contrasterebbero con l'art. 126 della Costituzione, che pretenderebbero di integrare, e con l'art. 117, secondo e quarto comma, della Costituzione.

Un'ulteriore censura è mossa alla disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 2 del "sostituito" art. 3, a termini del quale "Finché non è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente". Si tratterebbe di una disposizione innovativa rispetto all'art. 3, secondo comma, della legge n. 108 del 1968, il quale prevede che i Consigli regionali esercitano le loro funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione. Ad avviso dell'Avvocatura, tale disposizione della legge regionale consentirebbe alla maggioranza del Consiglio regionale uscente di produrre leggi ed altri atti di sua competenza, non soltanto durante la campagna elettorale e per qualche settimana dopo le elezioni, ma persino nell'eventualità di una sconfitta elettorale; il tutto senza il limite degli "affari urgenti ed indifferibili". La norma contrasterebbe con l'art. 122 della Costituzione, perché spetta allo Stato stabilire la durata degli organi elettivi delle Regioni, e quindi anche il perdurare delle funzioni ad essi affidate. In via logicamente subordinata, essa contrasterebbe con l'art. 123, primo comma, della Costituzione, perché avrebbe dovuto essere approvata non con legge regionale "ordinaria" ma nel contesto dello statuto, e perciò con il particolare procedimento per questo previsto.

Costituzionalmente illegittime sarebbero inoltre le diverse disposizioni della legge regionale nelle quali (anche incidentalmente) è prevista una durata quinquennale del Consiglio regionale ("in cinque anni", "il quinquennio", "del quinquennio"). Ai sensi dell'art. 122 della Costituzione la durata di tutti i Consigli regionali è unitariamente stabilita "con legge (al singolare) della Repubblica".

Le ulteriori disposizioni residue, non menzionate specificatamente, sarebbero da ritenersi attinenti alla materia elettorale considerata dal primo, secondo e quinto comma dell'art. 122 della Costituzione, e perciò contrasterebbero con detti parametri costituzionali, ed in particolare con il primo comma, ove è previsto che la "legge della Regione" debba essere prodotta dopo una legge dello Stato stabilente "principi fondamentali" e "nei limiti" fissati da detti principi. Osserva l'Avvocatura che il disegno di legge statale di attuazione dell'art. 122 della Costituzione è attualmente all'esame del Parlamento nazionale e che a tale disegno di legge dovrebbe essere

affidato, tra l'altro, il compito di modificare le disposizioni della legge n. 108 del 1968 che prevedono decreti del Commissario del Governo.

2.2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Regione Abruzzo, concludendo per l'infondatezza delle questioni.

Innanzitutto, quanto alla ritenuta "natura sostitutiva" delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale, nella memoria si osserva che il ricorso del Governo muove da un erroneo presupposto interpretativo: l'art. 1 della legge regionale, infatti, recepisce la legge statale n. 108 del 1968, quindi la recepisce e la fa propria solo per la Regione Abruzzo, che non ha potere di disporre per altre Regioni. Una volta recepita nell'ordinamento regionale la legge statale, anche le modifiche e le integrazioni apportate dall'art. 3, si sostiene, sono destinate ad avere effetti soltanto in ambito regionale.

Sarebbe da escludere anche la denunciata violazione dell'art. 126 della Costituzione. In tale disposizione non vi è infatti alcuna norma che direttamente ascriva allo Stato la competenza esclusiva a regolare gli effetti dello scioglimento. Sarebbe quindi preciso dovere della Regione, specie dopo la riforma del titolo V della Costituzione, regolare gli effetti di atti, quali la declaratoria giudiziale di annullamento delle elezioni, comportanti la cessazione degli organi primari, di legislazione e di governo, della Regione. Né di alcun rilievo sarebbe la non approvazione, durante i lavori parlamentari culminati nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di un emendamento mirante a confermare l'ultimo comma del previgente art. 126 della Costituzione: se, infatti, la Regione ha il potere di regolare effetti di atti patologici riferiti alla vita dei suoi organi, il limite sarebbe quello dell'attuale art. 126 della Costituzione, che non vieta affatto una disciplina regionale atteggiata sulla scorta del precedente principio costituzionale.

Anche la dedotta violazione dell'art. 123 della Costituzione sarebbe infondata, perché tra gli oggetti affidati espressamente alla normazione statutaria non rientra quello concernente la regolazione degli effetti dello scioglimento degli organi. Si sostiene inoltre che lo statuto regionale, attualmente ancora in fase di predisposizione, ben "potrà nel momento di sua formazione ed adozione comprendere e modificare, ove occorra, la normazione" di cui alla legge regionale oggetto del ricorso.

3. - In prossimità dell'udienza, la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa nel giudizio promosso nei confronti della Regione Abruzzo (reg. ric. n. 38 del 2002).

Si invoca la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 304 del 2002, che dimostrerebbe la illegittimità costituzionale di talune disposizioni della legge impugnata.

L'Avvocatura ritiene utile una pronuncia che affermi rientrare nella legislazione esclusiva dello Stato qualsiasi disposizione "in tema di ottemperanza (e dei relativi tempi e modi) alle sentenze e decisioni degli organi giurisdizionali".

In replica alla memoria della Regione, l'Avvocatura sostiene che la categoria degli atti indifferibili ed urgenti è nozione precisa ed è già stata utilizzata, in vicenda analoga, nel d.P.R. 16 luglio 2001, con cui sono state dettate disposizioni per assicurare il compimento di tale genere di atti da parte della Regione Molise a seguito dell'annullamento in via giurisdizionale delle operazioni elettorali per il rinnovo di quel Consiglio regionale.

Considerato in diritto

1. - Il Governo ha impugnato con due distinti ricorsi due leggi regionali, rispettivamente della Regione Calabria (reg. ric. n. 36 del 2002) e della Regione Abruzzo (reg. ric. n. 38 del 2002). La legge regionale della Calabria 15 marzo 2002, n. 14, reca "Disposizioni sulla *prorogatio* degli organi regionali". L'art. 1 della legge (l'unico a contenuto normativo: l'art. 2 prevede l'anticipata

entrata in vigore della stessa legge) stabilisce che "Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale, il Presidente della Regione, la Giunta regionale e il Consiglio continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento rispettivamente del nuovo Presidente della Regione e del nuovo Consiglio regionale".

Il Governo contesta anzitutto che spetti al legislatore regionale integrare l'art. 126 della Costituzione, in tema di scioglimento del Consiglio regionale. In via subordinata, sostiene che la legge regionale contrasterebbe con la riserva di legge statutaria di cui all'art. 123, primo comma, della Costituzione, concorrendo essa a disciplinare la forma di governo della Regione e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della stessa. In via ulteriormente subordinata, il Governo lamenta che la legge regionale non distingue tra i differenti casi di scioglimento del Consiglio, cioè quello disposto con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 126, primo comma, della Costituzione, per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale; quello conseguente alla morte, all'impedimento permanente o alle dimissioni del Presidente della Regione o a voto di sfiducia nei suoi confronti; quello conseguente alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio; nonché il caso, assimilabile per gli effetti, di pronuncia giurisdizionale che annulli gli atti del procedimento elettorale. Inoltre la legge impugnata sarebbe illegittima anche perché non circoscrive l'esercizio delle funzioni del Consiglio prorogato ai soli atti urgenti, ed in quanto estende al Consiglio regionale una misura temporanea che sarebbe, a tutto concedere, applicabile soltanto alla Giunta.

2. - La legge regionale dell'Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, recante "Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali", ha una struttura più complessa. Essa esordisce, all'art. 1, stabilendo che "È recepita la legge dello Stato 17 febbraio 1968, n. 108, con le successive modificazioni e integrazioni" (si tratta della legge statale che disciplina l'elezione dei Consigli delle Regioni ordinarie). I successivi artt. 2, 3 e 4 sostituiscono alcune disposizioni della legge statale n. 108 del 1968, in parte confermandone il contenuto, in parte modificandolo e integrandolo.

In particolare, un primo gruppo di disposizioni attribuisce al Presidente della Giunta regionale la competenza ad emanare atti del procedimento elettorale, che la legge statale collocava in capo al Commissario del Governo: così per il decreto che determina il numero di seggi del Consiglio e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni (art. 2 della legge regionale, che sostituisce il comma 3 dell'art. 2 della legge statale); per il decreto che indice le elezioni (art. 3, comma 6, del testo legislativo recepito, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale); per l'atto che rende esecutivo il riparto delle spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio regionale con le elezioni dei consigli provinciali e comunali (art. 4 della legge regionale, che modifica il comma 2 dell'art. 21 della legge statale).

Un secondo gruppo di disposizioni regola la durata in carica del Consiglio e i termini per la nuova elezione e per gli adempimenti successivi: si prevede che "La durata del Consiglio regionale è stabilita dalla legge dello Stato in cinque anni", decorrenti dalla data dell'elezione (art. 3, comma 1, del testo recepito e sostituito); che le elezioni possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio (art. 3, comma 2, primo periodo, del testo recepito e sostituito, che riprende su questo punto l'art. 3, secondo comma, della legge statale); che la prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni (art. 3, comma 2, secondo periodo); che le elezioni sono indette "entro tre mesi", non è chiaro se decorrenti dalla scadenza o dallo scioglimento, ovvero dal termine iniziale a partire dal quale possono aver luogo le elezioni medesime (art. 3, comma 6); che il termine, nel caso di annullamento giurisdizionale delle elezioni, decorre "dallo spirare del termine per l'azione revocatoria" (art. 3, comma 7).

Un terzo, articolato gruppo di disposizioni regola l'esercizio delle funzioni degli organi regionali dopo la scadenza o lo scioglimento, stabilendo, ma non in ogni caso, il principio della *prorogatio*: "finché non è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente"

(art. 3, comma 2, terzo periodo); nel caso di scioglimento del Consiglio o di rimozione del Presidente della Giunta per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, "con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio" (art. 3, comma 3, sulla falsariga del vecchio art. 126, quinto comma, della Costituzione, nel testo anteriore alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); al di fuori di tale ipotesi, "in caso di scioglimento anticipato, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale sono prorogati sino all'insediamento del nuovo Consiglio" (art. 3, comma 4); in caso di annullamento giurisdizionale delle elezioni, "il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale restano in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio, per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione e per la trattazione degli affari indifferibili ed urgenti" (art. 3, comma 5).

Secondo il Governo ricorrente, una prima ragione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 117, secondo e quarto comma, della Costituzione, coinvolgerebbe quasi tutto il testo legislativo, e dovrebbe ravvisarsi nella formulazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale, in quanto il legislatore regionale avrebbe sostituito disposizioni della legge statale n. 108 del 1968 senza aver cura di stabilire il limite territoriale di efficacia delle nuove disposizioni, così che, a rigore, esso avrebbe inciso sull'efficacia di quest'ultima legge in tutto il territorio nazionale.

Quanto alle disposizioni in tema di esercizio delle funzioni degli organi regionali dopo lo scioglimento del Consiglio o l'annullamento delle elezioni, il ricorrente muove censure analoghe a quelle prospettate relativamente alla legge della Regione Calabria: non spetterebbe al legislatore regionale integrare l'art. 126 della Costituzione, e in particolare regolare effetti e conseguenze della pronuncia di annullamento giurisdizionale delle elezioni o dell'atto statale di scioglimento del Consiglio; in subordine, la legge violerebbe la riserva di legge statutaria di cui all'art. 123, primo comma, della Costituzione.

In via ulteriormente subordinata, sarebbero in contrasto con gli artt. 126 e 117, secondo e quarto comma, della Costituzione, la norma della legge regionale che "ripristina" la previsione del vecchio art. 126, quinto comma, della Costituzione senza tener conto della avvenuta soppressione di esso nel nuovo testo dell'art. 126; la previsione della permanenza in carica del Consiglio sciolto o colpito da annullamento giurisdizionale, misura che, a tutto concedere, sarebbe applicabile solo alla Giunta; la mancata previsione del limite degli "affari indifferibili ed urgenti" nel caso di scioglimento del Consiglio diverso da quello disposto ai sensi dell'art. 126, primo comma, della Costituzione; la statuizione del termine eccessivamente lungo di tre mesi per l'indizione delle elezioni, termine ulteriormente prolungato, nel caso di annullamento delle elezioni, facendolo decorrere dallo spirare del termine per l'azione revocatoria.

Ancora, sarebbe illegittima la previsione della *prorogatio* dei poteri del Consiglio fino alla riunione del nuovo, in quanto spetterebbe allo Stato, competente a stabilire la durata degli organi elettivi delle Regioni, ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, anche prevederne la *prorogatio*: in subordine, si tratterebbe di materia riservata allo statuto. Sarebbe altresì illegittima la previsione della durata quinquennale del Consiglio, spettando alla legge statale stabilire la durata dei Consigli regionali. Infine, le disposizioni residue della legge regionale, che attengono alla materia elettorale, contrasterebbero con l'art. 122, primo, secondo e quinto comma, della Costituzione, in quanto la legge regionale che disciplina l'elezione del Consiglio potrebbe essere emanata solo dopo che la legge dello Stato abbia fissato principi e limiti, ai sensi del medesimo art. 122, primo comma: a tale legge statale competerebbe anche il compito di modificare le disposizioni della legge n. 108 del 1968 che attribuiscono al Commissario del Governo l'emanazione di atti del procedimento elettorale.

3. - I due ricorsi propongono censure in parte comuni alle due leggi regionali, a loro volta destinate a regolare materie parzialmente comuni. È perciò opportuno riunire i giudizi perché siano decisi con unica pronunzia.

4. - La disciplina del sistema di elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario era riservata, secondo il testo originario dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, alla legge statale. Nell'esercizio di tale competenza il legislatore statale dettò la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), più di recente modificata e integrata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Con la riforma recata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, si è fra l'altro disposto che spetta alla legge della Regione disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente regionale (per la Giunta solo se lo statuto accoglie un sistema diverso da quello dell'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, il quale nomina e revoca i componenti della Giunta), nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (nuovo art. 122, primo e quinto comma, Cost.).

A seguito di tale riforma, le leggi statali in materia conservano la loro efficacia, in forza del principio di continuità (sentenze n. 14 del 1973 e n. 376 del 2002, ordinanze n. 269 del 1974 e n. 383 del 2002), fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali: ma la potestà legislativa in tema di elezione dei Consigli regionali spetta ormai alle Regioni.

Né è a dirsi che tale potestà regionale possa essere esercitata solo dopo che lo Stato abbia dettato i principi fondamentali cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ai sensi dell'art. 122, primo comma, della Costituzione.

Anche in questo caso non vi è ragione per ritenerne precluso l'esercizio fino alla statuizione di nuovi principi, con la conseguenza che il legislatore statale, omettendo di dettare tali principi, potrebbe di fatto paralizzare l'esercizio della competenza regionale a tempo indeterminato. Vale dunque il principio per cui la legislazione regionale può disciplinare le nuove materie - e nella specie l'elezione del Consiglio - nel rispetto dei principi fondamentali che si ricavano dalla preesistente legislazione statale (cfr. sentenza n. 282 del 2002).

Vi è certo l'ulteriore complicazione nascente dal fatto che, fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (oltre che delle nuove leggi elettorali regionali), l'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 detta direttamente la disciplina della elezione del Presidente regionale, stabilendo che essa sia contestuale al rinnovo del Consiglio e che si effettui "con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali", così indirettamente in qualche misura "irrigidite" in via transitoria; e dal fatto che la nuova disciplina statutaria, cui è demandata la definizione della forma di governo regionale, condiziona inevitabilmente, in parte, il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio. In pratica ciò comporta che siano esigui gli spazi entro cui può intervenire il legislatore regionale in tema di elezione del Consiglio, prima dell'approvazione del nuovo statuto. Tuttavia questo non significa che la legge regionale non possa nemmeno, fin d'ora, modificare, in aspetti di dettaglio, la disciplina delle leggi statali vigenti, per tutto quanto non è direttamente o indirettamente implicato dal citato art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, in attesa del nuovo statuto, e così per quanto riguarda competenze e modalità procedurali; ancor meno significa che alla legge regionale sia precluso dettare, nell'esercizio di una competenza che ormai le è propria, una disciplina riproduttiva di quella delle leggi statali previgenti.

5. - Non era dunque di per sé precluso al legislatore regionale disporre, come fa l'art. 1 della legge abruzzese (peraltro non specificamente censurato dal ricorrente), il "recepimento" della legge statale n. 108 del 1968 "con le successive modificazioni e integrazioni". Tale "recepimento" va ovviamente inteso nel senso che la legge regionale viene a dettare, *per relationem*, disposizioni di contenuto identico a quelle della legge statale, su alcune delle quali, contestualmente, gli articoli successivi operano modificandole o sostituendole: ferma restandone la diversa forza formale e la diversa sfera di efficacia.

Non si può omettere di notare la improprietà di una tecnica legislativa che, operando il "recepimento" e poi la parziale sostituzione delle disposizioni della legge statale (fra l'altro, a quanto sembra, della sola legge n. 108 del 1968, con le modifiche apportate successivamente al suo testo, in particolare da vari articoli della legge n. 43 del 1995, e non delle autonome disposizioni dettate successivamente dalla stessa legge n. 43 del 1995), dà vita ad una singolare legge regionale, dal testo corrispondente a quello della legge statale, i cui contenuti, peraltro, non risultano sempre legittimamente assumibili dalla legge regionale, in quanto estranei alla sua competenza: così quelli che riguardano ad esempio, oltre che, come si dirà, la durata in carica del Consiglio, di cui all'art. 3, i ricorsi giurisdizionali, di cui all'art. 19, o le norme sullo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali, provinciali e comunali, di cui agli artt. 20 e 21.

Non è però condivisibile la censura di carattere generale mossa dal ricorrente agli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Abruzzo, che sarebbero in contrasto con il limite territoriale della legge regionale e con l'art. 117, secondo e quarto comma, della Costituzione, in quanto la legge regionale non potrebbe sostituire disposizioni di una legge statale, facendo venir meno l'applicabilità delle disposizioni sostituite in tutto il territorio nazionale. In realtà la legge statale continua a spiegare l'efficacia che le è propria; la legge regionale non fa che introdurre una disciplina materialmente identica, in cui le disposizioni che vengono dettate in "sostituzione" di quelle corrispondenti della legge dello Stato esplicano tale effetto sostitutivo solo con riguardo alla sfera di efficacia della legge regionale di "recepimento", senza intaccare la diversa sfera di efficacia della legge statale.

6. - Passando ad esaminare le singole disposizioni della legge della Regione Abruzzo, modificative di quelle della legge statale, vengono in considerazione in primo luogo quelle che attribuiscono alla competenza del Presidente della Giunta regionale l'emanazione del decreto che determina e assegna i seggi del Consiglio alle singole circoscrizioni (art. 2 della legge impugnata, sostitutivo dell'art. 2, comma 3, della legge statale) e l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni (art. 3, comma 6, nonché commi 8 e 9).

Le censure mosse a tali disposizioni non sono fondate. L'intervento legislativo regionale riguarda infatti un oggetto - il procedimento per la elezione del Consiglio - divenuto ormai di competenza della Regione ai sensi del nuovo art. 122, primo comma, della Costituzione: e riguarda aspetti procedurali non incidenti sui principi fondamentali ricavabili in materia dalla legislazione statale, né sui vincoli che discendono dal rispetto della normativa transitoria dettata, in pendenza dell'approvazione dello statuto, dall'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999.

7. - A diversa conclusione di fondatezza della questione deve giungersi con riguardo all'art. 4 della legge dell'Abruzzo, che attribuisce alla competenza del Presidente della Regione l'emanazione dell'atto che rende esecutivo il riparto delle spese per gli adempimenti comuni alle elezioni regionali, provinciali e comunali in caso di loro contemporaneità. La disposizione impugnata incide infatti anche sulla materia della "legislazione elettorale" dei Comuni e delle Province, che spetta allo Stato, ai sensi del nuovo art. 117, secondo comma, lettera *p*, della Costituzione. Essa deve dunque essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

8. - Venendo ora al secondo gruppo di disposizioni impuginate della legge della Regione Abruzzo, in tema di durata del mandato consiliare e di termini del procedimento elettorale e degli adempimenti successivi, deve anzitutto giudicarsi costituzionalmente illegittimo il comma 1 del testo legislativo che l'art. 3 della legge impugnata "sostituisce" all'art. 3 della legge statale, in cui si prevede che "la durata del Consiglio regionale è stabilita dalla legge dello Stato in cinque anni", decorrenti dalla data dell'elezione. La disciplina della durata in carica del Consiglio è infatti attribuita, dall'art. 122, primo comma, della Costituzione, alla competenza della legge statale. Né, evidentemente, spetta alla legge regionale non tanto riprodurre la norma statale, quanto prevedere la competenza ed il contenuto della legge statale, come pretende di fare la disposizione impugnata.

9. - Va esente da censura, invece, la disposizione che disciplina il termine iniziale per lo svolgimento delle elezioni (art. 3, comma 2, primo periodo, del testo legislativo "sostituito" dall'art. 3 della legge impugnata all'art. 3 della legge statale): la previsione, conforme del resto a quella della

legge statale, riguarda il procedimento elettorale, di competenza della Regione, mentre il riferimento al "quinquennio" può intendersi come fatto al periodo del mandato consiliare oggi stabilito dalla legge dello Stato, senza che questo valga a novare la fonte della norma che stabilisce la durata in carica del Consiglio.

Parimenti, e per la stessa ragione, non è fondata la questione con riguardo alla disposizione che prevede che le elezioni siano indette entro tre mesi (art. 3, comma 6, del testo "sostituito" all'art. 3 della legge statale dall'art. 3 della legge regionale dell'Abruzzo, da intendersi nel senso che le elezioni abbiano luogo, e non siano semplicemente indette, entro tale lasso di tempo): anche se non è chiaro se detto termine *ad quem* - oggi assente nella legge statale, che prevede solo il termine iniziale - sia fatto decorrere, nel caso di scadenza del mandato, da tale scadenza, ovvero dalla quarta domenica antecedente la stessa, a partire dalla quale le elezioni possono avere luogo ai sensi del precedente comma 2. In ogni caso, non può dirsi che tale termine sia eccessivamente lungo, tenuto conto anche che esso, pur se fatto decorrere dalla scadenza del Consiglio, supera di soli venti giorni il periodo massimo di settanta giorni dalla fine del mandato delle Camere, entro il quale devono essere elette le nuove, ai sensi dell'art. 61, primo comma, della Costituzione.

10. - È, invece, costituzionalmente illegittimo il comma 2, secondo periodo, del testo "sostituito" all'art. 3 della legge statale dall'art. 3 della legge della Regione Abruzzo, in cui si dispone che la prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Esso infatti modifica (sia pure marginalmente), al di fuori del procedimento di approvazione della legge statutaria previsto dal nuovo art. 123, primo comma, della Costituzione, la vigente disciplina dello statuto della Regione Abruzzo (tuttora efficace, fino all'entrata in vigore di nuove leggi statutarie, per le parti non implicitamente abrogate dalla riforma costituzionale: cfr. sentenza n. 304 del 2002), il cui art. 18, primo comma, stabilisce che il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

11. - Pure costituzionalmente illegittimo è il comma 7 del testo "sostituito" dall'art. 3 della legge impugnata all'art. 3 della legge statale, secondo cui il termine *ad quem* di tre mesi, previsto dal comma 5 per l'indizione delle elezioni, decorre, in caso di annullamento delle elezioni, dalla scadenza del "termine per l'azione revocatoria", la quale - si intende - possa essere esperita per la revoca della pronuncia giurisdizionale definitiva di annullamento delle operazioni elettorali.

L'intento di siffatta disposizione è, all'evidenza, quello di consentire un ulteriore prolungamento del periodo transitorio durante il quale, ai sensi del precedente comma 5, si dispone che restino in carica per l'ordinaria amministrazione e per gli affari indifferibili ed urgenti gli organi eletti colpiti dall'annullamento. Ma, anche a prescindere da questo collegamento con una disposizione che, come si dirà più oltre, è, per altre ragioni, costituzionalmente illegittima, sta di fatto che differire la indizione delle nuove elezioni, in caso di annullamento delle precedenti, non già fino al passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento, ma oltre, in attesa di una del tutto eventuale azione di revocazione di detta pronuncia definitiva, significa prolungare irragionevolmente una situazione patologica e di carenza costituzionale come quella derivante dall'annullamento delle elezioni seguite alla scadenza o allo scioglimento del precedente Consiglio; mentre è necessario ripristinare al più presto la legittima rappresentatività degli organi regionali.

12. - Si può ora passare ad esaminare le disposizioni delle leggi impuginate che riguardano il tema principale su cui si è esplicitato l'intervento legislativo delle due Regioni, vale a dire quello della *prorogatio* degli organi regionali dopo la scadenza, lo scioglimento o la rimozione.

L'art. 3 della legge n. 108 del 1968 stabilisce fra l'altro che i Consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni (primo comma), decorrenti dalla data della elezione (terzo comma), ma che essi "esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo" della loro durata in carica (secondo comma).

Tale disposizione non accoglie dunque il principio della *prorogatio* del Consiglio dopo la sua scadenza e fino alla riunione del nuovo Consiglio eletto, previsto invece per le Camere dall'art. 61,

secondo comma, della Costituzione, e per i Consigli delle Regioni ad autonomia speciale dall'art. 4 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1: anche se questa Corte, chiamata a dirimere alcuni conflitti di attribuzione in ordine al legittimo esercizio del potere governativo di rinvio delle leggi regionali (previsto dal vecchio testo dell'art. 127 della Costituzione), nell'affermare il vigore nelle Regioni del c.d. "principio di rappresentatività", per cui i procedimenti legislativi *in itinere* decadono con la fine della legislatura, ebbe a stabilire che dopo il 46° giorno anteriore alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, e fino alla sua cessazione, vale a dire "nel corso degli ultimi quarantacinque giorni di permanenza in carica del Consiglio stesso", le assemblee "dispongono di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in *prorogatio*" (sentenza n. 468 del 1991, e analogamente sentenza n. 515 del 1995).

Può dirsi dunque che, allo stato della legislazione statale (tuttora applicabile fino all'esercizio delle nuove competenze statutarie e legislative regionali), i Consigli regionali conservano i loro poteri solo fino alla scadenza.

Nel sistema antecedente alla riforma costituzionale recata dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, era disciplinato a parte il caso dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, per aver compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, per non aver corrisposto all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che avessero compiuto analoghi atti o violazioni, per impossibilità di funzionamento a seguito di dimissioni o impossibilità di formare una maggioranza, o infine per ragioni di sicurezza nazionale. In questi casi era previsto, infatti, che col decreto di scioglimento fosse nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indicasse le elezioni entro tre mesi e provvedesse all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio (art. 126, vecchio testo, quinto comma).

Non era e non è invece regolato il caso di annullamento delle operazioni elettorali dopo l'elezione del Consiglio: tanto è vero che, quando si verificò questa ipotesi nel Molise, il Governo, invocando il carattere necessario dell'ente con la conseguente necessità di assicurare il compimento degli atti improrogabili, nel silenzio dello statuto regionale, non ancora adeguato ai principi della legge cost. n. 1 del 1999 (così implicitamente riconosciuto fonte competente in materia) e i "poteri residuali del Governo", in base ad un (per la verità, inedito) "principio generale dell'ordinamento che attribuisce al Governo un potere di intervento per assicurare l'adempimento degli obblighi attinenti a interessi di rilievo costituzionale", ebbe a disporre che la Giunta e il Presidente, la cui elezione era stata annullata, provvedessero "agli atti urgenti e improrogabili sino alla proclamazione del nuovo consiglio e del presidente della Regione" (d.P.R. 16 luglio 2001, recante "Disposizioni per assicurare il compimento di atti urgenti e improrogabili da parte della Regione Molise": la motivazione è contenuta nel preambolo del decreto).

Quanto alla permanenza in carica della Giunta e del Presidente della Regione, l'art. 26, terzo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (derogabile però dagli statuti regionali, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1084) stabiliva che la Giunta durasse in carica "fino alla rinnovazione del Consiglio", salvo il caso di revoca con voto del Consiglio medesimo. In molte Regioni, ma non in tutte, la materia è oggetto di previsioni statutarie, come nel caso dell'Abruzzo, il cui statuto, all'art. 42, prevede che "la Giunta e il suo Presidente, in caso di dimissioni o di revoca ovvero nel caso di rinnovazione del Consiglio, rimangono in carica, per gli affari correnti, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta" (e l'art. 19, settimo comma, prevede a sua volta che l'ufficio di presidenza del Consiglio resti in carica "fino alla convocazione del nuovo Consiglio"); o come nel caso della Calabria, il cui statuto, all'art. 19, prevede che "la Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta", limitandosi però, dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della proposta di revoca o il voto del Consiglio sulle dimissioni, agli affari di ordinaria amministrazione.

13. - Con la legge costituzionale n. 1 del 1999 la disciplina dell'organizzazione di governo delle Regioni è stata profondamente innovata. Spetta ora ai nuovi statuti, approvati con legge regionale, determinare, in armonia con la Costituzione, la forma di governo delle Regioni e i principi fondamentali della loro organizzazione e del loro funzionamento (nuovo art. 123, primo comma, della Costituzione). Spetta alla legge della Regione disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente regionale (per la Giunta, solo se lo statuto accoglie un sistema diverso da quello dell'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto), nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (nuovo art. 122, primo e quinto comma, Cost.). Infine, il nuovo art. 126 della Costituzione prevede ancora lo scioglimento del Consiglio che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o per ragioni di sicurezza nazionale, senza però più prevedere la nomina, in questi casi, di una commissione incaricata di indire le elezioni e nel frattempo di assicurare l'ordinaria amministrazione e il compimento degli atti improrogabili, salvo ratifica del nuovo Consiglio, come stabiliva il vecchio testo; e aggiunge che lo scioglimento del Consiglio consegue altresì alla approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente eletto a suffragio universale e diretto, nonché alla rimozione, alla morte, all'impedimento permanente e alle dimissioni del medesimo, e alle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri: anche in queste ultime ipotesi la Costituzione non disciplina l'esercizio delle funzioni nel periodo di transizione fra lo scioglimento del Consiglio e l'elezione del nuovo.

Una interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali conduce a ritenere che la disciplina della eventuale *prorogatio* degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati, sia oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale: così come è la Costituzione (art. 61, secondo comma; art. 77, secondo comma) che regola la *prorogatio* delle Camere parlamentari.

Non può condividersi la tesi secondo cui tale competenza sarebbe attribuita alla legge statale, cui spetta, ai sensi dell'art. 122, primo comma, Cost. stabilire "la durata degli organi elettivi" regionali. L'istituto della *prorogatio*, a differenza della vera e propria proroga (cfr., rispettivamente, art. 61, secondo comma, e art. 60, secondo comma, Cost., per quanto riguarda le Camere), non incide infatti sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto.

È ovvio, peraltro, che gli statuti, nel disciplinare la materia, dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell'art. 123, primo comma, della Costituzione (cfr. sentenza n. 304 del 2002).

Si deve però eccettuare l'ipotesi dello scioglimento o rimozione "sanzionatori", prevista dall'art. 126, primo comma, della Costituzione. In questo caso, trattandosi di un intervento repressivo statale (non più previsto per la semplice impossibilità di funzionamento, come accadeva nel vecchio testo dell'art. 126 Cost., ma solo a seguito di violazioni della Costituzione o delle leggi, o per ragioni di sicurezza nazionale), è logico che le conseguenze, anche in ordine all'esercizio delle funzioni fino all'elezione dei nuovi organi, siano disciplinate dalla legge statale, cui si deve ritenere che l'art. 126, primo comma, della Costituzione implicitamente rinvii, nonostante l'avvenuta soppressione del vecchio art. 126, quinto comma: non potendosi supporre che resti nella disponibilità della Regione disporre la proroga dei poteri di organi sciolti o dimessi a seguito di gravi illeciti, o la cui permanenza in carica rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale.

A parte deve essere considerata l'ipotesi - che la legge della Regione Abruzzo fa oggetto di specifica disciplina - dell'annullamento giurisdizionale della elezione: in questo caso si verifica non la scadenza o lo scioglimento o la rimozione di un Consiglio o di un Presidente legittimamente eletti ed in carica, ma il venir meno *ex tunc*, secondo i principi, dello stesso titolo di investitura dell'organo elettivo.

Anche in questa ipotesi la disciplina dell'esercizio delle funzioni regionali fino alla nuova elezione rientra in linea di principio nella competenza statutaria della Regione, salvi i limiti che la Regione stessa incontra in forza della competenza statale esclusiva in materia giurisdizionale, stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera *l*, della Costituzione. In ogni caso, è escluso che possa provvedere in materia una legge regionale non statutaria.

In conclusione, dunque, in tema di disciplina dell'esercizio dei poteri degli organi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o rimozione, o dopo l'annullamento della elezione, la legge regionale è priva di competenza, almeno fino a quando lo statuto, o rispettivamente la legge statale, abbiano fissato i principi e le regole fondamentali.

14.- Discende dalle premesse poste che devono ritenersi costituzionalmente illegittime tutte le disposizioni delle leggi regionali impugnate che disciplinano la *prorogatio* degli organi elettivi regionali (art. 1 della legge regionale della Calabria; art. 3 della legge regionale dell'Abruzzo, nella parte in cui sostituisce l'art. 3, secondo comma, prima parte, della legge statale n. 108 del 1968 con le disposizioni dell'art. 3, comma 2, terzo periodo, e commi 3, 4 e 5, del nuovo testo legislativo): vuoi per violazione della "riserva di statuto" di cui all'art. 123 della Costituzione, vuoi, per quelle di esse che disciplinano l'ipotesi dello scioglimento o della rimozione "sanzionatori" (art. 1 della legge della Regione Calabria nella parte in cui, non distinguendo, si riferisce anche a questa ipotesi; art. 3, comma 3, del testo sostituito della legge della Regione Abruzzo), per violazione della competenza statale a disciplinare la materia.

Quanto a quest'ultima disposizione della legge della Regione Abruzzo, non può valere in contrario il fatto che essa riprenda testualmente la previsione del vecchio art. 126, quinto comma, della Costituzione, abrogato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001: in ogni caso, la Regione non può reintrodurre una norma costituzionale ormai scomparsa.

Rimane assorbito ogni altro profilo di censura, in particolare per quanto riguarda la disciplina, nell'art. 3, comma 5, del testo sostituito della legge regionale dell'Abruzzo, dell'esercizio delle funzioni regionali nel caso di annullamento giurisdizionale delle elezioni.

15. - In definitiva, mentre la legge regionale della Calabria deve essere dichiarata *in toto* costituzionalmente illegittima, della legge regionale dell'Abruzzo restano indenni l'art. 1 (non specificamente censurato dal Governo, e comunque da intendersi nel senso sopra precisato al n. 5), l'art. 2, nonché, dell'art. 3, solo le parti che, "sostituendo" l'art. 3 della legge statale, dettano le disposizioni dei commi 2 (limitatamente al primo periodo), 6, 8 e 9. Tutte le altre disposizioni della stessa legge devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla *prorogatio* degli organi regionali);

b) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali), nella parte in cui introduce, sostituendo il testo dell'art. 3 della legge statale 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), le disposizioni dei commi 1, 2 - limitatamente al secondo e al terzo periodo -, 3, 4, 5, 7;

c) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della predetta legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2002;

d) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale delle rimanenti disposizioni - diverse da quelle di cui ai capi *b* e *c* - della predetta legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo e quarto comma, e 122 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 38 del 2002).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 233/2006

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso Quaranta, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), e degli artt. 14, comma 3, e 24 della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), promossi con tre ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 29 luglio, il 14 e il 17 ottobre 2005, depositati in cancelleria il 3 agosto, il 18 e il 19 ottobre 2005 ed iscritti ai numeri 75, 84 e 86 del registro ricorsi 2005.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Calabria e Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2006 il Giudice relatore Franco Bile;

uditi l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli per la Regione Calabria e per la Regione Abruzzo e l'avvocato Federico Sorrentino per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 29 luglio 2005 e depositato il successivo 3 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria) (r.ric. n. 75 del 2005).

Preliminarmente, il ricorrente deduce che la sancita decadenza automatica delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione, prescindendo da qualsiasi valutazione tecnica circa la professionalità e le competenze delle persone precedentemente nominate e/o incaricate, contrasta con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), in mancanza anche di soluzioni alternative (quali quelle contenute nella legge statale 15 luglio 2002, n. 145) che possono comunque garantire il rapporto di lavoro del dirigente.

Quanto, in particolare, al comma 1 e ai correlati commi 2, 3 e 5 dell'art. 1 – «nella parte in cui prevedono che le nomine riguardino rappresentanti della regione in seno allo Stato ed agli enti pubblici nazionali, effettuate anche d'istanza o di concerto con altre autorità o previa selezione, i cui enti non appartengono alla struttura amministrativa della regione» –, il ricorrente osserva che una tale previsione esula dalla competenza legislativa regionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma,

lettera g), della Costituzione, che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato «l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», e si pone altresì in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., che individuano come criteri fondamentali quelli di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Parimenti illegittime, per violazione sempre degli artt. 3 e 97 Cost., sono (secondo l'Avvocatura generale dello Stato) tanto la previsione che estende la decadenza *ex lege* alle nomine conferite dal Presidente e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio nonché dai dirigenti dei dipartimenti consiliari (atteso che la normativa statale di cui alla citata legge n. 145 del 2002 limita il principio dello *spoils system* alle sole nomine correlate all'azione di governo, in quanto conferite dal Governo e dai ministri), quanto la disciplina transitoria (dettata dal comma 4 dell'art. 1) che estende surrettiziamente la decadenza alle nomine conferite durante la precedente legislatura a decorrere dai nove mesi precedenti il 3 aprile 2005.

Riguardo, poi, ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 1 – in cui è sancita la decadenza automatica di tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione alla data di proclamazione del Presidente della Giunta, con risoluzione *ex lege* dei relativi contratti a tempo determinato, senza far riferimento alcuno agli incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale e a quelli di direttore generale della Regione, degli enti pubblici e delle aziende – il ricorrente rileva che la legge in esame estende la decadenza automatica a tutti i livelli dirigenziali (compresi quelli che non si caratterizzano per una particolare contiguità con gli organi politici e che svolgono funzioni sostanzialmente gestionali e/o esecutive), differenziandosi, quindi, profondamente dalla legislazione statale, che invece la limita agli incarichi apicali (capi dipartimento e segretari generali). Pertanto – poiché la legge applica una medesima disciplina a situazioni in realtà differenti –, la difesa erariale denuncia la violazione, oltre che dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), anche di quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Inoltre – poiché tali previsioni sono difformi dalla normativa statale di cui all'art. 3, comma 7, della citata legge n. 145 del 2002 (che prevede un meccanismo di maggior tutela per gli incarichi dei dirigenti delle strutture amministrative) –, esse esorbitano dalla competenza regionale, in quanto incidono sulla disciplina dei rapporti di lavoro che appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile” *ex* art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

«Per le medesime motivazioni», secondo il ricorrente, è infine illegittima la previsione contenuta nell'art. 1, comma 1, che prevede la decadenza automatica delle nomine effettuate per gli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili, in quanto incide su contratti di natura privatistica precedentemente stipulati e ancora efficaci, determinandone la risoluzione senza meccanismi di garanzia.

2. – Si è costituita la Regione Calabria, concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Premessa l'analisi delle norme impugnate e posta in evidenza la finalità di sanare una grave e diffusa situazione (stigmatizzata anche dalla Sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti) di illegittimità delle nomine effettuate in tempi prossimi alla scadenza della precedente legislatura regionale, la difesa della Regione, nel merito, rileva che il comma 1 dell'art. 1 (che non interferisce in alcun modo con la competenza legislativa esclusiva dello Stato, incidendo unicamente su una materia devoluta alla competenza esclusiva della Regione, con ciò rispettando la competenza statale in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali») si limita a porre un principio generale valido per il futuro, per il quale nei nove mesi antecedenti alle elezioni non possono essere effettuate nomine che impegnino la legislatura successiva. Solo nel caso di violazione di tale limite (che risulta legittimamente esteso dal comma 3 anche alle nomine effettuate dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nonché dai dirigenti dei dipartimenti consiliari), è prevista la sanzione della decadenza a far data dalla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta.

Pertanto, il sistema della legge regionale *de qua* – sebbene diverso da quello di cui alla normativa statale (che comunque non vincola la potestà legislativa delle Regioni, che godono in materia di organizzazione dei propri organi e uffici di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla Costituzione) – opera un corretto temperamento tra l'interesse pubblico che la nuova Giunta non sia eccessivamente condizionata dalle nomine effettuate nella parte finale della legislatura dalla precedente maggioranza e che la campagna elettorale si svolga serenamente, e la tutela dell'affidamento del nominato, il quale sin dall'atto di incarico è a conoscenza del fatto che con la fine della legislatura decadrà dalla carica.

Quanto, poi, alla norma transitoria di cui al comma 4, la Regione rileva che, a fronte del contesto profondamente degradato posto in evidenza dalla Corte dei conti, proprio i principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di contenimento della spesa pubblica hanno imposto il totale azzeramento delle nomine effettuate, per consentire ai competenti organi regionali di procedere ad una valutazione, caso per caso, preordinata a rimediare alla complessiva illegittimità, inefficienza e dispendiosità del precedente sistema.

Sulla base di analoghe argomentazioni, la Regione deduce l'infondatezza anche delle censure riferite alla decadenza degli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili (art. 1, comma 1), poiché la previsione incide unicamente sull'aspetto pubblicistico della vicenda, producendo la decadenza della nomina, mentre la conseguente disciplina dei contratti deve essere rinvenuta nell'ordinamento.

Riguardo, poi, alla disciplina della dirigenza, dettata dai commi 6, 7 e 8, la difesa della Regione osserva che la scelta di adottare lo *spoils system* per tutti i gradi della dirigenza è stata effettuata in sede di esercizio della potestà statutaria, giacché tale regola è prevista dal comma 6 dell'art. 50 dello statuto, secondo cui «tutti gli incarichi dirigenziali [e dunque non solo quelli di livello apicale] devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali»; il che ovviamente vuol dire che tutti gli incarichi dirigenziali decadono al momento dell'elezione della nuova amministrazione, in conformità ai principi costituzionali in materia di organizzazione pubblica, garantendo al meglio la separazione tra organi politici e burocratici e l'assunzione delle rispettive responsabilità e rispondendo a un preciso e coerente disegno di organizzazione regionale, contenuto nello statuto medesimo (agli artt. 49, comma 3, e 50, comma 2).

Inoltre, la Regione deduce l'inammissibilità della censura riferita alla denunciata incisione, a regime, delle suddette norme sulla disciplina del rapporto di lavoro, giacché l'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale dovrà prevederne la decadenza al momento della proclamazione di un nuovo Presidente della Giunta regionale e, pertanto, anche i contratti accessori al provvedimento di nomina dovranno contenere analogo termine di durata. Ed ulteriore ragione di inammissibilità è ravvisata dalla difesa in ragione del fatto che la previsione della operatività del nuovo regime anche agli incarichi in corso, di cui al comma 8, non ha prodotto né produrrà alcun effetto, poiché tale decadenza era già stata pronunciata con un provvedimento amministrativo adottato dalla Giunta regionale in data 2 maggio 2005.

3. – Con ricorso notificato il 14 ottobre e depositato il successivo 18 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), per violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), oltre che per lesione delle competenze statali di cui all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l) Cost. (r.ric. n. 84 del 2005).

In particolare il ricorrente impugna: a) l'art. 1, comma 1, in quanto – prevedendo la decadenza automatica all'atto dell'insediamento del nuovo consiglio regionale di tutte le nomine degli organi di vertice degli enti regionali in qualunque momento conferite dagli organi di direzione politica della Regione – prescinde da qualsiasi valutazione tecnica circa la professionalità e le competenze delle persone precedentemente nominate e/o incaricate, contrastando con i principi di buon andamento e

imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); b) l'art. 1, comma 2, poiché – disponendo che le nomine di vertice delle società controllate e partecipate dalla Regione abbiano una durata pari a quella della legislatura regionale – confligge con l'art. 2383, secondo comma, del codice civile, che determina invece la durata nominale massima della carica di amministratore e di componente del Consiglio sindacale delle s.p.a., in tre anni, e dunque invade la materia dell'“ordinamento civile” di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; c) l'art. 2, in quanto – nel sancire retroattivamente la decadenza automatica delle nomine già effettuate, a decorrere dal momento dell'entrata in vigore della legge stessa – viola il principio di affidamento e il diritto all'ufficio, di cui agli artt. 2 e 51 Cost., giacché determina la risoluzione di rapporti instaurati in un regime di conferimento delle cariche che ancora non prevedeva la fiduciarità delle stesse, e per le quali dovrebbe pertanto richiedersi la valutazione negativa circa i risultati conseguiti e l'attività svolta dai soggetti di cui si determina la decadenza.

La difesa erariale sottolinea, inoltre, che le disposizioni impugnate si differenziano dall'analoga norma prevista dall'art. 6 della legge statale n. 145 del 2002, che ha un ambito di applicazione soggettivo e temporale ben più ristretto, mentre la legge regionale in esame, non prevedendo alcun termine a partire dal quale trovi operatività la decadenza delle cariche, prescinde da qualsiasi ragionevole motivazione che consente di derogare al principio generale secondo cui la cessazione delle stesse deve legarsi a valutazioni negative circa l'operato dei soggetti interessati, con ciò ledendo i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

4. – Si è costituita la Regione Abruzzo, concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

La Regione osserva che l'applicazione dello *spoils system* alla burocrazia di vertice (sia statale che regionale) è, in realtà, funzionale alla coerenza tra indirizzo politico e scelte gestionali, individuando, attraverso una costante e continua armonizzazione tra le due istanze, un ragionevole ed adeguato punto di equilibrio tra i principi di imparzialità e buon andamento e quello della relativa responsabilità politica. In particolare, essa rileva che la legge impugnata non riguarda in alcun modo il rapporto di lavoro dei dirigenti regionali né quello dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, riferendosi viceversa a quegli uffici e organi che, in quanto strettamente collegati da un rapporto di fiducia con gli organi di governo della Regione, devono seguire le sorti della legislatura, mediante l'armonizzazione temporale della titolarità degli uffici politici e della coalizione politica in carica. Per cui, il venir meno del rapporto fiduciario tra ente pubblico nominante e soggetto nominato costituisce motivo sufficiente a giustificare la sostituzione del secondo, non implicando, in alcun modo, un giudizio di disvalore sulla professionalità e competenza delle persone sostituite, ma unicamente un giudizio di carattere politico-amministrativo, di spettanza esclusiva degli organi di governo della Regione.

Quanto alla censurata decadenza automatica, la Regione osserva che la legge *de qua* ha, in realtà, disciplinato una fattispecie a formazione progressiva, nella quale, insediato il nuovo consiglio regionale, i soggetti nominati entrano automaticamente in regime di proroga, per un periodo massimo di quarantacinque giorni, durante il quale i competenti organi di direzione politica possono decidere di confermare le persone in carica, ovvero procedere a nuove nomine. In questo sistema, pertanto, la conferma o la decadenza implicano una scelta degli organi di governo ovviamente discrezionale, basata, tra l'altro, sulla sussistenza di un rapporto di fiducia tra l'organo di indirizzo politico e il soggetto nominato; per cui la decadenza non è affatto automatica, derivando invece da una manifestazione di volontà, anche implicita, della Regione, con la garanzia che i soggetti interessati possono comunque ricorrere davanti all'autorità giudiziaria competente.

Riguardo alle nomine degli organi delle società controllate e partecipate dalla Regione, la difesa sostiene che è stato posto il principio per cui esse non possono eccedere la durata della legislatura regionale; ma la legge regionale richiama gli articoli del codice, adeguandosi alla disciplina dagli stessi stabilita e limitando l'applicazione della decadenza ai casi in cui lo statuto delle società partecipate prevedano in capo alla Regione gli speciali poteri di cui all'art. 2449 cod. civ.

Quanto, infine, al regime transitorio di cui all'art. 2, la Regione sostiene che esso non prevede alcuna decadenza automatica, ma al contrario una valutazione di carattere politico da condurre sulle singole nomine, caso per caso, mediante una verifica relativa alla permanenza dell'elemento fiduciario. Pertanto, l'efficacia retroattiva della previsione non confligge né con il canone di ragionevolezza, né con il principio di affidamento.

5. – Con ricorso notificato il 17 ottobre 2005 e depositato il successivo 19 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, tra l'altro, ha proposto, in via principale, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma 3, e 24, commi 3, 5 e 6, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). (r.ric. n. 86 del 2005).

Secondo l'Avvocatura, l'art. 14, comma 3, nella parte in cui prevede la decadenza automatica (senza alcuna valutazione tecnica circa la professionalità degli interessati) delle nomine effettuate dai direttori generali delle ASL nei confronti dei direttori amministrativi e sanitari, nonché dei responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi, oltre che dei responsabili dei distretti sanitari territoriali, risulta lesivo dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 Cost. Inoltre, venendo ad incidere su rapporti precedentemente instauratisi, il cui termine è stabilito contrattualmente, la norma determina la lesione del principio di affidamento del cittadino nella libera esplicazione dell'autonomia negoziale, tutelato dagli artt. 2 e 41 Cost., nonché l'invasione della competenza in materia di “ordinamento civile”, di potestà legislativa esclusiva dello Stato *ex art.* 117, secondo comma, lettera l), Cost.

A sua volta, l'art. 24 – che, in materia di nomine universitarie, regola le modalità con cui gli organi di indirizzo politico della Regione (il Presidente della Giunta o del Consiglio) procedono alle nomine per le quali sono previsti il concerto ovvero l'intesa con altre autorità o amministrazioni – è censurato là dove prevede che l'autorità regionale competente può prescindere dal gradimento delle predette autorità o amministrazioni sulla proposta di una terna di nomi indicati solo dalla Regione, senza considerare alcuna controproposta, qualora la preferenza non venga espressa entro il termine previsto ovvero non sia adeguatamente motivata (commi 3 e 6), e deve precedere all'individuazione di una nuova terna di nomi solo se uno o tutti i nominativi proposti vengono rifiutati per mancanza dei soli requisiti di professionalità e competenza (comma 5).

Secondo la difesa erariale, tali disposizioni (che riducono l'intesa ad un mero parere, dal quale può anche prescindere per decorso del tempo e che non mettono in posizione paritaria i due soggetti che devono addivenire all'intesa stessa) contrastano: a) con l'autonomia universitaria, tutelata dall'articolo 33, sesto comma, Cost.; b) con la potestà legislativa concorrente nelle materie della tutela della salute e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost.; c) con l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999, che stabilisce il principio fondamentale per cui il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il Rettore dell'Università; d) con l'art. 1, comma 2, lettera b), del medesimo d.lgs. n. 517 del 1999 (come attuato dall'art. 6 del D.P.C.M. 24 maggio 2001), che prescrive che i rapporti tra il servizio sanitario regionale e le Università siano informati al rispetto del principio della leale collaborazione; e) con l'art. 6 della legge n. 419 del 1998; f) con il principio di leale collaborazione tra autonomie, costituzionalmente garantito dall'art. 120, secondo comma, Cost.

6. – Si è costituita la Regione Calabria, concludendo per il rigetto del ricorso.

Quanto all'art. 14, comma 3, la Regione osserva che la regola della decadenza *ope legis* è perfettamente conforme ai principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale di cui alla legge n. 145 del 2002. Inoltre, la Regione sottolinea che è la natura fiduciaria dei rapporti dei direttori generali delle Aziende ospedaliere e delle ASL con i direttori amministrativi e sanitari delle stesse Aziende che spiega e giustifica sia il potere di nomina e di revoca di cui è titolare il direttore generale, sia il meccanismo della decadenza automatica, che, escludendo qualsiasi profilo di

discrezionalità, assicura l'imparzialità dello svolgimento delle funzioni. E ribadisce che proprio detta natura fiduciaria del rapporto rende il contratto (che disciplina esclusivamente il trattamento normativo ed economico del dirigente) del tutto accessorio al provvedimento di conferimento di incarico (che è connotato da inequivoci elementi pubblicistici), per cui il venir meno di questo non può che comportare l'automatica risoluzione del contratto stesso, senza lesione del principio dell'affidamento.

Riguardo all'art. 24, la difesa della Regione contesta innanzitutto l'assunto secondo il quale quelle ivi disciplinate debbano essere considerate intese cosiddette "forti", ovvero tali da imporre sempre e comunque la codecisione, giacché il Rettore dell'Università non è in posizione pariordinata con la Regione che detiene l'esclusivo potere di nomina. Peraltro, secondo la Regione, la concreta disciplina delle modalità che presiedono all'intesa è comunque tale da escludere il paventato declassamento dell'attività di codeterminazione in una mera attività consultiva, in quanto la normativa va interpretata nel senso che l'effettivo raggiungimento dell'intesa costituisce titolo per la successiva nomina dell'interessato e l'intesa si perfeziona solo con il gradimento del Rettore, cui si perviene mediante una procedura volta a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo. Mentre risulta legittima la previsione di meccanismi (termini e necessità di motivare il diniego di gradimento) diretti ad evitare un comportamento non ispirato alla correttezza e la conseguente paralisi decisionale, salva la possibilità dell'impugnativa della nomina da parte del Rettore davanti al giudice amministrativo.

Infine, la Regione deduce l'inconferenza del riferimento alla violazione dell'autonomia universitaria di cui all'art. 33, sesto comma, Cost., dal momento che la stessa si riferisce al diritto delle università di darsi ordinamenti autonomi e pertanto nulla ha a che fare con le procedure di nomina relative ad Aziende sanitarie, estranee all'organizzazione dell'Ateneo.

7. – In tutti i giudizi, nella prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri e le Regioni costituite hanno depositato memorie illustrative in cui vengono sostanzialmente ribadite le argomentazioni svolte a sostegno delle rispettive tesi difensive e conclusioni.

Considerato in diritto

1. – La Corte è chiamata ad esaminare tre ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di talune disposizioni di altrettante leggi delle Regioni Calabria e Abruzzo, in tema di nomine e incarichi dirigenziali conferiti dagli organi di indirizzo politico della Regione.

Per la loro connessione oggettiva, i tre ricorsi devono essere riuniti.

2. – Con il primo ricorso (n. 75 del 2005), il Presidente del Consiglio dei ministri impugna i commi da 1 ad 8 dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria).

Preliminarmente, e in via generale, il ricorrente afferma che quei commi – in quanto dispongono che l'insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione comporta la decadenza automatica di alcune nomine (commi 1-5) e di tutti gli incarichi dirigenziali (commi 6-8) conferiti dagli organi precedenti, senza nessuna valutazione tecnica della professionalità e competenza dei soggetti nominati o incaricati – contrastano con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, anche per mancanza di previsioni (come quelle contenute nella legge statale 15 luglio 2002, n. 145) idonee a garantire il rapporto di lavoro degli interessati.

Dopo tale premessa, il ricorrente formula specifiche censure nei confronti dei commi impugnati, ad essi addebitando – di volta in volta – l'invasione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.) e "ordinamento civile" (*ivi*, lettera l),

o la violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.).

In particolare, quest'ultimo parametro è evocato per censurare non già la scelta di fondo di commisurare la durata delle nomine e degli incarichi dirigenziali a quella degli organi di indirizzo politico della Regione (*spoils system*), ma le differenze fra le soluzioni accolte dalla normativa regionale e quelle della citata legge statale.

Al riguardo è opportuno rilevare subito come le norme impugnate concernano, in linea di massima, una materia (l'organizzazione amministrativa della Regione, comprensiva dell'incidenza della stessa sulla disciplina del relativo personale) attribuita alla competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.), da esercitare nel rispetto dei «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» fissati negli statuti (art. 123 Cost.); e come nemmeno il ricorrente evochi esplicitamente un titolo di competenza concorrente idoneo a demandare allo Stato la determinazione di principi fondamentali vincolanti per le Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.).

2.1. – La prima censura riguarda il comma 1 ed i correlati commi 2, 3 e 5 dell'impugnato art. 1, recante «Disposizioni in materia di nomine e personale».

Le norme impugnate così dispongono: «Le nomine degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione o negli organi equiparati degli enti pubblici, degli enti pubblici economici, delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili dei consorzi, delle società controllate o partecipate, delle agenzie, degli ambiti territoriali ottimali, delle fondazioni e di ogni altro soggetto od organismo, comunque denominato, individuale o collegiale, di diritto pubblico o privato, appartenente o meno alla struttura amministrativa della Regione ed a qualsiasi livello, nonché dei componenti di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed organismi regionali od interregionali, conferite, rinnovate o comunque rese operative, anche di intesa o di concerto con altre autorità o previa selezione, o comunque resi operativi degli organi di indirizzo politico regionale, nonché dal capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e dai dirigenti dei dipartimenti, nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione e successivamente rispetto a tale data, fino all'insediamento di questi ultimi, decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto» (comma 1); «Entro sessanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, le autorità competenti procedono, in applicazione delle relative norme di settore, al conferimento delle nomine di cui al precedente comma, in favore dei soggetti che ne abbiano titolo. Sino ad allora, trova applicazione il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 ed il termine di proroga di cui al primo comma è aumentato sino a sessanta giorni. Gli atti compiuti in violazione ed alla scadenza del termine sono nulli e comunque non opponibili alla Regione ed ai terzi interessati» (comma 2); «Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle nomine conferite dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio nell'esercizio di poteri sostitutivi dell'Assemblea nonché dai Dirigenti dei Dipartimenti consiliari, spostando il termine recato nelle stesse disposizioni alla data di proclamazione del nuovo Presidente del Consiglio regionale. [...]» (comma 3); «È fatto obbligo, con personale responsabilità in caso di omissione, al legale rappresentante ed al dirigente o funzionario più elevato in grado, appartenenti alla struttura organizzativa di cui fanno parte uno o più persone che versano nella situazione prevista dal precedente comma, di comunicare il nominativo e la carica rivestita da queste ultime al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione» (comma 5).

Nei termini in cui sono prospettate, le censure all'esame, in realtà, riguardano i commi 1, 2 e 3, recanti la disciplina a regime delle nomine in esame: infatti il comma 5 – che, unitamente al comma 4, contiene invece la disciplina transitoria – è solo menzionato, senza che nei suoi confronti sia proposta alcuna specifica censura, onde la questione di legittimità costituzionale che lo concerne è manifestamente inammissibile.

2.2. – Secondo il ricorrente, i citati commi 1, 2 e 3 – nella parte riguardante nomine di rappresentanti della Regione in seno allo Stato o ad enti pubblici nazionali, o effettuate d'intesa o di concerto con autorità statali – violano l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato “l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, e gli artt. 3 e 97 Cost., che enunciano rispettivamente il criterio fondamentale di ragionevolezza e quelli di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

2.3. – La questione relativa alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., non è fondata.

La censura, infatti, poggia su un erroneo presupposto interpretativo, in quanto le norme impugnate – alla stregua della loro chiara formulazione letterale – devono essere intese nel senso che esse non si riferiscono (anche) alle nomine di rappresentanti regionali in organi statali o di enti pubblici nazionali, né ad intese o concerti con autorità statali, ma operano esclusivamente all'interno dell'ordinamento regionale.

2.4. – La lesione degli artt. 3 e 97 Cost. – come risulta correlando le censure alla premessa introduttiva del ricorso (*retro*: n. 2) – può invece ritenersi dedotta non sotto il profilo dell'applicabilità dei commi impugnati alle nomine di rappresentanti regionali in seno allo Stato o ad enti pubblici nazionali, ma sotto quello dell'irragionevole mancato collegamento della cessazione di tali nomine ad un meccanismo di previa valutazione della professionalità degli interessati.

Nemmeno questa censura è fondata.

Le nomine previste dai commi in esame riguardano gli organi di vertice degli enti regionali ed i rappresentanti regionali nei consigli di amministrazione degli enti dell'ordinamento regionale, effettuate dagli organi rappresentativi della Regione; esse sono tutte caratterizzate dall'*intuitus personae*, nel senso che si fondano su valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale. I commi impugnati, specie il comma 1, vietano che le nomine in esame, se effettuate nei nove mesi prima delle elezioni, si protraggano nella legislatura successiva, e pertanto ne dispongono la decadenza all'atto della proclamazione del nuovo Presidente della Giunta. Essi quindi, in realtà, si limitano ad anticipare il termine finale di durata degli incarichi conferiti con le nomine.

Siffatta regola (come si desume dalla lettera delle norme impugnate) opera per il futuro; e quindi, dopo la sua entrata in vigore, chi fosse nominato negli ultimi nove mesi di una legislatura non potrebbe vantare alcun ragionevole affidamento sulla continuazione dell'incarico dopo la proclamazione del nuovo Presidente.

Inoltre – trattandosi di nomine conferite *intuitu personae* dagli organi politici della Regione, in virtù di una scelta legislativa dal ricorrente non specificamente contestata – la regola per cui esse cessano all'atto dell'insediamento di nuovi organi politici mira a consentire a questi ultimi la possibilità di rinnovarle, scegliendo (ancora su base eminentemente personale) soggetti idonei a garantire proprio l'efficienza e il buon andamento dell'azione della nuova Giunta, per evitare che essa risulti condizionata dalle nomine effettuate nella parte finale della legislatura precedente.

Quindi, la previsione di un meccanismo di valutazione tecnica della professionalità e competenza dei nominati, prospettata dal ricorso come necessaria a tutelare l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, non si configura, nella specie, come misura costituzionalmente vincolata; e del resto nemmeno si addice alla natura personale del rapporto sotteso alla nomina.

3. – Il ricorso impugna poi – per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – tanto la disciplina “a regime” del comma 3, che estende la decadenza automatica alle nomine conferite dal Presidente e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, e dai dirigenti dei dipartimenti consiliari, quanto la disciplina transitoria del comma 4, che estende tale decadenza a tutte le nomine (di cui ai commi da 1 a 3) conferite durante la precedente legislatura nei nove mesi prima del 3 aprile 2005.

3.1. – La questione relativa al comma 3 non è fondata.

Il ricorrente impugna la norma per la diversità del suo contenuto rispetto alle previsioni della legge statale n. 145 del 2002, che limita lo *spoils system* alle sole nomine correlate all'azione di governo, ossia a quelle conferite dal Governo e dai ministri.

Orbene, la soluzione accolta dal comma impugnato si ricollega evidentemente alla natura personale del rapporto sotteso al conferimento delle nomine in esame (*retro*: 2.4.). E il ricorso non contesta la compatibilità, in via di principio, di tale criterio di nomina con i pur evocati artt. 3 e 97 Cost., ma si limita a denunciare la mera difformità rispetto alla disciplina statale, che non è rilevante per l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

3.2. – Secondo il ricorso, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dedotta per il comma 3, vale anche per la disciplina transitoria di cui al comma 4, che «estende surrettiziamente la decadenza automatica alle nomine conferite durante la precedente legislatura a decorrere dai nove mesi precedenti il 3 aprile 2005».

La Regione giustifica la norma invocando la gravità della situazione (riscontrata anche dalla Corte dei conti), ed in particolare la palese illegittimità delle nomine effettuate nell'ultimo periodo della precedente legislatura. A suo avviso, in un contesto così degenerato, proprio il principio di buon andamento dell'amministrazione ha imposto il totale azzeramento delle nomine, perché gli organi regionali potessero poi rimediare all'inefficienza del sistema adottato e alla diffusa violazione delle norme in materia.

Indipendentemente da tali argomentazioni difensive, che si muovono su un piano eminentemente fattuale, la censura relativa al comma 4 è inammissibile, per la sua estrema genericità.

Essa infatti – pur concernendo una disciplina transitoria – si esaurisce nel mero richiamo alle argomentazioni svolte a sostegno dell'impugnazione della (diversa) disciplina “a regime” di cui al comma 3 e nella parafrasi del testo del comma 4, con la sola aggiunta dell'avverbio “surrettiziamente”, di non facile interpretazione, posto che la formulazione letterale del comma rivela pianamente l'intento della legge di incidere proprio sulle nomine conferite in un periodo, anteriore alla sua entrata in vigore, considerato “sospetto”.

E questa Corte ha, anche di recente, affermato che il ricorso in via principale non solo «deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi», indicando «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità», ma deve anche «contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria d'incostituzionalità della legge», ponendosi l'esigenza di un'adeguata (e non meramente assertiva) motivazione a sostegno dell'impugnativa «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali» (sentenza n. 139 del 2006).

4. – Il ricorrente impugna poi i commi 6, 7 e 8 dell'art. 1.

Il comma 6 sancisce che, «in attuazione dell'art. 50, comma 6, dello Statuto regionale, tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione Calabria decadono di diritto alla data di proclamazione del Presidente della Giunta medesima ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia». Il comma 7, a sua volta, prevede che «i nuovi incarichi sono formalmente conferiti nei sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza dei precedenti [...]». Il comma 8 pone infine la disciplina transitoria, disponendo che «la previsione di cui al sesto comma opera anche riguardo agli incarichi dirigenziali in essere alla data di proclamazione del Presidente della Giunta attualmente in carica».

Secondo il ricorrente, tali norme – in quanto estendono la decadenza anche ai dirigenti con funzioni meramente gestionali od esecutive, quindi non caratterizzati da particolare contiguità con gli organi politici – hanno un contenuto profondamente diverso rispetto alla legislazione statale, che invece limita lo *spoils system* agli incarichi apicali (capi dipartimento e segretari generali) e appresta una più intensa tutela per gli incarichi dei dirigenti di livello non generale (art. 3, comma 7, della

legge n. 145 del 2002). I commi impugnati violerebbero quindi i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.); nonché la riserva in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato della materia "ordinamento civile" (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

4.1. – Occorre esaminare separatamente i commi 6 e 7 (che recano la disciplina a regime) e il comma 8 (che pone la disciplina transitoria).

La questione di legittimità costituzionale concernente i commi 6 e 7, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., è sollevata sotto il profilo della sottoposizione degli incarichi dirigenziali di livello non generale alla medesima disciplina prevista per gli incarichi dirigenziali generali in tema di decadenza automatica alla data di proclamazione del presidente della Giunta. Infatti la normativa statale che limita lo *spoils system* agli incarichi dirigenziali apicali è evocata dal ricorrente non per denunciare la violazione di principi fondamentali vincolanti per le Regioni (il ricorso, come già rilevato, non richiama alcun titolo di competenza concorrente), ma per denunciare come i commi impugnati lederebbero i parametri evocati ove la decadenza automatica da essi prevista fosse riferita alla totalità degli incarichi dirigenziali, anche di livello non generale, con un'estensione dello *spoils system* tanto rilevante da comportare lesione di quei parametri.

La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

I commi 6 e 7 si inseriscono nel quadro normativo delineato dalla legge regionale calabrese 7 agosto 2002, n. 31, che all'art. 10 ha distinto gli incarichi dirigenziali di livello generale da quelli di livello non generale.

I primi sono conferiti dal Presidente della Giunta regionale, per una durata massima di tre anni, e sono revocati di diritto entro sessanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali. Essi possono essere conferiti, per il 10% della dotazione organica, a soggetti estranei all'amministrazione aventi particolari requisiti e comprovata qualificazione professionale (scelta di fondo in linea con la legislazione statale: art. 3, lettera g, della legge n. 145 del 2002; e, per gli incarichi dirigenziali negli enti locali, art. 109 del testo unico approvato con d.P.R. 18 agosto 2000, n. 267).

I secondi sono invece conferiti dai dirigenti di livello generale, per una durata massima di cinque anni, ai dirigenti assegnati alle strutture di propria competenza dalla Giunta regionale (ossia a personale regionale).

Tutti gli incarichi dirigenziali sono regolati dai contratti nazionali di lavoro del comparto della dirigenza e da contratti individuali concernenti il trattamento economico. Inoltre l'art. 11 della stessa legge regionale n. 31 del 2002 ha disposto – in via transitoria – la cessazione di tutti i dirigenti, generali e non generali, decorsi rispettivamente sessanta e novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Successivamente, lo statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (fonte sovraordinata rispetto alla legge regionale "ordinaria": sentenza n. 119 del 2006), ha affermato, all'art. 50, comma 2, che l'organizzazione amministrativa regionale è regolata dalla legge e dai regolamenti di organizzazione «nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica». Ed ha stabilito, all'art. 50, comma 6, che «tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali». Tale comma non è stato censurato quando il Governo ha impugnato la delibera statutaria regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, Cost. (v. sentenza n. 2 del 2004).

Gli impugnati commi 6 e 7 devono, dunque, essere coordinati con l'art. 10 della legge regionale n. 31 del 2002 (che la citata regola statutaria evidentemente assume a presupposto) e interpretati nel senso che essi si riferiscono ai soli incarichi dirigenziali di livello generale ("apicali") e non anche a quelli di livello non generale ("intermedi").

Invero, l'art. 10 appena ricordato attribuisce all'organo politico della Regione il potere di conferire gli incarichi dirigenziali cosiddetti "apicali" a soggetti individuati *intuitu personae*, scelti anche (entro determinati limiti percentuali) al di fuori dell'apparato amministrativo regionale.

Questa modalità di conferimento – nei cui confronti il ricorrente non propone censure – mira palesemente a rafforzare la coesione tra l'organo politico regionale (che indica le linee generali dell'azione amministrativa e conferisce gli incarichi in esame) e gli organi di vertice dell'apparato burocratico (ai quali tali incarichi sono conferiti ed ai quali compete di attuare il programma indicato), per consentire il buon andamento dell'attività di direzione dell'ente (art. 97 Cost.).

A tale schema rimangono, invece, estranei gli incarichi dirigenziali di livello “non generale”, non conferiti direttamente dal vertice politico e quindi non legati ad esso dallo stesso grado di contiguità che connota gli incarichi apicali.

L'interpretazione sistematica dei commi in esame porta, quindi, ad escludere che essi si riferiscano anche agli incarichi dirigenziali di livello non generale e che in essi si possa perciò ravvisare un'estensione dello *spoils system*, tanto rilevante da risolversi in lesione dei principi di ragionevolezza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione garantiti dagli artt. 3 e 97 Cost.

4.2. – I commi 6 e 7 sono impugnati anche in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., sotto il profilo della lesione della competenza esclusiva statale in tema di “ordinamento civile”, per la ricaduta della decadenza dall'incarico dirigenziale sul sottostante rapporto di lavoro di diritto privato.

La questione non è fondata.

La scadenza del termine di durata dell'incarico dirigenziale comporta la cessazione dell'operatività del provvedimento che lo ha conferito. Discende poi dai principi generali che la caducazione di tale provvedimento produca effetti diversi secondo che destinatario dell'incarico sia un soggetto esterno o interno all'amministrazione regionale: nel primo caso, cessa fra le parti ogni rapporto, e quindi anche la regolamentazione contrattuale dell'incarico dirigenziale e della relativa retribuzione; nel secondo, invece, il rapporto contrattuale concernente incarico e retribuzione viene meno, ma il soggetto resta nell'amministrazione regionale, nel cui ambito era inquadrato.

Con i commi in esame, la Regione non ha, quindi, legiferato in materia di “ordinamento civile”, essendosi limitata – nel porre norme in materia di competenza residuale (art. 117, quarto comma, Cost.) – a rinviare al principio per cui gli effetti di un contratto cessano quando ne venga meno la causa.

4.3. – Il comma 8 è, a sua volta, censurato in riferimento agli stessi parametri (artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l, Cost.) evocati a proposito dei commi 6 e 7.

La questione – nei termini in cui è proposta – è inammissibile per la sua assoluta genericità. Il ricorso, infatti, non formula esplicitamente nei confronti della norma transitoria del comma 8 alcun rilievo specifico, ulteriore rispetto a quelli esposti per la disciplina a regime dettata dai commi 6 e 7.

Resta così assorbita l'ulteriore eccezione di inammissibilità, proposta dalla Regione sotto il profilo che la norma impugnata non avrebbe prodotto alcun effetto, essendo stata la decadenza da tutti gli incarichi dirigenziali già pronunciata dalla Giunta regionale con provvedimento amministrativo del 2 maggio 2005.

5. – «Per le medesime motivazioni», concernenti l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il ricorrente ritiene infine illegittimo il comma 1, nella parte in cui ricomprende fra le nomine soggette a decadenza automatica (in quanto effettuate nei nove mesi precedenti l'elezione dei nuovi organi rappresentativi della Regione) quelle degli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili. Per questa parte la norma inciderebbe sui contratti di natura privata già stipulati e ancora efficaci, determinandone la risoluzione senza meccanismi di garanzia, con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato a disciplinare i rapporti di lavoro, nell'ambito dell'“ordinamento civile”.

La questione non è fondata.

La norma, in quanto diretta esclusivamente a disciplinare l'organizzazione amministrativa delle aziende in questione, non incide sulla materia dell'“ordinamento civile” (né su quella della “tutela della salute”, su cui cfr. sentenza n. 181 del 2006).

6. – Con il secondo ricorso (n. 84 del 2005), il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo).

6.1. – L'art. 1 è impugnato limitatamente al comma 1, in base al quale «Al fine di realizzare compiutamente il riallineamento temporale, le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, compresi i componenti di comitati, di commissioni e di organismi regionali o interregionali nonché delle società controllate e partecipate dalla Regione, in osservanza degli artt. 2449 e 2450 del codice civile, conferite dagli organi di direzione politica hanno una durata effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo conferma nei successivi quarantacinque giorni».

Dal riportato contenuto del ricorso e dalla proposta del Ministro per gli affari regionali (allegata alla deliberazione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge), emerge che il riferimento al comma 1 è, all'evidenza, frutto di mero errore materiale e che la censura deve ritenersi riferita al comma 2, e come tale esaminata.

Secondo il ricorrente, la decadenza automatica di tutte le nomine degli organi di vertice di enti regionali in qualunque momento conferite dagli organi politici della Regione, per effetto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale, e senza alcuna valutazione tecnica di professionalità e competenza dei nominati, viola i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

La questione non è fondata.

Poiché la norma in esame si riferisce a nomine effettuate dagli organi di direzione politica della Regione, evidentemente in base a valutazioni personali coerenti con le correlative scelte di fondo, l'infondatezza discende dalle considerazioni svolte in ordine all'analogo problema posto dall'art. 1 della legge regionale calabrese n. 12 del 2005 (*retro*: 2.4.).

7. – Lo stesso art. 1, comma 2, è poi impugnato nella parte in cui ricomprende fra le nomine conferite dagli organi di direzione politica della Regione, destinate a decadere automaticamente all'insediamento del nuovo Consiglio regionale, quelle relative alle società controllate e partecipate dalla Regione.

Secondo il ricorrente, tale previsione contrasta con l'art. 2383, secondo comma, del codice civile, che determina invece in tre anni la durata massima della carica di amministratore e di componente del consiglio sindacale delle società per azioni, e quindi invade la materia dell'«ordinamento civile» riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost.

La questione è formulata sulla premessa che la durata dell'incarico e la cessazione dei componenti degli organi di società controllate o partecipate dalla Regione sia soggetta alla disciplina generale prevista dall'art. 2383, secondo comma, cod. civ., onde la norma impugnata, incidendo sulla regolamentazione codicistica, avrebbe inciso sulla materia dell'ordinamento civile, devoluta dal parametro evocato alla competenza statale esclusiva.

Ma questo presupposto è erroneo, in quanto la stessa norma impugnata prevede che le nomine relative a società avvengano «in osservanza degli artt. 2449 e 2450 cod. civ.». E tali articoli – nel testo modificato dal d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, in vigore dal 1° gennaio 2004 – dispongono che gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati, per legge o per statuto, dallo Stato o da enti pubblici, possono essere revocati solo dagli enti che li hanno nominati.

Pertanto la censura – così come formulata – è infondata, in quanto il ricorrente invoca a sostegno di essa l'art. 2383, secondo comma, cod. civ., che non si applica alle nomine considerate dalla norma impugnata né è da essa menzionato; ed invece omette di argomentare in ordine agli artt. 2449 e 2450 cod. civ., che dalla norma sono richiamati come disposizioni da osservare e che attribuiscono alla Regione il potere di far cessare dalla carica gli amministratori dalla medesima Regione nominati.

8. – L'art. 2, comma 1, sancisce retroattivamente la decadenza automatica (salvo conferma) delle nomine già effettuate, a decorrere dal momento dell'entrata in vigore della legge.

Per il ricorrente la norma – in quanto determina la risoluzione di rapporti instaurati in un diverso regime di conferimento delle cariche – viola il principio di affidamento e il diritto all'ufficio (artt. 2 e 51 Cost.) e quelli di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

La questione non è fondata.

Premesso che le nomine in esame sono «conferite dagli organi di indirizzo politico regionale» (art. 1, comma 2), in base alla valutazione della personale coerenza del nominato con tale indirizzo (*retro*: 6.1.), è evidente l'intento del legislatore regionale di rendere immediatamente operativa la nuova disciplina, per evitare – in sintonia, e non in contrasto, con l'evocato art. 97 Cost. – che le nomine effettuate nella precedente legislatura, specie nella sua fase finale, pregiudichino il buon andamento dell'amministrazione.

9. – Il ricorrente afferma inoltre che le norme impugnate ledono i parametri prima indicati, in quanto non prevedono alcun termine a partire dal quale operi la decadenza dalle cariche.

La questione non è fondata, per l'erroneità del presupposto interpretativo. L'art. 1, comma 2, prevede espressamente che la decadenza opera all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale, mentre l'art. 2, comma 1, sancisce in via transitoria l'operatività della decadenza al momento dell'entrata in vigore della legge.

10. – L'ultima censura concerne le differenze fra lo *spoils system* disciplinato dalla legge regionale in esame e quello della legge statale n. 145 del 2002.

La questione non è fondata.

Valgono integralmente le considerazioni già svolte (*retro*: 2.) in ordine alla non evocabilità della (seppure omologa) normativa statale, che non rileva per le Regioni, nella materia – di competenza residuale (art. 117, quarto comma, Cost.) – dell'organizzazione amministrativa regionale.

11. – Con il terzo ricorso (n. 86 del 2005), il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, tra gli altri, gli artt. 14, comma 3, e 24 della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

11.1. – L'art. 14, comma 3, prevede che «In concomitanza con la nomina dei Direttori Generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende Sanitarie locali, decadono tutte le nomine fiduciarie ed in particolare i direttori amministrativi e sanitari delle stesse Aziende. La decadenza è estesa ai responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e ai responsabili dei distretti sanitari territoriali. Entro trenta giorni dalla nomina, i Direttori Generali devono provvedere al conferimento dei suddetti incarichi».

Secondo il ricorrente, tale previsione viola i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) e di affidamento del cittadino nella libera esplicazione dell'autonomia negoziale (artt. 2 e 41 Cost.), nonché la competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile” (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

11.2. – La questione è fondata, nei limiti di seguito indicati.

L'art. 14, comma 3, della legge regionale calabrese 19 marzo 2004, n. 11, recante il «Piano regionale per la salute», prevede che i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle aziende sanitarie locali sono nominati dalla Giunta regionale tra soggetti laureati con esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati, che abbiano svolto funzioni dirigenziali con autonomia gestionale nei dieci anni precedenti la riforma (peraltro, possono essere nominati tanto soggetti estranei all'amministrazione regionale, quanto dipendenti pubblici, anche della medesima azienda nella quale l'incarico è conferito: art. 14, comma 4).

Invece, i direttori amministrativi e sanitari delle aziende ospedaliere o delle aziende sanitarie locali (in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) sono nominati dal direttore generale (art. 14, comma 1, ultima parte, della citata legge calabrese n. 11 del 2004) e collaborano con lui alla direzione dell'azienda (art. 14, comma 2). Tali incarichi hanno natura esclusivamente fiduciaria e terminano in caso di cessazione per qualunque causa del direttore generale, con risoluzione di diritto dei relativi contratti di lavoro (art. 15, comma 5).

Anche i responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e i responsabili dei distretti sanitari territoriali sono nominati dal direttore generale (art. 14, comma 1, ultima parte).

11.3. – Per quanto riguarda gli effetti della nomina di un nuovo direttore generale delle aziende ospedaliere o sanitarie locali sugli incarichi di direttore sanitario e amministrativo, l'impugnato art. 14, comma 3, non riguarda un'ipotesi di *spoils system* in senso tecnico. Esso, infatti, non regola un rapporto fondato sull'*intuitus personae* tra l'organo politico che conferisce un incarico ed il soggetto che lo riceve ed è responsabile verso il primo dell'efficienza dell'amministrazione; ma concerne l'organizzazione della struttura amministrativa regionale in materia sanitaria e mira a garantire, all'interno di essa, la consonanza di impostazione gestionale fra il direttore generale e i direttori amministrativi e sanitari delle stesse aziende da lui nominati. In questa prospettiva, la norma impugnata tende ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione, e quindi non viola l'art. 97 Cost.

A diversa conclusione si deve, invece, pervenire relativamente a quella parte della norma secondo cui la nomina di un nuovo direttore generale determina la decadenza anche delle nomine dei responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e dei responsabili dei distretti sanitari territoriali.

Così disponendo, la norma comporta l'azzeramento automatico dell'intera dirigenza in carica, pregiudicando il buon andamento dell'amministrazione e violando l'art. 97 Cost.

Il comma impugnato deve quindi essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente al suo secondo periodo, ossia alle parole: «La decadenza è estesa ai responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e ai responsabili dei distretti sanitari territoriali».

Gli altri profili di censura restano assorbiti.

12. – L'ultima censura riguarda l'art. 24 della legge, in tema di nomine per le quali occorra il concerto o l'intesa con altre autorità o amministrazioni.

La norma impugnata così dispone: «Il Presidente della Giunta regionale o, se la nomina è di competenza consiliare, il Presidente del Consiglio regionale, comunicano, all'autorità od alla amministrazione preposte ad esitare l'intesa o il concerto, una terna di soggetti in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'incarico» (comma 2); «L'autorità o l'amministrazione destinatarie della comunicazione, nel termine di 20 giorni dalla stessa, fanno pervenire, al Presidente della Giunta od al Presidente del Consiglio, il gradimento su almeno uno dei nominativi proposti. Decorso infruttuosamente il detto termine, l'autorità regionale competente provvede alla nomina, nell'ambito dei soggetti inseriti nella terna» (comma 3); «Il gradimento perfeziona l'intesa o il concerto e costituisce titolo per la successiva nomina dell'interessato» (comma 4); «Il gradimento può essere ricusato se uno o tutti i nominativi proposti sono privi dei necessari requisiti di professionalità e competenza. In tal caso, il Presidente della Giunta, ovvero il Presidente del Consiglio regionale, procedono a comunicare una nuova terna, che non può includere soggetti per i quali il gradimento è stato precedentemente ricusato» (comma 5); «Se il rifiuto non è adeguatamente motivato ai sensi del precedente comma, l'autorità regionale competente effettua egualmente la nomina, nell'ambito della terna proposta» (comma 6).

Il ricorrente impugna la norma nella parte in cui si applica alle nomine in materia sanitaria, che la Regione deve effettuare d'intesa con il Rettore dell'Università. Ed afferma che essa – declassando l'attività di codeterminazione in una mera attività consultiva – viola l'autonomia universitaria (art. 33, sesto comma, Cost.); i principi fondamentali nelle materie, di competenza legislativa

concorrente, della tutela della salute e della ricerca scientifica e tecnologica (art. 117, terzo comma, Cost.); il principio fondamentale, stabilito dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per cui il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il Rettore dell'Università; il principio fondamentale, stabilito dall'art. 1, comma 2, lettera *b*), del medesimo d. lgs. n. 517 del 1999, per cui i rapporti tra il servizio sanitario regionale e le Università sono informati al rispetto della leale collaborazione; l'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; il principio di leale collaborazione (art. 120, secondo comma, Cost.).

12.1. – Nei limiti in cui è proposta, la questione è fondata.

Nella parte in cui si applica alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria, che la Regione deve effettuare d'intesa con il Rettore dell'Università, la norma impugnata va ricondotta nell'ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute, prevista dal terzo comma dell'art. 117 Cost. e, quindi, deve rispettare i principi fondamentali determinati dalla legge statale.

Orbene, la disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, regolata dal d. lgs. n. 517 del 1999, è affidata ai protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio (art. 1, comma 1), previsti, tra l'altro, proprio al fine di informare tali rapporti al principio di leale cooperazione (art. 1, comma 2, lettera *b*).

Ne discende che anche la disciplina del procedimento finalizzato al raggiungimento dell'intesa richiesta per la nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria deve essere definita in uno specifico protocollo tra gli enti interessati (art. 4, comma 2, del decreto legislativo citato).

Conseguentemente, l'art. 24 della legge della Regione Calabria n. 13 del 2005 – che ha, invece, disciplinato autonomamente e unilateralmente il procedimento di intesa in esame – ha leso gli evocati principi fondamentali, posti anche a tutela dell'autonomia universitaria garantita dall'art. 33, sesto comma, Cost., e deve perciò essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si applica anche alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria.

Gli altri profili di censura restano assorbiti.

13. – La diversa questione di legittimità costituzionale – sollevata, con lo stesso ricorso, dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di altre disposizioni (artt. 14, comma 5, e 33, comma 2) della medesima legge regionale n. 13 del 2005, ma priva di collegamento con le presenti, in quanto concernente interventi per il superamento dell'emergenza ambientale nel settore dei rifiuti – può essere rinviata a trattazione separata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulla diversa questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della medesima legge della Regione Calabria n. 13 del 2005, limitatamente alle parole «La decadenza è estesa ai responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e ai responsabili dei distretti sanitari territoriali»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della medesima legge della Regione Calabria n. 13 del 2005, nella parte in cui si applica anche alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), proposta – in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della medesima legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 6 e 7, della stessa legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta – in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 6 e 7, della citata legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, proposta – in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della citata legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della medesima legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta – in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), proposta – in riferimento all'art. 97 della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della medesima legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, proposta – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della stessa legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, proposta – in riferimento agli artt. 2, 51 e 97 della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della citata legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, proposte – in riferimento all'art. 97 della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 giugno
2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 104/2007

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 96 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002); del combinato disposto dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lett. *a*), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2005); del combinato disposto dell'art. 53, comma 2, e/o dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lett. *a*), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9; dell'art. 43, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, recante «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)»; rispettivamente promossi dal Tribunale di Palermo con ordinanza del 19 ottobre 2004; dal Consiglio di Stato, con sei ordinanze del 19 ottobre 2005 e con una ordinanza del 7 febbraio 2006; dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza del 3 luglio 2006; iscritte ai numeri 589 del registro ordinanze 2005; 9, 10, 11, 12, 13, 14, 237 e 431 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2005, e nn. 4, 29, 43, prima serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di costituzione di Patrizio Valeri e Domenico Alessio, di Giuseppina Gabriele, di Benito Battigaglia e Carlo Mirabella, di Ernesto Petti, di Adolfo Pipino, Pietro Grasso e Luigi Macchitella, di Giancarlo Zotti, di Franco Condò, di Rosaria Marino, della Regione Lazio e della Regione Siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2007 e nella camera di consiglio del 7 marzo 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati Francesco Castiello e Mario Sanino per Patrizio Valeri e Domenico Alessio; Rosaria Russo Valentini per Giuseppina Gabriele, Adolfo Pipino, Pietro Grasso e Luigi Macchitella; Alfredo Zaza d'Aulisio per Benito Battigaglia e Carlo Mirabella; Corrado De Simone per Ernesto Petti; Diego Perifano per Giancarlo Zotti; Francesco Castiello e Guido De Santis per Franco Condò; Gennaro Terracciano e Luca Di Raimondo per la Regione Lazio.

Ritenuto in fatto

1. – Il Consiglio di Stato ha sollevato, con sei ordinanze (r.o. nn. da 9 a 14 del 2006), questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» dell'articolo 71, commi 1, 3 e 4, lettera *a*), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005), e dell'articolo 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo

Statuto della Regione Lazio), in riferimento agli articoli 97, 32, 117, terzo comma, ultimo periodo, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

1.1. – La questione è insorta in giudizi d'appello avverso le ordinanze con le quali il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto le domande di sospensione cautelare dei provvedimenti con i quali la Regione Lazio aveva dichiarato la decadenza dei ricorrenti dall'incarico di direttore generale di aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere e nominato i nuovi direttori generali; ciò, appunto, in applicazione del «combinato disposto» dell'art. 55, comma 4, dello statuto della Regione Lazio e dell'art. 71 della legge regionale n. 9 del 2005.

L'art. 55 («Enti pubblici dipendenti») dello statuto regionale – dopo aver previsto che, con legge regionale, possono essere istituiti «enti pubblici dipendenti dalla Regione per l'esercizio di funzioni amministrative, tecniche o specialistiche, di competenza regionale» (comma 1) – stabilisce che «[i] componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio [regionale], salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina» (comma 4).

In virtù dell'art. 71 («Disposizioni per la prima attuazione delle norme statutarie in materia di nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione e degli enti dipendenti») della legge regionale n. 9 del 2005, «[n]elle more dell'adeguamento della normativa regionale» alla legge statutaria, le norme dello statuto regionale (fra le quali l'art. 55, comma 4) «concernenti la decadenza dalla carica di componente degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti e la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali presso la Regione e gli enti pubblici dipendenti» si applicano, «anche in deroga alle disposizioni contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia» (comma 1), «a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello statuto, degli organi di riferimento della Regione o degli enti pubblici dipendenti» (comma 3); in particolare, al fine di dare piena applicazione a quanto disposto (fra gli altri) dall'art. 55, comma 4, dello statuto, «nelle ipotesi in cui la carica di organo istituzionale di ente pubblico dipendente, anche economico, in atto alla data di entrata in vigore dello statuto, sia svolta mediante rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato, la durata del contratto stesso è adeguata di diritto ai termini previsti dall'articolo 55, comma 4» (comma 4, lettera a), secondo cui – come detto – «[i] componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio [regionale], salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina».

Il remittente non dubita che le controversie vadano ascritte alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che i provvedimenti impugnati «sono chiara espressione di uno straordinario potere attribuito all'amministrazione regionale in ordine all'organizzazione degli enti da essa dipendenti, sulla base di una valutazione discrezionale circa la sussistenza dei presupposti di legge, a fronte del quale non sono ipotizzabili se non posizioni di interesse legittimo al suo corretto esercizio».

In punto di rilevanza, il giudice, contrariamente alla prospettazione dei ricorrenti – secondo cui le Asl sarebbero «enti autonomi» e non già «dipendenti» della Regione, sicché le disposizioni regionali sopra riportate non sarebbero ad esse riferibili – ritiene che le Asl sono enti strumentali della Regione, con conseguente applicabilità delle norme censurate.

Rilevato che le domande cautelari dei ricorrenti sarebbero carenti del prescritto requisito del *fumus boni iuris* e che l'appello cautelare dovrebbe essere rigettato, il giudice remittente sostiene che la normativa sulla quale si fondano i provvedimenti impugnati davanti al Tar del Lazio, e che egli dovrebbe applicare per rigettare l'appello cautelare, è sospetta di incostituzionalità sotto vari profili.

Anzitutto, l'art. 71 della legge regionale n. 9 del 2005, nel disporre che l'art. 55 dello statuto regionale si applichi, «in deroga alle disposizioni contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia», «a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello statuto, degli organi di riferimento della Regione», ricollegerebbe la cessazione dalla carica al rinnovo del

Consiglio regionale, «con l'evidente finalità di consentire alle forze politiche di cui è espressione il nuovo Consiglio di sostituire i preposti agli organi istituzionali». Ne discenderebbe «una cesura nella continuità dell'azione amministrativa esplicata dal titolare della carica, non in dipendenza di una valutazione della qualità di questa [azione], ma di un evento oggettivo, qual è l'insediamento del nuovo Consiglio all'esito della consultazione elettorale», onde la norma regionale contrasterebbe con i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dettati dall'art. 97 Cost. Inoltre, l'art. 55, comma 4, dello statuto regionale, per il modo in cui è stato attuato dall'art. 71 della legge regionale n. 9 del 2005, sarebbe comunque suscettibile di incidere, in mancanza di ogni «vaglio di rendimento (cfr. in proposito Corte cost. 16 maggio 2002 n. 193), [su] quella stabilità ed autonomia che consente al dirigente di improntare il suo operato al rispetto dei richiamati principi».

In considerazione della circostanza che l'attività del direttore generale di azienda sanitaria locale si svolge nel settore della sanità e della tutela della salute, la normativa sarebbe, altresì, lesiva dei fondamentali obiettivi posti dall'art. 32 Cost.

Le disposizioni censurate violerebbero, infine, un principio fondamentale della materia «tutela della salute» e, pertanto, contrasterebbero con l'art. 117, terzo comma, Cost. In particolare, dalla legislazione statale sarebbe ricavabile il principio fondamentale secondo cui al rapporto di lavoro dei direttori generali delle Asl dev'essere garantita una stabilità ed autonomia in misura «rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore regionale, ma comunque congrua per l'esercizio, da parte di tali funzionari, delle loro specifiche attribuzioni secondo i canoni [...] di adeguatezza dell'azione amministrativa all'art. 97 Cost.». La menzionata normativa regionale, invece, introdurrebbe una condizione di precarietà di quel rapporto.

Infine, la previsione della decadenza dalla carica esulerebbe, secondo il remittente, dalla competenza legislativa regionale, «in quanto, incidendo sulla disciplina del sottostante rapporto di lavoro, di cui determina la cessazione, si esplica in realtà nella materia dell'«ordinamento civile», affidato dall'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. alla potestà legislativa esclusiva dello Stato».

1.2. – Si sono costituite le parti private dei giudizi principali, alcune delle quali hanno presentato memorie.

1.2.1. – Le difese dei ricorrenti nei giudizi *a quibus* sottolineano che le disposizioni denunciate, legando la cessazione dalla carica ad una circostanza – l'insediamento del nuovo Consiglio regionale – estranea alla valutazione dell'attività svolta dal direttore generale, violerebbero gli artt. 97 e 98 Cost.; inoltre, «provocando la destabilizzazione dell'assetto delle aziende sanitarie», sarebbero «in stridente contrasto con il sistema di cui l'art. 32 Cost. è la norma apicale», sistema costituito dal decreto legislativo n. 502 del 1992, che prevede una durata almeno triennale del rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie, e dalla legge della Regione Lazio n. 18 del 1994, che assicura la stabilità del rapporto fino alla scadenza del contratto.

Sarebbero altresì violati:

l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto «la stabilità del rapporto tra l'azienda sanitaria e il suo direttore e l'efficiente cura del fondamentale interesse pubblico tutelato dall'art. 32 Cost. è presidiato anche dall'art. II-63, primo comma, del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (29 ottobre 2004)»;

«i principi desumibili dal combinato disposto degli artt. 32 e 98 Cost.», in quanto «il criterio delle spoglie appare obiettivamente non confacente al settore della sanità, considerato che le aziende sanitarie, erogando un servizio di pubblica necessità, devono perseguire i fondamentali obiettivi posti dall'art. 32 Cost. in condizioni di autonomia e di immunità dai condizionamenti da parte di questa o quella formazione politica, nel rispetto dell'art. 98 Cost. col quale il ridetto art. 32 si coniuga in un contesto logico-sistematico di necessario ed ineludibile riferimento»;

l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in quanto la previsione della decadenza dalla carica dei direttori generali delle aziende sanitarie della Regione Lazio prima dello spirare del termine pattiziamente definito «incide con effetti rescissori sul rapporto di lavoro» e, quindi, su una materia, l'«ordinamento civile», che rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.

1.2.2. – Le difese dei controinteressati nei giudizi *a quibus* eccepiscono l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della questione.

Sotto il primo profilo, si sostiene che il giudice remittente, da una parte, ha omesso di ricercare una possibile interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sospettate di incostituzionalità; dall'altra, è incorso in una «evidente contraddittorietà» di motivazione circa la sussistenza della propria giurisdizione, laddove confonde l'insediamento del nuovo Consiglio regionale, che determina l'automatica cessazione dalla carica, con l'esercizio di «una valutazione discrezionale circa la sussistenza dei presupposti di legge», a fronte della quale sussisterebbero unicamente posizioni di interesse legittimo tutelabili davanti al giudice amministrativo.

Quanto alla non manifesta infondatezza, la difesa osserva, anzitutto, che il giudice remittente, nel ricollegare la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dettati dall'art. 97 Cost. all'assenza di «ogni vaglio di rendimento» del direttore generale, finisce per trasferire nell'istituto dell'automatica decadenza dall'incarico un'impostazione che appartiene alla fattispecie – tutt'affatto diversa da quella in esame – relativa alla decadenza regolata dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), che consegue alla valutazione di «gravi motivi», all'accertamento di «una situazione di grave disavanzo» o, ancora, alla «violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione»; dunque, all'esistenza di situazioni o al verificarsi di comportamenti che si configurano come inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.

Nemmeno sussisterebbe la lesione dell'art. 32 Cost., non comprendendosi per quali ragioni la cessazione dall'incarico del direttore generale di un'Asl comporterebbe conseguenze negative in relazione ad una efficace tutela del diritto alla salute. Del resto, l'incarico di direttore generale è comunque a termine e la Regione ben può disporre, ricorrendone i presupposti (in applicazione dell'art. 3-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992), la revoca del direttore generale prima della scadenza del termine contrattualmente previsto.

Quanto, poi, alla lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost., osserva la difesa che la violazione, da parte della Regione, di principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» avrebbe dovuto essere illustrata attraverso la specifica indicazione delle norme di legge statale in ipotesi violate.

D'altro canto, neppure sarebbe lesa la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile». Anche a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, infatti, alle regioni non è radicalmente precluso di legiferare in ordine ai rapporti lavorativi costituiti con il personale dipendente e con i dirigenti. Ciò in quanto, da una parte, le regioni sono dotate, in virtù dell'art. 117, quarto comma, Cost., di «poteri legislativi propri in tema di organizzazione amministrativa e di ordinamento del personale» (sentenza n. 2 del 2004); dall'altra parte, con specifico riguardo alla dirigenza, «la stessa legislazione statale [...] non esclude una, seppur ridotta, competenza normativa regionale in materia» (sentenza n. 2 del 2004). Infine, non parrebbe corretto far rientrare nella materia dell'«ordinamento civile» tutti i profili afferenti al rapporto lavorativo tra le regioni (e i loro enti strumentali) ed il relativo personale, attesa la qualificazione pubblicistica dei «numerosi aspetti dei rapporti privatizzati più strettamente legati a profili organizzativi dell'attività dell'amministrazione: tra i quali, in particolare, quelli concernenti la dirigenza» (sentenza n. 313 del 1996).

1.3. – In tutti i giudizi si è costituita la Regione Lazio, contestando che la normativa regionale sia in contrasto con gli artt. 97, 32 e 117 Cost.

Secondo la difesa della Regione, «l'introduzione del sistema della decadenza di diritto è la necessaria e logica conseguenza dell'evoluzione in direzione della eliminazione della stabilità del rapporto dei vertici delle amministrazioni, che ha caratterizzato le riforme normative del pubblico impiego degli ultimi anni». Il rapporto di lavoro dei più alti dirigenti delle amministrazioni è, infatti, mutato in ragione del «collegamento necessario» che, pur nella distinzione dei rispettivi ruoli, deve

sussistere «tra l'attività di indirizzo politico affidata all'organo di governo e l'attività di prima traduzione di detto indirizzo in atti gestionali» ad opera dei dirigenti di vertice.

In questa logica, l'art. 55 dello statuto regionale e la legge regionale n. 9 del 2005 non confliggono con alcuna norma o principio di rango costituzionale o comunitario, limitandosi ad istituzionalizzare ciò che era già principio generale e prassi nella Regione Lazio e in altre regioni, oltre che nell'amministrazione dello Stato: la nomina dei vertici amministrativi avviene «sulla base di una valutazione di alta amministrazione che non richiede una particolare motivazione, sempre che il nominato abbia i requisiti professionali per poter correttamente adempiere alle funzioni assegnate». Del resto, se è vero che «[g]li apparati burocratici costituiscono i principali strumenti per dare attuazione [a] politiche pubbliche coerenti con il mandato elettorale», «la prima esigenza dei vertici politici delle amministrazioni è quello di potersi dotare di una dirigenza capace, possibilmente scelta su base fiduciaria, che condivida le scelte e le priorità e si impegni nell'attuazione delle medesime senza frapporre ostacoli o indulgere in comportamenti ostruzionistici». Viceversa, «[l]a sostanziale inamovibilità del dirigente, che ha caratterizzato a lungo l'esperienza concreta del nostro ordinamento, non appare compatibile con questo modello», a maggior ragione «in seguito all'introduzione, nel corso degli anni Novanta, del meccanismo di elezione diretta dei vertici delle amministrazioni locali (in particolare dei sindaci) e più di recente dei presidenti delle amministrazioni regionali».

Pertanto, la previsione della possibilità di conferma, secondo il normale procedimento previsto per la nomina, e la circostanza che, nei novanta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio regionale, i dirigenti di vertice continuano a svolgere normalmente la loro attività, anche sulla base degli indirizzi nel frattempo intervenuti, hanno lo scopo di garantire la continuità della loro azione, nonché la partecipazione degli stessi dirigenti al procedimento che porta alle nuove nomine.

Ne discende che non è compromesso l'art. 32 Cost., giacché il diritto alla salute è tutelato proprio dalla continuità dell'azione e dalla inesistenza di forme di pressione giuridica o psicologica sui direttori generali delle Asl.

Infine, le norme sospettate di incostituzionalità non violerebbero in alcun modo l'art. 117, secondo comma, Cost., non contenendo disposizioni in materia di «ordinamento civile», ma solo regole di portata organizzativa che incidono sulla durata del rapporto libero-professionale dei direttori generali di Asl.

La stessa Regione ha sottolineato come le proprie argomentazioni trovino sostegno nella recente sentenza della Corte n. 233 del 2006, che ha affermato la legittimità costituzionale di leggi delle Regioni Abruzzo e Calabria. In particolare, osserva la difesa della Regione, la Corte costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale delle norme per cui le nomine agli organi di vertice degli enti regionali, effettuate dagli organi rappresentativi della Regione, sono caratterizzate dall'*intuitus personae*, nel senso che si fondano su valutazioni personali coerenti con l'indirizzo politico regionale.

2. – Il Consiglio di Stato ha sollevato (r.o. n. 237 del 2006) questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» dell'art. 53, comma 2, «e/o» dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio n. 1 del 2004 e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, della legge della Regione Lazio n. 9 del 2005, per contrasto con gli artt. 97, 117, terzo comma, ultimo periodo, e 117, secondo comma, lettera l), Cost.

La questione è insorta nel corso del giudizio di appello avverso l'ordinanza del Tar del Lazio che ha sospeso il provvedimento con il quale la Regione Lazio aveva dichiarato cessato dall'incarico il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) del Lazio, in applicazione dell'art. 55 del nuovo statuto regionale, approvato con legge regionale n. 1 del 2004, e dell'art. 71 della legge regionale n. 9 del 2005.

Il remittente ritiene la propria giurisdizione, in quanto i provvedimenti impugnati sarebbero «chiara espressione di uno straordinario potere attribuito all'amministrazione regionale in ordine

all'organizzazione degli enti da essa dipendenti, sulla base di una valutazione discrezionale circa la sussistenza dei presupposti di legge, a fronte della quale non sono ipotizzabili se non posizioni di interesse legittimo al suo corretto esercizio».

In punto di rilevanza, il giudice osserva che l'applicazione all'Arpa del Lazio delle suindicate norme regionali discende dalla natura strumentale dell'ente. Invero, la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio-Arpa), qualifica espressamente l'Arpa come ente strumentale, dotato di personalità giuridica (art. 2), che svolge funzioni in materia ambientale a favore della Regione, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali regionali (art. 3); la sottopone alla vigilanza e al controllo della giunta regionale (art. 9); riserva al consiglio regionale la nomina del direttore generale (art. 5); riconosce che il personale, i beni e le dotazioni sono della Regione (art. 19) e che i finanziamenti sono, in prevalenza, regionali (art. 20).

All'Arpa, pertanto, in quanto ente pubblico dipendente dalla Regione, si applicano sia l'art. 55 dello statuto, sia l'art. 71 della legge regionale n. 9 del 2005.

In ogni caso, aggiunge il remittente, quand'anche si ritenesse che l'Arpa sia compresa fra le «unità amministrative» contemplate dall'art. 54 dello statuto, essa rientrerebbe ugualmente nella disciplina dello *spoils system*, poiché l'art. 71, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2005 richiama espressamente l'art. 53, comma 2, dello statuto, che prevede l'applicazione di tale istituto anche alle posizioni amministrative «di particolare rilievo e responsabilità».

La suddetta normativa regionale appare, secondo il remittente, sospetta di incostituzionalità sotto numerosi profili, che in gran parte coincidono con quelli di cui alle ordinanze *sub* 1 (r. o. da n. 9 a 14 del 2006).

In particolare, il remittente osserva che dalla legge regionale istitutiva dell'Arpa (art. 5, comma 6, legge n. 45 del 1998) sarebbe ricavabile un «principio fondamentale della materia secondo il quale al rapporto del direttore generale deve essere garantita una stabilità ed autonomia in misura [...] congrua per l'esercizio [...] delle sue specifiche attribuzioni, secondo i canoni [...] di adeguatezza dell'azione amministrativa all'art. 97 Cost.». La normativa regionale, invece, avrebbe introdotto in quel rapporto una condizione di precarietà.

Ancora, la previsione della decadenza dalla carica esulerebbe dalla competenza legislativa regionale, in quanto, incidendo sulla disciplina del sottostante rapporto di lavoro di cui determina la cessazione, si esplicherebbe, in realtà, nella materia dell'«ordinamento civile», che l'art. 117, secondo comma, lett. *d*), Cost. affida alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

2.1. – Si è costituita la parte privata, rilevando anzitutto che l'Arpa non rientra fra gli enti strumentali di cui all'art. 55 dello statuto, come affermato dal giudice remittente, bensì fra le agenzie, che l'art. 54 dello statuto descrive come unità amministrative autonome; e ciò comporta che ad essa non si applichi nessuna delle disposizioni denunciate dal giudice.

Ciò precisato, la parte condivide i dubbi di legittimità espressi dal giudice *a quo* nel contesto della ricostruzione normativa da lui effettuata.

2.2. – Si è costituita la Regione Lazio, rilevando che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2006 ha risolto in senso favorevole alle Regioni questioni di legittimità costituzionale in tutto analoghe a quelle sollevate dal giudice remittente.

Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione ha fatto presente che la parte privata ha rinunciato al ricorso pendente avanti al Consiglio di Stato.

3. – Il Tar del Lazio ha sollevato (r.o. n. 431 del 2006) questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, recante «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)», in relazione agli articoli 3, primo comma, e 97 Cost.

L'art. 43 della legge regionale n. 4 del 2006 dispone – fra l'altro – che «[n]elle more dell'adeguamento della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modifiche, ai fini del riassetto organizzativo dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (Arpa), quale

ente strumentale della Regione, e di una maggiore razionalizzazione funzionale della stessa, in coerenza con i principi statutari, è soppresso l'organo di amministrazione previsto dalla citata legge, costituito dal direttore generale e dai due vicedirettori» (comma 1); «[i]l Presidente della Regione nomina, con criterio fiduciario, un commissario straordinario e due subcommissari che lo coadiuvano nelle funzioni già di competenza dell'organo di cui al comma 1, ivi comprese quelle concernenti il conferimento degli incarichi di direttore tecnico, di direttore amministrativo e di direttore di ciascuna delle sezioni provinciali dell'Arpa» (comma 2).

Premette il Tribunale che la ricorrente, direttore dell'Arpa del Lazio, ha impugnato il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 4 del 2006, è stato nominato il commissario straordinario dell'ente; che, in precedenza, la ricorrente aveva altresì impugnato il provvedimento col quale il Presidente della Regione Lazio l'aveva dichiarata cessata dall'incarico di direttore generale dell'ente, in applicazione dell'art. 71 della legge regionale n. 9 del 2005, che prevede la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali presso la Regione e gli enti pubblici dipendenti entro novanta giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

Il provvedimento impugnato davanti al Tribunale remittente è stato, appunto, adottato in applicazione dell'art. 43 della legge regionale n. 4 del 2006; conseguentemente, argomenta il remittente, in mancanza di una pronuncia di incostituzionalità della norma impugnata, il ricorso contro il provvedimento amministrativo non potrebbe che essere respinto.

In punto di non manifesta infondatezza, il remittente rileva, essenzialmente, il contrasto della richiamata disposizione con i principi costituzionali di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione. Infatti, il giudizio di ragionevolezza e di osservanza del canone di buon andamento deve consistere in una valutazione esterna delle scelte legislative e, per costante giurisprudenza della Corte, la violazione del principio del buon andamento non può essere invocata se non quando si assuma la manifesta irrazionalità delle misure normativamente introdotte rispetto alle finalità sostanziali perseguite. Nel caso di specie, la disposizione si rivela complessivamente irragionevole e arbitraria, poiché, mentre per un verso sopprime l'organo di amministrazione dell'ente (direttore generale e vice direttori), per altro verso prevede la nomina di un organo straordinario chiamato ad esercitare le medesime competenze funzionali dell'organo soppresso.

Donde la violazione del canone di coerenza delle misure organizzative delle pubbliche amministrazioni con il principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., nonché il carattere di legge-provvedimento della citata disposizione, in violazione dell'art. 3 Cost.

3.1. – Si è costituita la ricorrente nel giudizio *a quo*, secondo la quale la semplice lettura dell'art. 43 della legge regionale n. 4 del 2006 dimostra che si è in presenza di una cosiddetta legge-provvedimento. Si tratta, infatti, di una norma che dispone in concreto su un rapporto specifico, avendo la Regione operato una trasposizione in sede legislativa del contenuto del provvedimento di decadenza dalla carica di direttore.

Di qui, l'irragionevolezza della norma, mancando essa di una *ratio* oggettiva riconducibile ad esigenze di carattere organizzativo idonee a giustificarne l'adozione, ed inoltre la violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., in quanto essa priva il diretto destinatario della norma, e cioè il precedente direttore dell'Arpa, di ogni argomento di difesa e/o di resistenza avverso il provvedimento di decadenza.

3.2. – Si è costituita la Regione Lazio, sostenendo l'infondatezza della questione.

Essa deduce che la disposizione censurata si colloca nell'ottica del riassetto organizzativo dell'Arpa, nelle more dell'adeguamento di questa ai nuovi principi statutari di cui alla legge regionale n. 1 del 2004.

Sulla scorta di tale premessa, la difesa esclude ogni violazione dell'art. 97 Cost., atteso che l'Arpa è sottoposta a un «potere generale di vigilanza e controllo» della Giunta regionale, anche al fine di garantire che la gestione dell'Agenzia sia conforme agli indirizzi della programmazione regionale.

La circostanza che la norma impugnata preveda la nomina di un organo straordinario con le medesime competenze funzionali dell'organo soppresso viene spiegata con «[lo] scopo di meglio assicurare la continuità organizzativa, senza modificare l'assetto della distribuzione di compiti e funzioni già esistente che, diversamente, [avrebbe comportato] un intervento di riorganizzazione più complesso, non giustificato dalla transitorietà e temporaneità che caratterizza l'istituto del commissariamento e dal ruolo ad esso attribuito».

Neppure sussisterebbe la violazione dell'art. 3 Cost., poiché dal contenuto della disposizione censurata emerge che essa non è affatto discriminatoria nei confronti della ricorrente. D'altra parte, la Corte costituzionale ha escluso che il legislatore incontri il limite di una riserva di amministrazione ed ha ammesso, pertanto, che la legge possa avere qualsiasi contenuto sostanziale, anche diverso da quello consistente nel dettare disposizioni generali ed astratte, onde la legge può anche avere contenuto particolare e concreto ed assolvere un compito sostanzialmente identico a quello dell'atto amministrativo, naturalmente nel rispetto dei limiti costituzionalmente stabiliti.

3.3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione ha fatto presente che la ricorrente nel giudizio *a quo* ha rinunciato al ricorso pendente avanti al Tar del Lazio. Ha prospettato, pertanto, l'irrelevanza della questione di legittimità costituzionale. Insiste, in ogni caso, sull'infondatezza della questione.

4. – Il Tribunale di Palermo ha sollevato (r.o. n. 589 del 2005) questione di legittimità costituzionale dell'art. 96 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), nella parte in cui prevede che «gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati, modificati e rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto», con riferimento agli artt. 14 dello statuto speciale della Regione Siciliana (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e 97, primo comma, Cost.

L'art. 96 della legge regionale n. 2 del 2002, nel modificare l'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), stabilisce che gli incarichi dirigenziali, diversi da quelli di dirigente generale, «già conferiti con contratto possono essere revocati, modificati e rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto», ritenendosi altrimenti confermati fino alla loro «materiale scadenza», e precisando che tale disposizione costituisce «norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi, anche se già sottoscritti».

La questione è stata prospettata in un giudizio nel quale il ricorrente, già dirigente di un servizio del Dipartimento formazione professionale dell'amministrazione regionale, ha chiesto: l'annullamento della «nota» con la quale il dirigente generale dell'assessorato convenuto, appena insediatosi, gli aveva revocato l'incarico dirigenziale, conferitogli con precedente contratto; l'annullamento della «nota» con la quale gli era stato attribuito un incarico non corrispondente, sia professionalmente che economicamente, a quello revocato; il diritto a mantenere l'inquadramento, l'incarico e le competenze economiche già attribuitegli e ad ottenere la restituzione delle somme trattenutegli per effetto della revoca; il diritto al risarcimento dei danni.

In punto di rilevanza, osserva il Tribunale che il giudizio sull'operato dell'amministrazione convenuta – da formulare alla stregua della norma sospettata di incostituzionalità – costituisce presupposto indefettibile di tutte le domande proposte in giudizio.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale rileva che l'art. 96 della legge regionale n. 2 del 2002, introducendo il meccanismo del cosiddetto *spoils system* anche per i livelli dirigenziali inferiori a quello di dirigente generale, non sembra coerente con la previsione di cui all'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sia nel testo originario, sia in quello successivo alla modifica apportata dall'art. 3, comma 1, lett. i), della legge 15 luglio 2002, n. 145

(Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato), che pure costituisce «norma fondamentale di riforma economico-sociale» (art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001), alla cui osservanza la Regione Siciliana è tenuta nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di «stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione» (art. 14, lett. *q*, dello statuto).

Aggiunge che la rilevata incoerenza assume particolare significato a seguito della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego, configurando un intervento legislativo regionale in materia di rapporti interprivati (argomento *ex art.* 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente escluso anche per le Regioni ad autonomia speciale.

Ancora, la norma in questione implica una marcata «precarizzazione» degli incarichi dei dirigenti di seconda e terza fascia, atteso che, ad ogni «rotazione» dei dirigenti generali, viene a riaprirsi il termine di novanta giorni entro cui possono essere modificati o revocati gli incarichi dei dirigenti minori; il tutto, con possibili pregiudizi per il buon andamento della pubblica amministrazione.

Infine, il metodo del cosiddetto *spoils system*, se pure può trovare giustificazione per il grado apicale della dirigenza, non appare coerente con il principio di imparzialità dell'azione amministrativa allorché lo si voglia applicare alla più vasta area della dirigenza di seconda e terza fascia, i cui compiti non sono strettamente connessi all'indirizzo politico e per la quale, al contrario, il ricorso a criteri di selezione che privilegino, sia pure indirettamente, la lealtà politica potrebbe mettere capo a pratiche lottizzatorie, in contrasto con l'obiettivo della separazione fra indirizzo politico e gestione amministrativa, che ispira la riforma della dirigenza contenuta nel decreto legislativo n. 165 del 2001.

4.1. – Si è costituita la Regione Siciliana, sostenendo l'infondatezza della questione.

Essa rileva, in primo luogo, che, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione e del riparto di competenze legislative fra lo Stato e le Regioni, il limite delle riforme economico-sociali non può ritenersi più operante per le materie oggetto di competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana. La disposizione regionale che il Tribunale sospetta di incostituzionalità interviene, infatti, in una materia («stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione») attribuita alla legislazione esclusiva della Regione (art. 14, lett. *q*, dello statuto), che coincide con un'area ora attribuita alla potestà legislativa esclusiva («residuale») delle Regioni ordinarie. E tale potestà esclusiva compete anche alla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Ne discende che, pur ammesso che la limitazione dello *spoils system* alla dirigenza generale costituisca un principio fondamentale della riforma della dirigenza statale, detto principio non vincola l'esercizio dell'autonomia legislativa regionale nella materia inerente alla disciplina dei propri dirigenti.

Del pari errato, secondo la difesa della Regione, è il ritenere che la disposizione censurata violi l'art. 97 Cost., in quanto inciderebbe sull'autonomia e indipendenza dei dirigenti intermedi e condurrebbe a un arresto dell'azione amministrativa. Rileva, infatti, che, nel termine di novanta giorni dall'insediamento del nuovo dirigente generale, gli incarichi dei dirigenti sottordinati mantengono la loro efficacia fino all'eventuale revoca o modificazione, e che l'autonomia e l'indipendenza del dirigente sono garanzie che debbono valere non per l'individuazione dell'incarico dirigenziale, ma per l'espletamento dell'incarico concretamente affidato al dirigente.

Considerato in diritto

1. – Vengono all'esame della Corte questioni di legittimità costituzionale relative a disposizioni legislative della Regione Lazio e della Regione Siciliana in materia di regime della dirigenza nelle

aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere, nonché nell'amministrazione e negli enti regionali.

I giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. – Con sei ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. da 9 a 14 del 2006), il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» dell'articolo 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), e dell'articolo 71, commi 1, 3 e 4, lettera *a*), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005 n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005), in riferimento agli articoli 97, 32, 117, terzo comma, ultimo periodo, e 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

Si tratta di disposizioni che configurano nella Regione Lazio – e nel caso di specie sono applicate ai direttori generali delle Asl – il metodo di relazioni fra politica e amministrazione nel quale si riflette «la scelta di fondo di commisurare la durata delle nomine e degli incarichi dirigenziali a quella degli organi d'indirizzo politico» (sentenza n. 233 del 2006).

2.1. – Va esaminata, in primo luogo, l'eccezione di inammissibilità sollevata, da alcune parti private (controinteressate nei giudizi principali), sul presupposto che il giudice remittente sarebbe incorso in una «evidente contraddittorietà» di motivazione circa la sussistenza della propria giurisdizione, per aver confuso l'insediamento del nuovo Consiglio regionale e, cioè, l'evento oggettivo cui è collegata, secondo le norme censurate, l'automatica cessazione dalla carica con la discrezionalità dell'amministrazione nel determinare l'effetto (l'automatica cessazione della carica) stabilito dalla norma.

Nel giudizio principale, gli interessati hanno impugnato, da un lato, la lettera con la quale il presidente della Regione ha comunicato a ciascuno di loro che l'incarico di direttore generale sarebbe cessato il novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo Consiglio regionale, così manifestando la volontà di non confermarli nell'incarico; dall'altro, gli atti di nomina dei nuovi direttori generali.

Il carattere discrezionale sia della «non conferma», sia delle nuove nomine rende non implausibile l'affermazione, brevemente motivata, della propria giurisdizione da parte del giudice remittente.

2.2. – Sempre con riguardo all'ammissibilità della questione, non v'è dubbio che, diversamente da quanto sostenuto da alcune parti private, le Asl rientrano fra gli «enti pubblici dipendenti», ai cui «componenti degli organi istituzionali» si applica la decadenza automatica regolata dalle disposizioni censurate.

Le Asl sono, infatti, costituite con legge regionale (per il Lazio, dalla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, recante «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere»); sono sottoposte al controllo, alla vigilanza e al potere d'indirizzo regionali, sia quanto all'attività che quanto agli organi; i loro bilanci e rendiconti sono approvati dalla Regione, che assicura le necessarie risorse finanziarie; il loro organo istituzionale di vertice – il direttore generale – è nominato dal presidente della Regione. In ogni caso, la Regione Lazio ha definito enti pubblici dipendenti dalla Regione tutti quelli «che operano nell'ambito del territorio regionale e nelle materie riservate alla competenza della regione stessa» (art. 56 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante «Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione»). Infine, la giurisprudenza della Corte ha qualificato le Asl come lo «strumento attraverso il quale la Regione provvede all'erogazione dei servizi sanitari nell'esercizio della competenza in materia di tutela della salute ad essa attribuita dalla Costituzione» (sentenza n. 220 del 2003).

2.3. – Sono, invece, inammissibili gli autonomi motivi di censura proposti, con riferimento agli artt. 98 e 117, primo comma, Cost., da alcune parti private, potendo queste soltanto argomentare in ordine ai profili di illegittimità costituzionale prospettati dal giudice remittente.

2.4. – Nel merito, la violazione dell'art. 97 Cost. viene prospettata dal giudice remittente sul presupposto che le disposizioni censurate, ricollegando la cessazione dalla carica al rinnovo del Consiglio regionale, manifestano «l'evidente finalità di consentire alle forze politiche di cui è espressione il nuovo Consiglio di sostituire i preposti agli organi istituzionali» degli enti che dipendono dalla Regione. Ne discenderebbe «una cesura nella continuità dell'azione amministrativa esplicata dal titolare della carica», e ciò non in dipendenza di una valutazione dell'attività svolta (viene richiamata, al riguardo, la sentenza n. 193 del 2002), ma come conseguenza di un evento oggettivo, quale – appunto – l'insediamento del nuovo Consiglio all'esito della consultazione elettorale; donde il contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

2.5. – La questione è fondata.

2.6. – Le Asl, in quanto strutture cui spetta di erogare l'assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie nell'ambito dei servizi sanitari regionali, assolvono compiti di natura essenzialmente tecnica, che esercitano con la veste giuridica di aziende pubbliche, dotate di autonomia imprenditoriale, sulla base degli indirizzi generali contenuti nei piani sanitari regionali e negli indirizzi applicativi impartiti dalle Giunte regionali (art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; art. 1 della legge della Regione Lazio n. 18 del 1994).

In coerenza con tali caratteristiche, è stabilito che i direttori generali delle Asl siano nominati fra persone in possesso di specifici requisiti culturali e professionali e siano soggetti a periodiche verifiche degli obiettivi e dei risultati aziendali conseguiti (oltre che alla risoluzione del contratto di lavoro per gravi motivi, ovvero per violazione di legge o dei principi di imparzialità e buon andamento) (art. 8 della legge della Regione Lazio n. 18 del 1994).

Nella Regione Lazio, in particolare, è previsto che la nomina dei direttori generali delle Asl sia il risultato di un procedimento nel quale, a seguito di un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (e di cui dare notizia attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione), il Presidente della Regione individua i direttori avvalendosi di «tre esperti» in direzione aziendale o di una «agenzia di servizi accreditata a livello nazionale per la consulenza, la formazione e la selezione dei quadri e dirigenti aziendali» e dopo aver udito il parere non vincolante della commissione consiliare competente in materia di sanità (art. 8, commi 1-2, della legge regionale n. 18 del 1994). Inoltre, la «decadenza» dall'incarico per grave disavanzo nella gestione aziendale, per gravi violazioni di legge o dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione o per altri gravi motivi è disposta previa deliberazione – ovviamente motivata – della Giunta regionale, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza «sulla corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, sulla imparzialità e buon andamento della attività, sulla qualità dell'assistenza» (artt. 8, commi 6 e 6-bis, e 2, comma 2, lett e), della legge regionale n. 18 del 1994).

Il direttore generale di Asl viene, quindi, qualificato dalle norme come una figura tecnico-professionale che ha il compito di perseguire, nell'adempimento di un'obbligazione di risultato (oggetto di un contratto di lavoro autonomo), gli obiettivi gestionali e operativi definiti dal piano sanitario regionale (a sua volta elaborato in armonia con il piano sanitario nazionale), dagli indirizzi della Giunta, dal provvedimento di nomina e dal contratto di lavoro con l'amministrazione regionale.

2.7. – In questo contesto di relazioni fra il direttore generale di Asl e l'amministrazione regionale si inseriscono le norme censurate, che hanno introdotto nella Regione Lazio – quale regime permanente – la decadenza automatica del direttore generale allo scadere del novantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale.

Tale decadenza automatica non soddisfa l'esigenza di preservare un rapporto diretto fra organo politico e direttore generale e, quindi, la «coesione tra l'organo politico regionale [...] e gli organi di vertice dell'apparato burocratico [...]» (sentenza n. 233 del 2006). Infatti, essa interviene anche nel caso in cui la compagine di governo regionale venga confermata dal risultato elettorale che ha portato all'elezione del nuovo Consiglio. Né alla menzionata esigenza supplisce l'eventuale

conferma del direttore generale, non essendo previsto che essa sia preceduta da un'apposita valutazione, né che sia motivata.

Inoltre, nell'assetto organizzativo regionale vi è una molteplicità di livelli intermedi lungo la linea di collegamento che unisce l'organo politico ai direttori generali delle Asl. Il rapporto fra questi e quello è mediato da strutture dipendenti dalla Giunta: uffici di diretta collaborazione, dipartimento e, al suo interno, una direzione generale («Tutela della salute e sistema sanitario regionale»), composta da 18 «aree» e dotata di un'apposita struttura di *staff* per il «Coordinamento interventi socio-sanitari». Dunque, non vi è un rapporto istituzionale diretto e immediato fra organo politico e direttori generali.

Infine, la decadenza automatica del direttore generale è collegata al verificarsi di un evento – il decorso di novanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale – che è indipendente dal rapporto tra organo politico e direttori generali di Asl. Dunque, il direttore generale viene fatto cessare dal rapporto (di ufficio e di lavoro) con la Regione per una causa estranea alle vicende del rapporto stesso, e non sulla base di valutazioni concernenti i risultati aziendali o il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e di funzionamento dei servizi, o – ancora – per una delle altre cause che legittimerebbero la risoluzione per inadempimento del rapporto.

2.8. – Le disposizioni censurate violano l'art. 97 Cost., sotto il duplice profilo dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione.

L'art. 97 Cost. sottopone gli uffici pubblici ad una riserva (relativa) di legge, sottraendoli all'esclusiva disponibilità del governo; stabilisce che gli uffici pubblici siano organizzati secondo i principi di imparzialità ed efficienza; prevede che l'accesso ai pubblici uffici avvenga, di norma, mediante procedure fondate sul merito.

Questa Corte ha costantemente affermato che «il principio di imparzialità stabilito dall'art. 97 della Costituzione – unito quasi in endiadi con quelli della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa – costituisce un valore essenziale cui deve informarsi, in tutte le sue diverse articolazioni, l'organizzazione dei pubblici uffici» (sentenza n. 453 del 1990).

Inoltre, ha sottolineato che «il principio di imparzialità [...] si riflette immediatamente in altre norme costituzionali, quali l'art. 51 (tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge) e l'art. 98 (i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione) della Costituzione, attraverso cui si mira a garantire l'amministrazione pubblica e i suoi dipendenti da influenze politiche o, comunque, di parte, in relazione al complesso delle fasi concernenti l'impiego pubblico (accesso all'ufficio e svolgimento della carriera)» (sentenza n. 333 del 1993). Affermazione, questa, che riprende le parole del relatore nella Seconda sottocommissione dell'Assemblea costituente sul testo che diverrà l'art. 97 Cost., per cui «la necessità di includere nella Costituzione alcune norme riguardanti la pubblica amministrazione» si riporta, fra l'altro, all'esigenza «di assicurare ai funzionari alcune garanzie per sottrarli alle influenze dei partiti politici. Lo sforzo di una costituzione democratica, oggi che al potere si alternano i partiti, deve tendere a garantire una certa indipendenza ai funzionari dello Stato, per avere un'amministrazione obiettiva della cosa pubblica e non un'amministrazione dei partiti».

La Corte, poi, ha affermato che gli artt. 97 e 98 Cost. sono corollari dell'imparzialità, in cui si esprime la distinzione tra politica e amministrazione, tra l'azione del governo – normalmente legata alle impostazioni di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza – e l'azione dell'amministrazione, che, «nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obbiettivate dall'ordinamento». E in questa prospettiva, «collegata allo stesso impianto costituzionale del potere amministrativo nel quadro di una democrazia pluralista», si spiega come «il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati a esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione» (sentenze n. 333 del 1993 e n. 453 del 1990).

Il perseguimento dell'interesse connesso alla scelta delle persone più idonee all'esercizio della funzione pubblica deve avvenire «indipendentemente da ogni considerazione per gli orientamenti politici [...] dei vari concorrenti» (sentenza n. 453 del 1990) e in modo che «il carattere esclusivamente tecnico del giudizio [risulti] salvaguardato da ogni rischio di deviazione verso interessi di parte», così da «garantire scelte finali fondate sull'applicazione di parametri neutrali e determinate soltanto dalla valutazione delle attitudini e della preparazione dei candidati» (sentenza n. 453 del 1990). Di conseguenza, la selezione dei pubblici funzionari non ammette ingerenze di carattere politico, «espressione di interessi non riconducibili a valori di carattere neutrale e distaccato» (sentenza n. 333 del 1993), unica eccezione essendo costituita dall'esigenza che alcuni incarichi, quelli dei diretti collaboratori dell'organo politico, siano attribuiti a soggetti individuati *intuitu personae*, vale a dire con una modalità che mira a «rafforzare la coesione tra l'organo politico regionale (che indica le linee generali dell'azione amministrativa e conferisce gli incarichi in esame) e gli organi di vertice dell'apparato burocratico (ai quali tali incarichi sono conferiti ed ai quali compete di attuare il programma indicato), per consentire il buon andamento dell'attività di direzione dell'ente (art. 97 Cost.)» (sentenza n. 233 del 2006).

2.9. – A sua volta, il principio di efficienza dell'amministrazione trova esplicitazione in una serie di regole, che vanno da quella di una razionale organizzazione degli uffici a quella di assicurarne il corretto funzionamento; a quella di garantire la regolarità e la continuità dell'azione amministrativa e, in particolare, dei pubblici servizi, anche al mutare degli assetti politici (salva – come già notato – la rimozione del funzionario quando ne siano accertate le responsabilità previste dall'ordinamento); a quella per cui i dirigenti debbono essere sottoposti a periodiche verifiche circa il rispetto dei principi di imparzialità, funzionalità, flessibilità, trasparenza, nonché alla valutazione delle loro prestazioni in funzione dei risultati e degli obiettivi prefissati (salva, anche qui, la rimozione per la valutazione ad esito negativo).

Proprio con riferimento ai dirigenti, del resto, la Corte ha sottolineato che la disciplina privatistica del loro rapporto di lavoro non ha abbandonato le «esigenze del perseguimento degli interessi generali» (sentenza n. 275 del 2001); che, in questa logica, essi godono di «specifiche garanzie» quanto alla verifica che gli incarichi siano assegnati «tenendo conto, tra l'altro, delle attitudini e delle capacità professionali» e che la loro cessazione anticipata dall'incarico avvenga in seguito all'accertamento dei risultati conseguiti (sentenza n. 193 del 2002; ordinanza n. 11 del 2002); che il legislatore, proprio per porre i dirigenti (generali) «in condizione di svolgere le loro funzioni nel rispetto dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione [...], ha accentuato [con il d.lgs. n. 80 del 1998] il principio della distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo e funzione di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti» (ordinanza n. 11 del 2002).

Agli stessi principi si riporta la disciplina del giusto procedimento, specie dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, per cui il destinatario dell'atto deve essere informato dell'avvio del procedimento, avere la possibilità di intervenire a propria difesa, ottenere un provvedimento motivato, adire un giudice.

2.10. – In conclusione, l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione esigono che la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie; in particolare, che la decisione dell'organo politico relativa alla cessazione anticipata dall'incarico del direttore generale di Asl rispetti il principio del giusto procedimento. La dipendenza funzionale del dirigente non può diventare dipendenza politica. Il dirigente è sottoposto alle direttive del vertice politico e al suo giudizio, ed in seguito a questo può essere allontanato. Ma non può essere messo in condizioni di precarietà che consentano la decadenza senza la garanzia del giusto procedimento.

Dev'essere, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale del «combinato disposto» dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera *a*), della legge della Regione Lazio n. 9 del 2005 e dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio n. 1 del 2004, nella parte in cui prevede che i direttori generali delle

Asl decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina; che tale decadenza opera a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto; che la durata dei contratti dei direttori generali delle Asl viene adeguata di diritto al termine di decadenza dall'incarico.

Gli altri profili di censura restano assorbiti.

3. – Il Consiglio di Stato (r.o. n. 237 del 2006) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, «e/o» dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio n. 1 del 2004 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, della legge della Regione Lazio n. 9 del 2005, per contrasto con gli artt. 97, 117, terzo comma, ultimo periodo, e 117, secondo comma, lettera *l*), Cost.

La questione, rispetto alla quale è ininfluenza la rinuncia al ricorso, eccettata dalla Regione, nel giudizio avanti al Tar del Lazio (in cui è stata emessa l'ordinanza impugnata nel giudizio *a quo*), è comunque inammissibile.

Essa è formulata, infatti, in termini, ad un tempo, congiuntivi («e») e alternativi («o»), senza nesso di subordinazione fra le due prospettazioni e senza individuare la norma ritenuta applicabile nel processo principale, lasciando alla Corte di scegliere la disposizione da dichiarare eventualmente illegittima.

4. – Il Tar del Lazio (r.o. n. 431 del 2006) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, recante «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)», in relazione agli articoli 3, primo comma, e 97 Cost.

La questione, rispetto alla quale è ininfluenza l'avvenuta rinuncia al ricorso nel giudizio *a quo*, è infondata.

Il giudice remittente non svolge argomentazioni persuasive per dimostrare la natura di legge (o, meglio, di norma) provvedimento della disposizione censurata.

Egli si limita, infatti, da un lato, a rilevare l'«irrazionalità» della legge, consistente in ciò, che la norma, dopo aver soppresso un organo ordinario (il direttore e i due vice-direttori dell'Arpa), attribuisce le stesse funzioni ad un organo straordinario (il commissario e due vice-commissari); dall'altro, a prospettare il «presumibile carattere discriminatorio della censurata disposizione».

Senonché, da una parte, è del tutto normale, nelle vicende di riordino degli enti pubblici, che gli organi straordinari subentrino agli organi ordinari nell'esercizio delle loro funzioni. Dall'altra parte, il remittente non svolge argomentazioni sul carattere discriminatorio della disposizione.

5. – Il Tribunale di Palermo (r.o. n. 589 del 2005), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 96 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), nella parte in cui prevede che «gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati, modificati e rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto», con riferimento agli artt. 14 dello statuto speciale della Regione Siciliana (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e 97, primo comma, Cost.

La questione è fondata.

Va esclusa, anzitutto, l'applicabilità, nelle regioni a statuto speciale, come in quelle ordinarie, dei principi della legge statale (legge n. 145 del 2002) concernenti il regime dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato (sentenza n. 233 del 2006).

In secondo luogo, la Corte – con riferimento all'art. 97 Cost. – ha già ritenuto che, mentre il potere della Giunta regionale di conferire incarichi dirigenziali cosiddetti «apicali» a soggetti individuati *intuitu personae* mira ad assicurare quel *continuum* fra organi politici e dirigenti di vertice che giustifica, nei confronti di questi ultimi, la cessazione degli incarichi loro conferiti dalla precedente Giunta regionale, «[a] tale schema rimangono [...] estranei gli incarichi dirigenziali di

livello “non generale”, non conferiti direttamente dal vertice politico e quindi non legati ad esso dallo stesso grado di contiguità che connota gli incarichi apicali» (*ibidem*).

Si aggiunga che, nel caso di specie, l'avvicendamento dei titolari di incarichi dirigenziali non di vertice è fatto dipendere dalla discrezionale volontà del direttore generale, nominato dal nuovo Governo regionale, con ciò aggiungendo una ulteriore causa di revoca – peraltro senza che sia previsto obbligo di valutazione e di motivazione – a quelle di cui all'art. 10, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), che sono connesse all'esito negativo della valutazione circa il conseguimento di risultati e obiettivi da parte del dirigente. Ciò in violazione sia del principio di ragionevolezza evocato dalla sentenza n. 233 del 2006, sia del principio del giusto procedimento di cui s'è detto.

Dev'essere, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 96 della legge della Regione Siciliana n. 2 del 2002, nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo possono essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale del «combinato disposto» dell'articolo 71, commi 1, 3 e 4, lettera *a*), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005), e dell'articolo 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), nella parte in cui prevede che i direttori generali delle Asl decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina; che tale decadenza opera a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto; che la durata dei contratti dei direttori generali delle Asl viene adeguata di diritto al termine di decadenza dall'incarico;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 96 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, «e/o» dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio n. 1 del 2004 e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, della legge della Regione Lazio n. 9 del 2005, sollevata, con riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, ultimo periodo, e 117, secondo comma, lettera *l*), Cost., dal Consiglio di Stato con l'ordinanza (r.o. n. 237 del 2006) indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, recante «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)», sollevata, con riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2007.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 34/2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), promossi dal Tribunale ordinario di Catanzaro con ordinanza del 30 settembre 2008 e dal Consiglio di Stato con ordinanza del 19 marzo 2009, rispettivamente iscritte ai nn. 49 e 269 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8 e 45, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di A. C. e della Regione Calabria;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini e Ulisse Corea per A. C. e Mariano Calogero per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale ordinario di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 30 settembre del 2008, ha sollevato, con riferimento all'art. 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), «nella parte in cui prevede, al verificarsi del mutamento degli organi politici di vertice della Regione, la decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie», nonché dell'art. 1, comma 4, della medesima legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, nella parte in cui prevede «l'applicabilità retroattiva» di tale decadenza alle nomine conferite nei nove mesi antecedenti il 3 aprile del 2005.

Le disposizioni censurate prevedono quanto segue: «le nomine degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione o negli organi equiparati degli enti pubblici, degli enti pubblici economici, delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili dei consorzi, delle società controllate o partecipate, delle agenzie, degli ambiti territoriali ottimali, delle fondazioni e di ogni altro soggetto od organismo, comunque denominato, individuale o collegiale, di diritto pubblico o privato, appartenente o meno alla struttura amministrativa della Regione ed a qualsiasi livello, nonché dei componenti di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed organismi regionali od interregionali, conferite, rinnovate o

comunque rese operative, anche di intesa o di concerto con altre autorità o previa selezione, o comunque resi operativi degli organi di indirizzo politico regionale, nonché dal capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e dai dirigenti dei dipartimenti, nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione e successivamente rispetto a tale data, fino all'insediamento di questi ultimi, decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto» (art. 1, comma 1); «le disposizioni che precedono si applicano, in via transitoria, alle nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005 o successivamente, fino all'insediamento dei nuovi organi di indirizzo politico della Regione, da parte delle autorità indicate al primo comma, con conseguente risoluzione di diritto dei relativi rapporti di natura patrimoniale» (art. 1, comma 4).

1.2. – Il Tribunale rimettente riferisce che, con delibera della Giunta regionale del 26 gennaio 2005, il ricorrente nel giudizio principale è stato nominato Direttore generale della Azienda sanitaria locale n. 7 di Catanzaro, sottoscrivendo il relativo contratto, di durata triennale, in data 7 febbraio 2005 e ottenendo il collocamento in pensione quale dirigente amministrativo dell'Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio». Il giudice a quo espone che, in applicazione delle disposizioni censurate, successivamente intervenute, la Regione Calabria, con lettera del 20 giugno 2005, ha comunicato al ricorrente nel giudizio principale la decadenza dalla nomina e dai conseguenti rapporti patrimoniali e, con delibera della Giunta regionale del 27 giugno 2005, ha «preso atto» dell'intervenuta decadenza ex lege. Inoltre il tribunale rimettente riferisce che, nonostante l'intervenuta decadenza, l'amministrazione regionale, con successiva nota del 27 ottobre 2005, ha contestato anche i risultati negativi della gestione al ricorrente nel giudizio principale e, ritenendo inidonee le giustificazioni fornite, ne ha dichiarato nuovamente la decadenza, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, con delibera n. 124 del 2006. Infine il giudice a quo espone che il ricorrente nel giudizio principale, richiamando la recente giurisprudenza della Corte costituzionale, e in particolare la sentenza n. 104 del 2007, ha eccepito l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, poste a base della decadenza ex lege, e ha dedotto anche l'illegittimità della seconda decadenza dichiarata dalla Regione Calabria, la quale si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del tribunale rimettente e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.

1.3. – Ciò premesso, il giudice a quo afferma la sussistenza della propria giurisdizione e dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme censurate.

In ordine alla giurisdizione, il giudice rimettente, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione in materia, e pur rilevando un contrasto giurisprudenziale, aderisce all'orientamento secondo il quale la decadenza costituisce «un fatto estintivo dei diritti nascenti da un contratto di natura privatistica stipulato tra l'amministrazione e il dirigente», con la conseguenza che «non vi è ragione [...] di derogare alla regola generale che vuole, nella materia in esame, ordinariamente affermata la giurisdizione del giudice ordinario».

Sotto il profilo della rilevanza, il tribunale rimettente osserva innanzitutto, con riferimento alla prima delle due disposizioni censurate, che, qualora venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, in applicazione del quale è stata disposta la decadenza dall'incarico del ricorrente nel giudizio principale, tale incarico «dovrebbe ritenersi mai cessato, quantomeno fino alla successiva ulteriore decadenza (delibera della Giunta regionale n. 124 del 2006)» e, conseguentemente, sorgerebbe il diritto del direttore generale dichiarato decaduto «al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, degli emolumenti non percepiti tra la data della prima decadenza e (almeno) quella della seconda». Il giudice a quo rileva, inoltre, con riguardo alla seconda disposizione censurata, che la decadenza dall'incarico del ricorrente nel giudizio principale è stata pronunciata in virtù della applicazione retroattiva dell'art.

1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, che è prevista appunto dal comma 4 del medesimo articolo.

In punto di non manifesta infondatezza, il tribunale rimettente ritiene che l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, nella parte in cui prevede, al verificarsi del mutamento degli organi politici di vertice della Regione, la decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, si ponga in contrasto con l'art. 97 Cost., per le stesse ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2007, a dichiarare illegittimo un analogo meccanismo di c.d. spoils system, applicato ai direttori generali delle Asl. Con tale pronuncia – rileva il giudice a quo – la Corte ha infatti «sottolineato che la decadenza automatica “non soddisfa l'esigenza di preservare un rapporto diretto fra organo politico e direttore generale” e quindi l'esigenza di una “coesione fra l'organo politico regionale [...] e gli organi di vertice dell'apparato burocratico”, per come evidenziata dalla precedente sentenza della stessa Corte costituzionale n. 233 del 2006». Nel richiamare la giurisprudenza costituzionale in materia, e segnatamente la suddetta sentenza n. 104 del 2007, il rimettente osserva, in particolare, che, secondo la Corte costituzionale, l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione esigono «che la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie» e «che la decisione dell'organo politico relativa alla cessazione anticipata dell'incarico del direttore generale di Asl rispetti il principio del giusto procedimento». Il tribunale rimettente ritiene, pertanto, che «se tale è stata la posizione della Corte costituzionale in merito alla legge regionale del Lazio che prevedeva la decadenza automatica dei direttori generali Asl, la norma della Regione Calabria che ha previsto, in concreto, l'identico effetto in conseguenza del cambiamento dell'organo politico che ha proceduto alla loro nomina, potrebbe plausibilmente essere ritenuta affetta dallo stesso vizio, ossia dalla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.». Né a diverse conclusioni può condurre, ad avviso del rimettente, la sentenza n. 233 del 2006 della Corte costituzionale, la quale, pur avendo dichiarato costituzionalmente legittimo il meccanismo di spoils system previsto dalla disposizione censurata nel presente giudizio costituzionale, tuttavia «non ha preso in considerazione l'aspetto specifico dell'applicabilità della disposizione alla figura particolare dei direttori generali Asl». Alla luce di quanto esposto, il giudice a quo ritiene altresì che sia evidente la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, nella parte in cui prevede «l'applicabilità retroattiva» della decadenza automatica alle nomine conferite nei nove mesi antecedenti il 3 aprile del 2005. Tale disposizione, infatti, ad avviso del tribunale rimettente, «non si sottrae alle medesime censure di violazione del principio di cui all'art. 97 Cost. che affliggono la normativa contenuta nel comma 1 [dell'art. 1] della legge Reg. Calabria n. 12 del 2005», né l'operatività retroattiva della decadenza può trovare «giustificazione in alcuna necessità di razionalizzazione del sistema complessivo relativo all'attribuzione ed alla conferma degli incarichi dirigenziali in ambito sanitario».

2. – Con atto depositato in data 13 febbraio 2009, si è costituito in giudizio il ricorrente nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata e riservandosi ogni più ampia difesa nel corso del giudizio.

3. – Con atto depositato in data 10 marzo 2009, si è costituita in giudizio anche la Regione Calabria, insistendo affinché la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata inammissibile, in quanto già decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 233 del 2006, o, comunque, non fondata.

Ad avviso della difesa regionale, l'ordinanza di rimessione è fondata sull'erroneo assunto secondo cui la sentenza n. 233 del 2006 non avrebbe affrontato lo specifico profilo dell'applicabilità della norma censurata alla figura dei direttori generali delle Asl. La Regione Calabria ritiene, invece, che la predetta sentenza n. 233 del 2006 abbia dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla disposizione censurata nella sua interezza e, quindi, anche nella parte in cui tale disposizione si riferisce agli organi di vertice delle Asl, fra i quali devono certamente ritenersi compresi i direttori generali. Ne deriva, secondo la difesa

regionale, che, anche per tale aspetto, deve ritenersi formato un giudicato costituzionale, che rende inammissibile la riproposizione della medesima questione con riferimento agli stessi profili di illegittimità, consistenti nell'asserita violazione dell'art. 97 Cost. La Regione Calabria osserva, inoltre, che gli argomenti in base ai quali la sentenza n. 233 del 2006 ha dichiarato la infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina censurata sono riferibili anche alla specifica figura dei direttori generali di Asl, i quali sono «organi di vertice di enti regionali», nominati da «organi rappresentativi della Regione» (Giunta regionale) «intuitu personae» e in base a un apprezzamento fiduciario, che risulta comprovato dall'ampio margine di discrezionalità riconosciuto all'organo politico nella scelta del soggetto cui affidare l'incarico. Né hanno pregio, per la difesa regionale, i richiami, contenuti nell'ordinanza di rimessione, alle sentenze n. 103 e n. 104 del 2007 della Corte costituzionale, in quanto, in particolare quest'ultima si riferisce a disposizioni di legge di altri ordinamenti regionali, diverse e «per nulla comparabili» con quelle censurate. La Regione Calabria precisa, al riguardo, che la censurata disciplina calabrese si differenzerebbe da quella della Regione Lazio, oggetto della sentenza n. 104 del 2007, sia perché prevede una decadenza «immediata» e «oggettiva» (anziché differita e subordinata alla mancata conferma), sia perché, nell'assetto organizzativo della Regione Calabria, non sussisterebbero quei «molteplici livelli intermedi lungo la linea di collegamento che unisce l'organo politico ai direttori generali delle Asl», che hanno condotto la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimità costituzionale della disciplina regionale laziale, in quanto riferita ad incarichi non connotati da un «rapporto istituzionale diretto e immediato» con l'organo politico. Nell'ordinamento della Regione Calabria, il direttore generale di Asl sarebbe invece «direttamente responsabile del proprio operato nei confronti della Giunta, che lo nomina fiduciariamente ed alla quale è legato da un rapporto diretto ed immediato».

4. – Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 19 marzo 2009, ha sollevato, con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97, 98, 101, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005.

4.1. – Il collegio rimettente riferisce che l'appellante nel giudizio principale ha impugnato la sentenza con la quale il Tar della Calabria ha respinto il ricorso da lui proposto avverso la deliberazione della Giunta regionale della Calabria (delibera n. 595 del 20 giugno 2005) con la quale, in applicazione della disciplina censurata, è stato dichiarato decaduto dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria (Arpacal). Il Consiglio di Stato espone che l'appellante nel giudizio principale ha proposto, avverso la pronuncia di primo grado, «come motivo di impugnativa articolato su più argomentazioni», l'illegittimità costituzionale delle norme impuginate.

Tale questione di legittimità costituzionale, ad avviso del collegio rimettente, è rilevante e non manifestamente infondata.

4.2. – Sotto il primo profilo, il Consiglio di Stato chiarisce che la questione deve ritenersi rilevante sebbene la Giunta regionale della Calabria, dopo circa un anno dal provvedimento dichiarativo della decadenza dall'incarico, abbia disposto la revoca dell'originario atto di nomina, con provvedimento annullato dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria con altro capo della sentenza di primo grado, appellata per questa parte dalla Regione Calabria. Il collegio rimettente ritiene infatti che, essendo la revoca intervenuta quando era già stata pronunciata la decadenza dall'incarico, debba essere per primo esaminato l'appello relativo al capo della pronuncia con cui è stato respinto il ricorso diretto all'annullamento del provvedimento dichiarativo della decadenza. Tale appello può essere accolto, secondo il Consiglio di Stato, solo in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina impugnata, unicamente in applicazione della quale è stato adottato il contestato provvedimento dichiarativo della decadenza dall'incarico.

4.3. – In punto di non manifesta infondatezza, il Consiglio di Stato premette che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 233 del 2006, si è già pronunciata in ordine alla disciplina censurata, di essa dichiarando costituzionalmente legittima «la normativa a regime» (commi 1, 2 e

3, dell'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005). Il collegio rimettente ritiene, tuttavia, che la legittimità costituzionale della disciplina censurata debba essere valutata alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale in tema di spoils system, successiva rispetto alla sentenza n. 233 del 2006. In particolare, il Consiglio di Stato richiama la sentenza n. 103 del 2007, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento una disposizione legislativa statale che prevedeva la decadenza automatica degli incarichi dirigenziali, rilevando che una cessazione anticipata degli stessi «è ammissibile solo a seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti, e solo dopo un giusto procedimento che consenta all'interessato di svolgere le proprie difese e che si concluda con un formale provvedimento motivato sindacabile in sede giurisdizionale». Alla luce di tali principi, ribaditi dalla Corte costituzionale anche con le sentenze n. 161 del 2008 e n. 104 del 2007, il Consiglio di Stato ritiene, pertanto, che la disciplina impugnata sia in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost. Ad avviso del collegio rimettente, inoltre, nel disporre «la decadenza, all'atto della sua entrata in vigore, di tutti gli incarichi dirigenziali, in relazione ad un evento già verificatosi (elezioni del nuovo Consiglio regionale)», essa violerebbe anche il principio dell'affidamento e, con esso, il principio di buon andamento dell'amministrazione, di cui è espressione, per un soggetto che ricopra un incarico ottenuto a seguito di un pubblico concorso, «la certezza [...] della stabilità e del mantenimento dell'incarico [...] fino alla scadenza del termine per esso prestabilito».

4.4. – Con atto depositato in data 1° dicembre 2009, si è costituita in giudizio la Regione Calabria, insistendo affinché la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.

La Regione Calabria ritiene, innanzitutto, che la questione di legittimità costituzionale sollevata non sia rilevante ai fini della decisione del giudizio principale. In primo luogo, il giudice amministrativo rimettente difetterebbe infatti di giurisdizione in ordine ad un giudizio avente ad oggetto un provvedimento dichiarativo di una decadenza verificatasi di diritto. In secondo luogo, secondo la difesa regionale, il Consiglio di Stato avrebbe erroneamente ritenuto di dover esaminare l'appello principale prima di quello incidentale, così pervenendo ad una erronea valutazione della rilevanza. L'eventuale accoglimento dell'appello incidentale, infatti, restituendo efficacia al provvedimento di ritiro in autotutela dell'originario atto di nomina dell'appellante, avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere. Quest'ultimo effetto, infine, si sarebbe determinato, ad avviso della difesa della Regione Calabria, anche in ragione di un provvedimento, adottato dalla Giunta regionale successivamente all'ordinanza di rimessione, di ritiro in autotutela della delibera dichiarativa della decadenza ex lege adottata ai sensi delle disposizioni censurate.

Nel merito, la difesa regionale richiama la citata sentenza n. 233 del 2006, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla disposizione censurata nella sua interezza e, quindi, anche nella parte in cui si riferisce agli «organi di vertice [...] delle agenzie [...]», fra i quali deve ritenersi compreso il direttore generale dell'Arpacal. Né può pervenirsi a diverse conclusioni, secondo la Regione Calabria, sulla scorta della successiva giurisprudenza costituzionale, citata dal rimettente, la quale si riferisce a fattispecie diverse rispetto a quella censurata e, comunque, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, si pone in una linea di continuità con la precedente pronuncia della Corte (n. 233 del 2006), dal momento che la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei meccanismi di spoils system in quanto applicabili ad incarichi non apicali, confermando invece, in linea con la sentenza n. 233 del 2006, che per gli incarichi apicali fiduciari la decadenza automatica è costituzionalmente legittima. La Regione Calabria, in particolare, osserva che nell'assetto organizzativo calabrese, a differenza di ciò che avviene per le Asl della Regione Lazio oggetto della sentenza n. 104 del 2007, non sussistono «molteplici livelli intermedi lungo la linea di collegamento che unisce l'organo politico» al direttore generale dell'Arpacal, il quale invece è «direttamente responsabile del proprio operato nei confronti della Giunta, che lo nomina fiduciariamente ed alla quale è legato da un rapporto diretto ed immediato».

La difesa regionale ritiene, poi, che l'applicazione immediata del meccanismo di decadenza automatica anche ai rapporti in corso al momento di entrata in vigore della norma risponda al principio di buon andamento dell'amministrazione, risultando evidente, come affermato dalla stessa sentenza n. 233 del 2006 in relazione ad una norma legislativa regionale analoga a quella censurata, «l'intento del legislatore regionale di rendere immediatamente operativa la nuova disciplina, per evitare – in sintonia, e non in contrasto, con l'evocato art. 97 Cost. – che le nomine effettuate nella precedente legislatura, specie nella sua fase finale, pregiudichino il buon andamento dell'amministrazione». Né può ritenersi, ad avviso della difesa regionale, che risulti violato l'affidamento del direttore generale dell'Arpacal al mantenimento fino alla scadenza di un incarico ottenuto a seguito di concorso pubblico, dal momento che, ai fini della nomina in questione, le norme non prevedono affatto l'esperimento di un concorso pubblico.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale ordinario di Catanzaro e il Consiglio di Stato hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale della disciplina contenuta nell'art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 97, 98, 101, 103 e 113 della Costituzione.

La disciplina censurata prevede la decadenza automatica, alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, di una ampia serie di titolari di organi o enti regionali, nominati nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione (art. 1, comma 1). Tale meccanismo è inoltre applicato, in via transitoria, anche «alle nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005», data di elezione del Consiglio regionale che ha approvato la disciplina impugnata (art. 1, comma 4).

Secondo il Tribunale di Catanzaro, tali disposizioni, nella parte in cui si applicano ai direttori generali delle aziende sanitarie locali, si porrebbero in conflitto con l'art. 97 Cost., per ragioni che il giudice a quo rinviene nella giurisprudenza costituzionale e, in particolare, nelle motivazioni della sentenza n. 104 del 2007, con la quale questa Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di una disciplina regionale analoga a quella censurata, ha fra l'altro affermato che l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione esigono «che la posizione del direttore generale [di Asl] sia circondata da garanzie» e «che la decisione dell'organo politico relativa alla cessazione anticipata dell'incarico del direttore generale di Asl rispetti il principio del giusto procedimento».

Ad avviso del Consiglio di Stato, le norme impuginate si porrebbero innanzitutto in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost., per motivi che, anche in questo caso, il collegio rimettente individua, richiamando ampiamente la più recente giurisprudenza costituzionale. In particolare, il giudice a quo fa riferimento alla sentenza n. 103 del 2007, nella quale questa Corte ha affermato che la cessazione anticipata degli incarichi dirigenziali «è ammissibile solo a seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti, e solo dopo un giusto procedimento che consenta all'interessato di svolgere le proprie difese e che si concluda con un formale provvedimento motivato sindacabile in sede giurisdizionale». Il Consiglio di Stato ritiene, inoltre, che il meccanismo transitorio previsto dalla disciplina censurata (art. 1, comma 4), nel collegare la decadenza ad un evento già verificatosi al momento della sua entrata in vigore, violi anche il principio dell'affidamento e, con esso, il principio di buon andamento dell'amministrazione. Il giudice a quo deduce, infine, la violazione degli artt. 2, 3, 24, 101, 103 e 113 Cost.

2. – I giudizi, avendo a oggetto le medesime disposizioni, in relazione alle quali sono prospettate censure analoghe, devono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia.

3. – Devono essere preliminarmente dichiarate inammissibili, per mancanza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni sollevate dal Consiglio di Stato in relazione agli artt.

2, 24, 101, 103 e 113 Cost. Il rimettente si limita, infatti, a evocare tali parametri costituzionali, senza spiegare in alcun modo l'asserita violazione degli stessi.

4. – Vanno disattese, relativamente alle censure prospettate con riferimento agli altri parametri, le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Calabria. Innanzitutto, la circostanza che questa Corte, con la sentenza n. 233 del 2006, abbia già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta in via principale dal governo, non rende inammissibile, come preteso dalla difesa regionale, la proposizione della questione odierna, che avviene in via incidentale e nell'ambito di un diverso giudizio. Né può ritenersi macroscopico, e quindi rilevabile dalla Corte, l'asserito difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, non risultando certa e palese l'assenza di qualsiasi profilo di discrezionalità amministrativa in una fattispecie nella quale l'amministrazione dichiara la decadenza ex lege del titolare di un ufficio e conseguentemente nomina un diverso titolare. Infine, il Consiglio di Stato argomenta in modo non implausibile circa la rilevanza della questione, anche a fronte della revoca dell'originario atto di nomina dell'appellante nel giudizio principale: quest'ultimo provvedimento, intervenuto quando era già stata pronunciata la decadenza dall'incarico, non sarebbe comunque in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, come asserito dalla difesa regionale, se non altro con riferimento al periodo intercorrente fra il primo provvedimento risolutivo del rapporto (dichiarazione di decadenza ex lege) e quello successivo (revoca dell'originario atto di nomina).

4. – Nel merito, la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, sollevata in relazione agli artt. 97 e 98 Cost., è fondata nei termini di séguito precisati.

5. – Considerato che la giurisprudenza costituzionale è posta a fondamento sia delle censure prospettate dai rimettenti, sia degli argomenti difensivi della Regione Calabria, da essa occorre prendere le mosse.

Questa Corte è già stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni legislative regionali attualmente censurate, nell'ambito di un giudizio instaurato in via principale dal governo con un ricorso che, da un lato, deduceva la violazione dell'art. 97 Cost. in stretta connessione con quella dell'art. 117 Cost. e, dall'altro, come da questa stessa Corte osservato, censurava la disciplina regionale in ragione delle differenze fra le soluzioni ivi accolte e quelle della corrispondente normativa statale. In tale occasione, con la sentenza n. 233 del 2006, è stata dichiarata manifestamente inammissibile, per genericità delle relative censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, mentre sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della medesima legge calabrese.

Sotto quest'ultimo profilo, le motivazioni della pronuncia di non fondatezza possono riassumersi nel modo seguente. In primo luogo, questa Corte ha affermato il principio in base al quale le disposizioni legislative che ricollegano al rinnovo dell'organo politico l'automatica decadenza di titolari di uffici amministrativi (c.d. spoils system) sono compatibili con l'art. 97 Cost. qualora si riferiscano a soggetti che: a) siano titolari di «organi di vertice» dell'amministrazione e b) debbano essere nominati intuitu personae, cioè sulla base di «valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale». In secondo luogo, tale principio è stato applicato, con riferimento a molte e diverse categorie di soggetti, comprese nell'ampia elencazione contenuta nella disposizione regionale censurata, considerate nel loro insieme e senza una valutazione specificamente riferita a ciascuna figura.

La successiva giurisprudenza costituzionale, nel confermare il principio sviluppato nella sentenza n. 233 del 2006, ne ha precisato la portata.

In termini generali, questa Corte ha innanzitutto chiarito che i predetti meccanismi di c.d. spoils system, ove riferiti a figure dirigenziali non apicali, ovvero a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l'ordinamento non attribuisce, in ragione delle loro funzioni, rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare

dell'organo che nomina, si pongono in contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto pregiudicano la continuità dell'azione amministrativa, introducono in quest'ultima un elemento di parzialità, sottraggono al soggetto dichiarato decaduto dall'incarico le garanzie del giusto procedimento e svincolano la rimozione del dirigente dall'accertamento oggettivo dei risultati conseguiti (sentenze n. 390, n. 351 e n. 161 del 2008; sentenze n. 104 e n. 103 del 2007). Più in particolare, la sentenza n. 104 del 2007 ha dichiarato l'illegittimità di una disciplina legislativa della Regione Lazio analoga a quella attualmente censurata e riferita ai direttori generali delle aziende sanitarie locali. Per giungere a tale conclusione, questa Corte, puntualizzando per una specifica categoria quanto stabilito nella citata pronuncia n. 233 del 2006, ha escluso sia che i direttori generali delle Asl siano dirigenti apicali, sia che essi vengano nominati in base a criteri puramente fiduciari, cioè in ragione di valutazioni soggettive legate alla consonanza politica e personale con il titolare dell'organo politico. Circa il requisito della apicalità, la sentenza n. 104 del 2007 ha infatti rilevato come, nell'assetto organizzativo della Regione Lazio, vi sia in realtà «una molteplicità di livelli intermedi lungo la linea di collegamento che unisce l'organo politico ai direttori generali delle Asl», per effetto della quale «non vi è un rapporto istituzionale diretto e immediato fra organo politico e direttori generali». In riferimento al requisito della scelta «fiduciaria», cioè effettuata sulla base di valutazioni soggettive di consonanza politica con il titolare dell'organo che nomina, questa Corte ha osservato che il direttore generale di Asl, al contrario, è «nominat[o] fra persone in possesso di specifici requisiti culturali e professionali» e viene «qualificato dalle norme come una figura tecnico-professionale che ha il compito di perseguire, [...] gli obiettivi gestionali e operativi definiti [...] dagli indirizzi della Giunta».

6. – Quanto affermato nella sentenza n. 104 del 2007, relativamente ai direttori generali delle Asl del Lazio, non può che essere ribadito anche con riferimento alle categorie di titolari di uffici cui appartengono i soggetti che, sulla base delle disposizioni censurate, sono stati dichiarati decaduti dall'incarico con gli atti contestati nei due giudizi a quibus, vale a dire i direttori generali delle Asl della Regione Calabria e il direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria (Arpascal), quest'ultimo essendo ai primi equiparato quanto al trattamento economico e giuridico, nonché al «regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e sull'incompatibilità» (art. 11, comma 9, della legge della Regione Calabria 3 agosto 1999, n. 20 «Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria - Arpascal»).

In primo luogo, anche nell'ordinamento regionale calabrese, i rapporti fra il direttore generale dell'Asl, quello di Arpascal e l'organo politico risultano «mediat[i] da strutture dipendenti dalla Giunta» (sentenza n. 104 del 2007). Oltre agli uffici di diretta collaborazione, assume a tale riguardo uno specifico rilievo il dirigente generale del dipartimento regionale della sanità, il quale esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti dei direttori generali delle Asl (art. 13, commi 3 e 4, della legge della Regione Calabria 19 marzo 2004, n. 11 «Piano regionale per la salute 2004/2006»). Quanto al direttore generale dell'Arpascal, sia l'«indirizzo» e la «verifica», sia il «controllo strategico», sono affidati ad organi collegiali in cui i titolari degli uffici di indirizzo politico o sono in minoranza, o sono assenti (art. 10 della legge della Regione Calabria n. 20 del 1999; art. 19 della legge della Regione Calabria 11 gennaio 2006, n. 1, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002»).

In secondo luogo, la nomina dei direttori generali delle Asl della Regione Calabria è subordinata al possesso di specifici requisiti di competenza e professionalità (art. 14, comma 3, della legge della Regione Calabria n. 11 del 2004), mentre quella del direttore generale dell'Arpascal è, oltre a ciò, anche preceduta da «avviso pubblico» (art. 11, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 20 del 1999). Tali nomine, pertanto, presuppongono una forma di selezione che, per quanto non abbia natura concorsuale in senso stretto, è tuttavia comunque basata sull'apprezzamento oggettivo, ed eventualmente anche comparativo, delle qualità professionali e

del merito. Essa, quindi, esclude che la scelta possa avvenire in base ad una mera valutazione soggettiva di consentaneità politica e personale fra nominante e nominato. Ciò, del resto, è strettamente collegato al tipo di funzioni che i titolari degli uffici pubblici in questione sono chiamati ad esercitare. Essi non collaborano direttamente al processo di formazione dell'indirizzo politico, ma ne devono garantire l'attuazione. A tal fine, non è però necessaria, da parte del funzionario, la condivisione degli orientamenti politici della persona fisica che riveste la carica politica o la fedeltà personale nei suoi confronti. Si richiede, invece, il rispetto del dovere di neutralità, che impone al funzionario, a prescindere dalle proprie personali convinzioni, la corretta e leale esecuzione delle direttive che provengono dall'organo politico, quale che sia il titolare pro tempore di quest'ultimo.

7. – Le disposizioni impugnate, come detto, dispongono la decadenza automatica di un ampio elenco di funzionari nominati, anche «previa selezione», nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico. A prescindere dalle circostanze che non è dato riscontrare alcuna oggettiva ragione dell'intervallo temporale preso in considerazione (9 mesi) e che la nomina del Presidente della Giunta regionale potrebbe non comportare un cambiamento di indirizzo politico, tali norme sono illegittime in quanto sottopongono all'identico regime di decadenza automatica non solo titolari di organi di vertice nominati intuitu personae dall'organo politico, ma anche soggetti che non possiedono l'uno o l'altro di tali requisiti e che sono scelti previa selezione avente ad oggetto le loro qualità professionali. In particolare, la disciplina censurata, nella parte in cui si applica al direttore generale di Asl e al direttore generale dell'Arpacal, è in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost., sotto molteplici profili.

Innanzitutto, il principio di buon andamento è leso in riferimento alla continuità dell'azione amministrativa, la quale risulta pregiudicata quando intervengano, come avvenuto nelle specifiche fattispecie oggetto dei giudizi a quibus, due mutamenti del titolare di un ufficio pubblico a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. In secondo luogo, il principio di imparzialità amministrativa è violato quando le funzioni amministrative di esecuzione dell'indirizzo politico non sono affidate a funzionari neutrali, tenuti ad agire al servizio esclusivo della Nazione, ma a soggetti cui si richiede una specifica appartenenza politica, ovvero un rapporto personale di consentaneità con il titolare dell'organo politico. In terzo luogo, il carattere automatico della decadenza dall'incarico del funzionario, in occasione del rinnovo dell'organo politico, viola l'art. 97 Cost. sotto due aspetti: da un lato, lede il principio del giusto procedimento, perché esclude il diritto del funzionario di intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione e di conoscere la motivazione di tale decisione; dall'altro lato, pregiudica i principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in base ai quali le decisioni relative alla rimozione dei funzionari incaricati della gestione amministrativa, così come quelle relative alla loro nomina, debbono essere fondate sulla valutazione oggettiva delle qualità e capacità professionali da essi dimostrate. L'illegittimità costituzionale della disciplina censurata risulta, infine, ulteriormente aggravata dalla circostanza che il regime di decadenza automatica viene applicato, in via transitoria, ad incarichi già in corso al momento nel quale essa è entrata in vigore (art. 1, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005), come quelli che formano oggetto dei giudizi a quibus. In tal modo, la normativa impugnata non si limita a subordinare la permanenza nella carica del titolare ad un termine incerto, cioè il rinnovo dell'organo politico, ma produce automaticamente la cessazione di un incarico che è stato conferito senza la previsione di quel termine. Sotto questo specifico profilo, dunque, l'art. 1, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005 viola anche il legittimo affidamento (art. 3 Cost.) che, in virtù dell'atto di nomina, i dirigenti dichiarati decaduti ai sensi della disposizione censurata hanno «riposto nella possibilità di portare a termine, nel tempo stabilito dalla legge, le funzioni loro conferite e, quindi, nella stabilità della posizione giuridica acquisita» (sentenza n. 236 del 2009).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), nella parte in cui tali disposizioni si applicano ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali e al direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (Arpacal);

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 4, della medesima legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, sollevate, in relazione agli artt. 2, 24, 101, 103 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

L. 15 LUGLIO 2002, n. 145

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato

Articolo 6. Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie.

1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri [\(18\)](#).

2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[\(18\)](#) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente comma, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, vedi il comma 309 dell'*art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

**CIRC. 31 LUGLIO 2002 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA**

Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza

(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 agosto 2002, n. 182.

1. Premessa: le novità della legge.

La [legge 15 luglio 2002, n. 145](#), recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 172 del 24 luglio 2002 che entra in vigore l'8 agosto 2002, contiene numerose e profonde modifiche dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo all'assetto complessivo della dirigenza statale.

Tra le innovazioni più significative, direttamente incidenti sulle disposizioni del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), si segnalano le nuove regole che disciplinano il conferimento degli incarichi dirigenziali.

In questa parte, la legge valorizza le responsabilità politiche degli organi di vertice delle amministrazioni nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei ad attuare gli obiettivi definiti in sede programmatoria.

Nel nuovo sistema normativo, ferma restando la natura del rapporto di lavoro disciplinato dalle disposizioni di diritto comune e dai contratti collettivi, il provvedimento di conferimento dell'incarico assume un ruolo centrale, delineando il contenuto dei compiti affidati ai dirigenti, in relazione agli scopi fissati negli atti di indirizzo politico-amministrativo.

In questo modo, viene attuato coerentemente il principio, fissato dall'[art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), riguardante il necessario collegamento tra la definizione dei criteri direttivi dell'azione amministrativa, lo svolgimento dell'attività gestionale e la verifica dei risultati conseguiti, secondo parametri oggettivi.

Al tempo stesso, la riforma della dirigenza persegue lo scopo di accentuare il rilievo del merito professionale del personale pubblico più qualificato, allargando le opportunità offerte ai dirigenti di seconda fascia per accedere agli incarichi di livello dirigenziale generale.

Nella stessa logica di pieno riconoscimento delle competenze e delle doti espresse dai singoli, si pongono le disposizioni che allargano la possibilità di attribuire una parte degli incarichi ai dirigenti delle altre amministrazioni pubbliche e degli organi costituzionali, nonché alle persone, estranee all'amministrazione, di comprovata professionalità.

2. Le novità concernenti il conferimento degli incarichi dirigenziali.

La presente circolare intende fornire le prime indicazioni interpretative delle nuove norme, con particolare riguardo alle disposizioni interessanti la cessazione e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali nella fase di immediata attuazione della riforma.

La disciplina prevista dagli [articoli 19 e 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) è radicalmente innovata in più punti, riguardanti le modalità di assegnazione degli incarichi e la definizione dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni:

a) per il conferimento degli incarichi vanno ora considerati, insieme alla natura e alle caratteristiche dei compiti assegnati, alle attitudini ed alle capacità professionali del singolo dirigente, i risultati precedentemente conseguiti dall'interessato, in relazione agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro;

b) in ogni caso, i criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'[art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#);

c) la definizione dell'oggetto e della durata dell'incarico (insieme agli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché alle risorse umane, finanziarie e strumentali), è contenuta nel provvedimento di conferimento dell'incarico stesso;

d) per gli incarichi previsti dall'[art. 19, comma 3](#), l'individuazione del contenuto dell'incarico, che è attribuito con decreto del Presidente della Repubblica, è stabilita in separato provvedimento dell'organo di vertice (Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro competente);

e) il contratto individuale, che accede al provvedimento di conferimento, definisce il corrispondente trattamento economico;

f) la durata degli incarichi, fissata nel provvedimento di conferimento, deve essere correlata agli obiettivi prefissati, e, in ogni caso, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Non è prevista una durata minima;

g) gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche ai dirigenti non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ovvero di organi costituzionali, nei limiti del 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e del 5% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia. Le percentuali indicate non incidono più sul contingente previsto dall'[art. 19, comma 6](#), come avveniva nel contesto della precedente disciplina;

h) il nuovo sistema è caratterizzato da maggiore flessibilità ed apertura in ordine alla individuazione dei soggetti idonei a ricoprire gli incarichi dirigenziali. In particolare, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale possono essere attribuiti a dirigenti di seconda fascia, fino al nuovo e più elevato limite del cinquanta per cento dei posti attribuibili. In tal modo si allarga sensibilmente l'originario limite, fissato nella misura di un terzo dei posti disponibili;

i) nella stessa prospettiva, si prevede un significativo aumento dei posti attribuibili a persone di comprovata qualificazione professionale non appartenenti ai ruoli dirigenziali,

incrementando detti posti dal 5% al 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dal 5% all'8% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia;

j) tutti gli incarichi di Segretario generale, di Capo di Dipartimento e di livello equivalente, previsti dall'art. 19, comma 3, cessano automaticamente entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo, considerando la stretta connessione di tali funzioni con gli indirizzi politico-amministrativi espressi dai vertici della struttura statale;

k) le disposizioni dell'art. 19 (così come riformulate dalla legge), per la loro peculiare valenza organizzativa, vengono espressamente qualificate come norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi;

l) il sistema del ruolo unico dei dirigenti statali è soppresso. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito un separato ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni, in modo da garantire la eventuale specificità tecnica del personale;

m) peraltro, l'abrogazione del regolamento di cui al [D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150](#) (che disciplina il ruolo unico dei dirigenti statali) è differita all'entrata in vigore del nuovo regolamento, previsto dall'art. 10 della legge, destinato a disciplinare: le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e le modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni.

3. Le norme di immediata attuazione: la cessazione automatica degli incarichi nell'art. 3, comma 7, della legge.

La complessità della riforma in atto richiede alcuni chiarimenti interpretativi, riferiti al periodo di immediata attuazione della legge. Si tratta di una fase particolarmente delicata, perché essa comporta il superamento del precedente assetto normativo, caratterizzato dal rilievo centrale del contratto individuale di lavoro nella definizione dell'oggetto e degli obiettivi degli incarichi dirigenziali.

La piena attuazione del nuovo modello organizzativo è subordinata alla costituzione dei ruoli dirigenziali delle singole amministrazioni, secondo le scadenze temporali stabilite dal regolamento di cui all'art. 10 della legge.

Anche prima di tale momento, però, le nuove disposizioni sono destinate ad assumere piena operatività, secondo modalità e tempi diversificati, che vanno accuratamente individuati, tenendo conto della disciplina espressamente diretta a regolare la fase transitoria. In particolare, l'art. 3, comma 7, contiene una disposizione di immediata applicazione (che individua il nucleo essenziale del regime transitorio della nuova disciplina), diretta ad incidere su due tipi di incarichi, in corso alla data di entrata in vigore della legge:

a) tutti gli incarichi dirigenziali concernenti i ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

b) tutti gli incarichi di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato, ove è prevista tale figura.

4. *L'ambito di applicazione soggettivo della disciplina transitoria sugli incarichi in corso.*

L'ambito soggettivo di applicazione della norma transitoria è puntualmente definito dalla legge:

a) l'operatività della norma riguarda le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, per quanto concerne gli incarichi dirigenziali;

b) per gli enti pubblici vigilati dallo Stato, la norma incide solo sugli incarichi di direttore generale (secondo quanto precisato in seguito), senza toccare l'assetto della dirigenza;

c) la norma transitoria non tocca le altre amministrazioni pubbliche, salvo quanto precisato al punto 19.

A tale riguardo si sottolinea che la legge di riforma ([legge 15 luglio 2002, n. 145](#)), all'art. 1, modificando l'art. [1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ridefinisce l'ambito soggettivo delle amministrazioni disciplinate dallo stesso testo unico, includendovi: «l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#)».

Dall'ambito applicativo dell'art. 3, comma 7, della legge sono esclusi i dirigenti delle istituzioni scolastiche che hanno acquisito la qualifica dirigenziale ai sensi del [decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59](#), atteso il peculiare meccanismo di reclutamento, la disciplina specifica che li riguarda, l'applicabilità solo parziale del complesso normativo definito dagli [articoli 19 e segg. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché i contenuti e le specificità della funzione dirigenziale dei capi di istituto.

5. *La disciplina transitoria e il personale dirigenziale non contrattualizzato.*

Circa l'applicazione della norma transitoria di cui all'art. 3, comma 7, alle amministrazioni sottoposte a discipline speciali ed in particolare agli incarichi di livello dirigenziale conferiti a personale non contrattualizzato, si fa riserva di specifiche istruzioni non appena sarà pervenuto il parere richiesto al riguardo al Consiglio di Stato.

6. *La cessazione automatica degli incarichi statali di livello dirigenziale generale.*

La disciplina contenuta nell'art. 3, comma 7, prende in considerazione diverse fattispecie, assoggettandole a regole operative differenziate.

In primo luogo, si prevede una regola comune, riferita agli incarichi statali di livello dirigenziale generale ed agli incarichi di direttore generale degli enti vigilati dallo Stato: «Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove è prevista tale figura. I predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione».

La disposizione introduce un termine legale finale di durata degli incarichi dirigenziali di livello generale e di quelli di direttore generale in atto. In tal modo, la regola imperativa di rango legislativo sostituisce con efficacia immediata ogni diversa previsione contenuta nei

contratti individuali o nei provvedimenti di attribuzione degli incarichi in corso, prevalendo anche sulle (eventualmente) diverse previsioni della contrattazione collettiva.

L'effetto giuridico della cessazione dell'incarico è direttamente fissato dalla norma ed è correlato al mero decorso del tempo (sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge). Di conseguenza, la scadenza legale dell'incarico in corso non richiede necessariamente un atto esplicito dell'amministrazione, la cui adozione è dunque solo opportuna a fini meramente dichiarativi.

7. *La posizione del Dirigente generale cessato dall'incarico.*

Ciò chiarito, va peraltro evidenziato che la cessazione legale della durata dell'incarico comporta, per l'amministrazione, l'obbligo di adottare un ulteriore provvedimento esplicito, riguardante la posizione del dirigente cessato dall'incarico, avente uno dei seguenti contenuti:

a) l'attribuzione al dirigente dello stesso incarico cessato, eventualmente modificato in relazione a singoli profili contenutistici (durata, aggiornamento degli obiettivi);

b) l'attribuzione di un incarico funzionale equivalente;

c) l'attribuzione di un incarico di studi, con il mantenimento del trattamento economico precedente, della durata massima di un anno.

Nel nuovo assetto normativo della dirigenza, l'atto di conferimento dell'incarico assume connotazione provvedimentale, ponendosi come determinazione conclusiva di un apposito procedimento amministrativo, nel quale si manifesta l'interesse pubblico correlato al perseguimento degli obiettivi definiti dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. La legge qualifica espressamente l'atto di assegnazione delle funzioni dirigenziali come provvedimento, ponendo in rilievo il carattere unilaterale della determinazione.

Il carattere provvedimentale degli atti va riconosciuto anche alle determinazioni riguardanti la fase di immediata applicazione della legge, considerata dall'art. 3, comma 7.

Ne deriva che l'attività riguardante il conferimento degli incarichi, anche in mancanza di apposita disciplina di dettaglio, è assoggettata ai principi generali del procedimento amministrativo, con particolare riguardo alle regole partecipative ed all'obbligo dell'amministrazione di comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti destinatari dell'atto conclusivo.

Si intende, peraltro, che la comunicazione è riferita esclusivamente alla fase procedimentale concernente la determinazione riguardante l'incarico da affidare al dirigente cessato dalle originarie funzioni. Le regole procedurali, invece, non possono operare in relazione all'automatica cessazione dell'incarico, trattandosi di un effetto legale, che prescinde dallo svolgimento di un autonomo procedimento.

Non si può trascurare, poi, che la ristrettezza dei termini previsti dall'art. 3, comma 7, e l'esigenza di definire in tempi rapidi l'assetto organizzativo dei vertici dirigenziali dell'amministrazione consente di adottare forme semplificate di comunicazione partecipativa.

8. I tempi di adozione dei provvedimenti di conferimento dei nuovi incarichi di livello dirigenziale generale.

L'art. 3, comma 7, fissa il termine di cessazione dell'incarico senza regolare i tempi per l'adozione dei provvedimenti concernenti l'assegnazione dei nuovi incarichi.

Al riguardo, si ritiene che la decisione di riattribuire al dirigente lo stesso incarico in atto alla data di entrata in vigore della legge può essere senz'altro adottata (secondo le nuove disposizioni previste dal riformato art. 19) anche prima della scadenza del sessantesimo giorno.

Infatti, la norma che prevede la cessazione degli incarichi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge sembra assumere una valenza essenzialmente organizzativa: essa mira a garantire che, nel termine finale di sessanta giorni, siano realizzati tutti gli adempimenti necessari per assegnare tempestivamente i nuovi incarichi. Ciò anche allo scopo di ridurre al minimo il periodo in cui il dirigente può svolgere solo attività di ordinaria amministrazione.

Il provvedimento formale di conferma, quindi, può legittimamente intervenire anche prima della scadenza del sessantesimo giorno, nel rispetto delle garanzie procedurali del dirigente.

Al contrario, le decisioni di attribuire al dirigente un incarico equivalente ovvero un incarico di studio, non potrebbero essere adottate prima della scadenza del sessantesimo giorno.

In ogni caso, sembra sempre possibile stabilire immediatamente (nel rispetto delle indicate garanzie partecipative) l'assegnazione dei dirigenti cessati ai nuovi incarichi dirigenziali, fissandone la decorrenza al sessantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge.

Peraltro, con specifico riferimento ai tempi per l'adozione dei provvedimenti concernenti l'assegnazione dei nuovi incarichi, si fa riserva di ulteriori indicazioni non appena sarà pervenuto il parere del Consiglio di Stato appositamente richiesto sull'argomento.

Sotto altro profilo, si osserva che la norma non stabilisce un termine perentorio entro cui deve essere adottato il provvedimento concernente l'attribuzione di un nuovo incarico equivalente o di un incarico di studio al dirigente cessato.

Tuttavia, si sottolinea che il ritardo dell'amministrazione potrebbe costituire fonte di responsabilità nei riguardi del dirigente. Infatti, occorre considerare che la parte variabile della retribuzione è strettamente connessa all'effettivo svolgimento dell'incarico.

Pertanto, si raccomanda alle amministrazioni di assegnare i dirigenti ai nuovi incarichi, evitando soluzioni di continuità con i precedenti.

9. L'ambito di applicazione della norma sulla cessazione di efficacia degli incarichi.

La disposizione si riferisce, in modo puntuale, a tutti gli incarichi di livello dirigenziale generale, ossia ad una categoria chiaramente individuata di incarichi dirigenziali in senso ampio.

Pertanto, la norma riguarda anche gli incarichi di cui all'[art. 19, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#): incarichi di Segretario generale di Ministeri, incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e incarichi di livello equivalente.

Questi tipi di incarico vanno considerati, sul piano sistematico, come uffici dirigenziali generali.

Del resto, risulta coerente con le linee generali della riforma che l'effetto della cessazione automatica degli incarichi in atto riguardi anche le posizioni di vertice dell'amministrazione, per le quali è più marcato il carattere fiduciario del rapporto.

Detta conclusione è rafforzata dalla circostanza che la legge ha riformulato l'[art. 19, comma 8](#), stabilendo la nuova regola secondo cui gli incarichi di più elevato livello, previsti dal [comma 3](#), cessano automaticamente allo scadere di novanta giorni dalla fiducia sul governo, imponendo l'adozione di un provvedimento espresso di conferma.

10. *L'ambito di applicazione della normativa: gli incarichi in corso affidati a soggetti estranei al ruolo unico.*

La norma transitoria si riferisce, indistintamente, a tutti gli incarichi di livello dirigenziale generale.

Pertanto, essa comprende nel proprio ambito anche gli incarichi disciplinati dall'[art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

Infatti, la regola transitoria prende in considerazione il profilo oggettivo e funzionale dell'assegnazione dell'incarico, e non quello meramente soggettivo riguardante l'appartenenza del dirigente al ruolo unico.

Ai fini dell'operatività della norma, poi, non assume alcun rilievo la circostanza che la fonte dei rapporti di questo tipo sia essenzialmente contrattuale.

Anzi, proprio la circostanza che in questi incarichi è accentuato il rilievo del profilo fiduciario e dell'accertamento delle specifiche qualità professionali dell'interessato impone di verificare, secondo le modalità attuative contenute nell'[art. 3, comma 7](#), la coerenza dell'incarico con i nuovi obiettivi delineati dall'organo di direzione politica dell'amministrazione.

11. *L'attività di ordinaria amministrazione alla data di entrata in vigore della legge.*

La norma prevede che dall'entrata in vigore della legge e fino alla scadenza del sessantesimo giorno (ovvero fino all'atto di conferma, eventualmente adottato prima di tale scadenza) i titolari degli incarichi di livello dirigenziale generale esercitano «esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione».

La definizione di «ordinaria amministrazione» va ricavata dal raffronto tra i principi civilistici e le funzioni proprie che l'ordinamento attribuisce ai dirigenti generali per il regolare funzionamento della amministrazione, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nella direttiva generale del Ministro sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002.

In tal senso, assume un valore indicativo l'elencazione, non tassativa, contenuta nell'art. [16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

A titolo esemplificativo, eccedono, di norma, l'ordinaria amministrazione i seguenti tipi di atti:

- la stipulazione di contratti passivi diversi da quelli riguardanti le forniture di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'organizzazione;
- l'affidamento degli incarichi dirigenziali di livello non generale;
- l'approvazione di progetti, programmi, piani;
- la promozione di liti (fatte salve le iniziative necessarie per garantire il recupero dei crediti dell'Amministrazione nei confronti dei terzi, oppure per impedire il decorso di termini di prescrizione o di decadenza);
- gli atti di conciliazione e di transazione giudiziale e stragiudiziale;
- le convenzioni, gli accordi di programma, gli accordi procedurali e gli accordi sostitutivi di provvedimenti, conclusi ai sensi dell'art. [11 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#);
- in generale, tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non strettamente necessari per garantire il regolare andamento della stessa.

Possono, invece, sempre di norma e a titolo esemplificativo, ritenersi comprese nell'ordinaria amministrazione, alla luce anche della giurisprudenza della Corte dei conti, le seguenti attività: gestione dei residui; spese per le quali esista una specifica e precostituita destinazione normativa che renda non necessaria la determinazione di priorità o l'adozione di specificazioni programmatiche; attività gestoria diretta a soddisfare diritti o corrispettivi dovuti a terzi se all'adempimento debba farsi luogo per scadenza di termini o perché richiesto dal creditore in base alla legge o al contratto; pagamenti mediante ruoli di spesa fissa; spese obbligatorie e d'ordine.

Nel periodo considerato, i dirigenti possono comunque adottare gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità, in applicazione dei principi generali in materia di proroga degli organi scaduti. Detti atti saranno successivamente sottoposti a ratifica da parte del dirigente assegnato all'incarico.

Gli organi di governo di ciascuna amministrazione potranno, comunque, assumere eventuali ulteriori determinazioni volte ad individuare - in relazione alle specificità dei settori e alle indicazioni della direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione da essi adottata per il 2002 - atti da considerare di ordinaria o di straordinaria amministrazione.

La legge non stabilisce in modo espresso quali conseguenze derivino dall'adozione di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

In base ai principi generali, tuttavia, l'atto può costituire fonte di responsabilità per il dirigente ed incide negativamente sulla sua valutazione.

In ogni caso, per evitare situazioni di incertezza, una volta esaurita la fase transitoria, il dirigente nuovo titolare dell'incarico dirigenziale, nel più breve tempo **possibile, può procedere al riesame degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, provvedendo a revocarli o a confermarli.**

Peraltro, fino a quando non interviene l'annullamento (in sede amministrativa o giurisdizionale), il provvedimento continua a produrre i propri effetti giuridici, secondo i principi generali concernenti gli atti amministrativi illegittimi.

12. *Gli incarichi dirigenziali di livello non generale in atto all'entrata in vigore della legge.*

Per gli incarichi di livello dirigenziale non generale, l'art. 3, comma 7, prevede una disciplina specifica, diversa da quella riferita agli altri incarichi: fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi e le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1. Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato.

La legge non determina la cessazione automatica degli incarichi in atto. Lo scopo della norma è quello di consentire alle amministrazioni di effettuare una anticipata valutazione dei dirigenti assegnati ai posti di livello non generale, in relazione alle soluzioni organizzative prescelte ed alla nuova definizione degli obiettivi e dei programmi riguardanti gli incarichi di livello generale.

In questa prospettiva, si evidenziano i tratti che caratterizzano la disciplina di immediata attuazione:

a) l'attività di valutazione degli incarichi in atto va considerata meramente facoltativa per tutte le amministrazioni;

b) la rotazione va effettuata nell'ambito dell'amministrazione presso cui il dirigente presta servizio;

c) la natura provvedimentale della eventuale determinazione di assegnare il dirigente ad un incarico diverso rispetto a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, comporta la piena applicazione delle regole partecipative di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#). In particolare, le amministrazioni competenti sono tenute ad applicare gli articoli 7 e seguenti della citata legge, assicurando l'effettiva partecipazione dei soggetti coinvolti nei processi di rotazione degli incarichi;

d) peraltro, la breve durata del termine previsto per l'adozione del provvedimento finale consente di evidenziare eventuali ragioni di urgenza e di semplificare le modalità di attuazione del contraddittorio con gli interessati;

e) il provvedimento di attribuzione di un nuovo incarico va adeguatamente motivato, in relazione ai diversi parametri considerati dal riformulato art. 19, ed agli elementi indicati dalla contrattazione collettiva, con riguardo alla rotazione degli incarichi;

f) in mancanza di espliciti provvedimenti, adottati nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, gli incarichi si intendono confermati. La scelta legislativa è chiaramente indirizzata nel senso di ritenere superfluo un esplicito provvedimento che disciplini il contenuto dell'incarico dirigenziale;

g) si sottolinea che il termine legale entro il quale le amministrazioni devono adottare il provvedimento di attribuzione dell'incarico ha natura perentoria;

h) detta soluzione interpretativa è coerente, del resto, con le esigenze di semplificazione e di funzionalità della struttura organizzativa delle singole amministrazioni. Essa si connette, razionalmente, all'impostazione gradualista della legge che, sul piano cronologico, prevede differenziate modalità di attuazione;

i) fino alla scadenza del termine di novanta giorni (o comunque, fino all'adozione del provvedimento di attribuzione di un nuovo incarico), il dirigente resta investito della pienezza delle attribuzioni;

j) gli incarichi confermati restano regolati dal contratto individuale di lavoro, in relazione a tutti i profili considerati, compresi quelli della durata e della individuazione dei compiti. Peraltro, trova immediata applicazione la nuova norma sulla durata massima dell'incarico, che non può essere superiore ai cinque anni;

k) per esigenze organizzative e di coerenza complessiva del sistema, tuttavia, è necessario che, per tutti i rapporti confermati, si proceda alla sostituzione dei contratti con i corrispondenti provvedimenti di conferimento dell'incarico, accompagnati dai contratti accessivi per la disciplina della parte economica. Ogni amministrazione attuerà gradualmente questo processo di adeguamento, anche oltre il termine dei novanta giorni, che riguarda esclusivamente la procedura di rotazione degli incarichi.

13. *La determinazione di attribuire al Dirigente generale un incarico diverso da quello in corso.*

L'art. 3, comma 7, prevede che «In sede di prima applicazione dell'art. [19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico».

La norma, pur riferendosi, genericamente, agli incarichi previsti dall'art. 19, non si applica agli incarichi di livello dirigenziale non generale: la disciplina transitoria sulla rotazione degli incarichi è, infatti, completa ed incompatibile con le particolari regole in esame.

In via prioritaria, l'amministrazione conferisce al dirigente cessato dalla precedente funzione un incarico di livello retributivo equivalente.

Al riguardo, si sottolinea che per incarico equivalente si intende, ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1, quello cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito.

Ciò non impedisce, peraltro, che al dirigente possa essere attribuito un incarico di maggiore livello retributivo.

In ogni caso, la possibilità di attribuire l'incarico equivalente è subordinata ad una duplice condizione:

- a) la disponibilità di un posto con queste caratteristiche oggettive;
- b) il possesso di specifiche qualità professionali.

Con riguardo al primo requisito, si osserva che la disponibilità va verificata all'esito delle altre assegnazioni agli uffici di livello dirigenziale generale, non essendo configurabile una sorta di prelazione del dirigente cessato dall'incarico sui posti vacanti alla data di entrata in vigore della legge.

Il secondo presupposto (possesso di specifiche qualità professionali) va anzitutto riferito, oggettivamente, alle intrinseche caratteristiche dell'incarico, valutato nella sua eventuale specificità professionale e tecnica. Peraltro, nella scelta di non assegnare al dirigente l'incarico equivalente possono assumere rilievo anche considerazioni riguardanti le attitudini professionali dell'interessato, debitamente evidenziate ed accertate.

Occorre considerare, in ogni caso, che anche l'attribuzione del nuovo incarico è subordinata alla valutazione degli elementi indicati nel riformulato art. 19.

Ciò posto, si sottolinea la necessità di esprimere una congrua motivazione in merito alla decisione di non attribuire al dirigente cessato un incarico di livello equivalente.

Si intende, poi, che l'incarico funzionalmente equivalente deve essere di livello dirigenziale generale. Pertanto esso è valutabile per il computo del periodo quinquennale necessario per il passaggio dalla seconda alla prima fascia del ruolo dirigenziale, ai sensi dell'[art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

La durata dell'incarico va determinata secondo le regole generali, stabilite, a regime, dal riformulato art. 19. Pertanto, non opera il limite massimo di un anno, previsto solo per gli incarichi di studio.

La regola concernente l'attribuzione di un incarico equivalente vale anche per i cessati incarichi previsti dall'art. 19, comma 6. In tal caso, tuttavia, occorrerà considerare con particolare attenzione il requisito del possesso di specifiche qualità professionali, espressamente previsto dalla norma.

L'incarico esterno è legato, all'origine, ad una apposita valutazione delle caratteristiche soggettive dell'interessato ed alle sue particolari doti, viste in stretta relazione con il contenuto delle funzioni.

Pertanto, una volta cessato l'incarico esterno, senza riattribuzione all'originario titolare, l'individuazione di un eventuale incarico «equivalente», va compiuta tenendo conto dei suddetti connotati.

14. *Il conferimento di un incarico di studio.*

Nelle ipotesi in cui non sia possibile attribuire un incarico di livello equivalente, l'amministrazione conferisce al dirigente un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, per la durata massima di un anno.

La possibilità di fissare una durata dell'incarico inferiore all'anno va circoscritta alle sole ipotesi in cui il periodo residuo dell'originario rapporto sia, a sua volta, inferiore all'anno. È evidente che la durata dell'incarico di studio non potrebbe eccedere la scadenza naturale del rapporto.

Nel caso dell'incarico di studio, la previsione normativa è diversa da quella concernente il conferimento dell'incarico equivalente, poiché la garanzia economica prevista riguarda l'intero ammontare del trattamento economico precedentemente percepito, compresa, quindi, la retribuzione di risultato e senza alcuna percentuale di riduzione.

La scelta legislativa deriva dalla circostanza che l'incarico ha una durata ridotta, fino al limite massimo di un anno.

Si sottolinea che gli incarichi di studio in questione sono comunque da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'[art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), poiché questi ultimi corrispondono a posti di funzione.

La norma di garanzia si applica anche agli incarichi di livello dirigenziale generale assegnati ai sensi dell'[art. 19, comma 6](#).

Infatti, la regola non è riferita allo specifico status del dirigente, ma al dato oggettivo della cessazione dell'incarico.

Del resto, la ratio della disposizione è quella di ristorare il pregiudizio economico subito dal titolare dell'incarico cessato automaticamente.

Questa esigenza si manifesta in modo analogo tanto per i dirigenti del ruolo unico, quanto per i soggetti estranei all'amministrazione. Anzi, per questi ultimi, la cessazione anticipata del rapporto è idonea a determinare effetti patrimoniali più gravi, proprio per la carenza dello status dirigenziale e per l'impossibilità di applicare le ulteriori norme di garanzia previste dall'ordinamento e dalla contrattazione collettiva.

Per le stesse ragioni, la norma di garanzia opera anche a vantaggio dei dirigenti cessati da uno degli incarichi conferiti ai sensi dell'[art. 19, comma 3](#).

L'incarico di studio ha un'equivalenza meramente economica, e non funzionale, con quella di livello dirigenziale generale: pertanto, l'incarico non è valutabile per i dirigenti iscritti alla seconda fascia, ai fini del passaggio alla prima.

Da ultimo, si sottolinea l'esigenza di corredare il provvedimento di conferimento dell'incarico di studi con un'adeguata motivazione, secondo i principi fissati dall'[art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

15. *La copertura finanziaria degli incarichi di studio.*

La norma di garanzia, concernente l'assegnazione del dirigente ad un incarico di studi di livello retributivo equivalente, non deve comportare aggravii di spese.

A tale scopo, l'[art. 3, comma 7](#), prevede un apposito meccanismo di compensazione. La copertura della maggiore spesa si effettua «rendendo indisponibile ... un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario».

La norma impone di assicurare un equilibrio finanziario, riferito a tutti (e solo) gli incarichi di livello dirigenziale. Pertanto, la compensazione ben potrebbe essere effettuata rendendo indisponibili posti di livello dirigenziale non generale. Al contrario, non è possibile la compensazione con posti di carattere non dirigenziale.

La legge individua, poi, un meccanismo tassativo di copertura. Pertanto, l'aggravio economico non può essere compensato mediante altre forme di risparmio o da altre entrate della stessa amministrazione.

Il calcolo economico della compensazione va effettuato in concreto da ciascuna amministrazione, sulla base del raffronto tra il trattamento economico del dirigente assegnato ad incarico di studio e quello attribuibile per i posti di dirigente di prima e di seconda fascia resi indisponibili.

La diversa articolazione della misura dei trattamenti economici complessivi vigenti nell'ambito di ogni singola amministrazione, e nell'intero apparato statale, impedisce di ipotizzare rapporti fissi ed astratti.

L'equivalenza finanziaria va formalmente dimostrata con apposito provvedimento dirigenziale del responsabile del trattamento economico, da assumere contestualmente al conferimento di ciascun incarico di studio. Si intende, quindi, che ogni provvedimento di attribuzione di un incarico di studi dovrà indicare con chiarezza le modalità della copertura economica dell'atto, mediante un puntuale riferimento agli incarichi resi indisponibili per attuare la prevista compensazione.

Quest'ultima va, quindi, effettuata tenendo conto che l'importo dell'effettiva maggiore spesa relativa alle retribuzione complessiva conservata dall'interessato, in applicazione della vigente contrattazione collettiva, deve trovare corrispondenza con l'economia complessiva realizzata dalla indisponibilità di uno o più posti di funzione (di livello dirigenziale generale e non generale).

Qualora il rapporto tra l'importo oggetto di compensazione e quello connesso all'indisponibilità dell'incarico risulti superiore all'unità, l'equivalenza sul piano finanziario va realizzata prolungando l'indisponibilità di un posto dirigenziale per la frazione di anno necessaria a coprire la differenza di spesa.

16. *L'indisponibilità dei posti dirigenziali presso altre amministrazioni.*

La disposizione stabilisce che il meccanismo di compensazione finanziaria si effettua «tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico».

La norma afferma il principio secondo cui il meccanismo della compensazione può operare, sia pure in via del tutto eccezionale, anche tra amministrazioni diverse, purché sia assicurata, nel complesso, la copertura finanziaria dell'incarico stesso.

La concreta attuazione del principio della compensazione tra amministrazioni diverse presuppone, peraltro, la definizione, effettuata dal Governo in sede collegiale e programmatoria, dei criteri e dei principi in base ai quali determinate amministrazioni debbano tenere indisponibili i propri posti dirigenziali, per consentire la copertura degli incarichi di studio, nell'interesse di altre amministrazioni.

Allo stesso scopo, resta ferma, in ogni caso, la possibilità di realizzare appositi accordi tra amministrazioni statali diverse.

Allo scadere dell'incarico di studio, la posizione dell'interessato sarà definita in modo diverso, in considerazione dello status in concreto rivestito.

Al riguardo possono indicarsi le tre principali ipotesi:

- per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, al termine dell'anno (o del più breve periodo eventualmente previsto), il rapporto con l'amministrazione presso la quale si presta servizio si deve considerare cessato;

- per gli incarichi attribuiti a dirigenti iscritti alla prima fascia del ruolo, l'amministrazione procederà ad assegnare all'interessato un nuovo incarico, secondo le regole ordinarie previste dall'art. 19, come riformulato dalla legge di riforma;

- per gli incarichi di livello generale attribuiti a dirigenti della seconda fascia, l'amministrazione procederà ad assegnare l'interessato ad un incarico di livello non generale, salva la possibilità di attribuire un incarico di livello generale, nei limiti dell'aliquota del cinquanta per cento dei posti.

17. La procedura per il conferimento degli incarichi nella fase transitoria.

Le nuove procedure per i conferimenti degli incarichi vanno immediatamente applicate, anche nella fase transitoria, indipendentemente dalla piena operatività dei singoli ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Per evitare l'eccessiva durata dei tempi riservati alla gestione amministrativa ordinaria e per consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la tempestiva formalizzazione dei decreti di conferimento dei nuovi incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, è opportuno che le singole amministrazioni attivino con immediatezza i relativi procedimenti:

- l'organo di governo dell'amministrazione interessata formula la proposta di incarico, indirizzandola alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

- la proposta contiene l'indicazione del soggetto proposto per l'incarico, insieme alla indicazione dei compiti e delle funzioni assegnate, comprese quelle di carattere aggiuntivo rispetto al posto considerato;

- la proposta dà conto, in modo succinto, degli elementi indicati dall'art. 19, considerando anche le prescrizioni dell'art. 3, comma 7, nelle ipotesi in cui non si intenda riattribuire lo stesso incarico al dirigente cessato;

- la proposta deve indicare il tipo di incarico, nel rispetto delle percentuali previste dall'art. 19, commi 4, 5-bis, 5-ter e 6, anche allo scopo di verificare il limite delle nuove misure percentuali stabilite dall'ordinamento per ciascun ambito di capienza in relazione alla dotazione organica di ciascuna amministrazione (dirigenti di seconda fascia; dirigenti di altre amministrazioni pubbliche, estranei);

- la proposta è corredata dal curriculum vitae e professionale del soggetto proposto per l'incarico, nonché dal contratto individuale accessivo, per la parte economica del rapporto, stipulato tra l'organo di vertice ed il dirigente, redatto secondo lo schema allegato (Allegato 1). Il trattamento economico, sia principale che accessorio, del personale dirigenziale in regime di diritto pubblico risulta direttamente, oltre che da eventuali norme legislative o regolamentari, dal provvedimento di incarico o da separato ma connesso provvedimento;

- la proposta di incarico è accompagnata anche da una bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, predisposta secondo lo schema allegato (Allegato 2);

il Dipartimento della funzione pubblica inserirà in rete, secondo le consuete modalità di sicurezza ed accesso per ciascuna amministrazione, gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di contratto individuale predisposti in modo uniforme.

18. *L'applicazione immediata delle nuove norme concernenti le aliquote per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali.*

L'art. 3 della legge ha modificato, in più parti, la determinazione delle aliquote riguardanti il conferimento degli incarichi dirigenziali:

a) gli incarichi di livello dirigenziale generale possono essere attribuiti, fino alla misura massima del cinquanta per cento della dotazione organica, a dirigenti appartenenti alla seconda fascia;

b) gli incarichi dirigenziali possono essere assegnati a dirigenti di altre amministrazioni pubbliche o di organi costituzionali, nella percentuale massima del dieci per cento della dotazione organica di prima fascia e nella percentuale massima del cinque per cento della dotazione organica di seconda fascia;

c) gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti a persone di comprovata qualificazione professionale, non appartenente ai ruoli dirigenziali, nel limite massimo del dieci per cento (prima fascia) e dell'otto per cento (seconda fascia).

Le nuove percentuali sono riferite alla dotazione organica dei posti di ciascuna amministrazione. Pertanto, la disciplina in esame è pienamente applicabile dalla data di entrata in vigore della legge, tenendo conto dei posti dirigenziali previsti, e non è condizionata dalla istituzione dei ruoli delle singole amministrazioni.

In attesa della determinazione dei ruoli organici dirigenziali delle singole amministrazioni, la base di calcolo delle percentuali va individuata considerando le dotazioni organiche in atto, nonché i posti di funzione previsti istituzionalmente dai singoli ordinamenti, per lo svolgimento in posizione di fuori ruolo di funzioni connesse all'interesse dell'amministrazione.

Ai fini dell'esatto calcolo delle percentuali, restano fermi i criteri generali già applicati dall'Ufficio del ruolo unico della dirigenza del Dipartimento della funzione pubblica.

In particolare, qualora l'applicazione percentuale determini come risultato un numero con decimali, si procederà agli arrotondamenti di seguito indicati:

per eccesso, all'unità superiore, se il numero supera il limite dello 0,50;

per difetto, all'unità inferiore, se il numero è uguale o inferiore al limite dello 0,50.

È comunque opportuno che, a fini conoscitivi, ciascuna amministrazione trasmetta al Dipartimento della funzione pubblica un prospetto aggiornato da cui risultino, distintamente:

- le dotazioni organiche degli incarichi di prima e seconda fascia;
- il calcolo delle percentuali in relazione alle diverse ipotesi.

19. *La cessazione degli incarichi di Direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato.*

L'art. 3, comma 7, sottopone gli incarichi di direttore generale degli enti vigilati dallo Stato, in atto alla data di entrata in vigore della legge, alla stessa regola prevista per i dirigenti di livello generale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo: la cessazione dell'incarico alla scadenza del sessantesimo giorno.

Anche in questa ipotesi, dunque, valgono, in linea di principio, le stesse indicazioni interpretative riguardanti gli incarichi di livello dirigenziale generale nelle amministrazioni statali, salve le precisazioni di seguito esposte.

Innanzitutto, è necessario definire l'esatto ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della norma, in ragione della sua formulazione che comporta un'applicazione notevolmente ampia.

La disposizione comprende tutti gli enti pubblici, seppure diversamente denominati (istituto, consiglio, istituzione, centro e simili), comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato.

Non rientrano nell'ambito operativo della norma le società partecipate dallo Stato, ancorché qualificabili, ad altri fini, come organismi di diritto pubblico.

Ciascuna amministrazione deve procedere ad effettuare la completa ricognizione degli enti vigilati, allo scopo di verificare l'esistenza della figura del "direttore generale", quale definita dall'ordinamento di ciascun ente, ed assicurare dunque la corretta applicazione della norma.

A tale proposito, sono necessarie alcune precisazioni in merito al contenuto dell'art. 3, comma 7.

In particolare, la norma circoscrive il proprio ambito applicativo alla sola posizione apicale della struttura amministrativa dell'ente. La cessazione dell'incarico non riguarda, pertanto, gli eventuali altri dirigenti generali degli enti, inseriti nelle relative strutture amministrative. Restano salve specifiche situazioni ordinamentali concernenti personale dirigenziale appartenente, al momento dell'entrata in vigore della legge, a ruoli afferenti anche transitoriamente alle amministrazioni dello Stato.

La norma comprende tanto le ipotesi in cui l'ordinamento qualifica espressamente la posizione apicale con il nomen di direttore generale, quanto le ipotesi in cui la struttura organizzativa individua comunque una figura sovraordinata a quella degli uffici di livello dirigenziale generale, utilizzando altre espressioni, quali segretario generale o analoghe.

La valutazione circa l'applicabilità della disposizione transitoria di cui all'art. 3, comma 7, piuttosto che di quella contenuta nel comma 2 dell'art. 6 ("Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie") va effettuata da ciascuna amministrazione vigilante, tenuto conto delle specifiche situazioni ordinamentali dell'ente, nonché della connotazione dell'incarico di direttore generale, con particolare riferimento alla sua eventuale configurazione di "organo" dell'ente. In tal caso, infatti, trattandosi di posizione apicale, occorre fare riferimento alle disposizioni previste dal citato art. 6, che riguardano anche i componenti dei Consigli di amministrazione o degli organi equiparati.

D'altra parte, occorre specificare che, nel caso di applicazione della norma transitoria di cui al citato art. 6, comma 2, ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione della stessa, l'espressione "nomine rese operative" è da intendersi con riferimento a quelle nomine la cui data di decorrenza è successiva alla data di conferimento dell'incarico. A tale ipotesi va

senz'altro equiparato il caso in cui la nomina, pur sortendo alcuni effetti immediatamente, spiega la pienezza dei suoi effetti giuridici (si pensi alle questioni relative alle incompatibilità) ed economici (in relazione al definitivo trattamento economico previsto per la funzione oggetto della nomina), soltanto in un momento successivo.

Si ritiene, da ultimo, che per il direttore generale non confermato nell'incarico ai sensi dell'art. 3, comma 7, non operino le norme di garanzia previste dalla medesima disposizione. Si osserva, al riguardo, che tale disposizione è, infatti, congegnata sul presupposto che il dirigente cessato possa ottenere un incarico equivalente ovvero un incarico di studio presso l'amministrazione ove presta servizio al momento di entrata in vigore della legge. Per quanto concerne i direttori generali degli enti, è evidente la circostanza, da un lato, che, all'interno dell'ente, non possono rinvenirsi posizioni equivalenti; dall'altro, che, per la specificità della figura e per la particolare natura delle funzioni svolte, non appare configurabile il conferimento all'interessato di un incarico di studio.

Il Ministro

Frattini

L.R. 20 APRILE 1976, n. 35

Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali

Art. 1 ⁽³⁾

Sulle nomine o designazioni o proposte di nomina o designazione di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, riguardanti organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, organi di controllo o giurisdizionali, escluse quelle vincolate per legge e quelle effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo, deve essere sentito il preventivo parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali.

(3) Vedansi gli *artt. 2 e 7 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 5.*

Art. 2

Entro il 31 ottobre di ogni anno sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana a cura del Presidente della Regione, l'elenco e la data delle nomine, delle designazioni e delle proposte di nomina o di designazione, per le quali sia richiesto, a norma della presente legge, il parere della Commissione legislativa di cui all'art. 1 e per le quali debba provvedersi nell'anno successivo.

L'elenco dovrà contenere:

- a) la denominazione degli organismi cui le nomine o le designazioni o le proposte di nomina o designazione si riferiscono;
- b) le norme o le convenzioni che prevedono l'incarico;
- c) gli organi della Regione cui spetta di provvedere alla nomina o alla designazione o alla proposta di nomina o designazione.

Art. 3

Il parere deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta e, qualora sia negativo, deve indicarne specificatamente le ragioni. Tale termine è ridotto a quindici giorni nei casi di urgenza, su richiesta motivata dell'organo proponente.

Trascorsi i termini previsti nel comma precedente, l'organo competente può procedere alla designazione, proposta o nomina, informandone contemporaneamente la Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali.

Art. 4

L'eventuale parere negativo della Commissione legislativa deve essere adottato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Se, a seguito del parere di cui al precedente comma, l'organo proponente insiste, la questione è rimessa alla Assemblea regionale siciliana che decide entro i termini previsti dal precedente art. 3; in caso di mancata deliberazione dell'Assemblea entro i termini suddetti si applica il disposto di cui al secondo comma dello stesso art. 3.

Art. 5

Nei casi previsti dagli artt. 2458 e 2459 del Codice civile, le nomine degli amministratori devono, per tramite dell'autorità competente, essere sottoposte al preventivo parere della Commissione di cui all'art. 1.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 5, le nomine degli amministratori nelle società in cui la partecipazione diretta o indiretta della Regione o degli enti pubblici regionali è pari o superiore al 20 per cento del capitale, devono essere comunicate, nei quindici giorni successivi, alla Commissione di cui all'art. 1 ⁽⁴⁾.

2. In ogni caso la Commissione può richiedere chiarimenti e riferire all'Assemblea ⁽⁵⁾.

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti dei dirigenti e dei funzionari direttivi della Regione siciliana, in servizio o in quiescenza ⁽⁶⁾.

(4) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 2-bis, come indicato nella relativa nota.

(5) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 2-bis, come indicato nella relativa nota.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 19, comma 7, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19*.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 28 MARZO 1995, n. 22

Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale

Art. 1

Disposizioni sulla durata, la proroga e la decadenza degli organi amministrativi ⁽³⁾.

1. Le disposizioni del *decreto legge 16 maggio 1994, n. 293* convertito con modificazioni dalla *legge 15 luglio 1994, n. 444* si applicano con le modifiche ed integrazioni previste dalla presente legge agli organi di Amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici, fatta eccezione per gli organi elettivi della Regione, delle Province e dei Comuni e per gli organi per i quali la nomina di componenti è di competenza dell'Assemblea regionale.

2. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di Amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi, da comunicare alla Presidenza della Regione entro il 30 giugno di ogni anno relativamente alle nomine o designazioni da effettuare l'anno successivo.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura della Presidenza della Regione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana l'elenco delle nomine e designazioni di cui al comma 1.

L'elenco indica la denominazione di ciascun organo o ente in seno al quale la nomina deve essere effettuata, le fonti normative che prevedono la nomina o la designazione, l'organo regionale competente alla nomina, il termine di scadenza del mandato dell'organo o dell'ente, il termine entro cui lo stesso deve essere ricostituito, nonché i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico e le indennità previste per ogni incarico ⁽⁴⁾.

(3) Si vedano gli *artt. 1 e segg. della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19.*

(4) Comma così sostituito dall'*art. 2 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19.*

Art. 1-bis

Proroga degli organi di controllo interno.

1. I Collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non oltre 45 giorni.

2. I soggetti che, per qualsiasi causa, sono nominati ad integrazione dei collegi dei revisori dei conti o sindacali, od in sostituzione di uno o più componenti, scadono insieme agli altri membri del collegio già in carica ⁽⁵⁾.

(5) Articolo aggiunto dall'*art. 14, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'art. 60, comma 2, della stessa legge).

Art. 2

Procedure per le nomine di competenza regionale.

1. Le competenze alle nomine o designazioni del Presidente della Regione, della Giunta e degli Assessori regionali sono espressamente attribuite dalla legge. Tali nomine e designazioni sono comunicate entro dieci giorni dall'adozione del relativo decreto di nomina alla Assemblea regionale per l'inoltro alla commissione legislativa permanente competente.

2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene per ciascuna nomina o designazione, l'indicazione delle condizioni di professionalità, competenza e moralità e del possesso dei requisiti eventualmente richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni, necessari a ricoprire l'incarico.

3. Sono fatte salve le norme che prevedono l'acquisizione di pareri delle commissioni legislative permanenti sulle nomine effettuate dal Governo della Regione.

Art. 3

Incompatibilità.

1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, statali o regionali, non possono ricoprire incarichi di cui alla presente legge:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, della Giunta e dell'Assemblea regionale siciliana;

b) i componenti degli organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;

c) i magistrati ordinari, amministrativi o contabili;

d) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;

e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;

f) i dipendenti dello Stato, della Regione o di altra Amministrazione, i quali assolvano mansioni inerenti direttamente all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la nomina o la designazione.

2. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi e in particolare coloro che abbiano contenziosi civili o amministrativi pendenti nei confronti dell'ente interessato alla nomina.

3. La nomina è inefficace se al momento dell'accettazione l'eventuale incompatibilità non sia cessata con le dimissioni dalla carica ricoperta o con l'aspettativa.

4. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

5. Nel caso di cui al comma 4, il presidente dell'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, accertata anche d'ufficio la sussistenza del conflitto di interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, l'organo competente dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.

6. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili, fatta eccezione per quelli ricoperti da soggetti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che siano nominati, sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non possono coesistere in capo al medesimo soggetto più di due incarichi di cui alla presente legge ⁽⁶⁾.

7. Nessuno può ricoprire lo stesso incarico per più di tre mandati consecutivi, fatta eccezione per gli incarichi ricoperti da soggetti che non siano dipendenti pubblici e che siano nominati sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali ^{(7) (8)}.

⁽⁶⁾ Comma così sostituito dall'*art. 61, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'*art. 133, comma 2, della stessa legge*. Il testo precedente era così formulato: «6. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili.».

L'*art. 67, L.R. 27 aprile 1999, n. 10*, prevede l'inapplicabilità del presente comma, nella formulazione precedente (come sopra riportata, introdotta dall'*art. 5, L.R. 20 giugno 1997, n. 19*), ai dipendenti dall'Amministrazione regionale nominati nei collegi dei revisori di enti ed aziende in rappresentanza dell'Amministrazione medesima, ai quali continua ad applicarsi l'*art. 9, L.R. 11 maggio 1993, n. 15*.

(7) Comma così sostituito dall'*art. 7, L.R. 10 dicembre 2001, n. 21*. Il testo precedente era così formulato: «7. Nessuno può essere chiamato a ricoprire lo stesso incarico per più di due mandati consecutivi.». Vedi, altresì, l'*art. 14, L.R. 30 ottobre 2002, n. 16*.

(8) Articolo così sostituito dall'*art. 5, L.R. 20 giugno 1997, n. 19*, poi modificato come indicato nelle note che precedono. Vedi anche, con riferimento alla lettera a) del comma 1 e al comma 2, l'*art. 11, L.R. 14 aprile 2006, n. 15*.

Art. 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e si applicherà a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore ⁽⁹⁾.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(9) Il termine è stato prorogato di ulteriori novanta giorni dall'*art. 2 della legge regionale 10 agosto 1995, n. 57*.

L.R. 15 MAGGIO 2000, n. 10

Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.

Art. 9 Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali.

1. Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento, alla rotazione ed alla revoca degli incarichi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2103 del codice civile.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici dell'Amministrazione regionale e di quelli degli enti di cui all'articolo 1 sono conferiti a tempo determinato. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a

due anni e non superiore a sette con facoltà di rinnovo. Il trattamento economico ha carattere onnicomprensivo.

3. Per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata. **Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione del Presidente e della Giunta regionale; se non si provvede entro tale termine l'incarico si intende confermato sino alla sua naturale scadenza.**

4. L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8.

5. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere.

6. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. A seconda della complessità dell'attività da esercitare, l'incarico viene attribuito a dirigenti di prima o seconda fascia e successivamente, per motivate necessità di servizio, a dirigenti di terza fascia, i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza.

7. Gli incarichi di cui al comma 5 sono conferiti dal dirigente generale. Gli incarichi di cui al comma 6 sono conferiti ai dirigenti di prima fascia con le modalità di cui al comma 4 ed ai dirigenti di seconda o terza fascia dal dirigente generale.

7-bis. Gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati, modificati e rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto; decorso il predetto termine, gli incarichi già conferiti con contratto si intendono confermati sino alla loro materiale scadenza (23).

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis costituiscono norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi, anche se già sottoscritti (24).

8. Al fine del conferimento degli incarichi di cui al comma 4 ed entro il limite del 5 per cento della dotazione organica si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni (25).

9. Ai soggetti esterni ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente si applicano, per la durata dell'incarico stesso, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste dall'ordinamento regionale.

(22) *Ai sensi dell'art. 11, comma 8, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20, i rinnovi contrattuali di cui al presente articolo, possono essere disposti, una sola volta, anche per un periodo minimo di un anno.*

(23) *Comma aggiunto dall'art. 96, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2007, n. 104 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 96, L.R. 26 marzo 2002, n. 2 (con il quale è stato*

aggiunto il presente comma e quello successivo) nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto.

(24) Comma aggiunto dall'art. 96, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2007, n. 104 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 96, L.R. 26 marzo 2002, n. 2 (con il quale è stato aggiunto il presente comma e quello precedente) nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto.

(25) Vedi, anche, l'art. 11, commi 4 e 7, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

L.R. 23 DICEMBRE 2000, N. 30

Norme sull'ordinamento degli enti locali

TITOLO I Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali

Capo II

Art. 6 Funzionamento degli organi comunali e provinciali.

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 sono apportate le seguenti aggiunte e sostituzioni:

- ... (8);
- ... (9);
- ... (10);
- ... (11);
- ... (12);
- ... (13).

2. I comuni annualmente con l'approvazione del bilancio determinano la quota percentuale di risorsa da trasferire ai consigli circoscrizionali per lo svolgimento delle relative funzioni.

3. Le nomine fiduciarie demandate ai sindaci o ai presidenti delle province regionali decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco o del presidente della Provincia regionale.

(8) Aggiunge, prima del punto 1), il punto 01) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48.

(9) Aggiunge i punti 3-bis) e 3-ter) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48.

(10) Aggiunge un periodo al punto 4) della lettera e) del comma 1 dell'art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48.

(11) Aggiunge il punto 4-bis) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48.

(12) Sostituisce il punto 9) della lettera e) del comma 1 dell'art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48.

(13) Aggiunge il punto 13-bis) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier di documentazione n. 16/2012

"Documentazione relativa alle fasi di accertamento, gestione e riscossione
del servizio rifiuti "

Servizio Studi ed Affari Europei

XV Legislatura, Giugno 2012

Servizio Studi e affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: capo ufficio dott.ssa Elisa Giudice

Consiglieri parlamentari assegnati all'Ufficio: dott.ssa Sabrina Gatto e dott.ssa Valeria Lo Verde

Segretario parlamentare documentarista: sig.ra Maria Piera Cangelosi

Coadiutori parlamentari: sig.ra Rosalia Barravecchia, sig.ra Matilde Sacco e sig.ra Marcella Sirchia

Il presente dossier di documentazione del Servizio studi e affari europei intende fornire materiale utile per la ricostruzione del contesto normativo relativo alla tematica del servizio integrato dei rifiuti, materia di grande attualità e settore sensibile interessato da importanti interventi riformatori anche in campo nazionale.

Esso consta di tre parti: la prima è relativa agli emendamenti al ddl n. 900/A in atto depositati presso la II Commissione ed apprezzati dalla IV Commissione nella seduta 196 del 6 giugno 2012, concernenti il suddetto servizio dei rifiuti. In questa parte sono riportati anche i riferimenti normativi contenuti negli emendamenti in questione.

La seconda parte riporta i provvedimenti legislativi regionali e le norme nazionali in atto vigenti in materia di riscossione con particolare riferimento a quelle derivanti dal servizio dei rifiuti.

Infine nella parte terza vengono riprodotti degli schemi concernenti i costi del servizio dei rifiuti e la situazione debitoria degli Ambiti territoriali ottimali della Sicilia nel triennio 2008- 2010.

INDICE

PARTE I.....	9
EMENDAMENTI PRESENTATI AL DDL N. 900/A RELATIVI ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI E RELATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI.	9
Stralcio emendamenti ddl 900/A	10
Riferimenti normativi.....	14
L.R. 8 aprile 2010, n. 9, artt. 9, 16 e 19	14
L.R. 30 aprile 1991, n. 10, art. 16.....	19
L.R. 2 agosto 2002, n. 7.....	20
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 7 c. 6 e 6 bis	20
L.R. 12 novembre 1996, n. 41, art. 17	21
L.R. 12 maggio 2010, n. 11, art. 47	22
L.R. 8 aprile 2010, n. 9, artt. 5 c. 2 bis, 6; 7 c. 2 e 3; 15 c. 4 bis; 18 e 19 c. 1 e 2 bis	22
Ordinanza commissariale 14 novembre 2011, n. 151, art. 2	25
O.P.C.M. 9 luglio 2010, n. 3887	26
L.R. 15 maggio 2000, n. 10, art. 2	26
L. 28 dicembre 1995, n. 549, Art. 3, commi 24-40	28
L.R. 12-5-2010 n. 11, art. 45	31
Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006.	32
L.R. 5 aprile 2011, n. 5, artt. 2 e 24	33
L.R. 9-5-2012 n. 26, art. 11 comma 64	34
D.P.R. 28-12-2000 n. 445, art. 46.....	35
PARTE II.....	37
NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE IN MATERIA DI RISCOSSIONE	37
Atti statali relativi alla disciplina della riscossione dei tributi.....	38
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 53.....	38
D.M. 11 settembre 2000, n. 289	41
Tabella relativa alle forme di gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali	48
L. 8-6-1990 n. 142	49
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt.27, 30, 31, 32, da 113 a 116	49
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3	61
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14	72
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 35	78
Leggi regionali relative alla disciplina della riscossione dei tributi.....	81

L.R. 31 maggio 2004, n. 9, art. 18	81
L.R. 5 novembre 2004, n. 15, art. 2	82
L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, art. 2	82
L.R. 8 ottobre 2008, n. 9, art. 1	84
L.R. 12 luglio 2011, n. 11, art. 2	85
 PARTE III.....	 86
DATI RELATIVI AI RUOLI TARSU-TIA 2009-2010 E RIEPILOGO COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI NEL TRIENNIO 2008-2010	86
Schema relativo al riepilogo triennale del costo del servizio rifiuti nel triennio 2008-2010.....	86
Dati relativi alla situazione debitoria degli ambiti territoriali ottimali della Sicilia per i tributi iscritti a ruolo negli anni 2009-2010.....	91

PARTE I

EMENDAMENTI PRESENTATI AL DDL N. 900/A RELATIVI ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI E RELATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI.

La parte I del presente dossier riporta il testo, corredandolo dei relativi riferimenti normativi, degli emendamenti presentati al ddl n. 900/A “Norme in materia di entrata. Finanziamento di leggi di spesa.”, riguardanti l'accertamento e la gestione del servizio integrato dei rifiuti.

Tali emendamenti sono stati apprezzati dalla IV Commissione che li ha trasmessi con parere favorevole alla II Commissione alla quale il ddl n. 900/A è assegnato.

Stralcio emendamenti ddl 900/A

A 39 Apprendi

Aggiungere i seguenti articoli:

Norme in materia di piano regionale dei rifiuti

1. Al fine di provvedere alla sollecita definizione dei compiti affidati dagli articoli 9 e 16 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 ed in considerazione della complessità tecnica degli adempimenti previsti il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare accordi procedurali con università o altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Per l'espletamento di tali attività è, altresì, consentito il ricorso a soggetti imprenditoriali o a professionisti singoli o associati, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 o dall'articolo 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa verifica della disponibilità di risorse interne, da utilizzare mediante specifici progetti obiettivo. I suddetti compiti possono essere alternativamente affidati a società a partecipazione totalitaria dell'Amministrazione regionale che operino in regime di controllo analogo nonché mediante convenzioni stipulate con le associazioni di tutela dell'ambiente maggiormente rappresentative a livello nazionale e che dimostrino di possedere specifiche competenze in materia di gestione del servizio integrato dei rifiuti.

2. Per le finalità della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità può disporre l'utilizzazione di dipendenti in servizio presso i consorzi o le società d'ambito in atto esistenti, nel limite di sei unità di personale e sempre che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19 della stessa legge regionale n. 9/2010. Alla individuazione di tale personale, cui si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, si provvede in relazione alle esigenze accertate da parte dell'Amministrazione regionale e in relazione alle specifiche competenze possedute.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono aggiunti i seguenti commi:

2 bis. Per le stesse finalità di cui al comma 2 e per le attività di coordinamento di cui al comma 2 bis dell'art. 5, comma 4 bis dell'articolo 15 e comma 2 bis dell'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 nonché per le attività previste dall'art. 2 dell'Ordinanza commissariale n. 151 del 10 novembre 2011, soprattutto in considerazione della complessità tecnica e amministrativa degli adempimenti previsti, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità si avvale, sin dall'entrata in vigore della presente legge, oltre al personale di cui al comma 2, dei dipendenti provenienti dai consorzi e dalle società d'ambito già utilizzati, alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, a supporto delle attività del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti ex O.P.C.M. n. 3887/2010, in deroga al comma 2.

2 ter. L'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità può inoltre disporre, per le stesse finalità di cui al comma 2 bis, l'utilizzazione di dipendenti in servizio presso i consorzi e le società d'ambito in atto esistenti, nel limite di 10 unità di personale e sempre che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 della legge regionale n. 9/2010. All'individuazione di tale personale si provvede in relazione alle successive esigenze

accertate da parte dell'Amministrazione regionale ed in relazione alle specifiche competenze possedute. Per il personale di cui al presente comma si applicano le stesse disposizioni8 previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 200 migliaia di euro. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro annui.

Dopo il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono aggiunti i seguenti commi:

3 bis. Per le finalità di cui ai precedenti commi 2 bis e 2 ter è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 800 migliaia di euro anticipando risorse finanziarie a valere sulla disponibilità di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 – Capitolo 243311 e l'U.P.B. 7.3.1.3.2 – capitolo 191304.

4. I provvedimenti inerenti all'esecuzione delle pronunce rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Corte di Giustizia europea in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti o di materie consequenziali, connesse o comunque correlate, sono adottati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

A 42 Mancuso, Leontini ed altri

Aggiungere i seguenti articoli:

“Art. ... – Tributo speciale per il deposito in discarica. Modalità di compensazione senza oneri aggiuntivi per i comuni e per la Regione – 1. I gestori delle discariche di piano regionale presso i quali le preposte autorità dispongono i conferimenti dei rifiuti prodotti nei comuni della Sicilia sono autorizzati a compensare il versamento del tributo di cui alla legge n. 549/95 effettuato dai medesimi per i conferimenti fino al 31 dicembre 2011 con i crediti dai medesimi vantati nei confronti dei comuni., loro società d'ambito o consorzi.

2. A tale fine il gestore della discarica comunicherà l'importo del tributo per singolo comune versato allegando copia dei versamenti già effettuati, in relazione alla quantità dei rifiuti conferiti dai comuni, alla Ragioneria generale della Regione che tratterà con le modalità di cui alla legge regionale n. 11/2010, la corresponsione dell'importo a valere sui fondi assegnati dal bilancio regionale a ciascuno dei comuni interessati.

“Art. ... – Continuità e regolarità nel ciclo integrato dei rifiuti. Smobilizzo crediti – 1. I debiti maturati a tutto il 31 dicembre 2011 nei confronti delle società d'ambito e dei consorzi di comuni operanti nel territorio siciliano sono, a tutti gli effetti, debiti della pubblica amministrazione.

2. Per i servizi resi, in capo alle società d'ambito operanti nella gestione dei rifiuti, l'IRFIS – Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia S.p.a., in breve denominata anche IRFIS – FinSicilia S.p.A. è autorizzato ad intervenire, in qualità di cessionario, in operazioni di cessione irrevocabile del credito, prosoluto, per i servizi resi fino a tutto il 31 dicembre 2011.

3. L'IRFIS – FinSicilia S.p.,A. qualora le società d'ambito e sussidiariamente i comuni, decorsi ventiquattro mesi, non abbiano ancora corrisposto le somme relative alle cessioni, di cui al

comma 1, anche attraverso il fondo di cui alla legge regionale n. 11/2010, articolo 45, chiede alla Ragioneria generale della Regione la corresponsione dell'importo a valere sui fondi assegnati dal bilancio regionale a ciascuna delle amministrazioni comunali componenti le società d'ambito, i cui importi saranno decurtati, in dieci anni, del relativo importo ceduto.

4. L'IRFIS – FinSicilia S.p.a. può, altresì, intervenire nella concessione di contributi in conto interessi, con le modalità di cui al proprio Regolamento, per le operazioni di cessione di crediti delle aziende erogatrici dei servizi e loro consorzj, relativi ai servizi di cui al comma 1, ad istituti di credito, comprese le società di factoring e leasing.

5. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è attuato in conformità al regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.

6. Il dirigente del dipartimento rifiuti previa intesa col dirigente del bilancio emana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attuative del presente articolo.

A 40.1 Mancuso

All'emendamento Comm. IV 8 sostituire le parole da "tra avvocati" fino a "in materia" con le seguenti parole "in possesso di laurea di specifica competenza in materia".

A 40 Mancuso

Aggiungere il seguente articolo:

"Art. ... – 1. Alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 2 bis dell'art. 5 è da intendersi nel senso che il numero complessivo degli ATO non può essere superiore a diciotto.
- Al comma 4 dell'articolo 6 sono soppresse le parole "fra i" e sono sostituite dalle seguenti ""dai". Sono soppresse le parole "Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito" e sono sostituite dalle seguenti "La gestione è affidata ad un amministratore unico, che dovrà essere scelto tra avvocati, dottori commercialisti o ingegneri dotati di specifica esperienza professionale in materia".
- Al comma 2 dell'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole "della provincia" sono aggiunte le seguenti " o dal sindaco del comune che ha il maggior numero di abitanti, qualora il bacino territoriale sia diverso da quello provinciale"
 - b) le parole "sessanta giorni" sono sostituite da "trenta giorni";
 - c) dopo le parole "sessanta giorni" sono aggiunte le seguenti "dalla data di pubblicazione del piano di individuazione di cui al comma 2 bis dell'articolo 2.
- Al comma 3 dell'articolo 7 le parole "45 giorni" sono sostituite da "15 giorni".
- Al comma 1 dell'articolo 19 le parole "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle parole "30 settembre 2012".
- Al comma 2 bis dell'articolo 19 sono soppresse le parole "e sono trasferite" sino a "dicembre 2012" e sono sostituite dalle seguenti "In merito alla gestione liquidatoria si rinvia al comma 6 dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

- All'articolo 18 è aggiunto il seguente comma: "Qualora non vengano rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3 trova applicazione il comma 4 quater dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5".

A 8 Apprendi, Oddo, Panepinto, Raia

Dopo il comma 64 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, sono aggiunti seguenti:

"64 bis. La gestione liquidatoria nella quale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, confluiranno i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito estinte ai sensi dell'articolo 19, comma 2 bis, della legge citata, è attribuita alla S.S.R. della provincia regionale di appartenenza. A tal fine, entro la data del 30 settembre 2012 gli amministratori *e/o i* liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito hanno l'obbligo di inviare al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nonché alla competente S.R.R., se già costituita alla data di adozione dell'atto, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la composizione delle poste attive e passive.

64 ter. I debiti della gestione liquidatoria accertati dall'amministratore *e/o* liquidatore ai sensi del precedente comma sono estinti dalla S.R.R. utilizzando le attività in essa confluite. A tale scopo, la S.R.R. dovrà tempestivamente attivare ogni iniziativa, anche giudiziaria, per il recupero di tutti i propri crediti e, ove occorra, agendo anche contro i debitori dei Comuni in eventuale surroga degli stessi. Fino alla loro costituzione, le attribuzioni devolute dal presente comma alle S.R.R. sono attribuite ad altrettanti commissari, organi persona giuridica, nominati dall'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità.

64 quater. Al fine di assicurare regolarità e continuità nelle attività connesse al ciclo integrato dei rifiuti ovvero evitare interruzioni di servizi a detto ciclo connessi i debiti riconosciuti a mezzo apposita certificazione a diverso titolo maturati alla data del 31 dicembre 2011 in capo alle società d'ambito, Consorzi e Comuni potranno essere oggetto di accordi di differimento del pagamento. A tale scopo, previo accordo su base volontaria fra, da una parte, le Società d'ambito, i Consorzi ed i Comuni e, dall'altra, le piccole e medie imprese creditrici per prestazioni da quest'ultime regolarmente rese e riconosciute dal debitore fino al 31 dicembre 2011, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, avvalendosi delle risorse sino alla concorrenza delle disponibilità di cui al comma 2 bis del citato art. 19, è autorizzato a prestare apposita garanzia a fronte degli accordi che prevedano una dilazione di pagamento non superiore a 3 anni. A tale scopo, il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nel caso di mancato adempimento da parte della S.R.R. degli obblighi come sopra assunti, provvederà ad erogare le somme non pagate alle convenute scadenze direttamente alla piccola e media impresa creditrice e ad adottare contestualmente le iniziative necessarie per procedere al recupero delle somme in capo ai Comuni interessati con le modalità di cui all'art. 45 della legge regionale 11/2010.

Riferimenti normativi

L.R. 8 aprile 2010, n. 9, artt. 9, 16 e 19

Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

TITOLO III Programmazione

Art. 9 Piano regionale di gestione dei rifiuti.

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e gli aggiornamenti sono approvati, sentite le province, i comuni e le S.R.R. con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, secondo il procedimento di cui all'articolo 12, comma 4, dello Statuto regionale e previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Il piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. La pianificazione regionale definisce i criteri e le modalità per promuovere la programmazione e l'esercizio della gestione integrata dei rifiuti, favorendone la riduzione, le forme di raccolta aggregate dei materiali post consumo, indirizzando le raccolte di materiali singoli o aggregati da destinare al riciclaggio e al recupero in modo omogeneo nel territorio regionale, al fine di generare una filiera industriale del riciclo e del recupero che possa contare su un flusso certo di materia per qualità e quantità.

3. Il piano di cui al comma 1 fissa gli obiettivi inerenti ai livelli di raccolta differenziata, indicando altresì le categorie merceologiche dei rifiuti prodotti. Costituiscono parte integrante del piano il programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), il programma per la gestione degli apparecchi contenenti PCB di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva n. 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili) nonché i piani per la bonifica delle aree inquinate di cui all'articolo 199, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, ed altresì il piano per la bonifica ed il ripristino delle aree inquinate.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti:

a) definisce le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia, al netto degli scarti dei processi di riciclaggio, per ognuno degli ambiti territoriali ottimali, attraverso l'elaborazione di un documento di indirizzo denominato 'Linee-guida operative sulla raccolta differenziata in grado di supportare e guidare gli enti attuatori nella progettazione di dettaglio ed ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, privilegiando la raccolta domiciliare integrata, per il raggiungimento dei livelli minimi così fissati:

1) anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento;

2) anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento;

3) anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento;

b) definisce le modalità per l'accertamento, da parte di ogni S.R.R., della tipologia, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, all'interno dell'ATO di riferimento, anche mediante un sistema che consenta di rilevare gli effetti progressivi della

implementazione dei sistemi di raccolta differenziata, mediante analisi del rifiuto urbano residuo (RUR) che diano informazioni sulla composizione dello stesso;

c) fissa i criteri per la classificazione dei materiali presenti nel RUR, non riciclabili né altrimenti recuperabili, in ordine di importanza (ponderale e di pericolosità) al fine di impostare politiche e pratiche locali per la riduzione della immissione al consumo di tali materiali;

d) definisce le modalità attraverso cui assicurare la gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO;

e) fissa i criteri attraverso i quali assicurare il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenuto conto delle zone di crisi ambientale, al fine di ridurre la movimentazione degli stessi;

f) fissa i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, nonché le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche, in aree destinate ad insediamenti produttivi;

g) definisce i criteri per la localizzazione degli impianti operativi di selezione della frazione secca a valle della raccolta differenziata, correlandone la potenzialità, la funzionalità e la possibilità di conversione, parziale o totale, alle strategie di raccolta differenziata e di trattamento del RUR;

h) fissa le modalità per la verifica degli impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica esistenti, della loro coerenza e compatibilità, anche solo parziale, con le strategie di trattamento della revisione del piano, anche in relazione ai fabbisogni di trattamento del rifiuto organico prodotto;

i) individua le modalità attraverso cui verificare, in ciascun piano d'ambito, sulla scorta del numero e della distribuzione territoriale delle piattaforme CONAI per il ritiro dei rifiuti differenziati già esistenti, la capacità di assorbimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata integrata, allo scopo di consentirne l'accesso con spostamenti contenuti da parte del soggetto incaricato del servizio di gestione dei rifiuti;

l) determina, nel rispetto delle norme tecniche statali in materia, disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, compresi i rifiuti da imballaggio;

m) fissa i criteri per la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché per la stima dei costi di investimento per la realizzazione del sistema impiantistico regionale;

n) individua le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, anche mediante la realizzazione di campagne conoscitive mirate per richiamare l'attenzione su comportamenti di differenziazione non ancora ottimizzati;

o) descrive le azioni finalizzate alla promozione della gestione integrata dei rifiuti;

p) pone i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

q) prevede l'esclusione di trattamenti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani che non facciano ricorso a tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica nei termini fissati dalla direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I trattamenti di incenerimento devono essere classificati come operazioni di recupero e non come operazioni di smaltimento;

- r) definisce un piano per l'ampliamento di discariche pubbliche esistenti e/o nuove discariche pubbliche, sufficienti per soddisfare il fabbisogno del conferimento di rifiuti delle S.R.R. per almeno tre anni;
- s) prevede il fabbisogno di nuove discariche fino al 2020, sulla base degli obiettivi di raccolta differenziata previsti a regime nella presente legge;
- t) individua le modalità specifiche per la gestione integrata dei rifiuti nelle isole minori;
- u) fissa l'individuazione dei sistemi per incrementare l'intercettazione dei rifiuti fin dalle fasi della raccolta al fine di ridurre il relativo conferimento in discarica;
- v) fissa i criteri per il trattamento preventivo dei rifiuti ammessi allo smaltimento in discarica comunque conformi alle migliori tecnologie disponibili (BAT);
- w) determina l'individuazione dei sistemi di pretrattamento del rifiuto urbano residuo (RUR) da predisporre immediatamente in ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 'Attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, privilegiando livelli di trattamento che comportino il minor costo a carico della tariffa ed il maggior vantaggio ambientale;
- x) stabilisce i criteri e le modalità da adottarsi in tutto il territorio della Regione, per la determinazione delle tariffe di conferimento in discarica.

5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è redatto in sostituzione di quello vigente, ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, secondo i principi fissati dalle norme comunitarie.

Art. 16 *Capitolato generale della gestione integrata dei rifiuti.*

1. Nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di uniformare nel territorio della Regione il servizio di gestione integrata dei rifiuti, sia relativamente agli affidamenti, alle gestioni dirette ed alle concessioni esistenti oltreché in ordine a quelli futuri, il Presidente della Regione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto emana un capitolato generale della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia e lo schema di un contratto a risultato per il conseguimento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dall'articolo 9, comma 4, lettera a). Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto sono adeguati, anche in variante al contratto principale, i capitolati speciali di appalto e i contratti di servizio in essere tra le società, i consorzi d'ambito e i comuni.

2. Ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, la S.R.R. definisce altresì un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

TITOLO V Disposizioni finali e transitorie

Art. 19 *Norme transitorie (6).*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione. Agli stessi, ove venga adottata ordinanza del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, sono preposti commissari liquidatori nominati dall'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato regionale dell'economia, che interviene in via sostitutiva nel caso in cui i comuni soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti in atto preposti all'amministrazione, per le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito accertate alla data del 31 dicembre 2009 e all'accertamento delle

percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. Il compenso previsto per i commissari liquidatori non può essere superiore a quello previsto per i commissari nominati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 ed è a carico degli enti interessati.

2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 31 dicembre 2009 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio (7).

2-bis. Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità coordina l'attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti; a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 – capitolo 243311 e l'U.P.B. 7.3.1.3.2 – capitolo 191304 il cui rimborso avviene con le modalità di cui all'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e al successivo comma 2-ter. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2012. Gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti gestori (8).

2-ter. Le anticipazioni di cui al comma 2-bis già concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle società d'ambito di cui al comma 1, sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualità, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall'Autorità d'ambito e dai comuni soci asseverato, a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31 dicembre 2011. In caso di omessa presentazione nei termini stabiliti del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in tre annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci. Il comma 8 dell'articolo 45 e il comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono abrogati (9).

3. In ragione dell'estinzione delle società e dei consorzi d'ambito il regime transitorio per le diverse tipologie di affidamento in essere è disciplinato in conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal comma 8 dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

4. Nel caso in cui, per effetto della modifica degli Ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga per una parte del territorio mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali e per la rimanente parte mediante gestione diretta, la durata di quest'ultima non può eccedere la durata dell'appalto esterno. Resta ferma la facoltà della S.R.R. di affidare, anche prima di tale scadenza, la gestione del servizio all'appaltatore individuato ai sensi dell'articolo 15.

5. Nel caso in cui per effetto della modifica degli ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi, il subentro del gestore individuato ai sensi dell'articolo 15, ha luogo alla scadenza dei singoli contratti la cui durata può essere prolungata solo nei casi consentiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione.

7. Sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6 individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso:

a) le società d'ambito;

b) i consorzi d'ambito;

c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento. Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.

8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

9. Fermo restando l'obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 2/2007, le S.R.R. non possono procedere per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad alcuna assunzione.

10. In deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti locali, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità, il personale delle S.R.R. può altresì essere utilizzato per servizi aggiuntivi svolti direttamente dagli enti locali.

11. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità sino alla adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.

12. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla presente legge ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite. Tale gestione non può eccedere la durata di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza.

(6) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla Circ.Ass. 16 dicembre 2010, n. 2.

(7) Comma così modificato dall'art. 45, comma 11, L.R. 12 maggio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 2, della stessa legge), poi così corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 29 ottobre 2010, n. 47.

(8) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 64, L.R. 9 maggio 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

(9) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 64, L.R. 9 maggio 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

L.R. 30 aprile 1991, n. 10, art. 16

Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa (2)

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 maggio 1991, n. 22.

(2) Costituisce recepimento nella legislazione della Regione siciliana dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

(3) Vedi, anche, la Circ.Ass. 17 luglio 1991, la Circ.Ass. 20 gennaio 1992, n. 634, il Dec.Ass. 14 dicembre 1992, il Dec.Ass. 28 aprile 1992, il Dec.Ass. 27 ottobre 1993, il Dec.Ass. 9 gennaio 1995, il Dec.Ass. 22 febbraio 1995 e il D.P.Reg. 15 marzo 1995, n. 60, recante: "Regolamento concernente disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ambientali e della pubblica istruzione". Vedi, anche, il D.P.Reg. 26 agosto 1995, n. 86 recante: «Regolamento di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale dell'industria». Per il Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale, si veda il D.P.Reg. 16

giugno 1998, n. 12. Vedi, inoltre il D.P.Reg. 4 ottobre 1999, n. 27 contenente il regolamento di esecuzione della presente legge relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione regionale istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e il D.Dirig. 27 settembre 2005 con il quale sono state approvate le disposizioni di attuazione della presente legge.

Art. 16 Accordi tra pubbliche amministrazioni (44).

1. Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all'articolo precedente.

2. Agli accordi suindicati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2, 3 e 5.

(44) Rubrica aggiunta dall'art. 9, comma 18, L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

L.R. 2 agosto 2002, n. 7

Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 7 c. 6 e 6 bis

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

7. Gestione delle risorse umane.

(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso (19). Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto (20).

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (21).

(19) L'originario comma 6 era stato sostituito con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Infine, il citato comma 6 è stato ulteriormente modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, sostituito dall'art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, e così modificato dal comma 2 dell'art. 22, L. 18 giugno 2009, n. 69 e dall'art. 17, comma 27, D.L. 1° luglio 2009, n. 78. Sui termini di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 1 dell'art. 35, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(20) Comma così modificato dall'art. 17, comma 26, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(21) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Con Comunicato 28 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277) e con Comunicato 11 novembre 2008 (Gazz. Uff. 11 novembre 2008, n. 264) il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito internet l'avviso concernente l'aggiornamento e la disciplina della procedura comparativa prevista dal presente comma.

L.R. 12 novembre 1996, n. 41, art. 17

Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il Comitato regionale di controllo, il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme.

TITOLO IV Norme concernenti il personale dell'Amministrazione regionale.

Integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, in materia di volontariato. Abrogazione di norme

Art. 17 Disposizioni concernenti il comando presso l'Amministrazione regionale.

1. L'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è abrogato.

2. Per il personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale si applicano gli articoli 56 e seguenti del Testo unico per gli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L.R. 12 maggio 2010, n. 11, art. 47

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Art. 47 Norme in materia di Piano regionale dei rifiuti.

1. Al fine di provvedere alla sollecita definizione dei compiti affidati dagli articoli 9 e 16 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 ed in considerazione della complessità tecnica degli adempimenti previsti, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare accordi procedurali con università o altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Per l'espletamento di tali attività è, altresì, consentito il ricorso a soggetti imprenditoriali o a professionisti singoli o associati, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 o dall'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa verifica della disponibilità di risorse interne, da utilizzare mediante specifici progetti obiettivo. I suddetti compiti possono essere alternativamente affidati a società a partecipazione totalitaria dell'Amministrazione regionale che operino in regime di controllo analogo nonché mediante convenzioni stipulate con le associazioni di tutela dell'ambiente maggiormente rappresentative a livello nazionale e che dimostrino di possedere specifiche competenze in materia di gestione del servizio integrato dei rifiuti.

2. Per le finalità della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità può disporre l'utilizzazione di dipendenti in servizio presso i consorzi o le società d'ambito in atto esistenti, nel limite di sei unità di personale e sempre che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19 della stessa legge regionale n. 9/2010. Alla individuazione di tale personale, cui si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, si provvede in relazione alle esigenze accertate da parte dell'Amministrazione regionale e in relazione alle specifiche competenze possedute.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 200 migliaia di euro. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 300 migliaia di euro annui.

4. I provvedimenti inerenti all'esecuzione delle pronunce rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Corte di Giustizia europea in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti o di materie consequenziali, connesse o comunque correlate, sono adottati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

L.R. 8 aprile 2010, n. 9, artt. 5 c. 2 bis, 6; 7 c. 2 e 3; 15 c. 4 bis; 18 e 19 c. 1 e 2 bis

Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

TITOLO II Ambiti territoriali ottimali

Art. 5 Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti.

2-bis. I comuni possono presentare all'Amministrazione regionale, ai sensi del citato articolo 3-bis ed entro il 31 maggio 2012, la proposta di individuazione di specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, purché la proposta sia motivata sulla base di criteri di differenziazione territoriale, socio economica, nonché attinenti alle caratteristiche del servizio. La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, presenta alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, che esprime il proprio parere entro i successivi 15 giorni, il piano di individuazione degli ambiti territoriali di dimensione diversa

da quella provinciale, secondo le indicazioni del suddetto articolo 3-bis, e comunque per un numero non superiore al limite dell'80 per cento della determinazione di cui al comma 1. La Giunta regionale entro i successivi 15 giorni individua nel rispetto del superiore limite gli specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale (3).

(3) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 67, L.R. 9 maggio 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 6 *Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.*

1. In attuazione di quanto disposto dall'*articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2*, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate 'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati.

2. Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati.

3. Le quote di partecipazione degli enti locali a ciascuna S.R.R. sono determinate nel seguente modo:

a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

b) 5 per cento alla provincia appartenente all'ATO.

4. Gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

5. La S.R.R., nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'*articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e successive modifiche ed integrazioni, individua uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale di cui all'*articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22* o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli ambiti territoriali ottimali, come introdotti dalla presente legge.

6. Nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale al 31 dicembre 2007, secondo i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto.

7. Per il funzionamento della S.R.R. si applicano le norme del codice civile. L'amministrazione ed il controllo sulle società sono disciplinati altresì dagli atti costitutivi e statuti che si conformano alle previsioni di cui alla presente legge.

8. Gli atti adottati dalla S.R.R. sono pubblicati per intero sul sito web della stessa.

Art. 7 *Avvio operativo delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - S.R.R.*

2. Gli enti locali appartenenti all'ATO sono convocati dalla provincia entro i successivi sessanta giorni per l'assemblea di insediamento e per l'approvazione della convenzione e dello statuto.

3. Entro quarantacinque giorni dall'approvazione degli atti di cui al comma 2 la S.R.R. elegge i propri organi. Con l'elezione degli organi la S.R.R. è costituita.

TITOLO IV Affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti

Art. 15 *Disciplina dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.*

4-bis. La Giunta regionale è autorizzata a definire e organizzare un sistema unitario, su base regionale, per la riscossione delle entrate per i servizi connessi alla gestione integrata dei rifiuti (5).

(5) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 68, L.R. 9 maggio 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 18 *Accelerazione delle procedure autorizzative.*

1. Ai fini della più celere attivazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti, incluse le discariche, il dipartimento competente dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità adotta le procedure di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e individua, per ciascuna istanza di approvazione o autorizzazione, un responsabile unico del procedimento.

2. Entro quindici giorni dall'acquisizione dell'istanza, il responsabile del procedimento richiede a tutti i soggetti competenti il proprio parere motivato, da esprimere entro e non oltre tre mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente il predetto termine, il parere si intende favorevolmente reso.

3. Il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi che deve concludere l'istruttoria entro centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa istanza con un parere unico motivato, di assenso o diniego.

4. Le conclusioni della conferenza di servizi sono valide se adottate a maggioranza dei componenti.

5. Il provvedimento finale è rilasciato dal competente dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e sostituisce ogni altra approvazione e/o autorizzazione di legge, fatte salve quelle di competenza statale.

TITOLO V Disposizioni finali e transitorie

Art. 19 *Norme transitorie* (6).

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione. Agli stessi, ove venga adottata ordinanza del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, sono preposti commissari liquidatori nominati dall'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato regionale dell'economia, che interviene in via sostitutiva nel caso in cui i comuni soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti in atto preposti all'amministrazione, per le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito accertate alla data del 31 dicembre 2009 e all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito,

24

sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TAR SU. Il compenso previsto per i commissari liquidatori non può essere superiore a quello previsto per i commissari nominati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 ed è a carico degli enti interessati.

2-bis. Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità coordina l'attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti; a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 – capitolo 243311 e l'U.P.B. 7.3.1.3.2 – capitolo 191304 il cui rimborso avviene con le modalità di cui all'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e al successivo comma 2-ter. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2012. Gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti gestori (8).

(6) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla Circ.Ass. 16 dicembre 2010, n. 2.

(8) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 64, L.R. 9 maggio 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Ordinanza commissariale 14 novembre 2011, n. 151, art. 2

Gestione integrata dei rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO

(ex O.P.C.M. 9 luglio 2010, n. 3887)

Art. 2 Nomina e attribuzioni del soggetto attuatore

1. Il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia provvede all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti avvalendosi di un soggetto attuatore.

2. Viene attribuita la qualifica di soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, n. 3887 all'ing. Domenico Michelin, nato a Palermo il 4 maggio 1951, con il compito di svolgere le seguenti attività:

1.1 avviare l'iter per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, su base territoriale provinciale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e dal successivo punto 1.2, tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto, al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione siciliana del 12 luglio 2005. Il soggetto attuatore, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento

25

dei contratti pubblici di competenza, dovrà prevedere nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti;

1.2 per la celebrazione delle gare si avvarrà dell'U.R.E.G.A.– Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici – e a tal fine, predisporrà lo schema tipo di bando di gara, il capitolato generale e i capitolati speciali, tenuto conto delle clausole di salvaguardia previste dalle norme vigenti a tutela dei livelli occupazionali, nonché del relativo schema tipo di contratto di servizio integrato di gestione dei rifiuti. Le gare potranno essere organizzate, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 202, commi 2 e 3, per lotti in ragione delle specificità del territorio interessato;

2 verificare la fattibilità e l'utilità dei progetti di gestione sperimentali;

3 verificare l'omogeneità dei servizi sia in termini qualitativi che quantitativi;

4 verificare periodicamente la regolarità dei pagamenti;

5 controllare i processi e le procedure;

6 collaborare e supportare gli enti locali nella progettazione degli impianti e, ove necessario, progettare gli impianti sovra comunali;

7 collaborare con gli enti locali al fine di un'utilizzazione ottimale ed efficiente degli impianti;

8 prestare consulenza sull'organizzazione dei sistemi di gestione;

9 promuovere iniziative per il miglioramento della rete impiantistica sovra comunale e per l'accesso a fonti finanziarie che ne consentano la realizzazione;

10 promuovere iniziative per il miglioramento dei trasporti verso gli impianti;

11 provvedere alla nomina di soggetti responsabili allo svolgimento delle funzioni sopra citate con riferimento a ciascun territorio provinciale.

Il soggetto attuatore per lo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza si avvarrà del personale in servizio presso il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti in grado di ricoprire ruoli e funzioni strettamente legati alle attività della gestione integrata di rifiuti in Sicilia.

O.P.C.M. 9 luglio 2010, n. 3887

Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Siciliana. (Ordinanza n. 3887)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 luglio 2010, n. 170.

L.R. 15 maggio 2000, n. 10, art. 2

Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.

Art. 2 *Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.*

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo (5);
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di giustizia amministrativa;
- g) gli altri atti indicati dalla legge.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate al comma 2 possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.

3-bis. Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti e/o controllati, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre il diritto di chiamare nel loro seno i dirigenti generali dei predetti organi, per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere dagli stessi dirigenti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito all'esecuzione di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi (6).

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, il Presidente della Regione, su proposta motivata dal dirigente generale, può opporre il segreto di ufficio a tutela dell'amministrazione interessata o delle persone, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. Ove la commissione ritenga fondata l'opposizione del segreto di ufficio, può deliberare, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea, di riunirsi in seduta segreta informandone, altresì, il Presidente della Regione o l'Assessore da questi delegato (7).

3-quater. Per le esigenze conoscitive di cui al presente articolo, ai deputati regionali, oltre agli atti e alle delibere, devono essere forniti su richiesta i relativi documenti preparatori (8).

4. Il Presidente della Regione e gli Assessori non possono annullare, revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo il Presidente della Regione o gli Assessori fissano un termine perentorio per l'adozione dei relativi provvedimenti od atti. Permanendo l'inerzia od in caso di reiterata inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti, il Presidente della Regione o gli Assessori, previa contestazione, salvo nei casi di assoluta urgenza, possono nominare un commissario ad acta scelto tra i dirigenti di prima fascia dandone comunicazione alla Giunta regionale. Resta salvo il potere di annullamento per motivi di legittimità del Presidente della Regione.

(5) Vedi, anche, la Circ.Ass. 28 marzo 2012.

- (6) Comma aggiunto dall'art. 45, comma 2, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003, (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).
- (7) Comma aggiunto dall'art. 45, comma 2, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003, (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).
- (8) Comma aggiunto dall'art. 45, comma 2, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003, (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).

L. 28 dicembre 1995, n. 549, Art. 3, commi 24–40

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Publicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O.

Art. 3, commi 24–40

24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'[articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915](#) ⁽⁸⁵⁾.

25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.

26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

27. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.

28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli [articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915](#).

29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'[articolo 2 del D.M. 13 marzo 2003](#) del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la

misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁸⁶⁾.

30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996 ⁽⁸⁷⁾.

31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli [articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione ⁽⁸⁸⁾.

32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al [D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915](#), e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della costatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'[articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915](#).

33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'[articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#), e dell'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915](#), muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa

documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'[articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera *d*), della [legge 30 dicembre 1991, n. 413](#). La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei modi e con le facoltà di cui all'[articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni.

34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione.

35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

36. ... [\(89\)](#).

37. ... [\(90\)](#).

38. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo è determinata tra lire 2 e lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilità di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva è esente dalla responsabilità relativamente alle sanzioni amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia agli organi della regione.

39. A decorrere dell'anno 1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al [R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145](#), convertito dalla [L. 25 aprile 1938, n. 614](#), e alla [L. 10 dicembre 1961, n. 1346](#), applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'[articolo 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507](#), e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma [\(91\)](#).

40. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38.

L.R. 12-5-2010 n. 11, art. 45

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 maggio 2010, n. 23, S.O. n. 20.

TITOLO IV

Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di energia

Art. 45 *Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei debiti. Piano di rientro* ⁽¹⁰⁾.

1. La Regione, ferme restando le disposizioni previste dall'*articolo 61, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6*, concorre, secondo quanto previsto dal comma 8 al ripiano delle passività residue comunque intese maturate alla data del 31 dicembre 2009 dai singoli comuni per la copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti, sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi approvati dalle autorità d'ambito. A tal fine, l'intervento finanziario della Regione in favore di ogni singolo comune, tenuto conto della monetizzazione dei crediti prevista dal citato *articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009*, è fissato nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra i pagamenti effettivamente sostenuti e i costi della gestione integrata dei rifiuti, risultanti dai bilanci consuntivi delle autorità d'ambito, approvati a decorrere dalla data di costituzione dei soppressi ambiti territoriali ottimali. La predetta misura percentuale, applicata ai pagamenti effettivamente sostenuti dai singoli comuni, non potrà determinare un intervento della Regione per un importo superiore alle passività residue comunque intese.

2. Il concorso della Regione di cui al comma 1 è concesso nella misura integrale per quei comuni che, nell'ultimo triennio solare antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge, abbiano assicurato una percentuale media del livello di pagamenti effettivamente sostenuti non inferiore al 70 per cento a fronte dei costi della gestione, risultanti dai bilanci consuntivi approvati e che abbiano conseguito, nel medesimo periodo, un livello di raccolta differenziata non inferiore a quello previsto, per l'anno 2013, dalla *legge regionale 8 aprile 2010, n. 9*.

3. Il comune propone un piano di rientro dal debito complessivo, asseverato dall'autorità d'ambito, in cui siano specificati gli obiettivi economici da raggiungere e la loro scansione temporale, le misure da adottare per il raggiungimento di tali obiettivi, le modalità per il monitoraggio, la verifica della loro attuazione. Il piano, che dovrà riguardare tutti i debiti nei confronti dell'ATO di riferimento, è approvato dall'Assessorato regionale dell'economia, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

4. La sottoscrizione del piano di rientro è subordinata all'avvenuta adozione, da parte del comune, degli atti necessari per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo le modalità previste dalla *legge regionale 8 aprile 2010, n. 9*, nonché per la copertura integrale della propria quota parte dei debiti dell'ATO ed è condizione fondamentale per accedere ai benefici previsti dai commi 1 e 2.

5. La Regione eroga al comune la somma di cui ai commi 1 e 2 in un massimo di venti annualità.

6. Le somme sono trasferite dalla Regione, per le finalità del presente articolo, alla gestione liquidatoria di cui al comma 2 dell'*articolo 19 della legge regionale n. 9/2010*, che è costituita in forma unitaria, relativamente a tutte le autorità d'ambito, presso l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale bilancio, ferma restando la possibilità di articolazione della gestione in sottogestioni distinte per materia o per territorio ⁽¹¹⁾.

7. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono restituite entro un massimo di venti anni.

8. [Il rimborso è rateizzato in quindici annualità, senza oneri accessori, laddove il singolo comune raggiunga, nel triennio successivo a quello dell'erogazione dell'anticipazione, un livello di riscossione medio della TARSU o della TIA non inferiore all'85 per cento] ⁽¹²⁾.

9. Ai comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano assicurato l'integrale pagamento dei costi dei servizi ricevuti al 31 dicembre 2009 per la raccolta, il trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi ed urbani, è destinato, per il triennio 2010/2012, come indicatore premiale, il 50 per cento delle somme complessive annualmente previste a titolo di premialità nel fondo unico delle autonomie locali, ai sensi del comma 2 dell'*articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2*.

10. Per le finalità di cui all'*articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009*, la gestione liquidatoria delle autorità d'ambito può realizzare operazioni finanziarie anche a medio e lungo termine, cui sono destinate prioritariamente le risorse di cui all'*articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*. Con decreti dell'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione, sono stabilite le modalità ed i termini di utilizzo delle suddette risorse.

11. Al comma 2 dell'*articolo 19 della legge regionale n. 9/2010*, dopo le parole "i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso" è inserito il seguente periodo "ivi inclusi i crediti maturati fino al 31 dicembre 2009 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'*articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009*." ⁽¹³⁾.

12. Per la realizzazione delle finalità di cui all'*articolo 61 della legge regionale n. 6/2009*, ai commissari ad acta nominati dalla Regione presso i comuni sono attribuiti i poteri relativi alla gestione della partecipazione sociale dei comuni nelle società d'ambito per la gestione ordinaria e straordinaria delle società stesse nonché quelli relativi alla definizione dei rapporti tra comuni e società d'ambito e in generale per la stipula ed attuazione delle operazioni finanziarie nello stesso previste.

13. Per le finalità del presente articolo, nonché per la completa attuazione dell'*articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009*, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, un limite di impegno decennale di 50.000 migliaia di euro annui.

(10) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla *Circ. reg. 17 dicembre 2010, n. 3*.

(11) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 21 maggio 2010, n. 24.

(12) Comma abrogato dall'art. 19, comma 2-ter, *L.R. 8 aprile 2010, n. 9*, aggiunto dall'*art. 11, comma 64, L.R. 9 maggio 2012, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

(13) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 29 ottobre 2010, n. 47.

Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

Pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379.

Il presente regolamento è entrato in vigore il 29 dicembre 2006.

Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

L.R. 5 aprile 2011, n. 5, artt. 2 e 24

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.

Art. 2 *Tempi di conclusione del procedimento.*

1. All'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* e al *decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198*.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.”.

2. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'*articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10*, nel testo modificato dal comma 1, sono adottati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni (2).

(2) Comma così modificato dall' *art. 5, L.R. 4 novembre 2011, n. 23*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6* della medesima legge).

Art. 24 Ufficio di Bruxelles.

1. Al comma 2 dell'*articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6*, come modificato dall'*articolo 2, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola “documentazione” è soppressa la parola “e”;

b) dopo le parole “Ufficio della segreteria di Giunta” sono aggiunte le parole “e l'Ufficio di Bruxelles.”.

2. Alla rubrica “Presidenza della Regione” della tabella “A” allegata alla *legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, come sostituita dall'*articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19*, le parole “Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.” sono sostituite dalle parole “Dipartimento regionale degli affari extraregionali.”.

3. All'Ufficio di Bruxelles, istituito ai sensi del comma 1, spettano le funzioni ed i compiti già assegnati, ai sensi del decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, al Servizio 1 – Sede di Bruxelles del Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.

4. All'Ufficio di Bruxelles non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'*articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di giunta, su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.

L.R. 9-5-2012 n. 26, art. 11 comma 64

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 11 maggio 2012, n. 19, S.O. n. 20.

Art. 11 Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa.

64. All'*art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9*, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità coordina l'attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti; a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 – capitolo 243311 e l'U.P.B. 7.3.1.3.2 – capitolo 191304 il cui rimborso avviene con le modalità di cui all'*articolo 45 della legge regionale 12*

maggio 2010, n. 11 e al successivo comma 2-ter. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2012. Gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti gestori.

2-ter. Le anticipazioni di cui al comma 2-bis già concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle società d'ambito di cui al comma 1, sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualità, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall'Autorità d'ambito e dai comuni soci asseverato, a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'*articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2* e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31 dicembre 2011. In caso di omessa presentazione nei termini stabiliti del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in tre annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci. Il comma 8 dell'*articolo 45* e il comma 4 dell'*articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*, sono abrogati".

D.P.R. 28-12-2000 n. 445, art. 46

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

46. (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

- g) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- h) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa ⁽¹⁴⁰⁾;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) ⁽¹⁴¹⁾;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato **(R)** ⁽¹⁴²⁾ ⁽¹⁴³⁾.

⁽¹⁴⁰⁾ Lettera così modificata dall'art. 49 del testo unico di cui al [D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.

⁽¹⁴¹⁾ Lettera aggiunta dall'art. 49 del testo unico di cui al [D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.

⁽¹⁴²⁾ Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (*articolo 2, primo comma, L. n. 15/1968 e articolo 1, comma 1, D.P.R. n. 403/1998*).

⁽¹⁴³⁾ Vedi, anche, il [D.M. 13 luglio 2004](#).

PARTE II

NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Nella parte II vengono riportate le principali norme in atto vigenti, sia in campo nazionale che in campo regionale in materia di riscossione.

Atti statali relativi alla disciplina della riscossione dei tributi

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 53

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. [\(2\)](#) [\(3\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

[\(2\)](#) La Corte costituzionale, con altra [ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 103](#) (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#) sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, e dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione.

[\(3\)](#) Vedi, anche, i [commi 43, 44 e 45 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).

Art. 52. *Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni* [\(147\)](#) [\(148\)](#)

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi. [\(142\)](#) [\(149\)](#)

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa [\(142\)](#).

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli [articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#);

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' [articolo 53, comma 1](#);

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all' [articolo 113, comma 5, lettera c\), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all' [articolo 113, comma 5, lettera b\), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000](#), iscritte nell'albo di cui all' [articolo 53, comma 1](#), del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica. ⁽¹⁴³⁾

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

[6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#), se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](#), ovvero con quella indicata dal [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#), se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

⁽¹⁴⁵⁾

]

[7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.^{(144) (146)}

⁽¹⁴²⁾ Comma modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. s\), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506](#).

[\(143\)](#) Lettera modificata dall'[art. 32, comma 1, L. 13 maggio 1999, n. 133](#), a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dall'[art. 78, commi 3 e 4, L. 21 novembre 2000, n. 342](#), dall'[art. 2, comma 32, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'[art. 23-nonies, comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2004, n. 47](#) e, successivamente, sostituita dall'[art. 1, comma 224, lett. a\), L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[\(144\)](#) Comma abrogato dall'[art. 10, comma 5, lett. a\), L. 28 dicembre 2001, n. 448](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[\(145\)](#) Comma abrogato dall'[art. 1, comma 224, lett. b\), L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[\(146\)](#) Vedi, anche, il [Decr. 22 novembre 2005](#).

[\(147\)](#) Per la conferma della potestà regolamentare prevista dal presente articolo vedi il comma 6 dell'[art. 14, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#).

[\(148\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli artt. 13, comma 12, e 14, comma 35, [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

[\(149\)](#) Vedi, anche, l'[art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

Art. 53. *Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali*

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni (152) .

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi *dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. (150) (151)

4. Sono abrogati gli *articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507*, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

(150) Comma modificato dall'*art. 15, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.*

(151) In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 9 marzo 2000, n. 89 e il D.M. 11 settembre 2000, n. 289. Vedi, anche, il comma 7-bis dell'*art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185,* aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(152) Vedi, anche, l'*art. 3-bis, D.L. 25 marzo 2010, n. 40,* aggiunto dalla relativa legge di conversione.

D.M. 11 settembre 2000, n. 289

Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'*articolo [53, comma 1](#), del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#)* ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244.

⁽²⁾ Emanato dal Ministero delle finanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il comma 1, dell'*articolo [53](#) del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#)*, che istituisce, presso il Ministero delle finanze, l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

Visto il comma 3 del medesimo *articolo [53](#) del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#)*, che prevede che con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'*articolo [17, comma 3](#), della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#)*, sentita la Conferenza Stato-città, sono definite le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo;

Sentita la Conferenza Stato-città, con parere del 5 agosto 1999;

Visto l'*articolo [17, commi 3 e 4](#), della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#)*;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi n. 240/99 del 19 ottobre 1999;

Considerato, in ordine alle osservazioni di cui al citato parere del Consiglio di Stato, che non si è ritenuto necessario apportare modifiche all'articolo 5 del presente regolamento in quanto il regime della pubblicità delle società quotate in borse valori dell'Unione europea è di per sé sufficiente per l'effettuazione dei necessari controlli circa l'identità delle persone fisiche cui direttamente o indirettamente fanno capo quote o azioni dei soggetti da iscrivere nell'albo e che inoltre il regime della preclusione all'esercizio della commercializzazione della pubblicità opera in via generale per tutti i soggetti iscrivibili;

Considerato, altresì, con riferimento all'articolo 6 del presente regolamento, che si è ampliato ad un massimo di 100.000 abitanti in totale il complesso dei comuni gestibili dai soggetti della prima categoria mentre non si è ritenuto di modificare l'entità del capitale sociale, ciò in quanto la misura minima del capitale sociale costituisce una garanzia di affidabilità, che, esercitando il massimo prudente apprezzamento possibile, si ritiene irrinunciabile tenuto conto della delicatezza dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate di province e comuni;

Considerato, inoltre, sempre in riferimento all'articolo 6 del presente regolamento, che si è ritenuto di prevedere la possibilità di variare i requisiti finanziari come richiesto dalla Conferenza Stato-città, variazione che, tenuto presente l'ordinario incremento del costo della vita, non potrà che essere in aumento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-1753/UCL del 1° febbraio 2000;

Adotta il seguente regolamento:

1. Istituzione dell'albo.

1. Presso il Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la fiscalità locale, è istituito l'albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, previsto dall'*articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, di seguito denominato «albo».

2. Soggetti iscrivibili.

1. Nell'albo possono essere iscritti:

a) i concessionari di cui al *decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*;

b) le società di capitale aventi per oggetto la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità, i cui soci non esercitino direttamente o indirettamente influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nei confronti di altri soggetti iscritti nell'albo o che effettuino attività di commercializzazione della pubblicità, né abbiano soci che siano imprenditori individuali che svolgono tale attività o siano controllate da società i cui soci siano imprenditori individuali che svolgono tale attività;

c) le società miste costituite a norma dell'*articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498*, disciplinate dal *decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247, del 21 ottobre 1996, il cui socio privato sia prescelto con procedura ad evidenza pubblica tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), del presente comma, per la gestione presso altri comuni.

2. Le società miste costituite a norma dell'articolo 22, comma 3, lettera e) della *legge 8 giugno 1990, n. 142*, con prevalente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia prescelto con procedura ad evidenza pubblica tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ovvero siano già costituite prima della data di entrata in vigore del *decreto legislativo n. 446 del 1997*, non sono tenute all'iscrizione nell'albo per lo svolgimento di attività in favore dell'ente locale titolare della quota prevalente di capitale; l'iscrizione è in ogni caso necessaria qualora dette società intendano partecipare a gare per la gestione presso altri comuni.

3. Gli enti locali interessati e i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti ad informare tempestivamente la commissione di cui all'*articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997*, della costituzione della società mista, trasmettendo atto costitutivo e statuto, nonché dell'eventuale affidamento dei servizi.

4. Lo statuto delle società, di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e comma 2, deve prevedere l'inefficacia, nei confronti della società, del trasferimento di quote od azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze ⁽³⁾.

⁽³⁾ Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi il comma 23-*bis* dell'*art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, aggiunto dal comma 294 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

3. *Requisiti per l'iscrizione.*

1. L'iscrizione nell'albo è subordinata al riconoscimento da parte della commissione, di cui all'*articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997*, nei confronti dei legali rappresentanti e dei soci delle società dei prescritti requisiti di onorabilità, di professionalità e dell'assenza di cause di incompatibilità; nonché, nei confronti delle società, dell'idoneità finanziaria, tecnica ed organizzativa alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. Non è iscrivibile, in ogni caso, la società precedentemente cancellata dall'albo o dichiarata decaduta ai sensi dell'*articolo 10 del decreto legislativo n. 112 del 1999*.

3. La sussistenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione nell'albo viene verificata annualmente.

4. *Criteri di iscrizione.*

1. Le società richiedenti l'iscrizione nell'albo, riconosciute idonee a seguito del provvedimento della commissione di cui all'*articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997*, sono iscritte in ordine cronologico in due distinte sezioni secondo la suddivisione di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento, con attribuzione a ciascuna di un numero di iscrizione progressivo.

2. L'iscrizione nell'albo dei concessionari di cui al *decreto legislativo n. 112 del 1999* è disposta senza necessità di ulteriori adempimenti, previa istanza degli interessati, secondo i criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Restano fermi nei tempi e nei modi le attribuzioni del Ministero delle finanze nei confronti di detti concessionari stabilite dal *decreto legislativo n. 112 del 1999*.

5. *Obblighi dei richiedenti l'iscrizione.*

1. Al fine dell'iscrizione nell'albo, le società sono tenute a dichiarare, a norma degli *articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*, l'identità dei titolari di quote od azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente o indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea, amministrata da un organismo indipendente cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni.

2. I soci delle società sono tenuti a dichiarare, a norma degli *articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*, la misura del possesso di quote od azioni di altri soggetti iscritti nell'albo o che svolgono attività di commercializzazione della pubblicità e di non esercitare nei confronti di questi, direttamente o indirettamente, influenza dominante ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile, e di non svolgere come imprenditori individuali attività di commercializzazione della pubblicità.

6. Requisiti finanziari.

1. Per l'iscrizione nell'albo sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

a) settecentosettantacinquemila euro [\(4\)](#), per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;

b) duemilionicinquecentottantatremila euro [\(5\)](#), per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'ammontare minimo del capitale richiesto per l'iscrizione nell'albo può essere aumentato, all'inizio di ogni triennio, con decreto del Ministero delle finanze, su proposta della commissione di cui all'[articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#) [\(6\)](#).

[\(4\)](#) L'originario importo di un miliardo di lire è stato così rideterminato, per il triennio 2005–2007, dall'[art. 1, Decr. 13 luglio 2004](#) e, per il triennio 2007–2009, dall'[art. 1, D.M. 20 dicembre 2007](#).

[\(5\)](#) L'originario importo di tre miliardi di lire è stato così rideterminato, per il triennio 2005–2007, dall'[art. 1, Decr. 13 luglio 2004](#) e, per il triennio 2007–2009, dall'[art. 1, D.M. 20 dicembre 2007](#).

[\(6\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per il triennio 2005–2007, il [Decr. 13 luglio 2004](#); per il triennio 2007–2009, il [D.M. 20 dicembre 2007](#).

7. Requisiti di onorabilità.

1. Non possono essere amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratori generali o speciali, soci di società iscritte nell'albo:

a) coloro che, per legge o per provvedimento giudiziale, non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), o della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#);

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;

d) coloro che siano stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) per tempi non inferiori a quanto ivi previsto, con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

8. *Requisiti tecnici.*

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo, le società interessate sono tenute a dimostrare i seguenti requisiti tecnici:

a) il possesso di idoneo apparato organizzativo, funzionale allo svolgimento dei servizi affidati, nonché la presenza delle necessarie figure professionali;

b) la disponibilità di idonei sistemi informativi le cui caratteristiche tecniche, anche al fine di consentire i necessari interscambi di dati con gli enti locali interessati e con il sistema dell'anagrafe tributaria, sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze;

c) il rispetto degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e di previdenza, nonché dei contratti collettivi di lavoro degli addetti.

9. *Cause di incompatibilità.*

1. Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratori generali o speciali, soci di società iscritte nell'albo:

a) i membri del Parlamento e del Governo;

b) i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, nonché i membri degli organi di controllo sugli atti degli enti locali, limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;

c) i pubblici impiegati;

d) i ministri dei culti;

e) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d).

10. *Requisiti dei legali rappresentanti.*

1. I legali rappresentanti e gli amministratori anche temporanei delle società iscritte nell'albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti di professionalità e onorabilità:

a) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 9 del presente regolamento;

b) essere in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado o, in mancanza, di idonea esperienza professionale almeno quinquennale;

c) non aver superato il settantesimo anno di età.

11. *Cancellazione dall'albo.*

1. La cancellazione dall'albo può essere richiesta dalla società iscritta in qualsiasi momento.

2. Si procede alla cancellazione d'ufficio per i seguenti motivi:

a) per aver fornito da parte dei legali rappresentanti o dei soci false attestazioni in ordine a quanto prescritto dall'articolo 5 del presente regolamento ovvero aver effettuato, anche successivamente all'iscrizione, attività di commercializzazione della pubblicità come imprenditore individuale od aver esercitato, direttamente o indirettamente, nei confronti di

soggetti iscritti nell'albo o che effettuano attività di commercializzazione della pubblicità influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) per aver conferito il servizio in subappalto a terzi;

c) per la scoperta preesistenza od il verificarsi, durante l'iscrizione, di una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente regolamento;

d) per il mancato versamento delle somme dovute agli enti affidanti i servizi alle prescritte scadenze;

e) per gravi irregolarità o reiterati abusi commessi nell'acquisizione o nella conduzione dei servizi;

f) per il venir meno dei requisiti finanziari e di onorabilità;

g) per aver rifiutato l'esibizione della documentazione richiesta.

3. La cancellazione dall'albo comporta la decadenza da tutte le gestioni.

12. Sospensione dell'iscrizione nell'albo.

1. Si procede alla sospensione dell'iscrizione nell'albo per i seguenti motivi:

a) per non aver pagato la prescritta tassa di concessione governativa, di cui all'articolo 22, della tariffa approvata con [decreto ministeriale 28 dicembre 1995](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](#), e successive modificazioni;

b) per aver ritardato l'esibizione della documentazione richiesta;

c) per aver compiuto irregolarità nella conduzione del servizio che non comportino la cancellazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, per il periodo in cui tali irregolarità perdurano;

d) per aver assunto, da parte dei legali rappresentanti o dei soci, la condizione di imputato per i reati indicati dall'articolo 7, lettera c), numeri 1, 2 e 3 del presente regolamento.

2. La sospensione può essere richiesta dall'ente locale interessato o, d'ufficio, dalla Direzione centrale per la fiscalità locale.

3. La sospensione dall'albo inibisce la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi ma non comporta decadenza dalle gestioni in atto.

13. Decadenza.

1. Il gestore dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle altre entrate, incorre nella decadenza dalla gestione nei seguenti casi:

a) per la cancellazione dall'albo;

b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;

c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;

d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;

e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

2. La decadenza può essere richiesta dall'ente locale interessato o, d'ufficio, dalla Direzione centrale per la fiscalità locale.

14. Effetti della decadenza.

1. Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.

2. Nel caso di decadenza dalla gestione, il sindaco od il presidente della provincia diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il gestore stesso.

15. *Provvedimento di cancellazione sospensione e decadenza.*

1. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni sono disposte con provvedimento della commissione, di cui all'[articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), previa contestazione degli addebiti.

2. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzo.

16. *Poteri istruttori e vigilanza.*

1. Al fine di consentire alla commissione, di cui all'[articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), la valutazione dei requisiti per l'iscrizione nell'albo nonché l'adozione dei prescritti provvedimenti in ordine alla gestione dell'albo, la Direzione centrale per la fiscalità locale effettua d'ufficio le attività istruttorie ritenute necessarie per verificare il possesso ed il permanere della idoneità tecnica e finanziaria delle società, dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale sociale e l'assenza delle cause di incompatibilità necessari per la gestione delle attività previste dall'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#).

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la suddetta Direzione centrale si avvale dei competenti uffici, nonché, per il tramite delle direzioni regionali delle entrate, delle informazioni assunte in merito dalla Guardia di finanza, anche mediante accessi, verifiche ed ispezioni, presso le sedi degli iscritti e dei richiedenti l'iscrizione.

17. *Domanda per l'iscrizione nell'albo.*

1. La domanda per l'iscrizione nell'albo, redatta su apposito modulario con allegato questionario, recante l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni necessarie, va presentata alla Direzione centrale per la fiscalità locale e deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso e di tutti i documenti richiesti per comprovare il possesso dei prescritti requisiti tecnici, finanziari, di onorabilità e l'assenza delle cause di incompatibilità.

2. La documentazione da produrre per l'iscrizione nell'albo può essere sostituita, a norma degli [articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](#), e del [decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130](#), dalle relative dichiarazioni sostitutive.

3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 è fissato in centottanta giorni ⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ Comma così modificato dal comma 1 dell'[art. 2, D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109](#), a decorrere dal 16 luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'[art. 4 dello stesso D.P.C.M. n. 109/2011](#).

18. *Obblighi degli iscritti in ordine alla revisione annuale.*

1. Ai fini della revisione annuale prevista dall'articolo 3, comma 4, del presente regolamento, gli iscritti nell'albo sono tenuti a far pervenire entro il 31 marzo di ciascun anno alla Direzione centrale per la fiscalità locale, specifica dichiarazione, resa a norma degli [articoli](#)

[4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](#), attestante la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

2. Gli iscritti nell'albo, entro trenta giorni dalla sua approvazione, inviano alla Direzione centrale per la fiscalità locale il bilancio d'esercizio. Nello stesso termine dalla richiesta sono trasmessi dati o notizie richiesti dalla commissione, di cui all'[articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#).

19. Attestazione dell'iscrizione nell'albo.

1. Per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, l'attestazione dell'iscrizione nell'albo, rilasciata dalla Direzione centrale per la fiscalità locale, può essere sostituita, a norma degli [articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](#), e del [decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130](#), da apposita autocertificazione. In tal caso l'eventuale inesistenza dei prescritti requisiti comporta, oltre a quanto previsto da dette disposizioni, anche la decadenza dalle gestioni e la cancellazione dall'albo.

20. Disciplina transitoria.

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano in corso contratti di concessione dei servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui agli [articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), ovvero di attività, comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate di province e comuni legittimamente sottoscritti, per proseguirne la gestione devono ottenere l'iscrizione nell'albo entro il 30 settembre 2001; decorso inutilmente detto termine i contratti stessi sono risolti di diritto.

2. Le condizioni dei contratti di cui al comma 1, ove ne sia possibile la prosecuzione, devono essere aggiornate secondo le disposizioni del regolamento previsto dal comma 7 dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), entro il termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

3. Nello stesso termine di cui al comma 1, i contratti legittimamente sottoscritti, possono essere, anche in deroga alle condizioni contrattuali, ceduti a soggetti regolarmente iscritti nell'albo, previa comunicazione al Ministero delle finanze.

Tabella relativa alle forme di gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali

Tipologia		L. 8.6.1990, n. 142 (abrogata)	D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL)
Gestione diretta da parte dell'ente locale			
Gestione mediante forme associative	Convenzioni tra enti locali	Articolo 24	Articolo 30
	Consorzi	Articolo 25	Articolo 31
	Unioni di comuni	Articolo 26	Articolo 32
	Comunità montane	Articolo 28	Articolo 27

Gestione mediante affidamento a terzi	Aziende speciali	Articolo 22, co. 3, lett. c)	Articolo 114
	s.p.a. e s.r.l. a prevalente capitale pubblico locale	Articolo 22, co. 3, lett. e)	Articoli 113 e ss.
	Società miste per la gestione presso altri comuni		
	Concessionari della riscossione		
	Soggetti abilitati iscritti nell'albo		
<i>Gestione mediante affidamento a società con partecipazione minoritaria degli enti locali</i>			<i>Non prevista - articolo 116</i>

L. 8-6-1990 n. 142

Ordinamento delle autonomie locali.

*La presente legge è stata **abrogata** dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 64 della presente legge è anche riportato, per coordinamento, in nota agli artt. 1-21, R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, agli artt. 123-124, R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 e agli artt. 1-5, R.D. 3 marzo 1934, n. 383. Vedi, altresì, quanto disposto dall'art. 273 del medesimo decreto. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.*

Capo VIII – Forme associative e di cooperazione. Accordi di programma

24. *Convenzioni.*

25. *Consorzi.*

26. *Unioni di comuni.*

26-bis. *Esercizio associato delle funzioni.*

27. *Accordi di programma.*

Capo IX – Comunità montane

28. *Comunità montane.*

29. *Funzioni.*

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt.27, 30, 31, 32, da 113 a 116

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Capo IV – Comunità montane

27. *Natura e ruolo.*

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle

zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta regionale.

4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

- a) le modalità di approvazione dello statuto;
- b) le procedure di concertazione;
- c) la disciplina dei piani zionali e dei programmi annuali;
- d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
- e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni (35).

(35) Il presente articolo corrisponde all'art. 28, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 17 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Capo V – Forme associative

30. Convenzioni.

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti (38).
-

(38) Il presente articolo corrisponde all'art. 24, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

31. Consorzi (39).

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali (40) (41).

(39) Per la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali vedi la lettera e) del comma 186 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(40) Comma così modificato dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(41) Il presente articolo corrisponde all'art. 25, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

32. Unioni di comuni.

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse (42).

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze (43).

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati (44) (45).

(42) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 3 dell'art. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

(43) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 3 dell'art. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

(44) In deroga a quanto disposto dal secondo periodo del presente comma vedi il comma 3 dell'art. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

(45) Il presente articolo corrisponde all'art. 26, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

113. Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (209) (210).

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di

settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164 (211).

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni (212).

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane (213).

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (214);

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. [L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (215)].

5-bis. [Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio] (216).

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai

precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente (217).

6. [Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4] (218).

7. [La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore] (219).

8. [Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore] (220).

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore (221).

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo

di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere (222).

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5 (223).

14. [Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori] (224).

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione (225).

15-bis. [Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore] (226).

15-ter. [Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni] (227).

15-quater. [A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati] (228).

(209) Rubrica così modificata dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(210) Il presente articolo era stato abrogato dal comma 11 dell'art. 23-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione, nelle parti con esso incompatibili. Successivamente, in esito al referendum indetto con D.P.R. 23 marzo 2011, il citato art. 23-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 è stato abrogato e, conseguentemente, l'efficacia delle disposizioni in esso contenute deve ritenersi venuta meno.

(211) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(212) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 48, L. 15 dicembre 2004, n. 308.

(213) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 48, L. 15 dicembre 2004, n. 308.

(214) Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(215) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

(216) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

(217) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(218) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

- (219) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e poi abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168. La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente comma, limitatamente al secondo ed al terzo periodo.
- (220) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.
- (221) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.
- (222) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
- (223) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
- (224) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.
- (225) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso articolo 35.
- (226) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, poi così modificato dal comma 234 dell'art. 4, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 15, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, e infine abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168. Vedi, anche, l'art. 204, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- (227) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione, poi così modificato dall'art. 15, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, e infine abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.
- (228) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168. Vedi, anche, il comma 4-bis dell'art. 46-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dal comma 175 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

113-bis. Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (229).

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a (230):

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (231).

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. [Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore] (232).

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio (233).

(229) Rubrica così modificata dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(230) Alinea così modificato dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(231) Lettera così sostituita dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(232) Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(233) Articolo aggiunto dal comma 15 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente articolo.

114. Aziende speciali ed istituzioni.

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali

vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie (234).

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale (235):

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio (236).

(234) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 25, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

(235) Alinea così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 25, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

(236) Il presente articolo corrisponde all'art. 23, L. 8 giugno 1990, n. 142, e al comma 5 dell'art. 4, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26.

115. Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni.

1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie (237).

2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.

3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli

amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.

4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

5. [Le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 116] (238).

6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile (239).

7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale (240).

7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni (241).

(237) Comma così modificato dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(238) Comma abrogato dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(239) Il presente articolo corrisponde ai commi da 51 a 57 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, ora abrogati.

(240) Comma aggiunto dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(241) Comma aggiunto dall'art. 7-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

116. Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali.

1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere

l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato (242).

2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.

4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.

5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni (243).

(242) Comma così modificato prima dall'art. 2-ter, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(243) Il presente articolo corrisponde ai commi 1, 3, 7 e 8 dell'art. 12, L. 23 dicembre 1992, n. 498, ora abrogati, e all'art. 4, comma 1, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26.

D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230.

(2) Provvedimento convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, [L. 2 dicembre 2005, n. 248](#) (Gazz. Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

TITOLO II Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria (33).

3. Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio (34).

2. Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro , di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS ⁽³⁵⁾.

3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti ⁽³⁶⁾.

4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipa ai sensi del comma 7 ⁽³⁷⁾:

a) effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, nonché l'attività di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237*;

b) può effettuare:

1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso ⁽³⁸⁾;

2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previsti dall'*articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68*, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell'*articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488* ⁽³⁹⁾.

6. La Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all'albo di cui all'*articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*.

7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici ⁽⁴⁰⁾.

7-*bis*. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti, conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale ⁽⁴¹⁾.

7-*ter*. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. può attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari ⁽⁴²⁾.

8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a. ⁽⁴³⁾.

9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.

10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto, nonché di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-*bis*, della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#) ⁽⁴⁴⁾.

11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall'[articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#), ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia è svincolata.

12. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 dicembre 2013 ⁽⁴⁵⁾.

13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:

a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ⁽⁴⁶⁾;

b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;

c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a) ⁽⁴⁷⁾;

d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualità di pari entità i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle società agenti della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione è eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti è effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della *legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009 ⁽⁴⁸⁾.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1 ⁽⁴⁹⁾.

15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'*articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44*, opera in forma di società per azioni. [Ai lavoratori dipendenti sono applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16] ⁽⁵⁰⁾.

16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle società non partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽⁵¹⁾.

17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell'*articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428*.

18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla *legge 2 aprile 1958, n. 377*, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del *D.M. 24 novembre 2003, n. 375* del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ammessi i soggetti individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali

prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del [decreto ministeriale n. 375 del 2003](#), per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle società da quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro è in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed è regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, è trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla società di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽⁵²⁾.

19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito ⁽⁵³⁾.

20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.

21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

22. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate ⁽⁵⁴⁾:

a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'[articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), ferme restando le disposizioni di cui al comma 21 ⁽⁵⁵⁾;

b) successivamente, ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#).

23. Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui all'[articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.

23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti ⁽⁵⁶⁾.

24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende

concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'*articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*. In questo caso ⁽⁵⁷⁾:

a) fino al 31 dicembre 2010 ⁽⁵⁸⁾ ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo *articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997*, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto ⁽⁵⁹⁾;

b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale è regolato dal *decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'*articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del *decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze ⁽⁶⁰⁾.

25. Fino al 31 dicembre 2010 ⁽⁶¹⁾, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'*articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446* ⁽⁶²⁾.

25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011 ⁽⁶³⁾. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011 ⁽⁶⁴⁾, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica ⁽⁶⁵⁾.

25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività ⁽⁶⁶⁾.

26. Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:

a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità;

b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.

27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.

28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente denominate agenti della riscossione, anche ai fini di cui all'*articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*, ed all'*articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2004, n. 47*; per l'anno 2005 nulla è mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni. All'*articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 febbraio 2004, n. 31*, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6 ⁽⁶⁷⁾.

29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 66 dello stesso *decreto legislativo n. 196 del 2003* ⁽⁶⁸⁾.

29-bis. Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.a. ⁽⁶⁹⁾.

30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del *decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44*.

31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del *decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.

32. Nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*.

33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli *articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*.

34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all'*articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*.

35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell'*articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, e dell'*articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342*.

35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al *decreto legislativo 30*

aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo ⁽⁷⁰⁾.

36. Al *decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 18:

1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle seguenti: «, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici»;

2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»;

3) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*.»;

b) nell'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis*), dopo la parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;

c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.»;

c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza scadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici» ⁽⁷¹⁾;

d) nell'articolo 59:

1) è abrogato il comma 4-bis;

2) il comma 4-*quater* è sostituito dal seguente: «4-*quater*. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 giugno 2006.» ⁽⁷²⁾;

3) al comma 4-*quinquies*, le parole: «1° ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».

37. All'*articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 118:

1) le parole: «Nell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;

2) dopo le parole: «un importo», è inserita la seguente: «annuo»;

b) nel comma 119, la parola: «2004» è sostituita dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».

38. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

b) nel comma 426-bis:

1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;

2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;

3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2006»;

c) dopo il comma 426-*bis* è inserito il seguente: «426-*ter*. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento.»;

d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

39. All'*articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005, n. 156*, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».

40. Al *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47, è inserito il seguente: «Art. 47-*bis* (Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). 1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2.

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.» ⁽⁷³⁾;

b) dopo l'articolo 72, è inserito il seguente: «72-*bis* (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;

b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.» ⁽⁷⁴⁾;

«*b-bis*) all'articolo 76, comma 1, le parole: «tre milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «ottomila euro» ⁽⁷⁵⁾;

b-ter) all'articolo 85:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione»;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo di assegnazione» ⁽⁷⁶⁾.

41. Le disposizioni dell'*articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel *D.M. 7 settembre 1998, n. 503* del Ministro delle finanze.

41-*bis*. All'*articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico

o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico» ⁽⁷⁷⁾.

42. All'*articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*, dopo le parole: «rivenditori di generi di monopolio,» sono inserite le seguenti: «nonché presso» ⁽⁷⁸⁾.

42-bis. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività ⁽⁷⁹⁾.

42-ter. Le disposizioni contenute nell'*articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'*articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, il potere di cui allo stesso *articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio ⁽⁸⁰⁾.

42-quater. Le disposizioni di cui all'*articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 2002, n. 178*, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione ⁽⁸¹⁾.

42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della *legge 23 dicembre 1998, n. 448*, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» ⁽⁸²⁾.

42-sexies. Al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonché in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali agricoli ⁽⁸³⁾.

(33) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.

(34) Comma così modificato dal comma 28-septies dell'*art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(35) Comma così modificato dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*. Vedi, anche, il comma 4-septies dell'*art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248* e l'*art. 32-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185* aggiunti dalle relative leggi di conversione.

(36) Comma così modificato dal comma 1 dell'*art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*.

- (37) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.
- (38) Numero così modificato dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.
- (39) Comma così modificato dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.
- (40) Comma così modificato dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.
- (41) Comma aggiunto dal comma 4 dell'*art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 152 dell'*art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.
- (42) Comma aggiunto dal comma 5 dell'*art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159*.
- (43) Periodo aggiunto dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.
- (44) Vedi, anche, i commi da 2–*septies* a 2–*decies* dell'*art. 2, D.L. 25 marzo 2010, n. 40*, aggiunti dalla relativa legge di conversione.
- (45) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248* e poi dal comma 6 dell'*art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159*, dal comma 12 dell'*art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, dalla lettera a) del comma 34 dell'*art. 23, D.L. 6 luglio 2011, n. 98* e dal comma 4 dell'*art. 29, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 4–*quinqüies* dell'*art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
- (46) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 3 dell'*art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.M. 8 giugno 2007*.
- (47) Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 3 dell'*art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, come modificata dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.M. 8 giugno 2007*.
- (48) Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 3 dell'*art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*.
- (49) Comma così modificato dal comma 28–*septies* dell'*art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
- (50) Periodo soppresso dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.
- (51) Comma così modificato dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.
- (52) Comma così modificato dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.
- (53) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.
- (54) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.
- (55) Lettera così modificata dal comma 5 dell'*art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
- (56) Comma aggiunto dal comma 294 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.
- (57) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.
- (58) Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'*art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, il comma 1 dell'*art. 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011* e il comma 13–*novies* dell'*art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, aggiunto dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.
- (59) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.
- (60) Lettera così modificata dal comma 10 dell'*art. 38, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*.
- (61) Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'*art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, il comma 1 dell'*art. 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011* e il comma 13–*novies* dell'*art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, aggiunto dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.
- (62) Comma così modificato dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.

(63) Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'*art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, il comma 1 dell'*art. 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011* e il comma 13-*novies* dell'*art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, aggiunto dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(64) Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'*art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, il comma 1 dell'*art. 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011* e il comma 13-*novies* dell'*art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, aggiunto dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(65) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248* e così modificato dal comma 6-*quater* dell'*art. 1, D.L. 25 marzo 2010, n. 40*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(66) Comma aggiunto dal comma 468 dell'*art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

(67) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248* e poi dal comma 12 dell'*art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(68) Comma così modificato dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.

(69) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.

(70) Comma aggiunto dal comma 153 dell'*art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

(71) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.

(72) Numero così modificato dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.

(73) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.

(74) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.

(75) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.

(76) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.

(77) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.

(78) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.

(79) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Dirett. 12 dicembre 2006*.

(80) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.

(81) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.

(82) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.

(83) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248*.

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

Art. 14 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al *comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13*

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. ⁽⁶⁹⁾

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138*. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al *decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701*, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable. In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime

disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'[articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), come integrato dall'[articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2011, n. 10](#). ⁽⁷⁰⁾

10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#).

12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#).

13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'[articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'[articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011](#), ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'[articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso [articolo 27](#), a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.](#)

248, convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.

22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.
24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'[articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.
28. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#). Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29 è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12. [\(68\)](#)
31. La tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. [\(68\)](#)
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata ai sensi del comma 13. [\(68\)](#)
33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. [\(68\)](#)
35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), è versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo

comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#).

40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). Resta ferma l'applicazione dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#).⁽⁶⁸⁾

46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'[articolo 195, comma 2, lettera e\), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sono abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione".

47. L'[articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.

⁽⁶⁸⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214](#).

[\(69\)](#) Comma così modificato dall'[art. 25, comma 5, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#).

[\(70\)](#) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#).

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 35

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27](#).

Art. 35 *Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica*

1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:

a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'[articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio». Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali, con priorità ai comuni per il pagamento dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo delle somme di cui ai periodi precedenti non devono comportare, secondo i criteri di contabilità nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; [\(67\)](#)

b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla presente lettera può essere incrementato con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di assegnazione nonché le modalità di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilità di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio [\(63\)](#).

2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le medesime modalità di cui alla [circolare n. 38 del 15 dicembre 2010](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'[articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), è incrementato, per l'anno 2012, di un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio», e di euro 260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17 dell'[art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), è soppressa.

3. All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede con la disposizione di cui al comma 4.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate. ⁽⁶⁴⁾

4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall'[articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), è incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato. ⁽⁶⁵⁾

5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima flessibilità organizzativa, le stesse possono derogare a quanto previsto dall'[articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), a condizione che sia comunque assicurata la neutralità finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; resta comunque ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo, del citato [decreto-legge n. 78 del 2010](#). Per assicurare la flessibilità

organizzativa e la continuità delle funzioni delle pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice di cui all'[articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modifiche, nonché per le ipotesi di assenza o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto conto dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto dall'[articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).⁽⁶⁵⁾

7. Il comma 1 dell'[articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#), è soppresso.

8. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'[articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279](#) è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato [articolo 7](#) si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720](#) e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di dimutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

9. Alla data del 29 febbraio 2012 i tesoreri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesoreri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesoreri o cassieri entro il 15 marzo 2012. Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.^{(65) (68)}

10. I tesoreri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono ad adeguare la propria operatività alle disposizioni di cui all'[articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720](#), e relative norme amministrative di attuazione, il giorno successivo a quello del versamento della residua quota delle disponibilità previsto al comma 9. Nelle more di tale adeguamento i predetti tesoreri e cassieri continuano ad adottare i criteri gestionali previsti dall'[articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279](#).⁽⁶⁶⁾

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'[articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#) e fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo ai dipartimenti e ai centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo e, fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali di cui al comma 9, i tesoreri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli

stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale. [\(65\)](#)

12. A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le risorse liquide delle università, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata.

13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto.

[\(63\)](#) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27*.

[\(64\)](#) Comma inserito dalla *legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27*.

[\(65\)](#) Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27*.

[\(66\)](#) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27*.

[\(67\)](#) Lettera così modificata dall'*art. 12, comma 11-sexies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*.

[\(68\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 27 aprile 2012](#).

Leggi regionali relative alla disciplina della riscossione dei tributi

L.R. 31 maggio 2004, n. 9, art. 18

Provvedimenti urgenti in materia finanziaria.

Art. 18 *Compensi per l'attività di riscossione relativa all'anno 2004.*

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è corrisposto, nell'anno 2004, al concessionario regionale della riscossione un importo di euro 46.682.133, quale remunerazione per il servizio svolto, in luogo dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. Con provvedimento del dirigente generale del dipartimento finanze e credito dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, da emanare entro il 30 luglio 2004, l'importo di cui al comma 1 è ripartito tra i nove ambiti territoriali della Sicilia, secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, mediante utilizzo di parte delle disponibilità dell'UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516.

L.R. 5 novembre 2004, n. 15, art. 2

Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004 (2). Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.

Art. 2 Gestione del servizio di riscossione dei tributi in Sicilia relativa all'anno 2005.

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di riscossione dei tributi in Sicilia, in scadenza al 31 dicembre 2004 e nelle more che nell'ambito nazionale vengano definite le nuove modalità di gestione, fino al 31 dicembre 2005 il predetto servizio resta affidato, nei singoli ambiti, alla società Montepaschi Serit S.p.A., che in atto lo gestisce.

2. Per il servizio svolto dalla Montepaschi Serit S.p.A. nell'anno 2005 la remunerazione è corrisposta nella misura in atto vigente, con le modalità previste, per l'anno 2004, dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9.

3. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2 valutato in 46.683 migliaia di euro trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2005, nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.3.1.5.3, codice 020211.

L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, art. 2

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie (2).

Art. 2 Riforma del servizio regionale di riscossione.

1. Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana e dell'[articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074](#), le disposizioni dell'[articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito nella [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'[articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, alla "Riscossione S.p.A." devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla "Riscossione Sicilia S.p.A." di cui al comma 3.

2. In conformità alle disposizioni contenute nell'[articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio regionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante la società di cui al comma 3 o altra società successivamente operante nell'area strategica servizi di riscossione dei tributi a seguito del riordino delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale di cui all'[articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11](#) (3).

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con l'eventuale partecipazione dell'Agenzia delle Entrate, procede alla costituzione della "Riscossione Sicilia S.p.A.", con un capitale iniziale di 16 milioni di euro e con la partecipazione comunque maggioritaria della Regione.

3-bis. Al fine di garantire le finalità di cui al disposto del comma 3 dell'[articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), il revisore contabile della "Riscossione Sicilia S.p.A." è un magistrato

della Corte dei Conti, dalla stessa designato, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'articolo 2409–quinquies del codice civile. Allo stesso sono dovuti gli emolumenti di cui all'*articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modifiche e integrazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite ⁽⁴⁾.

4. Per la Regione, i diritti corporativi sono esercitati dal dipartimento finanze e credito dell'Assessorato bilancio e finanze, che li esercita anche nel contenuto dei patti parasociali.

5. La Riscossione Sicilia S.p.A., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dei soci pubblici, che ne dichiarino la disponibilità e anche attraverso la società per azioni, partecipata ai sensi del comma 7 dell'*articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, svolge le attività previste dal comma 4 del medesimo articolo 3.

6. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze rende annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tal fine, il dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze fornisce allo stesso Assessore i risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione Sicilia S.p.A.

7. La Riscossione Sicilia S.p.A. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio della Regione per i compensi per tali attività, risparmi pari ad almeno 1.800 migliaia di euro per l'anno 2007, 1.750 migliaia di euro per l'anno 2008 e 1.860 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2009.

8. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione Sicilia S.p.A e la società dalla stessa partecipata ai sensi del comma 7 dell'*articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, sono remunerate:

a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'*articolo 18 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9*, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo;

b) successivamente, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*.

9. A decorrere dal 1° ottobre 2006 i riferimenti contenuti nelle vigenti norme regionali ai concessionari del servizio regionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione Sicilia S.p.A. ed alla società dalla stessa partecipata, ai sensi del comma 7 dell'*articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni.

10. La durata delle concessioni del servizio regionale di riscossione dei tributi, in scadenza il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'*articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15*, è prorogata fino al 30 settembre 2006. Dal 1° ottobre 2006 le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate mediante la società di cui al comma 3.

11. Per il servizio di riscossione mediante ruolo svolto, nell'anno 2006, dal concessionario e dalla società di cui al comma 3, la remunerazione è determinata secondo la seguente articolazione:

a) per un volume di riscossioni tra euro 81.563.857,08, pari alle riscossioni dei ruoli al netto del condono conseguito nell'anno 2004 maggiorate del 5 per cento ed euro 90.000.000,00, sarà erogata una remunerazione di euro 46.682.133,00, pari a quella prevista per gli anni 2004 e 2005;

b) per un volume di riscossioni di oltre 90.000.000,00 di euro e fino ad euro 124.000.000,00, sarà erogata una retribuzione aggiuntiva pari al 5 per cento delle maggiori riscossioni. Tale retribuzione aggiuntiva, pertanto, non può essere superiore ad euro 1.700.000,00;

c) per un volume di riscossioni inferiore ad euro 81.563.857,08 e, comunque, fino ad euro 21.563.857,08 la retribuzione subirà una decurtazione pari al 5 per cento delle minori riscossioni. La predetta decurtazione, pertanto, non può essere superiore ad euro 3.000.000,00.

12. Con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, da adottare entro il 30 aprile 2007, la remunerazione complessiva spettante verrà ripartita tra i concessionari di ogni ambito territoriale secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.

13. La remunerazione di cui al comma 11 è corrisposta proporzionalmente al servizio reso ed è calcolata, su base annua, in dodicesimi.

14. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 11, valutato in 48.400 migliaia di euro, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2006, nello stanziamento indicato nell'UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 16.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle somme non utilizzate relative ad assegnazioni statali ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto. Possono altresì essere utilizzate le risorse assegnate per l'anno 2006 in favore della Regione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto.

15. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 12 luglio 2011, n. 11.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 8 ottobre 2008, n. 9.

L.R. 8 ottobre 2008, n. 9, art. 1

Norme per la nomina del revisore contabile di Riscossione Sicilia S.p.A. Abrogazione di norma in materia di revoca di contributi concessi dalla Regione.

Art. 1 *Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.*

1. All'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire le finalità di cui al disposto del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il revisore contabile della "Riscossione Sicilia S.p.A." è un magistrato della Corte dei Conti, dalla stessa designato, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies del codice civile. Allo stesso sono dovuti gli

emolumenti di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite".

L.R. 12 luglio 2011, n. 11, art. 2

Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia. Modifiche alla *legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19* in materia di servizio regionale di riscossione.

Art. 2 *Modifica di norme in materia di servizio regionale di riscossione.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*, dopo le parole "comma 3" sono aggiunte le seguenti: "o altra società successivamente operante nell'area strategica servizi di riscossione dei tributi a seguito del riordino delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale di cui all'*articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*".

PARTE III

DATI RELATIVI AI RUOLI TARSU-TIA 2009-2010 E RIEPILOGO COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI NEL TRIENNIO 2008-2010

Nella parte III si riportano elementi utili per ricostruire la tematica dei costi del servizio integrato dei rifiuti e la problematica concernente il ripianamento dei debiti delle 27 società d'ambito che hanno gestito il servizio.

In particolare vengono riportati elementi informativi che riguardano i costi del servizio rifiuti con riferimento specifico agli ambiti territoriali ottimali e viene pubblicato uno schema concernente la situazione debitoria delle relative società. Questo secondo schema si riferisce ai tributi iscritti a ruolo negli anni 2009 e 2010 e contiene un'ulteriore suddivisione delle somme relative all'attività svolta dai comuni appartenenti agli Ambiti di riferimento.

I dati sono stati trasmessi dall'Assessorato regionale dell'energia e pubblica utilità - Servizio V, Ispettorato - Osservatorio regionale rifiuti alla IV Commissione legislativa dell'ARS 'Ambiente e territorio' con nota del 15 giugno 2012.

Schema relativo al riepilogo triennale del costo del servizio rifiuti nel triennio 2008-2010

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo che dà conto del costo triennale del servizio dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali della Sicilia. Lo schema riporta i dati del costo del servizio per ciascuno degli anni presi in considerazione, precisando anche il costo per abitante relativo a ciascun ambito territoriale ottimale per le 27 società d'ambito.

In apposita colonna è precisato con quali modalità è stato affidato il servizio, (gestione diretta, forme associative tra comuni, affidamento a terzi), rapportando i dati con quelli della popolazione corrispondente.

ATO	POP.	TIA/TARSU HOUSE/TERZI	COSTO DEL SERVIZIO 2008	COSTO PER ABITANTE 2008	FONTE DATO	COSTO DEL SERVIZIO 2009	COSTO PER ABITANTE 2009	FONTE DATO	COSTO DEL SERVIZIO 2010	COSTO PER ABITA NTE 2010
AG1	128.446	TARSU	€ 12.310.077,00	€ 95,84	BILANCIO	€ 13.519.013,00			€ 14.423.585,00	€ 116,35
	124.736	HOUSE								
	123.969	SOGEIR								
AG2	200.020	TARSU	€ 33.386.503,00	€ 166,92	BILANCIO	€ 37.622.369,00			€ 37.980.184,00	€ 191,48
	198.856	TERZI								
	198.345	GESA								
AG3	131.068	TARSU	€ 16.747.316,00	€ 127,78	BILANCIO	€ 18.641.117,00			€ 20.787.931,00	€ 157,86
	128.104	HOUSE								
	131.688	DEDALO								
CL1	134.114	TARSU	€ 25.725.342,04	€ 199,70	BILANCIO					€ 200,00
		TERZI								
	127.771	CALTANISSETTA								
CL2	148.115	TARSU	€ 14.557.072,00	€ 98,46	BILANCIO	€ 12.290.823,00			€ 14.503.840,34	€ 114,32
		TERZI								
	143.958	GELA								
CT1	124.725	TARSU	€ 17.787.135,00	€ 142,61	BILANCIO	€ 23.100.726,00	€ 185,00	C.D.C.	€ 22.321.432,00	€ 177,22
	124.859	TERZI								
	125.954	IONIO AMB.								
CT2	163.123	TARSU	€ 20.602.322,00	€ 126,30	BILANCIO	€ 23.955.686,00	€ 148,00	C.D.C.	€ 24.361.146,00	€ 147,63
	153.100	TERZI								
	165.012	ACI-AMB.								
CT3	339.716	TIA	€ 48.056.528,00	€ 141,46	BILANCIO	€ 51.234.291,00	€ 142,70	C.D.C.	€ 55.244.743,00	€ 152,98
	358.865	TERZI								
	361.122	SIMETO								

RIEPILOGO RELATIVO AI COSTI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI RIFIUTI NEL TRIENNIO 2008-2010

Fonte: Assessorato regionale dell'energia e pubblica utilità

ATO	POP.	TIA/TARSU HOUSE/TERZI	COSTO DEL SERVIZIO 2008	COSTO PER ABITANTE 2008	FONTE DATO	COSTO DEL SERVIZIO 2009	COSTO PER ABITANTE 2009	FONTE DATO	COSTO DEL SERVIZIO 2010	COSTO PER ABITA NTE 2010
CT4	313.110	TARSU				€ 59.028.830,00			€ 61.243.783,46	
		TERZI				€ 2.518.782,00				€
	293.458	CATANIA					€ 204,50	C.D.C.		208,70
CT5	134.735	TARSU	€ 15.858.311,00			€ 17.334.882,00			€ 17.882.878,00	
	148.581	TERZI		€ 117,70	BILANCIO		€ 116,60	C.D.C.		123,70
	144.555	KALAT								
EN1	170.000	TARSU	€ 27.180.239,10			€ 26.406.674,80			€ 26.682.257,50	
		HOUSE		€ 156,64	DIPARTIMENTO		€ 152,63	DIP		154,69
	172.485	ENNAEUNO								
ME1	111.733	TIA	€ 14.268.451,00			€ 16.076.107,00			€ 18.128.897,79	
	117.333	TERZI		€ 127,70	BILANCIO		€ 136,50	C.D.C.		168,49
	107.596	S.AGATA								
ME2	209.099	TIA				€ 31.097.984,00			€ 35.897.000,00	
	210.000	TERZI					€ 148,00	C.D.C.		169,25
	212.083	BARCELLONA								
ME3	250.000	TARSU	€ 33.490.966,00		€ 133,90	€ 39.168.461,00			€ 40.225.000,00	
	244.060	TERZI					€ 160,52	C.D.C.		165,87
	242.503	MESSINA								
ME4	76.681	TARSU	€ 11.488.871,00			€ 12.901.060,00			€ 14.149.453,00	
	77.351	HOUSE		€ 149,83	BILANCIO		€ 166,78	C.D.C.		182,25
	77.635	TAORMINA								

RIEPILOGO RELATIVO AI COSTI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI RIFIUTI NEL TRIENNIO 2008-2010

Fonte: Assessorato regionale dell'energia e pubblica utilità

ATO	POP.	TIA/TARSU HOUSE/TERZI	COSTO DEL SERVIZIO 2008	COSTO PER ABITANTE 2008	FONTE DATO	COSTO DEL SERVIZIO 2009	COSTO PER ABITANTE 2009	FONTE DATO	COSTO DEL SERVIZIO 2010	COSTO PER ABITA NTE 2010
ME5	13.807	TARSU	€ 4.441.964,00	€ 321,70	BILANCIO	€ 5.699.474,00	€ 420,00	C.D.C.		€ 420,00
	13.559	TERZI								
	13.920	EOLIE								
PA1	135.544	TARSU	€ 19.279.770,00	€ 147,30	BILANCIO	€ 22.575.558,00	€ 166,50	C.D.C.	€ 25.623.048,00	€ 185,95
	135.544	HOUSE								
	139.654	PA1 AMBIENTE								
PA2	115.774	TARSU	€ 19.279.770,00	€ 166,50	BILANCIO	€ 21.229.442,00	€ 183,00	C.D.C.	€ 22.793.244,00	€ 193,81
	115.950	HOUSE								
	117.996	MONREALE								
PA3	659.433	TARSU	€ 120.000.000,00	€ 181,90	BILANCIO				€ 141.913.018,00	€ 216,30
	659.433	AMIA-HOUSE								
	655.875	PAL. AMB.								
PA4	178.685	TARSU				€ 31.377.150,00	€ 164,30	C.D.C.	€ 37.990.000,00	€ 212,60
	190.951	HOUSE								
	193.938	COINRES								
PA5	107.954	TARSU	€ 18.575.626,00	€ 172,00	BILANCIO	€ 17.580.871,00	€ 172,30	C.D.C.	€ 18.386.797,00	€ 176,80
	102.000	HOUSE								
	102.914	ECOL.AMB.								
PA6	41.761	TARSU	€ 6.454.326,00	€ 154,50	BILANCIO	€ 6.494.732,00	€ 157,30	C.D.C.	€ 5.814.737,54	€ 152,05
	41.288	HOUSE								
	37.868	ALTE MADONIE								

RIEPILOGO RELATIVO AI COSTI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI RIFIUTI NEL TRIENNIO 2008-2010

Fonte: Assessorato regionale dell'energia e pubblica utilità

ATO	POP.	TIA/TARSU HOUSE/TERZI	COSTO DEL SERVIZIO 2008	COSTO PER ABITANTE 2008	FONTE DATO	COSTO DEL SERVIZIO 2009	COSTO PER ABITANTE 2009	FONTE DATO	COSTO DEL SERVIZIO 2010	COSTO PER ABITA NTE 2010
RG1	289.259	TARSU	€ 18.321.264,00			€ 41.094.879,00			€ 46.000.000,00	
	313.900	TERZI					€ 130,94	DIPARTIME NTO		€
	318.549	RAGUSA								145,51
SR1	279.099	TARSU	€ 31.915.661,00			€ 34.376.314,00			€ 49.905.849,69	
	296.794	TERZI			UFF TRIBUTI		€ 115,82	DIPARTIME NTO		€
	300.791									165,91
SR2	108.330	TARSU	€ 15.759.400,00			€ 12.393.735,00			€ 15.341.781,68	
	102.687	TERZI			UFF TRIBUTI		€ 120,69	DIPARTIME NTO		€
	103.480									148,25
TP1	220.000		€ 22.857.000,00	€ 103,89	BILANCIO	€ 16.268.783,00				
	289.565									
	298.836									
TP2	138.201		€ 23.175.258,00	€ 167,69	BILANCIO					
	138.201									
	137.788									

Dati relativi alla situazione debitoria degli ambiti territoriali ottimali della Sicilia per i tributi iscritti a ruolo negli anni 2009–2010

Si riporta di seguito una tabella relativa alla situazione debitoria degli ambiti territoriali ottimali della Sicilia per gli anni 2009–2010.

I dati sono suddivisi per ambito territoriale ottimale e, nell'ambito di ciascun ATO, per comune in ordine alfabetico.

Si ricorda che gli ambiti territoriali ottimali, prima della riforma operata dalla legge regionale n. 9/2010 e successive modificazioni ED IN particolare nel periodo preso in considerazione dallo schema di seguito riportato erano in numero di 27.

I dati sono relativi ai ruoli Tarsu–Tia emessi dai comuni ed alle riscossioni effettuate dagli stessi.

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
AG	AG.1	Alessandria della Rocca	3109			€ 125.036,69	€ 0,00	€ 125.036,69	0,00%	100,00%	€ 43.694,11	€ 0,00	€ 43.694,11	0,00%	100,00%
AG	AG.1	Bivona	3952			€ 423.745,77	€ 315.021,15	€ 108.724,62	74,34%	25,66%	€ 426.247,12	€ 376.016,56	€ 50.230,56	88,22%	11,78%
AG	AG.1	Burgio	2801			€ 257.181,00	€ 59.179,00	€ 198.002,00	23,01%	76,99%	€ 256.089,00	€ 229.229,33	€ 26.859,67	89,51%	10,49%
AG	AG.1	Calamonaci	1387			€ 132.216,79	€ 49.996,00	€ 82.220,79	37,81%	62,19%	€ 131.886,26	€ 113.445,53	€ 18.440,73	86,02%	13,98%
AG	AG.1	Caltabellotta	3974			€ 407.158,97	€ 0,00	€ 407.158,97	0,00%	100,00%	€ 404.476,09	€ 343.174,01	€ 61.302,08	84,84%	15,16%
AG	AG.1	Cattolica Eraclea	3994			€ 452.835,00	€ 0,00	€ 452.835,00	0,00%	100,00%	€ 621.629,00	€ 361.535,65	€ 260.093,35	58,16%	41,84%
AG	AG.1	Cianciana	3539			€ 402.662,63	€ 334.417,53	€ 68.245,10	83,05%	16,95%	€ 389.052,61	€ 328.217,84	€ 60.834,77	84,36%	15,64%
AG	AG.1	Lucca Sicula	1905			€ 158.156,75	€ 0,00	€ 158.156,75	0,00%	100,00%	€ 157.016,00	€ 150.914,89	€ 6.101,11	96,11%	3,89%
AG	AG.1	Menfi	12812			€ 1.674.565,00	€ 0,00	€ 1.674.565,00	0,00%	100,00%	€ 1.281.426,00	€ 954.368,34	€ 327.057,66	74,48%	25,52%
AG	AG.1	Montevago	3039			€ 252.789,00	€ 4.997,00	€ 247.792,00	1,98%	98,02%	€ 249.852,81	€ 214.550,00	€ 35.302,81	85,87%	14,13%
AG	AG.1	Ribera	19589			€ 2.286.795,00	€ 1.545.244,04	€ 741.550,96	67,57%	32,43%	€ 3.007.791,73	€ 1.751.283,92	€ 1.256.507,81	58,22%	41,78%
AG	AG.1	Sambuca di Sicilia	6207			€ 593.894,98	€ 467.208,12	€ 126.686,86	78,67%	21,33%	€ 593.007,40	€ 510.888,13	€ 82.119,27	86,15%	13,85%
AG	AG.1	San Biagio Platani	3547			€ 309.664,00	€ 248.103,00	€ 61.561,00	80,12%	19,88%	€ 306.389,00	€ 268.277,00	€ 38.112,00	87,56%	12,44%
AG	AG.1	Santa Margherita di Belice	6647			€ 536.859,56	€ 0,00	€ 536.859,56	0,00%	100,00%	€ 528.115,46	€ 375.555,30	€ 152.560,16	71,11%	28,89%
AG	AG.1	Santo Stefano Quisquina	4965			€ 517.805,39	€ 399.196,50	€ 118.608,89	77,09%	22,91%	€ 401.440,42	€ 332.504,72	€ 68.935,70	82,83%	17,17%
AG	AG.1	Sciacca	41066			€ 3.495.057,00	€ 2.084.776,47	€ 1.410.280,53	59,65%	40,35%	€ 2.632.506,00	€ 1.651.091,46	€ 981.414,54	62,72%	37,28%

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
AG	AG.1	Villafranca Sicula	1436			€ 165.239,83	€ 87.635,23	€ 77.604,60	53,04%	46,96%	€ 165.239,83	€ 136.662,75	€ 28.577,08	82,71%	17,29%
AG	AG.2	Agrigento	59175			€ 11.608.965,16	€ 7.532.135,45	€ 4.076.829,71	64,88%	35,12%	€ 12.546.142,37	€ 7.779.119,40	€ 4.767.022,97	62,00%	38,00%
AG	AG.2	Aragona	9626			€ 1.422.020,44	€ 937.922,12	€ 484.098,32	65,96%	34,04%	€ 1.416.270,81	€ 921.650,35	€ 494.620,46	65,08%	34,92%
AG	AG.2	Cammarata	6453			€ 727.494,18	€ 581.609,73	€ 145.884,45	79,95%	20,05%	€ 735.770,63	€ 543.352,96	€ 192.417,67	73,85%	26,15%
AG	AG.2	Casteltermini	8487			€ 1.088.174,10	€ 858.985,74	€ 229.188,36	78,94%	21,06%	€ 1.214.041,37	€ 830.787,64	€ 383.253,73	68,43%	31,57%
AG	AG.2	Castrofilippo	3034			€ 543.984,99	€ 362.140,76	€ 181.844,23	66,57%	33,43%	€ 684.237,38	€ 331.261,75	€ 352.975,63	48,41%	51,59%
AG	AG.2	Comitini	946			€ 140.823,54	€ 115.836,76	€ 24.986,78	82,26%	17,74%	€ 115.867,45	€ 106.398,39	€ 9.469,06	91,83%	8,17%
AG	AG.2	Favara	33857			€ 4.032.970,78	€ 2.423.737,78	€ 1.609.233,00	60,10%	39,90%	€ 4.131.740,49	€ 2.576.251,67	€ 1.555.488,82	62,35%	37,65%
AG	AG.2	Grotte	5911			€ 681.379,47	€ 602.785,09	€ 78.594,38	88,47%	11,53%	€ 690.296,44	€ 617.555,00	€ 72.741,44	89,46%	10,54%
AG	AG.2	Joppolo Giancaxio	1243			€ 139.090,93	€ 112.394,02	€ 26.696,91	80,81%	19,19%	€ 142.360,70	€ 115.616,38	€ 26.744,32	81,21%	18,79%
AG	AG.2	Lampedusa e Linosa	6299			€ 1.622.886,72	€ 970.672,18	€ 652.214,54	59,81%	40,19%	€ 1.631.415,45	€ 1.026.570,28	€ 604.845,17	62,93%	37,07%
AG	AG.2	Montallegro	2557			€ 320.432,76	€ 244.985,89	€ 75.446,87	76,45%	23,55%	€ 323.045,24	€ 194.161,67	€ 128.883,57	60,10%	39,90%
AG	AG.2	Porto Empedocle	17261			€ 2.042.317,19	€ 1.274.484,21	€ 767.832,98	62,40%	37,60%	€ 2.072.395,74	€ 1.313.790,09	€ 758.605,65	63,39%	36,61%
AG	AG.2	Racalmuto	8962			€ 985.569,04	€ 779.376,36	€ 206.192,68	79,08%	20,92%	€ 1.005.513,85	€ 787.568,96	€ 217.944,89	78,33%	21,67%
AG	AG.2	Raffadali	12924			€ 1.454.943,50	€ 1.232.493,23	€ 222.450,27	84,71%	15,29%	€ 1.367.730,94	€ 1.130.844,48	€ 236.886,46	82,68%	17,32%
AG	AG.2	Realmonte	4583			€ 549.856,53	€ 381.676,22	€ 168.180,31	69,41%	30,59%	€ 557.754,45	€ 395.801,43	€ 161.953,02	70,96%	29,04%
AG	AG.2	San Giovanni Gemini	8159			€ 847.061,82	€ 675.237,67	€ 171.824,15	79,72%	20,28%	€ 859.354,89	€ 699.926,88	€ 159.428,01	81,45%	18,55%

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
AG	AG.2	Santa Elisabetta	2769			€ 373.775,25	€ 214.296,18	€ 159.479,07	57,33%	42,67%	€ 161.513,38	€ 142.045,47	€ 19.467,91	87,95%	12,05%
AG	AG.2	Sant'Angelo Muxaro	1512			€ 232.608,95	€ 205.404,50	€ 27.204,45	88,30%	11,70%	€ 322.904,51	€ 278.067,27	€ 44.837,24	86,11%	13,89%
AG	AG.2	Siculiana	4587			€ 836.169,26	€ 185.520,87	€ 650.648,39	22,19%	77,81%	€ 853.545,83	€ 387.619,67	€ 465.926,16	45,41%	54,59%
AG	AG.3	Camagra	2076			€ 401.171,63	€ 14.742,97	€ 386.428,66	3,67%	96,33%	€ 348.222,85	€ 250.043,63	€ 98.179,22	71,81%	28,19%
AG	AG.3	Campobello di Licata	10328			€ 1.569.702,67	€ 0,00	€ 1.569.702,67	0,00%	100,00%	€ 907.887,59	€ 18.798,64	€ 889.088,95	2,07%	97,93%
AG	AG.3	Canicatti'	35097			€ 3.796.200,00	€ 2.148.878,23	€ 1.647.321,77	56,61%	43,39%	€ 3.775.437,00	€ 2.292.380,87	€ 1.483.056,13	60,72%	39,28%
AG	AG.3	Licata	39082			€ 5.870.866,85	€ 0,00	€ 5.870.866,85	0,00%	100,00%	€ 2.707.652,88	€ 1.394.427,05	€ 1.313.225,83	51,50%	48,50%
AG	AG.3	Naro	8245			€ 930.104,36	€ 918.143,00	€ 11.961,36	98,71%	1,29%	€ 844.509,00	€ 777.229,00	€ 67.280,00	92,03%	7,97%
AG	AG.3	Palma di Montechiaro	24109			€ 3.287.376,67	€ 2.165.980,00	€ 1.121.396,67	65,89%	34,11%	€ 2.930.347,30	€ 2.547.497,54	€ 382.849,76	86,94%	13,06%
AG	AG.3	Ravanusa	12751			€ 1.175.305,48	€ 0,00	€ 1.175.305,48	0,00%	100,00%	€ 1.198.513,71	€ 832.298,29	€ 366.215,42	69,44%	30,56%
CL	CL.1	Acquaviva Platani	1028			€ 50.997,00	€ 40.622,00	€ 10.375,00	79,66%	20,34%	€ 65.582,42	€ 39.501,17	€ 26.081,25	60,23%	39,77%
CL	CL.1	Bompensiere	624			€ 60.584,00	€ 48.666,00	€ 11.918,00	80,33%	19,67%	€ 43.184,80	€ 34.779,02	€ 8.405,78	80,54%	19,46%
CL	CL.1	Caltanissetta	60267			€ 9.438.213,54	€ 5.711.817,26	€ 3.726.396,28	60,52%	39,48%	€ 6.824.647,66	€ 4.685.581,42	€ 2.139.066,24	68,66%	31,34%
CL	CL.1	Campofranco	3259			€ 194.981,00	€ 158.682,00	€ 36.299,00	81,38%	18,62%	€ 186.283,52	€ 145.916,84	€ 40.366,68	78,33%	21,67%
CL	CL.1	Marianopoli	2054			€ 209.590,00	€ 169.017,00	€ 40.573,00	80,64%	19,36%	€ 207.153,68	€ 154.651,74	€ 52.501,94	74,66%	25,34%
CL	CL.1	Milena	3201			€ 318.997,00	€ 274.021,00	€ 44.976,00	85,90%	14,10%	€ 321.782,98	€ 267.471,28	€ 54.311,70	83,12%	16,88%
CL	CL.1	Montedoro	1670			€ 111.978,00	€ 85.774,00	€ 26.204,00	76,60%	23,40%	€ 99.532,80	€ 76.004,63	€ 23.528,17	76,36%	23,64%

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
CL	CL.1	Mussomeli	11145			€ 1.119.032,00	€ 487.995,00	€ 631.037,00	43,61%	56,39%	€ 1.181.422,30	€ 163.166,94	€ 1.018.255,36	13,81%	86,19%
CL	CL.1	Resuttano	2173			€ 135.287,00	€ 123.143,00	€ 12.144,00	91,02%	8,98%	€ 137.688,88	€ 121.945,43	€ 15.743,45	88,57%	11,43%
CL	CL.1	San Cataldo	23318			€ 2.492.550,00	€ 1.811.334,53	€ 681.215,47	72,67%	27,33%	€ 2.396.753,44	€ 1.704.076,83	€ 692.676,61	71,10%	28,90%
CL	CL.1	Santa Caterina Villamosa	5751			€ 673.050,00	€ 468.060,04	€ 204.989,96	69,54%	30,46%	€ 682.310,18	€ 396.883,62	€ 285.426,56	58,17%	41,83%
CL	CL.1	Serradifalco	6371			€ 773.386,00	€ 473.176,47	€ 300.209,53	61,18%	38,82%	€ 792.113,26	€ 149.256,35	€ 642.856,91	18,84%	81,16%
CL	CL.1	Sutera	1471			€ 122.402,00	€ 113.700,00	€ 8.702,00	92,89%	7,11%	€ 123.998,88	€ 114.475,20	€ 9.523,68	92,32%	7,68%
CL	CL.1	Vallelunga Pratameno	3687			€ 333.884,00	€ 267.840,00	€ 66.044,00	80,22%	19,78%	€ 145.454,52	€ 126.542,72	€ 18.911,80	87,00%	13,00%
CL	CL.1	Villalba	1752			€ 88.033,00	€ 79.047,00	€ 8.986,00	89,79%	10,21%	€ 87.399,00	€ 75.554,83	€ 11.844,17	86,45%	13,55%
CL	CL.2	Butera	4992			€ 627.546,61	€ 320.091,36	€ 307.455,25	51,01%	48,99%	€ 599.452,53	€ 293.102,71	€ 306.349,82	48,90%	51,10%
CL	CL.2	Delia	4558												
CL	CL.2	Gela	77360			€ 11.491.030,29	€ 35.151,48	€ 11.455.878,81	0,31%	99,69%	€ 9.727.930,53	€ 5.830.698,50	€ 3.897.232,03	59,94%	40,06%
CL	CL.2	Mazzerino	11946			€ 1.201.247,39	€ 658.858,62	€ 542.388,77	54,85%	45,15%					
CL	CL.2	Niscemi	26496												
CL	CL.2	Riesi	11232												
CL	CL.2	Sommatino	7374			€ 906.052,00					€ 566.530,00				
CT	CT.1	Bronte	19437			€ 1.604.525,00	€ 1.151.421,06	€ 453.103,94	71,76%	28,24%	€ 1.621.649,00	€ 1.310.631,60	€ 311.017,40	80,82%	19,18%
CT	CT.1	Calatabiano	5437			€ 514.029,00	€ 302.627,00	€ 211.402,00	58,87%	41,13%	€ 523.494,00	€ 281.191,53	€ 242.302,47	53,71%	46,29%

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
CT	CT.1	Castiglione di Sicilia	3366			€ 277.113,00	€ 241.613,94	€ 35.499,06	87,19%	12,81%	€ 273.166,00	€ 226.136,43	€ 47.029,57	82,78%	17,22%
CT	CT.1	Fiumefreddo di Sicilia	9835			€ 1.127.223,48	€ 495.188,46	€ 632.035,02	43,93%	56,07%	€ 1.076.988,13	€ 700.387,41	€ 376.600,72	65,03%	34,97%
CT	CT.1	Giarre	27785			€ 4.120.356,06	€ 639.103,60	€ 3.481.252,46	15,51%	84,49%	€ 4.120.356,05	€ 3.268.781,99	€ 851.574,06	79,33%	20,67%
CT	CT.1	Linguaglossa	5462			€ 619.188,00	€ 405.843,01	€ 213.344,99	65,54%	34,46%	€ 489.437,00	€ 371.474,54	€ 117.962,46	75,90%	24,10%
CT	CT.1	Maletto	4061			€ 305.687,05	€ 279.510,67	€ 26.176,38	91,44%	8,56%	€ 299.576,34	€ 283.412,82	€ 16.163,52	94,60%	5,40%
CT	CT.1	Maniace	3682			€ 166.980,81	€ 76.559,03	€ 90.421,78	45,85%	54,15%	€ 173.308,00	€ 46.660,96	€ 126.647,04	26,92%	73,08%
CT	CT.1	Mascali	13864			€ 1.976.588,73	€ 1.143.772,70	€ 832.816,03	57,87%	42,13%	€ 1.773.299,80	€ 865.337,59	€ 907.962,21	48,80%	51,20%
CT	CT.1	Milo	1089			€ 181.818,18	€ 146.642,00	€ 35.176,18	80,65%	19,35%	€ 181.818,18	€ 151.722,00	€ 30.096,18	83,45%	16,55%
CT	CT.1	Piedimonte Etneo	4106			€ 541.359,81	€ 306.627,87	€ 234.731,94	56,64%	43,36%	€ 506.203,13	€ 323.662,00	€ 182.541,13	63,94%	36,06%
CT	CT.1	Randazzo	11186			€ 1.300.000,00	€ 809.985,45	€ 490.014,55	62,31%	37,69%	€ 1.230.000,00	€ 967.000,00	€ 263.000,00	78,62%	21,38%
CT	CT.1	Riposto	14981			€ 2.723.910,13	€ 1.169.940,01	€ 1.553.970,12	42,95%	57,05%	€ 2.412.523,98	€ 1.868.449,98	€ 544.074,00	77,45%	22,55%
CT	CT.1	Sant'Alfio	1663			€ 139.744,00	€ 12.429,00	€ 127.315,00	8,89%	91,11%	€ 124.364,00	€ 96.597,00	€ 27.767,00	77,67%	22,33%
CT	CT.2	Aci Bonaccorsi	3223			€ 1.211.797,00	€ 819.413,50	€ 392.383,50	67,62%	32,38%	€ 1.201.947,00	€ 719.097,00	€ 482.850,00	59,83%	40,17%
CT	CT.2	Aci Castello	18031			€ 4.073.494,00	€ 2.767.971,47	€ 1.305.522,53	67,95%	32,05%	€ 2.936.000,00	€ 2.069.335,03	€ 866.664,97	70,48%	29,52%
CT	CT.2	Aci Catena	28920			€ 2.513.289,00	€ 1.264.139,30	€ 1.249.149,70	50,30%	49,70%	€ 2.385.116,00	€ 1.681.800,00	€ 703.316,00	70,51%	29,49%
CT	CT.2	Aci Sant'Antonio	17610			€ 2.062.419,40	€ 1.187.004,66	€ 875.414,74	57,55%	42,45%	€ 2.100.846,95	€ 1.532.185,74	€ 568.661,21	72,93%	27,07%
CT	CT.2	Acireale	53122			€ 7.531.505,00	€ 5.425.334,00	€ 2.106.171,00	72,04%	27,96%	€ 7.462.475,00	€ 5.608.700,00	€ 1.853.775,00	75,16%	24,84%

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
CT	CT.2	Santa Venerina	8405			€ 1.211.797,00	€ 819.413,50	€ 392.383,50	67,62%	32,38%	€ 1.201.947,00	€ 719.097,00	€ 482.850,00	59,83%	40,17%
CT	CT.2	Trecastagni	10475			€ 1.331.400,71	€ 721.524,74	€ 609.875,97	54,19%	45,81%	€ 1.313.591,52	€ 968.811,19	€ 344.780,33	73,75%	26,25%
CT	CT.2	Valverde	7760			€ 828.328,00	€ 611.525,00	€ 216.803,00	73,83%	26,17%	€ 727.454,00	€ 552.401,44	€ 175.052,56	75,94%	24,06%
CT	CT.2	Viagrande	8090			€ 1.025.286,96	€ 766.541,14	€ 258.745,82	74,76%	25,24%	€ 1.020.682,74	€ 767.157,71	€ 253.525,03	75,16%	24,84%
CT	CT.2	Zafferana Etnea	9376			€ 1.250.098,00	€ 829.263,12	€ 420.834,88	66,34%	33,66%	€ 770.497,00	€ 571.132,64	€ 199.364,36	74,13%	25,87%
CT	CT.3	Adrano	36779			€ 1.904.776,69	€ 1.005.463,02	€ 899.313,67	52,79%	47,21%	€ 1.896.540,90	€ 1.051.453,63	€ 845.087,27	55,44%	44,56%
CT	CT.3	Belpasso	25404			€ 2.875.137,68	€ 1.383.660,83	€ 1.491.476,85	48,13%	51,87%	€ 2.832.140,05	€ 1.379.873,75	€ 1.452.266,30	48,72%	51,28%
CT	CT.3	Biancavilla	23947			€ 1.904.748,05	€ 1.006.210,71	€ 898.537,34	52,83%	47,17%	€ 849.760,82	€ 498.055,14	€ 351.705,68	58,61%	41,39%
CT	CT.3	Camporotondo Etneo	4464			€ 442.259,32	€ 264.551,45	€ 177.707,87	59,82%	40,18%	€ 151.585,19	€ 101.977,48	€ 49.607,71	67,27%	32,73%
CT	CT.3	Gravina di Catania	27363			€ 4.193.649,00	€ 2.756.425,72	€ 1.437.223,28	65,73%	34,27%	€ 3.300.855,27	€ 1.977.320,17	€ 1.323.535,10	59,90%	40,10%
CT	CT.3	Mascalucia	29056			€ 3.948.388,98	€ 2.523.815,33	€ 1.424.573,65	63,92%	36,08%	€ 2.464.442,15	€ 1.678.765,19	€ 785.676,96	68,12%	31,88%
CT	CT.3	Misterbianco	49424			€ 7.273.670,31	€ 3.458.771,97	€ 3.814.898,34	47,55%	52,45%	€ 5.143.083,19	€ 2.112.831,87	€ 3.030.251,32	41,08%	58,92%
CT	CT.3	Motta Sant'Anastasia	11924			€ 1.564.630,69	€ 825.310,08	€ 739.320,61	52,75%	47,25%	€ 570.676,73	€ 316.506,30	€ 254.170,43	55,46%	44,54%
CT	CT.3	Nicolosi	7229			€ 795.302,11	€ 450.407,63	€ 344.894,48	56,63%	43,37%	€ 809.684,25	€ 477.822,68	€ 331.861,57	59,01%	40,99%
CT	CT.3	Paterno'	49578			€ 6.337.538,35	€ 2.236.418,79	€ 4.101.119,56	35,29%	64,71%	€ 6.072.070,48	€ 2.275.602,55	€ 3.796.467,93	37,48%	62,52%
CT	CT.3	Pedara	13087			€ 1.380.587,76	€ 854.512,04	€ 526.075,72	61,89%	38,11%	€ 1.154.492,06	€ 677.008,34	€ 477.483,72	58,64%	41,36%
CT	CT.3	Ragalna	3649			€ 379.138,64	€ 185.407,85	€ 193.730,79	48,90%	51,10%	€ 382.912,76	€ 192.727,18	€ 190.185,58	50,33%	49,67%

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
CT	CT.3	San Giovanni la Punta	22490			€ 3.765.941,40	€ 1.929.795,43	€ 1.836.145,97	51,24%	48,76%	€ 2.510.056,80	€ 1.363.083,10	€ 1.146.973,70	54,30%	45,70%
CT	CT.3	San Gregorio di Catania	11604			€ 1.448.155,05	€ 892.950,12	€ 555.204,93	61,66%	38,34%	€ 730.132,23	€ 500.915,83	€ 229.216,40	68,61%	31,39%
CT	CT.3	San Pietro Clarenza	7160			€ 754.399,70	€ 390.067,48	€ 364.332,22	51,71%	48,29%	€ 741.745,84	€ 383.540,22	€ 358.205,62	51,71%	48,29%
CT	CT.3	Santa Maria di Licodia	7108			€ 730.047,94	€ 277.946,36	€ 452.101,58	38,07%	61,93%	€ 750.373,24	€ 310.024,50	€ 440.348,74	41,32%	58,68%
CT	CT.3	Sant'Agata Li Battiati	9396			€ 1.022.193,87	€ 649.956,28	€ 372.237,59	63,58%	36,42%	€ 1.001.424,62	€ 653.300,39	€ 348.124,23	65,24%	34,76%
CT	CT.3	Tremestieri Etneo	21460			€ 2.905.442,54	€ 1.601.431,65	€ 1.304.010,89	55,12%	44,88%	€ 2.787.191,30	€ 1.653.257,32	€ 1.133.933,98	59,32%	40,68%
CT	CT.4	Catania	293458			€ 75.534.148,51	€ 38.558.471,44	€ 36.975.677,07	51,05%	48,95%	€ 60.982.006,00	€ 31.251.070,24	€ 29.730.935,76	51,25%	48,75%
CT	CT.5	Caltagirone	39573			€ 5.810.000,00	€ 5.022.307,69	€ 787.692,31	86,44%	13,56%	€ 5.764.000,00	€ 3.757.812,38	€ 2.006.187,62	65,19%	34,81%
CT	CT.5	Castel di Judica	4726			€ 410.272,00	€ 171.397,35	€ 238.874,65	41,78%	58,22%	€ 402.546,00	€ 306.396,55	€ 96.149,45	76,11%	23,89%
CT	CT.5	Grammichele	13404			€ 1.788.180,00	€ 1.077.305,00	€ 710.875,00	60,25%	39,75%	€ 1.455.750,00	€ 973.029,00	€ 482.721,00	66,84%	33,16%
CT	CT.5	Licodia Eubea	3058			€ 290.664,52	€ 196.248,00	€ 94.416,52	67,52%	32,48%	€ 281.430,39	€ 204.798,00	€ 76.632,39	72,77%	27,23%
CT	CT.5	Mazzarrone	4001			€ 426.200,00	€ 190.536,00	€ 235.664,00	44,71%	55,29%	€ 418.020,00	€ 298.756,59	€ 119.263,41	71,47%	28,53%
CT	CT.5	Militello in Val di Catania	7933			€ 1.000.281,00	€ 620.781,00	€ 379.500,00	62,06%	37,94%	€ 990.284,00	€ 695.631,00	€ 294.653,00	70,25%	29,75%
CT	CT.5	Mineo	5349			€ 543.195,00	€ 394.258,00	€ 148.937,00	72,58%	27,42%	€ 473.255,00	€ 267.315,00	€ 205.940,00	56,48%	43,52%
CT	CT.5	Mirabella Imbaccari	5435			€ 521.896,00	€ 251.914,61	€ 269.981,39	48,27%	51,73%	€ 460.220,00	€ 333.923,70	€ 126.296,30	72,56%	27,44%
CT	CT.5	Palagonia	16547			€ 1.769.449,05	€ 953.737,21	€ 815.711,84	53,90%	46,10%	€ 1.555.390,14	€ 895.230,00	€ 660.160,14	57,56%	42,44%
CT	CT.5	Raddusa	3285			€ 377.567,00					€ 370.614,39	€ 239.379,81	€ 131.234,58	64,59%	35,41%

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
CT	CT.5	Ramacca	10859			€ 742.287,00	€ 412.324,00	€ 329.963,00	55,55%	44,45%	€ 759.160,00	€ 231.490,87	€ 527.669,13	30,49%	69,51%
CT	CT.5	San Cono	2883			€ 231.385,53	€ 135.010,30	€ 96.375,23	58,35%	41,65%	€ 226.454,00	€ 127.259,40	€ 99.194,60	56,20%	43,80%
CT	CT.5	San Michele di Ganzaria	3580			€ 437.447,15	€ 314.049,58	€ 123.397,57	71,79%	28,21%	€ 434.632,05	€ 334.098,47	€ 100.533,58	76,87%	23,13%
CT	CT.5	Scordia	17266			€ 1.980.550,00	€ 1.282.984,33	€ 697.565,67	64,78%	35,22%	€ 1.820.960,15	€ 1.011.311,09	€ 809.649,06	55,54%	44,46%
CT	CT.5	Vizzini	6656			€ 590.743,00	€ 391.545,58	€ 199.197,42	66,28%	33,72%	€ 593.904,53	€ 415.061,80	€ 178.842,73	69,89%	30,11%
EN	EN.1	Agira	8282			€ 398.261,14	€ 123.769,45	€ 274.491,69	31,08%	68,92%	€ 599.519,38	€ 433.038,43	€ 166.480,95	72,23%	27,77%
EN	EN.1	Aidone	5083			€ 543.000,00	€ 442.364,00	€ 100.636,00	81,47%	18,53%	€ 525.000,00	€ 408.468,00	€ 116.532,00	77,80%	22,20%
EN	EN.1	Assoro	5389			€ 347.207,17	€ 231.746,19	€ 115.460,98	66,75%	33,25%	€ 264.394,24	€ 193.830,49	€ 70.563,75	73,31%	26,69%
EN	EN.1	Barrafranca	13053			€ 1.325.596,31	€ 542.273,59	€ 783.322,72	40,91%	59,09%	€ 1.350.281,79	€ 780.116,34	€ 570.165,45	57,77%	42,23%
EN	EN.1	Calascibetta	4685			€ 410.424,00	€ 323.376,20	€ 87.047,80	78,79%	21,21%	€ 314.695,00	€ 261.552,92	€ 53.142,08	83,11%	16,89%
EN	EN.1	Catenanuova	5079			€ 557.362,00	€ 0,00	€ 557.362,00	0,00%	100,00%	€ 294.124,60	€ 222.714,58	€ 71.410,02	75,72%	24,28%
EN	EN.1	Centuripe	5645			€ 669.565,00	€ 649.478,05	€ 20.086,95	97,00%	3,00%	€ 675.000,00	€ 540.000,00	€ 135.000,00	80,00%	20,00%
EN	EN.1	Cerami	2196			€ 204.821,00	€ 131.161,00	€ 73.660,00	64,04%	35,96%	€ 195.369,00	€ 132.788,00	€ 62.581,00	67,97%	32,03%
EN	EN.1	Enna	27850			€ 3.887.515,15	€ 1.455.337,80	€ 2.432.177,35	37,44%	62,56%	€ 3.936.023,62	€ 1.662.066,46	€ 2.273.957,16	42,23%	57,77%
EN	EN.1	Gagliano Castelferrato	3731			€ 246.671,00	€ 62.151,00	€ 184.520,00	25,20%	74,80%	€ 246.961,00	€ 224.329,00	€ 22.632,00	90,84%	9,16%
EN	EN.1	Leonforte	13954			€ 1.073.593,11	€ 709.976,00	€ 363.617,11	66,13%	33,87%	€ 1.017.816,32	€ 711.748,50	€ 306.067,82	69,93%	30,07%
EN	EN.1	Nicosia	14547			€ 1.761.465,20	€ 1.002.628,99	€ 758.836,21	56,92%	43,08%	€ 1.613.004,02	€ 1.220.528,76	€ 392.475,26	75,67%	24,33%

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
EN	EN.1	Nissoria	3011			€ 291.390,00	€ 192.558,00	€ 98.832,00	66,08%	33,92%	€ 294.214,00	€ 212.558,00	€ 81.656,00	72,25%	27,75%
EN	EN.1	Piazza Armerina	20998			€ 2.446.666,80	€ 1.489.000,00	€ 957.666,80	60,86%	39,14%	€ 2.311.687,91	€ 1.433.246,50	€ 878.441,41	62,00%	38,00%
EN	EN.1	Pietraperzia	7277												
EN	EN.1	Regalbuto	7512			€ 799.413,00	€ 472.948,25	€ 326.464,75	59,16%	40,84%	€ 803.452,00	€ 581.078,30	€ 222.373,70	72,32%	27,68%
EN	EN.1	Sperlinga	895			€ 94.677,68	€ 27.446,64	€ 67.231,04	28,99%	71,01%	€ 87.862,28	€ 53.650,27	€ 34.212,01	61,06%	38,94%
EN	EN.1	Troina	9704								€ 1.121.576,00	€ 757.334,28	€ 364.241,72	67,52%	32,48%
EN	EN.1	Valguarnera Caropepe	8281			€ 638.772,10	€ 410.454,42	€ 228.317,68	64,26%	35,74%	€ 239.465,10	€ 161.148,79	€ 78.316,31	67,30%	32,70%
EN	EN.1	Villarosa	5313			€ 559.626,00	€ 328.501,75	€ 231.124,25	58,70%	41,30%	€ 575.307,00	€ 516.809,00	€ 58.498,00	89,83%	10,17%
ME	ME.1	Acquedolci	5652			€ 820.870,00	€ 318.477,50	€ 502.392,50	38,80%	61,20%	€ 907.066,26	€ 389.065,96	€ 518.000,30	42,89%	57,11%
ME	ME.1	Alcara li Fusi	2116			€ 279.840,00	€ 124.725,00	€ 155.115,00	44,57%	55,43%	€ 308.926,22	€ 171.734,42	€ 137.191,80	55,59%	44,41%
ME	ME.1	Capizzi	3389			€ 361.469,90	€ 131.823,03	€ 229.646,87	36,47%	63,53%	€ 399.190,81	€ 176.462,83	€ 222.727,98	44,21%	55,79%
ME	ME.1	Capo D'Orlando	13221			€ 3.046.012,04	€ 1.423.812,38	€ 1.622.199,66	46,74%	53,26%	€ 3.374.853,30	€ 1.592.939,08	€ 1.781.914,22	47,20%	52,80%
ME	ME.1	Capri Leone	4566			€ 615.840,01	€ 312.385,35	€ 303.454,66	50,73%	49,27%	€ 673.562,43	€ 384.870,84	€ 288.691,59	57,14%	42,86%
ME	ME.1	Caronia	3426			€ 550.192,77	€ 299.877,89	€ 250.314,88	54,50%	45,50%	€ 607.900,91	€ 362.236,07	€ 245.664,84	59,59%	40,41%
ME	ME.1	Castel di Lucio	1390			€ 120.068,00	€ 92.091,00	€ 27.977,00	76,70%	23,30%	€ 133.666,01	€ 106.078,25	€ 27.587,76	79,36%	20,64%
ME	ME.1	Castell'Umberto	3337			€ 387.052,00	€ 232.298,00	€ 154.754,00	60,02%	39,98%	€ 427.842,18	€ 274.547,54	€ 153.294,64	64,17%	35,83%
ME	ME.1	Cesaro'	2585			€ 241.980,00	€ 178.055,00	€ 63.925,00	73,58%	26,42%	€ 267.144,01	€ 198.765,01	€ 68.379,00	74,40%	25,60%

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
ME	ME.1	Ficarra	1593			€ 186.215,99	€ 119.591,99	€ 66.624,00	64,22%	35,78%	€ 205.590,97	€ 143.960,81	€ 61.630,16	70,02%	29,98%
ME	ME.1	Floresta	542			€ 57.925,00	€ 37.534,00	€ 20.391,00	64,80%	35,20%	€ 63.424,01	€ 45.936,05	€ 17.487,96	72,43%	27,57%
ME	ME.1	Frazzano ¹	804			€ 77.019,00	€ 4.636,00	€ 72.383,00	6,02%	93,98%	€ 84.893,01	€ 61.762,01	€ 23.131,00	72,75%	27,25%
ME	ME.1	Galati Mamertino	2843			€ 348.611,00	€ 208.215,72	€ 140.395,28	59,73%	40,27%	€ 384.773,02	€ 255.449,54	€ 129.323,48	66,39%	33,61%
ME	ME.1	Longi	1583			€ 208.118,00	€ 131.733,00	€ 76.385,00	63,30%	36,70%	€ 230.163,26	€ 144.573,48	€ 85.589,78	62,81%	37,19%
ME	ME.1	Militello Rosmarino	1337			€ 146.033,00	€ 5.387,00	€ 140.646,00	3,69%	96,31%	€ 161.857,00	€ 80.759,40	€ 81.097,60	49,90%	50,10%
ME	ME.1	Mirto	1016			€ 151.008,00	€ 83.288,00	€ 67.720,00	55,15%	44,85%	€ 167.087,00	€ 100.476,82	€ 66.610,18	60,13%	39,87%
ME	ME.1	Mistretta	5079			€ 938.189,02	€ 565.795,02	€ 372.394,00	60,31%	39,69%	€ 1.037.380,27	€ 651.282,87	€ 386.097,40	62,78%	37,22%
ME	ME.1	Motta D'Affermo	850			€ 172.012,00	€ 18.857,00	€ 153.155,00	10,96%	89,04%	€ 190.162,00	€ 98.345,00	€ 91.817,00	51,72%	48,28%
ME	ME.1	Naso	4107			€ 629.617,02	€ 306.673,07	€ 322.943,95	48,71%	51,29%	€ 688.646,47	€ 309.362,10	€ 379.284,37	44,92%	55,08%
ME	ME.1	Pettineo	1454			€ 205.446,00	€ 129.457,67	€ 75.988,33	63,01%	36,99%	€ 225.376,00	€ 148.568,93	€ 76.807,07	65,92%	34,08%
ME	ME.1	Raccuja	1147			€ 149.921,00	€ 75.810,00	€ 74.111,00	50,57%	49,43%	€ 165.116,01	€ 96.339,01	€ 68.777,00	58,35%	41,65%
ME	ME.1	Reitano	878			€ 132.652,00	€ 56.542,00	€ 76.110,00	42,62%	57,38%	€ 144.528,51	€ 69.892,51	€ 74.636,00	48,36%	51,64%
ME	ME.1	San Fratello	4003				€ 0,00				€ 153.833,00	€ 82.568,00	€ 71.265,00	53,67%	46,33%
ME	ME.1	San Marco D'Alunzio	2082			€ 192.134,00	€ 122.572,00	€ 69.562,00	63,80%	36,20%	€ 211.830,09	€ 141.102,57	€ 70.727,52	66,61%	33,39%
ME	ME.1	San Salvatore di Fitalia	1424			€ 252.467,00	€ 29.024,00	€ 223.443,00	11,50%	88,50%	€ 279.880,00	€ 161.989,68	€ 117.890,32	57,88%	42,12%
ME	ME.1	San Teodoro	1426			€ 154.430,00	€ 106.947,00	€ 47.483,00	69,25%	30,75%	€ 170.423,17	€ 124.806,25	€ 45.616,92	73,23%	26,77%

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
ME	ME.1	Sant'Agata di Militello	13190			€ 3.155.805,98	€ 1.216.762,06	€ 1.939.043,92	38,56%	61,44%	€ 3.501.287,13	€ 1.445.533,31	€ 2.055.753,82	41,29%	58,71%
ME	ME.1	Santo Stefano di Camastra	4533			€ 861.409,00	€ 346.930,00	€ 514.479,00	40,27%	59,73%	€ 952.548,30	€ 435.561,57	€ 516.986,73	45,73%	54,27%
ME	ME.1	Sinagra	2781			€ 370.478,00	€ 232.819,00	€ 137.659,00	62,84%	37,16%	€ 406.716,48	€ 259.735,54	€ 146.980,94	63,86%	36,14%
ME	ME.1	Torrenova	4242			€ 534.930,00	€ 248.545,81	€ 286.384,19	46,46%	53,54%	€ 589.011,80	€ 288.381,38	€ 300.630,42	48,96%	51,04%
ME	ME.1	Tortorici	6785			€ 790.995,02	€ 399.090,00	€ 391.905,02	50,45%	49,55%	€ 874.254,23	€ 497.015,32	€ 377.238,91	56,85%	43,15%
ME	ME.1	Tusa	3082			€ 506.837,00	€ 324.521,00	€ 182.316,00	64,03%	35,97%	€ 559.420,38	€ 380.245,79	€ 179.174,59	67,97%	32,03%
ME	ME.1	Ucria	1133			€ 130.473,00	€ 79.641,00	€ 50.832,00	61,04%	38,96%	€ 143.584,01	€ 101.393,01	€ 42.191,00	70,62%	29,38%
ME	ME.2	Barcellona Pozzo di Gotto	41897			€ 3.251.314,00	€ 452.144,25	€ 2.799.169,75	13,91%	86,09%	€ 3.671.094,32	€ 2.151.640,29	€ 1.519.454,03	58,61%	41,39%
ME	ME.2	Basico'	692			€ 51.040,91	€ 12.550,14	€ 38.490,77	24,59%	75,41%	€ 90.633,86	€ 43.490,71	€ 47.143,15	47,99%	52,01%
ME	ME.2	Brolo	5846			€ 354.411,67	€ 55.910,55	€ 298.501,12	15,78%	84,22%	€ 557.989,06	€ 235.287,66	€ 322.701,40	42,17%	57,83%
ME	ME.2	Castroreale	2654			€ 222.472,98	€ 84.440,62	€ 138.032,36	37,96%	62,04%	€ 228.189,40	€ 158.504,61	€ 69.684,79	69,46%	30,54%
ME	ME.2	Condro'	495			€ 43.229,31	€ 3.409,55	€ 39.819,76	7,89%	92,11%	€ 43.324,62	€ 15.286,94	€ 28.037,68	35,28%	64,72%
ME	ME.2	Falcone	2927			€ 401.871,53	€ 111.668,99	€ 290.202,54	27,79%	72,21%	€ 296.030,40	€ 169.339,35	€ 126.691,05	57,20%	42,80%
ME	ME.2	Fondachelli Fantina	1113			€ 78.040,43	€ 16.921,05	€ 61.119,38	21,68%	78,32%	€ 122.992,06	€ 82.194,02	€ 40.798,04	66,83%	33,17%
ME	ME.2	Furnari	3671			€ 573.766,71	€ 133.162,67	€ 440.604,04	23,21%	76,79%	€ 646.762,17	€ 324.186,83	€ 322.575,34	50,12%	49,88%
ME	ME.2	Gioiosa Marea	7209			€ 941.816,74	€ 209.352,70	€ 732.464,04	22,23%	77,77%	€ 922.796,72	€ 383.616,09	€ 539.180,63	41,57%	58,43%
ME	ME.2	Gualtieri Sicamino'	1846			€ 123.372,26	€ 17.950,40	€ 105.421,86	14,55%	85,45%	€ 166.263,53	€ 97.470,49	€ 68.793,04	58,62%	41,38%

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
ME	ME.2	Librizzi	1812		€ 76.174,35	€ 14.247,83	€ 61.926,52	18,70%	81,30%	€ 179.436,19	€ 78.291,44	€ 101.144,75	43,63%	56,37%
ME	ME.2	Mazzarra' Sant'Andrea	1589		€ 76.742,10	€ 12.149,64	€ 64.592,46	15,83%	84,17%	€ 114.228,56	€ 66.203,81	€ 48.024,75	57,96%	42,04%
ME	ME.2	Meri'	2407		€ 347.126,22	€ 24.316,55	€ 322.809,67	7,01%	92,99%	€ 184.806,80	€ 103.124,62	€ 81.682,18	55,80%	44,20%
ME	ME.2	Milazzo	32601							€ 3.008.867,71	€ 1.206.227,47	€ 1.802.640,24	40,09%	59,91%
ME	ME.2	Monforte San Giorgio	2911		€ 433.461,29	€ 25.569,48	€ 407.891,81	5,90%	94,10%	€ 290.072,35	€ 110.281,06	€ 179.791,29	38,02%	61,98%
ME	ME.2	Montagnareale	1676		€ 263.873,24	€ 26.537,34	€ 237.335,90	10,06%	89,94%	€ 166.563,06	€ 68.737,67	€ 97.825,39	41,27%	58,73%
ME	ME.2	Montalbano Elicona	2488		€ 165.974,12	€ 24.946,40	€ 141.027,72	15,03%	84,97%	€ 320.242,39	€ 145.991,76	€ 174.250,63	45,59%	54,41%
ME	ME.2	Novara di Sicilia	1447		€ 208.156,81	€ 49.152,61	€ 159.004,20	23,61%	76,39%	€ 190.809,68	€ 111.781,09	€ 79.028,59	58,58%	41,42%
ME	ME.2	Oliveri	2168		€ 131.778,01	€ 32.078,90	€ 99.699,11	24,34%	75,66%	€ 331.476,90	€ 167.332,98	€ 164.143,92	50,48%	49,52%
ME	ME.2	Pace del Mela	6414		€ 433.555,24	€ 49.408,59	€ 384.146,65	11,40%	88,60%	€ 591.690,43	€ 278.066,97	€ 313.623,46	47,00%	53,00%
ME	ME.2	Patti	13611		€ 2.383.979,53	€ 301.651,26	€ 2.082.328,27	12,65%	87,35%	€ 1.541.697,91	€ 543.224,99	€ 998.472,92	35,24%	64,76%
ME	ME.2	Piraino	4044		€ 533.917,69	€ 122.312,55	€ 411.605,14	22,91%	77,09%	€ 522.051,20	€ 204.791,59	€ 317.259,61	39,23%	60,77%
ME	ME.2	Roccalvina	1173		€ 57.421,60	€ 5.781,36	€ 51.640,24	10,07%	89,93%	€ 110.048,22	€ 40.908,02	€ 69.140,20	37,17%	62,83%
ME	ME.2	Rodi' Milici	2213		€ 128.022,74	€ 25.491,02	€ 102.531,72	19,91%	80,09%	€ 182.058,04	€ 115.111,55	€ 66.946,49	63,23%	36,77%
ME	ME.2	Rometta	6694		€ 443.281,34	€ 67.367,70	€ 375.913,64	15,20%	84,80%	€ 783.855,90	€ 412.892,45	€ 370.963,45	52,67%	47,33%
ME	ME.2	San Filippo del Mela	7291		€ 333.196,75	€ 52.482,95	€ 280.713,80	15,75%	84,25%	€ 815.010,12	€ 417.490,23	€ 397.519,89	51,23%	48,77%
ME	ME.2	San Pier Niceto	2976		€ 257.281,40	€ 16.341,63	€ 240.939,77	6,35%	93,65%	€ 253.734,45	€ 136.377,24	€ 117.357,21	53,75%	46,25%

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
ME	ME.2	San Piero Patti	3136			€ 171.696,08	€ 29.823,81	€ 141.872,27	17,37%	82,63%	€ 366.109,45	€ 157.059,41	€ 209.050,04	42,90%	57,10%
ME	ME.2	Santa Lucia del Mela	4794			€ 417.161,60	€ 28.529,89	€ 388.631,71	6,84%	93,16%	€ 418.541,41	€ 250.831,12	€ 167.710,29	59,93%	40,07%
ME	ME.2	Sant'Angelo di Brolo	3330			€ 205.231,97	€ 32.840,91	€ 172.391,06	16,00%	84,00%	€ 318.421,48	€ 121.170,40	€ 197.251,08	38,05%	61,95%
ME	ME.2	Saponara	4089			€ 230.049,91	€ 30.967,25	€ 199.082,66	13,46%	86,54%	€ 393.997,51	€ 156.823,63	€ 237.173,88	39,80%	60,20%
ME	ME.2	Spadafora	5247			€ 888.855,04	€ 94.133,16	€ 794.721,88	10,59%	89,41%	€ 480.850,13	€ 212.883,83	€ 267.966,30	44,27%	55,73%
ME	ME.2	Terme Vigliatore	7203			€ 478.170,03	€ 112.097,97	€ 366.072,06	23,44%	76,56%	€ 701.256,86	€ 402.424,23	€ 298.832,63	57,39%	42,61%
ME	ME.2	Torregrotta	7400			€ 1.310.292,46	€ 78.247,49	€ 1.232.044,97	5,97%	94,03%	€ 635.225,18	€ 223.098,87	€ 412.126,31	35,12%	64,88%
ME	ME.2	Tripi	943			€ 149.008,85	€ 34.795,27	€ 114.213,58	23,35%	76,65%	€ 126.861,50	€ 64.484,66	€ 62.376,84	50,83%	49,17%
ME	ME.2	Valdina	1290			€ 206.047,19	€ 14.693,75	€ 191.353,44	7,13%	92,87%	€ 130.435,76	€ 56.009,31	€ 74.426,45	42,94%	57,06%
ME	ME.2	Venetico	3855			€ 210.407,87	€ 42.044,63	€ 168.363,24	19,98%	80,02%	€ 376.519,43	€ 142.351,21	€ 234.168,22	37,81%	62,19%
ME	ME.2	Villafranca Tirrena	8931			€ 565.480,07	€ 43.066,70	€ 522.413,37	7,62%	92,38%	€ 872.878,55	€ 453.995,63	€ 418.882,92	52,01%	47,99%
ME	ME.3	Messina	242503			€ 25.857.208,47	€ 4.265.502,05	€ 21.591.706,42	16,50%	83,50%	€ 27.129.332,98	€ 18.073.481,44	€ 9.055.851,54	66,62%	33,38%
ME	ME.4	Ali' Superiore	834			€ 92.880,00	€ 78.328,04	€ 14.551,96	84,33%	15,67%	€ 73.000,00	€ 63.710,40	€ 9.289,60	87,27%	12,73%
ME	ME.4	Ali' Terme	2581			€ 398.666,00	€ 298.716,23	€ 99.949,77	74,93%	25,07%	€ 359.404,00	€ 271.071,00	€ 88.333,00	75,42%	24,58%
ME	ME.4	Antillo	966			€ 60.232,92	€ 4.121,17	€ 56.111,75	6,84%	93,16%	€ 52.599,54	€ 51.170,07	€ 1.429,47	97,28%	2,72%
ME	ME.4	Casalvecchio Siculo	945								€ 79.943,87				
ME	ME.4	Castelmola	1082			€ 118.246,00	€ 5.109,00	€ 113.137,00	4,32%	95,68%	€ 51.017,00	€ 4.319,01	€ 46.697,99	8,47%	91,53%

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
ME	ME.4	Fiumedinisi	1545			€ 85.860,69	€ 55.838,00	€ 30.022,69	65,03%	34,97%	€ 84.846,31	€ 74.653,68	€ 10.192,63	87,99%	12,01%
ME	ME.4	Forza D'Agro'	922			€ 182.766,00	€ 126.512,00	€ 56.254,00	69,22%	30,78%	€ 168.635,00	€ 116.294,00	€ 52.341,00	68,96%	31,04%
ME	ME.4	Francavilla di Sicilia	4084												
ME	ME.4	Furci Siculo	3405			€ 473.750,00	€ 315.441,83	€ 158.308,17	66,58%	33,42%	€ 354.452,00	€ 268.354,00	€ 86.098,00	75,71%	24,29%
ME	ME.4	Gaggi	3149			€ 327.405,00	€ 112.500,00	€ 214.905,00	34,36%	65,64%	€ 321.417,00	€ 243.000,00	€ 78.417,00	75,60%	24,40%
ME	ME.4	Gallodoro	389			€ 49.685,18	€ 36.987,99	€ 12.697,19	74,44%	25,56%	€ 49.115,07	€ 43.849,18	€ 5.265,89	89,28%	10,72%
ME	ME.4	Giardini Naxos	9647			€ 2.953.307,00					€ 2.586.193,00				
ME	ME.4	Graniti	1547			€ 171.916,38	€ 120.508,27	€ 51.408,11	70,10%	29,90%	€ 157.005,72	€ 118.041,72	€ 38.964,00	75,18%	24,82%
ME	ME.4	Itala	1675			€ 181.879,61	€ 85.481,45	€ 96.398,16	47,00%	53,00%	€ 196.793,85	€ 187.641,40	€ 9.152,45	95,35%	4,65%
ME	ME.4	Letojanni	2767			€ 731.021,00	€ 488.997,28	€ 242.023,72	66,89%	33,11%	€ 728.824,00	€ 552.736,00	€ 176.088,00	75,84%	24,16%
ME	ME.4	Limina	912			€ 56.098,00					€ 54.691,00	€ 48.725,69	€ 5.965,31	89,09%	10,91%
ME	ME.4	Malvagna	821			€ 70.086,43	€ 32.960,92	€ 37.125,51	47,03%	52,97%	€ 70.086,40	€ 34.673,33	€ 35.413,07	49,47%	50,53%
ME	ME.4	Mandanici	653			€ 47.961,00	€ 42.424,46	€ 5.536,54	88,46%	11,54%	€ 40.251,00	€ 40.251,00	€ 0,00	100,00%	0,00%
ME	ME.4	Mojo Alcantara	753			€ 63.927,00	€ 44.468,00	€ 19.459,00	69,56%	30,44%	€ 63.650,00	€ 49.658,76	€ 13.991,24	78,02%	21,98%
ME	ME.4	Mongiuffi Melia	670			€ 81.380,00	€ 37.946,00	€ 43.434,00	46,63%	53,37%	€ 77.354,00	€ 55.563,00	€ 21.791,00	71,83%	28,17%
ME	ME.4	Motta Camastra	894			€ 118.215,00	€ 90.664,00	€ 27.551,00	76,69%	23,31%	€ 100.100,21	€ 81.443,89	€ 18.656,32	81,36%	18,64%
ME	ME.4	Nizza di Sicilia	3782			€ 361.514,00	€ 268.957,50	€ 92.556,50	74,40%	25,60%	€ 328.864,00	€ 247.899,30	€ 80.964,70	75,38%	24,62%

PR	ATOCOMUNE	Popolazio	tia ne_99	tarsuRUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC.	% DA INC. 2010	ruolo 2009 2010	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC.	% DA INC. 2009	2009
ME	ME.4	Pagliara	1251		€ 79.660,74					€ 79.475,00	€ 52.730,66	€ 26.744,34	66,35%	33,65%
ME	ME.4	Roccafiorita	232							€ 20.441,00				
ME	ME.4	Roccalumera	4270		€ 589.895,53	€ 487.773,06	€ 102.122,47	82,69%	17,31%	€ 453.076,71	€ 409.612,53	€ 43.464,18	90,41%	9,59%
ME	ME.4	Roccella Valdemone	714							€ 28.446,18	€ 24.178,39	€ 4.267,79	85,00%	15,00%
ME	ME.4	Santa Domenica Vittoria	1079		€ 120.561,00	€ 86.779,20	€ 33.781,80	71,98%	28,02%	€ 102.030,00	€ 74.301,76	€ 27.728,24	72,82%	27,18%
ME	ME.4	Santa Teresa di Riva	9296		€ 1.226.633,28	€ 722.306,25	€ 504.327,03	58,89%	41,11%	€ 1.217.032,41	€ 902.152,88	€ 314.879,53	74,13%	25,87%
ME	ME.4	Sant'Alessio Siculo	1525		€ 340.813,46	€ 264.514,64	€ 76.298,82	77,61%	22,39%	€ 334.455,55	€ 276.973,67	€ 57.481,88	82,81%	17,19%
ME	ME.4	Savoca	1824		€ 220.621,00	€ 157.570,00	€ 63.051,00	71,42%	28,58%	€ 207.202,00	€ 149.532,98	€ 57.669,02	72,17%	27,83%
ME	ME.4	Scaletta Zanclea	2345		€ 421.725,00	€ 78.159,00	€ 343.566,00	18,53%	81,47%	€ 418.508,00	€ 371.459,33	€ 47.048,67	88,76%	11,24%
ME	ME.4	Taormina	11076		€ 3.442.526,22	€ 1.869.354,55	€ 1.573.171,67	54,30%	45,70%	€ 3.446.942,43	€ 1.751.841,80	€ 1.695.100,63	50,82%	49,18%
ME	ME.5	Leni	697											
ME	ME.5	Lipari	11386											
ME	ME.5	Malfa	943		€ 294.001,00	€ 139.719,07	€ 154.281,93	47,52%	52,48%					
ME	ME.5	Santa Marina Salina	894		€ 310.500,00	€ 172.022,80	€ 138.477,20	55,40%	44,60%					
PA	PA.1	Balestrate	6598		€ 899.349,27	€ 620.620,93	€ 278.728,34	69,01%	30,99%	€ 666.376,28	€ 520.155,65	€ 146.220,63	78,06%	21,94%
PA	PA.1	Borgetto	7237		€ 608.661,00	€ 370.479,00	€ 238.182,00	60,87%	39,13%	€ 579.725,00	€ 385.715,00	€ 194.010,00	66,53%	33,47%
PA	PA.1	Capaci	10623		€ 1.767.941,00	€ 830.995,00	€ 936.946,00	47,00%	53,00%					

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
PA	PA.1	Carini	36106			€ 4.104.431,38	€ 2.665.029,40	€ 1.439.401,98	64,93%	35,07%	€ 3.766.498,45	€ 2.512.784,73	€ 1.253.713,72	66,71%	33,29%
PA	PA.1	Cinisi	12047			€ 1.874.008,76	€ 1.245.568,30	€ 628.440,46	66,47%	33,53%	€ 1.334.372,91	€ 959.796,98	€ 374.575,93	71,93%	28,07%
PA	PA.1	Giardinello	2260			€ 174.591,60	€ 75.668,00	€ 98.923,60	43,34%	56,66%	€ 172.575,00	€ 107.908,11	€ 64.666,89	62,53%	37,47%
PA	PA.1	Isola delle Femmine	7336			€ 1.396.280,00	€ 598.508,65	€ 797.771,35	42,86%	57,14%					
PA	PA.1	Montelepre	6459			€ 550.897,00	€ 349.935,00	€ 200.962,00	63,52%	36,48%	€ 531.829,76	€ 395.506,16	€ 136.323,60	74,37%	25,63%
PA	PA.1	Partinico	31885			€ 3.798.916,00	€ 2.302.300,00	€ 1.496.616,00	60,60%	39,40%	€ 3.881.055,00	€ 2.470.066,00	€ 1.410.989,00	63,64%	36,36%
PA	PA.1	Terrasini	11696			€ 1.466.413,47	€ 1.309.653,00	€ 156.760,47	89,31%	10,69%					
PA	PA.1	Torretta	4157			€ 523.296,00	€ 314.908,00	€ 208.388,00	60,18%	39,82%	€ 518.571,00	€ 368.096,00	€ 150.475,00	70,98%	29,02%
PA	PA.1	Trappeto	3250			€ 613.000,00	€ 430.500,00	€ 182.500,00	70,23%	29,77%	€ 607.000,00	€ 451.000,00	€ 156.000,00	74,30%	25,70%
PA	PA.2	Altofonte	10316			€ 920.354,12	€ 524.722,51	€ 395.631,61	57,01%	42,99%	€ 914.943,87	€ 709.333,30	€ 205.610,57	77,53%	22,47%
PA	PA.2	Belmonte Mezzagno	11146			€ 971.761,00	€ 570.161,00	€ 401.600,00	58,67%	41,33%	€ 864.001,00	€ 607.258,00	€ 256.743,00	70,28%	29,72%
PA	PA.2	Bisacquino	4882			€ 652.548,00	€ 482.828,45	€ 169.719,55	73,99%	26,01%	€ 728.627,00	€ 448.835,84	€ 279.791,16	61,60%	38,40%
PA	PA.2	Campofiorito	1353			€ 93.252,00	€ 76.284,43	€ 16.967,57	81,80%	18,20%	€ 90.238,09	€ 74.797,43	€ 15.440,66	82,89%	17,11%
PA	PA.2	Camporeale	3489			€ 358.961,00	€ 208.858,00	€ 150.103,00	58,18%	41,82%	€ 366.250,00	€ 209.980,00	€ 156.270,00	57,33%	42,67%
PA	PA.2	Chiusa Sclafani	2994			€ 220.097,00	€ 201.619,00	€ 18.478,00	91,60%	8,40%	€ 220.269,00	€ 200.996,00	€ 19.273,00	91,25%	8,75%
PA	PA.2	Contessa Entellina	1917			€ 228.990,56	€ 162.829,36	€ 66.161,20	71,11%	28,89%	€ 231.439,84	€ 187.482,04	€ 43.957,80	81,01%	18,99%
PA	PA.2	Corleone	11373			€ 1.092.275,00	€ 601.204,00	€ 491.071,00	55,04%	44,96%	€ 1.074.012,95	€ 736.220,45	€ 337.792,50	68,55%	31,45%

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
PA	PA.2	Giuliana	2087			€ 193.117,88	€ 149.706,88	€ 43.411,00	77,52%	22,48%	€ 188.583,00	€ 179.285,49	€ 9.297,51	95,07%	4,93%
PA	PA.2	Monreale	38204			€ 2.842.439,86	€ 1.656.717,43	€ 1.185.722,43	58,29%	41,71%					
PA	PA.2	Palazzo Adriano	2262			€ 205.888,91	€ 160.407,80	€ 45.481,11	77,91%	22,09%	€ 208.564,92	€ 188.793,01	€ 19.771,91	90,52%	9,48%
PA	PA.2	Piana degli Albanesi	6018			€ 462.317,00	€ 320.686,50	€ 141.630,50	69,37%	30,63%	€ 440.033,80	€ 320.686,50	€ 119.347,30	72,88%	27,12%
PA	PA.2	Prizzi	5152			€ 571.458,84	€ 461.805,90	€ 109.652,94	80,81%	19,19%	€ 575.084,83	€ 512.366,24	€ 62.718,59	89,09%	10,91%
PA	PA.2	Roccamena	1604			€ 307.778,00	€ 200.532,00	€ 107.246,00	65,15%	34,85%					
PA	PA.2	San Cipirello	5473			€ 501.918,00	€ 290.775,00	€ 211.143,00	57,93%	42,07%	€ 459.491,00	€ 313.432,00	€ 146.059,00	68,21%	31,79%
PA	PA.2	San Giuseppe Jato	8799			€ 659.095,08	€ 421.134,73	€ 237.960,35	63,90%	36,10%	€ 647.956,94	€ 499.764,01	€ 148.192,93	77,13%	22,87%
PA	PA.2	Santa Cristina Gela	927			€ 77.518,00	€ 54.659,00	€ 22.859,00	70,51%	29,49%	€ 69.080,00	€ 48.237,00	€ 20.843,00	69,83%	30,17%
PA	PA.3	Palermo	655875			€ 117.674.911,00	€ 49.240.178,01	€ 68.434.732,99	41,84%	58,16%	€ 119.296.479,00	€ 70.539.750,98	€ 48.756.728,02	59,13%	40,87%
PA	PA.3	Ustica	1332												
PA	PA.4	Alia	3907			€ 284.524,00	€ 220.188,00	€ 64.336,00	77,39%	22,61%	€ 280.178,00	€ 216.483,00	€ 63.695,00	77,27%	22,73%
PA	PA.4	Altavilla Milicia	7177			€ 875.505,50	€ 276.734,70	€ 598.770,80	31,61%	68,39%	€ 878.853,37	€ 330.367,11	€ 548.486,26	37,59%	62,41%
PA	PA.4	Bagheria	56336			€ 5.037.953,00	€ 2.963.601,97	€ 2.074.351,03	58,83%	41,17%	€ 5.023.000,00	€ 3.464.200,59	€ 1.558.799,41	68,97%	31,03%
PA	PA.4	Baucina	2008			€ 263.450,00	€ 114.000,00	€ 149.450,00	43,27%	56,73%	€ 249.000,00	€ 231.000,00	€ 18.000,00	92,77%	7,23%
PA	PA.4	Bolognetta	4096			€ 575.135,00	€ 326.673,00	€ 248.462,00	56,80%	43,20%	€ 335.305,00	€ 239.734,00	€ 95.571,00	71,50%	28,50%
PA	PA.4	Campofelice di Fitalia	553			€ 62.612,47	€ 44.960,51	€ 17.651,96	71,81%	28,19%	€ 62.717,10	€ 47.623,43	€ 15.093,67	75,93%	24,07%

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
PA	PA.4	Casteldaccia	11233			€ 1.298.632,00	€ 922.107,42	€ 376.524,58	71,01%	28,99%	€ 1.299.727,00	€ 947.658,29	€ 352.068,71	72,91%	27,09%
PA	PA.4	Castrovolturno	3213			€ 234.405,25					€ 158.471,76	€ 152.130,00	€ 6.341,76	96,00%	4,00%
PA	PA.4	Cefala' Diana	1014			€ 119.829,00	€ 64.519,00	€ 55.310,00	53,84%	46,16%	€ 116.154,00	€ 78.349,00	€ 37.805,00	67,45%	32,55%
PA	PA.4	Ciminna	3877			€ 623.870,66	€ 406.335,89	€ 217.534,77	65,13%	34,87%	€ 411.320,09	€ 322.343,59	€ 88.976,50	78,37%	21,63%
PA	PA.4	Ficarazzi	11997												
PA	PA.4	Godrano	1175			€ 114.138,00	€ 72.716,00	€ 41.422,00	63,71%	36,29%	€ 176.638,00	€ 74.396,00	€ 102.242,00	42,12%	57,88%
PA	PA.4	Lercara Friddi	6984			€ 355.762,13	€ 254.934,73	€ 100.827,40	71,66%	28,34%	€ 440.122,86	€ 348.550,99	€ 91.571,87	79,19%	20,81%
PA	PA.4	Marineo	6791			€ 742.841,00	€ 550.962,00	€ 191.879,00	74,17%	25,83%	€ 848.475,00	€ 694.527,00	€ 153.948,00	81,86%	18,14%
PA	PA.4	Mezzojuso	2985			€ 330.000,00	€ 188.858,69	€ 141.141,31	57,23%	42,77%	€ 277.000,00	€ 246.569,38	€ 30.430,62	89,01%	10,99%
PA	PA.4	Misilmeri	28074			€ 3.185.831,09	€ 2.053.174,79	€ 1.132.656,30	64,45%	35,55%	€ 1.452.195,84	€ 1.042.326,57	€ 409.869,27	71,78%	28,22%
PA	PA.4	Roccapalumba	2680			€ 188.942,00	€ 133.219,00	€ 55.723,00	70,51%	29,49%	€ 176.638,00	€ 137.909,00	€ 38.729,00	78,07%	21,93%
PA	PA.4	Santa Flavia	10957			€ 1.150.152,00	€ 685.848,20	€ 464.303,80	59,63%	40,37%	€ 1.123.480,00	€ 669.626,84	€ 453.853,16	59,60%	40,40%
PA	PA.4	Ventimiglia di Sicilia	2108			€ 307.072,00	€ 267.238,81	€ 39.833,19	87,03%	12,97%	€ 231.039,00	€ 200.332,11	€ 30.706,89	86,71%	13,29%
PA	PA.4	Vicari	2962			€ 270.842,00	€ 215.781,00	€ 55.061,00	79,67%	20,33%	€ 270.842,00	€ 247.673,00	€ 23.169,00	91,45%	8,55%
PA	PA.4	Villabate	20434			€ 2.499.253,24	€ 661.425,24	€ 1.837.828,00	26,46%	73,54%	€ 1.777.195,26	€ 553.363,35	€ 1.223.831,91	31,14%	68,86%
PA	PA.4	Villafraati	3377			€ 255.145,93	€ 182.403,11	€ 72.742,82	71,49%	28,51%	€ 184.874,08	€ 141.609,58	€ 43.264,50	76,60%	23,40%
PA	PA.5	Aliminusa	1334			€ 182.471,00	€ 158.651,00	€ 23.820,00	86,95%	13,05%	€ 172.885,08	€ 128.135,24	€ 44.749,84	74,12%	25,88%

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
PA	PA.5	Caccamo	8382			€ 746.143,77	€ 60.436,00	€ 685.707,77	8,10%	91,90%					
PA	PA.5	Campofelice di Roccella	6939												
PA	PA.5	Castelbuono	9301			€ 1.266.096,00	€ 930.452,00	€ 335.644,00	73,49%	26,51%	€ 1.235.433,00	€ 863.250,00	€ 372.183,00	69,87%	30,13%
PA	PA.5	Cefalu'	13807			€ 3.338.166,89	€ 1.935.962,82	€ 1.402.204,07	57,99%	42,01%	€ 3.297.316,00	€ 2.067.202,76	€ 1.230.113,24	62,69%	37,31%
PA	PA.5	Cerda	5369			€ 781.816,00	€ 576.972,77	€ 204.843,23	73,80%	26,20%	€ 706.567,77	€ 559.692,64	€ 146.875,13	79,21%	20,79%
PA	PA.5	Collesano	4118			€ 565.208,00					€ 484.906,00	€ 370.001,00	€ 114.905,00	76,30%	23,70%
PA	PA.5	Gratteri	1016			€ 178.258,00	€ 170.045,65	€ 8.212,35	95,39%	4,61%	€ 158.080,00	€ 156.945,48	€ 1.134,52	99,28%	0,72%
PA	PA.5	Isnello	1638			€ 269.718,19	€ 210.196,26	€ 59.521,93	77,93%	22,07%	€ 250.042,54	€ 219.037,86	€ 31.004,68	87,60%	12,40%
PA	PA.5	Lascari	3489												
PA	PA.5	Montemaggiore Belsito	3574												
PA	PA.5	Pollina	3070			€ 502.044,00	€ 316.609,50	€ 185.434,50	63,06%	36,94%					
PA	PA.5	Sciara	2856			€ 375.869,00	€ 262.383,88	€ 113.485,12	69,81%	30,19%	€ 370.148,00	€ 253.471,00	€ 116.677,00	68,48%	31,52%
PA	PA.5	Scillato	637			€ 109.787,00	€ 0,00	€ 109.787,00	0,00%	100,00%	€ 92.861,27	€ 76.918,91	€ 15.942,36	82,83%	17,17%
PA	PA.5	Termini Imerese	27702			€ 4.928.282,00	€ 3.283.814,00	€ 1.644.468,00	66,63%	33,37%	€ 4.986.279,00	€ 3.694.763,00	€ 1.291.516,00	74,10%	25,90%
PA	PA.5	Trabia	9682			€ 1.633.144,00	€ 981.647,08	€ 651.496,92	60,11%	39,89%	€ 1.641.926,00	€ 956.006,47	€ 685.919,53	58,22%	41,78%
PA	PA.6	Alimena	2187			€ 287.432,67	€ 238.494,07	€ 48.938,60	82,97%	17,03%	€ 180.458,67	€ 159.394,71	€ 21.063,96	88,33%	11,67%
PA	PA.6	Blufi	1094			€ 92.545,35	€ 74.208,10	€ 18.337,25	80,19%	19,81%	€ 92.546,00	€ 92.428,59	€ 117,41	99,87%	0,13%

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
PA	PA.6	Bompietro	1503			€ 158.231,00					€ 134.477,80				
PA	PA.6	Caltavuturo	4219			€ 221.886,00	€ 204.022,00	€ 17.864,00	91,95%	8,05%	€ 219.000,00	€ 216.783,00	€ 2.217,00	98,99%	1,01%
PA	PA.6	Castellana Sicula	3612			€ 322.697,59	€ 239.410,86	€ 83.286,73	74,19%	25,81%	€ 319.483,87	€ 280.328,97	€ 39.154,90	87,74%	12,26%
PA	PA.6	Gangi	7102			€ 541.982,86	€ 512.588,30	€ 29.394,56	94,58%	5,42%	€ 467.895,33	€ 459.283,14	€ 8.612,19	98,16%	1,84%
PA	PA.6	Geraci Siculo	1943			€ 199.015,47	€ 152.879,58	€ 46.135,89	76,82%	23,18%	€ 164.724,95	€ 158.412,05	€ 6.312,90	96,17%	3,83%
PA	PA.6	Petralia Soprana	3469			€ 439.986,77	€ 320.519,04	€ 119.467,73	72,85%	27,15%	€ 424.524,87	€ 371.217,92	€ 53.306,95	87,44%	12,56%
PA	PA.6	Petralia Sottana	2980			€ 382.833,79	€ 297.200,84	€ 85.632,95	77,63%	22,37%	€ 391.158,15	€ 391.158,15	€ 0,00	100,00%	0,00%
PA	PA.6	Polizzi Generosa	3656			€ 376.986,40	€ 310.378,68	€ 66.607,72	82,33%	17,67%	€ 370.453,69	€ 340.141,69	€ 30.312,00	91,82%	8,18%
PA	PA.6	San Mauro Castelverde	1896			€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	0,00%	100,00%	€ 90.000,00	€ 89.918,64	€ 81,36	99,91%	0,09%
PA	PA.6	Sclafani Bagni	454			€ 44.921,93	€ 34.443,31	€ 10.478,62	76,67%	23,33%	€ 44.920,73	€ 38.014,16	€ 6.906,57	84,62%	15,38%
PA	PA.6	Valledolmo	3753												
RG	RG.1	Acate	9793			€ 879.000,00	€ 531.085,63	€ 347.914,37	60,42%	39,58%	€ 870.000,00	€ 656.538,39	€ 213.461,61	75,46%	24,54%
RG	RG.1	Chiaramonte Gulfi	8218			€ 939.669,15	€ 721.324,63	€ 218.344,52	76,76%	23,24%	€ 929.415,91	€ 720.786,87	€ 208.629,04	77,55%	22,45%
RG	RG.1	Comiso	30577			€ 3.030.410,00	€ 2.168.048,65	€ 862.361,35	71,54%	28,46%	€ 2.993.060,00	€ 2.268.622,75	€ 724.437,25	75,80%	24,20%
RG	RG.1	Giarratana	3172			€ 409.815,00	€ 370.875,23	€ 38.939,77	90,50%	9,50%	€ 366.512,00	€ 332.352,39	€ 34.159,61	90,68%	9,32%
RG	RG.1	Ispica	15554			€ 1.859.516,94	€ 1.401.439,33	€ 458.077,61	75,37%	24,63%	€ 1.909.672,00	€ 1.523.858,46	€ 385.813,54	79,80%	20,20%
RG	RG.1	Modica	55196			€ 7.435.315,24	€ 6.050.945,79	€ 1.384.369,45	81,38%	18,62%	€ 7.461.532,80	€ 4.990.123,98	€ 2.471.408,82	66,88%	33,12%

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
RG	RG.1	Monterosso Almo	3229			€ 319.328,92	€ 258.273,33	€ 61.055,59	80,88%	19,12%	€ 309.717,00	€ 272.867,42	€ 36.849,58	88,10%	11,90%
RG	RG.1	Pozzallo	19234			€ 1.877.110,00	€ 1.277.584,55	€ 599.525,45	68,06%	31,94%	€ 1.862.098,00	€ 1.523.815,43	€ 338.282,57	81,83%	18,17%
RG	RG.1	Ragusa	73743			€ 8.993.693,70	€ 8.825.795,03	€ 167.898,67	98,13%	1,87%	€ 8.995.289,82	€ 8.791.656,66	€ 203.633,16	97,74%	2,26%
RG	RG.1	Santa Croce Camerina	9945			€ 1.328.360,00	€ 1.016.209,89	€ 312.150,11	76,50%	23,50%	€ 1.264.906,00	€ 1.051.419,97	€ 213.486,03	83,12%	16,88%
RG	RG.1	Scicli	26556			€ 3.574.385,00	€ 2.418.915,16	€ 1.155.469,84	67,67%	32,33%	€ 2.240.684,67	€ 1.916.441,51	€ 324.243,16	85,53%	14,47%
RG	RG.1	Vittoria	63332			€ 5.095.001,22	€ 2.541.599,78	€ 2.553.401,44	49,88%	50,12%	€ 4.321.979,60	€ 2.127.834,47	€ 2.194.145,13	49,23%	50,77%
SR	SR.1	Augusta	34539			€ 4.633.514,00	€ 2.600.027,19	€ 2.033.486,81	56,11%	43,89%	€ 3.941.020,00	€ 3.095.452,59	€ 845.567,41	78,54%	21,46%
SR	SR.1	Buccheri	2148								€ 182.536,00	€ 112.779,00	€ 69.757,00	61,78%	38,22%
SR	SR.1	Buscemi	1147			€ 52.952,50					€ 38.876,00	€ 31.432,86	€ 7.443,14	80,85%	19,15%
SR	SR.1	Canicattini Bagni	7355			€ 620.000,00	€ 401.338,97	€ 218.661,03	64,73%	35,27%	€ 600.000,00	€ 514.935,97	€ 85.064,03	85,82%	14,18%
SR	SR.1	Carlentini	17587			€ 1.217.918,00	€ 859.616,20	€ 358.301,80	70,58%	29,42%	€ 1.211.440,00	€ 964.421,22	€ 247.018,78	79,61%	20,39%
SR	SR.1	Cassaro	819												
SR	SR.1	Ferla	2599			€ 295.856,85	€ 190.716,64	€ 105.140,21	64,46%	35,54%	€ 264.515,36	€ 225.499,43	€ 39.015,93	85,25%	14,75%
SR	SR.1	Floridia	23050			€ 1.666.298,65	€ 1.192.883,14	€ 473.415,51	71,59%	28,41%	€ 1.486.731,65	€ 1.143.222,64	€ 343.509,01	76,90%	23,10%
SR	SR.1	Francofonte	12392								€ 737.000,00	€ 628.000,00	€ 109.000,00	85,21%	14,79%
SR	SR.1	Lentini	24017			€ 3.414.000,00					€ 3.540.830,22	€ 2.067.877,47	€ 1.472.952,75	58,40%	41,60%
SR	SR.1	Melilli	13304			€ 1.296.227,00	€ 857.536,16	€ 438.690,84	66,16%	33,84%	€ 1.326.531,15	€ 1.170.845,55	€ 155.685,60	88,26%	11,74%

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009
SR	SR.1	Palazzolo Acreide	9061			€ 647.895,00	€ 550.077,00	€ 97.818,00	84,90%	15,10%	€ 572.113,00	€ 428.331,00	€ 143.782,00	74,87%	25,13%
SR	SR.1	Priolo Gargallo	12148			€ 2.601.200,00	€ 785.285,44	€ 1.815.914,56	30,19%	69,81%	€ 2.753.355,00				
SR	SR.1	Siracusa	123850			€ 21.668.398,14	€ 14.945.175,88	€ 6.723.222,26	68,97%	31,03%	€ 21.703.827,09	€ 15.494.344,00	€ 6.209.483,09	71,39%	28,61%
SR	SR.1	Solarino	7820			€ 666.553,00	€ 478.493,00	€ 188.060,00	71,79%	28,21%	€ 654.755,00	€ 469.995,00	€ 184.760,00	71,78%	28,22%
SR	SR.1	Sortino	8955			€ 618.000,00	€ 504.469,97	€ 113.530,03	81,63%	18,37%	€ 589.000,00	€ 576.076,73	€ 12.923,27	97,81%	2,19%
SR	SR.2	Avola	31827			€ 3.256.287,00	€ 2.188.413,77	€ 1.067.873,23	67,21%	32,79%	€ 3.335.715,00	€ 2.258.646,71	€ 1.077.068,29	67,71%	32,29%
SR	SR.2	Noto	24047			€ 3.153.700,87	€ 1.940.257,84	€ 1.213.443,03	61,52%	38,48%	€ 3.422.250,34	€ 2.386.761,42	€ 1.035.488,92	69,74%	30,26%
SR	SR.2	Pachino	21990			€ 2.145.631,40	€ 1.311.011,80	€ 834.619,60	61,10%	38,90%	€ 3.338.917,02	€ 2.223.203,91	€ 1.115.713,11	66,58%	33,42%
SR	SR.2	Porto Palo di Capo Passero	3818			€ 476.702,00	€ 397.088,36	€ 79.613,64	83,30%	16,70%	€ 333.965,00	€ 314.959,81	€ 19.005,19	94,31%	5,69%
SR	SR.2	Rosolini	21798			€ 1.288.688,00	€ 788.545,00	€ 500.143,00	61,19%	38,81%	€ 1.125.850,16	€ 927.363,00	€ 198.487,16	82,37%	17,63%
TP	TP.1	Alcamo	45835			€ 5.566.422,00	€ 3.775.776,00	€ 1.790.646,00	67,83%	32,17%	€ 4.476.729,00	€ 3.620.272,00	€ 856.457,00	80,87%	19,13%
TP	TP.1	Busetto Palizzolo	3095												
TP	TP.1	Calatafimi	7055												
TP	TP.1	Castellammare del Golfo	15293			€ 2.451.753,13	€ 1.657.066,68	€ 794.686,45	67,59%	32,41%	€ 1.992.207,73	€ 1.469.274,42	€ 522.933,31	73,75%	26,25%
TP	TP.1	Custonaci	5449			€ 873.041,12	€ 268.418,59	€ 604.622,53	30,75%	69,25%	€ 616.023,99	€ 412.470,37	€ 203.553,62	66,96%	33,04%
TP	TP.1	Erice	28583			€ 4.271.174,43	€ 2.993.894,72	€ 1.277.279,71	70,10%	29,90%	€ 3.473.564,00	€ 2.484.325,32	€ 989.238,68	71,52%	28,48%
TP	TP.1	Favignana	4314												

PR	ATO	COMUNE	Popolazione_99	tia	tarsu	RUOLO 2010	INCASSATO 2010	DA INC. 2010	% RISC. 2010	% DA INC. 2010	ruolo 2009	incassato 2009	DA INC. 2009	% INC. 2009	% DA INC. 2009	
TP	TP.1	Marsala	82774													
TP	TP.1	Paceco	11429													
TP	TP.1	Pantelleria	7846													
TP	TP.1	San Vito Lo Capo	4366													
TP	TP.1	Trapani	70622			€ 9.034.577,99	€ 5.213.385,10	€ 3.821.192,89	57,70%	42,30%	€ 8.896.211,18	€ 6.476.094,95	€ 2.420.116,23	72,80%	27,20%	
TP	TP.1	Valderice	12175													
TP	TP.2	Campobello di Mazara	10812													
TP	TP.2	Castelvetrano	30735													
TP	TP.2	Gibellina	4298													
TP	TP.2	Mazara del Vallo	51492													
TP	TP.2	Partanna	11168			€ 1.389.119,00	€ 1.064.566,21	€ 324.552,79	76,64%	23,36%						
TP	TP.2	Petrosino	7674													
TP	TP.2	Poggioreale	1576			€ 221.413,06	€ 178.497,45	€ 42.915,61	80,62%	19,38%						
TP	TP.2	Salaparuta	1741													
TP	TP.2	Salemi	10998													
TP	TP.2	Santa Ninfa	5125			€ 590.751,00	€ 499.561,72	€ 91.189,28	84,56%	15,44%						
TP	TP.2	Vita	2169													
TOTALI:			5051075			€ 646.134.234,97	€ 328.459.388,87	€ 308.877.364,61	54,99%	45,01%	€ 596.781.993,28	€ 372.653.664,03	€ 217.987.388,58	68,40%	31,60%	



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Nuove norme in materia di panificazione

(DDL n. 932)

Note sui disegni di legge
n. 17/2012

XV Legislatura
Luglio 2012

Servizio Studi

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei: dott.ssa Elisa Giudice.

Consigliere parlamentare assegnato all'Ufficio: dott.ssa Valeria Lo Verde.

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333

mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente dossier contiene delle brevi note per l'istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 932 "Nuove norme in materia di panificazione" precedute da una scheda contenente i dati identificativi dello stesso disegno di legge.

INDICE

<i>DATI IDENTIFICATIVI.....</i>	<i>5</i>
<i>ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA</i>	<i>6</i>

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Numero del disegno di legge</i>	932
<i>Titolo</i>	<i>Nuove norme in materia di panificazione</i>
<i>Iniziativa</i>	governativa
<i>Settore di intervento</i>	commercio
<i>Numero di articoli</i>	12
<i>Commissione competente</i>	III
<i>Pareri previsti</i>	commissione UE

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

Struttura e oggetto

Il disegno di legge si compone di dodici articoli. Esso mira a disciplinare l'attività di panificazione con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- requisiti per lo svolgimento dell'attività;
- chiusura domenicale e nei giorni festivi, salva la possibilità di apertura secondo un sistema di turnazione;
- vendita a domicilio;
- confezionamento;
- sanzioni amministrative.

Rispetto delle competenze costituzionalmente e statutariamente definite

Le norme proposte intervengono nel settore delle attività produttive e, in particolare, del commercio, materia di competenza esclusiva della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 14, lett. *d* dello Statuto; occorre tuttavia tenere conto nella normativa nazionale posta a tutela della concorrenza e, specialmente, dell'articolo 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ("Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane").

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge si rende necessario ai fini del rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa, per l'abrogazione di precedenti disposizioni di legge e per la previsione di illeciti e relative sanzioni amministrative.

Coordinamento con la normativa vigente ed eventuali lavori legislativi in corso

Va segnalato che l'art. 10 del disegno di legge ("Pane tipico siciliano") presenta un contenuto sostanzialmente identico all'articolo 9 della legge regionale n. 25/2011 ("Pane tradizionale siciliano") pertanto andrebbe cassato.

Formulazione del testo e criticità

- Il disegno di legge non delinea chiaramente il procedimento autorizzativo dell'attività di panificazione.
- All'articolo 1 si rinvia ai <<criteri fissati dall'articolo 8, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59>>; tuttavia tale lettera non pone criteri ma detta la definizione di “motivi imperativi d'interesse generale”.
- L'articolo 7, in tema di servizio a domicilio, consente un'attività lecita e già ampiamente praticata dagli esercizi commerciali e per la quale non appare necessario un intervento normativo volto ad autorizzarla.
- L'articolo 8 in tema di confezionamento appare eccessivamente dettagliato e disciplina aspetti che sarebbe meglio demandare ad atti di normazione secondaria.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



**Nota di lettura sull'emendamento COMM BIL A 132 presentato dal Governo
al ddl n. 900/A "Norme in materia di entrata. Finanziamento di leggi di
spesa".**

n. 18/2012

XV Legislatura
Luglio 2012

Servizio Studi e affari europei

Direttore: dott.ssa Laura Salamone

Nota di lettura a cura della dott.sa Elisa Giudice, Capo Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei.

Le note di commento sono tratte in gran parte dal dossier n. 14/2011 relativo al ddl n. 801 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale", formulate dai consiglieri parlamentari dott.ssa Arianna Gerardi, dott.ssa Elisa Giudice, dott. Salvatore Cantone, dott.ssa Sabrina Gatto, dott.ssa Valeria Lo Verde e dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio.

Coadiutori parlamentari: Rosalia Barravecchia, Matilde Sacco e Marcella Sirchia.

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

PREMESSA

L'emendamento COMM BIL A 132 presentato dal Governo al ddl n. 900/A "Norme in materia di entrata. Finanziamento di leggi di spesa" riproduce alcune norme contenute nel disegno di legge n. 801 "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale*", presentato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'economia il 7 ottobre 2011, e non approvate in sede di Commissione né in Aula, nonché altre norme del medesimo disegno di legge, confluite poi nella legge finanziaria approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 18 aprile 2012 (legge regionale n. 26/2012): alcune di tali ultime norme sono state successivamente impugnate dal Commissario dello Stato.

Essendo trascorso un lasso di tempo di circa nove mesi fra la data di presentazione del ddl n. 801 e la data di deposito del maxiemendamento preso in considerazione nella presente nota alcune delle disposizioni ivi proposte non risultano quindi più attuali perché approvate con la citata legge di stabilità del 2012 (la legge regionale n. 26/2012) ovvero con altre leggi approvate nel citato arco temporale (la legge regionale n. 7 e la n. 9 del 2012).

Si sono quindi evidenziate in grassetto, la colonna di sinistra che contiene il testo dell'articolato, le norme già approvate dall'Aula con la legge finanziaria o con altre leggi regionali e, ove tali norme siano state impugnate, nella relativa nota si è riportato il testo della norma approvata con l'impugnativa del Commissario dello Stato.

Nella colonna di destra sono riportate alcune brevi note di lettura tratte in gran parte dal dossier predisposto dal Servizio Studi in occasione della presentazione del disegno di legge n. 801.

<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni in favore dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente</p> <p>1. Al fine di garantire l’autonomia dell’Agenzia gli oneri connessi alle istruttorie per il rilascio di pareri ed ai controlli di cui agli articoli 29 ter, 268 comma 1 lettera p), 128 e 197, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, all’articolo 3 della legge regionale n. 9/2010, all’articolo 14 della legge n. 447/1995 e all’articolo 90 della legge regionale n. 6/2001, all’articolo 14 della legge n. 36/2001 e agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334/99, effettuati dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – Sicilia, sono posti a carico dei soggetti gestori o dei richiedenti. L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente con decreto emanato di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, su proposta dell’ARPA, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua modalità, importi e soggetti tenuti al pagamento degli stessi.</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>Norma già approvata con la legge finanziaria l.r. n. 26/2012, art. 6 comma 34, e impugnata dal Commissario dello Stato.</p> <p>Il testo dell’impugnativa è il seguente:</p> <p><i>Art.6, comma 34 - La disposizione pone a carico dei soggetti gestori e/o dei richiedenti gli oneri connessi ai controlli effettuati dall’ARPA. L’estrema genericità della norma, che demanda all’Assessore regionale per il Territorio di concerto con quello per l’Economia il compito di emanare un decreto attuativo pone lo stesso in evidente contrasto con l’articolo 97 della Costituzione.</i></p> <p><i>Codesta ecc.ma Corte ha infatti affermato, con costante giurisprudenza (ex plurimis sent. n. 307/2003) che la “assoluta indeterminatezza” del potere demandato ad una pubblica amministrazione <<senza indicazione di alcun criterio da parte della legge>> viola il principio di legalità sostanziale.</i></p> <p>Attribuisce ai soggetti gestori o richiedenti gli oneri connessi all’istruttoria per i seguenti procedimenti: rilascio autorizzazione integrata ambientale; controlli sugli scarichi in pubblica fognatura; controlli sull’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; controlli sugli interventi di bonifica e monitoraggio dei siti inquinati; controlli sull’inquinamento acustico; controlli sulle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; controlli sui pericoli conseguenti ad utilizzo di sostanze pericolose.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;">Misure per il contenimento dei costi istituzionali</p> <p>1. Per gli esercizi finanziari 2012, 2013, 2014 l’Assemblea regionale siciliana, in conformità con quanto previsto dal proprio ordinamento, valuta le iniziative volte a conseguire gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.</p> <p>2. A decorrere dal primo rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana, il compenso complessivo per la carica di parlamentare regionale è determinato dagli organi dell’Assemblea stessa, avuto riguardo a quanto previsto dall’articolo 1, del decreto legge 6</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>L’articolo interviene in diversi settori della spesa pubblica, al fine di realizzare un contenimento dei costi.</p> <p>I commi 1 e 2 riguardano l’Assemblea regionale siciliana, il comma 2 in particolare modificano quanto disposto dalla legge regionale n. 44/1965 in tema di indennità parlamentare e vanno valutati alla luce dell’autonomia costituzionalmente garantita all’Assemblea regionale siciliana.</p>

<p>luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111.</p> <p>3. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.</p> <p>4. Dopo la cessazione dall'ufficio, a favore di titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, non possono essere utilizzati immobili pubblici né destinati, agli stessi, personale regionale, né messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti alla Regione, ad istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed a enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale.</p> <p>5. L'Assessore regionale per l'economia entro il mese di giugno di ogni anno presenta alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato di attuazione delle misure di contenimento della spesa adottate dall'Amministrazione regionale in ottemperanza delle disposizioni impartite con delibera di Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011 concernente 'Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica ed i costi della politica- Atto di indirizzo'.</p> <p>IL COMMA 6 E' BARRATO A MANO QUINDI E' DA INTENDERSI NON PRESENTATO [6. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 10 sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>Il comma 3 è stato già approvato con la legge finanziaria l.r. n. 26/2012, art. 11 comma 24.</p> <p>Il comma 4 prevede la cessazione dal godimento di alcuni <i>benefits</i> da parte di coloro che non siano più titolari di cariche e uffici pubblici.</p> <p>Il comma 5 prevede, infine, la presentazione di una relazione annuale da parte dell'Assessore per economia all'ARS sull'attuazione della delibera di Giunta del 5 agosto 2011 sul contenimento delle spese.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 3
Riduzione compensi organi collegiali

1. A decorrere dal 1 gennaio 2012 le indennità, i compensi, i gettoni, o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, escluse le aziende, enti ed istituti del Servizio sanitario regionale, nonché dalle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo non previsti dai vigenti CCRL, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2014, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo fondamentale di servizio. E' comunque fatto divieto all'Amministrazione regionale ed agli enti pubblici regionali ed in generale agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di erogare compensi per l'attività di commissario o liquidatore superiori a quelli determinati all'atto del conferimento dell'incarico. Nel caso in cui tale quantificazione non sia stata determinata trovano applicazione gli importi minimi tariffari comunque non eccedenti il tetto di cui al presente comma. La corresponsione di emolumenti per importi superiori a quelli indicati determina la responsabilità erariale, anche con riferimento al conferimento dell'incarico.

2. Gli enti pubblici regionali, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, se partecipati prevalentemente dalla Regione e/o dagli enti locali, esclusi le aziende, enti ed istituti del Servizio sanitario regionale, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare, a decorrere dal primo rinnovo

NOTA

L'articolo contiene diverse norme relative ad organi collegiali, finalizzate alla riduzione della spesa pubblica.

Esso riproduce, in più parti, disposizioni nazionali previste dall'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, e successive modifiche.

Il comma 1 prevede la riduzione del 10% dei compensi previsti alla data del 30 aprile 2010, per il triennio 2012-2014, di organi collegiali della Regione, nonché di enti, di società partecipate e dei commissari straordinari. Prevede, inoltre, il divieto di erogazione di compensi superiori a quelli previsti nell'atto di conferimento, pena responsabilità erariale.

Il comma 2 prevede che gli organi di amministrazione e di controllo degli enti regionali, anche economici, e di quelli partecipati prevalentemente dalla Regione o dagli enti locali, se già non aventi composizione monocratica, siano costituiti da tre componenti. Il mancato adeguamento degli statuti entro il primo rinnovo comporta responsabilità erariale e

successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore a tre componenti. In ogni caso, le amministrazioni che svolgono funzioni di tutela e vigilanza provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, comitati e commissioni della Regione è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la partecipazione a comitati, collegi, commissioni, organi collegiali ad esclusione dei collegi sindacali e di revisione degli enti, che comunque ricevono contributi a carico della Regione è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. La violazione di quanto previsto dal presente comma, in relazione alle previsioni normative, determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico della Regione. La disposizione del presente comma non si applica agli enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto dell'Assessore regionale per l'economia su proposta dell'Assessorato vigilante, nonché alle società.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2012 le indennità, i compensi, i gettoni o le altre utilità comunque denominate spettanti al personale regionale di

nullità degli atti adottati dagli enti interessati.

Gli organi delle aziende e degli enti del servizio sanitario sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi 1 e 2.

I commi 3 e 4 sanciscono il carattere onorifico, fatto salvo il rimborso spese, della partecipazione ad organi collegiali della Regione ed a quelli degli enti che ricevono finanziamenti regionali, con esclusione dei collegi sindacali e di revisione. Per gli enti la violazione comporta, oltre la responsabilità erariale e la nullità degli atti, l'impossibilità di ricevere anche indirettamente contributi. Tale disciplina non si applica ad alcune categorie di enti no profit o con scopi di ricerca, alle camere di commercio, alle società e alle aziende sanitarie, nonché agli enti economici da individuare con decreto dell'Assessore per l'economia.

Il comma 5, infine, prevede che tutti i compensi, comunque denominati, attribuiti ai dipendenti regionali di ruolo per incarichi

<p>ruolo, assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con qualifica dirigenziale e non, afferenti incarichi aggiuntivi, a qualsiasi titolo conferiti, in forza di specifiche norme, delibere o qualsiasi atto amministrativo, in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti in rappresentanza dall'amministrazione o su designazione della stessa sono corrisposte direttamente al personale regionale incaricato, nella misura del 50 per cento per il personale dirigenziale e nella misura dell'80 per cento per il personale non dirigenziale. La differenza è versata in entrata del bilancio della Regione entro l'esercizio finanziario di riferimento</p>	<p>aggiuntivi siano corrisposti direttamente ai soggetti interessati, nella misura del 50 per cento per il personale con qualifica dirigenziale e dell'80 per cento per quello non dirigenziale. N.B. Attualmente sono previsti (artt. 17 e 20, l.r. n. 11/2010) compensi massimi di 50.000 euro e di 25.000 euro per gli organi di amministrazione e di controllo di enti e società regionali e locali</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 Misure in materia di contenimento della spesa del personale</p> <p>1. Per il triennio 2012/2014 la dotazione organica prevista dall'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni rimane invariata nel totale complessivo e con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, può essere modificata in diminuzione o con riferimento al numero di soggetti per singola categoria senza che il numero complessivo del personale aumenti e senza che il costo complessivo dello stesso aumenti rispetto a quello effettivamente sostenuto al 31 dicembre 2010.</p> <p>2. Per il triennio 2014/2016 la dotazione organica prevista dall'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni viene annualmente ridotta nella misura annua del 50 per cento del personale a qualunque titolo cessato nel corso dell'anno precedente.</p> <p>3. Per il triennio 2012/2014, la dotazione organica della dirigenza di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è costituita dal personale in servizio alla data del 31 dicembre 2010 e rimane invariata nel totale complessivo e con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>Si stabiliscono misure varie di contenimento della spesa del personale dipendente dalla Regione, nonché dagli enti ai quali essa contribuisce in via ordinaria.</p> <p>I commi da 1 a 4 contengono previsioni simili a quelle già contenute al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 9/2012. In sede di approvazione va pertanto effettuato il coordinamento con le predette disposizioni, abrogandole o modificandole.</p> <p>I commi in esame dispongono, per il triennio 2012-2014, l'invarianza della dotazione organica sia del personale regionale che della dirigenza, rispettivamente stabilite dall'articolo 51 della legge regionale n. 11 del 2010 e dall'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2000, ovvero la loro modifica in diminuzione o con riferimento al numero di soggetti per singola categoria, senza aumento del numero complessivo del personale. Nel triennio 2014-2016 si dovrà invece annualmente procedere alla riduzione delle predette dotazioni organiche nella misura del cinquanta per cento del personale a qualunque titolo cessato nel corso dell'anno precedente.</p> <p>Si riporta di seguito il comma 3 dell'art. 1 della l.r. 9/2012:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i><<3. Per il triennio 2015-2017 la dotazione organica, prevista dall'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è diminuita annualmente del 50 per cento del</i></p>

autonomie locali e la funzione pubblica di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, può essere modificata in diminuzione o con riferimento al numero di soggetti per singola fascia senza che il numero complessivo del personale aumenti e senza che il costo complessivo dello stesso aumenti rispetto a quello effettivamente sostenuto al 31 dicembre 2010.

4. Per il triennio 2014/2016 la dotazione organica prevista dal comma 3 viene annualmente ridotta nella misura annua del 50 per cento del personale a qualunque titolo cessato nel corso dell'anno precedente.

5. Al fine di rendere effettiva la prestazione lavorativa a favore della Regione, sessanta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge, cessa il distacco o il comando presso altri organismi pubblici e privati, con oneri a carico della Regione, del personale della Regione.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organismi pubblici e privati presso i quali è utilizzato il personale di cui al comma 5 possono richiedere di attivare il processo di mobilità volontaria del personale già in posizione di distacco o comando. La Regione rilascia il relativo nulla osta, previo assenso del personale interessato. Qualora la Regione provveda per effetto di specifiche disposizioni legislative, al pagamento del trattamento fondamentale del personale utilizzato dagli organismi di cui al presente comma, con decreto del Ragioniere generale, su richiesta del dirigente generale della funzione pubblica, sono trasferite agli stessi organismi le risorse finanziarie necessarie a far fronte al trattamento economico fondamentale conseguente alla definizione delle procedure di mobilità di cui al presente comma.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 12, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non trovano applicazione per il personale distaccato o comandato presso gli uffici dell'Amministrazione dello Stato particolarmente esposti nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata. Il personale distaccato di cui al presente comma non può comunque superare il numero di 250 unità. I relativi oneri, ivi compreso il trattamento accessorio corrispondente a quello in godimento

personale di ruolo a qualunque titolo cessato dal rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente>>.

Il commi da 5 a 8 contengono previsioni simili a quelle già contenute al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 9/2012. In sede di approvazione va pertanto effettuato il coordinamento con le predette disposizioni.

I commi in esame prevedono la cessazione dell'utilizzazione del personale regionale, tramite distacco o comando del personale regionale, con oneri a carico della Regione, presso altri organismi pubblici o privati. Questi ultimi potranno richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità per il relativo personale, che sarà subordinata al nulla osta da parte della Regione e all'assenso dei soggetti interessati. Da tali disposizioni verrà esentato il personale distaccato o comandato presso gli uffici dell'Amministrazione dello Stato particolarmente esposti nell'azione di contrasto della criminalità organizzata, sino alla concorrenza di 250 unità.

Si riporta di seguito il comma 4 dell'art. 1 della l.r. 9/2012:

<<4. Al fine di contenere la spesa per il personale della Regione e degli enti locali, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a comandare o distaccare per un biennio presso gli enti locali, previo assenso dell'interessato, personale regionale con qualifica dirigenziale con oneri per il trattamento economico fondamentale a carico dell'amministrazione di appartenenza. Le procedure ed i criteri, che prevedono il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza sono stabiliti dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, con l'Anci Sicilia e con l'Unione regionale province siciliane. Le

nell'Amministrazione dello Stato, continuano a gravare sul bilancio della Regione.

8. Le somme di cui al comma 7 versate in entrata del Bilancio Regionale sono destinate al miglioramento dei saldi di bilancio e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni

9. Sono soppresse le parole da “; i compensi dovuti” a “accessorio della dirigenza” dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

10. Ferme restando le riduzioni previste dal decreto legge n. 78/2010 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2014 i trattamenti economici complessivi dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, **ivi compresa l'Assemblea Regionale Siciliana**, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, nonché i trattamenti di pensione direttamente o indirettamente a carico della Regione, superiori a 250.000 euro sono ridotti del 20 per cento per la parte eccedente il predetto importo; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 250.000 euro lordi; Le riduzioni previste dal presente comma sono versate in entrata del bilancio della Regione e sono destinate al miglioramento dei saldi di bilancio e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni.

11. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le retribuzioni onnicomprensive in favore dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni,

procedure prevedono l'attivazione di processi di mobilità volontaria del personale regionale in posizione di comando o distacco presso gli enti locali al termine del biennio, quale presupposto per l'autorizzazione al comando o distacco di cui al presente comma.>>

Il comma 10 stabilisce la riduzione del venti per cento del trattamento economico complessivo dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, anche di qualifica dirigenziale, inclusi i trattamenti di pensione (intesa in senso lato, ossia comprensivo di istituti, aziende ed organismi vari ad essa direttamente collegati) per la parte eccedente i 250.000 euro.

Fra gli enti è inclusa l'Assemblea regionale siciliana: la legittimità di tale previsione va valutata alla luce dell'autonomia costituzionalmente garantita all'Assemblea regionale siciliana.

Il comma 11 riproduce, con modifiche, una norma già approvata con la legge finanziaria l.r. n. 26/2012, articolo 11 comma 35, e impugnata dal Commissario dello Stato.

società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende ed istituti del Servizio sanitario regionale, non possono superare quelle in atto corrisposte ai dirigenti regionali interni di pari qualifica ridotte del 15 per cento. Nei predetti enti sono ammesse non più di due posizioni apicali, compreso l'eventuale direttore generale ove previsto, e non più di tre posizioni intermedie, per gli enti con più di duecento dipendenti e non più di una posizione apicale e una posizione intermedia, per gli enti con meno di 200 dipendenti

12. Al fine di accelerare la spesa legata ai fondi comunitari, l'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali, previa delibera di Giunta, è autorizzato ad assegnare, anche temporaneamente, personale regionale ai dipartimenti regionali maggiormente esposti al rischio disimpegno automatico. Gli Assessori interessati al disimpegno in Giunta assicurano la necessaria proposta e gli Assessori che cedono il personale i relativi nulla osta.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'indennità prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 15 giugno 1988, n.11 e successive modifiche ed integrazioni è dovuta esclusivamente al personale del ruolo del corpo regionale delle foreste che espleta le funzioni di polizia.

14. Le eventuali indennità già corrisposte ai sensi della normativa previgente al personale, di cui al comma precedente, assegnato ad altri Dipartimenti Regionali od uffici equiparati ed uffici speciali viene riassorbita con i futuri aumenti contrattuali.

15. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 le parole "Per i dipendenti regionali genitori o coniugi non legalmente od effettivamente separati o figli di dipendenti disabili gravi continua ad applicarsi l'attuale normativa in materia di pensionamento dei dipendenti regionali" sono sostituite dalle seguenti: "La risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti regionali è disciplinata dalle norme relative ai dipendenti dello Stato".

Il nuovo testo desta comunque perplessità rispetto alle censure mosse.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 comma 35 della l.r. 26/2012:

<<35. L'ammontare del trattamento economico dei dirigenti apicali degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, degli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, esclusi gli enti del settore sanitario, non può essere superiore al 50 per cento del trattamento economico percepito dai dirigenti generali dell'Amministrazione regionale>>.

Il testo dell'impugnativa è il seguente:

Art. 11, comma 35 - Viene determinato il parametro massimo cui deve attenersi il trattamento economico dei dirigenti apicali degli istituti, aziende, agenzie, fondazioni, e degli enti regionali sottoposti a tutela e vigilanza della Regione.

La norma esula dalla competenza del legislatore regionale in quanto il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dirigenti è definito dai contratti collettivi ed in generale dal titolo III del D.Leg. 165/2001.

Essa pertanto si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma lett. l) della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e quindi dei rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile.

La disposizione testé approvata inoltre potrebbe consentire aumenti retributivi in controtendenza rispetto all'attuale politica statale volta al contenimento delle spese in materia contrattuale ed in particolare l'art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2010 con le conseguenti violazioni dei principi di coordinamento della finanza pubblica e quindi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione a cui la Regione non può derogare. La disposizione in questione eccede dalla competenza esclusiva della Regione in materia dell'ordinamento del personale essendo riconducibile piuttosto a quella del coordinamento della finanza pubblica per la quale ha competenza concorrente ai sensi dell'art. 10 della L. Cost. n. 3/2001.

Il comma 12 autorizza (comma 22) l'assegnazione di personale regionale ai

<p>16. L'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, comma 1-bis, è abrogato.</p> <p>17. I comparti di contrattazione omogenei del personale della Regione sono unificati. Il Dipartimento della Funzione Pubblica provvede entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge alla definizione di una tabella di equiparazione. La Giunta regionale entro i successivi tre mesi provvede alla assegnazione ai Dipartimenti delle risorse umane inserite nella pianta organica. I trasferimenti di sede o le assegnazioni di carichi di lavoro, al fine di ottimizzare l'utilizzazione di risorse comunitarie o nazionali o per imprescindibili esigenze di servizio della P.A., possono avvenire anche nei confronti di servizi appartenenti ad altri Dipartimenti previa convenzione che disciplini modalità e tempi di avvalimento approvata dalla Giunta.</p>	<p>dipartimenti regionali maggiormente esposti al rischio di decadenza dalla fruizione dei fondi comunitari a causa di disimpegno automatico.</p> <p>I commi 13 e 14 riservano al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste che espleta le funzioni di polizia l'indennità di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 11 del 1988, con previsione del riassorbimento con i futuri aumenti contrattuali delle indennità corrisposte ad altri soggetti.</p> <p>I commi 15 e 16 riproducono il testo di norme già approvate con l'articolo 4 della legge regionale n. 7/2012, la quale nell'abrogare il diritto al pensionamento del personale regionale con un congiunto disabile grave, limitandolo al caso di dipendente portatore di handicap, dettava anche una disciplina transitoria per i soggetti in possesso dei requisiti di legge alla data di entrata in vigore della nuova normativa regionale dettata. Con tale norma gli effetti dell'applicazione della disciplina della legge n. 104/92 nell'ordinamento regionale venivano di fatto omologati a quelli operanti in campo nazionale.</p> <p>Il comma 17 prevede l'unificazione dei comparti di contrattazione omogenei del personale della Regione. Si deferisce alla Giunta regionale l'assegnazione ai Dipartimenti delle risorse umane inserite nella pianta organica, con la possibilità di disporre trasferimenti ed assegnazioni anche nei confronti di servizi appartenenti ad altri Dipartimenti secondo modalità stabilite da apposita convenzione approvata dalla Giunta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5. Spese per missioni</p> <p>1. Ai fini del contenimento della spesa, le missioni dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione, da effettuarsi per compiti istituzionali nell'ambito del territorio regionale, possono essere autorizzate dalle Amministrazioni di appartenenza anche con l'uso del mezzo proprio del dipendente, previa verifica da parte del dirigente generale del minor costo complessivo rispetto all'utilizzo del mezzo pubblico.</p> <p>2. Al rimborso delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio, le Amministrazioni provvedono mediante rimborso forfettario pari ad 1/5 del costo della benzina vigente nel tempo.</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>Si stabiliscono disposizioni volte a contenere la spesa per le missioni del personale regionale, che potranno essere svolte anche con l'uso di mezzi propri del dipendente, con rimborso di un importo forfettario.</p>

Art. 6
Contenimento della spesa per locazioni passive

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione passiva stipulati dall'Amministrazione regionale per proprie esigenze allocative con proprietari privati possono essere rinnovati alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1 gennaio 2012, del 15 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario l'Amministrazione procede, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi sistemazioni allocative meno onerose.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, agli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie.

3. Gli organi di vigilanza e controllo interno comunicano, a pena di decadenza, annualmente alle rispettive e competenti amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela ed all'Assessorato regionale dell'economia la corretta applicazione del presente articolo e l'entità dei risparmi conseguiti.

4. Per razionalizzare e contenere la spesa in materia di locazione passiva e di acquisizione di immobili di proprietà privata la Regione può procedere ad operazioni di permuta con immobili di proprietà di terzi suscettivi di interesse governativo-istituzionale soggetti al vincolo della memoria pubblica o condotti in locazione passiva dall'Amministrazione regionale ed adeguati all'uso governativo-istituzionale con immobili rientranti nel patrimonio regionale disponibile, senza oneri a carico del bilancio regionale.

NOTA

Prevede che alla scadenza naturale dei contratti di locazione di cui l'amministrazione regionale (ovvero agenzie, consorzi, fondazioni etc sottoposte a tutela e vigilanza della Regione), risulti conduttore, essi possano essere rinnovati, per ulteriori 6 anni, solo a condizione che si applichi una decurtazione secca del 15% del canone di locazione a partire dal 2012.

Art. 7

Razionalizzazione e contenimento spesa pubblica e razionalizzazione degli enti regionali e delle società partecipate

1. Il numero massimo degli uffici speciali di cui all'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore a quattro. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua gli uffici speciali da sopprimere ai fini del rispetto del limite numerico di cui al presente articolo.

2. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione dei capitoli intestati agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione, ad esclusione dei capitoli intestati agli uffici posti alle dirette dipendenze di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, nonché agli uffici di diretta collaborazione degli Assessori regionali è attribuita alla prima struttura dipartimentale del rispettivo ramo di amministrazione, secondo l'elencazione di cui alla tabella 'A' della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e ove trattasi di capitoli concernenti spese di personale al Dipartimento della funzione pubblica e del personale.

3. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 Codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di

NOTA

Il comma 1 riduce a quattro il numero massimo degli uffici speciali operanti presso l'Amministrazione regionale ai sensi della legge n. 10 del 2000, e si deferisce alla Giunta regionale l'individuazione degli uffici speciali da sopprimere.

Si attribuisce la gestione dei capitoli intestati agli uffici di diretta collaborazione alla prima struttura dipartimentale del rispettivo ramo di amministrazione, mentre al Dipartimento della funzione pubblica è deferita la gestione dei capitoli concernenti spese del personale. Si fa eccezione per i capitoli intestati agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale n. 19 del 2008 (Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, Ufficio stampa e documentazione, Ufficio della segreteria di Giunta).

Il comma 3 stabilisce, per gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2000, il divieto di effettuare determinate operazioni finanziarie a favore di società partecipate non quotate che risultino in perdita, con talune eccezioni stabilite al fine di garantire servizi di pubblico interesse, nonché esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di sanità.

<p>pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore per l'economia, di concerto con gli altri assessori competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.</p> <p>4. Non può assumere l'incarico di amministratore o di dirigenza apicale in istituti, enti regionali comunque denominati, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, chi avendo ricoperto nei tre anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso la gestione in termini peggiorativi per due esercizi consecutivi.</p> <p>5. La Regione attiva la procedura di revoca per giusta causa prevista dal codice civile nei confronti degli amministratori o dirigenti in carica che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente qualora nel primo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stessi abbiano registrato un ulteriore peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.</p> <p>6. Sono revocati gli incarichi di cui al comma 7 conferiti a soggetti che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano chiuso in perdita la gestione per due esercizi consecutivi</p>	<p>I commi da 4 a 6 inseriscono talune disposizioni volte a sanzionare gli amministratori e dirigenti che abbiano conseguito risultati gestionali non soddisfacenti . In particolare, vengono esclusi dagli incarichi apicali presso istituti, agenzie ed organismi vari finanziati o controllati dalla Regione coloro che abbiano svolto analoghi incarichi nei tre anni precedenti con esiti peggiorativi sul piano gestionale. La Regione potrà attivare la procedura di revoca nei confronti degli amministratori e dei dirigenti (ma forse andrebbe chiarito se si tratti di tutti i soggetti dotati di tale qualifica nell'ambito dell'Amministrazione regionale o solo di quelli considerati nel comma precedente) che, in aggiunta, abbiano effettuato, nel corso dell'esercizio successivo all'entrata in vigore della legge, scelte gestionali che abbiano provocato ulteriori peggioramenti dei conti. Saranno infine revocati gli incarichi di chi abbia chiuso la gestione in perdita per due esercizi consecutivi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 Soppressione enti</p> <p>1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi ed enti strumentali regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza della Regione, le cui funzioni sono assicurate esclusivamente mediante trasferimenti diretti dalla stessa, sono posti in liquidazione con decreto dell'Assessore al ramo di amministrazione che svolge le funzioni di organo di tutela e vigilanza, di</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>L'articolo prevede la soppressione degli enti e degli organismi pubblici, per i quali le spese di funzionamento siano coperte integralmente mediante trasferimenti diretti della Regione, che si trovino in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotazione organica inferiore a settanta dipendenti; - situazione di crisi economica, finanziaria e patrimoniale, nell'ultimo biennio, tale da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni indispensabili;

<p>concerto con l'Assessore regionale per l'economia, se la dotazione organica effettiva del personale è inferiore a settanta dipendenti oppure la situazione economica, finanziaria e patrimoniale presenta, nell'ultimo biennio, un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con decreto di cui al presente comma i relativi organi sono dichiarati decaduti ed è nominato un commissario.</p> <p>2. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente.</p> <p>3. Ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente articolo è nullo. Le funzioni, i compiti, le risorse strumentali ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono trasferiti con decreto del Presidente della Regione, di natura non regolamentare, su proposta dell'Assessorato che svolge le funzioni di organo tutorio, di concerto con l'Assessorato regionale dell'economia, in altro ente od organismo strumentale della Regione o presso la RESAIS SpA.</p> <p>4. L'attribuzione delle risorse finanziarie comunque non può essere superiore alla misura del contributo regionale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.</p> <p>5. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti del servizio sanitario regionale.</p> <p>6. Sono esclusi dalla soppressione gli enti ed</p>	<p>- impossibilità di fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.</p> <p>Per la messa in liquidazione, la dichiarazione di decadenza degli organi e la nomina di un commissario, si fa rinvio ad un decreto dell'Assessore al ramo che svolge le funzioni di vigilanza dell'ente soppresso.</p> <p>Le funzioni, le risorse e il personale degli enti soppressi, fermo il mantenimento del trattamento economico e della posizione previdenziale, sono trasferiti in altri enti o presso la RESAIS S.p.A.</p> <p>Per le eventuali differenze retributive è previsto che venga corrisposto uno specifico assegno (comma 4).</p> <p>E', altresì, prevista la formazione di apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale trasferito (comma 5).</p> <p>Restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo gli enti del servizio sanitario nonché quelli di particolare rilievo, individuati con decreto del Presidente della Regione (comma 6).</p> <p>N.B.</p> <p>L'articolo suscita perplessità sotto il profilo del rispetto del principio di legalità in quanto esso appare connotato da un eccesso di delega ad atti amministrativi.</p> <p>La formulazione del testo, inoltre, risulta in più parti vaga: in particolare, non è ben definita la fattispecie, indicata come seconda ipotesi di soppressione, relativa alla presenza di criticità di carattere economico-finanziario</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>organismi, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente della Regione da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>7. Al fine del presente articolo si definiscono organismi strumentali della Regione, le articolazioni organizzative della stessa, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 9.</p> <p>Riordino dei consorzi ripopolamento ittico</p> <p>1. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:</p> <p style="padding-left: 2em;">“1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei consorzi di ripopolamento ittico l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a procedere, con proprio decreto, alla riorganizzazione dei consorzi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge. I consigli di amministrazione dei consorzi di ripopolamento ittico in carica decadono all'entrata in vigore della presente legge e alla loro gestione si provvede con commissari straordinari nominati con decreto dall'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. A seguito della definizione del processo di riorganizzazione i consorzi di ripopolamento ittico non riconfermati vengono posti in liquidazione con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, di concerto con l'Assessore per l'Economia, con il quale sono determinate le modalità e i termini per la definizione delle connesse operazioni di scioglimento. Le funzioni dei consorzi soppressi sono esercitate dal Dipartimento regionale degli interventi per la pesca, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.”</p> <p>2. Il comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato</p> <p>3. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>Norma già approvata con la legge finanziaria l.r. n. 26/2012, articolo 11, commi da 31 a 34.</p>

<p>“7. Il Ragioniere Generale della Regione è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per l’attuazione del comma 1 del presente articolo”.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 10 Centro Regionale per l’Innovazione in Agricoltura (CRIA Sicilia)</p> <p>1. È istituito il Centro Regionale per l’Innovazione in Agricoltura della Regione Sicilia, denominata CRIA Sicilia, quale struttura tecnico-operativa della Regione per la ricerca scientifica, la promozione e l’innovazione nelle filiere agricole, zootecniche, agro-industriali e forestali.</p> <p>2. Il Centro Regionale per l’Innovazione in Agricoltura (CRIA) assume le funzioni svolte dai seguenti enti ed istituti:</p> <p>a) consorzi di ricerca, di cui all’articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>b) istituto incremento Ippico, di cui al D.P.R. 7 dicembre 1959 n. 1378;</p> <p>c) Ente di Sviluppo Agricolo, di cui alla legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>d) Stazione sperimentale per la granicoltura in Sicilia, di cui al R.D. n. 2034 del 12 agosto 1927 e alla legge regionale 1° agosto 1974, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>e) Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia.</p> <p>3 Il Centro Regionale per l’Innovazione in Agricoltura (CRIA) promuove, svolge ed applica la ricerca scientifica incluso la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale al fine di:</p> <p>a) favorire uno sviluppo rurale sostenibile;</p> <p>b) favorire lo sviluppo dei settori agricolo, zootecnico, agro-industriale e forestale;</p> <p>c) accrescere la propria qualificazione competitiva nell’area della ricerca;</p> <p>d) promuovere le produzioni agricole siciliane sui mercati nazionali e internazionali;</p> <p>e) contribuire a tutelare e valorizzare la biodiversità vegetale ed animale.</p> <p>4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore per le Risorse Agricole ed Alimentari, d’intesa con l’Assessore per l’Economia, si provvede a disciplinare, entro</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>Si prevede l’istituzione del Centro regionale per l’innovazione in agricoltura (CRIA) e la correlativa soppressione dei seguenti enti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consorzi di ricerca e di divulgazione dei risultati di cui all’art. 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88; - istituto incremento ippico; - ente di sviluppo agricolo; - stazione sperimentale per la granicoltura in Sicilia; - istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia. <p>Si demanda a un decreto del Presidente della Regione, emanato previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore per le Risorse Agricole ed Alimentari, d’intesa con l’Assessore per l’Economia, la disciplina della successione della CRIA ai sopprimendi enti. Il personale dei predetti enti assunto <<mediante procedure selettive di evidenza pubblica o in applicazione di norme di legge>> transiterà alla CRIA.</p>

<p>novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la successione della CRIA Sicilia nelle attribuzioni degli enti ed istituti indicati al comma 2, che saranno soppressi a seguito dell'istituzione della CRIA Sicilia.</p> <p>5. Il personale con contratto a tempo indeterminato dei soppressi enti ed istituti, assunto mediante procedure selettive di evidenza pubblica o in applicazione di norme di legge, transita, in forza della presente legge alla CRIA Sicilia, ove è collocato nei ruoli e negli inquadramenti previsti dalla l.r. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Le relative procedure di inquadramento sono definite entro i successivi 90 giorni dall'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica – Dipartimento regionale della Funzione pubblica.</p> <p>6. Il Ragioniere Generale della Regione è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo”.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 11. Riordino consorzi di bonifica</p> <p>1. I consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche e integrazioni, sono accorpati secondo quanto previsto nei successivi commi.</p> <p>2. I consorzi aventi competenza territoriale nelle province regionali di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta sono accorpati in un unico ente denominato ‘Consorzio di bonifica per la Sicilia occidentale’, con sede in Palermo.</p> <p>3. I consorzi aventi competenza territoriale nelle province regionali di Enna, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina sono accorpati in un unico ente denominato ‘Consorzio di bonifica per la Sicilia orientale’, con sede in Catania.</p> <p>4. Sono organi di ciascuno dei Consorzi, di cui ai commi 2 e 3, il consiglio d'amministrazione, il presidente, ed il collegio dei revisori</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le Risorse Agricole ed Alimentari. È</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>Si prevede l'accorpamento degli attuali consorzi di bonifica in due soli enti : Consorzio di bonifica per la Sicilia occidentale e Consorzio di bonifica per la Sicilia orientale. Sono fatti salvi i livelli occupazionali per il personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010. i beni mobili e immobili già facenti parte del patrimonio dei consorzi e non strumentali all'attività degli istituendi enti sarà acquisito al patrimonio della Regione e se ne potrà disporre l'eventuale alienazione.</p> <p>Si demanda a un decreto del Presidente della Regione l'individuazione delle disposizioni di attuazione dell'articolo.</p> <p>N.B. Il rinvio a un decreto del Presidente della Regione per l'attuazione della norma sembrerebbe in contrasto con quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto il quale per l'attuazione delle leggi regionali demanda a regolamenti emanati dal Governo regionale.</p>

composto da 3 membri di cui uno espressione delle organizzazioni di categoria, tratto da terne proposte dalle medesime organizzazioni. Gli altri due membri sono nominati tra esperti di comprovata esperienza e professionalità del settore.

b) Il presidente è il legale rappresentante del Consorzio. Egli convoca e presiede il consiglio di amministrazione dirigendone i relativi lavori; può restare in carica solo per due mandati consecutivi; è nominato con decreto del Presidente della Regione tra i membri del consiglio di amministrazione.

c) Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti. Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti sono designati dall'Assessore per l'Economia. Tutti i componenti del collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali ovvero dal registro dei revisori contabili.

5. Sono fatti salvi i livelli occupazionali del personale dei Consorzi di cui ai commi 2 e 3 in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010. Detto personale transita in un ruolo temporaneo e ad esaurimento istituito presso il Consorzio, per la successiva formazione dell'organico dello stesso e degli uffici periferici.

6. I Consorzi di cui ai commi 2 e 3 subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi dei soppressi consorzi di bonifica. I beni mobili ed immobili già facenti parte del patrimonio dei suddetti consorzi, non strumentali all'attività delle nuove strutture, sono acquisiti al patrimonio della Regione che può disporre l'alienazione.

7. All'attuazione del presente articolo si provvederà con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Assessore per l'Economia e l'Assessore per le risorse agricole e alimentari.

<p style="text-align: center;">Art. 12 Commissione regionale per l'impiego</p> <p>1. Dall'entrata in vigore della presente legge dalla partecipazione alla Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, non discende alcun compenso. Sono abrogate eventuali norme in contrasto con il presente articolo.</p>	<p style="text-align: center;">NOTA.</p> <p>Norma già approvata con la legge finanziaria l.r. n. 26/2012, articolo 11, comma 36.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13. Norme in materia di riordino dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria</p> <p>1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'ultimo comma, l'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato.</p> <p>2. E' istituito il centro interaziendale per l'addestramento professionale integrato, organismo soggetto a direzione e a controllo della Regione, nel quale confluiscono le funzioni e i compiti già esercitati dai due Centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria aventi sede nell'Isola.</p> <p>3. Il personale in servizio presso il Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria di Palermo e di Priolo Gargallo, è trasferito al Centro interaziendale per l'addestramento professionale di cui al comma 2 mantenendo il medesimo trattamento giuridico e stipendiale.</p> <p>4. L'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito: 'Art. 4 – 1. Il consiglio di amministrazione del Centro interaziendale per l'addestramento professionale integrato di cui al comma 2 è così composto: a) dal presidente, designato, dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro;</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>Si prevede l'accorpamento dei due attuali Centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria (CIAPI) in un unico centro. Il personale dei due CIAPI è trasferito all'istituendo centro. Al comma 4 è stabilita la composizione del Consiglio di amministrazione del nuovo centro: presidente - designato dal Presidente della Regione - e due consiglieri rispettivamente indicati dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dall'Assessore regionale per la formazione professionale e l'istruzione. Gli attuali componenti dei CdA dei CIAPI sono previsti in un numero che va da sei a otto e tre di loro devono essere scelti tra i rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.</p> <p>Si demanda a un regolamento del Presidente della Regione l'individuazione delle modalità attuative dell'articolo.</p>

<p>b) da un consigliere designato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro;</p> <p>c) da un consigliere designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.'.</p> <p>5. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, le parole 'i collegi dei revisori sono composti' sono sostituite con le parole 'il collegio dei revisori è composto'.</p> <p>6. Con regolamento adottato con decreto dal Presidente della Regione sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 14 Soppressione del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati</p> <p>1. L'articolo 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, di istituzione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, è abrogato. Le competenze del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati sono trasferite all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento del lavoro. Il commissario liquidatore, nominato tra i dirigenti in seno al Dipartimento lavoro, provvede alle operazioni necessarie alla definizione delle procedure di liquidazione entro novanta giorni dalla nomina, senza oneri a carico del bilancio regionale .</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>Si prevede la abrogazione dell'art. 8 del d.lgs.P.R. n. 25 del 1951, istitutivo del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, le cui competenze sarebbero devolute all'Assessorato regionale della Famiglia, politiche sociali e lavoro. Un dirigente di quest'ultimo dovrebbe assumere le funzioni di commissario liquidatore.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 Comitati tecnico-scientifici degli enti parco</p> <p>1. I comitati tecnico-scientifici degli enti parco previsti dall'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi. Tutte le funzioni da questi esercitati, unitamente a quelle previste dagli articoli 4 e 16 della medesima legge regionale, sono svolte dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>Norma già approvata con la legge finanziaria l.r. n. 26/2012, articolo 11 comma 30.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 16 Misure per il contenimento della spesa degli enti locali</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p>
<p>1. Ai componenti degli organi dei comuni e delle province regionali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni se non diversamente disciplinate dall'ordinamento regionale. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.</p> <p>2. Sono soppressi i consigli di circoscrizione di cui alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione dei consigli di circoscrizione delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Le relative funzioni amministrative sono svolte direttamente dalla amministrazione comunale. Il presente comma si applica alla prima tornata elettorale utile.</p> <p>3. I compensi per il sindaco, il presidente della provincia regionale, il presidente della provincia regionale comprendente area metropolitana, sono rideterminati con decreto del Presidente della Regione da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa delibera di Giunta regionale.</p> <p>4. Ai presidenti dei consigli comunali e provinciali nonché ai componenti delle giunte dei comuni, delle province regionali e delle province comprendenti aree metropolitane, ivi compresi vicesindaci e vicepresidenti delle Giunte provinciali è corrisposta una indennità di funzione la cui misura è determinata con decreto del Presidente della Regione da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa delibera di Giunta regionale.</p> <p>5. Ai consiglieri comunali e provinciali, ivi compresi i rispettivi vice presidenti, è corrisposta un'indennità di funzione la cui misura è determinata con decreto del Presidente della Regione da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa</p>	<p>L'articolo contiene diverse disposizioni che incidono, anche indirettamente, su diversi aspetti dell'ordinamento degli enti locali e sono finalizzate ad un contenimento della spesa. Le norme possono distinguersi, secondo l'ambito di intervento, in tre gruppi: norme relative allo status degli amministratori locali (commi 1, 3-9, 12-18); norme che perseguono la riduzione di spesa mediante interventi di sistema (commi 2, 10-11, 19); norme relative alle risorse da destinare agli enti locali (commi 20 e 21).</p> <p>Il comma 1 prevede, anzitutto, che agli amministratori locali si applicano le disposizioni del testo unico degli enti locali, se non diversamente previsto.</p> <p>Lo stesso comma contiene la previsione generale di cui al comma 1, relativa alla non cumulabilità dei compensi per coloro che sono eletti o nominati in organi appartenenti a diversi livelli di governo, in applicazione del principio dell'unicità dell'emolumento, a scelta del titolare della carica.</p> <p>Altre disposizioni prevedono, da una parte, la rideterminazione dei compensi del Sindaco e del Presidente della Provinciale (comma 3) e, dall'altra, la determinazione dell'indennità di funzione di presidenti, vicepresidenti, componenti dei consigli provinciali e comunali nonché degli assessori provinciali e comunali (commi 4 e 5). Tutte le indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non sono collocati in aspettativa.</p> <p>N.B.</p> <p>Le norme di cui ai commi 3, 4 e 5, nella parte in cui prevedono genericamente la determinazione o rideterminazione delle indennità e dei compensi degli amministratori locali, appaiono insufficienti rispetto al fine perseguito: in particolare, suscita perplessità la mancata indicazione di criteri o parametri di riferimento (quali soglie massime o percentuali) per la determinazione delle somme.</p> <p>Per i componenti degli organi assembleari ed esecutivi delle unioni di comuni, dei consorzi e di altre forme associative non è previsto alcuna indennità o gettone di presenza (commi 7 e 8).</p> <p>E', inoltre, previsto che i permessi concessi ai</p>

<p>delibera di Giunta regionale.</p> <p>6. Le indennità previste dal presente articolo sono dimezzate per i componenti degli organi comunali e provinciali nei casi in cui gli stessi siano lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.</p> <p>7. Ai componenti degli organi assembleari delle Unioni dei comuni ed ai componenti degli organi assembleari dei consorzi, o forme associative comunque denominate, tra enti locali non è corrisposta alcuna indennità o gettone di presenza.</p> <p>8. Ai componenti degli organi esecutivi delle Unioni dei comuni e dei consorzi tra enti locali non è corrisposta alcuna indennità o gettone di presenza.</p> <p>9. Nelle more della applicazione del comma 3 del presente articolo, a far data dalla entrata in vigore della presente legge ai presidenti e componenti dei consigli circoscrizionali non è corrisposta alcuna indennità o gettone di presenza.</p> <p>10. Nei comuni della Regione con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'Unione di comuni a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 234 del decreto legislativo 267/2000.</p> <p>11. L'elezione dell'organo di revisione economico-finanziaria nei comuni, nelle Unioni dei comuni e nelle province regionali deve basarsi su procedura pubblica comparativa per titoli, previo avviso pubblicato a pena di nullità sul sito istituzionale dell'ente locale e del Dipartimento regionale delle autonomie locali, sulla base di criteri predeterminati dai rispettivi regolamenti assembleari.</p> <p>12. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli' sono sostituite con le parole 'hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte limitatamente alla loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al lavoro.'.</p> <p>13. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive</p>	<p>lavoratori dipendenti componenti di organi degli enti locali, piuttosto che estendersi all'intera giornata, siano limitati alla effettiva durata delle riunioni, compreso il tempo necessario per gli spostamenti dal luogo di lavoro (commi 12-16). Occorre coordinare il comma 17, che modifica la norma di cui al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale n. 30/2000, con il comma 18, che prevede l'abrogazione della medesima norma.</p> <p>Le norme comprese nel secondo gruppo, come sopra individuato, prevedono: la soppressione dei consigli circoscrizionali, ad eccezione di quelli dei comuni di Palermo, Catania e Messina, con devoluzione delle relative funzioni ai consigli comunali (comma 2); l'affidamento ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale della revisione economico-finanziaria (commi 10 e 11); il divieto per gli enti locali di costituzione di società aventi ad oggetto attività commerciali non necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ad eccezione delle società che producono servizi di interesse generale, in applicazione di una normativa statale. In relazione a quest'ultima norma, il mancato adeguamento degli statuti comporta responsabilità erariale e nullità degli atti adottati dagli enti interessati (comma 19).</p> <p>Infine, è previsto un limite al conferimento di incarichi esterni, nel numero massimo di due, per attività connesse alle materie di competenza nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.</p> <p>La norma di cui al comma 9, relativa all'indennità di presidenti e componenti dei consigli circoscrizionali, dovrebbe fare riferimento al comma 2 piuttosto che al comma 3.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

modifiche ed integrazioni, le parole ‘nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva’ sono abrogate.

14. Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ‘per l’intera giornata’ sono sostituite con le parole ‘limitatamente alla loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al lavoro.’.

15. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ‘nonché quello per lo studio preliminare dell’ordine del giorno’ sono abrogate.

16. Il diritto di assentarsi di cui ai commi precedenti comprende, altresì, il tempo necessario per lo studio dell’ordine del giorno; tale diritto è riconosciuto previo previsione in apposito regolamento consiliare e comunque non può superare un numero di 18 ore mensili.

17. Al comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ‘due terzi’ sono sostituite con le parole ‘al 50 per cento’.

18. I commi 4 e 5 dell’articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

19. In armonia con le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 27, 28, 29 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali siciliani e le province regionali sono tenuti ad applicare le medesime disposizioni anche in riferimento alle partecipazioni in società, fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati. Nei comuni inferiori a 15.000 abitanti è fatto divieto detenere partecipazioni in società, fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati. Dalla applicazione del presente comma sono escluse le partecipazioni obbligatorie per legge e che fanno riferimento a servizi istituzionali indispensabili. L’erogazione di eventuali somme, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi di indirizzo, controllo, di direzione costituisce illecito disciplinare e danno all’erario. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma determina responsabilità

erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

20. L'erogazione della quarta trimestralità 2012 in favore degli enti locali e province regionali, a valere sui rispettivi fondi, è ridotta, sino a concorrenza, in misura pari alla quota di partecipazione ancora detenuta dall'ente locale o provincia regionale in società, fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati. Alle società a totale o parziale partecipazione degli enti locali e delle province regionali della Sicilia continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e a decorrere dal 1 gennaio 2011 i relativi compensi sono ridotti nella misura del 40 per cento.

21. Per i comuni della Regione e le province regionali, l'erogazione della quarta trimestralità 2011 di cui al precedente articolo della presente legge è subordinata all'attuazione, anche parziale, del piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, così come integrato dall'articolo 19, comma 16 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

22. I sindaci dei comuni con più di 50.000 abitanti ed i presidenti delle province regionali, per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza, per comprovate esigenze, possono conferire incarichi a tempo determinato, nel limite massimo di due, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. Gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Sull'attività dell'esperto nominato e' trasmessa annualmente all'organo consiliare una dettagliata relazione. Agli esperti è corrisposto un compenso onnicomprensivo pari a quello globale, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale. Nessuno può avere conferito più di un incarico contemporaneamente. E' abrogato l'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

23. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo.

<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;">Norme in materia di società partecipate da comuni e province regionali</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p>
<p>1. I comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società ad eccezione di quelle previste per legge. Entro il 31 dicembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne cedono le partecipazioni con procedure ad evidenza pubblica. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio.</p> <p>2. Le società prevalentemente partecipate da comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o dalle province regionali:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) sono sottoposte obbligatoriamente a revisione contabile;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) non possono procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, anche a tempo determinato, se non previa delibera dell'assemblea dei soci;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) non possono corrispondere agli amministratori ed agli organi di controllo compensi superiori a quelli previsti dalla normativa regionale per i componenti degli organi delle società a partecipazione regionale;</p> <p style="padding-left: 20px;">d) non possono corrispondere ai dirigenti compensi onnicomprensivi superiori a quelli corrisposti al direttore generale del comune o della provincia regionale partecipante, se istituito, o al segretario generale. Se al capitale sociale partecipano più comuni e/o province regionali si applicano i parametri dell'ente locale di maggiori dimensioni;</p> <p style="padding-left: 20px;">e) applicano le prescrizioni di cui alla normativa regionale in materia di contratti pubblici relazionando all'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio;</p> <p style="padding-left: 20px;">f) le società non possono avere più di un'auto di rappresentanza secondo le vigenti previsioni di legge per le pubbliche amministrazioni.</p> <p>3. Gli enti locali promuovono gli adempimenti sociali di cui al comma 2 entro e non oltre il 31 dicembre 2012.</p>	<p>Si stabilisce per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti il divieto di costituire o mantenere (in questa seconda ipotesi la liquidazione delle società già costituite o la cessione delle partecipazioni con procedura ad evidenza pubblica) società partecipate. Si prevede una deroga per quelle società nelle quali si riscontri una gestione virtuosa ed una situazione di bilancio solida.</p> <p>Il comma 2 impone inoltre una serie di obblighi adempimenti e divieti alle società partecipate prevalentemente dalle province o dai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Prevede, inoltre, un termine assai ristretto a carico degli enti locali per l'adeguamento a tali adempimenti</p>

